



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1201**

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie

# Indice

1. DDL S. 1201 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	4
1.2.1. Testo DDL 1201 .....	5
1.2.2. Relazione 1201-A .....	11
1.2.3. Relazione 1201-A/R .....	25
1.2.4. Testo approvato 1201 (Bozza provvisoria) .....	35
1.3. Trattazione in Commissione .....	41
1.3.1. Sedute .....	42
1.3.2. Resoconti sommari .....	44
1.3.2.1. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') .....	45
1.3.2.1.1. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 76 (pom.) del 07/05/2019 .....	46
1.3.2.1.2. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 82 (pom.) dell'11/06/2019 .....	60
1.3.2.1.3. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 86 (pom.) del 25/06/2019 .....	103
1.3.2.1.4. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 87 (pom.) del 02/07/2019 .....	111
1.3.2.1.5. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 91 (ant.) dell'11/07/2019 .....	117
1.3.2.1.6. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 92 (pom.) del 16/07/2019 .....	121
1.3.2.1.7. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 142 (ant.) del 18/06/2020 .....	128
1.3.2.1.8. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 143 (pom.) del 23/06/2020 .....	132
1.3.2.1.9. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 147 (pom.) del 07/07/2020 .....	143
1.3.2.1.10. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 207 (ant.) del 31/03/2021 .....	192
1.3.2.1.11. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 287 (ant.) del 23/02/2022 .....	200
1.3.2.1.12. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 288 (ant.) del 23/02/2022 .....	201
1.4. Trattazione in consultiva .....	203
1.4.1. Sedute .....	204
1.4.2. Resoconti sommari .....	207
1.4.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) .....	208
1.4.2.1.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 43 (pom., Sottocomm. pareri) del 02/07/2019 .....	209
1.4.2.1.2. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 44 (pom., Sottocomm. pareri) del 09/07/2019 .....	213
1.4.2.1.3. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 87 (ant., Sottocomm. pareri) del 01/07/2020 .....	216

1.4.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 90 (pom., Sottocomm. pareri) del 14/07/2020 . . . . .	218
1.4.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 157 (pom., Sottocomm. pareri) del 22/02/2022 . . . . .	220
1.4.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) . . . . .	223
1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 22 (pom., Sottocomm. pareri) del 02/07/2019 . . . . .	224
1.4.2.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 23 (pom., Sottocomm. pareri) del 16/07/2019 . . . . .	225
1.4.2.2.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 184 (nott.) del 21/07/2020 . . . . .	226
1.4.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) . . . . .	232
1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 178 (pom.) del 09/07/2019 . . . . .	233
1.4.2.3.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 184 (ant.) del 23/07/2019 . . . . .	242
1.4.2.3.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 187 (pom.) del 30/07/2019 . . . . .	258
1.4.2.3.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 188 (ant.) del 31/07/2019 . . . . .	266
1.4.2.3.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 191 (ant.) del 05/08/2019 . . . . .	271
1.4.2.3.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 297 (pom.) del 30/06/2020 . . . . .	276
1.4.2.3.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 298 (ant.) del 01/07/2020 . . . . .	282
1.4.2.3.8. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 299 (pom.) del 07/07/2020 . . . . .	289
1.4.2.3.9. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 300 (pom.) dell'08/07/2020 . . . . .	300
1.4.2.3.10. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 338 (pom.) del 20/10/2020 . . . . .	305
1.4.2.3.11. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 340 (pom.) del 27/10/2020 . . . . .	316
1.4.2.3.12. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 367 (pom.) del 12/01/2021 . . . . .	325
1.4.2.3.13. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 368 (pom.) del 13/01/2021 . . . . .	336
1.4.2.3.14. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 376 (pom.) del 02/03/2021 . . . . .	343
1.4.2.3.15. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 379 (pom.) del 09/03/2021 . . . . .	350
1.4.2.3.16. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 381 (pom.) del 16/03/2021 . . . . .	355
1.4.2.3.17. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 514 (pom.) del 22/02/2022 . . . . .	362
1.4.2.3.18. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 515 (pom.) del 23/02/2022 . . . . .	369
1.4.2.4. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) . . . . .	374
1.4.2.4.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 114 (pom.) del 02/07/2019 . . . . .	375
1.4.2.4.2. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 115 (ant.) del 03/07/2019 . . . . .	378
1.4.2.5. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) . . . . .	380
1.4.2.5.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 9 (pom., Sottocomm. pareri) del 15/10/2019 . . . . .	381
1.4.2.6. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) . . . . .	382
1.4.2.6.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 26 (pom., Sottocomm. pareri) del 18/06/2019 . . . . .	383
1.4.2.6.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 27 (pom., Sottocomm. pareri) del 02/07/2019 . . . . .	384
1.4.2.7. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) . . . . .	386

1.4.2.7.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 191 (pom.) del 30/06/2020 . . . . .	387
1.4.2.7.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 192 (ant.) del 01/07/2020 . . . . .	392
1.4.2.8. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) . . . . .	398
1.4.2.8.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 124 (ant.) del 15/10/2019	399
1.4.2.8.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 127 (pom.) del 05/11/2019 . . . . .	404
1.4.2.8.3. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 131 (ant.) del 13/11/2019	410
1.4.2.8.4. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 176 (pom.) del 30/06/2020 . . . . .	415
1.4.2.8.5. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 196 (nott.) del 13/10/2020 . . . . .	418
1.5. Trattazione in Assemblea . . . . .	424
1.5.1. Sedute . . . . .	425
1.5.2. Resoconti stenografici . . . . .	426
1.5.2.1. Seduta n. 406 del 22/02/2022 . . . . .	427
1.5.2.2. Seduta n. 407 del 23/02/2022 . . . . .	499

## **1. DDL S. 1201 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1201  
**XVIII Legislatura**

---

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie

---

Iter

**23 febbraio 2022:** approvato con modificazioni (trasmesso all'altro ramo)

**Successione delle letture parlamentari**

[C.491](#)

approvato

**S.1201**

**approvato con modificazioni**

[C.491-B](#)

approvato definitivamente. Legge

---

Legge n. [62/22](#) del 31 maggio 2022, GU n. 135 del 11 giugno 2022.

---

Iniziativa Parlamentare

[On. Massimo Enrico Baroni](#) ( M5S)

**Cofirmatari**

[On. Francesco D'Uva](#) ( M5S), [On. Fabiola Bologna](#) ( M5S), [On. Giuseppe Chiazzese](#) ( M5S), [On. Celeste D'Arrando](#) ( M5S), [On. Mara Lapia](#) ( M5S), [On. Leda Volpi](#) ( M5S), [On. Marialucia Loreface](#) ( M5S), [On. Stefania Mammi'](#) ( M5S), [On. Rosa Menga](#) ( M5S), [On. Silvana Nappi](#) ( M5S), [On. Dalila Nesci](#) ( M5S), [On. Nicola Provenza](#) ( M5S), [On. Francesco Sapia](#) ( M5S), [On. Doriana Sarli](#) ( M5S), [On. Gilda Sportiello](#) ( M5S), [On. Giorgio Trizzino](#) ( M5S), [On. Francesca Troiano](#) ( M5S), [On. Carmen Di Lauro](#) ( M5S), [On. Angela Ianaro](#) ( M5S), [On. Manuel Tuzi](#) ( M5S)

[On. Riccardo Molinari](#) ( Lega) (aggiunge firma in data 17 settembre 2018)

[On. Maria Edera Spadoni](#) ( M5S) (aggiunge firma in data 24 ottobre 2018)

Natura

ordinaria

Presentazione

Trasmesso in data **8 aprile 2019**; annunciato nella seduta n. 108 del 16 aprile 2019.

Classificazione TESEO

INDUSTRIA FARMACEUTICA , GRUPPI DI PRESSIONE , SANITA' PUBBLICA , PUBBLICITA' DI ATTI E DOCUMENTI

**Articoli**

IMPRESE (Artt.1, 2), CONTRATTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI (Artt.1, 2), MEDICINALI (Art.2), APPARECCHI E DISPOSITIVI MEDICI (Art.2), INDUSTRIA ALIMENTARE (Art.2), CONGRESSI CONVEGNI E SEMINARI (Art.2), STRUTTURE DI CURA DI TIPO OSPEDALIERO (Art.2), AZIENDE SANITARIE LOCALI (Art.2), MEDICI (Art.2),

PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLA SANITA' (Art.2), ENTI PRIVATI (Art.2), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Artt.3-5), DONAZIONI E LIBERALITA' (Art.3), CONSULENTI E ATTIVITA' CONSULTIVA (Art.3), ACCORDI E CONVENZIONI (Art.3), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Artt.3-5), MINISTERO DELLA SALUTE (Artt.3-6), QUOTE DI PARTECIPAZIONE (Art.4), OBBLIGAZIONI (Art.4), SITI E PORTALI WEB (Art.5), DECRETI MINISTERIALI (Art.5), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.6), VIGILANZA (Art.6)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Pierpaolo Sileri](#) (M5S) (dato conto della nomina il 7 maggio 2019) .

Sostituito da Sen. [Stefano Collina](#) (PD) (dato conto della nomina il 23 giugno 2020) .

Sostituito da Sen. [Giuseppe Pisani](#) (M5S) (dato conto della nomina il 7 luglio 2020) .

Relatore di maggioranza Sen. [Giuseppe Pisani](#) (M5S) nominato nella seduta ant. n. 207 del 31 marzo 2021 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato il testo degli articoli il 7 aprile 2021; annuncio nella seduta n. 312 del 7 aprile 2021.

Relatore di maggioranza Sen. [Giuseppe Pisani](#) (M5S) nominato nella seduta ant. n. 288 del 23 febbraio 2022 (proposto testo modificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato il nuovo testo degli articoli il 23 febbraio 2022; annuncio nella seduta n. 407 del 23 febbraio 2022.

Assegnazione

Assegnato alla [12<sup>a</sup> Commissione permanente \(Igiene e sanita'\)](#) in sede redigente il 17 aprile 2019. Annuncio nella seduta n. 109 del 17 aprile 2019.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze), 7<sup>a</sup> (Pubbl. istruzione), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici), 10<sup>a</sup> (Industria), 11<sup>a</sup> (Lavoro), 14<sup>a</sup> (Unione europea), Questioni regionali

## **1.2. Testi**



## 1.2.1. Testo DDL 1201

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1201

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **Massimo Enrico BARONI**, **D'UVA**, **MOLINARI**, **BOLOGNA**, **CHIAZZESE**, **D'ARRANDO**, **LAPIA**, **Leda VOLPI**, **LOREFICE**, **MAMMÌ**, **MENGA**, **NAPPI**, **NESCI**, **PROVENZA**, **SAPIA**, **SARLI**, **SPORTIELLO**, **TRIZZINO**, **TROIANO**, **DI LAURO**, **IANARO**, **TUZI** e **SPADONI**

(V. Stampato Camera n. 491)

approvato dalla Camera dei deputati il 4 aprile 2019

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
l'8 aprile 2019

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Principi generali)*

1. Le disposizioni della presente legge, nell'ambito della tutela della salute, in attuazione dei principi contenuti negli articoli 32, 41 e 97 della Costituzione, determinano, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, il livello essenziale delle prestazioni concernenti il diritto alla conoscenza dei rapporti tra le imprese e i soggetti operanti nel settore della salute.

2. Le disposizioni della presente legge, per finalità di trasparenza nonché di prevenzione e contrasto della corruzione e del degrado dell'azione amministrativa, garantiscono il diritto alla conoscenza dei rapporti, aventi rilevanza economica o di vantaggio, intercorrenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari, e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie.

3. Resta comunque salva l'applicazione delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché delle disposizioni del titolo VIII del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

Art. 2.

*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si intende:

*a)* per « impresa produttrice »: qualunque soggetto, anche appartenente al Terzo settore, che, direttamente o nel ruolo di intermediario o di impresa collegata, esercita un'attività diretta alla produzione o all'immissione in commercio di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni o servizi, anche non sanitari, ivi compresi i prodotti nutrizionali, commercializzabili nell'ambito della salute umana e veterinaria, ovvero all'organizzazione di convegni e congressi riguardanti i medesimi oggetti;

*b)* per « soggetti che operano nel settore della salute »: i soggetti appartenenti all'area sanitaria o amministrativa e gli altri soggetti che operano, a qualsiasi titolo, nell'ambito di un'organizzazione sanitaria, pubblica o privata, e che, indipendentemente dall'incarico ricoperto, esercitano responsabilità nella gestione e nell'allocazione delle risorse o intervengono nei processi decisionali in materia di

farmaci, dispositivi, tecnologie e altri beni, anche non sanitari, nonché di ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione. Sono equiparati ai soggetti che operano nel settore della salute i professionisti iscritti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di cui all'articolo 78 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, gestito dall'Autorità nazionale anticorruzione, e selezionabili per le procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto e la produzione di beni e servizi nel settore sanitario;

c) per « organizzazione sanitaria »: le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e qualunque persona giuridica pubblica o privata che eroga prestazioni sanitarie, i dipartimenti universitari, le scuole di specializzazione, gli istituti di ricerca pubblici e privati e le associazioni e società scientifiche del settore della salute, gli ordini o collegi professionali delle professioni sanitarie e le associazioni tra operatori sanitari, anche non aventi personalità giuridica, i soggetti pubblici e privati che organizzano attività di educazione continua in medicina nonché le società, le associazioni di pazienti, le fondazioni e gli altri enti istituiti o controllati dai soggetti di cui alla presente lettera ovvero che li controllano o ne detengono la proprietà o che svolgono il ruolo di intermediazione per le predette organizzazioni sanitarie.

Art. 3.

*(Pubblicità delle erogazioni e degli accordi)*

1. Sono soggette a pubblicità secondo le disposizioni del presente articolo le convenzioni e le erogazioni in denaro, beni, servizi o altre utilità effettuate da un'impresa produttrice in favore:

- a) di un soggetto che opera nel settore della salute, quando abbiano un valore unitario maggiore di 50 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 500 euro;
- b) di un'organizzazione sanitaria, quando abbiano un valore unitario maggiore di 500 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 2.500 euro.

2. Sono altresì soggetti a pubblicità gli accordi tra le imprese produttrici e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie, che producono vantaggi diretti o indiretti, consistenti nella partecipazione a convegni, eventi formativi, comitati, commissioni, organi consultivi o comitati scientifici ovvero nella costituzione di rapporti di consulenza, docenza o ricerca.

3. La pubblicità delle erogazioni e degli accordi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è effettuata a cura dell'impresa produttrice mediante comunicazione dei dati relativi all'erogazione o all'accordo, da inserire nel registro pubblico telematico istituito ai sensi dell'articolo 5. La comunicazione di cui al presente comma è trasmessa in formato elettronico secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 5, comma 7. Qualora l'impresa produttrice abbia sede all'estero, l'adempimento può essere eseguito dal rappresentante locale definito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e dell'articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

4. La comunicazione di cui al comma 3 indica, per ciascuna erogazione o accordo:

- a) i seguenti dati identificativi del beneficiario dell'erogazione o della controparte dell'accordo:
  - 1) il cognome e il nome, il domicilio professionale e la qualifica, qualora il beneficiario sia una persona fisica;
  - 2) la ragione sociale, la sede e la natura dell'attività, qualora il beneficiario sia una persona giuridica;
- b) il codice fiscale o la partita dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del beneficiario;
- c) la data dell'erogazione o il periodo di riferimento dell'accordo;
- d) la natura dell'erogazione o dell'accordo;
- e) l'importo o il valore dell'erogazione ovvero la remunerazione dell'accordo; nel caso di beni, servizi o altre utilità, è indicato il valore di mercato;
- f) la causa dell'erogazione o dell'accordo;
- g) il soggetto, identificato mediante i dati di cui alle lettere a) e b), che, in qualità di intermediario,

abbia definito le condizioni dell'erogazione o i termini dell'accordo o, comunque, intrattenuto i rapporti con il beneficiario o la controparte per conto dell'impresa produttrice, anche qualora si tratti di un dipendente dell'impresa medesima;

h) il numero di iscrizione del beneficiario o della controparte al proprio ordine professionale.

5. La comunicazione prevista dal comma 3 è eseguita, per le erogazioni effettuate e gli accordi instaurati in ciascun semestre dell'anno, entro la conclusione del semestre successivo. In caso di superamento dei limiti annui di valore indicati al comma 1 nel corso dell'anno, la comunicazione è eseguita entro il semestre successivo a quello nel quale è intervenuto il superamento.

Art. 4.

*(Comunicazione delle partecipazioni azionarie, dei titoli obbligazionari e dei proventi derivanti da diritti di proprietà industriale o intellettuale)*

1. Le imprese produttrici costituite in forma societaria, entro il 31 gennaio di ogni anno, comunicano al Ministero della salute i dati identificativi di cui all'articolo 3, comma 4, lettere a) e b), dei soggetti che operano nel settore della salute e delle organizzazioni sanitarie per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:

a) siano titolari di azioni o di quote del capitale della società ovvero di obbligazioni dalla stessa emesse, iscritti per l'anno precedente, rispettivamente, nel libro dei soci o nel libro delle obbligazioni;

b) abbiano percepito dalla società, nell'anno precedente, corrispettivi per la concessione di licenze per l'utilizzazione economica di diritti di proprietà industriale o intellettuale.

2. La comunicazione di cui al comma 1 indica, per ciascun titolare:

a) per le azioni o quote del capitale e per le obbligazioni quotate in mercati regolamentati, il valore determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a) o b), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) per le obbligazioni non quotate in mercati regolamentati, il valore nominale complessivo dei titoli posseduti, distinto per ciascuna emissione, con l'indicazione del rendimento annuo;

c) i proventi da azioni, quote di capitale e obbligazioni percepiti dal titolare nell'anno;

d) i proventi da diritti di proprietà industriale o intellettuale percepiti dal titolare nell'anno.

3. Nella comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo è altresì indicato se il valore complessivo delle azioni o delle quote costituisca una partecipazione qualificata definita ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa in formato elettronico secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 5, comma 7.

5. Nel caso previsto dal comma 3 del presente articolo, la comunicazione di cui al comma 1 è pubblicata a cura del Ministero della salute in un'apposita sezione del registro pubblico telematico istituito ai sensi dell'articolo 5.

6. Qualora le azioni, quote od obbligazioni di cui al presente articolo siano attribuite al soggetto che opera nel settore della salute dall'impresa produttrice a titolo gratuito o quale corrispettivo, anche parziale, di prestazioni rese dallo stesso, resta fermo l'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 3. A tale fine, il valore della partecipazione o dell'obbligazione è determinato ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Art. 5.

*(Registro pubblico telematico)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito nel sito *internet* istituzionale del Ministero della salute il registro pubblico telematico denominato « Sanità trasparente ». La data di inizio del funzionamento del registro è comunicata mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Nel registro pubblico telematico sono pubblicate le comunicazioni di cui all'articolo 3 e, in distinte sezioni, i dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 4 e gli atti di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 7.
3. Il registro pubblico telematico è liberamente accessibile per la consultazione ed è provvisto di funzioni che permettano la ricerca e l'estrazione dei dati previsti dall'articolo 3, comma 4.
4. Le comunicazioni pubblicate ai sensi del presente articolo sono consultabili per cinque anni dalla data della pubblicazione. Decorso tale termine esse sono cancellate dal registro pubblico telematico.
5. I dati pubblicati nel registro pubblico telematico possono essere riutilizzati solo alle condizioni previste dalla normativa sul riutilizzo di documenti nel settore pubblico, di cui al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36. Resta fermo che, ove si tratti di informazioni riferite a persone fisiche, il riutilizzo dei dati pubblicati deve avvenire in termini compatibili con gli scopi originari per i quali le stesse informazioni sono state raccolte dal Ministero della salute.
6. Con l'accettazione dell'erogazione ovvero dei vantaggi derivanti da accordi, di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, da parte dei soggetti che operano nel settore della salute e delle organizzazioni sanitarie, nonché con l'acquisizione delle partecipazioni azionarie, dei titoli obbligazionari e dei proventi derivanti da diritti di proprietà industriale o intellettuale, di cui all'articolo 4, comma 1, s'intende prestato il consenso alla pubblicità e al trattamento dei dati da parte dei predetti soggetti e organizzazioni, per le finalità di cui al presente articolo. Le imprese produttrici sono comunque tenute a fornire un'informativa ai soggetti che operano nel settore della salute e alle organizzazioni sanitarie, specificando che le comunicazioni di cui ai commi precedenti sono oggetto di pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Ministero della salute. Sono fatti salvi i diritti degli interessati di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché le forme di tutela di natura giurisdizionale e amministrativa ivi previste.
7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale, l'Autorità nazionale anticorruzione e il Garante per la protezione dei dati personali, sono determinati la struttura e le caratteristiche tecniche del registro pubblico telematico nonché i requisiti e le modalità per la trasmissione delle comunicazioni e l'inserimento dei dati, secondo i seguenti criteri:
  - a) facilità di accesso;
  - b) semplicità della consultazione;
  - c) comprensibilità dei dati e omogeneità della loro presentazione;
  - d) previsione di funzioni per la ricerca semplice e avanzata e per l'estrazione dei dati.
8. Con il decreto di cui al comma 7 sono altresì stabiliti i modelli per le comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4 ed eventuali ulteriori elementi da indicare nelle medesime comunicazioni.
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2019 e a 50.413 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

*(Vigilanza e sanzioni)*

1. Le imprese produttrici sono responsabili della veridicità dei dati contenuti nelle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4.
2. All'impresa produttrice che omette di eseguire la comunicazione telematica di cui all'articolo 3, nel

termine ivi previsto, si applica, per ciascuna comunicazione omessa, la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di 1.000 euro aumentata di venti volte l'importo dell'erogazione alla quale si riferisce l'omissione.

3. All'impresa produttrice che omette di trasmettere la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 1, nel termine ivi indicato, ovvero omette, ricorrendone i presupposti, l'indicazione di cui al comma 3 del medesimo articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 a 50.000 euro.

4. Nel caso in cui l'impresa produttrice fornisca informazioni incomplete nelle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4, le stesse devono essere integrate entro il termine di novanta giorni. Nel caso in cui l'integrazione non venga effettuata nel termine stabilito, si applicano le sanzioni previste, rispettivamente, dai commi 2 e 3 del presente articolo.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, all'impresa produttrice che fornisce notizie false nelle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 a 100.000 euro.

6. All'impresa produttrice con un fatturato annuo inferiore a un milione di euro, le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 5 si applicano in misura pari alla metà degli importi definiti dai predetti commi, purché tale impresa non sia controllata, collegata o vincolata da rapporti di fornitura o subfornitura con altre imprese produttrici.

7. Gli atti di irrogazione delle sanzioni previste dal presente articolo sono pubblicati in un'apposita sezione del registro pubblico telematico di cui all'articolo 5. Il Ministero della salute pubblica, in formato aperto, tali atti nella prima pagina del proprio sito *internet* istituzionale, per un periodo non inferiore a novanta giorni, con l'indicazione dei nomi delle imprese produttrici che non abbiano trasmesso le comunicazioni dovute ovvero che abbiano fornito notizie false nelle comunicazioni.

8. Il Ministero della salute esercita le funzioni di vigilanza sull'attuazione della presente legge, avvalendosi del Comando carabinieri per la tutela della salute, e applica le sanzioni amministrative previste dal presente articolo.

9. In conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 novembre 2017, n. 179, è consentita la segnalazione al Ministero della salute delle condotte poste in essere in violazione della presente legge. Con il decreto di cui all'articolo 5, comma 7, sono disciplinate le modalità per l'attuazione del presente comma.

10. L'amministrazione finanziaria e il Corpo della guardia di finanza, nell'ambito delle attività di controllo effettuate nei riguardi delle imprese produttrici, verificano l'esecuzione degli obblighi previsti dalla presente legge. Qualora accertino irregolarità od omissioni, salvo che il fatto costituisca reato, ne informano il Ministero della salute per i fini di cui al comma 8.

11. Per l'accertamento, la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

12. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati a un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute ed essere destinati, in misura pari alla metà, alle attività di vigilanza svolte ai sensi del comma 8.

Art. 7.

*(Relazione alle Camere)*

1. Il Ministro della salute trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 8.

*(Disposizioni finali)*

1. Gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 3 si applicano a decorrere dal secondo semestre

- successivo a quello in corso alla data di pubblicazione dell'avviso previsto dall'articolo 5, comma 1.
2. Gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 4 si applicano a decorrere dal secondo anno successivo a quello in corso alla data di pubblicazione dell'avviso previsto dall'articolo 5, comma 1.

## 1.2.2. Relazione 1201-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1201-A

*Relazione Orale*

*Relatore* Giuseppe Pisani

**TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE  
DALLA 12a COMMISSIONE PERMANENTE  
(IGIENE E SANITA')**

Comunicato alla Presidenza il 7 aprile 2021

PER IL

**DISEGNO DI LEGGE**

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie

d'iniziativa dei deputati **Massimo Enrico BARONI**, **D'UVA**, **MOLINARI**, **BOLOGNA**, **CHIAZZESE**, **D'ARRANDO**, **LAPIA**, **Leda VOLPI**, **LOREFICE**, **MAMMÌ**, **MENGA**, **NAPPI**, **NESCI**, **PROVENZA**, **SAPIA**, **SARLI**, **SPORTIELLO**, **TRIZZINO**, **TROIANO**, **DI LAURO**, **IANARO**, **TUZI** e **SPADONI**

*(V. Stampato Camera n. 491)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 4 aprile 2019*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
l'8 aprile 2019*

*nella seduta del 31 marzo 2021*

**PARERI DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(Estensore: Borghesi)

**sul disegno di legge**

2 luglio 2019

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- all'articolo 3, commi 3, 4 e 5, si invita a precisare se tali disposizioni si applichino anche con riferimento alle convenzioni di cui al comma 1, oltre che alle erogazioni e agli accordi.

**sugli emendamenti**

9 luglio 2019

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 6.100, parere non ostativo a condizione che sia indicata la natura del decreto istitutivo del Registro unico dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari, nonché l'autorità competente ad adottarlo;

- sui restanti emendamenti, parere non ostativo.

**su ulteriori emendamenti**

1° luglio 2020

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**su ulteriori emendamenti**

14 luglio 2020

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti 3.200, 5.200 e 6.300 del relatore, riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERI DELLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE  
(GIUSTIZIA)**

**sul disegno di legge**

(Estensore: Crucoli)

2 luglio 2019

La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, osservando l'eccessivo rigore delle sanzioni soprattutto nel massimo editale e auspicando altresì un più preciso riparto di competenze con riguardo alle attività di controllo ivi previste.

**sugli emendamenti**

(Estensore: Crucoli)

16 luglio 2019

La Commissione, esaminati gli emendamenti, per quanto di propria competenza, esprime parere non ostativo.

**su ulteriore emendamento**

(Estensore: Evangelista)

21 luglio 2020

La Commissione, esaminato l'emendamento 6.300, per quanto di propria competenza, esprime parere non ostativo.

**PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

**sul disegno di legge**

(Estensore: Pirro)

31 luglio 2019

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- all'articolo 6, il comma 12 sia sostituito dal seguente: « I proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni di cui al presente articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura pari al 50 per cento, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute ed essere destinati, nell'anno di riferimento, al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di vigilanza svolte ai sensi del comma 8 »;

- dopo l'articolo 7 sia inserito il seguente: « Art. 7-bis. (Disposizioni finanziarie)- 1. Ad esclusione delle attività di cui all'articolo 5, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

**sugli emendamenti**



(Estensore: Pirro)

5 agosto 2019

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.6, 5.7 e 6.100.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

**sul disegno di legge e sugli ulteriori emendamenti**

(Estensore: Pesco)

16 marzo 2021

La Commissione, riesaminato il disegno di legge e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- all'articolo 5, il comma 9 sia sostituito dal seguente: « Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2021 e pari a 50.413 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede, quanto a 300.000 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute, e, quanto a 50.413 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute »;

- all'articolo 6, il comma 12 sia sostituito dal seguente: « I proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni di cui al presente articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura pari al 50 per cento, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute ed essere destinati, nell'anno di riferimento, al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di vigilanza svolte ai sensi del comma 8. »;

- dopo l'articolo 7 sia inserito il seguente: « Art. 7-bis. (*Disposizioni finanziarie*)- 1. Ad esclusione delle attività di cui all'articolo 5, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

In relazione agli ulteriori emendamenti, esprime parere non ostativo sulle proposte 3.100, 3.200, 4.100, 5.100, 5.200, 6.200, 6.300 e 7.0.100.

(Estensore: Gaudiano)

**sul disegno di legge e sugli emendamenti**

13 novembre 2019

La Commissione, esaminato il disegno di legge e gli emendamenti ad esso riferiti, considerato che esso reca misure in materia di trasparenza e di diritto alla conoscenza, nei rapporti aventi rilevanza economica o di vantaggio, intercorrenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari, e i soggetti che operano nel settore della salute, ivi comprese le organizzazioni sanitarie, nell'ottica della prevenzione e del contrasto della corruzione;

considerato, in particolare, che:

- l'articolo 2 definisce le nozioni di impresa produttrice, di soggetti che operano nel settore della salute e di organizzazioni sanitarie, tra cui rientrano anche i soggetti che non svolgono prestazioni sanitarie, ma attività nei settori didattico, scientifico, di ricerca, di educazione continua in medicina, nonché le associazioni tra operatori sanitari e le associazioni di pazienti;

- l'articolo 3 prevede un regime obbligatorio di pubblicità, mediante pubblicazione in un registro telematico denominato « Sanità trasparente », istituito presso il sito *internet* istituzionale del Ministero della salute, secondo cui l'impresa produttrice è tenuta a comunicare le convenzioni e le erogazioni in denaro, beni, servizi o altre utilità, di valore superiore a determinate soglie, effettuate dalla stessa impresa in favore di un soggetto operante nel settore della salute o di un'organizzazione sanitaria. Sono soggetti ad obbligo di pubblicità anche gli accordi, tra le imprese produttrici e i medesimi soggetti o organizzazioni, che producano vantaggi diretti o indiretti, consistenti nella partecipazione a convegni, eventi formativi o comitati vari, ovvero nella costituzione di rapporti di consulenza, docenza o ricerca;

- l'articolo 4 prevede analogo regime di pubblicità per le quote di partecipazione dei soggetti o delle organizzazioni operanti nel settore della salute, nel capitale azionario o obbligazionario delle società di imprese produttrici;

rilevato che l'obiettivo del contrasto e della prevenzione della corruzione e dei conflitti di interesse nel settore della sanità pubblica, attraverso misure di rafforzamento della trasparenza nei rapporti tra i soggetti interessati, si pone pienamente in linea con le raccomandazioni rivolte all'Italia dall'Unione europea;

rilevato, inoltre, che la specifica materia oggetto del disegno di legge non è disciplinata a livello dell'Unione europea;

valutato, pertanto, che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità del disegno di legge con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul testo del disegno di legge e parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti.

#### **su ulteriori emendamenti**

30 giugno 2020

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge,

ricordato che il disegno di legge reca misure in materia di trasparenza e di diritto alla conoscenza, nei rapporti aventi rilevanza economica o di vantaggio, intercorrenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari, e i soggetti che operano nel settore della salute, ivi comprese le organizzazioni sanitarie, nell'ottica della prevenzione e del contrasto della corruzione;

ricordato inoltre il parere espresso dalla Commissione sul testo e sugli emendamenti in data 13 novembre 2019;

valutato che gli ulteriori emendamenti non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità del disegno di legge con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

#### **su ulteriori emendamenti**

13 ottobre 2020

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti 3.200, 5.200 e 6.300 riferiti al disegno di legge, ricordato che il disegno di legge reca misure in materia di trasparenza e di diritto alla conoscenza, nei rapporti aventi rilevanza economica o di vantaggio, intercorrenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari, e i soggetti che operano nel settore della salute, ivi comprese le organizzazioni sanitarie, nell'ottica della prevenzione e del contrasto della corruzione;

valutato che gli ulteriori emendamenti non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità del disegno di legge con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

### **PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI sul disegno di legge**

(Estensore: senatrice De Lucia)

10 luglio 2019

La Commissione,

esaminato il disegno di legge atto Senato n. 1201, recante disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie;

richiamato il parere reso sul provvedimento nel corso dell'*iter* alla Camera nella seduta del 13 febbraio 2019;

evidenziato come la proposta rechi disposizioni volte a garantire il diritto alla conoscenza dei rapporti, aventi rilevanza economica o di vantaggio, intercorrenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari, e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie;

rilevato, per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni stabilito dal titolo V della parte seconda della Costituzione, come la materia trattata dal disegno di legge possa essere ricondotta all'ambito della materia « tutela della salute », di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, oggetto di potestà legislativa concorrente, nonché, in particolare con riferimento alle norme relative alla vigilanza e alle sanzioni, alla materia « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, di competenza legislativa dello Stato;

rilevato altresì come l'articolo 1 della proposta qualifichi il diritto alla conoscenza dei rapporti tra le imprese ed i soggetti operanti nel settore della salute come livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

**DISEGNO DI LEGGE**

Approvato dalla Camera  
dei deputati

**DISEGNO DI LEGGE**

Testo degli articoli formulato  
dalla Commissione

Art. 1.

*(Principi generali)*

1. Le disposizioni della presente legge, nell'ambito della tutela della salute, in attuazione dei principi contenuti negli articoli 32, 41 e 97 della Costituzione, determinano, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, il livello essenziale delle prestazioni concernenti il diritto alla conoscenza dei rapporti tra le imprese e i soggetti operanti nel settore della salute.

2. Le disposizioni della presente legge, per finalità di trasparenza nonché di prevenzione e contrasto della corruzione e del degrado dell'azione amministrativa, garantiscono il diritto alla conoscenza dei rapporti, aventi rilevanza economica o di vantaggio, intercorrenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari, e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie.

3. Resta comunque salva l'applicazione delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del

Art. 1.

*(Principi generali)*

*Identico*

Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché delle disposizioni del titolo VIII del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

Art. 2.

*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per « impresa produttrice »: qualunque soggetto, anche appartenente al Terzo settore, che, direttamente o nel ruolo di intermediario o di impresa collegata, esercita un'attività diretta alla produzione o all'immissione in commercio di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni o servizi, anche non sanitari, ivi compresi i prodotti nutrizionali, commercializzabili nell'ambito della salute umana e veterinaria, ovvero all'organizzazione di convegni e congressi riguardanti i medesimi oggetti;

b) per « soggetti che operano nel settore della salute »: i soggetti appartenenti all'area sanitaria o amministrativa e gli altri soggetti che operano, a qualsiasi titolo, nell'ambito di un'organizzazione sanitaria, pubblica o privata, e che, indipendentemente dall'incarico ricoperto, esercitano responsabilità nella gestione e nell'allocazione delle risorse o intervengono nei processi decisionali in materia di farmaci, dispositivi, tecnologie e altri beni, anche non sanitari, nonché di ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione. Sono equiparati ai soggetti che operano nel settore della salute i professionisti iscritti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di cui all'articolo 78 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, gestito dall'Autorità nazionale anticorruzione, e selezionabili per le procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto e la produzione di beni e servizi nel settore sanitario;

c) per « organizzazione sanitaria »: le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e qualunque persona giuridica pubblica o privata che eroga prestazioni sanitarie, i dipartimenti universitari, le scuole di specializzazione, gli istituti di ricerca pubblici e privati e le associazioni e società scientifiche del settore della salute, gli ordini **o collegi** professionali delle professioni sanitarie e le associazioni tra operatori sanitari, anche non

Art. 2.

*(Definizioni)*

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) per « organizzazione sanitaria »: le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e qualunque persona giuridica pubblica o privata che eroga prestazioni sanitarie, i dipartimenti universitari, le scuole di specializzazione, gli istituti di ricerca pubblici e privati e le associazioni e società scientifiche del settore della salute, gli ordini professionali delle professioni sanitarie e le associazioni tra operatori sanitari, anche non aventi personalità giuridica, i

aventi personalità giuridica, i soggetti pubblici e privati che organizzano attività di educazione continua in medicina nonché le società, le associazioni di pazienti, le fondazioni e gli altri enti istituiti o controllati dai soggetti di cui alla presente lettera ovvero che li controllano o ne detengono la proprietà o che svolgono il ruolo di intermediazione per le predette organizzazioni sanitarie.

Art. 3.

*(Pubblicità delle erogazioni e degli accordi)*

1. Sono soggette a pubblicità secondo le disposizioni del presente articolo le convenzioni e le erogazioni in denaro, beni, servizi o altre utilità effettuate da un'impresa produttrice in favore:

a) di un soggetto che opera nel settore della salute, quando abbiano un valore unitario maggiore di 50 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 500 euro;

b) di un'organizzazione sanitaria, quando abbiano un valore unitario maggiore di 500 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 2.500 euro.

2. Sono altresì soggetti a pubblicità gli accordi tra le imprese produttrici e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie, che producono vantaggi diretti o indiretti, consistenti nella partecipazione a convegni, eventi formativi, comitati, commissioni, organi consultivi o comitati scientifici ovvero nella costituzione di rapporti di consulenza, docenza o ricerca.

3. La pubblicità delle erogazioni e degli accordi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è effettuata a cura dell'impresa produttrice mediante comunicazione dei dati relativi all'erogazione o all'accordo, da inserire nel registro pubblico telematico istituito ai sensi dell'articolo 5. La comunicazione di cui al presente comma è trasmessa in formato elettronico secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 5, comma 7. Qualora l'impresa produttrice abbia sede all'estero, l'adempimento può essere eseguito dal rappresentante locale definito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e dell'articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

4. La comunicazione di cui al comma 3 indica,

soggetti pubblici e privati che organizzano attività di educazione continua in medicina nonché le società, le associazioni di pazienti, le fondazioni e gli altri enti istituiti o controllati dai soggetti di cui alla presente lettera ovvero che li controllano o ne detengono la proprietà o che svolgono il ruolo di intermediazione per le predette organizzazioni sanitarie.

Art. 3.

*(Pubblicità delle erogazioni, delle convenzioni e degli accordi)*

1. *Identico:*

a) di un soggetto che opera nel settore della salute, quando abbiano un valore unitario maggiore di **100** euro o un valore complessivo annuo maggiore di **1.000** euro;

b) di un'organizzazione sanitaria, quando abbiano un valore unitario maggiore di **1.000** euro o un valore complessivo annuo maggiore di 2.500 euro.

2. *Identico.*

3. La pubblicità delle erogazioni, **delle convenzioni** e degli accordi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è effettuata a cura dell'impresa produttrice mediante comunicazione dei dati relativi all'erogazione, **alla convenzione** o all'accordo, da inserire nel registro pubblico telematico istituito ai sensi dell'articolo 5. La comunicazione di cui al presente comma è trasmessa in formato elettronico secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 5, comma 7. Qualora l'impresa produttrice abbia sede all'estero, l'adempimento può essere eseguito dal rappresentante **della stessa in Italia.**

4. La comunicazione di cui al comma 3 indica, per

per ciascuna erogazione o accordo:  
a) i seguenti dati identificativi del beneficiario dell'erogazione o della controparte dell'accordo:

- 1) il cognome e il nome, il domicilio professionale e la qualifica, qualora il beneficiario sia una persona fisica;
- 2) la ragione sociale, la sede e la natura dell'attività, qualora il beneficiario sia una persona giuridica;
- b) il codice fiscale o la partita dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del beneficiario;
- c) la data dell'erogazione o il periodo di riferimento dell'accordo;
- d) la natura dell'erogazione o dell'accordo;
- e) l'importo o il valore dell'erogazione ovvero la remunerazione dell'accordo; nel caso di beni, servizi o altre utilità, è indicato il valore di mercato;
- f) la causa dell'erogazione o dell'accordo;
- g) il soggetto, identificato mediante i dati di cui alle lettere a) e b), che, in qualità di intermediario, abbia definito le condizioni dell'erogazione o i termini dell'accordo o, comunque, intrattenuto i rapporti con il beneficiario o la controparte per conto dell'impresa produttrice, anche qualora si tratti di un dipendente dell'impresa medesima;
- h) il numero di iscrizione del beneficiario o della controparte al proprio ordine professionale.

5. La comunicazione prevista dal comma 3 è eseguita, per le erogazioni effettuate e gli accordi instaurati in ciascun semestre dell'anno, entro la conclusione del semestre successivo. In caso di superamento dei limiti annui di valore indicati al comma 1 nel corso dell'anno, la comunicazione è eseguita entro il semestre successivo a quello nel quale è intervenuto il superamento.

Art. 4.

*(Comunicazione delle partecipazioni azionarie, dei titoli obbligazionari e dei proventi derivanti da diritti di proprietà industriale o intellettuale)*

1. Le imprese produttrici costituite in forma societaria, entro il 31 gennaio di ogni anno, comunicano al Ministero della salute i dati identificativi di cui all'articolo 3, comma 4, lettere a) e b), dei soggetti che operano nel settore della salute e delle organizzazioni sanitarie per i quali ricorra una delle seguenti

ciascuna erogazione, **convenzione** o accordo:  
a) i seguenti dati identificativi del beneficiario dell'erogazione o della controparte **della**

- convenzione o** dell'accordo:
- 1) il cognome e il nome, il domicilio professionale e la qualifica, qualora il beneficiario **o la controparte** sia una persona fisica;
  - 2) la ragione sociale, la sede e la natura dell'attività, qualora il beneficiario **o la controparte** sia una persona giuridica;
  - b) il codice fiscale o la partita dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del beneficiario **o della controparte**;
  - c) la data dell'erogazione o il periodo di riferimento **della convenzione o** dell'accordo;
  - d) la natura dell'erogazione **o della convenzione o** dell'accordo;
  - e) l'importo o il valore dell'erogazione ovvero la remunerazione **della convenzione o** dell'accordo; nel caso di beni, servizi o altre utilità, è indicato il valore di mercato;
  - f) la causa dell'erogazione, **della convenzione o** dell'accordo;
  - g) il soggetto, identificato mediante i dati di cui alle lettere a) e b), che, in qualità di intermediario, abbia definito le condizioni dell'erogazione o i termini **della convenzione o** dell'accordo o, comunque, **abbia** intrattenuto i rapporti con il beneficiario o la controparte per conto dell'impresa produttrice, anche qualora si tratti di un dipendente dell'impresa medesima;
  - h) *identica.*

5. La comunicazione prevista dal comma 3 è eseguita, per le erogazioni effettuate e gli accordi **e le convenzioni** instaurati in ciascun semestre dell'anno, entro la conclusione del semestre successivo. In caso di superamento dei limiti annui di valore indicati al comma 1 nel corso dell'anno, la comunicazione è eseguita entro il semestre successivo a quello nel quale è intervenuto il superamento.

Art. 4.

*(Comunicazione delle partecipazioni azionarie, dei titoli obbligazionari e dei proventi derivanti da diritti di proprietà industriale o intellettuale)*

1. *Identico.*

condizioni:

a) siano titolari di azioni o di quote del capitale della società ovvero di obbligazioni dalla stessa emesse, iscritti per l'anno precedente, rispettivamente, nel libro dei soci o nel libro delle obbligazioni;

b) abbiano percepito dalla società, nell'anno precedente, corrispettivi per la concessione di licenze per l'utilizzazione economica di diritti di proprietà industriale o intellettuale.

2. La comunicazione di cui al comma 1 indica, per ciascun titolare: *2. Identico.*

a) per le azioni o quote del capitale e per le obbligazioni quotate in mercati regolamentati, il valore determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a) o b), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) per le obbligazioni non quotate in mercati regolamentati, il valore nominale complessivo dei titoli posseduti, distinto per ciascuna emissione, con l'indicazione del rendimento annuo;

c) i proventi da azioni, quote di capitale e obbligazioni percepiti dal titolare nell'anno;

d) i proventi da diritti di proprietà industriale o intellettuale percepiti dal titolare nell'anno.

3. Nella comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo è altresì indicato se il valore complessivo delle azioni o delle quote costituisca una partecipazione qualificata definita ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. *3. Identico.*

4. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa in formato elettronico secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 5, comma 7. *4. Identico.*

5. Nel caso previsto dal comma 3 del presente articolo, la comunicazione di cui al comma 1 è pubblicata a cura del Ministero della salute in un'apposita sezione del registro pubblico telematico istituito ai sensi dell'articolo 5. *5. Identico.*

6. Qualora le azioni, quote od obbligazioni di cui al presente articolo siano attribuite al soggetto che opera nel settore della salute dall'impresa produttrice a titolo gratuito o quale corrispettivo, anche parziale, di prestazioni rese dallo stesso, resta fermo l'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 3. A tale fine, il valore della partecipazione o dell'obbligazione è determinato ai sensi del comma 2 del presente articolo.

6. Qualora le azioni, quote od obbligazioni di cui al presente articolo siano attribuite al soggetto che opera nel settore della salute **o all'organizzazione sanitaria** dall'impresa produttrice a titolo gratuito o quale corrispettivo, anche parziale, di prestazioni rese **dagli stessi**, resta fermo l'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 3. A tale fine, il valore della partecipazione o dell'obbligazione è determinato ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Art. 5.

*(Registro pubblico telematico)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito nel sito *internet* istituzionale del Ministero della salute il registro pubblico telematico denominato « Sanità trasparente ». La data di inizio del funzionamento del registro è comunicata mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Nel registro pubblico telematico sono pubblicate le comunicazioni di cui all'articolo 3 e, in distinte sezioni, i dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 4 e gli atti di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 7.

3. Il registro pubblico telematico è liberamente accessibile per la consultazione ed è provvisto di funzioni che permettano la ricerca e l'estrazione dei dati previsti dall'articolo 3, comma 4.

4. Le comunicazioni pubblicate ai sensi del presente articolo sono consultabili per cinque anni dalla data della pubblicazione. Decorso tale termine esse sono cancellate dal registro pubblico telematico.

5. I dati pubblicati nel registro pubblico telematico possono essere riutilizzati solo alle condizioni previste dalla normativa sul riutilizzo di documenti nel settore pubblico, di cui al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36. Resta fermo che, ove si tratti di informazioni riferite a persone fisiche, il riutilizzo dei dati pubblicati deve avvenire in termini compatibili con gli scopi originari per i quali le stesse informazioni sono state raccolte dal Ministero della salute.

6. Con l'accettazione dell'erogazione ovvero dei vantaggi derivanti da accordi, di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, da parte dei soggetti che operano nel settore della salute e delle organizzazioni sanitarie, nonché con l'acquisizione delle partecipazioni azionarie, dei titoli obbligazionari e dei proventi derivanti da diritti di proprietà industriale o intellettuale, di cui all'articolo 4, comma 1, s'intende prestato il consenso alla pubblicità e al trattamento dei dati da parte dei predetti soggetti e organizzazioni, per le finalità di cui al presente articolo. Le imprese produttrici sono comunque tenute a fornire un'informativa ai soggetti che operano nel settore della salute e alle organizzazioni sanitarie, specificando che le comunicazioni di cui ai

Art. 5.

*(Registro pubblico telematico)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Il registro pubblico telematico è liberamente accessibile per la consultazione ed è provvisto di funzioni che permettano la ricerca e l'estrazione **delle comunicazioni, dei dati e degli atti di cui al comma 2 secondo gli standard degli open data .**

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. **Con la stipulazione delle convenzioni o degli accordi**, di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, **ovvero** con l'accettazione **delle erogazioni, di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 3**, da parte dei soggetti che operano nel settore della salute e delle organizzazioni sanitarie, nonché con l'acquisizione delle partecipazioni azionarie, dei titoli obbligazionari e dei proventi derivanti da diritti di proprietà industriale o intellettuale, di cui all'articolo 4, comma 1, s'intende prestato il consenso alla pubblicità e al trattamento dei dati da parte dei predetti soggetti e organizzazioni, per le finalità di cui al presente articolo. Le imprese produttrici sono comunque tenute a fornire un'informativa ai soggetti che operano nel settore della salute e alle organizzazioni



commi precedenti sono oggetto di pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Ministero della salute. Sono fatti salvi i diritti degli interessati di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché le forme di tutela di natura giurisdizionale e amministrativa ivi previste.

7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale, l'Autorità nazionale anticorruzione e il Garante per la protezione dei dati personali, sono determinati la struttura e le caratteristiche tecniche del registro pubblico telematico nonché i requisiti e le modalità per la trasmissione delle comunicazioni e l'inserimento dei dati, secondo i seguenti criteri:

- a) facilità di accesso;
- b) semplicità della consultazione;
- c) comprensibilità dei dati e omogeneità della loro presentazione;
- d) previsione di funzioni per la ricerca semplice e avanzata e per l'estrazione dei dati.

8. Con il decreto di cui al comma 7 sono altresì stabiliti i modelli per le comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4 ed eventuali ulteriori elementi da indicare nelle medesime comunicazioni.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2019 e a 50.413 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

sanitarie, specificando che le comunicazioni di cui ai commi precedenti sono oggetto di pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Ministero della salute. Sono fatti salvi i diritti degli interessati di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché le forme di tutela di natura giurisdizionale e amministrativa ivi previste.

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno **2021** e a 50.413 euro annui a decorrere dall'anno **2022**, si provvede, **quanto a 300.000 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritta nello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno 2021, e, quanto a 50.413 euro annui a decorrere dall'anno 2022**, mediante corrispondente riduzione **delle proiezioni** dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale **2021-2023**, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2021**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

10. *Identico.*

Art. 6.

*(Vigilanza e sanzioni)*

1. Le imprese produttrici sono responsabili della veridicità dei dati contenuti nelle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4.
2. All'impresa produttrice che omette di eseguire la comunicazione telematica di cui all'articolo 3, nel termine ivi previsto, si applica, per ciascuna comunicazione omessa, la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di 1.000 euro aumentata di venti volte l'importo dell'erogazione alla quale si riferisce l'omissione.
3. All'impresa produttrice che omette di trasmettere la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 1, nel termine ivi indicato, ovvero omette, ricorrendone i presupposti, l'indicazione di cui al comma 3 del medesimo articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 a 50.000 euro.
4. Nel caso in cui l'impresa produttrice fornisca informazioni incomplete nelle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4, le stesse devono essere integrate entro il termine di novanta giorni. Nel caso in cui l'integrazione non venga effettuata nel termine stabilito, si applicano le sanzioni previste, rispettivamente, dai commi 2 e 3 del presente articolo.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, all'impresa produttrice che fornisce notizie false nelle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 a 100.000 euro.
6. All'impresa produttrice con un fatturato annuo inferiore a un milione di euro, le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 5 si applicano in misura pari alla metà degli importi definiti dai predetti commi, purché tale impresa non sia controllata, collegata o vincolata da rapporti di fornitura o subfornitura con altre imprese produttrici.
7. Gli atti di irrogazione delle sanzioni previste dal presente articolo sono pubblicati in un'apposita sezione del registro pubblico telematico di cui all'articolo 5. Il Ministero della salute pubblica, in formato aperto, tali atti nella prima pagina del proprio sito *internet* istituzionale, per un periodo non inferiore a novanta giorni, con l'indicazione dei nomi delle imprese produttrici che non abbiano trasmesso le comunicazioni dovute ovvero che abbiano fornito notizie false nelle comunicazioni.

*(Vigilanza e sanzioni)*

1. *Identico.*
2. *Identico.*
3. *Identico.*
4. *Identico.*
5. *Identico.*
6. *Identico.*
7. *Identico.*

8. Il Ministero della salute esercita le funzioni di vigilanza sull'attuazione della presente legge, avvalendosi del Comando carabinieri per la tutela della salute, e applica le sanzioni amministrative previste dal presente articolo.

9. In conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 novembre 2017, n. 179, è consentita la segnalazione al Ministero della salute delle condotte poste in essere in violazione della presente legge. Con il decreto di cui all'articolo 5, comma 7, sono disciplinate le modalità per l'attuazione del presente comma.

10. L'amministrazione finanziaria e il Corpo della guardia di finanza, nell'ambito delle attività di controllo effettuate nei riguardi delle imprese produttrici, verificano l'esecuzione degli obblighi previsti dalla presente legge. Qualora accertino irregolarità od omissioni, salvo che il fatto costituisca reato, ne informano il Ministero della salute per i fini di cui al comma 8.

11. Per l'accertamento, la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

12. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati a un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute ed essere destinati, in misura pari alla metà, alle attività di vigilanza svolte ai sensi del comma 8.

Art. 7.  
(Relazione alle Camere)

1. Il Ministro della salute trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 8.  
(Disposizioni finali)

1. Gli obblighi di comunicazione previsti

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. *Identico.*

12. **I proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni di cui al presente articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura pari al 50 per cento, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute ed essere destinati, nell'anno di riferimento, al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di vigilanza svolte ai sensi del comma 8.**

Art. 7.  
(Relazione alle Camere)  
*Identico*

**Art. 8.  
(Disposizioni finanziarie)  
1. Ad esclusione delle attività di cui all'articolo 5, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Art. 9.  
(Disposizioni finali)  
*Identico*

dall'articolo 3 si applicano a decorrere dal secondo semestre successivo a quello in corso alla data di pubblicazione dell'avviso previsto dall'articolo 5, comma 1.

2. Gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 4 si applicano a decorrere dal secondo anno successivo a quello in corso alla data di pubblicazione dell'avviso previsto dall'articolo 5, comma 1.

## 1.2.3. Relazione 1201-A/R

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1201-A/R

*Relazione Orale*

*Relatore* Giuseppe Pisani

**TESTO PROPOSTO DALLA 12a COMMISSIONE PERMANENTE  
(IGIENE E SANITA')**

Comunicato alla Presidenza il 23 febbraio 2022

*a seguito del rinvio in Commissione, deliberato dall'Assemblea il 22 febbraio 2022, del testo degli articoli formulato in sede redigente dalla medesima Commissione per il disegno di legge n. 1201, comunicato alla Presidenza il 7 aprile 2021*

PER IL

**DISEGNO DI LEGGE**

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie

d'iniziativa dei deputati **Massimo Enrico BARONI**, **D'UVA**, **MOLINARI**, **BOLOGNA**, **CHIAZZESE**, **D'ARRANDO**, **LAPIA**, **Leda VOLPI**, **LOREFICE**, **MAMMÌ**, **MENGA**, **NAPPI**, **NESCI**, **PROVENZA**, **SAPIA**, **SARLI**, **SPORTIELLO**, **TRIZZINO**, **TROIANO**, **DI LAURO**, **IANARO**, **TUZI** e **SPADONI**

*(V. Stampato Camera n. 491)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 4 aprile 2019*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l'8 aprile 2019*

*nella seduta del 23 febbraio 2022*

**DISEGNO DI LEGGE**

Approvato dalla Camera  
dei deputati

**DISEGNO DI LEGGE**

Testo degli articoli formulato  
dalla Commissione

Art. 1.

*(Principi generali)*

1. Le disposizioni della presente legge, nell'ambito della tutela della salute, in attuazione dei principi contenuti negli articoli 32, 41 e 97 della Costituzione, determinano, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, il livello essenziale delle prestazioni concernenti il diritto alla conoscenza dei rapporti tra le imprese e i soggetti operanti nel settore della salute.

2. Le disposizioni della presente legge, per finalità di trasparenza nonché di prevenzione e contrasto della corruzione e del degrado

Art. 1.

*(Principi generali)*

*Identico*

dell'azione amministrativa, garantiscono il diritto alla conoscenza dei rapporti, aventi rilevanza economica o di vantaggio, intercorrenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari, e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie.

3. Resta comunque salva l'applicazione delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché delle disposizioni del titolo VIII del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

Art. 2.

*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per « impresa produttrice »: qualunque soggetto, anche appartenente al Terzo settore, che, direttamente o nel ruolo di intermediario o di impresa collegata, esercita un'attività diretta alla produzione o all'immissione in commercio di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni o servizi, anche non sanitari, ivi compresi i prodotti nutrizionali, commercializzabili nell'ambito della salute umana e veterinaria, ovvero all'organizzazione di convegni e congressi riguardanti i medesimi oggetti;

b) per « soggetti che operano nel settore della salute »: i soggetti appartenenti all'area sanitaria o amministrativa e gli altri soggetti che operano, a qualsiasi titolo, nell'ambito di un'organizzazione sanitaria, pubblica o privata, e che, indipendentemente dall'incarico ricoperto, esercitano responsabilità nella gestione e nell'allocazione delle risorse o intervengono nei processi decisionali in materia di farmaci, dispositivi, tecnologie e altri beni, anche non sanitari, nonché di ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione. Sono equiparati ai soggetti che operano nel settore della salute i professionisti iscritti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di cui all'articolo 78 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, gestito dall'Autorità nazionale anticorruzione, e selezionabili per le procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto e la produzione di beni e servizi nel settore sanitario;

c) per « organizzazione sanitaria »: le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende

Art. 2.

*(Definizioni)*

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) per « organizzazione sanitaria »: le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende

ospedaliere universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e qualunque persona giuridica pubblica o privata che eroga prestazioni sanitarie, i dipartimenti universitari, le scuole di specializzazione, gli istituti di ricerca pubblici e privati e le associazioni e società scientifiche del settore della salute, gli ordini **o collegi** professionali delle professioni sanitarie e le associazioni tra operatori sanitari, anche non aventi personalità giuridica, i soggetti pubblici e privati che organizzano attività di educazione continua in medicina nonché le società, le associazioni di pazienti, le fondazioni e gli altri enti istituiti o controllati dai soggetti di cui alla presente lettera ovvero che li controllano o ne detengono la proprietà o che svolgono il ruolo di intermediazione per le predette organizzazioni sanitarie.

Art. 3.

*(Pubblicità delle erogazioni e degli accordi)*

1. Sono soggette a pubblicità secondo le disposizioni del presente articolo le convenzioni e le erogazioni in denaro, beni, servizi o altre utilità effettuate da un'impresa produttrice in favore:

a) di un soggetto che opera nel settore della salute, quando abbiano un valore unitario maggiore di 50 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 500 euro;

b) di un'organizzazione sanitaria, quando abbiano un valore unitario maggiore di 500 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 2.500 euro.

2. Sono altresì soggetti a pubblicità gli accordi tra le imprese produttrici e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie, che producono vantaggi diretti o indiretti, consistenti nella partecipazione a convegni, eventi formativi, comitati, commissioni, organi consultivi o comitati scientifici ovvero nella costituzione di rapporti di consulenza, docenza o ricerca.

3. La pubblicità delle erogazioni e degli accordi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è effettuata a cura dell'impresa produttrice mediante comunicazione dei dati relativi all'erogazione o all'accordo, da inserire nel registro pubblico telematico istituito ai sensi dell'articolo 5. La comunicazione di cui al presente comma è trasmessa in formato elettronico secondo le modalità stabilite dal

ospedaliere universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e qualunque persona giuridica pubblica o privata che eroga prestazioni sanitarie, i dipartimenti universitari, le scuole di specializzazione, gli istituti di ricerca pubblici e privati e le associazioni e società scientifiche del settore della salute, gli ordini professionali delle professioni sanitarie e le associazioni tra operatori sanitari, anche non aventi personalità giuridica, i soggetti pubblici e privati che organizzano attività di educazione continua in medicina nonché le società, le associazioni di pazienti, le fondazioni e gli altri enti istituiti o controllati dai soggetti di cui alla presente lettera ovvero che li controllano o ne detengono la proprietà o che svolgono il ruolo di intermediazione per le predette organizzazioni sanitarie.

Art. 3.

*(Pubblicità delle erogazioni, delle convenzioni e degli accordi)*

1. *Identico:*

a) di un soggetto che opera nel settore della salute, quando abbiano un valore unitario maggiore di **100** euro o un valore complessivo annuo maggiore di **1.000** euro;

b) di un'organizzazione sanitaria, quando abbiano un valore unitario maggiore di **1.000** euro o un valore complessivo annuo maggiore di 2.500 euro.

2. *Identico.*

3. La pubblicità delle erogazioni, **delle convenzioni** e degli accordi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è effettuata a cura dell'impresa produttrice mediante comunicazione dei dati relativi all'erogazione, **alla convenzione** o all'accordo, da inserire nel registro pubblico telematico istituito ai sensi dell'articolo 5. La comunicazione di cui al presente comma è trasmessa in formato elettronico secondo le modalità stabilite dal decreto del

decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 5, comma 7. Qualora l'impresa produttrice abbia sede all'estero, l'adempimento può essere eseguito dal rappresentante locale definito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *t*), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e dell'articolo 1, comma 1, lettera *q*), del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

4. La comunicazione di cui al comma 3 indica, per ciascuna erogazione o accordo:  
*a*) i seguenti dati identificativi del beneficiario dell'erogazione o della controparte dell'accordo:

1) il cognome e il nome, il domicilio professionale e la qualifica, qualora il beneficiario sia una persona fisica;  
2) la ragione sociale, la sede e la natura dell'attività, qualora il beneficiario sia una persona giuridica;  
*b*) il codice fiscale o la partita dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del beneficiario;

*c*) la data dell'erogazione o il periodo di riferimento dell'accordo;  
*d*) la natura dell'erogazione o dell'accordo;

*e*) l'importo o il valore dell'erogazione ovvero la remunerazione dell'accordo; nel caso di beni, servizi o altre utilità, è indicato il valore di mercato;  
*f*) la causa dell'erogazione o dell'accordo;

*g*) il soggetto, identificato mediante i dati di cui alle lettere *a*) e *b*), che, in qualità di intermediario, abbia definito le condizioni dell'erogazione o i termini dell'accordo o, comunque, intrattenuto i rapporti con il beneficiario o la controparte per conto dell'impresa produttrice, anche qualora si tratti di un dipendente dell'impresa medesima;  
*h*) il numero di iscrizione del beneficiario o della controparte al proprio ordine professionale.

5. La comunicazione prevista dal comma 3 è eseguita, per le erogazioni effettuate e gli accordi instaurati in ciascun semestre dell'anno, entro la conclusione del semestre successivo. In caso di superamento dei limiti annui di valore indicati al comma 1 nel corso dell'anno, la comunicazione è eseguita entro il semestre successivo a quello nel quale è intervenuto il superamento.

Art. 4.  
*(Comunicazione delle partecipazioni azionarie,*

Ministro della salute di cui all'articolo 5, comma 7. Qualora l'impresa produttrice abbia sede all'estero, l'adempimento può essere eseguito dal rappresentante **della stessa in Italia.**

4. La comunicazione di cui al comma 3 indica, per ciascuna erogazione, **convenzione** o accordo:  
*a*) i seguenti dati identificativi del beneficiario dell'erogazione o della controparte **della convenzione o** dell'accordo:

1) il cognome e il nome, il domicilio professionale e la qualifica, qualora il beneficiario **o la controparte** sia una persona fisica;  
2) la ragione sociale, la sede e la natura dell'attività, qualora il beneficiario **o la controparte** sia una persona giuridica;  
*b*) il codice fiscale o la partita dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del beneficiario **o della controparte;**

*c*) la data dell'erogazione o il periodo di riferimento **della convenzione o** dell'accordo;  
*d*) la natura dell'erogazione **o della convenzione o** dell'accordo;

*e*) l'importo o il valore dell'erogazione ovvero la remunerazione **della convenzione o** dell'accordo; nel caso di beni, servizi o altre utilità, è indicato il valore di mercato;  
*f*) la causa dell'erogazione, **della convenzione o** dell'accordo;

*g*) il soggetto, identificato mediante i dati di cui alle lettere *a*) e *b*), che, in qualità di intermediario, abbia definito le condizioni dell'erogazione o i termini **della convenzione o** dell'accordo o, comunque, **abbia** intrattenuto i rapporti con il beneficiario o la controparte per conto dell'impresa produttrice, anche qualora si tratti di un dipendente dell'impresa medesima;  
*h*) *identica.*

5. La comunicazione prevista dal comma 3 è eseguita, per le erogazioni effettuate e gli accordi **e le convenzioni** instaurati in ciascun semestre dell'anno, entro la conclusione del semestre successivo. In caso di superamento dei limiti annui di valore indicati al comma 1 nel corso dell'anno, la comunicazione è eseguita entro il semestre successivo a quello nel quale è intervenuto il superamento.

Art. 4.  
*(Comunicazione delle partecipazioni azionarie, dei*



*dei titoli obbligazionari e dei proventi derivanti da diritti di proprietà industriale o intellettuale)*

1. Le imprese produttrici costituite in forma societaria, entro il 31 gennaio di ogni anno, comunicano al Ministero della salute i dati identificativi di cui all'articolo 3, comma 4, lettere *a)* e *b)*, dei soggetti che operano nel settore della salute e delle organizzazioni sanitarie per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:

*a)* siano titolari di azioni o di quote del capitale della società ovvero di obbligazioni dalla stessa emesse, iscritti per l'anno precedente, rispettivamente, nel libro dei soci o nel libro delle obbligazioni;

*b)* abbiano percepito dalla società, nell'anno precedente, corrispettivi per la concessione di licenze per l'utilizzazione economica di diritti di proprietà industriale o intellettuale.

2. La comunicazione di cui al comma 1 indica, per ciascun titolare:

*a)* per le azioni o quote del capitale e per le obbligazioni quotate in mercati regolamentati, il valore determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera *a)* o *b)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

*b)* per le obbligazioni non quotate in mercati regolamentati, il valore nominale complessivo dei titoli posseduti, distinto per ciascuna emissione, con l'indicazione del rendimento annuo;

*c)* i proventi da azioni, quote di capitale e obbligazioni percepiti dal titolare nell'anno;  
*d)* i proventi da diritti di proprietà industriale o intellettuale percepiti dal titolare nell'anno.

3. Nella comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo è altresì indicato se il valore complessivo delle azioni o delle quote costituisca una partecipazione qualificata definita ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera *c)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa in formato elettronico secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 5, comma 7.

5. Nel caso previsto dal comma 3 del presente articolo, la comunicazione di cui al comma 1 è pubblicata a cura del Ministero della salute in un'apposita sezione del registro pubblico telematico istituito ai sensi dell'articolo 5.

6. Qualora le azioni, quote od obbligazioni di cui

*titoli obbligazionari e dei proventi derivanti da diritti di proprietà industriale o intellettuale)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. Qualora le azioni, quote od obbligazioni di cui al

al presente articolo siano attribuite al soggetto che opera nel settore della salute dall'impresa produttrice a titolo gratuito o quale corrispettivo, anche parziale, di prestazioni rese dallo stesso, resta fermo l'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 3. A tale fine, il valore della partecipazione o dell'obbligazione è determinato ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Art. 5.

*(Registro pubblico telematico)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito nel sito *internet* istituzionale del Ministero della salute il registro pubblico telematico denominato « Sanità trasparente ». La data di inizio del funzionamento del registro è comunicata mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Nel registro pubblico telematico sono pubblicate le comunicazioni di cui all'articolo 3 e, in distinte sezioni, i dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 4 e gli atti di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 7.

3. Il registro pubblico telematico è liberamente accessibile per la consultazione ed è provvisto di funzioni che permettano la ricerca e l'estrazione dei dati previsti dall'articolo 3, comma 4.

4. Le comunicazioni pubblicate ai sensi del presente articolo sono consultabili per cinque anni dalla data della pubblicazione. Decorso tale termine esse sono cancellate dal registro pubblico telematico.

5. I dati pubblicati nel registro pubblico telematico possono essere riutilizzati solo alle condizioni previste dalla normativa sul riutilizzo di documenti nel settore pubblico, di cui al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36. Resta fermo che, ove si tratti di informazioni riferite a persone fisiche, il riutilizzo dei dati pubblicati deve avvenire in termini compatibili con gli scopi originari per i quali le stesse informazioni sono state raccolte dal Ministero della salute.

6. Con l'accettazione dell'erogazione ovvero dei vantaggi derivanti da accordi, di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, da parte dei soggetti che operano nel settore della salute e delle organizzazioni sanitarie, nonché con l'acquisizione delle partecipazioni azionarie, dei titoli obbligazionari e dei proventi derivanti

presente articolo siano attribuite al soggetto che opera nel settore della salute **o all'organizzazione sanitaria** dall'impresa produttrice a titolo gratuito o quale corrispettivo, anche parziale, di prestazioni rese **dagli stessi**, resta fermo l'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 3. A tale fine, il valore della partecipazione o dell'obbligazione è determinato ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Art. 5.

*(Registro pubblico telematico)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Il registro pubblico telematico è liberamente accessibile per la consultazione ed è provvisto di funzioni che permettano la ricerca e l'estrazione **delle comunicazioni, dei dati e degli atti di cui al comma 2 secondo gli standard degli open data .**

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. **Con la stipulazione delle convenzioni o degli accordi**, di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, **ovvero** con l'accettazione **delle erogazioni, di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 3**, da parte dei soggetti che operano nel settore della salute e delle organizzazioni sanitarie, nonché con l'acquisizione delle partecipazioni

da diritti di proprietà industriale o intellettuale, di cui all'articolo 4, comma 1, s'intende prestato il consenso alla pubblicità e al trattamento dei dati da parte dei predetti soggetti e organizzazioni, per le finalità di cui al presente articolo. Le imprese produttrici sono comunque tenute a fornire un'informativa ai soggetti che operano nel settore della salute e alle organizzazioni sanitarie, specificando che le comunicazioni di cui ai commi precedenti sono oggetto di pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Ministero della salute. Sono fatti salvi i diritti degli interessati di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché le forme di tutela di natura giurisdizionale e amministrativa ivi previste.

7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale, l'Autorità nazionale anticorruzione e il Garante per la protezione dei dati personali, sono determinati la struttura e le caratteristiche tecniche del registro pubblico telematico nonché i requisiti e le modalità per la trasmissione delle comunicazioni e l'inserimento dei dati, secondo i seguenti criteri:

- a) facilità di accesso;
- b) semplicità della consultazione;
- c) comprensibilità dei dati e omogeneità della loro presentazione;
- d) previsione di funzioni per la ricerca semplice e avanzata e per l'estrazione dei dati.

8. Con il decreto di cui al comma 7 sono altresì stabiliti i modelli per le comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4 ed eventuali ulteriori elementi da indicare nelle medesime comunicazioni.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2019 e a 50.413 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

di azionarie, dei titoli obbligazionari e dei proventi derivanti da diritti di proprietà industriale o intellettuale, di cui all'articolo 4, comma 1, s'intende prestato il consenso alla pubblicità e al trattamento dei dati da parte dei predetti soggetti e organizzazioni, per le finalità di cui al presente articolo. Le imprese produttrici sono comunque tenute a fornire un'informativa ai soggetti che operano nel settore della salute e alle organizzazioni sanitarie, specificando che le comunicazioni di cui ai commi precedenti sono oggetto di pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Ministero della salute. Sono fatti salvi i diritti degli interessati di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché le forme di tutela di natura giurisdizionale e amministrativa ivi previste.

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno **2022** e a 50.413 euro annui a decorrere dall'anno **2023**, si provvede, **quanto a 300.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritta nello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno 2022, e, quanto a 50.413 euro annui a decorrere dall'anno 2023**, mediante corrispondente riduzione **delle proiezioni** dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale **2022-2024**, nell'ambito del

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

*(Vigilanza e sanzioni)*

1. Le imprese produttrici sono responsabili della veridicità dei dati contenuti nelle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4.

2. All'impresa produttrice che omette di eseguire la comunicazione telematica di cui all'articolo 3, nel termine ivi previsto, si applica, per ciascuna comunicazione omessa, la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di 1.000 euro aumentata di venti volte l'importo dell'erogazione alla quale si riferisce l'omissione.

3. All'impresa produttrice che omette di trasmettere la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 1, nel termine ivi indicato, ovvero omette, ricorrendone i presupposti, l'indicazione di cui al comma 3 del medesimo articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 a 50.000 euro.

4. Nel caso in cui l'impresa produttrice fornisca informazioni incomplete nelle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4, le stesse devono essere integrate entro il termine di novanta giorni. Nel caso in cui l'integrazione non venga effettuata nel termine stabilito, si applicano le sanzioni previste, rispettivamente, dai commi 2 e 3 del presente articolo.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, all'impresa produttrice che fornisce notizie false nelle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 a 100.000 euro.

6. All'impresa produttrice con un fatturato annuo inferiore a un milione di euro, le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 5 si applicano in misura pari alla metà degli importi definiti dai predetti commi, purché tale impresa non sia controllata, collegata o vincolata da rapporti di fornitura o subfornitura con altre imprese produttrici.

7. Gli atti di irrogazione delle sanzioni previste dal presente articolo sono pubblicati in

programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2022**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

10. *Identico.*

Art. 6.

*(Vigilanza e sanzioni)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

un'apposita sezione del registro pubblico telematico di cui all'articolo 5. Il Ministero della salute pubblica, in formato aperto, tali atti nella prima pagina del proprio sito *internet* istituzionale, per un periodo non inferiore a novanta giorni, con l'indicazione dei nomi delle imprese produttrici che non abbiano trasmesso le comunicazioni dovute ovvero che abbiano fornito notizie false nelle comunicazioni.

8. Il Ministero della salute esercita le funzioni di vigilanza sull'attuazione della presente legge, avvalendosi del Comando carabinieri per la tutela della salute, e applica le sanzioni amministrative previste dal presente articolo.

9. In conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 novembre 2017, n. 179, è consentita la segnalazione al Ministero della salute delle condotte poste in essere in violazione della presente legge. Con il decreto di cui all'articolo 5, comma 7, sono disciplinate le modalità per l'attuazione del presente comma.

10. L'amministrazione finanziaria e il Corpo della guardia di finanza, nell'ambito delle attività di controllo effettuate nei riguardi delle imprese produttrici, verificano l'esecuzione degli obblighi previsti dalla presente legge. Qualora accertino irregolarità od omissioni, salvo che il fatto costituisca reato, ne informano il Ministero della salute per i fini di cui al comma 8.

11. Per l'accertamento, la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

12. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati a un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute ed essere destinati, in misura pari alla metà, alle attività di vigilanza svolte ai sensi del comma 8.

Art. 7.  
(Relazione alle Camere)

1. Il Ministro della salute trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge.

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. *Identico.*

12. **I proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni di cui al presente articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura pari al 50 per cento, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute ed essere destinati, nell'anno di riferimento, al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di vigilanza svolte ai sensi del comma 8.**

Art. 7.  
(Relazione alle Camere)

*Identico*

Art. 8.  
(Disposizioni finanziarie)

1. Ad esclusione delle attività di cui all'articolo 5,

**le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Art. 8.

*(Disposizioni finali)*

1. Gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 3 si applicano a decorrere dal secondo semestre successivo a quello in corso alla data di pubblicazione dell'avviso previsto dall'articolo 5, comma 1.

2. Gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 4 si applicano a decorrere dal secondo anno successivo a quello in corso alla data di pubblicazione dell'avviso previsto dall'articolo 5, comma 1.

Art. 9.

*(Disposizioni finali)*

*Identico*

## 1.2.4. Testo approvato 1201 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1201

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 23 febbraio 2022, ha approvato, con modificazioni, il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Massimo Enrico Baroni, D'Uva, Molinari, Bologna, Chiazzese, D'Arrando, Lapia, Leda Volpi, Lorefice, Mammi, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Di Lauro, Ianaro, Tuzi e Spadoni, già approvato dalla Camera dei deputati:

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie

Art. 1.

*(Principi generali)*

1. Le disposizioni della presente legge, nell'ambito della tutela della salute, in attuazione dei principi contenuti negli articoli 32, 41 e 97 della Costituzione, determinano, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, il livello essenziale delle prestazioni concernenti il diritto alla conoscenza dei rapporti tra le imprese e i soggetti operanti nel settore della salute.

2. Le disposizioni della presente legge, per finalità di trasparenza nonché di prevenzione e contrasto della corruzione e del degrado dell'azione amministrativa, garantiscono il diritto alla conoscenza dei rapporti, aventi rilevanza economica o di vantaggio, intercorrenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari, e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie.

3. Resta comunque salva l'applicazione delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché delle disposizioni del titolo VIII del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

Art. 2.

*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si intende:

*a)* per « impresa produttrice »: qualunque soggetto, anche appartenente al Terzo settore, che, direttamente o nel ruolo di intermediario o di impresa collegata, esercita un'attività diretta alla produzione o all'immissione in commercio di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni o servizi, anche non sanitari, ivi compresi i prodotti nutrizionali, commercializzabili nell'ambito della salute umana e veterinaria, ovvero all'organizzazione di convegni e congressi riguardanti i medesimi oggetti;

*b)* per « soggetti che operano nel settore della salute »: i soggetti appartenenti all'area sanitaria o amministrativa e gli altri soggetti che operano, a qualsiasi titolo, nell'ambito di un'organizzazione sanitaria, pubblica o privata, e che, indipendentemente dall'incarico ricoperto, esercitano responsabilità nella gestione e nell'allocazione delle risorse o intervengono nei processi decisionali in materia di farmaci, dispositivi, tecnologie e altri beni, anche non sanitari, nonché di ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione. Sono equiparati ai soggetti che operano nel settore della salute i professionisti

iscritti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di cui all'articolo 78 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, gestito dall'Autorità nazionale anticorruzione, e selezionabili per le procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto e la produzione di beni e servizi nel settore sanitario;

c) per « organizzazione sanitaria »: le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e qualunque persona giuridica pubblica o privata che eroga prestazioni sanitarie, i dipartimenti universitari, le scuole di specializzazione, gli istituti di ricerca pubblici e privati e le associazioni e società scientifiche del settore della salute, gli ordini professionali delle professioni sanitarie e le associazioni tra operatori sanitari, anche non aventi personalità giuridica, i soggetti pubblici e privati che organizzano attività di educazione continua in medicina nonché le società, le associazioni di pazienti, le fondazioni e gli altri enti istituiti o controllati dai soggetti di cui alla presente lettera ovvero che li controllano o ne detengono la proprietà o che svolgono il ruolo di intermediazione per le predette organizzazioni sanitarie.

Art. 3.

*(Pubblicità delle erogazioni,  
delle convenzioni e degli accordi)*

1. Sono soggette a pubblicità secondo le disposizioni del presente articolo le convenzioni e le erogazioni in denaro, beni, servizi o altre utilità effettuate da un'impresa produttrice in favore:

a) di un soggetto che opera nel settore della salute, quando abbiano un valore unitario maggiore di 100 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 1.000 euro;

b) di un'organizzazione sanitaria, quando abbiano un valore unitario maggiore di 1.000 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 2.500 euro.

2. Sono altresì soggetti a pubblicità gli accordi tra le imprese produttrici e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie, che producono vantaggi diretti o indiretti, consistenti nella partecipazione a convegni, eventi formativi, comitati, commissioni, organi consultivi o comitati scientifici ovvero nella costituzione di rapporti di consulenza, docenza o ricerca.

3. La pubblicità delle erogazioni, delle convenzioni e degli accordi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è effettuata a cura dell'impresa produttrice mediante comunicazione dei dati relativi all'erogazione, alla convenzione o all'accordo, da inserire nel registro pubblico telematico istituito ai sensi dell'articolo 5. La comunicazione di cui al presente comma è trasmessa in formato elettronico secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 5, comma 7. Qualora l'impresa produttrice abbia sede all'estero, l'adempimento può essere eseguito dal rappresentante della stessa in Italia.

4. La comunicazione di cui al comma 3 indica, per ciascuna erogazione, convenzione o accordo:

a) i seguenti dati identificativi del beneficiario dell'erogazione o della controparte della convenzione o dell'accordo:

1) il cognome e il nome, il domicilio professionale e la qualifica, qualora il beneficiario o la controparte sia una persona fisica;

2) la ragione sociale, la sede e la natura dell'attività, qualora il beneficiario o la controparte sia una persona giuridica;

b) il codice fiscale o la partita dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del beneficiario o della controparte;

c) la data dell'erogazione o il periodo di riferimento della convenzione o dell'accordo;

d) la natura dell'erogazione o della convenzione o dell'accordo;

e) l'importo o il valore dell'erogazione ovvero la remunerazione della convenzione o dell'accordo; nel caso di beni, servizi o altre utilità, è indicato il valore di mercato;

f) la causa dell'erogazione, della convenzione o dell'accordo;



g) il soggetto, identificato mediante i dati di cui alle lettere a) e b), che, in qualità di intermediario, abbia definito le condizioni dell'erogazione o i termini della convenzione o dell'accordo o, comunque, abbia intrattenuto i rapporti con il beneficiario o la controparte per conto dell'impresa produttrice, anche qualora si tratti di un dipendente dell'impresa medesima;

h) il numero di iscrizione del beneficiario o della controparte al proprio ordine professionale.

5. La comunicazione prevista dal comma 3 è eseguita, per le erogazioni effettuate e gli accordi e le convenzioni instaurati in ciascun semestre dell'anno, entro la conclusione del semestre successivo. In caso di superamento dei limiti annui di valore indicati al comma 1 nel corso dell'anno, la comunicazione è eseguita entro il semestre successivo a quello nel quale è intervenuto il superamento.

Art. 4.

*(Comunicazione delle partecipazioni azionarie, dei titoli obbligazionari e dei proventi derivanti da diritti di proprietà industriale o intellettuale)*

1. Le imprese produttrici costituite in forma societaria, entro il 31 gennaio di ogni anno, comunicano al Ministero della salute i dati identificativi di cui all'articolo 3, comma 4, lettere a) e b), dei soggetti che operano nel settore della salute e delle organizzazioni sanitarie per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:

a) siano titolari di azioni o di quote del capitale della società ovvero di obbligazioni dalla stessa emesse, iscritti per l'anno precedente, rispettivamente, nel libro dei soci o nel libro delle obbligazioni;

b) abbiano percepito dalla società, nell'anno precedente, corrispettivi per la concessione di licenze per l'utilizzazione economica di diritti di proprietà industriale o intellettuale.

2. La comunicazione di cui al comma 1 indica, per ciascun titolare:

a) per le azioni o quote del capitale e per le obbligazioni quotate in mercati regolamentati, il valore determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a) o b), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) per le obbligazioni non quotate in mercati regolamentati, il valore nominale complessivo dei titoli posseduti, distinto per ciascuna emissione, con l'indicazione del rendimento annuo;

c) i proventi da azioni, quote di capitale e obbligazioni percepiti dal titolare nell'anno;

d) i proventi da diritti di proprietà industriale o intellettuale percepiti dal titolare nell'anno.

3. Nella comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo è altresì indicato se il valore complessivo delle azioni o delle quote costituisca una partecipazione qualificata definita ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa in formato elettronico secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 5, comma 7.

5. Nel caso previsto dal comma 3 del presente articolo, la comunicazione di cui al comma 1 è pubblicata a cura del Ministero della salute in un'apposita sezione del registro pubblico telematico istituito ai sensi dell'articolo 5.

6. Qualora le azioni, quote od obbligazioni di cui al presente articolo siano attribuite al soggetto che opera nel settore della salute o all'organizzazione sanitaria dall'impresa produttrice a titolo gratuito o quale corrispettivo, anche parziale, di prestazioni rese dagli stessi, resta fermo l'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 3. A tale fine, il valore della partecipazione o dell'obbligazione è determinato ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Art. 5.

*(Registro pubblico telematico)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito nel sito *internet* istituzionale del Ministero della salute il registro pubblico telematico denominato « Sanità trasparente ». La data di inizio del funzionamento del registro è comunicata mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Nel registro pubblico telematico sono pubblicate le comunicazioni di cui all'articolo 3 e, in distinte sezioni, i dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 4 e gli atti di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 7.
3. Il registro pubblico telematico è liberamente accessibile per la consultazione ed è provvisto di funzioni che permettano la ricerca e l'estrazione delle comunicazioni, dei dati e degli atti di cui al comma 2 secondo gli *standard* degli *open data*.
4. Le comunicazioni pubblicate ai sensi del presente articolo sono consultabili per cinque anni dalla data della pubblicazione. Decorso tale termine esse sono cancellate dal registro pubblico telematico.
5. I dati pubblicati nel registro pubblico telematico possono essere riutilizzati solo alle condizioni previste dalla normativa sul riutilizzo di documenti nel settore pubblico, di cui al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36. Resta fermo che, ove si tratti di informazioni riferite a persone fisiche, il riutilizzo dei dati pubblicati deve avvenire in termini compatibili con gli scopi originari per i quali le stesse informazioni sono state raccolte dal Ministero della salute.
6. Con la stipulazione delle convenzioni o degli accordi, di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, ovvero con l'accettazione delle erogazioni, di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 3, da parte dei soggetti che operano nel settore della salute e delle organizzazioni sanitarie, nonché con l'acquisizione delle partecipazioni azionarie, dei titoli obbligazionari e dei proventi derivanti da diritti di proprietà industriale o intellettuale, di cui all'articolo 4, comma 1, s'intende prestato il consenso alla pubblicità e al trattamento dei dati da parte dei predetti soggetti e organizzazioni, per le finalità di cui al presente articolo. Le imprese produttrici sono comunque tenute a fornire un'informativa ai soggetti che operano nel settore della salute e alle organizzazioni sanitarie, specificando che le comunicazioni di cui ai commi precedenti sono oggetto di pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Ministero della salute. Sono fatti salvi i diritti degli interessati di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché le forme di tutela di natura giurisdizionale e amministrativa ivi previste.
7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale, l'Autorità nazionale anticorruzione e il Garante per la protezione dei dati personali, sono determinati la struttura e le caratteristiche tecniche del registro pubblico telematico nonché i requisiti e le modalità per la trasmissione delle comunicazioni e l'inserimento dei dati, secondo i seguenti criteri:
  - a) facilità di accesso;
  - b) semplicità della consultazione;
  - c) comprensibilità dei dati e omogeneità della loro presentazione;
  - d) previsione di funzioni per la ricerca semplice e avanzata e per l'estrazione dei dati.
8. Con il decreto di cui al comma 7 sono altresì stabiliti i modelli per le comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4 ed eventuali ulteriori elementi da indicare nelle medesime comunicazioni.
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2022 e a 50.413 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a 300.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritta nello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno 2022, e, quanto a 50.413 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

*(Vigilanza e sanzioni)*

1. Le imprese produttrici sono responsabili della veridicità dei dati contenuti nelle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4.
2. All'impresa produttrice che omette di eseguire la comunicazione telematica di cui all'articolo 3, nel termine ivi previsto, si applica, per ciascuna comunicazione omessa, la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di 1.000 euro aumentata di venti volte l'importo dell'erogazione alla quale si riferisce l'omissione.
3. All'impresa produttrice che omette di trasmettere la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 1, nel termine ivi indicato, ovvero omette, ricorrendone i presupposti, l'indicazione di cui al comma 3 del medesimo articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 a 50.000 euro.
4. Nel caso in cui l'impresa produttrice fornisca informazioni incomplete nelle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4, le stesse devono essere integrate entro il termine di novanta giorni. Nel caso in cui l'integrazione non venga effettuata nel termine stabilito, si applicano le sanzioni previste, rispettivamente, dai commi 2 e 3 del presente articolo.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, all'impresa produttrice che fornisce notizie false nelle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 a 100.000 euro.
6. All'impresa produttrice con un fatturato annuo inferiore a un milione di euro, le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 5 si applicano in misura pari alla metà degli importi definiti dai predetti commi, purché tale impresa non sia controllata, collegata o vincolata da rapporti di fornitura o subfornitura con altre imprese produttrici.
7. Gli atti di irrogazione delle sanzioni previste dal presente articolo sono pubblicati in un'apposita sezione del registro pubblico telematico di cui all'articolo 5. Il Ministero della salute pubblica, in formato aperto, tali atti nella prima pagina del proprio sito *internet* istituzionale, per un periodo non inferiore a novanta giorni, con l'indicazione dei nomi delle imprese produttrici che non abbiano trasmesso le comunicazioni dovute ovvero che abbiano fornito notizie false nelle comunicazioni.
8. Il Ministero della salute esercita le funzioni di vigilanza sull'attuazione della presente legge, avvalendosi del Comando carabinieri per la tutela della salute, e applica le sanzioni amministrative previste dal presente articolo.
9. In conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 novembre 2017, n. 179, è consentita la segnalazione al Ministero della salute delle condotte poste in essere in violazione della presente legge. Con il decreto di cui all'articolo 5, comma 7, sono disciplinate le modalità per l'attuazione del presente comma.
10. L'amministrazione finanziaria e il Corpo della guardia di finanza, nell'ambito delle attività di controllo effettuate nei riguardi delle imprese produttrici, verificano l'esecuzione degli obblighi previsti dalla presente legge. Qualora accertino irregolarità od omissioni, salvo che il fatto costituisca reato, ne informano il Ministero della salute per i fini di cui al comma 8.
11. Per l'accertamento, la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
12. I proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni di cui al presente articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura pari al 50 per cento, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute ed essere destinati, nell'anno di riferimento, al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di vigilanza svolte ai sensi del comma 8.

Art. 7.

*(Relazione alle Camere)*

1. Il Ministro della salute trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sullo

stato di attuazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 8.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Ad esclusione delle attività di cui all'articolo 5, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9.

*(Disposizioni finali)*

1. Gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 3 si applicano a decorrere dal secondo semestre successivo a quello in corso alla data di pubblicazione dell'avviso previsto dall'articolo 5, comma 1.

2. Gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 4 si applicano a decorrere dal secondo anno successivo a quello in corso alla data di pubblicazione dell'avviso previsto dall'articolo 5, comma 1.

IL PRESIDENTE

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1201  
**XVIII Legislatura**

---

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie

---

Trattazione in Commissione

### Sedute di Commissione primaria

Seduta

12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') in sede redigente

[N. 76 \(pom.\)](#)

7 maggio 2019

[N. 82 \(pom.\)](#)

11 giugno 2019

[N. 86 \(pom.\)](#)

25 giugno 2019

[N. 87 \(pom.\)](#)

2 luglio 2019

12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione)

[N. 91 \(ant.\)](#)

11 luglio 2019

12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') in sede redigente

[N. 92 \(pom.\)](#)

16 luglio 2019

12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione)

[N. 142 \(ant.\)](#)

18 giugno 2020

12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') in sede redigente

[N. 143 \(pom.\)](#)

23 giugno 2020

[N. 147 \(pom.\)](#)

7 luglio 2020

[N. 207 \(ant.\)](#)

31 marzo 2021

12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione)

[N. 287 \(ant.\)](#)

23 febbraio 2022

12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') in sede redigente

[N. 288 \(ant.\)](#)

23 febbraio 2022

## **1.3.2. Resoconti sommari**



## **1.3.2.1. 12<sup>^</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita')**

## 1.3.2.1.1. 12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 76 (pom.) del 07/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12<sup>a</sup>)  
MARTEDÌ 7 MAGGIO 2019  
76<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente  
[SILERI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.*

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

### *SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

### *IN SEDE REDIGENTE*

**(189) Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare**

**(903) Caterina BINI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura delle patologie e dei disturbi del comportamento alimentare**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 marzo.

Il [PRESIDENTE](#), riepilogato l'*iter* sinora svolto, informa che è pervenuto il parere della Commissione giustizia (non ostativo con condizioni sul testo e non ostativo con osservazioni sugli emendamenti). Saggiunge, riguardo agli altri pareri obbligatori, che non sono ancora pervenuti i pareri della Commissione bilancio e della Commissione per le Questioni regionali.

Prende atto la Commissione.

Considerato che la senatrice Rizzotti - prima firmataria del ddl 189 - ha comunicato l'impossibilità di partecipare ai lavori odierni, il Presidente propone di rinviare alla seduta di domani il seguito della

discussione congiunta.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**(716) ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia**

**(116) DE POLI. - Disposizioni per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da epilessia**  
(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

La Commissione conviene con la proposta del [PRESIDENTE](#) di rinviare il seguito della discussione congiunta, lasciando aperta la discussione generale.

**(867) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'11 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati emendamenti (pubblicati in allegato) e propone di rinviare alla giornata di domani lo svolgimento della fase di illustrazione e discussione degli stessi, previa effettuazione degli eventuali interventi di replica.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(1201) Deputati Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie**, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#), relatore, illustra il provvedimento in titolo.

Al termine dell'esposizione, propone di rinviare alla prossima settimana la decisione in ordine all'eventuale svolgimento di audizioni informative.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(299) Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia**  
**(485) Isabella RAUTI ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante**

**(672) VESCOVI. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante**

**(899) Felicia GAUDIANO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 13 marzo.

Il **PRESIDENTE**, riepilogato l'iter finora svolto, comunica che sono stati presentati emendamenti (pubblicati in allegato) riferiti al disegno di legge n. 299, già adottato quale testo base. Quindi, non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, dichiara conclusa tale fase procedurale e, preso atto della rinuncia alle repliche, dispone la sospensione della seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 14,45, riprende alle ore 15,15.*

Il **PRESIDENTE** avverte che si passerà ora alla fase di illustrazione e discussione degli emendamenti, che avverrà con le modalità previste dall'articolo 100, comma 9 del Regolamento, a partire dalle proposte di modifica relative all'articolo 1.

La senatrice **BOLDRINI** (PD) illustra l'emendamento 1.1.

La senatrice **STABILE** (FI-BP) illustra l'emendamento 1.2.

Il sottosegretario BARTOLAZZI fa rilevare che nell'ambito della definizione di sindrome fibromialgica, recata dall'emendamento 1.2, appare improprio l'utilizzo del termine "articolazione" per indicare la sede della sintomatologia.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore **RUFA** (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 2.0.1.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La senatrice **STABILE** (FI-BP) illustra l'emendamento 3.1.

L'emendamento 3.2 è dato per illustrato, così come l'unico emendamento riferito all'articolo 4.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 5.

La senatrice **STABILE** (FI-BP) illustra l'emendamento 5.1.

Dopo che l'emendamento 5.2 è stato dato per illustrato, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La senatrice **BOLDRINI** (PD) illustra l'emendamento 6.1.

La senatrice **STABILE** (FI-BP) illustra l'emendamento 6.2.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

La senatrice **MARIN** (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 8.1.

La senatrice [STABILE](#) (*FI-BP*) illustra l'emendamento 8.2.

Dopo che l'unico emendamento all'articolo 9 è stato dato per illustrato, in assenza di ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

### **Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (n. 81)**

(Osservazioni alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [MAUTONE](#) (*M5S*) illustra lo schema di decreto in titolo.

Il provvedimento concerne il riparto del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (istituito dall'articolo 1, commi 95, 96 e 98, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, con una dotazione complessiva pari a 43,6 miliardi di euro per il periodo 2019-2033).

Lo schema di decreto - predisposto in base alla procedura di riparto di cui al citato comma 98, che prevede l'adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza - concerne il riparto, tra le Amministrazioni centrali dello Stato, dell'intera dotazione suddetta, al netto di una quota di 0,9 milioni, destinata (ai sensi del citato comma 96) al prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza. Lo schema concerne, dunque, il riparto di un ammontare di risorse pari a 42,7 miliardi, relativi al periodo 2019-2033.

In base alla tabella allegata allo schema, le risorse destinate al Ministero della salute sono pari complessivamente a 900 milioni di euro, di cui 54 milioni per il 2019, 70 milioni per il 2020, 72 milioni per il 2021, 66 milioni per il 2022, 50 milioni per il 2023, 52 milioni per il 2024, 54 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 55 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 60 milioni per il 2029, 62 milioni per il 2030, 66 milioni per il 2031 e 65 milioni per ciascuno degli anni 2032 e 2033. L'articolo 1, comma 2, dello schema specifica che, nell'ambito degli stanziamenti assegnati a ciascuna Amministrazione centrale, gli interventi sono individuati dalla medesima nel rispetto delle procedure previste dalla relativa legislazione e, ove necessario, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati ed il sistema delle autonomie.

Il successivo comma 4 prevede che, ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, invii un'apposita relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze ed alle Camere (ai fini della trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia).

I commi 5 e 6 individuano - in attuazione del citato comma 98 - i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti non utilizzati e per la loro diversa destinazione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che il parere - sotto forma di osservazioni alla Commissione bilancio - dovrà essere reso entro il prossimo 19 maggio.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, secondo quanto convenuto nel corso dell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato con la discussione, in sede redigente, dei disegni di legge: nn. 391 (Boldrini e altri), 656 (Marin e altri) e 921 (Bini), in materia di TSO e tutela della salute mentale; n. 638 (Castellone e altri), in materia di dirigenza sanitaria.

Prende atto la Commissione.

La senatrice [CANTU'](#) (L-SP-PSd'Az) sollecita l'avvio dell'*iter* del disegno di legge n. 1106 a propria prima firma, recante "Istituzione di contratti di formazione Teaching Hospital per le specializzazioni mediche". Chiede inoltre lumi sui lavori della prossima settimana.

Il [PRESIDENTE](#) fa rilevare che il disegno di legge n. 1106 è deferito alle Commissioni riunite 7a e 12a, convocate nella giornata di domani per l'avvio dell'indagine conoscitiva sul doping: in quella sede l'istanza avanzata dalla senatrice Cantù potrà essere riproposta e presa in considerazione. Quanto ai lavori della prossima settimana, nella quale sono previste sedute dell'Assemblea, informa che la Commissione potrà essere convocata per il seguito e la conclusione dell'esame, in sede consultiva, dell'Atto del Governo n. 81.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [867](#)

Art. 1

#### **1.100**

Il Relatore

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

"a) *al primo periodo, dopo le parole «le professioni sanitarie», aggiungere le seguenti: «e socio-sanitarie»;*

b) *alla lettera a), dopo le parole «le professioni sanitarie», aggiungere le seguenti: «e socio-sanitarie».*

*Conseguentemente, nella Rubrica dell'articolo, dopo le parole: "le professioni sanitarie", aggiungere le seguenti: "e socio-sanitarie".*

#### **1.1**

[Boldrini](#), [Collina](#), [Bini](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «Col medesimo decreto si provvede a definire la durata e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo la presenza», inserire le seguenti: «delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.».*

## 1.2

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «prevedendo la presenza» aggiungere le seguenti: «delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale».*

## 1.3

[Castellone](#), [Di Marzio](#), [Mautone](#), [Romagnoli](#), [Sileri](#)

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole: «rappresentanti delle regioni», aggiungere le seguenti: «di un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) per le finalità di cui ai commi 2 e 3, di rappresentanti»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «, con il supporto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas),», con le seguenti: «, avvalendosi dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas),»;*

c) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. L'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità trasmette attraverso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) i dati di cui al comma 2 acquisiti dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24».*

## 1.4

[Boldrini](#), [Collina](#), [Bini](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «di rappresentanti delle regioni» inserire le seguenti: «, di un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) per le finalità di cui ai commi 2 e 3,».*

*Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*«2-bis. L'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità trasmette attraverso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) i dati di cui al comma 2 acquisiti dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24».*

## 1.5

[Castellone](#), [Di Marzio](#), [Mautone](#), [Romagnoli](#), [Sileri](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «rappresentanti delle regioni», aggiungere le seguenti: «di un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) per le finalità di cui ai commi 2 e 3, di rappresentanti».*

## 1.6

[Rizzotti](#), [Stabile](#), [Binetti](#)

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «delle politiche sociali,» aggiungere le seguenti: «degli ordini professionali interessati, delle organizzazioni di settore e di un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari nazionali,».*

## 1.7

[Rizzotti](#), [Stabile](#), [Binetti](#)

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «delle politiche sociali,» aggiungere le seguenti: «degli ordini professionali interessati, delle organizzazioni di settore, delle Associazioni di pazienti e di un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari nazionali,».*

## 1.8

[Boldrini](#), [Collina](#), [Bini](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «delle politiche sociali» inserire le seguenti: «, del Forum nazionale dei CUG, dell'INAIL, di Cittadinanza attiva.».*

**1.9**

[Boldrini](#), [Collina](#), [Bini](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «delle politiche sociali» inserire le seguenti: «e del Forum nazionale dei CUG».*

**1.10**

[Siclari](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#), [Binetti](#)

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «delle politiche sociali,» aggiungere le seguenti: «degli ordini professionali, delle associazioni di categoria.».*

**1.11**

[Boldrini](#), [Collina](#), [Bini](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*«a-bis) monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo alla commissione di fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;».*

**1.12**

[Rizzotti](#), [Stabile](#), [Binetti](#)

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:*

*«b-bis) promuovere attività rivolte agli operatori, di informazione, formazione e promozione in materia di sicurezza dell'attività di cura e tutela della salute;*

*b-ter) promuovere attività di valutazione del rischio, di monitoraggio dei dati relativi a strutture e presidi sanitari considerati in condizioni di maggiore criticità, di sorveglianza sulla sicurezza degli operatori sanitari, nonché di armonizzazione delle metodiche da adottare;*

*b-quater) garantire e monitorare la costituzione, nelle ASL, nelle Aziende Ospedaliere e in ogni altro contesto sanitario per il quale ne sia prevista la costituzione, dei Comitati unici di garanzia e del loro corretto funzionamento».*

**1.13**

[Boldrini](#), [Collina](#), [Bini](#)

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*«c-bis) promuovere corsi di formazione per la prevenzione e la gestione degli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni».*

**1.14**

[Boldrini](#), [Collina](#), [Bini](#)

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*«c-bis) promuovere la diffusione delle buone prassi».*

**1.15**

[Boldrini](#), [Collina](#), [Bini](#)

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*«c-bis) promuovere studi riguardo la regolamentazione dell'uso dei social network nei luoghi di lavoro degli esercenti le professioni sanitarie per favorire l'adozione di azioni finalizzate a evitare che gli stessi possano essere oggetto di ricatto».*

**1.16**

[Boldrini](#), [Collina](#), [Bini](#)

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*



«*c-bis*) valutare e determinare i casi in cui gli esercenti le professioni sanitarie debbano essere accompagnati dalle forze dell'ordine nell'esercizio delle loro funzioni».

#### 1.17

[Siclari](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#), [Binetti](#)

*Al comma 1, dopo la lettera c ), aggiungere le seguenti:*

«*c-bis*) promuovere idonei corsi di formazioni per gli esercenti professioni sanitarie in materia di autodifesa, sicurezza, valutazione, monitoraggio e gestione del rischio;

*c-ter*) pianificare l'installazione presso tutte le strutture ed i presidi sanitari idonei sistemi di videosorveglianza, collegati con le centrali operative delle forze dell'ordine;

*c-quater*) istituire centri di ascolto e di supporto psicologico dedicati alle persone vittime di violenza, finalizzati al completo superamento del trauma della violenza subita ed al pieno recupero della capacità tecnica e professionale».

#### 1.18

[Boldrini](#), [Collina](#), [Bini](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«*1-bis*. L'Osservatorio, per l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, si avvale del supporto delle associazioni di rappresentanza dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

#### 1.19

[Castellone](#), [Di Marzio](#), [Mautone](#), [Romagnoli](#), [Sileri](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «, con il supporto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas),», con le seguenti: «, avvalendosi dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS),».*

#### 1.20

[Rizzotti](#), [Stabile](#), [Binetti](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «con il supporto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS)» con le seguenti: «avvalendosi dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS)».*

#### 1.21

[Castellone](#), [Di Marzio](#), [Mautone](#), [Romagnoli](#), [Sileri](#)

*Al comma 2, dopo la parola: «(Agenas)», aggiungere le seguenti: «e degli ordini professionali».*

#### 1.22

[Castellone](#), [Di Marzio](#), [Mautone](#), [Romagnoli](#), [Sileri](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«*2-bis*. L'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità trasmette attraverso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) i dati di cui al comma 2 acquisiti dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24».

#### 1.23

[Rizzotti](#), [Stabile](#), [Binetti](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«*2-bis*. L'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità trasmette attraverso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) i dati di cui al comma 2 acquisiti dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24».

## 1.24

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. È fatto obbligo alle aziende e agli Enti pubblici e del privato accreditato al SSN, di costituirsi parte civile nei processi di aggressione degli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.

2-ter. La conferenza Stato Regioni, di concerto con i Ministeri interessati, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale sono autorizzate all'emanazione di linee guida per l'assunzione di iniziative per la riduzione del rischio clinico, l'umanizzazione delle cure, il benessere organizzativo delle strutture sanitarie del SSN pubbliche e private».

## 1.25

[Boldrini](#), [Collina](#), [Bini](#)

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. La Conferenza Stato Regioni, di concerto con i Ministeri interessati, sentite le OO.SS maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono autorizzate all'emanazione di linee guida per l'assunzione di iniziative per la riduzione del rischio clinico, l'umanizzazione delle cure, il benessere organizzativo delle strutture sanitarie del SSN pubbliche e private».

## 1.26

[Boldrini](#), [Collina](#), [Bini](#)

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. È fatto obbligo alle aziende e agli enti pubblici e privati accreditati al SSN, di costituirsi parte civile nei processi per fatti commessi in danno degli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni».

## 1.0.1

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 1- *bis*.

*(Costituzione commissioni paritetiche)*

1. Col medesimo decreto, di cui all'articolo 1, comma 1, si provvede alla costituzione di Commissioni paritetiche fra le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le aziende, di cui alla presente legge, allo scopo di individuare e implementare le azioni necessarie per la definizione di programmi antiviolenza. In particolare tali commissioni dovranno prevedere:

a) alla predisposizione di un *team*, costituito da personale dedicato, addestrato a gestire situazioni critiche e alla mediazione dei conflitti;

b) promuovere le azioni e atti necessari per diffondere una politica di tolleranza zero verso atti di violenza; incoraggiare il personale a segnalare prontamente gli episodi subiti e a suggerire le misure per ridurre o eliminare i rischi;

c) promuovere, unitamente agli attori interessati, specifici momenti formativi;

d) azioni per facilitare il coordinamento con le Autorità di pubblica sicurezza per fornire un valido supporto per identificare le strategie atte ad eliminare o attenuare la violenza nei servizi sanitari;

e) assegnare la responsabilità della conduzione del programma a soggetti o gruppi di lavoro addestrati e qualificati e con disponibilità di risorse idonee;

f) valutare la necessità di installare e mantenere regolarmente in funzione impianti di allarme nei luoghi nei quali il rischio è più elevato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 2 milioni di euro, si provvede

mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

*Conseguentemente, all'articolo 3, dopo le parole: «a carico della finanza pubblica» aggiungere le seguenti: «salvo quanto previsto dall'articolo 1-bis».*

#### **1.0.2**

[Rizzotti](#), [Stabile](#), [Binetti](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 1- *bis*.

*(Ricollocazione dei presidi ambulatoriali di guardia medica)*

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attraverso le quali i presidi ambulatoriali di guardia medica sono ricollocati in ambiente protetto».

#### **1.0.3**

[Rizzotti](#), [Stabile](#), [Binetti](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 1- *bis*.

*(Presidio fisso di polizia presso le strutture ospedaliere)*

1. Presso ogni pronto soccorso dei presidi ospedalieri di primo e secondo livello è istituito un presidio fisso di polizia, che tuteli l'ordine e la sicurezza pubblica, composto da almeno un ufficiale di Polizia giudiziaria e due agenti.

2. Nelle direttive del Ministero dell'interno nonché nei piani coordinati di controllo del territorio predisposti dai prefetti si prevede che nei presidi ospedalieri di base, ove non sia possibile, per ragioni organizzative o economiche, istituire il presidio fisso di polizia di cui al comma 1, gli agenti di polizia sorvegliano i suddetti presidi di base, anche attraverso contatti diretti e frequenti con il personale sanitario, al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica».

#### **1.0.4**

[Boldrini](#), [Collina](#), [Bini](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 1- *bis*.

*(Documento di valutazione dei rischi)*

1. Nel documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le aziende sanitarie valutano i rischi di molestie, violenze e minacce nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie nei luoghi di lavoro come definiti dall'articolo 62 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché all'esterno degli stessi».

#### **1.0.5**

[Boldrini](#), [Collina](#), [Bini](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 1- *bis*.

*(Campagne di sensibilizzazione e di informazione)*

1. Per le finalità di sicurezza di cui alla presente legge, il Ministero della salute promuove periodiche campagne di sensibilizzazione e di informazione sul valore sociale delle professioni sanitarie e degli esercenti le professioni sanitarie».

#### **1.0.6**

[Boldrini](#), [Collina](#), [Bini](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 1- *bis*.

*(Elezione domicilio)*

1. In caso di querela di parte per i fatti commessi con violenza o minaccia in danno degli esercenti le professioni sanitarie, il lavoratore può eleggere domicilio presso l'indirizzo ove ha sede l'azienda».

**1.0.7**

[Boldrini](#), [Collina](#), [Bini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

*(Costituzione di commissioni paritetiche)*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono costituite commissioni paritetiche fra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le aziende sanitarie allo scopo di individuare e implementare le azioni necessarie per la definizione di programmi antiviolenza.

2. Le Commissioni provvedono:

a) alla predisposizione di un gruppo, costituito da personale dedicato, addestrato a gestire situazioni critiche e alla mediazione dei conflitti;

b) alla promozione di azioni necessarie per incoraggiare il personale a segnalare prontamente gli episodi di violenza subiti e a suggerire le misure per ridurre o eliminare i rischi;

c) alla formazione degli esercenti le professioni sanitarie;

d) alla promozione di azioni finalizzate al coordinamento con le Autorità di pubblica sicurezza per l'individuazione di strategie atte ad eliminare o attenuare la violenza nei servizi sanitari;

e) alla valutazione della necessità di installare e mantenere regolarmente in funzione impianti di videosorveglianza e di allarme nei luoghi di lavoro in cui il rischio è più elevato».

**1.0.8**

[Boldrini](#), [Collina](#), [Bini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

*(Modifica all'articolo 357 del codice penale, in materia di attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale ai medici nell'esercizio delle loro funzioni)*

1. Al primo comma dell'articolo 357 del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché i medici nell'esercizio delle loro funzioni"».

**1.0.9**

[Boldrini](#), [Collina](#), [Bini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

*(Corsi di formazione delle Regioni)*

1. Al fine di ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti, di preparare gli esercenti le professioni sanitarie a fronteggiare situazioni di pericolo e di garantirne la sicurezza, le Regioni organizzano annualmente corsi di formazione per gli esercenti le professioni sanitarie».

Art. 2

**2.100**

Il Relatore

Al comma 1, capoverso «11-sexies», dopo le parole "le professioni sanitarie", aggiungere le seguenti: "e socio-sanitarie".

**2.1**

[Siclari](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#), [Binetti](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «nell'esercizio delle loro funzioni», aggiungere le seguenti: «ovvero dei pazienti sottoposti a cura o a visita».*

#### **2.0.1**

[Boldrini](#), [Collina](#), [Bini](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 2- *bis*.

*(Procedibilità d'ufficio)*

1. Per i reati commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie si applica la procedibilità d'ufficio quando concorra alcuna delle circostanze aggravanti di cui al numero 11-*septies* dell'articolo 61 del codice penale».

#### **2.0.2**

[Castellone](#), [Mautone](#), [Di Marzio](#), [Romagnoli](#), [Sileri](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 2- *bis*.

*(Modifiche in materia di procedibilità)*

1. All'articolo 581 del codice penale, primo comma, dopo le parole: "a querela della persona offesa", sono inserite le seguenti: "salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11-*septies*)".

2. All'articolo 582 del codice penale, secondo comma, dopo le parole: "previste negli articoli", sono inserite le seguenti: "61, numero 11-*septies*),"».

Art.

### **TIT 1**

Il Relatore

*Dopo le parole: "le professioni sanitarie", aggiungere le seguenti: "e socio-sanitarie".*

### **EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE**

N. [299](#)

Art. 1

#### **1.1**

[Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#)

*Sostituire la parola: «fibromialgia» con le seguenti: «sindrome fibromialgica».*

*Conseguentemente, ovunque ricorra, negli articoli successivi e nelle relative rubriche, nonché nel titolo del ddl, sostituire la parola: «fibromialgia» con le seguenti: «sindrome fibromialgica».*

#### **1.2**

[Binetti](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«3. Ai fini della presente legge s'intende per fibromialgia, o sindrome fibromialgica - FM - una sindrome di tipo reumatico, idiopatica e multifattoriale che causa un aumento della tensione muscolare, caratterizzata da dolore muscolare e che interessa anche i tessuti fibrosi. La fibromialgia può essere di tipo cronico, sistemico, con una sintomatologia che tende a migrare da una articolazione all'altra, e può comportare astenia, affaticabilità, insonnia o disturbi del sonno».

Art. 2

#### **2.0.1**

[Rufa](#), [Marin](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 2- *bis*.

*(Certificazione attestante la fibromialgia)*

1. La certificazione attestante la fibromialgia deve avvenire a seguito delle visite specialistiche del neurologo, dello psichiatra e del reumatologo.

2. Le visite specialistiche finalizzate alla certificazione della fibromialgia devono essere rinnovate ogni anno.

Art. 3

**3.1**

[Binetti](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «La fibromialgia» inserire le seguenti: «, se diagnosticata dai centri specialistici appositamente individuati dal Ministero della salute,».*

**3.2**

Il Relatore

*All'articolo apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, dopo la parola: «decreto» inserire le seguenti parole: «, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,»;*

b) *al comma 2 sostituire le parole: «all'accesso al telelavoro per il paziente» con le seguenti: «ai fini del riconoscimento del criterio di priorità nell'accoglimento dell'eventuale richiesta di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile».*

c) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*«2-bis. All'articolo 18, comma 3-bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero dai soggetti riconosciuti secondo le norme vigenti come affetti da fibromialgia"».*

*Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «e norme per i lavoratori affetti da fibromialgia».*

Art. 4

**4.1**

[Binetti](#), [Rizzotti](#)

*Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Tali centri sono identificati in contesti clinici universitari o in Istituti specializzati IRCCS, laddove già sussistano condizioni e competenze di tipo interdisciplinare e attività di ricerca».*

Art. 5

**5.1**

[Binetti](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#)

*Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*«c) le cure prestate».*

**5.2**

[Binetti](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#)

*Al comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente:*

*«d) lo sviluppo della sintomatologia fibromialgica».*

Art. 6

**6.1**

[Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#)

*Sostituire la rubrica con la seguente: «(Formazione del personale medico, di assistenza e di medicina del lavoro)».*

## 6.2

[Binetti](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «corsi di formazione» inserire le seguenti: «differenziati, alcuni dei quali destinati ai medici di Medicina generale, e».*

Art. 8

## 8.1

[Rufa](#), [Marin](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'accesso delle persone affette da fibromialgia al telelavoro avviene solo nei casi di malattia certificata e per un periodo non superiore ai sei mesi».

## 8.2

[Binetti](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. Un'apposita Commissione, istituita di concerto tra il Ministero della salute e il Ministero del lavoro, rivaluta periodicamente condizioni e circostanze dei pazienti affetti da fibromialgia per rivedere e confermare annualmente i contratti di telelavoro in essere».

Art. 9

## 9.1

[Binetti](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#)

*Al comma 2, dopo le parole: «al medico di medicina generale» inserire le seguenti: «, opportunamente formato e costantemente informato,».*

## 1.3.2.1.2. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 82 (pom.) dell'11/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)  
MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019  
82ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[SILERI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.*

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

### SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

### IN SEDE REFERENTE

**(1315) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è conclusa la discussione generale ed è stata svolta la replica della relatrice Castellone.

Informa che sono stati presentati 152 emendamenti e 15 ordini del giorno (pubblicati in allegato) e che sono pervenuti i pareri, sul testo, della 2ª Commissione (non ostativo) e della 7ª Commissione (favorevole con osservazioni).

Ciò posto, propone di rinviare a domani lo svolgimento della fase di illustrazione e discussione degli ordini del giorno e degli emendamenti, per dare modo a coloro che sono interessati a intervenire di consultare il fascicolo testé posto in distribuzione.

Conviene la Commissione.

La senatrice [BINETTI](#) (FI-BP), intervenendo sull'ordine dei lavori, domanda se la maggioranza e il



Governo siano disponibili a valutare possibili emendamenti migliorativi ovvero abbiano già deciso di approvare senza modifiche il testo licenziato dalla Camera. Saggiunge che, qualora l'atteggiamento fosse di chiusura, il suo Gruppo farebbe valere i propri argomenti intervenendo sugli emendamenti e non mancherebbe di stigmatizzare il monocameralismo di fatto instaurato in questa legislatura.

La senatrice [CANTU'](#) (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo a sua volta sull'ordine dei lavori, ritiene opportuno consentire un adeguato approfondimento delle implicazioni sistemiche del provvedimento in esame, che indipendentemente dalle eventuali modificazioni al testo licenziato dalla Camera potrà tornare utile in sede di discussione di altri provvedimenti di competenza della Commissione, di cui è già stato prefigurato l'avvio dell'esame (disegni di legge concernenti la dirigenza sanitaria, il *teaching hospital* e la salute mentale, in particolare).

Il senatore [SICLARI](#) (*FI-BP*) auspica una risposta del Presidente alle questioni poste dalla senatrice Binetti.

Il [PRESIDENTE](#), in replica ai senatori Binetti e Siclari, osserva che la sede rituale per la manifestazione dell'orientamento del relatore e del Governo è costituita dall'espressione dei pareri su ordini del giorno ed emendamenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(888) SILERI ed altri. - Disposizioni per la diagnosi e la cura dell'endometriosi**  
(Discussione e rinvio)

Il relatore [MAUTONE](#) (*M5S*), dopo aver inquadrato i problemi legati all'endometriosi, illustra il disegno di legge in titolo.

Al termine dell'esposizione, propone lo svolgimento di un ciclo di audizioni informative.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che le proposte di audizione dovranno pervenire entro le ore 15 del prossimo giovedì 20 giugno.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

**(299) Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia**

**(485) Isabella RAUTI ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante**

**(672) VESCOVI. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante**

**(899) Felicia GAUDIANO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 7 maggio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che sono state svolte le fasi di illustrazione e discussione degli emendamenti.

Informa che è giunto il parere della 1ª Commissione (non ostativo con condizioni e osservazioni sul testo; non ostativo sugli emendamenti) e che il relatore ha presentato l'emendamento 6.100 (pubblicato in allegato) volto a recepire condizioni poste dalla predetta Commissione. Attesa la finalità dell'emendamento, reputa che non vi siano i presupposti per aprire una fase sub emendativa.

Prende atto la Commissione.

Quindi, considerato che mancano ancora i pareri obbligatori della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, il **PRESIDENTE** dispone il rinvio del seguito della discussione congiunta.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

**(189) Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare**

**(903) Caterina BINI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura delle patologie e dei disturbi del comportamento alimentare**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'8 maggio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che sono state svolte le fasi di illustrazione e discussione degli emendamenti. Comunica che sono stati presentati i testi 2 (pubblicati in allegato) degli emendamenti 1.0 (Fregolent e Castellone) e Tit. 1 (Cantù e Fregolent).

Quindi, considerato che mancano ancora i prescritti pareri della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, avverte che occorre rinviare il seguito della discussione congiunta. Si riserva di rappresentare alle competenti Commissioni l'auspicio di una sollecita espressione dei pareri obbligatori mancanti.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

**(716) ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia**

**(116) DE POLI. - Disposizioni per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da epilessia**

**(1219) Paola BINETTI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da epilessia**

(Seguito della discussione congiunta, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1219 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 10 aprile.

Il **PRESIDENTE** ricorda che è stata dichiarata aperta la discussione generale e fa presente che non risultano iscritti a parlare.

Avverte che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni 1ª, 5ª, 14ª e per le

Questioni regionali.

Comunica, inoltre, che è stato assegnato alla Commissione, in sede redigente, il disegno di legge n. 1219, a prima firma della senatrice Binetti, che trattando la materia dell'epilessia sarà, in assenza di obiezioni, dato per illustrato e discusso congiuntamente ai disegni di legge 716 e connesso, fermo restando il testo base già adottato.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, il seguito della discussione congiunta è rinviato.

**(1201) Deputati Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 maggio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che è stata svolta la relazione illustrativa e che si è successivamente convenuto, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, di rinunciare allo svolgimento di audizioni informative, tenuto conto dell'eshaustività dell'istruttoria compiuta dalla Camera.

Dichiara pertanto aperta la discussione generale.

Quindi, non essendovi richieste di intervento, il seguito della discussione è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Relazione alla 14a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Il **PRESIDENTE**, accedendo a una richiesta avanzata per le vie brevi dal relatore Rufa, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene la Commissione.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(300) Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in favore dei soggetti incontinenti e stomizzati**  
**(1040) Paola BINETTI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione, cura, riabilitazione e integrazione sociale dei pazienti stomizzati e incontinenti**  
(Discussione congiunta e rinvio)

Il **PRESIDENTE**, relatore, illustra i disegni di legge in titolo.

Al termine dell'esposizione, propone lo svolgimento di un ciclo di audizioni informative.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che le proposte di audizione dovranno pervenire entro le ore 15 del prossimo giovedì 20 giugno.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

#### CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che al termine della seduta si terrà una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

#### ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. [1315](#)

##### G/1315/1/12

[Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il Servizio Sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria (A.S. 1315)»;

premesso che:

l'articolo 11 del decreto-legge in esame recita: «A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del SSN di ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell'ambito di livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Tale importo include le risorse per il trattamento accessorio del personale, il cui limite, definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.»;

l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, recita: «Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale,

anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.»;

il rinnovo dei contratti di lavoro del pubblico impiego non può prescindere dal ripristino delle risorse previste dai vigenti contratti di lavoro per la remunerazione dell'incremento della produttività e dell'efficienza nonché per la valorizzazione del merito e del disagio lavorativo; diversamente non potrebbe avere luogo di fatto un'efficace contrattazione decentrata sui luoghi di lavoro;

l'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 impedisce di fatto il recupero di risorse determinate dai pensionamenti per riutilizzarle al fine di incrementare l'efficienza lavorativa, premiare le migliori professionalità e compensare i lavori più disagiati;

occorre superare il tetto fissato dall'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, altrimenti tali risorse andranno disperse, allo scopo di ricollocare, senza incremento di spesa pubblica, nei fondi contrattuali le risorse liberate dai dirigenti sanitari che vanno in pensione (la cui entità è attualmente già finanziata dal FSN);

considerato che:

l'articolo 23 è tra l'altro inserito nelle disposizioni transitorie e finali del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ed il blocco è previsto «nelle more» di attuazione di un meccanismo contrattuale di cui al comma 1, ed ha pertanto un carattere temporaneo;

la dinamica contrattuale, peraltro, utilizza risorse che sono già negli stipendi, e quindi nel FSN;

l'articolo 23, comma 2, prevede altresì che il tetto vige fino all'avvenuta armonizzazione contrattuale dei fondi accessori, con il rischio che, in presenza di un blocco contrattuale, la vigenza della disposizione possa trasformarsi in un taglio radicale senza una previsione del riutilizzo delle risorse;

la norma in questione sta già determinando notevoli contenziosi con conseguenti maggiori oneri per la finanza pubblica;

la Sezione Autonomie Corte dei Conti si è già pronunciata enunciando il seguente principio di diritto: «Gli incrementi del Fondo risorse decentrate derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, (come è l'utilizzo della retribuzione individuale di anzianità, RIA, di chi va in pensione) non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di porre in essere tutti gli atti idonei, anche attraverso provvedimenti normativi, volti a garantire l'incremento del fondo legato alla RIA dei cessati, in quanto onere già coperto dalla finanza pubblica.

**G/1315/2/12**

[Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 recante misure emergenziali per il Servizio Sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria (S1315)»;

premesso che:

l'articolo 11 del presente decreto-legge opera una revisione della disciplina sui limiti di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale;

l'articolo 1, comma 687 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) recita «La dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11, comma

1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124, rimane nei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale. Per il triennio 2019-2021, la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124, è compresa nell'area della contrattazione collettiva della sanità nell'ambito dell'apposito accordo stipulato ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;

la norma eccede la propria competenza in quanto interviene nella materia della definizione delle Aree e dei Comparti di contrattazione che la legge (articolo 40 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) riserva - e continua a riservare anche alla luce del nuovo comma - alla contrattazione tra Aran e Confederazioni sindacali;

tale tavolo di contrattazione, all'unanimità e con piena legittimazione, si era espresso nel CCNQ sottoscritto il 13 luglio 2016 che ha accertato la rappresentatività per il triennio 2016-2018 ed ha costituito le 4 nuove Aree contrattuali della Dirigenza, tra cui l'Area Funzioni Locali composta dalla Dirigenza delle Regioni, degli Enti Locali, dei ruoli PTA del SSN e i segretari comunali e provinciali, a nulla rilevando la mancata attuazione della delega *ex lege* n. 124 del 2015, che istituiva i ruoli della dirigenza della Nazione (suddivisi in Stato, Regioni ed Enti Locali), a prescindere dalla collocazione contrattuale degli stessi;

l'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 riserva un'area contrattuale (o una specifica sezione dell'area) alla sola dirigenza del ruolo sanitario sicché la dirigenza dei ruoli amministrativo/tecnico/professionale non potrebbero trovare collocazione nell'Area Sanità istituita dal CCNQ 13/7/2016 e dunque correttamente tale CCNQ ne ha previsto la collocazione nell'Area Funzioni Locali insieme alla omologa dirigenza gestionale di Regioni e Comuni;

si confonde l'appartenenza al ruolo del SSN di cui fanno parte da sempre i dirigenti PTA e che nulla a che fare con la collocazione contrattuale che deve tener conto delle differenze giuridiche della dirigenza sanitaria normata specificamente dalla legge n. 229 del 1999;

considerato che:

la disposizione espropria prerogative esclusive della contrattazione;

la disposizione lede il diritto di un'intera categoria (quella della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa del SSN collocata dal DPR 761/79 in distinti ad autonomi ruoli professionali rispetto alla dirigenza del ruolo sanitario) ad avere una propria rappresentanza di categoria ed un proprio contratto di lavoro che tenga nel debito conto le specificità proprie della dirigenza sanitaria rispetto a quella professionale, tecnico e amministrativo del SSN;

la ricollocazione della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa (in sigla PTA) del SSN nell'Area Sanità non ha impatto finanziario o al limite potrebbe addirittura comportare oneri aggiuntivi, nel caso in cui - come prevedibile - condividendo la stessa Area e lo stesso CCNL, venissero estesi anche alla dirigenza dei ruoli PTA del SSN, i benefici contrattuali oggi riservati specificamente ed esclusivamente alla dirigenza del ruolo sanitario;

dalle motivazioni suesposte si evince la necessità di garantire una rappresentanza contrattuale di categoria alla dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del SSN, che diversamente, pur comprendendo quasi 5000 unità impegnate in funzioni strategiche (avvocati, ingegneri tecnici/gestionali/ambientali/clinici, statistici, sociologi, analisti, provveditori, capi del personale, contabili, ecc.), a causa della confluenza nell'Area Sanità - che conta 130.000 dirigenti del ruolo sanitario - per una mera questione matematica (numeri assoluti e 5 per cento di rappresentatività), non potrebbe sedere al tavolo negoziale con proprie Organizzazioni rappresentative;

pertanto il comma 687 è da intendersi quale conferma della competenza in capo all'apposito accordo ARAN - Confederazioni Sindacali in materia di definizione delle Aree e dei Comparti di contrattazione;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di porre in essere tutti gli atti idonei, anche attraverso provvedimenti

normativi, volti ad abrogare il comma 687 dell'articolo 1 legge della 145 del 30 dicembre 2018 od in alternativa ad apportare modifiche al dettato normativo dell'articolo 40, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevedendo che tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, siano definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di cinque separate aree per la dirigenza e che una apposita area dirigenziale riguardi la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e un'area dirigenziale riguarda la dirigenza dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo del Servizio sanitario nazionale per gli effetti di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

**G/1315/3/12**

[Zaffini, Rauti](#)

Il Senato,

premessi che:

con il decreto-legge in esame, il Governo ha adottato misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria;

il comma 2 dell'articolo 12 del citato decreto impatta sul corretto funzionamento delle Scuole di Specializzazione di area medica, con rischio di perdita della validità del titolo rilasciato dalle Università per mancato rispetto delle direttive europee in materia di standard formativi degli specializzandi;

la norma così formulata provoca danni difficilmente riparabili alla formazione degli Specialisti del Sistema Sanitario Nazionale e Regionale;

impegna il Governo:

- a valutare l'opportunità che l'assunzione del personale di cui al secondo comma dell'articolo 12 sia effettuata da aziende ed enti del Servizio Sanitario regionale ricomprese nella rete formativa di qualità, da concordarsi tra le università e le Regioni/Province autonome interessate;

- ad assicurare che il progetto formativo sia deliberato dal Consiglio della Scuola, di cui fanno parte i responsabili delle UOC ospedaliere del SSR coinvolti nella rete formativa, unico garante del percorso complessivo dello specializzando in coerenza con quanto previsto dagli ordinamenti e dalle Tabelle formative delle Scuole;

- a garantire che il periodo di un anno di contratto sia computato all'interno del periodo complessivo massimo di 18 mesi da svolgersi in strutture esterne alla Scuola.

**G/1315/4/12**

[Zaffini, Rauti](#)

Il Senato,

premessi che:

con il decreto-legge in esame, il Governo ha adottato misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria individuando tra i requisiti di straordinarietà e urgenza, che «il punteggio complessivo per il 2017 della cosiddetta griglia LEA si attesta per la Regione Calabria su un punteggio pari a 136 che, secondo i parametri di riferimento fissati dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (Comitato LEA) (*range* 25-225; positivo a 160), risulta sotto la soglia di adempienza e in preoccupante flessione rispetto alla precedente annualità. A tale specifico riguardo, non può non darsi rilievo alle recentissime valutazioni effettuate in occasione della periodica riunione congiunta di verifica del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e del Comitato LEA per il monitoraggio dello stato di attuazione del Piano di rientro della regione Calabria, che ha avuto luogo il 4 aprile 2019, che, dunque, recano la più attendibile ed aggiornata rappresentazione dello stato della sanità calabrese»;

con una lettera indirizzata ai parlamentari calabresi, l'ex Commissario *ad acta* per il rientro dal debito sanitario della Regione Calabria, Massimo Scura, ha rappresentato le proprie perplessità circa le motivazioni del decreto-legge, contestandone integralmente i contenuti fino a ritenerlo ingiustificato in quanto: «I Lea 2018 hanno superato il valore 161. Come ha confermato il dirigente generale del dipartimento, Antonio Belcastro, durante un convegno a Catanzaro, non erano stati inviati i flussi a Roma da parte delle aziende sanitarie. Mancano ancora i dati della prevenzione che valgono altri 6-10 punti. Pertanto il valore 2018 va da 167 a 177» e ancora che: «Lo stesso disastro, provocato dal mancato inoltro dei dati, si era verificato nel 2016 e nel 2017.» e quindi che: «...il livello dei Lea effettivo era di 153,5 nel 2016 e di 161 nel 2017»;

l'ex Commissario Scura contesta, altresì, la correttezza dei dati inerenti la mobilità extraregionale e la vera entità del disavanzo finanziario;

le accuse dell'Ing. Scura, nominato nel 2015 dal Consiglio dei ministri Commissario *ad acta* per il rientro dal debito sanitario della Regione Calabria, non possono essere sottovalutate considerato il ruolo ricoperto dal medesimo per molti anni;

impegna il Governo:

a verificare la reale erogazione dei LEA raggiunti dalla Regione Calabria negli anni 2016, 2017, 2018.

**G/1315/5/12**

[Zaffini](#), [Rauti](#)

Il Senato,

premessi che:

con il decreto-legge in esame, il Governo ha adottato misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria;

l'articolo 3 prevede che: «2. Il Commissario straordinario è scelto ... fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza, ... anche in quiescenza»,

impegna il Governo:

a voler vigilare a che il Commissario *ad acta*, che procede alla nomina del Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del presente decreto, lo scelga prioritariamente tra i soggetti non in quiescenza iscritti all'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e che in ogni caso, qualora intenda optare per la nomina di soggetti in quiescenza, si assicuri che l'incarico sia svolto a titolo gratuito, come espressamente previsto dall'articolo 5, comma 9 del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012.

**G/1315/6/12**

[Zaffini](#), [Rauti](#)

Il Senato,

premessi che:

con il decreto-legge in esame, il Governo ha adottato misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria;

l'articolo 2 del citato provvedimento prevede che: «Il Commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo nel settore sanitario ... è tenuto ad effettuare una verifica straordinaria sull'attività dei direttori generali delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere e delle aziende ospedaliere universitarie ... Il Commissario *ad acta*, nel caso di valutazione negativa del direttore generale, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, provvede motivatamente, entro quindici giorni dalla formulazione della predetta contestazione e senza i pareri di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 171 del 2016, a dichiararne l'immediata decadenza dall'incarico, nonché a risolverne il relativo contratto;

la norma non prevede alcuna forma di pubblicità circa gli esiti delle valutazioni;



impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di garantire adeguate forme di pubblicità, prevedendo, in capo al Commissario *ad acta*, l'obbligo di comunicare gli esiti della verifica straordinaria sui direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 135 del 2019 al Ministro della salute, alle competenti Commissioni parlamentari ed alla Regione Calabria e di pubblicare gli stessi esiti sul proprio sito *web* istituzionale.

**G/1315/7/12**

[Zaffini](#), [Rauti](#)

Il Senato,

premessi che:

con il decreto-legge in esame, il Governo ha adottato misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria;

l'articolo 6 prevede che «Gli enti del Servizio sanitario della Regione si avvalgono esclusivamente degli strumenti di acquisto e di negoziazione aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione messi a disposizione da CONSIP S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione ovvero, previa convenzione, di centrali di committenza di altre regioni per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, superiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di avvalersi del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia-Calabria;

tale norma rischia di penalizzare le imprese calabresi del settore sanitario in quanto costrette a qualificarsi su piattaforme elettroniche per le quali non sono, attualmente, accreditate;

in tal modo si determina un danno economico a carico delle imprese che non potranno partecipare alle gare indette da CONSIP e dalle altre centrali di committenza sino al completamento del loro *iter* di qualificazione;

impegna il Governo:

a garantire che le imprese che attualmente sono qualificate a partecipare alle gare indette dalla SUA calabrese possano partecipare, senza nessuna ulteriore procedura di qualificazione, alle gare indette da CONSIP e dalle altre Centrali di Committenza per conto degli enti del servizio sanitario calabrese.

**G/1315/8/12**

[Zaffini](#), [Rauti](#)

Il Senato,

premessi che:

con il decreto-legge in esame, il Governo ha adottato misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria;

l'articolo 6 prevede che «Gli enti del Servizio sanitario della Regione si avvalgono esclusivamente degli strumenti di acquisto e di negoziazione aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione messi a disposizione da CONSIP S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione ovvero, previa convenzione, di centrali di committenza di altre regioni per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, superiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di avvalersi del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia-Calabria;

la norma non contempla il ricorso alla Stazione Unica calabrese che, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, ha garantito l'espletamento delle procedure di gara per conto degli enti del servizio sanitario calabrese;

la decisione del Governo svincola le competenze della SUA calabrese allorché tanto il MEF

quanto l'Autorità nazionale anticorruzione hanno avuto modo di apprezzare, nel corso delle rispettive verifiche, la correttezza delle procedure adottate;

impegna il Governo:

a favorire la continuità delle attività della Stazione Unica Appaltante calabrese a favore degli enti del servizio sanitario regionale della Calabria.

**G/1315/9/12**

[Sileri](#), [Castellone](#), [Marinello](#), [Mautone](#), [Di Marzio](#), [Giuseppe Pisani](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 recante misure emergenziali per il Servizio Sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria (S1315)";

premesso che:

*l'articolo 11 del disegno di legge in epigrafe recita "A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del SSN di ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell'ambito di livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n.191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Tale importo include le risorse per il trattamento accessorio del personale, il cui limite, definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n.75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018." ;*

*l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 recita "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.";*

il rinnovo dei contratti di lavoro del pubblico impiego non può prescindere dal ripristino delle risorse previste dai vigenti contratti di lavoro per la remunerazione dell'incremento della produttività e dell'efficienza nonché per la valorizzazione del merito e del disagio lavorativo; diversamente non potrebbe avere luogo di fatto un'efficace contrattazione decentrata sui luoghi di lavoro;

l'articolo 23 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 impedisce di fatto il recupero di risorse determinate dai pensionamenti per riutilizzarle al fine di incrementare l'efficienza lavorativa, premiare le migliori professionalità e compensare i lavori più disagiati;

occorre superare il tetto fissato dall'art. 23 del D. Lgs. 75/2017, altrimenti tali risorse andranno disperse, allo scopo di ricollocare, senza incremento di spesa pubblica, nei fondi contrattuali le risorse liberate dai dirigenti sanitari che vanno in pensione (la cui entità è attualmente già finanziata dal FSN),

Considerato che:

il d.lgs. 75/2017 non è una legge di bilancio, non prevede coperture o risparmi collegati;

l'articolo 23 è tra l'altro inserito nelle disposizioni transitorie e finali del D.lgs. 75/2017 ed il blocco è previsto "nelle more" di attuazione di un meccanismo contrattuale di cui al comma 1, ed ha pertanto un carattere temporaneo;

la dinamica contrattuale, peraltro, utilizza risorse che sono già negli stipendi, e quindi nel FSN;

l'articolo 23, comma 2 prevede altresì che il tetto vige fino all'avvenuta armonizzazione contrattuale dei fondi accessori, con il rischio che, in presenza di un blocco contrattuale, la vigenza della disposizione possa trasformarsi in un taglio radicale senza una previsione del riutilizzo delle risorse;

La norma in questione sta già determinando notevole contenziosi con conseguenti maggiori oneri per la finanza pubblica;

la Sezione Autonomie Corte dei Conti si è già pronunciata enunciando il seguente principio di diritto: "*Gli incrementi del Fondo risorse decentrate derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, (come è l'utilizzo della retribuzione individuale di anzianità, RIA, di chi va in pensione) non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.*"

Impegna il Governo a:

valutare con le regioni l'opportunità di porre in essere tutti gli atti idonei, anche attraverso provvedimenti normativi, volti a garantire la RIA dei cessati, in quanto onere già coperto dalla finanza pubblica.

**G/1315/10/12**

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [De Falco](#)

Il Senato,

premessi che:

nel provvedimento in esame, tra gli articoli del Capo II (11 - 13), recanti disposizioni urgenti in materia di personale e di nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale, di formazione sanitaria, di carenza di farmaci e di riparto del fondo sanitario nazionale, l'articolo 11, nei commi da 1 a 4, opera una revisione della disciplina sui limiti di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale;

il comma 1 stabilisce che, a decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del SSN non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti, o, se superiore, il corrispondente ammontare dell'anno 2004, diminuito dell'1,4 per cento (limite di spesa previsto dall'articolo 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009);

tali valori possono essere incrementati annualmente a livello regionale di un importo pari al 5 per cento dell'incremento, rispetto all'esercizio precedente, del Fondo sanitario regionale e, dal 2021 tale incremento è subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del SSN;

tenuto conto che:

la misura risolutiva da adottare sarebbe quella di abolire la previsione di riduzione dell'1,4 per cento del livello di spesa per il personale sanitario rispetto al dato del 2004, introdotta nell'ordinamento come contenimento della spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva;

i vincoli di spesa del personale sanitario previsti con il tetto dell'anno 2004, diminuito dell'1,4 per cento - limite poi portato all'1,3 per cento, sempre della spesa 2004, con la legge di bilancio per il 2018 come misura di flessibilità - hanno indebolito la sanità pubblica e aggravato una condizione di emergenza, consentendo solo assunzioni temporanee senza una seria programmazione, con conseguenti disagi organizzativo-gestionali per l'offerta sanitaria e una cronica carenza di personale del SSN;

la previsione normativa definita all'articolo 11, pur presentando alcuni aspetti positivi, appare non essere risolutiva, non riducendo le disparità per il complesso della spesa del personale sanitario tra le Regioni non in Piano di Rientro e quelle in Piano. Del resto, rileva la Corte dei Conti nel Rapporto 2019 sul coordinamento della finanza pubblica, che «in base alla modifica concordata (e inserita nel DL 35/2019 - Decreto Calabria) non si prevede la corresponsione di risorse aggiuntive ma, prendendo a riferimento la spesa del 2018, è stabilita una nuova misura per il vincolo di spesa (fino a che il meccanismo dei tetti non sarà sostituito da uno fondato su nuovi standard per il fabbisogno per il personale), che risulta naturalmente più favorevole per quelle Regioni che hanno mantenuto un livello superiore al complesso della spesa (quindi le Regioni non in Piano) rispetto a quelle che invece hanno dovuto mantenere un profilo più stringente»;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rimuovere il limite imposto nel 2014, ridotto dell' 1,4 per cento, quale tetto di spesa per il personale sanitario, avendo cura nello specifico di risolvere problemi di equità con tutte le Regioni, per ridurre il divario in particolare con quelle più in difficoltà come nel Sud.

**G/1315/11/12**

[Binetti](#), [Siclari](#), [Rizzotti](#), [Mangialavori](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2019, n.35,

premessi che:

in sede di esame del decreto legge n. 35 del 2019, nella seduta del 30 maggio 2019, la Camera dei Deputati, ha approvato modifiche all'articolo 12 del testo che permettono di assumere medici specializzandi, con una serie di condizioni che possono essere così sintetizzate:

1. fino al 31 dicembre 2021 ed entro i limiti delle proprie disponibilità di bilancio...le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere all'assunzione di medici specializzandi con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con orario a tempo parziale in ragione delle loro esigenze formative...Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, ...e può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione medica specialistica e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi;

2. i medici e i medici veterinari specializzandi assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale. Svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato;

3. gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale.... Con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Università interessate sono definite le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. La formazione teorica compete alle Università. La formazione pratica è svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, purché accreditati;

4. in questo periodo gli specializzandi non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica ... Ma il trattamento economico a esclusivo carico dell'azienda non può essere inferiore a quello previsto dal contratto di formazione specialistica;

5. a decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione medica

specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548»;

in questo modo però si crea una doppia evidente disparità di trattamento: tra gli stessi medici specializzandi, a seconda del luogo in cui si svolgono le attività di pratica 46 specialistica e tra gli specializzandi e i medici già in possesso del titolo di specializzazione. Questi ultimi, infatti, pur avendo già conseguito il titolo di specializzazione, si vedono equiparati a coloro i quali non sono ancora in possesso del suddetto titolo;

inoltre, il conferimento di incarichi dirigenziali a medici non ancora in possesso della relativa specializzazione può compromettere la qualità delle prestazioni sanitarie erogate e quindi può incidere sui LEA che devono essere garantiti in maniera uniforme sul territorio. Un conto infatti è svolgere attività medica all'interno di una rete formativa, che non mira alla sostituzione del personale di ruolo, altra cosa è chiamare uno specializzando a sopperire alle carenze del sistema sanitario, imponendogli di farsi carico di responsabilità che non è in grado di gestire;

a tutto ciò si aggiunge il rischio di dequalificare la formazione specialistica medica e le stesse strutture pubbliche sanitarie, che diventerebbero analoghi ai SUBURBAN HOSPITALS Statunitensi, luoghi di cura ove avviene l'apprendistato più che la formazione dei giovani laureati;

in realtà il vero problema non è la carenza di Medici, ma quella di Specialisti e le carenze di Organico delle Strutture Sanitarie possono essere affrontate attraverso altre strade:

a) rispetto e qualificazione delle rete formativa, con invio degli specializzandi dell'ultimo anno, quindi già quasi formati, presso le Strutture Sanitarie con carenze di organico, con percorso formativo concordato tra i Direttori delle Scuole e Tutor qualificati presso le strutture di destinazione;

b) prevedere contratti di collaborazione a medici neolaureati;

c) aumentare il numero delle borse, investendo sulle specialità a maggiore criticità di organico. Certamente la strada maestra non è quella di dequalificare la specializzazione in apprendistato;

impegna il Governo:

a) valutare nuove possibili soluzioni finalizzate a prevedere: a) l'aumento del numero delle borse delle Scuole di specializzazione nelle aree in cui è maggiore il fabbisogno, secondo le segnalazioni della Direzione programmazione; b) una migliore modulazione della rete formativa prevista per gli specializzandi con più lunghi periodi di pratica in grandi ospedali, per stimolarne lo spirito di iniziativa; c) la riduzione drastica dei tempi di attesa in cui il giovane specialista, dopo oltre 10 anni di formazione intensa, resta in attesa di un contratto di lavoro vero e proprio.

**G/1315/12/12**

[Binetti](#), [Siclari](#), [Rizzotti](#), [Mangialavori](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2019, n.35,

premessi che:

come è facile comprendere, non si possono assicurare i Livelli essenziali di Assistenza (LEA) senza un'adeguata e qualificata presenza del personale sanitario stabilmente inserito delle strutture ospedaliere e nei servizi territoriali;

a legislazione vigente il vincolo alla spesa del personale è ancorato alla spesa storica dell'anno 2004, ridotta dell'1,4 per cento, e questo vincolo ha creato condizioni oggettivamente difficili per l'organizzazione dei servizi nell'intero SSN, determinando nel corso degli anni il bocco del *turn over* e di conseguenza la carenza diffusa di personale sanitario;

occorre tenere conto che proprio nel blocco delle assunzioni legato a valutazioni di ordine economico, risiede la ragione principale per cui oggi lamentiamo una scarsità di medici, e di medici

specialistici, nelle diverse strutture del SSN;

bisogna considerare, inoltre, che l'applicazione del decreto «Quota 100» può favorire, peraltro come previsto dallo spirito stesso della norma, il pensionamento anticipato di medici e altro personale sanitario, visibilmente stressato da condizioni di lavoro tutt'altro che ottimali, con l'aggravamento della situazione personale e lavorativa da parte di chi continuerà a lavorare nei diversi servizi ospedalieri e territoriali;

a tutto ciò si aggiunge anche, in alcuni casi, la carenza specifica di medicinali, che crea difficoltà oggettive per i malati, e nel caso dei cosiddetti farmaci orfani genera situazioni non solo drammatiche per i singoli pazienti che ne hanno bisogno, ma anche una oggettiva situazione di disparità anti-costituzionale tra i pazienti;

esistono alcune regioni che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del SSN senza alcun apporto a carico del bilancio dello stato, per cui il blocco del *turn over* stabilito dalla legge n. 311 del 2004 non si applicherà a loro; regioni in cui i medicinali non mancano, dove la qualità dei servizi è realmente di buon livello;

occorre valutare tutto ciò come una condizione reale di un regionalismo differenziato già in atto; con i suoi aspetti positivi e con le sue ombre, per cui a fronte della competenza dei rispettivi amministratori regionali, esistono altre regioni in cui i servizi sanitari sono assai meno soddisfacenti; il personale è insufficiente, con il rischio aggiuntivo medici ed infermieri, o altri tecnici, si spostino verso le altre regioni in cui si lavora meglio e si ricava la soddisfazione di ottenere risultati migliori;

impegna il Governo:

a valutare attentamente se nelle Regioni in cui da tempo è in atto il blocco del *turn over*, il personale è insufficiente e fortemente stressato, con le conseguenze che ne derivano, c'è anche una dichiarata carenza di farmaci, le tecnologie sono meno aggiornate, non occorra un radicale capovolgimento della situazione, che non si limiti al cambiamento o al commissariamento del DG, ma che consideri almeno la necessità di garantire personale adeguato e competente;

a valutare la necessità di garantire anche in strutture in deficit di bilancio che arrivino i medicinali necessari in modo tempestivo e che siano aggiornate le tecnologie, nella certezza che i risultati positivi arriveranno dopo, grazie anche ad un monitoraggio centralizzato da parte dell'AGENAS, che valuterà anche l'attività del DG e i risultati che otterrà.

**G/1315/13/12**

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 recante misure emergenziali per il Servizio Sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria (A.S. 1315)»;

premessi che:

l'articolo 11 del disegno di legge in epigrafe recita «A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del SSN di ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell'ambito di livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n.191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Tale importo include le risorse per il trattamento accessorio del personale, il cui limite, definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n.75, è adeguato, in

aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.»;

l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 recita «Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.»;

il rinnovo dei contratti di lavoro del pubblico impiego non può prescindere dal ripristino delle risorse previste dai vigenti contratti di lavoro per la remunerazione dell'incremento della produttività e dell'efficienza nonché per la valorizzazione del merito e del disagio lavorativo; diversamente non potrebbe avere luogo di fatto un'efficace contrattazione decentrata sui luoghi di lavoro;

l'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 impedisce di fatto il recupero di risorse determinate dai pensionamenti per riutilizzarle al fine di incrementare l'efficienza lavorativa, premiare le migliori professionalità e compensare i lavori più disagiati;

occorre superare il tetto fissato dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017, altrimenti tali risorse andranno disperse, allo scopo di ricollocare, senza incremento di spesa pubblica, nei fondi contrattuali le risorse liberate dai dirigenti sanitari che vanno in pensione (la cui entità è attualmente già finanziata dal FSN);

considerato che:

il decreto legislativo n. 75 del 2017 non è una legge di bilancio, non prevede coperture o risparmi collegati;

l'articolo 23 è tra l'altro inserito nelle disposizioni transitorie e finali del decreto legislativo n. 75 del 2017 ed il blocco è previsto «nelle more» di attuazione di un meccanismo contrattuale di cui al comma 1, ed ha pertanto un carattere temporaneo;

la dinamica contrattuale, peraltro, utilizza risorse che sono già negli stipendi, e quindi nel FSN;

l'articolo 23 al comma 2 prevede altresì che il tetto vige fino all'avvenuta armonizzazione contrattuale dei fondi accessori, con il rischio che, in presenza di un blocco contrattuale, la vigenza della disposizione possa trasformarsi in un taglio radicale senza una previsione del riutilizzo delle risorse;

la norma in questione sta già determinando notevoli contenziosi con conseguenti maggiori oneri per la finanza pubblica;

la Sezione Autonomie Corte dei Conti si è già pronunciata enunciando il seguente principio di diritto: «Gli incrementi del Fondo risorse decentrate derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, (come è l'utilizzo della retribuzione individuale di anzianità, RIA, di chi va in pensione) non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.»;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di porre in essere tutti gli atti idonei, anche attraverso provvedimenti normativi, volti a garantire l'incremento del fondo legato alla RIA dei cessati, in quanto onere già coperto dalla finanza pubblica.

**G/1315/14/12**

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Siclari](#), [Binetti](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 recante misure emergenziali per il Servizio Sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria (A.S. 1315)»;

premessi che:

l'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) recita «La dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124, rimane nei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale. Per il triennio 2019-2021, la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124, è compresa nell'area della contrattazione collettiva della sanità nell'ambito dell'apposito accordo stipulato ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;

la norma eccede la propria competenza in quanto interviene nella materia della definizione delle Aree e dei Comparti di contrattazione che la legge (articolo 40 comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001) riserva - e continua a riservare anche alla luce del nuovo comma - alla contrattazione tra Aran e Confederazioni sindacali;

tale tavolo di contrattazione, all'unanimità e con piena legittimazione, si era espresso nel CCNQ sottoscritto il 13 luglio 2016 che ha accertato la rappresentatività per il triennio 2016-2018 ed ha costituito le 4 nuove Aree contrattuali della Dirigenza, tra cui l'Area Funzioni Locali composta dalla Dirigenza delle Regioni, degli Enti Locali, dei ruoli PTA del SSN e i segretari comunali e provinciali, a nulla rilevando la mancata attuazione della delega ex legge n. 124 del 2015, che istituiva i ruoli della dirigenza della Nazione (suddivisi in Stato, Regioni ed Enti Locali), a prescindere dalla collocazione contrattuale degli stessi;

l'articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001 riserva un'area contrattuale (o una specifica sezione dell'area) alla sola dirigenza del ruolo sanitario sicché la dirigenza dei ruoli amministrativo/tecnico/professionale non potrebbero trovare collocazione nell'Area Sanità istituita dal CCNQ13/7/2016 e dunque correttamente tale CCNO ne ha previsto la collocazione nell'Area funzioni locali insieme alla omologa dirigenza gestionale di Regioni e Comuni;

si confonde l'appartenenza al ruolo del SSN di cui fanno parte da sempre i dirigenti PTA e che nulla a che fare con la collocazione contrattuale che deve tener conto delle differenze giuridiche della dirigenza sanitaria normata specificamente dalla legge n. 229 del 1999;

considerato che:

la disposizione ha natura ordinamentale e quindi non può essere considerata ammissibile in una norma di carattere finanziario come la legge di bilancio;

la disposizione espropria prerogative esclusive della contrattazione e si condiziona la stessa;

la disposizione lede il diritto di un'intera categoria (quella della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa del SSN collocata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 in distinti ad autonomi ruoli professionali rispetto alla dirigenza del ruolo sanitario) ad avere una propria rappresentanza di categoria ed un proprio contratto di lavoro che tenga nel debito conto le specificità proprie della dirigenza sanitaria rispetto a quella professionale, tecnico e amministrativo del SSN;

la ricollocazione della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa (in sigla PTA) del SSN nell'Area Sanità non ha impatto finanziario o al limite potrebbe addirittura comportare oneri aggiuntivi, nel caso in cui - come prevedibile - condividendo la stessa Area e lo stesso CCNL, venissero estesi anche alla dirigenza dei ruoli PTA del SSN, i benefici contrattuali oggi riservati specificamente ed esclusivamente alla dirigenza del ruolo sanitario;

dalle motivazioni suesposte si evince la necessità di garantire una rappresentanza contrattuale di categoria alla dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del SSN, che diversamente, pur comprendendo quasi 5000 unità impegnate in funzioni strategiche (avvocati, ingegneri



tecnici/gestionali/ambientali/clinici, statistici, sociologi, analisti, provveditori, capi del personale, contabili, ecc.), a causa della confluenza nell'Area Sanità - che conta 130.000 dirigenti del ruolo sanitario - per una mera questione matematica (numeri assoluti e 5 per cento di rappresentatività), non potrebbe sedere al tavolo negoziale con proprie Organizzazioni rappresentative;

pertanto il comma 687 è da intendersi quale conferma della competenza in capo all'apposito accordo ARAN - Confederazioni Sindacali in materia di definizione delle Aree e dei Comparti di contrattazione,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di porre in essere tutti gli atti idonei, anche attraverso provvedimenti normativi, volti ad abrogare il comma 687 dell'articolo 1 legge della 145 del 30 dicembre 2018 od in alternativa ad apportare modifiche al dettato normativo dell'articolo 40, comma 2 del decreto legislativo 165 del 2001, prevedendo che tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, siano definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di cinque separate aree per la dirigenza e che una apposita area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e un'area dirigenziale riguarda la dirigenza dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo del Servizio sanitario nazionale per gli effetti di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni. Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità.

**G/1315/15/12**

[Rizzotti](#), [Binetti](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 recante misure emergenziali per il Servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria (S1315)»;

premessi che:

l'articolo 12 reca disposizioni sulla formazione in materia sanitaria;

la Medicina estetica è un'area formativa in forte ascesa ed espansione, che si pone ormai come prima scelta di giovani medici neo laureati. Diventare medico estetico, offre l'opportunità di inserirsi in un contesto professionale molto denso e ricco di offerte, distinguendosi come professionista seriamente preparato ed eticamente responsabile;

attualmente in Italia esistono due grandi scuole quadriennali, la Scuola internazionale di medicina estetica della Fondazione Fatebenefratelli di Roma e la Scuola superiore post universitaria Agorà-Società italiana di medicina ad indirizzo estetico, a Milano;

entrambi questi percorsi di formazione consentono l'iscrizione ai Registri della medicina estetica, iniziativa solo di alcuni Ordini dei medici provinciali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riconoscere la medicina estetica tra le specializzazioni delle scuole post-laurea dell'area sanitaria ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, recante «Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 2005, e successive modificazioni.

Art. 1

**1.1**

[Zaffini](#), [Rauti](#)

*Sopprimere il Capo I.*

**1.2**

[Siclari](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Mangialavori](#), [Stabile](#)

*Sopprimere il Capo I.*

### 1.3

[Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 10.*

### 1.4

[Siclari](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Mangialavori](#), [Stabile](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«I- bis. La Calabria non è soggetta al rispetto della normativa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, e dell'articolo 2, comma 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per il debito sanitario esistente alla data del 31 dicembre 2018. Tale debito in carico allo Stato, viene rimborsato dalla regione Calabria anche tramite incremento delle addizionali regionali sull'imposta sul reddito delle persone fisiche nel periodo di trent'anni fino a tutto il 31 dicembre 2048».

## Art. 2

### 2.1

[Rizzotti](#), [Binetti](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Mangialavori](#)

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il Commissario ad acta provvede entro giorni 30 dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a costituire, a mero scopo consultivo, la Consulta dei Sindaci dei territori in cui ricadono i suddetti Presidi Ospedalieri».*

### 2.2

[Bini](#), [Collina](#), [Boldrini](#), [Stefano](#)

*Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: «previa» aggiungere le seguenti: «specificata e motivata».*

### 2.3

[Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

*Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «provvede motivatamente» aggiungere le seguenti: «, con specifico riferimento alle ragioni avanzate dall'interessato,».*

### 2.4

[Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

*Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: «e senza i pareri di cui all'articolo 2, commi 4 e 5 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171».*

### 2.5

[Zaffini](#), [Rauti](#)

*Aggiungere in fine, il seguente periodo: «Gli esiti della verifica sono comunicati al Ministro della salute, alle competenti Commissioni parlamentari, alla Regione Calabria e pubblicati sul sito internet istituzionale del Commissario ad acta».*

## Art. 3

### 3.1

[Collina](#), [Boldrini](#), [Bini](#), [Stefano](#)

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

### 3.2

[Zaffini](#), [Rauti](#)

*Al comma 1 dopo le parole: «su proposta del Commissario ad acta» sono aggiunte le seguenti: «sentita l'ANAC».*

### 3.3

[Rizzotti](#), [Siclari](#), [Binetti](#), [Stabile](#), [Mangialavori](#)

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «questi decade alla data di entrata in vigore del presente decreto», con le seguenti: «in caso di valutazione negativa scaturente dal non raggiungimento degli obiettivi, questi decade entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

### 3.4

[Zaffini](#), [Rauti](#)

*Al comma 2, le parole: «Il Commissario straordinario è scelto, anche nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, anche in quiescenza.» sono sostituite con le seguenti: «Il Commissario straordinario è scelto, esclusivamente, nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale».*

### 3.5

[Zaffini](#), [Rauti](#)

*Al comma 2, le parole: «Il Commissario straordinario è scelto, anche nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, anche in quiescenza.» sono sostituite con le seguenti: «Il Commissario straordinario è scelto nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale».*

### 3.6

[Mangialavori](#), [Siclari](#), [Binetti](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#)

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «è scelto», sopprimere la seguente: «anche».*

### 3.7

[Boldrini](#), [Collina](#), [Bini](#), [Stefano](#)

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: «anche».*

### 3.8

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [De Falco](#)

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «anche nell'ambito» con le seguenti: «nell'ambito».*

### 3.9

[Mangialavori](#), [Siclari](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Stabile](#)

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «, anche in quiescenza».*

### 3.10

[Bini](#), [Collina](#), [Boldrini](#), [Stefano](#)

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «anche in quiescenza».*

### 3.11

[Zaffini](#), [Rauti](#)

*Al comma 2, le parole: «anche in quiescenza» sono soppresse.*

### 3.12

[Rizzotti](#), [Siclari](#), [Binetti](#), [Stabile](#), [Mangialavori](#)

*Al comma 3, sostituire le parole: «più anziano per età preposto ad unità», con le seguenti: «più anziano nella direzione di unità».*

### 3.13

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [De Falco](#)

*Sopprimere il comma 4.*

*Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «, anche cumulativamente nei casi di cui al comma 4».*

### **3.14**

[Zaffini](#), [Rauti](#)

*Il comma 4 è abrogato.*

### **3.15**

[Siclari](#), [Binetti](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#), [Mangialavori](#)

*Sopprimere il comma 4.*

### **3.16**

[Rizzotti](#), [Siclari](#), [Binetti](#), [Mangialavori](#), [Stabile](#)

*Al comma 4, sostituire le parole: «Può essere nominato», con le seguenti: «Non può essere nominato».*

### **3.17**

[Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

*Al comma 4, sostituire le parole: «per più enti» con le seguenti: «per non più di due enti territorialmente contigui».*

### **3.18**

[Rizzotti](#), [Binetti](#), [Stabile](#), [Siclari](#), [Mangialavori](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*«4- bis. I Commissari Straordinari, nominati ai sensi del presente articolo, nelle Aziende Sanitarie Provinciali, provvedono ad istituire, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e secondo le modalità operative indicate dal Commissario ad Acta, le Unità di Cure Primarie, a cui dovranno afferire i pazienti interessati da patologie classificabili come codici bianchi. Le misure di cui al presente comma, si attuano nell'ambito delle risorse della regione».*

### **3.19**

[Zaffini](#), [Rauti](#)

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

*«5. L'ente del Servizio sanitario della Regione Calabria corrisponde al Commissario straordinario il compenso determinato sulla base dei seguenti criteri:*

*a) per le Aziende sanitarie provinciali con popolazione inferiore a 200.000 abitanti il compenso lordo massimo pari a euro 136.000;*

*b) per le Aziende sanitarie provinciali con popolazione compresa tra 200.000 abitanti e 500.000 abitanti il compenso lordo massimo pari a euro 156.000;*

*c) per le Aziende sanitarie provinciali con popolazione superiore a 500.000 abitanti il compenso lordo massimo pari ad Euro 166.000;*

*d) per le Aziende Ospedaliere e Universitarie fino a 600 posti letto il compenso lordo massimo pari ad euro 136.000;*

*e) per le Aziende Ospedaliere e Universitarie con posti letto superiori a 600 ma inferiori ad 800 il compenso lordo massimo pari ad euro 146.000;*

*f) per le Aziende Ospedaliere e Universitarie con posti letto superiori a 800 il compenso lordo massimo pari ad euro 166.000.*

*Agli importi calcolati sulla base dei precedenti criteri possono essere aggiunte indennità di risultato nella misura massima del 20 per cento del compenso in caso di conseguimento degli obiettivi prefissati dalla Programmazione Regionale.*

*I compensi dei Direttori Sanitari e dei Direttori Amministrativi devono essere calcolati sulla base*

dei criteri precedenti con la riduzione del 20 per cento del compenso lordo massimo previsto per i Direttori Generali ed i Commissari straordinari delle rispettive Aziende. L'indennità di risultato aggiuntiva dovrà essere ugualmente decurtata del 20 per cento».

### 3.20

[Siclari](#), [Mangialavori](#), [Binetti](#)

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Un eventuale compenso aggiuntivo potrà essere erogato al Commissario straordinario solo a condizione che all'esito della gestione, unitamente al rispetto dei tetti della spesa sanitaria si siano ottenuti la riduzione delle liste d'attesa per gli esami diagnostici e gli interventi chirurgici, la diminuzione della migrazione sanitaria passiva e l'aumento del numero delle prestazioni sanitarie in Calabria».

### 3.21

[Zaffini](#), [Rauti](#)

*Al comma 5 le parole: «, anche cumulativamente nei casi di cui al comma 4» sono soppresse.*

### 3.22

[Siclari](#), [Binetti](#), [Mangialavori](#), [Stabile](#), [Rizzotti](#)

*Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «anche cumulativamente nei casi di cui al comma 4».*

### 3.23

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [De Falco](#)

*Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «, anche cumulativamente nei casi di cui al comma 4».*

### 3.24

[Collina](#), [Bini](#), [Boldrini](#), [Stefano](#)

*Al comma 5, sopprimere i periodi secondo, terzo, quarto e quinto.*

### 3.25

[Siclari](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Stabile](#), [Mangialavori](#)

*Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «Commissario straordinario,», aggiungere le seguenti: «al raggiungimento degli obiettivi,».*

### 3.26

[Collina](#), [Bini](#), [Boldrini](#), [Stefano](#)

*Al comma 5, sostituire le parole: «della verifica di cui al comma 7» con le seguenti: «sui risultati raggiunti in relazione all'incremento dei livelli essenziali di assistenza».*

### 3.27

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [De Falco](#)

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il compenso aggiuntivo di cui al presente comma è erogato in relazione al superamento degli obiettivi stabiliti in particolare in materia di riduzione delle liste di attesa e all'effettivo incremento anche qualitativo dei livelli essenziali di assistenza».*

### 3.28

[Siclari](#), [Binetti](#), [Rizzotti](#), [Mangialavori](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

- a) *al comma 6, primo periodo, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «tre»;*
- b) *sopprimere il comma 8;*
- c) *al comma 9, ultimo periodo, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «sei».*

### 3.29

[Siclari](#), [Stabile](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Mangialavori](#)

*Al comma 6-bis, secondo periodo, dopo le parole: «dirigenti del ministero della Salute», aggiungere le seguenti: «e rappresentanti della Regione.».*

### 3.30

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [De Falco](#)

*Al comma 6-bis, terzo periodo, sostituire le parole da: «Commissario straordinario» fino alla seguente: «evidenziando» con le parole: «Commissario straordinario, al Commissario ad acta, nonché al Ministro della salute e alle competenti Commissioni parlamentari; una prima relazione e le successive con cadenza trimestrale sullo stato dell'erogazione delle prestazioni cliniche, con particolare riferimento alla condizione dei servizi, delle dotazioni tecniche e tecnologiche e delle risorse umane, evidenziando le criticità che hanno provocato.».*

### 3.31

[Zaffini](#), [Rauti](#)

*Al comma 6-bis, terzo periodo, dopo le parole: «l'Unità di crisi trasmette al Commissario straordinario e al Commissario ad acta» sono aggiunte le seguenti: «nonché al Ministro della salute, alle competenti Commissioni parlamentari e alla Regione Calabria.».*

### 3.32

[Rizzotti](#), [Binetti](#), [Siclari](#), [Mangialavori](#)

*Sopprimere il comma 8.*

### 3.33

[Zaffini](#), [Rauti](#)

*Il comma 8 è abrogato.*

Art. 4

### 4.1

[Zaffini](#), [Rauti](#)

*Al comma 1-bis dopo le parole: «l'ente pubblica nel proprio sito internet istituzionale» sono aggiunte le seguenti: «nonché sul sito internet istituzionale della Regione Calabria e del Commissario ad acta.».*

### 4.2

[Zaffini](#), [Rauti](#)

*Al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente:*

«Gli incarichi affidati sono comunicati al Ministro della salute, alle competenti Commissioni parlamentari, alla Regione Calabria, all'ANAC e pubblicati sul sito internet istituzionale della Regione Calabria e del Commissario ad acta.».

Art. 5

### 5.1

[Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, all'articolo 10, sopprimere il comma 4.*

### 5.2

[Zaffini](#), [Rauti](#)

*L'articolo è abrogato.*

### 5.3

[Siclari](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### 5.4

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [De Falco](#)

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «anche».*

#### 5.5

[Binetti](#), [Rizzotti](#), [Siclari](#), [Mangialavori](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, secondo periodo:*

1) *dopo le parole: «reiterata incapacità di gestione», aggiungere le seguenti: «tali da non consentire il pagamento dei crediti certi, liquidi ed esigibili esistenti nei confronti dell'ente con le modalità ordinarie,»;*

2) *sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2018», con le seguenti: «fino all'annualità cui è riferibile detto stato di incapacità finanziaria»;*

b) *al comma 4:*

1) *al secondo periodo, sostituire le parole: «anteriormente al 31 dicembre 2018», con le seguenti: «anteriormente all'anno cui si riferisce il dissesto»;*

2) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ove non si debba provvedere ai sensi del successivo comma 6 secondo periodo»;*

c) *al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Al fine di manlevare gli assistiti del SSN da ogni loro obbligazione verso gli erogatori per le prestazioni sanitarie ricevute in regime di accreditamento, verrà garantito l'integrale pagamento dei relativi corrispettivi».*

#### 5.6

[Collina](#), [Bini](#), [Boldrini](#), [Stefano](#)

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «ovvero una manifesta e reiterata incapacità di gestione» aggiungere le seguenti: «tale da produrre conseguenze sul piano degli assetti contabili ed economici».*

#### 5.7

[Bini](#), [Collina](#), [Boldrini](#), [Stefano](#)

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «e di altre amministrazioni dello Stato» fino alla fine del periodo.*

#### 5.8

[Mangialavori](#), [Siclari](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Stabile](#)

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «o in quiescenza,».*

#### 5.9

[Boldrini](#), [Collina](#), [Bini](#), [Stefano](#)

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «o in quiescenza».*

#### 5.10

[Siclari](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2- bis. Tutti i crediti delle aziende fornitrici, qualora certi, liquidi ed esigibili, hanno la natura di credito privilegiato di primo grado, anche ai fini della cessione del credito e della compensazione con i crediti fiscali e tributari dello Stato, della Regione e degli enti locali e di tutte le pubbliche amministrazioni».

#### 5.11

[Siclari](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2- bis. Tutti i crediti delle aziende fornitrici, qualora certi, liquidi ed esigibili, devono essere pagati entro 180 giorni dall'apertura della gestione straordinaria ovvero devono essere certificati ai fini della cessione del credito e della compensazione con i crediti fiscali e tributari dello Stato, della Regione e degli enti locali e di tutte le pubbliche amministrazioni».

#### 5.12

[Zaffini](#)

*Sopprimere il comma 4.*

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Commissariamento degli enti del Servizio sanitario regionale».*

#### 5.13

[Mangialavori](#), [Siclari](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#)

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Commissario straordinario di liquidazione di cui al comma 2, adotta per gli enti di cui al comma 1, le medesime disposizioni di cui all'articolo 255 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di garantire le risorse necessarie per il risanamento degli stessi.».*

### Art. 6

#### 6.1

[Zaffini](#), [Rauti](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### 6.2

[Collina](#), [Boldrini](#), [Bini](#), [Stefano](#)

*Sopprimere il comma 1.*

#### 6.3

[Zaffini](#), [Rauti](#)

*Il comma 1 è soppresso.*

#### 6.4

[Zaffini](#), [Rauti](#)

*Al comma 1 la parola: «esclusivamente» è soppressa.*

#### 6.5

[D'Alfonso](#), [Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

*Al comma 1, sostituire la parola: «esclusivamente» con la seguente: «anche».*

#### 6.6

[Zaffini](#), [Rauti](#)

*Al comma 1 dopo le parole: «beni, servizi e lavori di manutenzione messi a disposizione» sono aggiunte le seguenti: «dalla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Regione Calabria ovvero da».*

#### 6.7

[Mangialavori](#), [Siclari](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Stabile](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «Pubblica amministrazione, ovvero», aggiungere le seguenti: «della Stazione unica appaltante regionale o, in caso di impossibilità di quest'ultima.».*

#### 6.8

[Rizzotti](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Binetti](#), [Mangialavori](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «previa convenzione, di centrali di committenza di altre regioni», con le seguenti: «il commissario ad acta è autorizzato a stipulare convenzioni, anche in forma aggregata, con la stazione unica appaltante SUA della Regione Calabria».*

#### 6.9



[Mangialavori](#), [Siclari](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Stabile](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «previa convenzione, di centrali di committenza di altre regioni», con le seguenti: «previa convenzione, della Stazione Unica Appaltante (SUA) della regione Calabria».*

**6.10**

[Collina](#), [Boldrini](#), [Bini](#), [Stefano](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare una razionalizzazione dei costi, il Commissario ad acta assicura l'aggregazione delle gare per l'acquisizione di beni e servizi, individuando a tal fine una unica struttura amministrativa aziendale o regionale supportata, ove occorra, dal personale proveniente dalle altre aziende o anche da altre amministrazioni pubbliche, selezionato sulla base di criteri di competenza ed esperienza».*

**6.11**

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [De Falco](#)

*Al comma 2, dopo la parola: «stipula» aggiungere le seguenti: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

**6.12**

[Zaffini](#), [Rauti](#)

*Al comma 3 dopo le parole: «il Commissario ad acta predisporre» sono aggiunte le seguenti: «di concerto con la Regione Calabria».*

**6.13**

[Binetti](#), [Stabile](#), [Siclari](#), [Rizzotti](#), [Mangialavori](#)

*Al comma 3, dopo la parola: «predisporre,» aggiungere le seguenti: «con il supporto di Agenas e delle Associazioni scientifiche operanti in materia di edilizia sanitaria,».*

**6.14**

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [De Falco](#)

*Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «predisporre» aggiungere le seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

**6.15**

[Zaffini](#), [Rauti](#)

*Al comma 3 dopo le parole: «Il Piano è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali» sono aggiunte le seguenti: «d'intesa con la Regione Calabria».*

**6.16**

[Bini](#), [Collina](#), [Boldrini](#), [Stefano](#)

*Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «d'intesa con la Regione».*

**6.17**

[Zaffini](#), [Rauti](#)

*Il comma 4 è soppresso.*

**6.18**

[Siclari](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Stabile](#), [Mangialavori](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*«4-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i centri ospedalieri di primo livello della rete ospedaliera regionale sono accorpati alle Aziende Ospedaliere di rispettivo riferimento territoriale. Il Commissario ad acta provvede con propri decreti a definire entro tale termine le modalità operative di tale accorpamento».*

## 6.19

[Zaffini](#), [Rauti](#)

*Al comma 5 dell'articolo 6 le parole: «la spesa di euro 82.164.205» sono sostituite con le seguenti: «la spesa di euro 200.000.000».*

## 6.20

[Rizzotti](#), [Siclari](#), [Binetti](#), [Stabile](#), [Mangialavori](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al fine di finanziare interventi di estrema urgenza per la sanità della Regione Calabria e garantire il diritto esigibile dei cittadini all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un Fondo rotativo con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2019 e 2020, per la sensibile riduzione della mobilità sanitaria passiva e delle liste d'attesa, e per un piano per la stabilizzazione e assunzione di personale sanitario, anche in deroga alla normativa vigente. Le disposizioni di cui al presente comma, si attuano in deroga della previsione di cui all'articolo 15, comma 1, del presente decreto.

5-ter. A copertura degli oneri di cui al comma 5-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

## 6.21

[Siclari](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#), [Binetti](#), [Mangialavori](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Considerato lo stato di criticità di parte delle strutture sanitarie pubbliche della regione, anche conseguenti ai limiti imposti al turn-over e all'attuazione del piano di rientro e la necessità di garantire comunque i livelli di assistenza ai cittadini, al solo fine di garantire il raggiungimento dei Livelli Minimi di Assistenza per la Specialistica Ambulatoriale, il cui fabbisogno minimo è stato definito dal Commissario *ad acta* con DCA 32/2017, la Regione Calabria può eccezionalmente programmare l'acquisto di prestazioni sanitarie in deroga ai limiti previsti dall'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'articolo 1, comma 574, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Per garantire l'invarianza degli effetti finanziari connessi a tale deroga, la Regione Calabria provvederà ad apportare misure alternative a valere su altre aree della spesa sanitaria».

## 6.22

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [De Falco](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Per il periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 15, comma 1, non si applicano le disposizioni in materia di blocco automatico del turn over e di divieto di spese non obbligatorie, di cui al comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.».

## 6.23

[Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di assistenza, per il periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 15, comma 1, non si applicano le disposizioni in materia di blocco automatico del *turn over* e di divieto di spese non obbligatorie, di cui al comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

Art. 8

## 8.1

[Bini](#), [Collina](#), [Boldrini](#), [Stefano](#)

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per la selezione di tale personale, l'AGENAS si*

avvale di procedure selettive pubbliche e adotta criteri selettivi sulla base dei titoli di studio inerenti l'attività da svolgere. I *curricula* dei candidati assunti sono pubblicati *online* sul sito istituzionale dell'AGENAS in una sezione apposita intitolata con riferimento al presente decreto».

## Art. 10

### 10.1

[Zaffini](#)

*Sostituire l' articolo con il seguente:*

«Art. 10. - (*Aziende sanitarie commissariate*) - 1. La Commissione straordinaria per la gestione dell'ente, fermi restando i compiti e le prerogative ad essa assegnati dalla legislazione vigente, opera in coerenza con l'attuazione degli obiettivi del piano di rientro dal disavanzo nel settore sanitario, nonché di quelli dei piani di riqualificazione dei servizi sanitari.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, la Commissione straordinaria può avvalersi, in via temporanea, anche in deroga alle disposizioni vigenti, in posizione di comando o di distacco, di esperti nel settore pubblico sanitario, nominati dal prefetto competente per territorio su proposta del Ministro della salute, con oneri a carico del bilancio dell'azienda sanitaria locale od ospedaliera interessata.».

### 10.2

[Siclari](#), [Stabile](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Mangialavori](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, ma soprattutto al fine di assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria».

### 10.3

[Siclari](#), [Stabile](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Mangialavori](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«*I-bis.* È possibile anche il commissariamento dei soli dipartimenti, settori e unità operative nei quali siano stati riscontrati condizionamenti o infiltrazioni da parte della criminalità organizzata».

### 10.4

[Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per le medesime finalità, la Commissione straordinaria provvede alla immediata rotazione di tutto il personale, assicurando l'esercizio di funzioni o mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza».

### 10.0.1

[Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis.*

*I-bis.* Il Ministro della salute presenta alle Camere, a cadenza bimestrale, una relazione in merito agli atti assunti ed alle attività svolte in attuazione del presente Capo I, nonché ai relativi effetti, con particolare riguardo all'impatto sul livello conseguito dei livelli essenziali di assistenza.».

## Art. 11

### 11.1

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [De Falco](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni è determinata nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale».

*Conseguentemente, all'articolo 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati i commi 3, 3- bis e 3-ter.*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*«1-bis.* Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 a decorrere dall'anno 2020, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

*1-ter.* Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

*1-quater.* Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione di cui ai commi *1-bis* e *1-ter*».

## **11.2**

[Bini](#), [Collina](#), [Boldrini](#), [Stefano](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. A decorrere dal 2019, il valore della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano è determinato mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione al fabbisogno di personale *pro capite* di ciascuna di esse, anche in considerazione del blocco delle assunzioni di nuovo personale cui sono state sottoposte le regioni che hanno stipulato un Accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il perseguimento dell'equilibrio economico».

## **11.3**

[Collina](#), [Boldrini](#), [Bini](#), [Stefano](#)

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il corrispondente valore della spesa sostenuta nell'anno 2004, o, se superiore a tale ammontare, il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano».*

## **11.4**

[Stabile](#), [Binetti](#), [Rizzotti](#), [Siclari](#), [Mangialavori](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «il personale in servizio al 31 dicembre 2018.» aggiungere il seguente periodo: «È comunque garantito l'incremento del fondo legato alla RIA dei cessati, nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».*

## **11.5**

[Collina](#), [Boldrini](#), [Bini](#), [Stefano](#)

*Al comma 1, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «È comunque garantito l'incremento del fondo legato alla RIA dei cessati in quanto già a carico della finanza pubblica.».*

## **11.6**

[Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

*Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «È comunque garantito l'incremento del fondo legato alla Retribuzione individuale d'anzianità (RIA) dei cessati».*

## **11.7**

[Bini](#), [Collina](#), [Boldrini](#), [Stefano](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*«1-bis.* È istituito un fondo perequativo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2019,

al fine di garantire l'assunzione di nuovo personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni che hanno sottoscritto un accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza. Il fondo è ripartito tra le regioni di cui al periodo precedente in proporzione al fabbisogno di personale pro capite di ciascuna di esse.

*I-ter.* Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

#### **11.8**

[Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«*I-bis.* Fermo restando il rispetto degli obblighi delle regioni agli obiettivi di finanza pubblica e di quanto previsto per gli enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 1, commi da 521 a 536, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "diminuito dell'1,4 per cento" sono soppresse.

*I-ter.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*, valutati nel limite massimo di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza" di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

#### **11.9**

[Siclari](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Mangialavori](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«*I-bis.* Per la regione Calabria, fino al raggiungimento del livello minimo dei LEA, fissato in 160, non trova applicazione il limite di spesa per il personale del Servizio sanitario nazionale».

#### **11.10**

[Boldrini](#), [Collina](#), [Bini](#), [Stefano](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«*I-bis.* Le regioni che hanno sottoscritto un accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e che sono risultate adempienti negli anni 2017 e 2018 dall'accertamento effettuato dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali degli accordi sanitari di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono ulteriormente incrementare i limiti di spesa di cui al comma 1 per un importo pari al 25 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente».

#### **11.11**

[Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

*Al comma 3, sostituire le parole: «previo accordo» con le seguenti: «previa intesa».*

#### **11.12**

[Siclari](#), [Testor](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Mangialavori](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«*3-bis.* Per le finalità del presente articolo, ove le Regioni certifichino la necessità di coprire le posizioni resesi vacanti nell'ambito delle posizioni sanitarie di cui al comma 3, le stesse, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, possono consentire l'accesso al Servizio sanitario nazionale in qualità di dipendenti, ai medici laureati ed abilitati all'esercizio professionale, anche senza specializzazione,

consentendo agli stessi la possibilità di conseguire, contemporaneamente allo svolgimento dell'attività lavorativa, il diploma di specializzazione necessario agli sviluppi professionali e di carriera, mediante modalità alternative alle attuali impiegando il personale medico così specializzato anche per i servizi attivati nell'ambito delle cure primarie. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro il 30 settembre 2019, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel quale sono stabilite le modalità di individuazione delle aree mediche che necessitano copertura nonché le modalità applicative dei relativi percorsi formativi».

### 11.13

[Stabile](#), [Dal Mas](#), [Rizzotti](#)

*Sostituire il comma 4-bis, con il seguente:*

«4-bis. A decorrere dall'anno 2019, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non si applicano alle Regioni e alle Province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.».

### 11.14

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Siclari](#)

*Dopo il comma 4-quinquies aggiungere i seguenti:*

«4-sexies. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 sostituire le parole: "al 31 dicembre 2017" con le seguenti: "31 dicembre 2019".

4-septies. All'onere derivante dal comma 4-sexies, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

### 11.15

[Mangialavori](#), [Binetti](#), [Rizzotti](#), [Siclari](#), [Stabile](#)

*Sopprimere il comma 5-bis.*

### 11.16

[Siclari](#)

*Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:*

«5-ter. Espletate le procedure di assunzione, qualora continuino a rilevarsi carenze di organico del personale sanitario è possibile, a domanda degli interessati, mantenere in servizio i medici ed il personale paramedico fino al compimento del 70 esimo anno di età. Alla copertura degli oneri di cui al periodo precedente, pari a 2 milioni per l'anno 2019, 10 milioni di euro per l'anno 2020, 20 milioni per l'anno 2021, 30 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 9 comma 8 del presente decreto-legge».

### 11.0.1

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Siclari](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 11- bis.

1. Il comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato».

### 11.0.2

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Mangialavori](#), [Siclari](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 11- bis.

All'articolo 40, comma 2 del d.lgs. 165/2001 apportare le seguenti modifiche:

a) al primo capoverso sostituire le parole: "non più di quattro separate aree" con le seguenti: "non più di cinque separate aree",

b) al secondo capoverso eliminare le parole: "o sezione contrattuale di un'area" e dopo le parole: "e successive modificazioni" aggiungere le seguenti: ",e un'area dirigenziale riguarda la dirigenza dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo del Servizio sanitario nazionale per gli effetti di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni)".

## Art. 12

### 12.1

[Collina](#), [Boldrini](#), [Bini](#), [Stefano](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «del mese di luglio 2021» con le seguenti: «del mese di luglio 2020».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

### 12.2

[Binetti](#), [Rizzotti](#), [Siclari](#), [Mangialavori](#), [Stabile](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) dopo le parole: «medici veterinari» aggiungere le seguenti parole: «odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi»,

b) alla lettera b) dopo le parole: «e medici veterinari» aggiungere le seguenti parole: «odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi».

### 12.3

[Boldrini](#), [Collina](#), [Bini](#), [Stefano](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: «medici veterinari» inserire le seguenti: «odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi»,

b) alla lettera b), dopo le parole: «e medici veterinari» inserire le seguenti: «odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi».

### 12.4

[Bini](#), [Boldrini](#), [Collina](#), [Stefano](#), [Malpezzi](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

### 12.5

[Bini](#), [Boldrini](#), [Collina](#), [Stefano](#), [Malpezzi](#)

Al comma 2, sostituire la lettera c) con il seguente comma:

«2-bis. Sulla base di un elenco delle strutture sanitarie con carenze di organico predisposto da ciascuna regione, i medici in formazione specialistica iscritti all'ultimo anno del relativo corso svolgono presso le suddette strutture le attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato, ivi ultimando il percorso formativo con la supervisione dei direttori delle scuole di specializzazione e con l'affiancamento di tutor qualificati, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368».

### 12.6

[Collina](#), [Boldrini](#), [Bini](#), [Stefano](#)

Al capoverso 548-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547» con le seguenti: «esclusivamente di specializzandi iscritti all'ultimo anno di corso»,

b) *dopo il primo periodo inserire il seguente:* «L'assunzione è concordata fra le Università e le Regioni o le Province autonome di Trento e Bolzano interessate»;

c) *dopo il secondo periodo, inserire il seguente:* «Detto periodo è computato all'interno del periodo complessivo massimo di diciotto mesi da svolgersi in strutture esterne alla scuola di specializzazione universitaria»;

d) *dopo il sesto periodo, inserire il seguente:* «Il progetto formativo è deliberato dal Consiglio della scuola di specializzazione universitaria».

## 12.7

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Siclari](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. L'articolo 1 comma 365 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato. All'articolo 1 comma 366 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo la parola: "coreutica" aggiungere le seguenti parole: ", nonché del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale".».

## 12.8

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Siclari](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il secondo capoverso dell'articolo 1, comma 365 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente: "Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 non si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale del ruolo sanitario, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale".».

## 12.9

[Binetti](#), [Stabile](#), [Siclari](#), [Rizzotti](#), [Mangialavori](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 365 è abrogato;

b) al comma 366, dopo la parola: "coreutica" sono aggiunte le seguenti: ", nonché del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale."».

## 12.10

[Boldrini](#), [Collina](#), [Bini](#), [Stefano](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le previsioni di cui al comma 361, 363 e 364 non si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale del ruolo sanitario, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale"».

## 12.11

[Collina](#), [Boldrini](#), [Bini](#), [Stefano](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. L'articolo 1, comma 365 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato. All'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo la parola: "coreutica" aggiungere le seguenti parole: ", nonché del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale"».

## 12.12

[Boldrini](#), [Collina](#), [Bini](#), [Stefano](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. L'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato. All'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la parola: "coreutica" aggiungere le seguenti parole: ", nonché del personale del ruolo sanitario delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario



Nazionale"»).

### **12.13**

[Collina](#), [Bini](#), [Boldrini](#), [Stefano](#)

*Sopprimere il comma 3.*

### **12.14**

[Testor](#), [Siclari](#), [Stabile](#)

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. A partire dal concorso per l'accesso al triennio 2019-2022, e fino al 31 dicembre 2021, al fine di sopperire alla contingente carenza di medici, accedono, senza borsa di studio, al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, tramite scorrimento della graduatoria fino a esaurimento dei posti richiesti, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale risultati idonei ma non ammessi al concorso per l'ammissione al predetto corso, nonché i laureati in medicina e chirurgia non ancora abilitati. A parità di punteggio, accedono i soggetti più grandi di età. I medici già iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale sono interpellati, in fase di assegnazione degli incarichi, comunque in via prioritaria rispetto ai medici di cui ai periodi precedenti. Al fine di salvaguardare la qualità formativa nonché le possibilità lavorative dei corsisti in sovrannumero, gli stessi sono ammessi alla frequenza del corso a tempo parziale. Il numero massimo di candidati ammessi al corso è determinato entro i limiti consentiti dalle risorse di cui al successivo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, relativi alle ulteriori spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale fino ad un massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, in relazione al corso 2019-2021, 2020, in relazione al corso 2020-2022 e 2021, in relazione al corso 2021-2023, si provvede col vincolo di pari importo delle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario *standard* nazionale, cui concorre lo Stato, con ripartizione tra le regioni sulla base delle effettive carenze dei medici di medicina generale calcolate sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti, nonché sulla base della capienza dei Poli Formativi, dei flussi di prestazioni sanitarie e del numero dei *tutor* di medicina generale presenti in regione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.».

### **12.15**

[Siclari](#), [Binetti](#), [Stabile](#), [Mangialavori](#)

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. A partire dal concorso per l'accesso al triennio 2019-2022, e fino al 31 dicembre 2021, al fine di sopperire alla contingente carenza di medici, accedono, senza borsa di studio, al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, tramite scorrimento della graduatoria fino a esaurimento dei posti richiesti, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale risultati idonei ma non ammessi al concorso per l'ammissione al predetto corso. A parità di punteggio, accedono i soggetti più grandi di età. I medici già iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale sono interpellati, in fase di assegnazione degli incarichi, comunque in via prioritaria rispetto ai medici di cui ai periodi precedenti. Al fine di salvaguardare la qualità formativa nonché le possibilità lavorative dei corsisti in sovrannumero, gli stessi sono ammessi alla frequenza del corso a tempo parziale. Il numero massimo di candidati ammessi al corso è determinato entro i limiti consentiti dalle risorse di cui al successivo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, relativi alle ulteriori spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale fino ad un massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, in relazione al corso 2019-2021, 2020, in relazione al corso 2020-2022 e 2021, in relazione al corso 2021-2023, si provvede col vincolo di pari importo delle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario *standard* nazionale, cui concorre lo Stato, con ripartizione tra le regioni sulla base delle effettive carenze dei medici di medicina generale calcolate sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti, nonché sulla base della capienza dei Poli Formativi, dei flussi di prestazioni sanitarie e del numero dei *tutor* di medicina generale presenti in regione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.».

## 12.16

[Bini](#), [Collina](#), [Boldrini](#), [Stefano](#)

*Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «3. A partire dal concorso per l'accesso al triennio 2019-2022 del corso di formazione specifica in medicina generale e fino al 31 dicembre 2021, per ciascuna procedura concorsuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale e risultati idonei al predetto concorso, che siano stati incaricati, nell'ambito delle funzioni convenzionali previste dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, accedono al corso organizzato dalla Regione presso la quale hanno partecipato al concorso, tramite graduatoria riservata senza borsa di studio.».*

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

a) *sopprimere il terzo periodo;*

b) *sostituire il quinto periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dal presente comma, relativi alle ulteriori spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale fino ad un massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, in relazione al corso 2019-2022, 2020, in relazione al corso 2020-2023 e 2021, in relazione al corso 2021- 2024; si provvede col vincolo di pari importo delle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale, cui concorre lo Stato, con ripartizione tra le Regioni e le Province autonome sulla base della quota di accesso al riparto del Fondo Sanitario Nazionale.».*

## 12.17

[Collina](#), [Boldrini](#), [Bini](#), [Stefano](#)

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «i laureati in medicina e chirurgia» fino alla fine del comma con le seguenti: «, al fine di sopperire alla contingente carenza di medici, accedono, senza borsa di studio, al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, tramite scorrimento della graduatoria fino a esaurimento dei posti richiesti, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale risultati idonei ma non ammessi al concorso per l'ammissione al predetto corso. A parità di punteggio, accedono i soggetti più grandi di età. I medici già iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale sono interpellati, in fase di assegnazione degli incarichi, comunque in via prioritaria rispetto ai medici di cui ai periodi precedenti. Il numero massimo di candidati ammessi al corso è determinato entro i limiti consentiti dalle risorse di cui al successivo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, relativi alle ulteriori spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale fino ad un massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, in relazione al corso 2019-2021, 2020, in relazione al corso 2020-2022 e 2021, in relazione al corso 2021-2023, si provvede col vincolo di pari importo delle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario *standard* nazionale, cui concorre lo Stato, con ripartizione tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle effettive carenze dei medici di medicina generale calcolate sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti, nonché sulla base della capienza dei Poli Formativi, dei flussi di prestazioni sanitarie e del numero dei tutor di medicina generale presenti in regione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modifiche e integrazioni».*

## 12.18

[Testor](#), [Siclari](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*«3-bis. Fino al 31 dicembre 2021, al fine di sopperire alla contingente carenza di medici, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, consentono ai laureati in medicina e chirurgia di accedere al servizio sanitario pubblico, seguendo un percorso formativo finalizzato all'acquisizione della specialità presso le aziende sanitarie stesse. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della*

legge di conversione del presente decreto legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di svolgimento del percorso formativo per l'acquisizione della specializzazione.».

#### **12.19**

[Testor](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Rizzotti](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 9 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Gli incarichi a tempo determinato dei medici di medicina generale, per i settori dell'assistenza primaria, della continuità assistenziale e per l'assistenza ai turisti, nei casi di carenza di disponibilità, possono essere conferiti ai soggetti di cui al comma 1, anche prescindendo dai limiti temporali previsti dalla disciplina contrattuale per i medici non iscritti nelle graduatorie regionali vigenti."»

#### **12.20**

[Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

*Al comma 4, sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Fino al 31 dicembre 2021, in relazione alla contingente carenza dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione specifica, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al terzo anno del corso di formazione specifica in medicina generale, possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. La loro assegnazione è in ogni caso subordinata rispetto a quella dei medici in possesso del relativo diploma e agli altri medici aventi, a qualsiasi titolo, diritto all'inserimento nella graduatoria regionale, in forza di altra disposizione. Il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale e la decadenza dall'eventuale incarico assegnato».

#### **12.21**

[Bini](#), [Boldrini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. In considerazione della carenza di medici di medicina generale, che si prevede in aumento per i prossimi anni, e nelle more di una riprogrammazione dei fabbisogni e della formazione dei medici di medicina generale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, fino all'anno 2024 l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale è consentito anche ai medici iscritti al Corso di formazione specifica in medicina generale».

#### **12.22**

[Collina](#), [Bini](#), [Boldrini](#), [Stefano](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Il Ministro della Salute con apposito decreto per 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, individua le attività che possono essere esercitate dai medici con iscrizione al corso di formazione specialistica di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale».

#### **12.23**

[Bini](#), [Boldrini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

*Sostituire il comma 6 con i seguenti:*

«6. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b-quinquies*) dopo le parole: "sulla base di accordi regionali e aziendali" sono aggiunte le seguenti: "potendo prevedere un incremento del numero massimo di assistiti in carico ad ogni medico di medicina generale nell'ambito dei modelli organizzativi multi professionali nei quali è prevista la presenza oltre che del collaboratore di studio, anche di personale infermieristico, nonché nelle Regioni dove siano stati istituiti e finanziati contratti/incarichi di infermiere di famiglia/di comunità e di psicologo di cure primarie senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;"

b) dopo la lettera *m-ter*) è aggiunta la seguente:

"*m-quater*) fermo restando quanto previsto dalla lettera *0a*), prevedere modalità e forme d'incentivo per i medici inseriti nelle graduatorie affinché sia garantito il servizio nelle zone carenti di personale medico nonché specifiche misure conseguenti alla eventuale rinuncia agli incarichi assegnati".

*6-bis.* Al fine di incentivare e valorizzare la funzione didattica del Servizio sanitario nazionale e garantire immediata disponibilità di professionisti sanitari contrastando il ricorso a forme di esternalizzazione delle attività assistenziali e di intermediazione di personale, ogni Azienda sanitaria, sede di formazione universitaria dei corsi di laurea delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione nonché della professione di ostetrica, è autorizzata ad assumere, al termine di ogni anno accademico con contratti di formazione-lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 33 del CCNL integrativo 2001 gli abilitati alle suddette professioni che si siano laureati nell'Ateneo con cui la stessa Azienda ha stipulato il relativo protocollo di intesa, nel limite massimo del 50 per cento dei posti disponibili derivanti dal piano assunzionale.

*6-ter.* Quanto previsto nel precedente comma può essere applicato al personale appartenente al profilo professionale di operatore socio-sanitario se formato nelle sedi delle Aziende sanitarie sede di corsi di laurea delle professioni sanitarie».

#### **12.24**

[Siclari](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#), [Binetti](#), [Mangialavori](#)

*Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «dei modelli organizzativi», con le seguenti: «di unità organizzative elementari».*

#### **12.25**

[Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

*Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «dei modelli organizzativi» con le seguenti: «di unità organizzative elementari».*

#### **12.26**

[Rizzotti](#), [Binetti](#), [Siclari](#), [Mangialavori](#)

*Al comma 6, lettera a), dopo le parole: «e dello psicologo», aggiungere le seguenti: «nonché nelle Regioni dove siano stati istituiti e finanziati contratti o incarichi di infermiere di famiglia o di comunità».*

#### **12.27**

[Bini](#), [Collina](#), [Boldrini](#), [Stefano](#)

*Al comma 6, lettera a), dopo le parole: «e dello psicologo» aggiungere le seguenti: «nonché nelle Regioni dove siano stati istituiti e finanziati contratti o incarichi di infermiere di famiglia o di comunità e di psicologo di cure primarie».*

#### **12.28**

[Collina](#), [Boldrini](#), [Bini](#), [Stefano](#)

*Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica» con*

*le seguenti: «a saldi invariati».*

### **12.29**

[Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. All'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. I medici in formazione nel corso dell'ultimo anno di formazione, fermo restando l'obbligo formativo, possono svolgere attività assistenziale presso strutture del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico della medesima struttura. Le risorse originariamente destinate alla copertura dei contratti di formazione specialistica vengono liberate e destinate con vincolo al finanziamento di ulteriori contratti."

6-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 521 è sostituito dal seguente:

"521. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1, comma 252, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente incrementata di 45 milioni di euro per l'anno 2019, di 68.40 milioni di euro per l'anno 2020, di 91.80 milioni di euro per l'anno 2021, di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022."».

### **12.30**

[Boldrini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza, il personale medico che, alla data di entrata in vigore del disegno di legge di conversione del presente decreto, abbia maturato almeno cinque anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, nonché con incarichi di natura convenzionale, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e territoriali del Servizio sanitario nazionale, accede alle procedure concorsuali indette dagli enti del Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 2021, per la disciplina di "Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza" ancorché non sia in possesso di alcuna specializzazione a causa della recente attivazione della scuola e dell'eseguità delle borse di studio previste annualmente».

### **12.31**

[Boldrini](#), [Collina](#), [Bini](#), [Stefano](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza, il personale medico del Servizio sanitario nazionale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stia svolgendo la propria attività con contratti a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale, anche se non in possesso della specializzazione specifica può essere ammesso anche come soprannumero laddove prevista, presso la scuola di specializzazione e l'intera attività di tirocinio è svolta presso la medesima azienda ospedaliera.».

### **12.32**

[Siclari](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Mangialavori](#)

*Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:*

«6-bis. In deroga alle limitazioni normative vigenti, nella regione Calabria, è autorizzata l'assunzione di tutto il personale sanitario, medico e paramedico, necessario all'innalzamento dei LEA.

6-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

### 12.33

[Siclari](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Mangialavori](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. In tutte le Università della regione Calabria è sospeso, per il periodo di 5 anni, l'accesso programmatico alla Facoltà di Medicina e Chirurgia. Le scuole di specializzazione per le professioni sanitarie sono, per il periodo di 10 anni, ad accesso libero. Tale disposizione si applica per i residenti della regione Calabria e per coloro i quali si impegnino a prestare la propria attività professionale per 10 anni all'interno della Regione Calabria.».

### 12.0.1

[Boldrini](#), [Collina](#), [Bini](#), [Stefano](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 12- bis.

*(Misure a sostegno della formazione specialistica)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 521 è sostituito dal seguente:

"521. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1, comma 252, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente incrementata di 35 milioni di euro per l'anno 2019, di 64 milioni di euro per l'anno 2020, di 109,30 milioni di euro per l'anno 2021, di 137,50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.".

2. Per le disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019", allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

### 12.0.2

[Bini](#), [Collina](#), [Boldrini](#), [Stefano](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 12- bis.

*(Misure a sostegno della formazione specialistica)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 521 è sostituito dal seguente:

"521. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1, comma 252, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente incrementata di 62,50 milioni di euro per l'anno 2019, di 85,90 milioni di euro per l'anno 2020, di 109,30 milioni di euro per l'anno 2021, di 137,50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.".

2. Per le disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

### 12.0.3

[Collina](#), [Bini](#), [Boldrini](#), [Stefano](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 12- *bis*.

*(Modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 in materia di attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21 /CE, 98/63/CE e 99/46/ CE che modificano la direttiva 93/16/CE)*

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

*"1-bis.* I medici in formazione nel corso dell'ultimo anno di formazione, fermo restando l'obbligo formativo, possono svolgere attività assistenziale presso strutture del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico della medesima struttura. Le risorse originariamente destinate alla copertura dei contratti di formazione specialistica sono vincolate al finanziamento di ulteriori contratti.

*1-ter.* Gli importi stanziati per ogni singolo contratto di cui al comma 1 per cui l'avente titolo per qualsiasi motivo rinuncia sono destinati alla stipula di ulteriori nuovi contratti in aggiunta al numero di quelli già definiti annualmente. Il Ministro della salute, di concerto con il Miur, definisce, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le modalità attuative del presente comma."».

**12.0.4**

[Zaffini](#), [Rauti](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 12- *bis*.

*(Personale degli enti del Servizio sanitario)*

Al comma 1 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: "ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero, su istanza dell'interessato, al compimento del settantesimo anno di età, previo consenso da parte della direzione aziendale, e senza che la permanenza in servizio dia luogo ad un aumento del numero dei dirigenti"».

Art. 13

**13.1**

[Siclari](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Mangialavori](#)

Dopo il comma 01, aggiungere il seguente:

*«01-bis.* In caso di violazione del blocco temporaneo delle esportazioni e dell'obbligo per i grossisti di garantire in permanenza un assortimento di medicinali sufficiente, come previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera *s*) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificato dal comma 01 del presente articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 a 50.000 euro. In caso di recidiva, al contravventore la sanzione è raddoppiata».

**13.2**

[Rizzotti](#)

Al comma 1 sopprimere le parole da: «All'articolo 34, comma 6» fino a: «"quattro" e».

**13.3**

[Bini](#), [Boldrini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 34, comma 6, del citato decreto legislativo, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il termine non si applica alle comunicazioni di carenza temporanea della disponibilità di medicinali ed alle sospensioni della commercializzazione connesse a motivi di sicurezza del prodotto"».

**13.4**

[Siclari](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Stabile](#), [Mangialavori](#)

*Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:*

«1-ter. Al fine di migliorare la distribuzione dei medicinali ai cittadini residenti nei comuni con popolazione non superiore a 5 mila abitanti, in detti comuni le regioni sono tenute a distribuire per il tramite delle farmacie aperte al pubblico, con la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti direttamente dalle strutture del SSN secondo le modalità di cui alle lettere b) e c) del medesimo articolo 8, comma 1, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie».

### 13.5

[Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

*Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:*

«1-ter. Il Direttore amministrativo è selezionato dagli elenchi regionali degli idonei alla nomina di Direttore amministrativo. Il Direttore tecnico-scientifico è individuato in un apposito elenco costituito mediante decreto del Ministro della salute. Il Direttore amministrativo ed il Direttore tecnico-scientifico cessano dall'incarico, con conseguente risoluzione del contratto, per decorrenza dei termini e comunque entro sessanta giorni dalla data di nomina del nuovo Direttore generale, fatta salva la possibilità di conferma».

### 13.0.1

[Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente.*

«Art. 13- *bis*.

*(Borse di studio per la formazione specialistica dei medici di emergenza-urgenza)*

1. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per la formazione specialistica dei medici di emergenza-urgenza è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2019 da destinare all'integrazione dei fondi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'attivazione delle suddette borse di studio.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

### 13.0.2

[Bini](#), [Boldrini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente.*

«Art. 13- *bis*.

*(Borse di studio per la formazione specialistica dei medici)*

1. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per la formazione specialistica dei medici è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 200 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare all'integrazione dei fondi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'attivazione delle suddette borse di studio.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza" di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

### 13.0.3



[Siclari](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Mangialavori](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. La violazione dei tempi medi di pagamento dei fornitori sanitari determina l'applicazione degli interessi di mora ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che vengono applicati dopo 90 giorni dalla fornitura».

#### 13.0.4

[Siclari](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Mangialavori](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria dà piena e completa attuazione al Decreto del commissario *ad acta* n. 65 del 1 marzo 2018, all'Accordo integrativo regionale per la medicina generale, all'Attivazione delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) e Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP), a strumenti idonei alla riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso, al governo clinico della cronicità come disposto dal piano nazionale della cronicità, all'attivazione di *screening* oncologici e delle vaccinazioni come previsto dal piano nazionale vaccini, alla riduzione dei ricoveri inappropriati e della spesa farmaceutica e ambulatoriale».

#### 13.0.5

[Rizzotti](#), [Stabile](#), [Siclari](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13 -*bis*.

*(Disposizioni in tema di punti nascita delle aree montane)*

1. Al fine di garantire sicurezza e qualità dei servizi sanitari legati al percorso nascita, nelle aree montane gli *standard* minimi in termini di volumi di prestazioni fissati dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n.70, possono essere derogati.

2. Con propri atti, le regioni possono definire:

a) il limite dimensionale minimo in termini di volume di prestazioni effettivamente erogate per il mantenimento del punto nascita;

b) le misure organizzative ritenute necessarie a garantire il massimo livello di sicurezza e di qualità delle prestazioni al l'interno della rete dei servizi regionali.

3. In via prioritaria le regioni possono disporre, nelle aree montane, e sulla base di motivate valutazioni di carattere geografico, logistico e infrastrutturale, la riapertura di punti nascita preesistenti e chiusi per effetto dell'applicazione dei vigenti *standard* minimi».

Art. 15

#### 15.1

[Binetti](#), [Rizzotti](#), [Siclari](#), [Mangialavori](#)

Sopprimere il comma 3.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [299](#)

Art. 6

#### 6.100

Il Relatore

Al comma 1, le parole "Il Ministero della salute predisporre" sono sostituite dalle seguenti: "Con le procedure previste dall'articolo 16-ter, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,

la Commissione nazionale per la formazione continua e le regioni assicurano, per quanto di rispettiva competenza, la predisposizione e lo svolgimento di".

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [189](#)

Art. 1

### **1.0 (testo 2)**

[Fregolent](#), [Castellone](#), [Cantù](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (Finalità) -: 1. La presente legge ha la finalità di rafforzare il contrasto a gravi fenomeni correlati al disturbo della nutrizione e dell'alimentazione, quali l'anoressia e la bulimia, con particolare riguardo alla tutela di giovani e adolescenti.

2. Il Ministro della salute provvede con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dell'Accordo del 22 giugno 2017, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee di indirizzo nazionali per la riabilitazione nutrizionale nei disturbi dell'alimentazione", a modificare il decreto del Ministro per la sanità 20 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 20 marzo 1962.»

### **Tit. 1 (testo 2)**

[Cantù](#), [Fregolent](#)

*Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente:* «Disposizioni in materia di tutela e prevenzione dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione.»

## 1.3.2.1.3. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 86 (pom.) del 25/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**IGIENE E SANITA' (12ª)**  
**MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019**  
**86ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**SILERI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

### **SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI**

Il **PRESIDENTE** comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

### **IN SEDE CONSULTIVA**

**(1354)** ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Esame e sospensione)

Il **PRESIDENTE**(M5S), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo.  
Premette che il provvedimento in esame - approvato in prima lettura dalla Camera con modifiche ed integrazioni - reca un complesso di misure finanziarie e di interventi normativi, intesi a sostenere la crescita economica e ad affrontare specifiche situazioni di crisi.  
Ciò posto, illustra le disposizioni del decreto-legge in conversione attinenti a profili di competenza della Commissione.  
Il comma 1 dell'articolo 33 interviene in materia di facoltà assunzionali delle regioni a statuto ordinario, con la finalità di accrescere le suddette facoltà per gli enti che presentino un rapporto virtuoso fra spese complessive per il personale e le entrate riferite ai primi tre titoli del rendiconto. Per le regioni meno virtuose, è previsto l'avvio di un percorso, fino al 2025, diretto a pervenire alla sostenibilità finanziaria di tale rapporto. Qualora tale obiettivo non sia raggiunto, le assunzioni di personale non potranno eccedere il 30 per cento di coloro che cessino dal servizio. Le norme in oggetto concernono l'ente regione e non gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale; tuttavia,

l'ampliamento delle facoltà di assunzione è inteso a consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento ad alcuni settori, tra cui l'edilizia sanitaria.

Il comma 1 del successivo articolo 33-*ter* reca novelle dirette all'attuazione di alcune previsioni dell'accordo sottoscritto il 25 febbraio scorso tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza pubblica. In particolare, il capoverso 875-*quater* prevede l'assegnazione alla suddetta regione di 80 milioni di euro per investimenti in ambito sanitario, a valere sulle risorse nazionali ancora da ripartire destinate agli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico; riguardo al suddetto importo, una quota pari al 20 per cento è erogato a titolo di acconto, a seguito della sottoscrizione dell'accordo di programma, mentre la restante quota è corrisposta a seguito degli stati di avanzamento dei lavori. La novella prevede inoltre che lo schema del summenzionato accordo di programma sia presentato dalla regione ai Ministeri competenti; in assenza di osservazioni entro il termine perentorio di sessanta giorni, l'accordo si intende sottoscritto ed è esecutivo.

Il comma 1-*novies* del successivo articolo 38 reca finanziamenti per il 2019 in favore di alcune strutture sanitarie, in termini parzialmente analoghi a quelli stabiliti per il 2017 e per il 2018.

Gli stanziamenti sono pari complessivamente a 32,5 milioni di euro per ciascuno degli anni suddetti e sono disposti a valere sulle risorse destinate al finanziamento di progetti relativi agli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale nel settore sanitario.

In particolare, gli stanziamenti per il 2017 e per il 2018 concernevano: strutture, anche private accreditate, riconosciute di rilievo nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificità e innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche, con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico; strutture, anche private accreditate, che costituiscono centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, eroganti trattamenti per specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio; strutture, anche private accreditate, riconosciute di rilievo nazionale per il settore delle neuroscienze, eroganti programmi di alta specialità neuro-riabilitativa, di assistenza a elevato grado di personalizzazione delle prestazioni e di attività di ricerca scientifica traslazionale per i *deficit* di carattere cognitivo e neurologico.

Il riparto delle risorse per il 2019 è demandato ad una determinazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

In proposito, considerato che il secondo periodo del comma 1-*novies* non richiama anche la lettera *b-bis*) della norma oggetto di novella, il relatore evidenzia che potrebbe essere opportuno chiarire se il riparto per il 2019 concerna anche le suddette strutture nel settore delle neuroscienze.

Riguardo alle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 50, infine, segnala che esse (comma 1-*bis*, e comma 2, lettera *n*)) operano una rimodulazione delle risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico. In particolare, si riducono le risorse nella misura di 50 milioni di euro per il 2019, di 80 milioni per il 2020 e di 45 milioni per il 2021 e si incrementano le medesime risorse nella medesima misura di 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e di 25 milioni per il 2025.

In conclusione, considerati i tempi stretti a disposizione per l'esame e l'imminente scadenza del decreto-legge, propone fin da ora di esprimere, per quanto di competenza della Commissione, parere favorevole.

Il senatore [RUFA](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede se la rimodulazione operata dall'articolo 50 determini o meno un incremento dell'importo complessivo del finanziamento.

Il [PRESIDENTE](#), relatore, precisa che la rimodulazione non modifica l'importo complessivo pluriennale delle risorse stanziare.

La senatrice [BOLDRINI](#) (*PD*), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede un rinvio del seguito dell'esame, allo scopo di approfondire le implicazioni del testo in esame, a partire dal tema affrontato dal senatore Rufa.

Il **PRESIDENTE** fa rilevare che, alla luce del calendario vigente dell'Assemblea, occorre concludere l'esame in tempi molto rapidi.

La senatrice **CANTU'** (*L-SP-PSd'Az*) osserva che, per svolgere l'auspicato approfondimento, sarebbe necessario rinviare quanto meno al pomeriggio di domani. D'altro canto, rileva che le posizioni politiche sono ben definite e che il relatore ha già manifestato un orientamento preciso, ragione per la quale reputa preferibile concludere l'esame entro il pomeriggio odierno.

Il **PRESIDENTE** dispone una breve sospensione della seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 14,20, riprende alle ore 14,25.*

Il **PRESIDENTE** comunica che, secondo quanto si è potuto appurare, la Conferenza dei Capigruppo ha deliberato di rinviare alla seduta pomeridiana di domani l'inizio dell'esame del provvedimento in Assemblea. Propone quindi di riprendere la trattazione nel pomeriggio odierno, dopo la conclusione dei lavori dell'Aula.

Convieni la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(867) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'8 maggio.

Il **PRESIDENTE** comunica che il relatore Rufa ha presentato gli emendamenti 1.200 e 1.0.100 (pubblicati in allegato).

Avverte che, in relazione agli emendamenti in questione, potranno essere presentate proposte subemendative entro le ore 15 di domani, mercoledì 26 giugno.

Fa infine rilevare che mancano ancora i prescritti pareri della Commissione bilancio, in difetto dei quali non è possibile procedere alle votazioni. A tal proposito, anche in riferimento a recenti esternazioni del Ministro della salute, formula l'auspicio che il Governo fornisca quanto prima gli approfondimenti istruttori richiesti dalla predetta Commissione, consentendo così la prosecuzione dell'*iter*.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

**(1201) Deputati Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'11 giugno.

La Commissione conviene con la proposta del [PRESIDENTE](#) di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 del prossimo venerdì 5 luglio, lasciando aperta la discussione generale.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018**, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione non ostantiva)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#), riepilogato lo stato dell'*iter*, non essendovi altri iscritti a parlare, dichiara conclusa la discussione e dà la parola al Relatore.

Il relatore [RUFA](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone di formulare, per quanto di competenza della Commissione, una relazione non ostantiva.

La senatrice [BINETTI](#) (*FI-BP*), pur annunciando il voto favorevole del proprio Gruppo, esprime il convincimento che l'Unione Europea non dedichi sufficiente attenzione ai fattori sociali che influenzano lo stato di salute della popolazione: a suo giudizio, la povertà merita attenzione, nella prospettiva della protezione della salute, al pari dell'esposizione agli agenti cancerogeni o mutageni (tematica, quest'ultima, affrontata da una delle direttive oggetto di attuazione). Ritene inoltre discutibile porre sullo stesso piano, nella regolamentazione delle professioni sanitarie, salute umana e salute degli animali, come sembra fare la direttiva (UE)2018/958 (anch'essa oggetto di recepimento).

La senatrice [BOLDRINI](#) (*PD*) dichiara che anche il proprio Gruppo - sebbene avrebbe preferito una relazione più articolata e corredata da osservazioni - esprimerà un voto favorevole.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*L-SP-PSd'Az*) annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, richiamando i contenuti, a suo giudizio particolarmente qualificanti, degli articoli 14, 15 e 19.

Il senatore [Giuseppe PISANI](#) (*M5S*) dichiara a sua volta voto favorevole, ritenendo che il provvedimento in esame effettui un importante adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa dell'Unione europea.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta del relatore di formulare una relazione non ostantiva.

Il [PRESIDENTE](#) registra il consenso unanime della Commissione.

**(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [MARIN](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo. Premette che il disegno di legge n. 1200, d'iniziativa governativa, già approvato dalla Camera dei

deputati ed ora all'esame della Commissione giustizia, reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Il testo si compone di 21 articoli, che individuano un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere; in relazione a queste fattispecie, si interviene sul codice di procedura penale, al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime. Il provvedimento, inoltre, incide sul codice penale per inasprire le pene per alcuni dei citati delitti, per rimodulare alcune aggravanti e per introdurre nuove fattispecie di reato.

Ciò posto, si sofferma sugli articoli attinenti a profili di competenza della Commissione.

L'articolo 6 aggiunge un ulteriore comma all'articolo 165 del codice penale, in materia di sospensione condizionale della pena. La nuova disposizione stabilisce che, con riguardo ai reati di violenza domestica e di genere, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati (gli oneri derivanti dalla partecipazione a tali corsi di recupero sono posti a carico del condannato).

L'articolo 14, tra l'altro, modifica l'articolo 90-*bis* del codice di procedura penale, relativo alle informazioni che devono essere fornite alla persona offesa dal reato, sin dal primo contatto con l'autorità procedente: alle informazioni sulle strutture sanitarie presenti sul territorio, sulle case famiglia, sui centri antiviolenza e sulle case rifugio vengono aggiunte le informazioni sui servizi di assistenza alle vittime di reato.

L'articolo 17 apporta una modifica alla legge sull'ordinamento penitenziario (n. 354 del 1975), intervenendo sull'articolo 13-*bis*, che prevede la possibilità, per i condannati per delitti sessuali in danno di minori, di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari. In virtù della modifica, al trattamento psicologico in questione potranno sottoporsi anche gli autori dei seguenti reati: maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 c.p.), deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-*quinquies* c.p.); *stalking* (articolo 612-*bis* c.p.).

Il [PRESIDENTE](#) avverte che il provvedimento in esame è giunto in una fase avanzata dell'*iter* presso la 2a Commissione e figura già nel calendario dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato, in conformità alla richiesta in tal senso della senatrice [BOLDRINI](#) (PD).

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [ZAFFINI](#) (FdI) chiede quando la Commissione sarà chiamata ad esaminare, in sede plenaria, l'affare assegnato concernente l'uso del medicinale triptorelina e quale sarà, a termini di Regolamento, l'esito procedurale.

La senatrice [BINETTI](#) (FI-BP), riallacciandosi all'intervento del precedente oratore, domanda se vi sarà la possibilità di presentare un documento conclusivo da parte dei Gruppi di opposizione.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che - svolte le residue audizioni informative in sede di Ufficio di Presidenza - inizierà la trattazione dell'affare in sede plenaria. Saggiunge che, a conclusione dell'esame, potranno essere votate proposte di risoluzione.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il Ministro della salute ha, con lettera in data 14 giugno, manifestato la sua disponibilità a essere audita dalle Commissioni congiunte 12a del Senato e XII della Camera, per dare conto dell'attività del Ministero della salute in questa prima parte della legislatura. Soggiunge che sarà sua cura individuare una data, d'intesa con il Ministro della salute e con la Presidente della XII Commissione, ai fini dello svolgimento dell'audizione in tempi ravvicinati.

Dispone, quindi, la sospensione della seduta, avvertendo che i lavori riprenderanno alle ore 17,30 - o comunque al termine della seduta odierna dell'Assemblea - con il seguito dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1354.

*La seduta, sospesa alle ore 14,55, riprende alle ore 17,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1354) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, in precedenza sospeso.

Il [PRESIDENTE](#)(M5S), relatore, ricorda di aver già proposto l'espressione di un parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, si procede alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD), nell'annunciare il voto contrario del proprio Gruppo, illustra lo schema di parere alternativo pubblicato in allegato.

La senatrice [CANTU'](#) (L-SP-PSd'Az) dichiara voto favorevole a nome del suo Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata del Relatore.

Lo schema di parere alternativo a prima firma della senatrice Boldrini è conseguentemente dichiarato precluso.

*La seduta termina alle ore 17,50.*

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI  
Paola BOLDRINI, COLLINA e Caterina BINI  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1354

La 12a Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto n. 34 del governo, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi";

premessi che:



il provvedimento in esame, finalmente giunto all'esame del Senato dopo un lungo *iter* tortuoso e difficile presso la Camera dei deputati, "prigioniero" delle divisioni e della incapacità della maggioranza di risolvere i problemi, è diventato un decreto *omnibus* con più di cento articoli;

nonostante il titolo altisonante, questo provvedimento si caratterizza per l'assoluta mancanza di misure finalizzate alla crescita e di una visione del Paese;

a conferma che di tutto si tratta fuorché di un provvedimento che favorisce la crescita, nella stessa relazione tecnica che accompagna il decreto-legge, si afferma che la spinta aggiuntiva all'economia derivante dal decreto è pari allo 0,1 (!) per cento del PIL per l'anno 2019 e allo 0,3 per l'anno 2020;

in assenza di un quadro macro-economico e finanziario stabile, di riforme strutturali, per la produttività e l'occupazione, di un uso efficace delle scarse, risorse di finanza pubblica, di misure di sostegno alle imprese, è davvero difficile e fuori luogo parlare di "crescita";

per le parti di competenza della Commissione:

l'articolo 50, comma 2, lettera n), prevede che a copertura degli oneri del provvedimento si provvede quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019, a 80 milioni di euro per l'anno 2020 e a 45 milioni di euro per l'anno 2021 (per un totale di 175 milioni nel triennio 2019-2021), mediante corrispondente utilizzo delle risorse destinate all'edilizia sanitaria, con contestuale aumento, nel periodo 2022-2025, di un incremento delle risorse destinate all'edilizia sanitaria per l'identico importo di 175 milioni di euro, così articolato: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e 25 milioni di euro per l'anno 2025;

questa norma è in palese contrasto con quanto stabilito dalla bozza del nuovo Patto per la salute del 27 maggio 2019;

il comma 1-novies dell'articolo 38, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, ha aggiunto una disposizione volta ad estendere anche al 2019 l'accantonamento delle somme già previste, per il 2017 e per il 2018, per la realizzazione di specifici obiettivi di ricerca, assistenza e cura diretti al miglioramento dell'erogazione dei LEA, quali trapianti pediatrici e adroterapia tumorale;

in proposito si ricorda che l'importo complessivo dell'accantonamento previsto dalla richiamata disposizione a legislazione vigente è di 32,5 milioni di euro, comprensivo di 11 milioni da ripartire a strutture, anche private accreditate, di rilievo nazionale nel settore delle neuroscienze. Occorrerebbe pertanto chiarire se il riparto concerna anche le suddette strutture per le neuroscienze,

**ESPRIME PARERE CONTRARIO.**

## **RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 944**

La 12ª Commissione,  
esaminato il disegno di legge n. 944, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018", per

quanto di propria competenza, formula relazione non ostantiva.

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [867](#)

Art. 1

### **1.200**

Il Relatore

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "dei Ministeri dell'interno", sono inserite le seguenti: ", della difesa, "*.

### **1.0.100**

Il Relatore

*Dopo l'articolo è inserito il seguente:*

*"Art. 1-bis*

*(Modifica all'articolo 583-*quater* del codice penale)*

1. All'articolo 583-*quater* del codice penale aggiungere il seguente comma:

La stessa pena si applica in caso di lesioni personali cagionate a personale esercente la professione sanitaria o a incaricati di pubblico servizio, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate.

## 1.3.2.1.4. 12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 87 (pom.) del 02/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12<sup>a</sup>)  
MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019  
87<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente  
[SILERI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Coletto.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

### *SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

### *IN SEDE REDIGENTE*

**(867) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 25 giugno.

IL [PRESIDENTE](#) ricorda che si è conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.

Informa che è stato presentato il sub emendamento 1.0.100/1 (pubblicato in allegato).

Dichiara quindi inammissibile il succitato sub emendamento, in quanto interamente sostitutivo dell'emendamento del relatore al quale è riferito.

Ciò posto, fa presente che mancano ancora i prescritti pareri della 5a Commissione, mentre è giunto il parere della 1a Commissione sui nuovi emendamenti (non ostativo). Pertanto, data la perdurante mancanza dei pareri della Commissione bilancio, dispone il rinvio del seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(1250) Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale ,**

approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lazzarini ed altri; Pini ed altri.

**(184) Maria RIZZOTTI ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale**

**(302) Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in materia di riconoscimento della cefalea primaria cronica quale malattia sociale**

(Discussione congiunta e rinvio)

La relatrice [FREGOLENT](#) (L-SP-PSd'Az) illustra partitamente i disegni di legge oggetto di discussione congiunta.

La Commissione, quindi, dopo un dibattito incidentale nel quale intervengono le senatrici [RIZZOTTI](#) (FI-BP) e [BOLDRINI](#) (PD), conviene con la proposta del Presidente di rinviare la decisione in ordine all'eventuale svolgimento di un ciclo di audizioni informative.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**(299) Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia**

**(485) Isabella RAUTI ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante**

**(672) VESCOVI. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante**

**(899) Felicia GAUDIANO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante**

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sono state già svolte le fasi di illustrazione e discussione degli emendamenti.

Rilevata la mancanza dei prescritti pareri delle Commissioni 2a, 5a e per le Questioni regionali, dispone il rinvio del seguito della discussione congiunta.

**(189) Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare**

**(903) Caterina BINI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura delle patologie e dei disturbi del comportamento alimentare**

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sono state già svolte le fasi di illustrazione e discussione degli emendamenti.

Rilevata la mancanza dei prescritti pareri delle Commissioni 5a e per le Questioni regionali, dispone il rinvio del seguito della discussione congiunta.

**(716) ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia**

**(116) DE POLI. - Disposizioni per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da epilessia**

**(1219) Paola BINETTI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da epilessia**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'11 giugno.

Il **PRESIDENTE** ricorda che è stata dichiarata aperta la discussione generale e che non risultano a tutt'oggi iscritti a parlare.

Avverte, inoltre, che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni 5ª, 14ª e per le Questioni regionali, mentre è pervenuto il parere sul testo della 1ª Commissione (non ostativo, con condizioni e osservazione).

La senatrice **BINETTI** (FI-BP), intervenendo incidentalmente, segnala che il testo base adottato dalla Commissione ha suscitato perplessità tra gli *stakeholder* del settore. Formula l'auspicio che nel prosieguo della trattazione si tenga conto di tale circostanza e si valorizzino i contenuti del disegno di legge congiunto a sua prima firma.

Il **PRESIDENTE** (M5S), relatore, dichiara che il testo base già adottato dalla Commissione potrà formare oggetto di opportune modifiche, anche di ampia portata, se del caso a mezzo di emendamenti a propria firma. Propone quindi di rinviare il seguito della trattazione, lasciando ancora aperta la discussione generale.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

**(1201) Deputati Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 25 giugno.

Il **PRESIDENTE** ricorda che si è convenuto di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 del prossimo venerdì 5 luglio, lasciando aperta la discussione generale.

Quindi, in assenza di richieste di intervento, propone di rinviare il seguito della discussione, lasciando aperta la discussione generale.

Conviene la Commissione.

Il senatore **COLLINA** (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, domanda di sapere se quello in discussione sia tra i disegni di legge che la maggioranza conta di trattare in via prioritaria.

Il **PRESIDENTE** ritiene che il disegno di legge n. 1201 sia tra i disegni di legge da licenziare nel più breve tempo possibile per l'Assemblea.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Proposta di nomina del professor Silvio Brusaferrò a Presidente dell'Istituto superiore di sanità (n. 23)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978. Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) (M5S), relatore, illustra il *curriculum* del candidato, sottolineando come questi possieda doti di alta e riconosciuta professionalità in materia di ricerca e sperimentazione nei settori di attività dell'Istituto superiore di sanità.

Ciò posto, propone, di rinviare il seguito dell'esame, considerato che nella seduta di domani si svolgerà la programmata audizione del candidato.

Conviene la Commissione.

Rispondendo ad una richiesta di delucidazioni avanzata dalla senatrice [BOLDRINI](#) (PD), il [PRESIDENTE](#) comunica che la votazione del parere avrà luogo nella seduta già convocata per la giornata del prossimo giovedì 4 luglio.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la relatrice Marin ha svolto l'illustrazione del testo e che il disegno di legge in esame è in una fase avanzata dell'*iter* presso la Commissione di merito e figura già nel calendario d'Assemblea.

Dichiara quindi aperta la discussione.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (FI-BP), pur dichiarando del tutto condivisibili le finalità del provvedimento in esame, osserva che la clausola di invarianza finanziaria sottesa all'articolo 21 rischia di vanificare l'intento del legislatore.

Fa rilevare come l'implementazione del cosiddetto codice rosso presupponga risorse adeguate, in primo luogo per adeguare gli organici delle procure e per porre le denunciati in una condizione di sicurezza, nelle more del procedimento penale.

Soggiunge che le stesse disposizioni relative alla formazione delle forze di Polizia, che trova d'importanza fondamentale, rischiano di restare sulla carta in assenza di stanziamenti specifici.

In conclusione, formula l'auspicio che il testo in esame sia suscettibile di interventi migliorativi, anche per ciò che attiene all'adeguatezza dell'apparato sanzionatorio e alla previsione di provvidenze specifiche per i bambini che rimangono orfani a seguito della violenza di genere.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD), dopo aver richiamato la Convenzione di Istanbul e le iniziative adottate nel corso della passata legislatura in tema di violenza di genere, segnala l'opportunità di porre mano ad una sorta di testo unico della legislazione che si è andata stratificando in materia.

Sottolinea l'importanza dei percorsi di recupero per gli autori di reati e paventa che in assenza di adeguati stanziamenti le previsioni in materia restino prive di implementazione.

Ritiene che andrebbe affrontato anche il problema della formazione dei magistrati con funzioni giudicanti, essendo in alcune occasioni state adottate delle pronunce aberranti proprio in materia di violenza di genere.

La senatrice [BINETTI](#) (FI-BP), in relazione al cosiddetto codice rosso, richiama l'attenzione sul fatto che le vittime dei reati in questione hanno spesso bisogno di tempo per riaversi dal trauma subito, ragione per la quale occorrerebbe, a suo giudizio, prevedere una tempistica non troppo rigida per la deposizione susseguente alla querela.

Sottolinea le peculiari problematiche che scaturiscono dalla commissione del reato in danno della *partner*, specie per ciò che attiene alla condizione dei figli. Ritiene che, a tal proposito, occorrerebbe adottare misure specifiche.

Rileva la pericolosità delle condotte di violenza virtuale, poste in essere attraverso *chat* o strumenti simili, che talora preludono alle aggressioni fisiche e che pertanto vanno intercettate e represses per tempo.

In conclusione, nel ribadire l'importanza delle risorse finanziarie, osserva che ad essere problematiche in proposito non sono solo le clausole di invarianza ma anche le manovre con cui vengono stornati fondi in precedenza stanziati per specifiche esigenze, come sta ad esempio avvenendo - a suo modo di vedere - per il reddito di cittadinanza. Ritiene che occorrerebbe individuare degli accorgimenti legislativi per evitare tali distrazioni di risorse.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Accedendo ad una richiesta delle senatrici [CANTU'](#) (L-SP-PSd'Az) e [BOLDRINI](#) (PD), il [PRESIDENTE](#) propone di proseguire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno nella seduta di domani.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

#### EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. [867](#)

Art. 1

#### **1.0.100/1**

[Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

"1. In caso di lesioni personali cagionate a personale esercente la professione sanitaria o socio-sanitaria o a incaricati di pubblico servizio, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, l e lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni e le lesioni gravissime con la reclusione da otto a sedici anni".





## 1.3.2.1.5. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità') - Seduta n. 91 (ant.) dell'11/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**IGIENE E SANITA' (12ª)**  
**GIOVEDÌ 11 LUGLIO 2019**  
**91ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**SILERI**

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

### *SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il **PRESIDENTE** comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

### *SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1201*

Il **PRESIDENTE** comunica che, in riferimento al disegno di legge n. 1201 (trasparenza in sanità), sono stati presentati 21 emendamenti (pubblicati in allegato).

Prende atto la Commissione.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1383)** *Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica*  
(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che il provvedimento in esame è già stato illustrato e figura nel calendario vigente dell'Assemblea. Saggiunge che la 5ª Commissione ha, in sede referente, concluso la discussione generale e fissato, alle ore 10 di oggi, il termine per la presentazione di emendamenti.

Ciò posto, dichiara aperta la discussione.

Quindi, non essendovi richieste d'intervento, la Commissione conviene con la proposta del Presidente di lasciare aperta la discussione e di rinviare il seguito e la conclusione dell'esame alla seduta che sarà convocata nel pomeriggio del prossimo martedì 16 luglio.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE comunica che al termine della seduta si terrà una riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti del Gruppi, per la programmazione dei lavori alla luce del nuovo calendario dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 8,40.*

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1201](#)

Art. 1

##### 1.1

[Rizzotti](#), [Stabile](#), [Binetti](#), [Siclari](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:*

«nel rispetto, riguardo agli obblighi di pubblicità, dei principi di proporzionalità, correttezza, minimizzazione, e di limitazione della permanenza *online* delle informazioni, di cui al Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 e al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, quale disciplina nazionale di adeguamento».

##### 1.2

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [De Falco](#)

*Al comma 3, sostituire le parole da: "nonché" fino alla fine del comma, con le seguenti: delle disposizioni del titolo VIII del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonché delle disposizioni recate dall'articolo 30 del Codice di Deontologia Medica, in materia di conflitto di interesse.*

##### 1.3

[Rizzotti](#), [Stabile](#), [Binetti](#), [Siclari](#)

*Al comma 3, sostituire le parole da: «nonché» fino alla fine del comma, con le seguenti: «delle disposizioni del titolo VIII del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonché per i medici, anche del rispetto del Codice di Deontologia Medica».*

Art. 2

##### 2.1

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [De Falco](#)

*Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: «nonché di ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione.», con le seguenti: «nonché di ricerca ed educazione continua in medicina (ECM)».*

##### 2.2

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [De Falco](#)

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: ", gli ordini o collegi professionali delle professioni sanitarie e".*

### Art. 3

#### 3.1

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [De Falco](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «50 euro» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «100 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 1000 euro».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: «500 euro» con le seguenti: «1.000 euro».*

#### 3.2

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Siclari](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «50 euro» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «100 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 1000 euro».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: «500 euro» con le seguenti: «1.000 euro».*

#### 3.3

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Siclari](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «50 euro» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «200 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 2000 euro».*

#### 3.4

[Rizzotti](#), [Stabile](#), [Binetti](#), [Siclari](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «50 euro» con le seguenti: «150 euro».*

#### 3.5

[Rizzotti](#), [Stabile](#), [Binetti](#), [Siclari](#)

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «500 euro» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «1000 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 5000 euro».*

#### 3.6

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [De Falco](#)

*Al comma 2, sopprimere le parole: «, eventi formativi,».*

#### 3.7

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Siclari](#)

*Al comma 4, sopprimere la lettera b).*

#### 3.8

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Siclari](#)

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: «gli accordi instaurati» fino alla fine del comma, con le seguenti: «le relazioni d'interesse instaurate in ciascun anno, entro la conclusione dell'anno successivo».*

### Art. 5

#### 5.1

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [De Falco](#)

*Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «secondo lo standard degli Open Data».*

#### 5.2

[Rizzotti](#), [Stabile](#), [Binetti](#), [Siclari](#)

*Al comma 7, dopo le parole: «con decreto del Ministro della salute, sentiti», aggiungere le seguenti: «le Regioni,».*

### 5.3

[Rizzotti](#), [Stabile](#), [Binetti](#), [Siclari](#)

*Al comma 7, sostituire le parole: «e il Garante per la protezione dei dati personali» con le seguenti: «e previo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali»*

### 5.4

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [De Falco](#)

*Al comma 7, dopo le parole: «le caratteristiche tecniche del registro pubblico telematico», aggiungere le seguenti: «, le modalità per la garanzia della privacy,».*

### 5.5

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Siclari](#)

*Al comma 7, dopo le parole: «le caratteristiche tecniche del registro pubblico telematico», aggiungere le seguenti: «, le modalità per la garanzia della privacy,».*

### 5.6

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Siclari](#)

*Al comma 7, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*«d-bis) definizione di misure tecniche volte a prevenire il rischio di riproduzione, cancellazione o alterazione dei dati resi pubblici».*

### 5.7

[Rizzotti](#), [Binetti](#), [Siclari](#)

*Al comma 7, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*«d-bis) previsione dell'esclusione dell'indicizzazione dei dati personali pubblicati sul registro da parte di motori di ricerca, consentendo la ricerca ai soli motori interni al sito».*

## Art. 6

### 6.100

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [De Falco](#)

*Dopo l' articolo 6 , aggiungere il seguente:*

*«Art. 6- bis.*

*(Istituzione del Registro unico dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari)*

1. È istituito presso il Ministero della salute, previa intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, con apposito decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Registro unico dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari, di seguito denominato "Registro"».

2. I portatori di interessi particolari e i rappresentanti di interessi particolari, anche stranieri, che intendono svolgere attività di *lobbying* e di relazioni istituzionali devono essere iscritti nel Registro con le modalità e i criteri fissati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo.

3. L'iscrizione al Registro ha durata di dodici mesi e può essere rinnovata alla scadenza.

4. Il Ministro della salute assicura l'aggiornamento del Registro a cadenza annuale.

## 1.3.2.1.6. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 92 (pom.) del 16/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)  
MARTEDÌ 16 LUGLIO 2019  
92ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[SILERI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Coletto.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

### *SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1383) Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica**  
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 luglio.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (FI-BP), intervenendo in sede di dibattito, evidenzia che il provvedimento in esame è stato adottato per evitare l'eventualità di una procedura di infrazione per debito eccessivo: da ciò si desume, a suo giudizio, la problematicità della legge di bilancio 2019, che l'attuale maggioranza approvò assicurando che non avrebbe dissestato i conti pubblici.

Ciò posto, rileva che l'obiettivo perseguito dal decreto-legge in conversione è senz'altro condivisibile, nell'ottica di ridurre il *deficit* e di tenere sotto controllo il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo. Saggiunge che occorrerebbe, al contempo, assicurare interventi orientati alla crescita economica, evitando di aumentare la spesa corrente (come si è fatto nell'ambito dell'ultima manovra di bilancio con le disposizioni relative al reddito di cittadinanza e a "quota 100", peraltro commettendo errori di stima degli oneri, cui il provvedimento in esame pone rimedio).

Auspica che vi sia un'inversione di tendenza nella predisposizione del disegno di legge di bilancio 2020, anche per ciò che attiene al finanziamento del fondo sanitario nazionale.

La senatrice [BINETTI](#) (*FI-BP*) trova sorprendente che la stima degli oneri connessi al reddito di cittadinanza e alla "quota 100" si sia rivelata erronea, al punto da costringere il Governo all'adozione di un provvedimento d'urgenza per salvaguardare i risparmi derivanti dal minor utilizzo delle risorse stanziare in materia. Osserva che la predisposizione delle manovre finanziarie dovrebbe essere caratterizzata da maggiore rigore.

Il senatore [COLLINA](#) (*PD*) ritiene che il provvedimento in esame abbia sortito l'effetto positivo di disinnescare la possibile procedura di infrazione europea, ponendo rimedio alle criticità derivanti dalla legge di bilancio 2019.

Quanto alle disposizioni relative al reddito di cittadinanza e a "quota 100", rileva che esse non hanno prodotto gli effetti previsti, né quanto all'impiego di risorse né riguardo all'auspicato impatto sulla crescita economica.

Sottolinea che, nel merito, il decreto-legge in conversione non contiene disposizioni di particolare rilievo per ciò che attiene alle competenze della Commissione: vi è un sostanziale taglio di risorse, pari a circa 7 milioni di euro, i cui effetti andranno valutati in futuro.

In conclusione, segnala l'opportunità che i numerosi disegni di legge all'esame della Commissione siano dotati di disposizioni recanti i necessari stanziamenti: paventa che la prassi ormai invalsa di licenziare provvedimenti ad invarianza di spesa ingeneri aspettative che potranno restare in parte frustrate, ovvero aumenti le diseguaglianze tra i territori, lasciando in sostanza alle Regioni la scelta in ordine all'implementazione. Saggiunge che tale dinamica va attentamente valutata anche nell'ottica della procedura *in itinere* sulla cosiddetta autonomia differenziata.

Annuncia sin da ora il voto di astensione del proprio Gruppo.

La senatrice [CANTU'](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che l'obiettivo del provvedimento in esame è quello di salvaguardare dei risparmi di spesa, allo scopo di migliorare i saldi di finanza pubblica ed evitare la paventata procedura europea di infrazione. Per quanto attiene al settore sanitario, evidenzia che il contributo richiesto per garantire il miglioramento dei conti pubblici è pari a poco più di 6 milioni di euro, cifra che a suo giudizio è ampiamente sostenibile nella prospettiva della razionalizzazione della spesa sanitaria e del superamento delle inapproprietezze.

Quanto al federalismo differenziato, sottolinea che quest'ultimo è un processo che mira alla valorizzazione del merito e della trasparenza in tutte le Regioni, proprio allo scopo di superare le disomogeneità territoriali: tale obiettivo è raggiungibile, ad avviso dell'oratrice, assicurando che le Regioni più avanzate rappresentino un paradigma, tale da determinare una responsabilizzazione della filiera istituzionale di tutte le restanti Regioni.

Saggiunge che alcuni disegni di legge recentemente incardinati, quali l'atto Senato n. 1106 e l'atto Senato n. 638, potranno fungere da fattori di accelerazione di tale processo: il primo attraverso la valorizzazione dell'istituto dell'apprendistato professionalizzante, volta a superare l'imbuto formativo per le specializzazioni mediche; il secondo tramite la revisione delle regole di reclutamento della dirigenza sanitaria.

In conclusione, sottolinea che si potrà affrontare il tema dell'eventuale incremento del fondo sanitario nazionale solo dopo aver raggiunto l'obiettivo della riqualificazione della spesa sanitaria, nell'ottica dell'efficientamento.

Non essendovi altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) (*M5S*) dichiara conclusa la discussione.

Quindi, intervenendo in replica in qualità di relatore, fa proprie le considerazioni svolte nel dibattito, per ciò che attiene al finanziamento del fondo sanitario nazionale (da assicurare, insieme con la lotta agli sprechi), al federalismo differenziato (da attuare salvaguardando tutte le Regioni) e al rigore metodologico nella stima degli oneri (da coniugare con un approccio di tipo prudenziale, come quello che ha caratterizzato la legge di bilancio 2019).

Si associa inoltre alla sintesi degli interventi *in itinere* per l'efficientamento del servizio

sanitario nazionale, effettuata dalla senatrice Cantù.

Ciò posto, propone di esprimere, per quanto di competenza della Commissione, parere favorevole.

Il sottosegretario COLETTI rinuncia allo svolgimento della replica.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal Presidente - relatore.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 2 luglio.

Il [PRESIDENTE](#), riepilogato l'iter sinora svolto, ricorda che è aperta la discussione generale.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (FI-BP) dichiara che l'obiettivo perseguito dal provvedimento in esame è certamente condivisibile ma occorre temperare le misure in materia di trasparenza con i principi di proporzionalità e di rispetto della riservatezza, senza indulgere a formule che potrebbero apparire demonizzanti nei riguardi degli operatori del settore sanitario.

In proposito, rileva l'opportunità di ulteriori interventi migliorativi, oltre a quelli già posti in essere durante l'esame della Camera dei deputati. In particolare, auspica che le attività di formazione non vengano penalizzate da obblighi di pubblicità oltremodo stringenti e che le informazioni frutto del monitoraggio non siano indicizzabili su motori di ricerca generalisti.

La senatrice [BINETTI](#) (FI-BP) rimarca la necessità di non rendere difficoltosa la partecipazione agli eventi formativi e segnala che occorrerebbe rivedere alcuni valori-soglia previsti dal testo in esame ai fini dell'assoggettamento a pubblicità (come quello previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a)), che appaiono all'oratrice ridicolmente bassi. Sottolinea che occorre contrastare il cosiddetto turismo congressuale senza impedire le attività di formazione e con la minore compressione possibile del diritto alla riservatezza.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (M5S) ricorda che il disegno di legge in esame è volto a garantire la trasparenza dei rapporti tra il mondo delle imprese e i soggetti che operano nel settore della salute e ritiene che, in tale ottica, le misure previste dal testo siano appropriate ed in linea con le normative vigenti in diversi Paesi.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD) dichiara che il proprio Gruppo condivide le finalità e l'impostazione del disegno di legge in discussione, tenuto conto che esso si pone in continuità con analoghe iniziative adottate in materia di trasparenza nel corso della passata legislatura. Evidenzia che il proprio Gruppo non ha presentato proposte emendative, ritenendo soddisfacente il testo licenziato dalla Camera.

Non essendovi altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Quindi, in qualità di Relatore, rinuncia alla replica.

Il rappresentante del GOVERNO rinuncia a sua volta allo svolgimento della replica.

Si passa dunque alla fase di illustrazione e discussione degli emendamenti, a partire da quelli riferiti all'articolo 1.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (FI-BP) illustra gli emendamenti 1.1 e 1.3.

Dati per illustrati gli emendamenti all'articolo 2, si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 3.

La senatrice [STABILE](#) (FI-BP) illustra gli emendamenti 3.2, 3.3, 3.5, 3.7 e 3.8.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 5.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (FI-BP) illustra gli emendamenti 5.2 e 5.3.

La senatrice [BINETTI](#) (FI-BP) illustra gli emendamenti 5.5 e 5.7.

L'unico emendamento riferito all'articolo 6 è, infine, dato per illustrato.

Non essendovi altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

**(1250) Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lazzarini ed altri; Pini ed altri.

**(184) Maria RIZZOTTI ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale**

**(302) Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in materia di riconoscimento della cefalea primaria cronica quale malattia sociale**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 2 luglio.

La relatrice [FREGOLENT](#) (L-SP-PSd'Az) propone di rinunciare allo svolgimento di audizioni informative, nonché di assumere come base della discussione congiunta il disegno di legge n. 1250.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD) e la senatrice [RIZZOTTI](#) (FI-BP) dichiarano di condividere le proposte avanzate dalla Relatrice, nell'auspicio di una sollecita e positiva conclusione dell'*iter*.

In assenza di altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) prende atto dell'unanime condivisione per le proposte avanzate dalla Relatrice.

La Commissione, dopo interventi incidentali delle senatrici [RIZZOTTI](#) (FI-BP) e [CANTU'](#) (L-SP-PSd'Az), conviene di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 15 di domani, mercoledì 17 luglio.



Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(641) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia**

(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la discussione è stata dichiarata conclusa.

Il relatore [MARINELLO](#) (M5S) propone di esprimere, per quanto di competenza della Commissione, parere favorevole.

Previa dichiarazione di voto favorevole delle senatrici [BOLDRINI](#) (PD) e [RIZZOTTI](#) (FI-BP), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta avanzata dal Relatore è approvata.

Il [PRESIDENTE](#) registra che la deliberazione è avvenuta all'unanimità.

**(1387) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018**

**(1388) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019**

(Parere alla 5a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [DI MARZIO](#) (M5S) riferisce sui provvedimenti in titolo.

Riguardo allo stato di previsione del Ministero della salute, il disegno di legge per l'assestamento del bilancio dello Stato (per l'anno finanziario 2019) propone talune variazioni.

In termini di competenza - cioè, dei possibili atti di impegno contabile -, le variazioni proposte determinano una riduzione della spesa pari a 3,9 milioni di euro per il 2019, di cui 3,1 milioni relativi alla parte in conto corrente e 0,7 milioni al conto capitale. In conseguenza della variazione così proposta, la spesa complessiva dello stato di previsione del Ministero, in termini di competenza, ammonta a 1.715,4 milioni, di cui 1.418,9 milioni relativi alla spesa corrente e 296,5 milioni al conto capitale.

In termini di autorizzazione di cassa - cioè, dei possibili pagamenti effettivi -, le variazioni proposte determinano un incremento della spesa pari a 68,8 milioni di euro per il 2019; in particolare, la parte in conto corrente è interessata da un incremento pari a 69,6 milioni, mentre per il conto capitale si prevede una riduzione pari a 0,7 milioni. In conseguenza delle variazioni così proposte, la spesa complessiva dello stato di previsione del Ministero, in termini di autorizzazione di cassa, ammonta a 1.938,6 milioni, di cui 1.595,3 milioni relativi alla spesa corrente e 343,4 milioni al conto capitale. La nota illustrativa dello stato di previsione in oggetto osserva che le variazioni proposte in termini di competenza "sono connesse alle esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione, tenuto altresì conto della situazione della finanza pubblica, mentre le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla necessità di assestare le autorizzazioni stesse in relazione sia alla nuova consistenza dei residui, sia alle variazioni proposte per la competenza, tenuto conto, peraltro, delle concrete capacità operative dell'Amministrazione".

Sempre con riferimento allo stato di previsione del Ministero della salute, la dotazione di residui passivi nel 2019 (cioè, in linea di massima, delle somme impegnate contabilmente negli esercizi finanziari precedenti, ma che non sono state ancora spese in termini di cassa) - come risulta dal

disegno di legge di rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2018 - è pari a 1.103,0 milioni di euro. Tale importo è superiore (nella misura di 761,2 milioni) rispetto alla stima effettuata dalla legge di bilancio iniziale. In particolare, la dotazione consta di 636,5 milioni relativi alla parte corrente e di 124,7 milioni concernenti il conto capitale.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

**(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri  
(Parere alla 7a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

La Commissione conviene di rinviare il seguito e la conclusione dell'esame alla seduta pomeridiana già convocata nella giornata di giovedì prossimo, 18 luglio.

#### *AFFARI ASSEGNATI*

##### **Sull'uso del medicinale triptorelina (n. 207)**

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento)

La Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) propone di integrare l'ordine del giorno, a partire dalla summenzionata seduta di giovedì prossimo, con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. [1372](#) (Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione).

Conviene la Commissione.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso delle audizioni svolte in data odierna, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sull'atto del Governo n. 90 (prescrizioni esami tessuti e cellule umani), è stata consegnata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale argomento.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

## 1.3.2.1.7. 12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 142 (ant.) del 18/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**IGIENE E SANITA' (12<sup>a</sup>)**  
**GIOVEDÌ 18 GIUGNO 2020**  
**142<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**COLLINA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1812) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19**

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 giugno.

Il **PRESIDENTE** ricorda che si è conclusa la discussione generale.

Il relatore **ENDRIZZI** (M5S) dà lettura dello schema di parere - favorevole, con osservazioni - pubblicato in allegato.

Il rappresentante del GOVERNO rinuncia allo svolgimento della replica.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice **CANTU'** (L-SP-PSd'Az), nel ribadire le riserve del proprio Gruppo, tanto sul merito del provvedimento quanto sul metodo seguito dal Governo, dichiara voto di astensione in ragione del recepimento, all'interno del parere, dei contributi forniti dagli esponenti dell'opposizione.

La senatrice **RIZZOTTI** (FIBP-UDC) ritiene che le osservazioni inserite nella proposta di parere, pur recependo alcuni spunti scaturiti dalla discussione, siano formulate in maniera non sufficientemente incisiva. Saggiunge che il Governo persevera nell'errore di non tenere nella dovuta considerazione l'apporto del Parlamento: a riprova di ciò, segnala che durante i lavori dell'Assemblea, nella giornata di ieri, il Presidente del Consiglio ha mostrato un atteggiamento irrispettoso, a suo giudizio, durante l'intervento del Presidente del Gruppo Forza Italia. Tanto premesso, dichiara voto di astensione.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD), dopo aver evidenziato che lo schema di parere recepisce in maniera ineccepibile le indicazioni scaturite dal dibattito, annuncia che il suo Gruppo esprimerà un voto favorevole.

Dichiara a sua volta voto favorevole la senatrice [PIRRO](#) (M5S), sia in ragione dei contenuti del provvedimento, ritenuti del tutto condivisibili, sia in considerazione dell'apprezzabile lavoro svolto dal relatore.

Non essendovi altre richieste d'intervento, previa verifica del numero legale, lo schema di parere presentato dal relatore è posto ai voti e risulta approvato.

Il [PRESIDENTE](#) dispone la sospensione della seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 8,50, riprende alle ore 9,20.*

### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai Rappresentanti dei Gruppi, appena conclusa.

Si è convenuto di iscrivere all'ordine del giorno della Commissione, nell'arco delle prossime settimane, i seguenti argomenti: disegno di legge n. 913 (Faraone e altri), concernente "Disposizioni recanti interventi finalizzati all'introduzione dell'esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia all'interno del Servizio sanitario nazionale"; disegno di legge n. 1519 (Castellone e altri), concernente "Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di formazione specialistica dei medici"; disegno di legge n. 1660 (Cantu' e altri), recante "Disposizioni volte ad incentivare il raggiungimento di *standard* qualitativi elevati dei prodotti agroalimentari italiani introducendo un sistema di *rating* per la certificazione di eccellenza e riforma del sistema di prevenzione, programmazione e controllo nella sanità pubblica veterinaria"; disegno di legge n. 1715 (Castellone e altri), recante "Riforma del Sistema di emergenza sanitaria territoriale 118"; disegno di legge n. 1827 (Boldrini e altri), recante "Istituzione dello psicologo delle cure primarie" (quando assegnato); Doc. XXII n. 19 (Zaffini e altri), recante "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dei disavanzi sanitari regionali e sulla inadeguata erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA)".

In relazione agli atti summenzionati, la Presidenza si riserva di valutare le tempistiche di iscrizione all'ordine del giorno, nella cornice disegnata dall'Ufficio di Presidenza, avuto riguardo ai complessivi carichi di lavoro della Commissione, nonché di disporre i necessari abbinamenti a norma di Regolamento. La Presidenza ha inoltre registrato la richiesta, avanzata dai Rappresentanti dei Gruppi di opposizione, che il disegno di legge n. 1660 sia il testo capofila anche in presenza di eventuali provvedimenti concorrenti.

Si è altresì convenuto, quanto ai disegni di legge già *in itinere*, che saranno trattati prioritariamente, oltre al disegno di legge n. 867-B, i provvedimenti concernenti uso dei defibrillatori (per i quali si ritiene conclusa la fase delle audizioni), epilessia, infermiere di famiglia, disturbi alimentari e trasparenza in sanità (cd. *Sunshine act*), mentre sul disegno di legge in materia di *teaching hospital*, in corso d'esame presso le Commissioni riunite 7a e 12a, si svolgerà una valutazione per verificare le implicazioni, di merito e procedurali, derivanti dall'avvio della trattazione del predetto disegno di legge n. 1519.

Riguardo al tema dell'epilessia, si è concordato di fissare sin da ora termine per emendamenti e ordini del giorno - da riferire al testo base già adottato (disegno di legge n. 716, Errani e altri) - alle ore 12 di

lunedì 29 giugno.

Si è convenuto, infine, che si tornerà a dedicare uno spazio tendenzialmente settimanale al sindacato ispettivo e che, sempre in tema di procedure informative, saranno portate avanti le indagini conoscitive sulle RSA e sul numero unico 112, ferma restando l'attenzione sull'evoluzione della situazione epidemiologica. Si valuterà, inoltre, se l'indagine conoscitiva sul numero unico 112 possa rappresentare la sede adeguata per istruire anche il disegno di legge n. 1715.

Il Presidente avverte, in conclusione, che nel corso della prossima settimana si darà la priorità agli argomenti già in trattazione nella corrente settimana e non conclusi (disegni di legge n. 867-B e n. 1441 e connessi, in sede redigente, e atti inerenti alla partecipazione dell'Italia alla UE, in sede consultiva).

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1812**

La Commissione,

premessò che:

il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, ha l'obiettivo di favorire il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, recando misure per la fase che va dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020; l'articolo 1 del decreto-legge in esame prevede, in particolare, che le limitazioni alla circolazione cessano di avere effetto a decorrere dal 18 maggio 2020, per quanto concerne gli spostamenti all'interno del territorio regionale, e a decorrere dal 3 giugno per quanto concerne gli spostamenti interregionali, fatta salva la possibilità di adottare nuove limitazioni in relazione a specifiche aree del territorio nazionale;

nello specifico, l'articolo 1, comma 13, del decreto-legge in esame prevede che le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, siano svolte con modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; il comma 14 dello stesso articolo prevede che le attività economiche, produttive e sociali, debbano svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio, nel rispetto dei principi contenuti in protocolli o linee guida nazionali;

rilevato che la riapertura delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e la ripresa delle attività economiche, produttive e sociali devono necessariamente avvenire nel rispetto dei protocolli di sicurezza, in modo da contenere la diffusione del COVID-19 e garantire la tutela della salute di tutti i soggetti coinvolti;

richiamato l'impegno del Governo, approvato dal Senato in data 9 giugno 2020, ad *"aggiornare in base all'evoluzione delle nuove conoscenze e delle condizioni, le linee guida ed i protocolli per assicurare agli operatori regole certe, semplici ed efficaci a contrastare la diffusione del virus anche per quanto attiene alla sanificazione degli ambienti"*;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- 1) è necessario che la riapertura delle scuole di ogni ordine e grado pubbliche e paritarie e la

ripresa delle attività di didattica frontale, quali requisiti fondamentali per rendere effettivo il diritto allo studio degli studenti ed offrire pari opportunità di istruzione a tutti, contemplino l'adozione di modalità di prevenzione idonee a garantire le condizioni di massima sicurezza per tutti i fruitori degli istituti, quali studenti, docenti e personale scolastico, e siano coniugate con azioni e interventi di appropriata tutela e relazione inclusiva dei minori disabili e con fragilità cognitive, comportamentali e disturbi nell'apprendimento;

2) è necessario che, nel riavvio delle attività economiche, produttive e sociali, siano applicati criteri, metodologie e prodotti adeguati alla disinfezione e alla sanificazione degli ambienti presso i quali si svolgono le medesime attività, che siano riconosciuti esclusivamente da soggetti e strutture preposti a certificarne e garantirne l'efficacia.

## 1.3.2.1.8. 12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 143 (pom.) del 23/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12<sup>a</sup>)  
MARTEDÌ 23 GIUGNO 2020  
143<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente  
[COLLINA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.*

*La seduta inizia alle ore 14,35*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(1721\)](#) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019**

**[\(Doc. LXXXVI, n. 3\)](#) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020**

**[\(Doc. LXXXVII, n. 3\)](#) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2019**

(Relazione alla 14a Commissione sul disegno di legge n. 1721. Parere alla 14a Commissione sul Doc. LXXXVI n. 3 e sul Doc. LXXXVII, n. 3. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il [PRESIDENTE](#), riepilogato lo stato dell'*iter*, dichiara aperta la discussione generale congiunta.

Quindi, constatato che non vi sono richieste d'intervento, dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**[\(867-B\)](#) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 16 giugno.



Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il disegno di legge, nelle parti modificate dalla Camera, è già stato oggetto di illustrazione.

Fa quindi presente che, alla scadenza del termine fissato, sono stati presentati 4 ordini del giorno e 2 emendamenti (pubblicati in allegato).

Avverte, inoltre, che sono pervenuti i pareri sul testo di 1a Commissione (non ostativo con osservazioni), 7a Commissione (favorevole con osservazioni) e 11a Commissione (favorevole).

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale. Quindi, preso atto che non vi sono richieste di intervento, dichiara conclusa tale fase procedurale.

Si procede all'illustrazione e discussione degli ordini del giorno.

La senatrice [BINETTI](#) (*FIBP-UDC*) illustra gli ordini del giorno G/867-B/1/12 e G/867-B/2/12

La senatrice [RIZZOTTI](#) (*FIBP-UDC*) dà conto degli ordini del giorno G/867-B/3/12 e G/867-B/4/12.

Dopo che, in assenza di altre richieste d'intervento, il [PRESIDENTE](#) ha dichiarato conclusa la fase di illustrazione e discussione degli ordini del giorno, si passa all'illustrazione e discussione degli emendamenti.

La senatrice [LUNESU](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 2.1.

Dà conto, quindi, dell'emendamento 7.1.

Non essendovi altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.

Si riserva di rendere note le proprie determinazioni in materia di inammissibilità.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

## IN SEDE DELIBERANTE

**(1441)** *Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Chiara Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Paola Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri*

**(320)** *MARSILIO. - Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero*

**(947)** *Cinzia LEONE ed altri. - Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni sul territorio nazionale*

**(1410)** *Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in materia di diffusione dei defibrillatori semiautomatici o automatici esterni*

**(1501)** *Sonia FREGOLENT ed altri. - Modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 120, in materia di utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedalieri*

- e delle petizioni nn. 97, 98 e 355 ad essi attinenti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'8 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il disegno di legge n. 1441, già approvato dalla Camera, è stato adottato come testo base, e che si è concluso il ciclo di audizioni informali a suo tempo deliberato. Avverte, quindi, che è pervenuto il parere sul testo della 14a Commissione, mentre devono ancora essere acquisiti i restanti pareri obbligatori.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [BINETTI](#) (*FIBP-UDC*) evidenzia che, secondo le chiare risultanze delle audizioni svolte, l'uso dei defibrillatori, anche da parte di soggetti inesperti, può rivelarsi al più inutile ma non può in nessun caso essere dannoso. Ritiene che tale aspetto debba essere portato all'attenzione del grande pubblico con adeguate campagne di sensibilizzazione, così da favorire l'utilizzo di tale strumento salva-vita, vincendo le perplessità e le ritrosie derivanti dalla mancanza di conoscenze.

Il senatore [MARINELLO](#) (*M5S*) condivide le considerazioni svolte dalla precedente oratrice, anche alla luce della propria esperienza nell'esercizio della professione medica. Ritiene che i potenziali utilizzatori dei defibrillatori dovrebbero essere informati anche su aspetti rilevanti come il corretto posizionamento del soggetto bisognoso di defibrillazione e la necessità di non toccare quest'ultimo mentre la procedura è in corso.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (*FIBP-UDC*) osserva che l'approvazione del provvedimento in esame rappresenterebbe un atto di civiltà, per il quale ricorda che il suo Gruppo si è speso anche in legislature precedenti a quella in corso.

Si associa all'auspicio espresso dalla senatrice Binetti sullo svolgimento di campagne informative rivolte al più ampio numero di destinatari e segnala l'opportunità che i defibrillatori siano installati in tutti i luoghi abitualmente affollati, inclusi gli stabilimenti balneari.

Ritiene che, nell'ambito delle attività volte alla sensibilizzazione del grande pubblico, sia necessario mettere in chiaro che l'utilizzo del defibrillatore, anche da parte di soggetto non esperto, è privo di conseguenze pregiudizievoli sul piano della responsabilità penale.

Si augura conclusivamente che il testo in esame sia quanto prima trasformato in legge.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa proprie le considerazioni svolte dai precedenti oratori circa l'assenza di rischi nell'utilizzo dei defibrillatori.

Esprime il convincimento che, per evitare titubanze sul ricorso a tale strumento, sia necessario dare certezze in ordine all'assenza di conseguenze in punto di responsabilità giuridica, nonché favorire la diffusione dei defibrillatori di tipo automatico.

Sottolinea, infine, che in caso di bisogno il soggetto "laico" che attiva il defibrillatore può essere guidato da remoto dagli esperti del "118".

La senatrice [BOLDRINI](#) (*PD*) rimarca che le audizioni svolte hanno fornito ampie rassicurazioni circa l'assenza di rischi nell'utilizzo del defibrillatore, tanto per il soggetto defibrillato quanto per la persona che mette in funzione il dispositivo. In proposito, ribadisce che, se del caso, può essere richiesto l'ausilio da remoto del personale del servizio di emergenza sanitaria.

Ritiene, pertanto, che i defibrillatori dovrebbero avere una diffusione analoga a quella degli estintori e stima necessario, anche sulla base della propria esperienza lavorativa in ambito universitario, che il legislatore disegni a tal fine un'adeguata cornice normativa.

Si associa ai rilievi sull'importanza delle campagne informative, che a suo avviso dovrebbero essere

svolte non solo sotto l'egida del Ministero della salute, ma anche sotto quella del Ministero del lavoro. Conclude ribadendo il pieno sostegno del suo Gruppo al provvedimento in discussione.

Non essendovi altre richieste d'intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale. Propone di rinviare lo svolgimento delle repliche ad altra seduta e di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti alle ore 12 del prossimo mercoledì 1° luglio.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

#### *IN SEDE REDIGENTE*

**(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 16 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che è stata completata la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti, e che sono stati acquisiti i prescritti pareri sul testo e sugli emendamenti a suo tempo presentati.

Comunica, quindi, che il senatore Erraniha ritirato l'emendamento 3.1.

Avverte che, in qualità di relatore, ha predisposto alcuni nuovi emendamenti, volti a recepire i pareri sul testo di 1a e 5a Commissione e alcune osservazioni tecniche del Servizio Studi: si tratta degli emendamenti 3.100, 4.100, 5.100, 6.200 e 7.0.100 (pubblicati in allegato). Data la finalità degli stessi, ritiene che non vi siano i presupposti per aprire una fase subemendativa.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#), sulla scorta di richieste avanzate da alcuni Gruppi per le vie brevi, comunica che il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. [716](#) (testo base per i disegni di legge in materia di epilessia) è posticipato alle ore 12 del prossimo mercoledì 1° luglio.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,25*

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  
N. [867-B](#)

**G/867-B/1/12**

[Binetti](#), [Siclari](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#)

La 12a Commissione,

premessò che:

il provvedimento in esame reca disposizioni per la tutela della sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie;

obiettivo prioritario è quello di coniugare la prosecuzione delle attività sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali con la garanzia di condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro, partendo dalla consapevolezza della complessa situazione che i servizi sanitari e i loro operatori si trovano ad affrontare e della necessità di contemperare tutte le esigenze legate alle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali, tenendo presenti le raccomandazioni dell'OMS, riportate recentemente come elementi cardine per la prevenzione, e le indicazioni del Ministero della salute e del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito con l'ordinanza del CDPC n. 630/2020";

in passato, l'attuazione sistematica di misure di sanità pubblica come l'individuazione attiva dei casi, il rapido isolamento dei casi e la quarantena dei contatti, nonché l'applicazione rigorosa delle pratiche di controllo delle infezioni hanno avuto successo nel controllo dei focolai; durante le epidemie di SARS e MERS, l'infezione del personale sanitario è stata una preoccupazione significativa, che in gran parte è stata ripresa anche durante l'attuale epidemia da Covid-19. Rigorose procedure di prevenzione e controllo delle infezioni (IPC) sono fondamentali per la sicurezza sul lavoro e per il controllo di tali agenti patogeni;

l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda che gli operatori sanitari applichino adeguate misure di prevenzione e controllo delle infezioni in generale e delle infezioni respiratorie, in particolare; pertanto, al fine di ridurre il rischio di diffusione di infezioni da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2), si raccomanda di promuovere misure igienico-sanitarie, quali buona igiene respiratoria e etichetta respiratoria; frequente lavaggio accurato delle mani; evitando di toccarsi gli occhi, la bocca e il naso smaltimento sanitario delle secrezioni orali e nasali, evitando il contatto con i malati, come ripetutamente ribadito durante le frequenti conferenze stampa del CTS;

tutti i criteri di tutela del personale sanitario vanno garantiti, anche al termine dell'attuale fase di emergenza, con un rigoroso rispetto delle norme e delle procedure legate alla prevenzione;

impegna il governo a valutare l'opportunità di:

assicurare in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale nei servizi sanitari misure organizzative atte a garantire la massima tutela sia degli operatori che dei pazienti, anche secondo quanto indicato dalla circolare del Ministero della Salute del 29 febbraio 2020 per il monitoraggio e la segnalazione delle situazioni più critiche presenti sul territorio nazionale, nonché il confronto in merito ai provvedimenti di prossima adozione;

garantire in via prioritaria a tutto il personale che opera nei servizi indicati gli standard di protezione in maniera rigorosa, secondo le evidenze scientifiche e secondo il più prudente principio di cautela. La valutazione del rischio di esposizione al SARS-CoV-2 va effettuata nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008, e in base alle disposizioni successive del Ministero della salute;

garantire la fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) nella quantità adeguata e con rispondenza degli stessi ai requisiti tecnici necessari a tutelare la salute sia dei professionisti ed operatori che dei cittadini; l'utilizzo dei DPI, nel rispetto dell'indicazione degli organismi tecnico

scientifici, è obbligatorio per poter svolgere le attività;

assicurare che tutto il personale esposto che opera nei servizi indicati venga sottoposto ai test di laboratorio necessari ad evidenziare l'eventuale positività al SARS-CoV-2, con una cadenza periodica e secondo criteri stabiliti dal CTS e dalle circolari ministeriali;

definire una procedura omogenea per l'intero territorio nazionale che stabilisca, sotto il profilo operativo e della definizione delle responsabilità, i percorsi di sorveglianza a cui devono essere sottoposti i lavoratori, ed in particolare quelli venuti a contatto con pazienti positivi al COVID-19; con particolare attenzione vanno definiti anche, con il concorso del CTS, percorsi accertativi e misure di salvaguardia per il personale idoneo al lavoro ma affetto da patologie pregresse che lo espongano maggiormente al rischio di contrarre infezione da COVID-19;

programmare le necessarie operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, senza compromettere la necessaria ed indispensabile funzionalità delle strutture; in questa stessa logica occorre verificare, in relazione all'evoluzione della situazione epidemiologica e della maggiore disponibilità di personale sanitario, quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge n. 14 del 9 marzo 2020 nella prospettiva del ripristino delle ordinarie condizioni per la sorveglianza sanitaria;

considerare le particolari condizioni di urgenza- emergenza in cui ha lavorato il personale sanitario, in modo da tutelarlo da qualsiasi azione penale a suo danno, salvo che non si tratti di dolo o colpa grave.

**G/867-B/2/12**

[Binetti](#), [Siclari](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#)

La 12a Commissione,

premessi che:

il provvedimento prevede misure volte alla prevenzione e al contrasto agli atti di violenza a danno del personale sanitario e socio-sanitario, in un periodo storico in cui con maggiore frequenza che in altri periodi viene messa a rischio la loro incolumità fisica nell'esercizio della professione socio-sanitaria e socio-assistenziale;

tutti gli operatori della sanità sono potenzialmente a rischio di tutti i tipi di Violenza, nella maggior parte delle casistiche il personale sanitario più interessato è l'infermieristico, probabilmente a causa della maggior vicinanza e contatto con i pazienti. Ma anche tra i medici i casi stanno aumentando;

come riportato dal Ministero della Salute, nella traduzione italiana della definizione del NIOSH (National Institute of Occupational Safety and Health), la Violenza sul luogo di lavoro è definita come "Ogni aggressione fisica, comportamento minaccioso o abuso verbale che si verifica nel posto di lavoro" ed è addirittura considerata da oltre 20 anni dall'OMS un importante problema di salute pubblica nel mondo (WHO, 2002);

ciò nonostante in nessun paese al mondo esistono dati nazionali che permettano una precisa descrizione dell'ampio *range* di eventi che vanno dall'insulto all'omicidio e forniscano dati coerenti con la realtà. I risultati appaiono disparati perché sono differenti l'interpretazione del concetto di Violenza e la definizione di Atti Violenti, la concentrazione geografica di Violenza, gli strumenti di misura della Violenza. Inoltre le casistiche presenti in Letteratura sono per lo più retrospettive e basate su questionari differenti: a reclutamento volontario, circoscritti nel tempo, su campioni diversi per numero e tipologia di operatori e con metodologia disparata di raccolta dati;

sebbene non ci siano statistiche omogenee e confrontabili, c'è una cosa importante da tener presente in tutti i contesti: la sottovalutazione del problema da parte degli operatori e la presenza di barriere al Reporting appare molto diffusa. Nonostante le diversità fra paesi, culture e lavoro, la risposta all'aggressione è simile dovunque: circa l'84 per cento dei lavoratori non denuncia l'aggressione. Solo le violenze fisiche con lesioni conseguenti costituiscono situazioni critiche per denunciare l'evento;

si documentano espressioni di ogni tipo: Violenza Non Fisica (psicologica e verbale): insulti,

minacce, intimidazioni, *stalking* ma anche Violenza Fisica: sputi, pedate, schiaffi, morsi, bastonate, fino ad arrivare ai casi più gravi di omicidio con accoltellamenti ed armi da fuoco, per rancore, per vendetta o per rapina. La maggior parte degli studi riporta che la Violenza Non Fisica è la forma più frequente di Aggressione. L'aggressione proviene non solo dai pazienti ma anche dai parenti od accompagnatori/visitatori. I risultati delle indagini svolte negli ospedali illustrano che la Violenza Fisica occorre più frequentemente nei DEA e nei luoghi di attesa, nelle Strutture Psichiatriche ospedaliere e territoriali, nei Servizi di Neurologia e Riabilitazione postchirurgica, nei Servizi di Geriatria. Per lo più proviene dal paziente, più spesso di genere maschile, più frequentemente in stato mentale alterato per malattie psichiatriche e /o abuso di droghe;

la Violenza Non Fisica (psicologica e verbale) occorre più frequentemente nei Servizi di Geriatria, nei DEA, in Chirurgia e proviene più spesso dal Parente/Visitatore/Accompagnatore, senza differenze di genere, in normale stato mentale. La Violenza Non Fisica interessa tutti gli operatori;

una indagine sugli atti di violenza compiuti contro Medici di Continuità Assistenziale relativa a 2458 medici di guardia intervistati, apparsa su Quotidiano Sanità del 9 aprile 2015 ("Ancora aggressioni alla Guardia medica - Fenomeno in crescita" a cura di Ricerca Settore Continuità Assistenziale - Esecutivo Nazionale Fimmg) fornisce interessanti risultati: il 90 per cento dei medici dichiara di aver subito atti di violenza, il 64 per cento minacce verbali, l'11 per cento atti vandalici, il 22 per cento percosse e ben il 13 per cento minacce a mano armata con armi improprie. Nel complesso 9 medici su 10 durante tutta la loro attività hanno subito almeno una volta un'aggressione e 8 su 10 ne hanno subita più di una;

paradossalmente solo il 13 per cento decide di denunciare. Il 30 per cento decide di non segnalare sperando che non riaccada mai più. Il 29 per cento, infine, è talmente provato da chiedere il trasferimento in un'altra sede. Il 35 per cento domanda a familiari o amici di accompagnarlo sul posto di lavoro. Nel 90 per cento dei casi la violenza si è svolta in ambulatorio ed è stata conseguente a richieste improprie dell'utenza. A maggior rischio sono le donne medico che svolgono il servizio di Continuità Assistenziale;

tenuto conto dei fatti riportati, impegna il governo a valutare l'opportunità:

che ogni luogo in cui si svolge attività di cura sia socio-sanitaria che socio-assistenziale venga presidiato, sia pure in modi diversi a seconda delle prerogative del ruolo e degli indicatori di rischio;

che l'attività di vigilanza possa essere effettuata attraverso la presenza fisica di persone strutturate, tipo posti di polizia, oppure da remoto, attraverso telecamere collegate h 24 ad una sala di regia, senza lasciare mai solo il personale impegnato in un qualsiasi presidio sanitario;

di evitare che i punti di assistenza siano collocati in contesti poco frequentati o peggio ancora isolati, anche in ospedali grandi è possibile a volte vedere questi punti in fondo a lunghi corridoi o in spazi privi anche del naturale attraversamento di altro personale, di pazienti e familiari;

di lanciare una grande campagna di comunicazione anche sulla scia della attuale simpatia e gratitudine che il personale sanitario si è conquistato nella pubblica opinione, perché aumenti il rispetto nei loro confronti e vengano considerati un'autentica risorsa del SSN;

di evitare che si creino aree di frizione tra i pazienti sottoposti a lunghe attese, a disservizi, episodi grandi e piccoli di malasanità, ecc, attraverso una qualità crescente dei servizi con uno specifico monitoraggio.

**G/867-B/3/12**

[Rizzotti](#), [Stabile](#), [Siclari](#), [Binetti](#)

La 12a Commissione,

premessi che:

il provvedimento in esame reca disposizioni per la tutela della sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie;

si evidenzia che tra i compiti dell'Osservatorio di cui all'articolo 2 vi è il monitoraggio dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste dalla disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, anche promuovendo l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza;

si segnala che la Raccomandazione per prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari del Ministero della salute (Racc. n. 8 del novembre 2007) intende incoraggiare l'analisi dei luoghi di lavoro e dei rischi correlati e l'adozione di iniziative e programmi, volti a prevenire gli atti di violenza e/o attenuarne le conseguenze negative;

pertanto l'individuazione delle più adeguate condizioni di sicurezza dei presidi sanitari e ospedalieri, in quanto luoghi di lavoro, dovrebbe considerarsi la *conditio* inderogabile al fine di salvaguardare la più sicura operatività del personale senza trascurare la sicurezza dei pazienti e degli utenti delle strutture sanitarie ed ospedaliere;

sebbene in queste ultime settimane sia stata attuata una sorta di rivalutazione dell'immagine dei medici ed infermieri, che sono diventati eroi nazionali e guerrieri in prima linea, non si è fermata l'ostilità che talvolta si manifesta nei loro confronti: infatti la penuria di personale, soprattutto nella piena fase emergenziale, unita alla carenza di dispositivi di protezione e di *screening* ha alimentato episodi di violenza che non possono passare inosservati, segnale di uno scenario su cui appare inderogabile intervenire;

il 28 aprile, l'OMS in occasione della Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro, ha invitato tutti i Governi, le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati, nonché la comunità globale ad adottare misure urgenti per rafforzare le capacità delle Nazioni di proteggere la salute sul lavoro e la sicurezza degli operatori sanitari: come sottolineato dall'OMS dall'8 per cento al 38 per cento degli operatori sanitari nel corso della propria carriera subisce violenze fisiche;

partendo da tali premesse, appare opportuno sottolineare come l'accesso alle strutture ospedaliere ed in particolare ai singoli reparti appare in taluni casi particolarmente facile, tale da legittimare il transito di profili dediti ad illeciti e potenzialmente in grado di recare danni a persone e a cose, compromettendo la vocazione di luogo di cura e di supporto delle medesime strutture;

non risulta essere stato definito un protocollo unico a livello nazionale attraverso cui garantire l'adozione di sistemi di controllo degli accessi ai presidi sanitari e ospedalieri mediante strumenti identificativi al fine di esorcizzare l'ingresso di soggetti non addetti;

si ritiene opportuno sottolineare come l'esperienza drammatica della gestione epidemiologica da COVID-19 di questi mesi abbia provveduto ad amplificare l'istanza di sicurezza unita a quella di controllo e monitoraggio degli accessi nelle strutture sanitarie;

il grado di esposizione degli operatori sanitari non solo al rischio biologico ma anche al contatto e al confronto con i degenti e con i loro parenti, e con i profili che dovrebbero essere collocati fuori dall'alveo dell'intervento diretto sanitario e la conseguente urgenza di prevedere meccanismi di controllo degli accessi, rappresentano - anche alla luce della recente esperienza sul versante sanitario - delle premesse da cui partire per rivedere l'attuale sistema di sicurezza sui luoghi di lavoro sanitario;

sarebbe stato opportuno, alla luce delle evidenze emerse con l'esperienza emergenziale in atto, rivedere alcuni punti di questo provvedimento per renderlo realmente rispondente alle istanze di una categoria, che mai come in questo periodo appare vessata,

impegna il Governo

a prevedere misure più incisive ed efficaci di quelle individuate nel provvedimento in esame, volte a consentire un più ampio e diffuso utilizzo di strumenti di videosorveglianza nelle strutture sanitarie e negli ambiti individuati dalla presente legge, così come in ulteriori ambiti quali le strutture per l'infanzia e le strutture per anziani e persone con disabilità;

a favorire, nell'ambito delle proprie prerogative, la conclusione dell'iter parlamentare delle proposte di legge volte a prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso anche mediante l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza.

**G/867-B/4/12**

[Rizzotti](#), [Stabile](#), [Siclari](#), [Binetti](#)

La 12a Commissione,

premessi che:

il provvedimento prevede misure volte alla prevenzione e il contrasto agli atti di violenza a danno del personale sanitario e socio-sanitario. Lavoratori che, con frequenza purtroppo sempre crescente, mettono a rischio la propria incolumità fisica nell'esercizio della loro professione;

è dunque necessario adottare tutti gli opportuni provvedimenti normativi al fine di garantire la sicurezza del lavoro svolto dagli operatori sanitari e socio-sanitari nel territorio nazionale;

un ruolo importante nelle attività di prevenzione e gestione del rischio di aggressione nei confronti degli operatori sanitari dovrebbe essere svolto dalle stesse strutture sanitarie pubbliche e private nell'ambito delle previste attività di monitoraggio sulle attività messe in atto di prevenzione e gestione del rischio sanitario (*risk management*);

per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 i medici e gli operatori sanitari hanno dovuto prendere importanti decisioni per tutelare la salute dei pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie. Risulta dunque doveroso difendere gli operatori dalle conseguenze di eventuali errori commessi operando in situazioni eccezionali ed imprevedibili di emergenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire al fine evitare che gli esercenti le professioni sanitarie rispondano civilmente o per danno erariale per ogni evento dannoso causato durante il periodo di emergenza Covid-19, quando il profilo di colpa sia determinato da indisponibilità di mezzi o il soggetto abbia agito in situazione di urgenza allo scopo di salvaguardare la vita o l'integrità del paziente.

Art. 2

2.1

[Marin](#), [Lunesu](#)

*Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale,» nonché le parole: «e di un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro».*

Art. 7

7.1

[Marin](#), [Lunesu](#)

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-bis. Presso ogni pronto soccorso dei presidi ospedalieri di primo e di secondo livello è istituito un presidio fisso di polizia, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, composto da almeno un agente di polizia giudiziaria.

1-ter. Le direttive del Ministro dell'interno di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 139, nonché i piani coordinati di controllo del territorio, predisposti dai prefetti in attuazione delle direttive stesse, prevedono che nei presidi ospedalieri di base ove non sia possibile, per ragioni organizzative o economiche, sia istituito il presidio fisso di polizia di cui al comma 1 del presente articolo, che gli agenti di polizia, al fine di garantire un'adeguata tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, sorvegliano i suddetti presidi ospedalieri anche attraverso contatti diretti e frequenti con il personale sanitario.

1-quater. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le modalità attraverso le quali i presidi ambulatoriali di guardia medica sono ricollocati in ambienti idonei a garantire un'adeguata protezione dell'incolumità e della sicurezza del personale.».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1201](#)



Art. 3

**3.100**

Il Relatore

*Al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a. *dopo le parole "La pubblicità delle erogazioni" sono inserite le seguenti: ", delle convenzioni";*
- b. *dopo le parole "dei dati relativi all'erogazione" sono inserite le seguenti: ", alla convenzione".*

*Conseguentemente:*

*al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- all'alinea, dopo le parole "per ciascuna erogazione" è inserita la seguente: ", convenzione";*
- alla lettera a), dopo le parole "dell'accordo" sono inserite le seguenti: "o della convenzione";*
- alla lettera a), n. 1) e 2), dopo le parole: "qualora il beneficiario" inserire le seguenti: "o la controparte";*
- alla lettera b), dopo le parole: "del beneficiario" aggiungere le seguenti: "o della controparte";*
- alla lettera c), dopo le parole "dell'accordo" sono inserite le seguenti: "o della convenzione";*
- alla lettera d), dopo le parole "o dell'accordo" sono inserite le seguenti: "o della convenzione";*
- alla lettera e), dopo le parole "dell'accordo" sono inserite le seguenti: "o della convenzione";*
- alla lettera f), dopo le parole "dell'erogazione" sono inserite le seguenti: ", della convenzione";*
- alla lettera g), dopo le parole "i termini dell'accordo" sono inserite le seguenti: "ovvero della convenzione";*
- al comma 5, dopo le parole "gli accordi" sono inserite le seguenti: "e le convenzioni";*
- alla rubrica, dopo le parole "delle erogazioni" sono inserite le seguenti: ", delle convenzioni".*

Art. 4

**4.100**

Il Relatore

*Al comma 6, dopo le parole: "al soggetto che opera nel settore della salute" aggiungere le seguenti: "o all'organizzazione sanitaria" e sostituire le parole: "dallo stesso" con le seguenti: "dagli stessi".*

Art. 5

**5.100**

Il Relatore

*Al comma 6, sostituire le parole: "Con l'accettazione dell'erogazione ovvero dei vantaggi derivanti da accordi, di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell'articolo 3," con le seguenti: "Con la stipulazione delle convenzioni o degli accordi, di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, ovvero con l'accettazione delle erogazioni, di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 3,".*

Art. 6

**6.200**

Il Relatore

*Il comma 12 è sostituito dal seguente: "I proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni di cui al presente articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura pari al 50 per cento, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute ed essere destinati, nell'anno di riferimento, al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di vigilanza svolte ai sensi del comma 8."*

Art. 7

**7.0.100**

Il Relatore

*Dopo l'articolo è inserito il seguente:*

"Art. 7-*bis* (Disposizioni finanziarie) - Ad esclusione delle attività di cui all'articolo 5, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

## 1.3.2.1.9. 12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 147 (pom.) del 07/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**IGIENE E SANITA' (12<sup>a</sup>)**  
**MARTEDÌ 7 LUGLIO 2020**  
**147<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**COLLINA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri.  
(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **PIRRO** (M5S) illustra il disegno di legge in titolo.

Il provvedimento, già approvato dalla Camera, reca disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.

Il testo si compone di 20 articoli, divisi in 8 Capi.

L'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità del provvedimento, che - fatto salvo il vigente sistema dei controlli - mira a disciplinare i vari aspetti del settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.

La norma definisce la produzione biologica come "attività di interesse nazionale con funzione sociale e ambientale", in quanto settore economico basato su una serie di valori prioritari, tra i quali la qualità dei prodotti, la sicurezza alimentare, il benessere degli animali, lo sviluppo rurale, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e la salvaguardia della biodiversità. Si prevede che lo Stato favorisca e promuova ogni iniziativa volta all'incremento delle superfici agricole condotte con il metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare forme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.

Si stabilisce, inoltre, che la produzione biologica "concorre alla tutela della salute" (comma 2).

L'articolo 2 contiene le definizioni di "produzione biologica" o "metodo biologico", di "prodotti biologici" e di "aziende con metodo biologico".

L'articolo 3 individua il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (MIPAAFT) come l'autorità nazionale di indirizzo e di coordinamento a livello nazionale per l'attuazione della normativa europea in materia di produzione biologica, mentre l'articolo 4 definisce le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano come le autorità locali competenti a svolgere le attività tecnico-scientifiche ed amministrative di settore. Le regioni sono chiamate ad adeguare i propri

ordinamenti ai principi espressi nella legge.

L'articolo 5 istituisce presso il MIPAAFT il Tavolo tecnico per la produzione biologica, sopprimendo contestualmente il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed ecocompatibile e il Tavolo tecnico compartecipato in agricoltura biologica. La norma stabilisce la composizione del Tavolo tecnico ed i relativi compiti: delineare indirizzi e definire le priorità per il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica; esprimere pareri sui provvedimenti di carattere nazionale ed europeo; proporre attività di promozione; nonché individuare strategie per favorire l'ingresso e la conversione delle aziende convenzionali al biologico. E' previsto che del suddetto Tavolo faccia parte anche un rappresentante nominato dal Ministro della salute.

L'articolo 6 istituisce il marchio biologico italiano, volto a caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana contraddistinti dall'indicazione "Biologico italiano".

L'articolo 7 disciplina il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, adottato dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo con cadenza triennale e aggiornato annualmente. Il Piano prevede interventi per lo sviluppo della produzione biologica con una pluralità di obiettivi: tra i più significativi, quelli di favorire la conversione al metodo biologico delle imprese agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura convenzionali (specie dei piccoli produttori) e di sostenere le forme associative e contrattuali per rafforzare la filiera produttiva, nonché il monitoraggio del settore attraverso il Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB), le attività di controllo, certificazione e tracciabilità dei prodotti biologici, nonché la ricerca e sviluppo dei prodotti stessi. Infine, si prevede che il Ministro presenti alle Camere una relazione annuale inerente all'attuazione del Piano e alle modalità di riparto del Fondo di cui all'articolo 9 del disegno di legge in esame.

L'articolo 8 introduce il Piano nazionale per le sementi biologiche, finalizzato ad aumentare la disponibilità delle sementi stesse per le aziende e a migliorarne l'aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà adatte all'agricoltura biologica e biodinamica.

L'articolo 9 istituisce presso il MIPAAFT il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica.

L'articolo 10 introduce strumenti di integrazione degli operatori della filiera biologica.

L'articolo 11 stabilisce una serie di misure per il sostegno della ricerca nel settore della produzione biologica da parte dello Stato, sia tecnologica che applicata.

L'articolo 12 detta disposizioni in materia di formazione professionale per gli operatori del settore.

L'articolo 13 contiene la disciplina relativa ai distretti biologici. Fatta salva l'inclusione dei distretti biologici e dei biodistretti tra i distretti del cibo, si stabilisce che costituiscono distretti biologici i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale, a spiccata vocazione agricola, con una significativa produzione con metodo biologico. E' espressamente previsto, tra l'altro, che l'istituzione dei distretti biologici è finalizzata a perseguire uno sviluppo attento alla conservazione delle risorse, impiegando le stesse nei processi produttivi in modo da salvaguardare l'ambiente, la salute e le diversità locali (comma 5, lettera *b*)).

L'articolo 14 interviene in materia di organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica, finalizzate al riordino delle relazioni contrattuali, aventi il compito di meglio coordinare le modalità di immissione dei prodotti sul mercato e di redigere contratti tipo per la vendita di prodotti.

L'articolo 15 regola gli accordi quadro che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale (come definite nella stessa norma) possono stipulare per la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti biologici, prevedendo un corrispettivo a favore dei produttori pari almeno ai costi medi di produzione.

L'articolo 16 dispone in ordine alle intese di filiera per i prodotti biologici.

L'articolo 17 reca disposizioni inerenti alle organizzazioni dei produttori biologici, che sono riconosciute dalle regioni secondo criteri definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. Il testo specifica i requisiti richiesti alle organizzazioni ai fini del riconoscimento.

L'articolo 18 dispone in ordine alla vendita delle sementi biologiche.

Infine, l'articolo 19 disciplina le abrogazioni espresse, mentre l'articolo 20 reca la clausola di salvaguardia per le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (*FIBP-UDC*) premette che il disegno di legge non affronta il tema fondamentale, che a suo avviso è quello dei controlli, e tralasciando questo aspetto rischia di fare un danno allo stesso settore biologico.

Sottolinea, inoltre, che non può essere veicolato il messaggio che tutto ciò che non è biologico è di bassa qualità.

Ciò posto, segnala che una vasta bibliografia evidenzia l'assenza di differenze significative fra alimenti biologici e da agricoltura convenzionale in termini di caratteristiche organolettiche e di salubrità.

Saggiunge che di tale vasta bibliografia prendono atto le Linee di indirizzo per la ristorazione ospedaliera assistenziale e scolastica del Ministero della Sanità, nella parte in cui affermano che il cibo da coltivazione biologica non ha un migliore profilo nutrizionale e non è quindi più salutare rispetto ai prodotti non coltivati secondo tale metodo. Reputa pertanto discutibile l'articolo 7 del disegno di legge, che alla lettera g) prevede che le istituzioni e gli enti pubblici siano stimolati affinché contemplino il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione. Ribadisce che in assenza di un quadro di controlli sanitari efficace i rischi per la salute sussistono anche per gli alimenti biologici.

Saggiunge che i rischi, per l'ambiente e la salute degli operatori, derivanti da alcuni prodotti fitosanitari usati nel settore biologico sono tutt'altro che irrilevanti, come attestato dalle indicazioni di pericolo presenti sulle etichette di tali prodotti.

Evidenzia che il prelievo del 2 per cento sul fatturato delle ditte produttrici, di cui all'articolo 9 comma 5, è collegato a codici (ad esempio i codici H410 e H411, "Molto tossico/ tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata") che sono presenti sulle etichette di prodotti fitosanitari di uso corrente nella produzione biologica.

Pertanto, rileva che occorre promuovere una reale innovazione tecnologica anche nel settore del biologico, con la transizione verso l'uso di fitofarmaci più moderni e con minore impatto ambientale, ma nota che il provvedimento in esame non si fa carico di tale necessità.

Formula conclusivamente l'auspicio che vi siano margini per apportare modifiche migliorative al testo.

La senatrice [BINETTI](#) (*FIBP-UDC*), dopo aver fatte proprie le considerazioni della precedente oratrice, sottolinea che la cultura del biologico si sta trasformando in una vera e propria ideologia, che tende ad accreditare l'idea che i prodotti bio siano sempre e comunque garanzie di qualità. Ritiene che si debba considerare che il biologico puro in realtà non esiste, in quanto ogni prodotto è in qualche modo modificato, in accordo con le conoscenze scientifiche e tecnologiche, per migliorarne la qualità.

Sottolinea che sono da stigmatizzare solo gli interventi che non hanno per finalità la qualità dei prodotti, ma l'intensività delle colture e quindi, in ultima analisi, il profitto.

Osserva che si dovrebbero evitare forzature sull'incentivazione del biologico da parte degli enti pubblici, essendovi il rischio che ciò sia il frutto delle pressioni dei portatori di interessi del settore, finalizzate alla creazione di regimi artificiali di monopolio. Meglio sarebbe, a suo avviso, prefiggersi l'obiettivo di migliorare la qualità del cibo nelle mense, a prescindere dal carattere biologico dei prodotti.

Conclude rimarcando l'importanza dei controlli su tutti i prodotti, inclusi quelli del settore biologico.

Il senatore [ZAFFINI](#) (*FdI*) osserva che le lacune evidenziate dai precedenti interventi sono notevoli ed auspica che in sede di predisposizione della proposta di parere si terrà conto delle

indicazioni scaturite dal dibattito. Soggiunge che dal grado di apertura a tali indicazioni dipenderà l'atteggiamento del suo Gruppo in sede di voto.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD) richiama l'attenzione sul fatto che presso la Commissione di merito il tema dei controlli è tenuto nella dovuta considerazione, come si evince da diverse proposte emendative ivi presentate.

Non essendovi altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1660) Maria Cristina CANTU' ed altri. - Disposizioni volte ad incentivare il raggiungimento di standard qualitativi elevati dei prodotti agroalimentari italiani introducendo un sistema di rating per la certificazione di eccellenza e riforma del sistema di prevenzione, programmazione e controllo nella sanità pubblica veterinaria**

(Discussione e rinvio)

La relatrice [BOLDRINI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo.

Al termine dell'esposizione, propone di svolgere un ciclo di audizioni informative.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) invita i Gruppi a far pervenire le proposte di audizione entro le ore 18 del prossimo venerdì 17 luglio.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(913) FARAONE ed altri. - Disposizioni recanti interventi finalizzati all'introduzione dell'esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia all'interno del Servizio sanitario nazionale**

(Discussione e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) (PD), relatore, illustra il disegno di legge in titolo.

Propone, quindi, lo svolgimento di un ciclo di audizioni informative.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) invita i Gruppi a far pervenire le proposte di audizione entro le ore 18 del prossimo venerdì 17 luglio.

Intervengono sull'ordine dei lavori la senatrice [BINETTI](#) (FIBP-UDC) e il senatore [ZAFFINI](#) (FdI), per evidenziare l'opportunità di una riflessione, anche in sede di audizioni informative, sul ruolo dei medici di medicina generale, cui il provvedimento in esame attribuisce una serie di compiti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

## IN SEDE DELIBERANTE

**(1441) Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Chiara Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Paola Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri

**(320) MARSILIO. - Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero**

**(947) Cinzia LEONE ed altri. - Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni sul territorio nazionale**

**(1410) Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in materia di diffusione dei defibrillatori semiautomatici o automatici esterni**

**(1501) Sonia FREGOLENT ed altri. - Modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 120, in materia di utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedalieri**

**- e delle petizioni nn. 97, 98 e 355 ad essi attinenti**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 30 giugno.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono stati presentati 8 ordini del giorno e 27 emendamenti (pubblicati in allegato).

Soggiunge che, in conformità a quanto richiesto da alcuni Gruppi per le vie brevi, potranno essere presentati ulteriori ordini del giorno, entro le ore 12 di giovedì prossimo, 9 luglio.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

## IN SEDE REDIGENTE

**(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 23 giugno.

Il **PRESIDENTE** (PD), relatore, presenta e illustra i seguenti emendamenti (pubblicati in allegato): 3.200, volto a consentire a tutte le imprese con sede all'estero di eseguire le prescritte comunicazioni tramite il proprio rappresentante in Italia; 5.200, volto a consentire la ricerca e l'estrazione di tutte le informazioni contenute nel registro pubblico; 6.300, volto a chiarire il presupposto per l'aumento della sanzione previsto dall'articolo 6 comma 2.

Avverte che eventuali subemendamenti ed essi riferiti potranno essere presentati entro le ore 12 di domani, mercoledì 8 luglio.

Annuncia, infine, che nel prosieguo della trattazione le funzioni di relatore saranno esercitate dal senatore Giuseppe Pisani.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(716) ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia**

**(116) DE POLI. - Disposizioni per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da epilessia**

**(1219) Paola BINETTI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da epilessia**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 30 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 1 ordine del giorno e 52 emendamenti (pubblicati in allegato).

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [716](#)

**G/716/1/12**

[Modena](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Stabile](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia",

premessi che:

l'epilessia è un disturbo cronico cerebrale caratterizzato da un'anomala attività dei circuiti nervosi con ricorrenti manifestazioni convulsive - "crisi epilettiche" - talvolta accompagnate da anomalie comportamentali o sensoriali e, in alcuni casi, perdita di coscienza;

complessivamente, soffrono di epilessia circa 500.000 persone in Italia (dove l'epilessia è stata riconosciuta come malattia sociale nel 1965) e 50 milioni in tutto il mondo (dati OMS);

sarebbe opportuno implementare progetti sperimentali e innovativi su alcune tematiche rilevanti quali, ad esempio: la realizzazione di percorsi informativi e formativi insieme alla rete di Servizi Territoriali, alle ASL, ai Comuni di riferimento, in caso di Servizio di avviamento al lavoro, in aziende sia pubbliche che private, per incentivare l'assunzione delle persone affette da epilessia anche attraverso l'utilizzo degli ammortizzatori sociali o gli sgravi fiscali; la definizione di un Piano di intervento in caso di emergenza, tra le varie parti coinvolte, compresa la famiglia e supportato dal medico specialista, favorendo l'accompagnamento, durante i percorsi, delle persone assunte, in base alle condizioni specifiche di ognuno; incentivi alle aziende e ai datori di lavoro da corrispondere alla scadenza del contratto di lavoro, finalizzati a garantire la continuità lavorativa; stage sostenuti da tutor; realizzazione di centri estivi per le persone affette da tale patologia; risorse dedicate esclusivamente ai casi citati, per favorire il collocamento dei soggetti menzionati, consentendo pari trattamento a coloro che non sono mai stati impiegati, e l'abbattimento del limite ISEE per i casi di grave disabilità; particolare attenzione alla figura del Caregiver, che spesso si sostituisce allo Stato rinunciando, in alcuni casi, al proprio lavoro per accudire un proprio familiare in condizione di disabilità;

con l'approvazione della legge 3 marzo 2009, n. 18 ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità") l'Italia si è assunta l'impegno di adottare tutti gli atti, le azioni, le politiche necessarie per un deciso cambio di strategia nell'affrontare le tematiche della disabilità,



impegna il Governo

a valutare l'opportunità di programmare interventi volti a realizzare gli strumenti operativi di cui in premessa.

## Art. 1

### 1.1

[Boldrini](#)

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

«Art. 01.

*(Finalità)*

1. La presente legge, nel rispetto del principio della parità di trattamento di cui all'articolo 3 della Costituzione, in conformità alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, del 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, alla dichiarazione scritta sull'epilessia del Parlamento europeo n.0022/2011 del 9 maggio 2011 ed alla risoluzione dell'Assemblea dell'Organizzazione mondiale della sanità n. WHA68.20 del 26 maggio 2015, ha la finalità di realizzare:

a) la piena cittadinanza delle persone affette da epilessia e delle loro famiglie, rimuovendo i fattori discriminanti e promuovendo l'accesso ad adeguate misure inclusive;

b) la presa in cura, sanitaria e sociale delle persone affette da epilessia, omogenea su tutto il territorio nazionale;

c) la formazione del personale, sanitario, sociosanitario e scolastico;

d) il sostegno alla ricerca scientifica;

e) la promozione di adeguate campagne informative sull'epilessia, riconosciuta quale malattia sociale ai sensi del decreto ministeriale 5 novembre 1965.»

### 1.2

[Boldrini](#)

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

«Art. 01.

*(Destinatari)*

1. La presente legge si applica alle persone a cui, da medico specialista in neurologia o disciplina affine, sia o sia stata certificata:

a) crisi epilettica;

b) epilessia.»

### 1.3

[Faraone](#), [Parente](#)

*L'articolo è soppresso.*

### 1.4

[Fregolent](#), [Zaffini](#)

*Sostituire l'articolo 1 con i seguenti, e conseguentemente sopprimere gli articoli da 2 a 5:*

«Art. 1

*(Finalità)*

1. La presente legge, nel rispetto del principio della parità di trattamento di cui all'art. 3 della Costituzione, in conformità a quanto previsto dalla Dichiarazione sull'epilessia del Parlamento Europeo n. 0022/2011, dalle Risoluzioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2 Febbraio 2015, n. 136/R8 dell'Executive Board e del 26 maggio 2015, n. 68.20 dell'Assemblea Generale, che sollecitano gli Stati Membri ad adottare piani nazionali di assistenza sanitaria per la gestione dell'epilessia, per superare disuguaglianze e iniquità nei servizi sanitari e sociali e rafforzare i servizi pubblici di assistenza sanitaria nel contesto della copertura sanitaria universale, in modo che l'epilessia

possa essere diagnosticata e curata in maniera appropriata, ha la finalità di consentire e di assicurare la piena integrazione e il miglioramento della qualità di vita delle persone con epilessia, attraverso un'efficace assistenza socio-sanitaria, diagnosi precoci e terapie adeguate.

2. Per il conseguimento di tali finalità, il Ministro della salute, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, con le scuole, con gli enti del terzo settore, con le società scientifiche, con le aziende sanitarie locali e ospedaliere, con i medici di medicina generale e con le strutture sanitarie pubbliche e private, promuove campagne di informazione e di formazione dirette a:

a) diffondere tra i medici di medicina generale e tra i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private la conoscenza delle disposizioni della presente legge;

b) divulgare tra i cittadini una corretta informazione sui contenuti della presente legge, anche avvalendosi dell'attività svolta dai medici di medicina generale;

c) promuovere la realizzazione e la divulgazione di messaggi ed attivare canali di sensibilizzazione ed informazione sull'epilessia attraverso i mezzi di comunicazione di massa;

d) favorire l'implementazione di master e di corsi di alta formazione in epilettologia clinica diretti a neurologi, neuropsichiatri infantili e ogni altra specializzazione medica, al fine di aggiornare e diffondere le conoscenze in ambito di diagnosi e cura dell'epilessia;

e) assicurare una capillare distribuzione di materiale di informazione sull'epilessia presso le strutture sanitarie preposte alla diagnosi e alla cura della patologia;

f) rafforzare la collaborazione e il dialogo tra famiglie e il personale scolastico per favorire la corretta gestione dell'epilessia nell'ambiente scolastico;

g) migliorare l'accoglienza dei bambini e degli studenti con epilessia nelle scuole di ogni ordine e grado;

h) istituire corsi di aggiornamento per docenti sulle problematiche relative all'epilessia nell'età scolare e sulle specificità.

#### Art. 2

*(Aggiornamento delle linee di indirizzo del ministero della salute)*

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, e successive modificazioni, provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza previsto dall'articolo 9, comma 2 e all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali per la diagnosi e la cura dell'epilessia. Le linee di indirizzo sono aggiornate con cadenza almeno triennale.

2. L'attuazione delle linee di indirizzo aggiornate ai sensi del comma 1 del presente articolo, costituisce adempimento ai fini della verifica del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

#### Art. 3

*(Attività di ricerca)*

1. Il Governo, attraverso i Ministeri di volta in volta competenti, promuove lo sviluppo di progetti di ricerca sull'epilessia con la finalità di migliorare i processi diagnostici e terapeutici e facilitare il superamento dello stigma nei confronti delle persone con epilessia.

#### Art. 4

*(Certificazione per la decadenza delle limitazioni e dei benefici derivanti dal precedente stato patologico)*

1. In presenza di una certificazione rilasciata da un medico specialista in neurologia o disciplina affine che, in coerenza con le Linee Guida nazionali e internazionali, attesti che la persona certificata ha avuto una sindrome epilettica età-dipendente e ha superato l'età applicabile, oppure che è rimasta libera da crisi negli ultimi dieci anni, in assenza di farmaci epilettici negli ultimi 5 anni, oppure che non assume farmaci antiepilettici e corre il rischio di ricorrenza di epilessia in misura sovrapponibile a quello della popolazione generale, decadono tutte le limitazioni derivanti dal precedente stato patologico e gli eventuali benefici alla stessa già concessi in dipendenza di quest'ultimo.

Art. 5

*(Persone con epilessia in condizione di farmacoresistenza)*

1. Ai fini della presente legge s'intende per "farmacoresistenza" la condizione nella quale versa la persona con epilessia che non è libera da crisi epilettiche nonostante l'appropriatezza della terapia che assume.

2. La condizione di farmacoresistenza delle persone con epilessia è certificata da un medico specialista in neurologia o disciplina affine, in coerenza con le Linee Guida nazionali e internazionali.

3. Tale certificazione deve contenere l'indicazione della data della diagnosi di farmacoresistenza e, qualora ne ricorrano i presupposti, il diritto della persona con epilessia farmacoresistente a vedersi riconosciute le agevolazioni previste per la ridotta mobilità e, in particolare, il diritto a vedersi riconosciuto il rilascio del contrassegno di cui all'art. 381 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

4. Alla persona certificata di epilessia farmacoresistente che richieda il riconoscimento dello stato di invalidità civile, è riconosciuta dalla commissione medico-legale di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o dall'organo competente secondo le leggi *pro tempore* vigenti, l'invalidità minima del 46% e, se già occupata in azienda pubblica o privata, l'invalidità minima del 60% anche ai sensi dell'art. 4, comma 3-*bis*, della legge n. 68 del 1999.

5. È fatto salvo il diritto della persona in condizione di farmacoresistenza, ove ne ricorrono i presupposti, a ottenere il riconoscimento di un grado di invalidità superiore a quello previsto dal comma 3 del presente articolo e anche la connotazione di gravità di cui all'art. 3, commi 1 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

6. Ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità, la persona con epilessia farmacoresistente, a prescindere dalla percentuale di invalidità che le è stata riconosciuta, non può essere sottoposta a revisione con una frequenza inferiore al periodo per il quale la farmacoresistenza è stata certificata.

Art. 6

*(La gestione delle persone con epilessia nella scuola)*

1. Le Istituzioni e gli operatori scolastici devono assicurare agli studenti il diritto all'istruzione, la promozione della salute nonché la prevenzione delle complicanze dell'epilessia. La tutela di tali diritti rientra nelle competenze istituzionali dei Ministeri dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e della Salute che devono garantire la sensibilizzazione e l'informazione sull'epilessia nelle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso idonei piani di formazione rivolti al personale che, a qualunque titolo, opera nella scuola, inclusi i Dirigenti Scolastici, al fine di evitare le situazioni che costituiscono grave pericolo per la sicurezza degli studenti con epilessia ed eliminare i pregiudizi e le discriminazioni che ne limitano l'integrazione sociale e conducono alla loro stigmatizzazione.

2. La famiglia della/del bambina/o o della/o studente con epilessia o, se maggiorenne, la/lo stessa/o studente, prima ancora dell'inserimento scolastico o, tempestivamente, nel caso in cui l'evento patologico cronico accada nel corso dell'anno scolastico, presenta al Dirigente Scolastico la richiesta per la somministrazione di farmaci durante l'orario scolastico secondo il modello di cui all'allegato I o II, corredata dal Piano Terapeutico Individuale (PTI) redatto a cura del medico specialista in neurologia o disciplina affine, secondo il modello di cui all'allegato III.

3. Il Dirigente scolastico, entro il termine di 10 giorni dalla presentazione del PTI, istituisce e convoca il Gruppo di Coordinamento che adotta idonei modelli di intervento che definiscono modalità appropriate per assicurare la continuità terapeutica e la corretta gestione delle emergenze in orario scolastico.

4. Sono sempre membri del Gruppo di Coordinamento di cui al comma 3:

A. il Dirigente Scolastico (o suo delegato);

B. la Famiglia della/o studente con epilessia e/o la/lo studente, se maggiorenne;

C. il Direttore del Distretto Sanitario (o suo delegato: Medico Scolastico, Pediatra di Comunità, Specialista ambulatoriale, Pediatra Libera Scelta o Medico di Medicina Generale).

5. Possono essere, altresì, membri del Gruppo di Coordinamento:

A. il rappresentante dell'ente del Terzo Settore che la famiglia o, se maggiorenne, la/lo

studente, ha facoltà di nominare, in qualsiasi momento; e, se la/il bambina/o o la/lo studente è destinataria/o del servizio di assistenza alla persona, comunque denominata,

B. il Sindaco (o un suo delegato);

C. il Delegato della Cooperativa appaltatrice del Servizio Assistenziale.

6. Il Gruppo di Coordinamento, adotta protocolli operativi, supportati da idonea e specifica formazione a favore del personale scolastico, coerenti con il PTI secondo i fac-simile, rispettivamente previsti per assicurare la continuità terapeutica e l'intervento in caso di emergenza, di cui agli allegati IV e V. Quanto previsto dai protocolli operativi si configura come attività che non richiede il possesso di competenze tecnico-sanitarie, né l'esercizio di discrezionalità da parte di chi interviene.

7. Per garantire la continuità terapeutica in orario scolastico, la somministrazione dei farmaci deve soddisfare tutti i seguenti criteri:

A. prevista dal PTI;

B. indispensabile in orario scolastico;

C. non essere discrezionale (da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione alla individuazione degli eventi in cui occorre somministrarlo, né in relazione ai tempi, alla posologia, alle modalità di somministrazione e/o di conservazione);

D. essere praticabile da parte di personale non sanitario adeguatamente formato;

E. non ostacolare l'integrazione dell'alunno/studente nel contesto scolastico e/o indurre nella comunità scolastica a errate percezioni di "medicalizzazione" della Scuola;

8. Per la gestione delle emergenze l'intervento, è dettato esclusivamente dalla necessità di prestare soccorso in breve tempo, configurandosi uno stato di necessità laddove l'omissione dell'intervento potrebbe determinare l'insorgenza di gravi complicazioni quali, a esempio, lo stato epilettico. Per garantire la somministrazione dei farmaci in caso di emergenza, in orario scolastico, devono essere soddisfatti tutti i seguenti criteri:

A. deve essere assicurata la pronta disponibilità dei farmaci previsti dal PTI da somministrare in caso di crisi epilettiche;

B. deve essere stabilita la modalità di conservazione e somministrazione dei farmaci;

C. nel PTI deve essere indicato l'evento in cui occorre procedere alla somministrazione e le istruzioni per la somministrazione del farmaco in emergenza;

D. l'intervento deve essere praticabile da parte di personale non sanitario e non deve richiedere discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, in relazione alle modalità, ai tempi e alla posologia.

9. La Famiglia o la/lo studente, se maggiorenne, possono decidere di procedere direttamente o tramite loro delegati alla somministrazione dei farmaci durante l'orario scolastico, sia per garantire la continuità terapeutica che in caso di emergenza. In tal caso deve essere assicurata alle persone incaricate della somministrazione la possibilità di accedere ai locali scolastici in coerenza con il protocollo operativo stabilito dal Gruppo di Coordinamento.

Art. 7

*(Estensione della tutela del diritto antidiscriminatorio alle persone con epilessia)*

1. Le persone con epilessia non devono essere discriminate in ragione della loro malattia. L'adozione nei confronti di persona con epilessia di comportamenti che, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, comportino la violazione del principio di parità di trattamento, anche parziale e/o temporanea, deve essere giustificata sulla base di idonea certificazione, rilasciata da medico specialista in neurologia o disciplina affine, contenente la specifica indicazione delle ragioni cliniche che giustificano la disparità di trattamento.

2. La tutela di cui alla Legge 67 del 01.03.2006 è estesa alla persona con epilessia nei seguenti casi:

a) qualora venga discriminata in ragione della sua malattia;

b) qualora a seguito della certificazione di cui all'articolo 4, non si facciano decadere, nei suoi confronti, tutte le limitazioni derivanti dal precedente stato patologico.»

Art. 8

*(Politiche regionali in materia di epilessia)*

1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e tenuto conto del nuovo Patto per la salute 2014-2016, con la procedura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con l'inserimento, per quanto attiene all'epilessia, delle prestazioni necessarie per una diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili.

2. In ogni caso, i livelli essenziali di assistenza per l'epilessia devono prevedere:

a) per i soggetti già in possesso di diagnosi di epilessia, prima visita neurologica o neuropsichiatrica infantile,

b) visita di controllo;

c) le seguenti indagini elettroencefalografiche:

EEG Standard,

EEG Dinamico 24h,

Video-EEG, Poligrafia,

Poligrafia con Videoregistrazione,

Polisonnografia con videoregistrazione;

d) le seguenti indagini di neuroimmagine:

a) Tomografia Computerizzata (TC) cerebrale,

b) Risonanza Magnetica (RM) con e senza mezzo di contrasto,

c) Angio-TC,

d) Angio RM,

e) Tomografia con emissione di positroni (PET),

f) Scintigrafia cerebrale,

g) Tomografia computerizzata ad emissione di fotoni singoli (SPECT);

e) esami ematochimici di routine;

f) dosaggi plasmatici di tutti i farmaci antiepilettici.

3. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, conferisce a queste ultime, i seguenti compiti:

a) qualora alla data di entrata in vigore della presente legge non ne avessero ancora adottati, adottare percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali (PDTA) per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti con epilessia;

b) istituire presso ogni regione, centri di riferimento con compiti di coordinamento dei servizi stessi nell'ambito della rete sanitaria regionale e delle province autonome, che garantiscono il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone con epilessia e provvedono ad assicurare un trattamento specifico, profilattico e sintomatico, anche domiciliare, ai soggetti con epilessia, in collaborazione con enti del Terzo Settore delle persone con epilessia e loro familiari;

c) garantire forme di assistenza specifica, integrativa degli interventi svolti dal servizio sanitario regionale, finalizzate all'ottimale inserimento sociale dei malati verificandone l'evoluzione e adottano misure idonee al conseguimento dei seguenti obiettivi:

1) la qualificazione dei servizi di cui al presente comma costituiti da unità funzionali multidisciplinari per la cura e, ove necessario, la riabilitazione delle persone con epilessia;

2) la definizione di equipe dedicate, nell'ambito dei servizi di neuropsichiatria dell'età evolutiva e dei servizi per l'età adulta, delle quali fanno parte gli enti del Terzo Settore rappresentanti delle persone con epilessia, che partecipino alla definizione del piano di assistenza, ne valutino l'andamento e svolgano attività di consulenza anche in sinergia con le altre attività dei servizi stessi;

3) promozione dell'informazione e l'introduzione di un coordinatore degli interventi multidisciplinari;

4) promozione del coordinamento degli interventi e dei servizi di cui al presente comma per assicurare la continuità dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali nel corso della vita della

persona con epilessia;

5) l'incentivazione di progetti dedicati alla formazione e al sostegno delle famiglie che hanno in carico persone con epilessie e che ne facciano richiesta;

6) la disponibilità sul territorio di strutture semiresidenziali e residenziali accreditate, pubbliche e private, con competenze specifiche sull'epilessia e, in particolare, sull'epilessia farmacoresistente, in grado di effettuare la presa in carico di soggetti minori, adolescenti e adulti con epilessia anche farmacoresistente;

7) la promozione di progetti finalizzati all'inserimento lavorativo di persone adulte con epilessia, idonei a valorizzarne le capacità e l'idoneità al lavoro, a prescindere dal grado di gravità della malattia e a impedirne ogni forma di discriminazione.

Art. 9

*(Norme in materia di rilascio della patente di guida in favore delle persone affette da epilessia)*

1. I costi per il rilascio e per il rinnovo delle patenti di guida speciali e/o sottoposte a restrizioni, non possono superare, per identici periodi di tempo, i costi per il rilascio e per il rinnovo delle patenti ordinarie di guida.

2. I benefici riguardanti la scelta della sede di lavoro e il trasferimento, previsti dall'articolo 21 e dall'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, sono estesi a tutti i soggetti con epilessia che, a causa della loro condizione patologica, non sono abilitati alla guida di un veicolo.

3. Al D.Lgs. 18 aprile 2011, n.59 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il punto D.4. dell'allegato III è sostituito con il seguente: *"Il conseguimento/rinnovo della patente alle persone che in forza di certificazione rilasciata da un medico specialista in neurologia o in una disciplina affine che, in coerenza con le Linee Guida nazionali e internazionali, attesti che la persona certificata ha avuto una sindrome epilettica età-dipendente e ha superato l'età applicabile, oppure che è rimasta libera da crisi negli ultimi dieci anni, in assenza di farmaci epilettici negli ultimi 5 anni, oppure che non assume farmaci antiepilettici e corre il rischio di ricorrenza di epilessia in misura sovrapponibile a quello della popolazione generale, non è più soggetto a restrizioni o limitazioni";*

b) il punto D.5. dell'allegato III del D.Lgs. 11/04/2011 n. 59 il primo periodo è sostituito dal seguente: *"Le persone affette da epilessia in terapia e senza crisi da almeno un anno possono ottenere il rilascio o il rinnovo della patente speciale di guida per le categorie A e B per un periodo pari a quello dell'assenza di crisi";*

c) dopo il punto D.5. è inserito il seguente: *"D.5.bis. Previa presentazione di una certificazione medica specialistica attestante la diagnosi di una forma di epilessia che non compromette la capacità del soggetto di guidare ogni tipo di veicolo e previo accertamento effettuato dalla competente commissione medico-legale, il medesimo soggetto ha diritto al rilascio e al rinnovo della patente ordinaria di guida"*

d) al punto D.7.1. è soppresso tutto il testo dopo la fine del primo periodo del secondo capoverso (da "Vi" alla fine del periodo).

e) al punto D.8.1.: al primo periodo, dopo la parola "candidato" sono aggiunte le seguenti parole: *"deve essere in possesso di certificazione rilasciata da un medico specialista in neurologia o in una disciplina affine che, in coerenza con le Linee Guida nazionali e internazionali, attesti che la persona certificata ha avuto una sindrome epilettica età-dipendente e ha superato l'età applicabile, oppure che è rimasta libera da crisi negli ultimi dieci anni, in assenza di farmaci epilettici negli ultimi 5 anni, oppure che non assume farmaci antiepilettici e corre il rischio di ricorrenza di epilessia in misura sovrapponibile a quello della popolazione generale.";* le parole da "non" a "crisi" sono soppresse;

f) al punto D.8.3., nel primo periodo, dopo la parola "guida" sono inserite le seguenti parole: *"se in possesso di certificazione rilasciata da un medico specialista in neurologia o in una disciplina affine che, in coerenza con le Linee Guida nazionali e internazionali, attesti che la persona certificata ha avuto una sindrome epilettica età-dipendente e ha superato l'età applicabile, oppure che è rimasta"*

*libera da crisi negli ultimi dieci anni, in assenza di farmaci epilettici negli ultimi 5 anni, oppure che non assume farmaci antiepilettici e corre il rischio di ricorrenza di epilessia in misura sovrapponibile a quello della popolazione generale.";*

g) il punto D.8.5 è soppresso.

Art. 10

*(Osservatorio nazionale permanente per l'epilessia)*

1. È istituito, presso il Ministero della Salute, l'Osservatorio Nazionale Permanente per l'Epilessia, con il compito di tutelare il diritto delle persone con epilessia a non essere discriminate in ragione della loro malattia e ad avere su tutto il territorio nazionale adeguati livelli di assistenza, uniformi e omogenei.

2. L'Osservatorio definisce il Piano Nazionale per l'Epilessia con il quale:

a) propone al Governo gli indirizzi programmatici riguardanti le epilessie, ai fini della definizione del Piano Sanitario Nazionale (PSN), del Piano Nazionale della Cronicità (PNC), del piano di formazione per la gestione delle epilessie in ambito scolastico;

b) monitora l'adozione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano delle iniziative di cui all'articolo 8 proponendo, ove necessario, gli interventi ritenuti opportuni per il conseguimento degli obiettivi alle quali esse sono preordinate;

c) propone alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano l'adozione di percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali (PDTA) di presa in carico delle persone con epilessia e ove già adottati, ne valuta l'idoneità;

d) predispone la revisione e l'aggiornamento della tabella di cui al decreto del Ministro della Sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992;

e) incentiva l'adozione di Linee Guida sul trattamento delle epilessie in tutte le età della vita, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali e internazionali;

f) adotta le azioni necessarie al superamento di ogni pregiudizio sull'epilessia e all'integrazione sociale delle persone con epilessia nonché a promuovere la ricerca, l'assistenza e la cura delle epilessie.

3. L'Osservatorio nazionale permanente per le epilessie, per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali può chiedere che suoi rappresentanti vengano sentiti dai Ministeri competenti, dall'AIFA, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

4. L'Osservatorio è composto da nove membri nominati dal Ministro della Salute: quattro proposti da enti del terzo settore rappresentativi delle persone con epilessia operanti sul territorio nazionale, scelti tra soggetti in possesso di qualifica EUPATI o equipollente; quattro scelti tra i medici con specifiche e documentate competenze in materia epilettologica, proposti alle società scientifiche di riferimento operanti sul territorio nazionale incluse nel registro del sistema nazionale Linee Guida; un presidente nominato dal Ministro della Salute. Alla prima convocazione la Commissione adotta il regolamento recante le norme per il suo funzionamento, prevedendo che le sue decisioni vengono prese a maggioranza.

Art. 11

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 500 mila euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.»

--

**Allegato I**

**Fac-simile di richiesta per la somministrazione di farmaci in orario ed ambito scolastico  
(in caso di alunno/a minorenne)**

Al Dirigente Scolastico/ Responsabile strutture educative  
Scuola/Istituto Comprensivo

Nome.....

Via.....

Località..... Provincia.....

Io sottoscritto/a (Cognome Nome) .....

genitore/tutore dello studente (Cognome e Nome) .....

nato a .....il.....

residente a ..... in Via.....

che frequenta la classe ..... sezione .....

della scuola .....

sita in Via ..... Cap .....

Località .....prov. ....

consapevole che il personale scolastico non ha competenze né funzioni sanitarie, informato/a sulle procedure attivate da codesta Istituzione Scolastica per la somministrazione di farmaci in orario scolastico, secondo procedure predefinite e concordate,

CHIEDO

(barrare la scelta)

di accedere alla sede scolastica per somministrare il farmaco a mio/mia figlio/a

oppure:

che a mio/a figlio/a sia somministrato in orario scolastico il farmaco come da certificazione medica allegata (scrivere nome commerciale).....

Consegno n..... confezioni integre.

A tal fine acconsento al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.lgs n. 196/03.

In fede

Firma del genitore o chi ne fa le veci

.....

Numeri di telefono utili:

famiglia/pediatra di libera scelta/medico di medicina generale

--



## Allegato II

### Fac-simile per la comunicazione di assunzione di farmaci in orario ed ambito scolastico (in caso di alunno/a maggiorenne)

Al Dirigente Scolastico/ Responsabile strutture educative  
Scuola/Istituto Comprensivo

Nome.....

Via.....

Località..... Provincia .....

Io sottoscritto/a (Cognome e Nome) .....

nato a .....il.....

residente a ..... in Via..... tel.....

studente/studentessa che frequenta la classe ..... sezione .....

della scuola .....

sita in Via .....Cap .....

Località .....prov. ....

#### COMUNICO

che in orario scolastico assumo il farmaco (scrivere nome commerciale).....

come da certificazione medica allegata.

Acconsento al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.lgs n. 196/03 (i dati sensibili sono i dati idonei a rilevare lo stato di salute delle persone) (barrare la scelta):

SI'  NO

In fede

Firma dell'interessato/a

.....

Data .....

--

**Allegato III**

**Fac-simile Piano Terapeutico Individuale (PTI) per la somministrazione di farmaci in orario e ambito scolastico**

Al Dirigente Scolastico/ Responsabile strutture educative  
Scuola/Istituto Comprensivo

Nome.....

Via.....

Località..... Provincia.....

Constatata la assoluta necessita SI PRESCRIVE la somministrazione dei farmaci sotto indicati in orario ed ambito scolastico all'alunno/a

Cognome e Nome .....

data e luogo di nascita.....

residente a .....in Via.....tel.....

**A)** Nome commerciale del farmaco .....

Durata della terapia:

dal ..... al .....

per l'intero anno scolastico

**1 A)** Somministrazione quotidiana:

Orario e dose da somministrare

Mattina..... dose.....

Pasto..... dose.....

Pomeriggio..... dose.....

Modalità di somministrazione .....

**2 A )** Somministrazione al bisogno:

Descrizione dell'evento che richiede la somministrazione al bisogno del farmaco (specificare):

.....

.....

.....

Capacità dell'alunno/a ad effettuare l'auto-somministrazione del farmaco ad eccezione che si tratti di farmaco salvavita (barrare la scelta): SI  NO

Modalità di conservazione .....

.....

Note per eventuali effetti collaterali .....

.....

Note di formazione specifica per personale scolastico .....

.....

**B)** Nome commerciale del farmaco **salvavita** .....

Modalità di somministrazione .....

.....

Descrizione dell'evento che richiede la somministrazione del farmaco (specificare):

.....

.....

.....

Modalità di conservazione .....

.....

Note per eventuali effetti collaterali .....

.....

Note di formazione specifica per personale scolastico .....

.....


Data .....

Medico (Timbro e Firma)

--

**Allegato IV**


**Modello di intervento per la somministrazione dei farmaci per assicurare la continuità terapeutica**



--

**Allegato V**

**Flow chart: percorso per la somministrazione dei farmaci in emergenza**



**1.5**

[Binetti](#), [Siclari](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#), [Fregolent](#), [Zaffini](#)

Sostituire l'articolo 1 con i seguenti:

«ART.1(Finalità)

1.La presente legge, nel rispetto del principio della parità di trattamento di cui all'art. 3 della Costituzione, in conformità a quanto previsto dalla Dichiarazione sull'epilessia del Parlamento Europeo n. 0022/2011, dalle Risoluzioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2 Febbraio 2015, n. 136/R8 dell'Executive Board e del 26 maggio 2015, n. 68.20 dell'Assemblea Generale, che sollecitano gli Stati Membri ad adottare piani nazionali di assistenza sanitaria per la gestione

dell'epilessia, per superare disuguaglianze e iniquità nei servizi sanitari e sociali e rafforzare i servizi pubblici di assistenza sanitaria nel contesto della copertura sanitaria universale, in modo che l'epilessia possa essere diagnosticata e curata in maniera appropriata, ha la finalità di consentire e di assicurare la piena integrazione e il miglioramento della qualità di vita delle persone con epilessia, attraverso un'efficace assistenza socio-sanitaria, diagnosi precoci e terapie adeguate.

2. Per il conseguimento di tali finalità, il Ministro della salute, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, con le scuole, con gli enti del terzo settore, con le società scientifiche, con le aziende sanitarie locali e ospedaliere, con i medici di medicina generale e con le strutture sanitarie pubbliche e private, promuove campagne di informazione e di formazione dirette a:

- a) diffondere tra i medici di medicina generale e tra i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private la conoscenza delle disposizioni della presente legge;
- b) divulgare tra i cittadini una corretta informazione sui contenuti della presente legge, anche avvalendosi dell'attività svolta dai medici di medicina generale;
- c) promuovere la realizzazione e la divulgazione di messaggi ed attivare canali di sensibilizzazione ed informazione sull'epilessia attraverso i mezzi di comunicazione di massa;
- d) favorire l'implementazione di master e di corsi di alta formazione in epilettologia clinica diretti a neurologi, neuropsichiatri infantili e ogni altra specializzazione medica, al fine di aggiornare e diffondere le conoscenze in ambito di diagnosi e cura dell'epilessia;
- e) assicurare una capillare distribuzione di materiale di informazione sull'epilessia presso le strutture sanitarie preposte alla diagnosi e alla cura della patologia;
- f) rafforzare la collaborazione e il dialogo tra famiglie e il personale scolastico per favorire la corretta gestione dell'epilessia nell'ambiente scolastico;
- g) migliorare l'accoglienza dei bambini e degli studenti con epilessia nelle scuole di ogni ordine e grado;
- h) istituire corsi di aggiornamento per docenti sulle problematiche relative all'epilessia nell'età scolare e sulle specificità.

#### ART. 2 (Aggiornamento delle linee di indirizzo del ministero della salute)

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, e successive modificazioni, provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza previsto dall'articolo 9, comma 2 e all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali per la diagnosi e la cura dell'epilessia. Le linee di indirizzo sono aggiornate con cadenza almeno triennale.

2. L'attuazione delle linee di indirizzo aggiornate ai sensi del comma 1 del presente articolo, costituisce adempimento ai fini della verifica del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

#### ART. 3 (Attività di ricerca)

1. Il Governo, attraverso i Ministeri di volta in volta competenti, promuove lo sviluppo di progetti di ricerca sull'epilessia con la finalità di migliorare i processi diagnostici e terapeutici e facilitare il superamento dello stigma nei confronti delle persone con epilessia.

ART. 4 (Certificazione per la decadenza delle limitazioni e dei benefici derivanti dal precedente stato patologico)

1. In presenza di una certificazione rilasciata da un medico specialista in neurologia o disciplina affine che, in coerenza con le Linee Guida nazionali e internazionali, attesti che la persona certificata ha avuto una sindrome epilettica età-dipendente e ha superato l'età applicabile, oppure che è rimasta libera da crisi negli ultimi dieci anni, in assenza di farmaci epilettici negli ultimi 5 anni, oppure che non assume farmaci antiepilettici e corre il rischio di ricorrenza di epilessia in misura sovrapponibile a quello della popolazione generale, decadono tutte le limitazioni derivanti dal

precedente stato patologico e gli eventuali benefici alla stessa già concessi in dipendenza di quest'ultimo.»

### 1.6

La Relatrice

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1

*(Certificazione per la decadenza delle limitazioni e dei benefici derivanti dal precedente stato patologico)*

1. In presenza di una certificazione rilasciata da un medico specialista in neurologia o in disciplina equipollente, ai sensi del decreto del Ministro della salute 30 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1998, n. 37, o affine che, in coerenza con le Linee Guida nazionali e internazionali, attesti che la persona certificata ha avuto una sindrome epilettica età-dipendente e ha superato l'età applicabile, oppure che è rimasta libera da crisi negli ultimi dieci anni, in assenza di farmaci epilettici negli ultimi 5 anni, oppure che non assume farmaci antiepilettici e corre il rischio di ricorrenza di epilessia in misura sovrapponibile a quello della popolazione generale, decadono tutte le limitazioni derivanti dal precedente stato patologico e gli eventuali benefici alla stessa già concessi in dipendenza di quest'ultimo.»

### 1.7

[Binetti](#), [Stabile](#), [Rizzotti](#), [Siclari](#), [Fregolent](#), [Zaffini](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. In presenza di una certificazione rilasciata da un medico specialista in neurologia o disciplina affine che, in coerenza con le Linee Guida nazionali e internazionali, attesti che la persona certificata ha avuto una sindrome epilettica età-dipendente e ha superato l'età applicabile, oppure che è rimasta libera da crisi negli ultimi dieci anni, in assenza di farmaci epilettici negli ultimi 5 anni, oppure che non assume farmaci antiepilettici e corre il rischio di ricorrenza di epilessia in misura sovrapponibile a quello della popolazione generale, decadono tutte le limitazioni derivanti dal precedente stato patologico e gli eventuali benefici alla stessa già concessi in dipendenza di quest'ultimo.»

### 1.8

[Boldrini](#)

*Al comma 1, capoverso D.4, dopo le parole "la cui guarigione," inserire le seguenti: "per le forme ed i criteri definiti ed acquisiti nella letteratura scientifica e nelle sue evoluzioni,".*

### 1.9

[Boldrini](#)

*All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, dopo le parole "decadono tutte le limitazioni" inserire le seguenti: "e le agevolazioni" ed aggiungere, in fine, le seguenti parole "e non possono essere operate discriminazioni motivate dalla superata condizione patologica.";

b) sopprimere il comma 3.

Art. 2

### 2.1

[Binetti](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#), [Siclari](#), [Fregolent](#), [Zaffini](#)

*Sostituire l'articolo con i seguenti:*

«Art. 2

*(Persone con epilessia in condizione di farmacoresistenza)*

1. Ai fini della presente legge s'intende per "farmacoresistenza" la condizione nella quale versa la persona con epilessia che non è libera da crisi epilettiche nonostante l'appropriatezza della terapia che assume.

2. La condizione di farmacoresistenza delle persone con epilessia è certificata da un medico

specialista in neurologia o disciplina affine, in coerenza con le Linee Guida nazionali e internazionali.

3. Tale certificazione deve contenere l'indicazione della data della diagnosi di farmacoresistenza e, qualora ne ricorrano i presupposti, il diritto della persona con epilessia farmacoresistente a vedersi riconosciute le agevolazioni previste per la ridotta mobilità e, in particolare, il diritto a vedersi riconosciuto il rilascio del contrassegno di cui all'art. 381 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

4. Alla persona certificata di epilessia farmacoresistente che richieda il riconoscimento dello stato di invalidità civile, è riconosciuta dalla commissione medico-legale di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o dall'organo competente secondo le leggi *pro tempore* vigenti, l'invalidità minima del 46% e, se già occupata in azienda pubblica o privata, l'invalidità minima del 60% anche ai sensi dell'art. 4, comma 3-*bis*, della legge n. 68 del 1999.

5. È fatto salvo il diritto della persona in condizione di farmacoresistenza, ove ne ricorrano i presupposti, a ottenere il riconoscimento di un grado di invalidità superiore a quello previsto dal comma 3 del presente articolo e anche la connotazione di gravità di cui all'art. 3, commi 1 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

6. Ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità, la persona con epilessia farmacoresistente, a prescindere dalla percentuale di invalidità che le è stata riconosciuta, non può essere sottoposta a revisione con una frequenza inferiore al periodo per il quale la farmacoresistenza è stata certificata.

*Art. 2-bis*

*(La gestione delle persone con epilessia nella scuola)*

1. Le Istituzioni e gli operatori scolastici devono assicurare agli studenti il diritto all'istruzione, la promozione della salute nonché la prevenzione delle complicanze dell'epilessia. La tutela di tali diritti rientra nelle competenze istituzionali dei Ministeri dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e della Salute che devono garantire la sensibilizzazione e l'informazione sull'epilessia nelle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso idonei piani di formazione rivolti al personale che, a qualunque titolo, opera nella scuola, inclusi i Dirigenti Scolastici, al fine di evitare le situazioni che costituiscono grave pericolo per la sicurezza degli studenti con epilessia ed eliminare i pregiudizi e le discriminazioni che ne limitano l'integrazione sociale e conducono alla loro stigmatizzazione.

2. La famiglia della/del bambina/o o della/o studente con epilessia o, se maggiorenne, la/lo stessa/o studente, prima ancora dell'inserimento scolastico o, tempestivamente, nel caso in cui l'evento patologico cronico accada nel corso dell'anno scolastico, presenta al Dirigente Scolastico la richiesta per la somministrazione di farmaci durante l'orario scolastico secondo il modello di cui all'allegato I o II, corredata dal Piano Terapeutico Individuale (PTI) redatto a cura del medico specialista in neurologia o disciplina affine, secondo il modello di cui all'allegato III.

3. Il Dirigente scolastico, entro il termine di 10 giorni dalla presentazione del PTI, istituisce e convoca il Gruppo di Coordinamento che adotta idonei modelli di intervento che definiscono modalità appropriate per assicurare la continuità terapeutica e la corretta gestione delle emergenze in orario scolastico.

4. Sono sempre membri del Gruppo di Coordinamento di cui al comma 3:

A. il Dirigente Scolastico (o suo delegato);

B. la Famiglia della/o studente con epilessia e/o la/lo studente, se maggiorenne;

C. il Direttore del Distretto Sanitario (o suo delegato: Medico Scolastico, Pediatra di Comunità, Specialista ambulatoriale, Pediatra Libera Scelta o Medico di Medicina Generale).

5. Possono essere, altresì, membri del Gruppo di Coordinamento:

A. il rappresentante dell'ente del Terzo Settore che la famiglia o, se maggiorenne, la/lo studente, ha facoltà di nominare, in qualsiasi momento; e, se la/il bambina/o o la/lo studente è destinataria/o del servizio di assistenza alla persona, comunque denominata,

B. il Sindaco (o un suo delegato);

C. il Delegato della Cooperativa appaltatrice del Servizio Assistenziale.

6. Il Gruppo di Coordinamento, adotta protocolli operativi, supportati da idonea e specifica formazione a favore del personale scolastico, coerenti con il PTI secondo i fac-simile, rispettivamente

previsti per assicurare la continuità terapeutica e l'intervento in caso di emergenza, di cui agli allegati IV e V. Quanto previsto dai protocolli operativi si configura come attività che non richiede il possesso di competenze tecnico-sanitarie, né l'esercizio di discrezionalità da parte di chi interviene.

7. Per garantire la continuità terapeutica in orario scolastico, la somministrazione dei farmaci deve soddisfare tutti i seguenti criteri:

A. prevista dal PTI;

B. indispensabile in orario scolastico;

C. non essere discrezionale (da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione alla individuazione degli eventi in cui occorre somministrarlo, né in relazione ai tempi, alla posologia, alle modalità di somministrazione e/o di conservazione);

D. essere praticabile da parte di personale non sanitario adeguatamente formato;

E. non ostacolare l'integrazione dell'alunno/studente nel contesto scolastico e/o indurre nella comunità scolastica a errate percezioni di "medicalizzazione" della Scuola;

8. Per la gestione delle emergenze l'intervento, è dettato esclusivamente dalla necessità di prestare soccorso in breve tempo, configurandosi uno stato di necessità laddove l'omissione dell'intervento potrebbe determinare l'insorgenza di gravi complicazioni quali, a esempio, lo stato epilettico. Per garantire la somministrazione dei farmaci in caso di emergenza, in orario scolastico, devono essere soddisfatti tutti i seguenti criteri:

A. deve essere assicurata la pronta disponibilità dei farmaci previsti dal PTI da somministrare in caso di crisi epilettiche;

B. deve essere stabilita la modalità di conservazione e somministrazione dei farmaci;

C. nel PTI deve essere indicato l'evento in cui occorre procedere alla somministrazione e le istruzioni per la somministrazione del farmaco in emergenza;

D. l'intervento deve essere praticabile da parte di personale non sanitario e non deve richiedere discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, in relazione alle modalità, ai tempi e alla posologia.

9. La Famiglia o la/lo studente, se maggiorenne, possono decidere di procedere direttamente o tramite loro delegati alla somministrazione dei farmaci durante l'orario scolastico, sia per garantire la continuità terapeutica che in caso di emergenza. In tal caso deve essere assicurata alle persone incaricate della somministrazione la possibilità di accedere ai locali scolastici in coerenza con il protocollo operativo stabilito dal Gruppo di Coordinamento.»

--



**Allegato I**

**Fac-simile di richiesta per la somministrazione di farmaci in orario ed ambito scolastico  
(in caso di alunno/a minorenni)**

Al Dirigente Scolastico/ Responsabile strutture educative  
Scuola/Istituto Comprensivo

Nome.....

Via.....

Località..... Provincia.....

Io sottoscritto/a (Cognome Nome) .....

genitore/tutore dello studente (Cognome e Nome) .....

nato a .....il.....

residente a ..... in Via.....

che frequenta la classe ..... sezione .....

della scuola .....

sita in Via ..... Cap .....

Località .....prov. ....

consapevole che il personale scolastico non ha competenze né funzioni sanitarie, informato/a sulle procedure attivate da codesta Istituzione Scolastica per la somministrazione di farmaci in orario scolastico, secondo procedure predefinite e concordate,

CHIEDO

(barrare la scelta)

di accedere alla sede scolastica per somministrare il farmaco a mio/mia figlio/a

oppure:

che a mio/a figlio/a sia somministrato in orario scolastico il farmaco come da certificazione medica allegata (scrivere nome commerciale).....

Consegno n..... confezioni integre.

A tal fine acconsento al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.lgs n. 196/03.

In fede

Firma del genitore o chi ne fa le veci

.....

Numeri di telefono utili:

famiglia/pediatra di libera scelta/medico di medicina generale

--

**Allegato II**

**Fac-simile per la comunicazione di assunzione di farmaci in orario ed ambito scolastico  
(in caso di alunno/a maggiorenne)**

Al Dirigente Scolastico/ Responsabile strutture educative  
Scuola/Istituto Comprensivo

Nome.....

Via.....

Località..... Provincia .....

Io sottoscritto/a (Cognome e Nome) .....

nato a .....il.....

residente a ..... in Via..... tel.....

studente/studentessa che frequenta la classe ..... sezione .....

della scuola .....

sita in Via .....Cap .....

Località .....prov. ....

COMUNICO

che in orario scolastico assumo il farmaco (scrivere nome commerciale).....  
come da certificazione medica allegata.

Acconsento al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.lgs n. 196/03 (i dati sensibili sono i dati idonei a rilevare lo stato di salute delle persone) (barrare la scelta):

SI'  NO

In fede

Firma dell'interessato/a

.....

Data .....

--

### Allegato III

#### Fac-simile Piano Terapeutico Individuale (PTI) per la somministrazione di farmaci in orario e ambito scolastico

Al Dirigente Scolastico/ Responsabile strutture educative  
Scuola/Istituto Comprensivo

Nome.....

Via.....

Località..... Provincia.....

Constatata la assoluta necessita SI PRESCRIVE la somministrazione dei farmaci sotto indicati in orario ed ambito scolastico all'alunno/a

Cognome e Nome .....

data e luogo di nascita.....

residente a .....in Via.....tel.....

**A)** Nome commerciale del farmaco .....

Durata della terapia:

dal ..... al .....

per l'intero anno scolastico

**1 A)** Somministrazione quotidiana:

Orario e dose da somministrare

Mattina..... dose.....

Pasto..... dose.....

Pomeriggio..... dose.....

Modalità di somministrazione .....

**2 A )** Somministrazione al bisogno:

Descrizione dell'evento che richiede la somministrazione al bisogno del farmaco (specificare):

Capacità dell'alunno/a ad effettuare l'auto-somministrazione del farmaco ad eccezione che si tratti di farmaco salvavita (barrare la scelta): SI  NO

Modalità di conservazione .....

Note per eventuali effetti collaterali .....

Note di formazione specifica per personale scolastico .....

**B)** Nome commerciale del farmaco **salvavita** .....

Modalità di somministrazione .....

Descrizione dell'evento che richiede la somministrazione del farmaco (specificare):

Modalità di conservazione .....

Note per eventuali effetti collaterali .....

Note di formazione specifica per personale scolastico .....


Data .....

Medico (Timbro e Firma)

--

**Allegato IV**


**Modello di intervento per la somministrazione dei farmaci per assicurare la continuità terapeutica**



--

**Allegato V**

**Flow chart: percorso per la somministrazione dei farmaci in emergenza**



**2.2**

[Binetti](#), [Stabile](#), [Siclari](#), [Rizzotti](#), [Fregolent](#), [Zaffini](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 2 (Diritti delle persone con epilessia in condizione di farmacoresistenza)

1. La farmacoresistenza è la condizione nella quale versa la persona con epilessia che non è libera da crisi epilettiche nonostante l'appropriatezza della terapia che assume.

2. La condizione di farmacoresistenza delle persone con epilessia è certificata da un medico specialista in neurologia o disciplina affine, in coerenza con le Linee Guida nazionali e internazionali.

3. Qualsiasi distinzione, esclusione o restrizione nei confronti di persone con epilessia a causa di tale condizione patologica comporta l'adozione di misure di promozione dell'autonomia e di inclusione sociale, nonché di ragionevole accomodamento ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni

Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, di seguito denominata «Convenzione».

4. La certificazione di farmacoresistenza deve contenere l'indicazione della data della diagnosi di farmacoresistenza e, qualora ne ricorrano i presupposti, il diritto della persona con epilessia farmacoresistente a vedersi riconosciute le agevolazioni previste per la ridotta mobilità e, in particolare, il diritto a vedersi riconosciuto il rilascio del contrassegno di cui all'art. 381 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

5. Alla persona certificata di epilessia farmacoresistente che richieda il riconoscimento dello stato di invalidità civile, è riconosciuta dalla commissione medico-legale di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o dall'organo competente secondo le leggi pro tempore vigenti, l'invalidità minima del 46% e, se già occupata in azienda pubblica o privata, l'invalidità minima del 60% anche ai sensi dell'art. 4, comma 3-bis, della legge n. 68 del 1999.

6. È fatto salvo il diritto della persona in condizione di farmacoresistenza, ove ne ricorrano i presupposti, a ottenere il riconoscimento di un grado di invalidità superiore a quello previsto dal comma 3 del presente articolo e anche la connotazione di gravità di cui all'art. 3, commi 1 e 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

7. Ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità, la persona con epilessia farmacoresistente, a prescindere dalla percentuale di invalidità che le è stata riconosciuta, non può essere sottoposta a revisione con una frequenza inferiore al periodo per il quale la farmacoresistenza è stata certificata.

8. Con apposito Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentita la Commissione nazionale permanente per l'epilessia di cui all'articolo 4, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità con cui le Istituzioni e gli operatori scolastici devono assicurare agli studenti il diritto all'istruzione, la promozione della salute, la prevenzione delle complicanze dell'epilessia, garantire la sensibilizzazione e l'informazione sull'epilessia nelle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso idonei piani di formazione rivolti al personale che, a qualunque titolo, opera nella scuola, inclusi i Dirigenti Scolastici, al fine di evitare le situazioni che costituiscono grave pericolo per la sicurezza degli studenti con epilessia ed eliminare i pregiudizi e le discriminazioni che ne limitano l'integrazione sociale e conducono alla loro stigmatizzazione."

### 2.3

La Relatrice

*Nella rubrica sostituire le parole «farmaco-resistenti» con la seguente «attiva».*

### 2.4

La Relatrice

*Al comma 1, sostituire le parole «Le limitazioni previste dalla legislazione vigente in conseguenza di uno stato patologico determinato da crisi epilettica o epilessia» con le seguenti «Le limitazioni conseguenti dallo stato patologico determinato da epilessia»*

### 2.5

[Faraone](#), [Parente](#)

*All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:*

- 1) al comma 1 le parole «crisi epilettica o» sono soppresse;
- 2) al comma 3:
  - a) le parole «crisi epilettica o» sono soppresse;
  - b) le parole «dall'avvio di ricerca di terapia tollerata ed appropriata» sono soppresse;
  - c) l'ultimo periodo è soppresso;
- 3) il comma 4 è soppresso;
- 4) il comma 5 è soppresso;

5) il comma 6 è soppresso;

6) il comma 7 è soppresso.

## 2.6

La Relatrice

*Al comma 1 sostituire le parole di «specialista in neurologia o disciplina affine» con le seguenti «specialista in neurologia o in disciplina equipollente, ai sensi del decreto del Ministro della salute 30 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1998, n. 37, o affine».*

## 2.7

[Boldrini](#)

*Al comma 1, sostituire le parole «che certifichi tale condizione patologica» con le seguenti «che certifichi, in coerenza con le linee guida nazionali e internazionali, tale condizione patologica e i motivi della limitazione imposta.»*

## 2.8

La Relatrice

*Sostituire i commi 3 e 4, con i seguenti:*

«3. A seguito di diagnosi di epilessia da parte di un medico specialista in neurologia o in disciplina equipollente, ai sensi del decreto del Ministro della salute 30 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1998, n. 37, o affine, il soggetto preso in cura può richiedere apposito accertamento da parte della commissione medico-legale di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di seguito denominata «commissione medica», ai fini dell'accertamento dell'handicap. Alla persona presa in cura è comunque riconosciuta, per il periodo di un anno dall'avvio di ricerca di terapia tollerata ed appropriata e ai soli fini dell'articolo 4, commi 3-*bis* e 4, della legge n. 68 del 1999, un'invalidità pari al 60 per cento anche qualora la percentuale di invalidità accertata dalla commissione medica sia inferiore.

4. Il Ministro della sanità provvede con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, all'aggiornamento della tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti relativamente alle forme di epilessia al fine di rendere maggiormente specifici ed attuali i vigenti indici di gravità della patologia e di impatto della stessa sulla qualità di vita e sul grado di autonomia del soggetto.»;

## 2.9

[Boldrini](#)

*Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al primo periodo, sostituire le parole "ed accertamento" con le seguenti: ", qualora l'interessato richieda l'accertamento dell'invalidità civile,";

b) al secondo periodo, sostituire le parole "Alla persona" con le seguenti: "Qualora detta persona con epilessia sia".

## 2.10

[Binetti](#), [Siclari](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#), [Fregolent](#), [Zaffini](#)

*Sostituire i commi 4, 5 e 6 con i seguenti:*

«4. Ai fini della presente legge s'intende per "farmacoresistenza" la condizione nella quale versa la persona con epilessia che non è libera da crisi epilettiche nonostante l'appropriatezza della terapia che assume.

5. La condizione di farmacoresistenza delle persone con epilessia è certificata da un medico specialista in neurologia o disciplina affine, in coerenza con le Linee Guida nazionali e internazionali.

6. Tale certificazione deve contenere l'indicazione della data della diagnosi di farmacoresistenza e, qualora ne ricorrano i presupposti, il diritto della persona con epilessia farmacoresistente a vedersi riconosciute le agevolazioni previste per la ridotta mobilità e, in particolare, il diritto a vedersi

riconosciuto il rilascio del contrassegno di cui all'art. 381 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

*6-bis.* Alla persona certificata di epilessia farmaco-resistente che richieda il riconoscimento dello stato di invalidità civile, è riconosciuta dalla commissione medico-legale di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o dall'organo competente secondo le leggi *pro tempore* vigenti, l'invalidità minima del 46% e, se già occupata in azienda pubblica o privata, l'invalidità minima del 60% anche ai sensi dell'art. 4, comma 3-*bis*, della legge n. 68 del 1999.

*6-ter.* È fatto salvo il diritto della persona in condizione di farmaco-resistenza, ove ne ricorrono i presupposti, a ottenere il riconoscimento di un grado di invalidità superiore a quello previsto dal comma 3 del presente articolo e anche la connotazione di gravità di cui all'art. 3, commi 1 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

*6-quater.* Ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità, la persona con epilessia farmaco-resistente, a prescindere dalla percentuale di invalidità che le è stata riconosciuta, non può essere sottoposta a revisione con una frequenza inferiore al periodo per il quale la farmaco-resistenza è stata certificata.»

## 2.11

### [Boldrini](#)

*Al comma 4, dopo le parole "forme di epilessia farmaco-resistenti" inserire le seguenti: "certificata da un medico specialista in neurologia o disciplina affine, in coerenza con le linee guida nazionali e internazionali, con crisi con perdita di contatto con l'ambiente o capacità d'agire,".*

## 2.12

La Relatrice

*All'articolo apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 5, dopo le parole «epilessia farmaco-resistenti'» inserire le seguenti «con crisi con perdita di contatto con l'ambiente e/o capacità d'agire,»;*

b) *al comma 6, dopo le parole «epilessia farmaco-resistente'» inserire le seguenti «con crisi con perdita di contatto con l'ambiente e/o capacità d'agire,»*

## 2.13

### [Boldrini](#)

*Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole "forme di epilessia farmaco-resistenti" inserire le seguenti: "che manifesti crisi con perdita di contatto con l'ambiente o capacità d'agire, su richiesta dell'interessato ed";*

b) *sostituire le parole "commissione medica" con le seguenti: "apposita commissione medica integrata di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.«*

## 2.14

### [Boldrini](#)

*Al comma 6, dopo le parole "epilessia farmaco-resistente" inserire le seguenti: "che manifestino crisi con perdita di contatto con l'ambiente o capacità d'agire, su richiesta dell'interessato,".*

## 2.15

### [Boldrini](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

*"6-bis.* La revisione dello stato d'invalidità riconosciuto a persona affetta epilessia farmaco-resistente, se non subentra modifica di detta condizione patologica, deve essere intervallata su frequenza non inferiore al precedente intervallo di tempo per cui sia stata certificata da medico specialista in neurologia o disciplina affine."

## 2.16

### [Boldrini](#)

*Al comma 7, sostituire le parole "affetti da forme di epilessia farmaco-resistenti per i quali è stata rilasciata un'idonea prescrizione medica e' garantita dalle autorità scolastiche" con le seguenti: "affetti da epilessia, su richiesta della famiglia o, se maggiorenne, dell'interessato, e per i quali è stata rilasciata un'idonea prescrizione medica, è garantita dalle autorità scolastiche, come dalle relative raccomandazioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca e Ministero della salute del 25 novembre 2005 contenenti le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico."*

## **2.17**

La Relatrice

*Al comma 7 sopprimere le parole «farmaco-resistenti»*

## **2.18**

La Relatrice

*Al comma 7 dopo le parole «autorità scolastiche» inserire le seguenti «in conformità alle Raccomandazioni del 25 novembre 2005 del Ministero dell'Istruzione, università e ricerca e del Ministero della salute per la definizione di interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico e previa autorizzazione dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dei tutori o dei soggetti affidatari»*

## **2.19**

[Fregolent](#), [Cantù](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Zaffini](#), [Binetti](#)

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

*"7-bis. L'articolo 33, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente: «1. Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento del sedicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all'articolo 32, non superiore a quattro anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.».*

*7-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7-bis, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".*

## **2.20**

[Boldrini](#)

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

*"7-bis. Con apposito decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca, e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Commissione nazionale permanente per l'epilessia di cui all'articolo 4, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità con cui le scuole, di ogni ordine e grado e le università assicurano agli studenti affetti da epilessia il diritto all'istruzione, la promozione della salute, la prevenzione delle complicanze dell'epilessia, la sensibilizzazione e l'informazione sull'epilessia, anche attraverso idonei piani di formazione rivolti al personale docente e non docente che, a qualunque titolo, opera nelle scuole e nelle università, nonché gli uffici competenti al collocamento mirato di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68, garantiscono la formazione e l'avvio al lavoro, al fine di evitare le situazioni che costituiscono pericolo per la sicurezza delle persone affette ed eliminare i pregiudizi e le discriminazioni che ne limitano l'integrazione*



sociale e conducono alla loro stigmatizzazione."

#### Art. 3

##### 3.1

[Faraone](#), [Parente](#)

*L'articolo è soppresso.*

##### 3.2

[Binetti](#), [Stabile](#), [Rizzotti](#), [Siclari](#), [Fregolent](#), [Zaffini](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«ART. 3 (*Estensione della tutela del diritto antidiscriminatorio alle persone con epilessia*)

1. Le persone con epilessia non devono essere discriminate in ragione della loro malattia. L'adozione nei confronti di persona con epilessia di comportamenti che, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, comportino la violazione del principio di parità di trattamento, anche parziale e/o temporanea, deve essere giustificata sulla base di idonea certificazione, rilasciata da medico specialista in neurologia o disciplina affine, contenente la specifica indicazione delle ragioni cliniche che giustificano la disparità di trattamento.

2. La tutela di cui alla Legge 67 del 01.03.2006 è estesa alla persona con epilessia nei seguenti casi:

- a) qualora venga discriminata in ragione della sua malattia;
- b) qualora a seguito della certificazione di cui all'articolo 2, comma 1, non si facciano decadere, nei suoi confronti, tutte le limitazioni derivanti dal precedente stato patologico.»

##### 3.3

[Binetti](#), [Stabile](#), [Rizzotti](#), [Siclari](#), [Fregolent](#), [Zaffini](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. La tutela di cui alla Legge 67 del 01.03.2006 è estesa alla persona con epilessia nei seguenti casi:

- a) qualora venga discriminata in ragione della sua malattia;
- b) qualora a seguito della certificazione di cui all'articolo 1, non si facciano decadere, nei suoi confronti, tutte le limitazioni derivanti dal precedente stato patologico.»

#### Art. 4

##### 4.1

[Binetti](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Rizzotti](#), [Fregolent](#), [Zaffini](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«ART. 4 (*Osservatorio nazionale permanente per l'epilessia*)

1. È istituito, presso il Ministero della Salute, l'Osservatorio Nazionale Permanente per l'Epilessia, con il compito di tutelare il diritto delle persone con epilessia a non essere discriminate in ragione della loro malattia e ad avere su tutto il territorio nazionale adeguati livelli di assistenza, uniformi e omogenei.

2. L'Osservatorio definisce il Piano Nazionale per l'Epilessia con il quale:

- a) propone al Governo gli indirizzi programmatici riguardanti le epilessie, ai fini della definizione del Piano Sanitario Nazionale (PSN), del Piano Nazionale della Cronicità (PNC), del piano di formazione per la gestione delle epilessie in ambito scolastico;
- b) monitora l'adozione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano delle iniziative a favore dei pazienti affetti da epilessia proponendo, ove necessario, gli interventi ritenuti opportuni per il conseguimento degli obiettivi alle quali esse sono preordinate;
- c) propone alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano l'adozione di percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali (PDTA) di presa in carico delle persone con epilessia e ove già

adottati, ne valuta l'idoneità;

d) predisporre la revisione e l'aggiornamento della tabella di cui al decreto del Ministro della Sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992;

e) incentiva l'adozione di Linee Guida sul trattamento delle epilessie in tutte le età della vita, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali e internazionali;

f) adotta le azioni necessarie al superamento di ogni pregiudizio sull'epilessia e all'integrazione sociale delle persone con epilessia nonché a promuovere la ricerca, l'assistenza e la cura delle epilessie.

3. L'Osservatorio nazionale permanente per le epilessie, per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali può chiedere che suoi rappresentanti vengano sentiti dai Ministeri competenti, dall'AIFA, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

4. L'Osservatorio è composto da nove membri nominati dal Ministro della Salute: quattro proposti da enti del terzo settore rappresentativi delle persone con epilessia operanti sul territorio nazionale, scelti tra soggetti in possesso di qualifica EUPATI o equipollente; quattro scelti tra i medici con specifiche e documentate competenze in materia epilettologica, proposti alle società scientifiche di riferimento operanti sul territorio nazionale incluse nel registro del sistema nazionale Linee Guida; un presidente nominato dal Ministro della Salute. Alla prima convocazione la Commissione adotta il regolamento recante le norme per il suo funzionamento, prevedendo che le sue decisioni vengono prese a maggioranza.»

#### 4.2

##### [Boldrini](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

"Art. 4.

*(Commissione nazionale permanente per la cura delle epilessie)*

"1. Allo scopo di garantire alle persone con epilessia la rimozione di fattori discriminanti, adeguata presa in cura sanitaria e sociale omogenea su tutto il territorio nazionale, promozione della formazione degli operatori dei servizi di riferimento, della ricerca scientifica e di una cultura sociale consapevole ed inclusiva, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con decreto del Ministro della salute e presso lo stesso, la Commissione nazionale permanente per l'epilessia, con il compito di proporre:

a) gli indirizzi programmatici nell'ambito del Piano sanitario nazionale (PSN), del Piano nazionale della cronicità (PNC) e di quanto necessario per la predisposizione di atti del Governo concernenti l'epilessia anche valorizzando buone pratiche attuate a livello regionale;

b) l'aggiornamento dei criteri per la definizione del grado d'invalidità per le persone con epilessia e, la costituzione di uno specifico osservatorio-registro, monitorarne i dati della presa in cura, sanitaria e sociale;

c) la promozione, assieme agli altri Ministeri ed Istituzioni competenti, di tutte le azioni ritenute necessarie per superare i persistenti pregiudizi sulle epilessie e predisporre programmi per la ricerca scientifica, la cura e l'inclusione sociale, specialmente in ambito scolastico e lavorativo, in favore delle persone affette da epilessia e delle loro famiglie;

d) interventi formativi e informativi, relativi alla prima comunicazione della diagnosi di epilessia e del conseguente stato invalidante, nonché all'accesso ai percorsi di cura e di inclusione sociale;

e) l'istituzione di corsi universitari di perfezionamento post laurea per la prevenzione e la cura dell'epilessia e l'aggiornamento, tramite il relativo sistema nazionale, delle Linee Guida di riferimento;

f) l'accesso universale ai farmaci innovativi e ai dispositivi elettromedicali di neuro modulazione per la cura delle epilessie e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza;

g) la promozione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, l'istituzione, in ogni regione, di «Percorso epilessia», ovvero di una rete di centri di riferimento che, in rapporto di sussidiarietà anche con le associazioni locali di volontariato, garantisca, con ambulatori dedicati, la cura delle persone con epilessia, anche per la loro inclusione sociale con un omogeneo trattamento specifico, assicurato, con adeguati Piani Diagnostici Terapeutici ed Assistenziali, su tutto il territorio nazionale;

h) ogni utile iniziativa atta a superare i pregiudizi sulle epilessie e a favorire la promozione della ricerca, della dotazione e formazione, anche universitaria, del competente personale sanitario e degli altri servizi dedicati, della cura sanitaria e sociale, nonché dell'inclusione sociale delle persone con epilessia e delle loro famiglie.

2. La Commissione nazionale permanente per l'epilessia, presieduta dal Ministro della salute è composta da 11 membri nominati dallo stesso: il presidente, quattro membri indicati dalle associazioni delle persone con epilessia afferenti al Terzo Settore, quattro specialisti indicati dalle società scientifiche di riferimento per l'epilessia incluse nel registro del sistema nazionale delle Linee guida, un componente indicato dal Ministero dell'Istruzione e un altro dalla Conferenza delle Regioni. Per detti membri è previsto il divieto di compensi, indennità, rimborsi o altri emolumenti comunque denominati. A seguito della prima convocazione la Commissione nazionale permanente per le epilessie adotta un regolamento per il proprio funzionamento."

#### 4.3

[Binetti](#), [Siclari](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#), [Fregolent](#), [Zaffini](#)

*All'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, dopo la lettera a), sono aggiunte le seguenti:

«a-bis) propone al Governo gli indirizzi programmatici riguardanti le epilessie, ai fini della definizione del Piano Sanitario Nazionale (PSN), del Piano Nazionale della Cronicità (PNC), del piano di formazione per la gestione delle epilessie in ambito scolastico;

a-ter) incentiva l'adozione di Linee Guida sul trattamento delle epilessie in tutte le età della vita, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali e internazionali;»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Commissione è composta da nove membri nominati dal Ministro della Salute di cui quattro sono proposti da enti del terzo settore rappresentativi delle persone con epilessia operanti sul territorio nazionale, scelti tra soggetti in possesso di qualifica EUPATI o equipollente; quattro scelti tra i medici con specifiche e documentate competenze in materia epilettologica, proposti dalle società scientifiche di riferimento operanti sul territorio nazionale incluse nel registro del sistema nazionale Linee Guida; un presidente scelto dal Ministro della Salute. Alla prima convocazione la Commissione adotta il regolamento recante le norme per il suo funzionamento, prevedendo che le sue decisioni vengano prese a maggioranza.»

#### 4.4

La Relatrice

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:*

«a-bis) proporre gli indirizzi programmatici riguardanti le epilessie, ai fini della definizione del Piano Sanitario Nazionale (PSN), del Piano Nazionale della Cronicità (PNC), del piano di formazione per la gestione delle epilessie in ambito scolastico;

a-ter) incentivare l'adozione di Linee Guida sul trattamento delle epilessie in tutte le età della vita, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali e internazionali;»

#### 4.5

[Faraone](#), [Parente](#)

*All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) al comma 1, la lettera f) è soppressa;

2) il comma 2, primo periodo, è sostituito dal seguente:

«La Commissione nazionale permanente per l'epilessia è composta da un esperto indicato dal Ministero della Salute, due rappresentanti delle associazioni delle persone con epilessia, quattro specialisti indicati da 4 società scientifiche di riferimento per l'epilessia, individuate dal Ministero della Salute ed incluse nel Registro del Sistema Nazionale Linee Guida.»

#### 4.6

La Relatrice

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

#### 4.7

[Binetti](#), [Rizzotti](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Fregolent](#), [Zaffini](#)

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:*

«h) propone alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano l'adozione di percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali (PDTA) di presa in carico delle persone con epilessia e ove già adottati, ne valuta l'idoneità;

i) predisporre la revisione e l'aggiornamento della tabella di cui al decreto del Ministro della Sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992;

l) incentiva l'adozione di Linee Guida sul trattamento delle epilessie in tutte le età della vita, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali e internazionali.»

#### 4.8

[Modena](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Stabile](#)

*Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

«h) garantire il diritto al lavoro dei malati di epilessia, realizzando i percorsi formativi e di inserimento lavorativo ordinario e obbligatorio, rapportati all'effettivo stato invalidante, al controllo delle crisi con appropriata terapia e alle caratteristiche della occupazione. A tal fine sarà promossa ogni utile collaborazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e con le organizzazioni sindacali.»

#### 4.9

[Binetti](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Rizzotti](#), [Fregolent](#), [Zaffini](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. L'Osservatorio è composto da nove membri nominati dal Ministro della Salute: quattro proposti da enti del terzo settore rappresentativi delle persone con epilessia operanti sul territorio nazionale, scelti tra soggetti in possesso di qualifica EUPATI o equipollente; quattro scelti tra i medici con specifiche e documentate competenze in materia epilettologica, proposti alle società scientifiche di riferimento operanti sul territorio nazionale incluse nel registro del sistema nazionale Linee Guida; un presidente nominato dal Ministro della Salute. Alla prima convocazione la Commissione adotta il regolamento recante le norme per il suo funzionamento, prevedendo che le sue decisioni vengono prese a maggioranza.»

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "(Osservatorio nazionale permanente per l'epilessia)"*

*e, ovunque ricorrano, sostituire le parole "Commissione nazionale" con le parole "Osservatorio nazionale".*

#### 4.10

La Relatrice

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. La Commissione nazionale permanente per l'epilessia è composta, oltre che da tre esperti indicati dal Ministero della salute, da tre membri indicati dalle associazioni delle persone con epilessia, da tre specialisti indicati dalle società scientifiche di riferimento per l'epilessia. Il Presidente è eletto dai membri della Commissione tra i tre esperti nominati dal Ministero della salute. A seguito della prima convocazione la Commissione nazionale permanente per le epilessie adotta un regolamento per il proprio funzionamento.»

Art. 5

## 5.1

[Binetti](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#), [Siclari](#), [Fregolent](#), [Zaffini](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«ART. 5 (Norme in materia di rilascio della patente di guida in favore delle persone affette da epilessia)

1. I costi per il rilascio e per il rinnovo delle patenti di guida speciali e/o sottoposte a restrizioni, non possono superare, per identici periodi di tempo, i costi per il rilascio e per il rinnovo delle patenti ordinarie di guida.

2. I benefici riguardanti la scelta della sede di lavoro e il trasferimento, previsti dall'articolo 21 e dall'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, sono estesi a tutti i soggetti con epilessia che, a causa della loro condizione patologica, non sono abilitati alla guida di un veicolo.

3. Al D.Lgs. 18 aprile 2011, n.59 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il punto D.4. dell'allegato III è sostituito con il seguente: *"Il conseguimento/rinnovo della patente alle persone che in forza di certificazione rilasciata da un medico specialista in neurologia o in una disciplina affine che, in coerenza con le Linee Guida nazionali e internazionali, attesti che la persona certificata ha avuto una sindrome epilettica età-dipendente e ha superato l'età applicabile, oppure che è rimasta libera da crisi negli ultimi dieci anni, in assenza di farmaci epilettici negli ultimi 5 anni, oppure che non assume farmaci antiepilettici e corre il rischio di ricorrenza di epilessia in misura sovrapponibile a quello della popolazione generale, non è più soggetto a restrizioni o limitazioni";*

b) il punto D.5. dell'allegato III del D.Lgs. 11/04/2011 n. 59 il primo periodo è sostituito dal seguente: *"Le persone affette da epilessia in terapia e senza crisi da almeno un anno possono ottenere il rilascio o il rinnovo della patente speciale di guida per le categorie A e B per un periodo pari a quello dell'assenza di crisi";*

c) dopo il punto D.5. è inserito il seguente: *"D.5.bis. Previa presentazione di una certificazione medica specialistica attestante la diagnosi di una forma di epilessia che non compromette la capacità del soggetto di guidare ogni tipo di veicolo e previo accertamento effettuato dalla competente commissione medico-legale, il medesimo soggetto ha diritto al rilascio e al rinnovo della patente ordinaria di guida"*

d) al punto D.7.1. è soppresso tutto il testo dopo la fine del primo periodo del secondo capoverso (da "Vi" alla fine del periodo).

e) al punto D.8.1.: al primo periodo, dopo la parola "candidato" sono aggiunte le seguenti parole: *"deve essere in possesso di certificazione rilasciata da un medico specialista in neurologia o in una disciplina affine che, in coerenza con le Linee Guida nazionali e internazionali, attesti che la persona certificata ha avuto una sindrome epilettica età-dipendente e ha superato l'età applicabile, oppure che è rimasta libera da crisi negli ultimi dieci anni, in assenza di farmaci epilettici negli ultimi 5 anni, oppure che non assume farmaci antiepilettici e corre il rischio di ricorrenza di epilessia in misura sovrapponibile a quello della popolazione generale.";* le parole da "non" a "crisi" sono soppresse;

f) al punto D.8.3., nel primo periodo, dopo la parola "guida" sono inserite le seguenti parole: *"se in possesso di certificazione rilasciata da un medico specialista in neurologia o in una disciplina affine che, in coerenza con le Linee Guida nazionali e internazionali, attesti che la persona certificata ha avuto una sindrome epilettica età-dipendente e ha superato l'età applicabile, oppure che è rimasta libera da crisi negli ultimi dieci anni, in assenza di farmaci epilettici negli ultimi 5 anni, oppure che non assume farmaci antiepilettici e corre il rischio di ricorrenza di epilessia in misura sovrapponibile a quello della popolazione generale."*;

g) il punto D.8.5 è soppresso.»

## 5.2

### Boldrini

*All'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sopprimere il comma 1;

b) al comma 2, sostituire la parola "disabili" con le seguenti: "con disabilità";

c) sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Ai fini del completo recepimento della direttiva 2009/112/CE della Commissione, del 25 agosto 2009, all'allegato III al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto D.2 la parola "equipollente" è sostituita con "affine" e le parole tra parentesi sono sopprese. La parola "equipollente" è sostituita con "affine" anche nei successivi punti D.3, D.4, D.5.

b) al punto D.7.1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: «in assenza di terapia» sono sopprese;

2) al terzo periodo, dopo la parola: «epilessia» sono inserite le seguenti: «, qualora questa possa compromettere la capacità di guidare autoveicoli,»;

c) al punto D.8.3, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «cinque».

d) sostituire il comma 4 con il seguente: "4. All'Allegato I del Decreto Ministeriale 29 luglio 2008 n. 146 - MIT -, la lettera E. Epilessia è sostituita dalla seguente: E. Epilessia. La patente nautica per la navigazione entro 12 miglia dalla costa è rilasciata o convalidata alle persone con epilessia che non presentino crisi comiziali o le presentino esclusivamente in sonno da almeno un anno. Tale condizione è verificata dalla competente commissione medico legale di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sulla base di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta dal medico specialista in neurologia o in disciplina equipollente, (ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e s. m. e i.). La validità di tale patente nautica deve essere oggetto di attenta valutazione da parte della Commissione medica locale finché l'interessato non abbia trascorso un periodo di cinque anni senza crisi epilettiche. La patente nautica per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto non è rilasciata né convalidata ai soggetti con epilessia in atto affetti o che abbiano sofferto in passato di manifestazioni epilettiche ripetute, se non a fronte di riconoscimento di guarigione."

## 5.3

### Binetti, Rizzotti, Stabile, Siclari, Fregolent, Zaffini

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Al D.Lgs. 18 aprile 2011, n.59 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il punto D.4. dell'allegato III è sostituito con il seguente: "Il conseguimento/rinnovo della patente alle persone che in forza di certificazione rilasciata da un medico specialista in neurologia o in una disciplina affine che, in coerenza con le Linee Guida nazionali e internazionali, attesti che la persona certificata ha avuto una sindrome epilettica età-dipendente e ha superato l'età applicabile, oppure che è rimasta libera da crisi negli ultimi dieci anni, in assenza di farmaci epilettici negli ultimi 5 anni, oppure che non assume farmaci antiepilettici e corre il rischio di ricorrenza di epilessia in misura sovrapponibile a quello della popolazione generale, non è più soggetto a restrizioni o limitazioni";

- b) il punto D.5. dell'allegato III del D.Lgs. 11/04/2011 n. 59 il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le persone affette da epilessia in terapia e senza crisi da almeno un anno possono ottenere il rilascio o il rinnovo della patente speciale di guida per le categorie A e B per un periodo pari a quello dell'assenza di crisi";
- c) dopo il punto D.5. è inserito il seguente: "D.5.bis. Previa presentazione di una certificazione medica specialistica attestante la diagnosi di una forma di epilessia che non compromette la capacità del soggetto di guidare ogni tipo di veicolo e previo accertamento effettuato dalla competente commissione medico-legale, il medesimo soggetto ha diritto al rilascio e al rinnovo della patente ordinaria di guida"
- d) al punto D.7.1. è soppresso tutto il testo dopo la fine del primo periodo del secondo capoverso (da "Vi" alla fine del periodo).
- e) al punto D.8.1.:
- 1) al primo periodo, dopo la parola "candidato" sono aggiunte le seguenti parole: "deve essere in possesso di certificazione rilasciata da un medico specialista in neurologia o in una disciplina affine che, in coerenza con le Linee Guida nazionali e internazionali, attesti che la persona certificata ha avuto una sindrome epilettica età-dipendente e ha superato l'età applicabile, oppure che è rimasta libera da crisi negli ultimi dieci anni, in assenza di farmaci epilettici negli ultimi 5 anni, oppure che non assume farmaci antiepilettici e corre il rischio di ricorrenza di epilessia in misura sovrapponibile a quello della popolazione generale.";
- 2) le parole da "non" a "crisi" sono soppresse;
- f) al punto D.8.3., nel primo periodo, dopo la parola "guida" sono inserite le seguenti parole: "se in possesso di certificazione rilasciata da un medico specialista in neurologia o in una disciplina affine che, in coerenza con le Linee Guida nazionali e internazionali, attesti che la persona certificata ha avuto una sindrome epilettica età-dipendente e ha superato l'età applicabile, oppure che è rimasta libera da crisi negli ultimi dieci anni, in assenza di farmaci epilettici negli ultimi 5 anni, oppure che non assume farmaci antiepilettici e corre il rischio di ricorrenza di epilessia in misura sovrapponibile a quello della popolazione generale.";
- g) Il punto D.8.5 è soppresso.»

#### 5.4

[Binetti](#), [Stabile](#), [Rizzotti](#), [Siclari](#), [Fregolent](#), [Zaffini](#)

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Al Decreto Legislativo del 18 aprile 2011, n.59, recante disposizioni in materia di rilascio della patente di guida e di diritto alla mobilità in favore delle persone con epilessia, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il punto D.4 è sostituito con il seguente:
- »D.4. Il conseguimento o il rinnovo della patente alle persone che in forza di certificazione rilasciata da un medico specialista in neurologia o in una disciplina affine che, in coerenza con le Linee Guida nazionali e internazionali, attesti che la persona certificata ha avuto una sindrome epilettica età-dipendente e ha superato l'età applicabile, oppure che è rimasta libera da crisi negli ultimi dieci anni, in assenza di farmaci epilettici negli ultimi 5 anni, oppure che non assume farmaci antiepilettici e corre il rischio di ricorrenza di epilessia in misura sovrapponibile a quello della popolazione generale, non è più soggetto a restrizioni o limitazioni ad eccezione delle patenti di guida rientranti nelle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E.«;
- b) il primo periodo del punto D.5. è sostituito dal seguente: »Le persone affette da epilessia in terapia e senza crisi da almeno un anno possono ottenere il rilascio o il rinnovo della patente speciale di guida per le categorie A e B per un periodo pari a quello dell'assenza di crisi.«;
- c) dopo il punto D.5. è inserito il seguente:
- »D.5.bis - Previa presentazione di una certificazione medica specialistica attestante la diagnosi di

una forma di epilessia che non compromette la capacità del soggetto di guidare ogni tipo di veicolo e previo accertamento effettuato dalla competente commissione medico-legale, il medesimo soggetto ha diritto al rilascio e al rinnovo della patente ordinaria di guida per tutte le categorie di veicoli ad eccezione delle patenti di guida rientranti nelle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E.«;

d) al punto D.7.1. il terzo periodo è soppresso;

e) al punto D.8.1., il primo periodo è sostituito dal seguente: »il candidato deve essere in possesso di certificazione rilasciata da un medico specialista in neurologia o in una disciplina affine che, in coerenza con le Linee Guida nazionali e internazionali, attesti che la persona certificata ha avuto una sindrome epilettica età-dipendente e ha superato l'età applicabile, oppure che è rimasta libera da crisi negli ultimi dieci anni, in assenza di farmaci epilettici negli ultimi 5 anni, oppure che non assume farmaci antiepilettici e corre il rischio di ricorrenza di epilessia in misura sovrapponibile a quello della popolazione generale.« Le parole da »non« a »crisi« sono soppresse.;

f) il punto D.8.3 è sostituito dal seguente:

»D.8.3. Prima o unica crisi epilettica non provocata: il candidato che ha avuto una prima crisi epilettica non provocata può essere dichiarato idoneo alla guida se in possesso di certificazione rilasciata da un medico specialista in neurologia o in una disciplina affine che, in coerenza con le Linee Guida nazionali e internazionali, attesti che la persona certificata ha avuto una sindrome epilettica età-dipendente e ha superato l'età applicabile, oppure che è rimasta libera da crisi negli ultimi dieci anni, in assenza di farmaci epilettici negli ultimi 5 anni, oppure che non assume farmaci antiepilettici e corre il rischio di ricorrenza di epilessia in misura sovrapponibile a quello della popolazione generale.« ed è soppresso il resto del periodo.»

## 5.5

[Faraone](#), [Parente](#)

*Al comma 3, lettere a), i punti 2), 3) e 4) sono soppressi.*

## 5.6

[Faraone](#), [Parente](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. La lettera E. Epilessia dell'Allegato I del Decreto Ministeriale 29 luglio 2008 n. 146 - MIT - è sostituito dal seguente testo: E. Epilessia. La patente nautica per la navigazione entro 12 miglia dalla costa è rilasciata o convalidata alle persone con epilessia che non presentino crisi comiziali o le presentino esclusivamente in sonno da almeno un anno. Tale condizione è verificata dalla competente commissione medicolegale di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sulla base di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta dal medico specialista in neurologia o in disciplina equipollente, (ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e s. m. e i.). La validità di tale patente nautica deve essere oggetto di attenta valutazione da parte della Commissione medica locale finché l'interessato non abbia trascorso un periodo di cinque anni senza crisi epilettiche. La patente nautica per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto non è rilasciata né convalidata ai soggetti in atto affetti o che abbiano sofferto in passato di manifestazioni epilettiche ripetute. se non a fronte di riconoscimento di guarigione.»

### 5.0.1

[Binetti](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Rizzotti](#), [Fregolent](#), [Zaffini](#)

*Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:*

«ART. 6 (Politiche regionali in materia di epilessia)

1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e tenuto conto del nuovo Patto per la salute 2014-2016, con la procedura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con l'inserimento, per quanto attiene all'epilessia, delle prestazioni necessarie per una diagnosi precoce, della cura e del trattamento



individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili.

2. In ogni caso, i livelli essenziali di assistenza per l'epilessia devono prevedere:

a) per i soggetti già in possesso di diagnosi di epilessia, prima visita neurologica o neuropsichiatrica infantile,

b) visita di controllo;

c) le seguenti indagini elettroencefalografiche:

EEG Standard,

EEG Dinamico 24h,

Video-EEG, Poligrafia,

Poligrafia con Videoregistrazione,

Polisonnografia con videoregistrazione;

d) le seguenti indagini di neuroimmagine:

a) Tomografia Computerizzata (TC) cerebrale,

b) Risonanza Magnetica (RM) con e senza mezzo di contrasto,

c) Angio-TC,

d) Angio RM,

e) Tomografia con emissione di positroni (PET),

f) Scintigrafia cerebrale,

g) Tomografia computerizzata ad emissione di fotoni singoli (SPECT);

e) esami ematochimici di routine;

f) dosaggi plasmatici di tutti i farmaci antiepilettici.

1. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, conferisce a queste ultime, i seguenti compiti:

a) qualora alla data di entrata in vigore della presente legge non ne avessero ancora adottati, adottare percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali (PDTA) per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti con epilessia;

b) istituire presso ogni regione, centri di riferimento con compiti di coordinamento dei servizi stessi nell'ambito della rete sanitaria regionale e delle province autonome, che garantiscono il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone con epilessia e provvedono ad assicurare un trattamento specifico, profilattico e sintomatico, anche domiciliare, ai soggetti con epilessia, in collaborazione con enti del Terzo Settore delle persone con epilessia e loro familiari;

c) garantire forme di assistenza specifica, integrativa degli interventi svolti dal servizio sanitario regionale, finalizzate all'ottimale inserimento sociale dei malati verificandone l'evoluzione e adottano misure idonee al conseguimento dei seguenti obiettivi:

1) la qualificazione dei servizi di cui al presente comma costituiti da unità funzionali multidisciplinari per la cura e, ove necessario, la riabilitazione delle persone con epilessia;

2) la definizione di equipe dedicate, nell'ambito dei servizi di neuropsichiatria dell'età evolutiva e dei servizi per l'età adulta, delle quali fanno parte gli enti del Terzo Settore rappresentanti delle persone con epilessia, che partecipino alla definizione del piano di assistenza, ne valutino l'andamento e svolgano attività di consulenza anche in sinergia con le altre attività dei servizi stessi;

3) promozione dell'informazione e l'introduzione di un coordinatore degli interventi multidisciplinari;

4) promozione del coordinamento degli interventi e dei servizi di cui al presente comma per assicurare la continuità dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali nel corso della vita della

persona con epilessia;

5) l'incentivazione di progetti dedicati alla formazione e al sostegno delle famiglie che hanno in carico persone con epilessie e che ne facciano richiesta;

6) la disponibilità sul territorio di strutture semiresidenziali e residenziali accreditate, pubbliche e private, con competenze specifiche sull'epilessia e, in particolare, sull'epilessia farmacoresistente, in grado di effettuare la presa in carico di soggetti minori, adolescenti e adulti con epilessia anche farmacoresistente;

7) la promozione di progetti finalizzati all'inserimento lavorativo di persone adulte con epilessia, idonei a valorizzarne le capacità e l'idoneità al lavoro, a prescindere dal grado di gravità della malattia e a impedirne ogni forma di discriminazione.»

## 5.0.2

[Binetti](#), [Rizzotti](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Fregolent](#), [Zaffini](#)

*Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:*

«ART. 6 (Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 500 mila euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.»

## Tit.1

[Boldrini](#)

*Sostituire il titolo con il seguente:* « Disposizioni concernenti la piena cittadinanza delle persone affette da epilessia».

## Tit.2

La Relatrice

*Nel Titolo sostituire le parole « la piena cittadinanza» con «dei diritti»*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1201](#)

Art. 3

## 3.200

Il Relatore

*Al comma 3, ultimo periodo, le parole da "locale" fino al termine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "della stessa in Italia".*

Art. 5

## 5.200

Il Relatore

*Al comma 3, le parole " dei dati previsti dall'articolo 3, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "delle comunicazioni, dei dati e degli atti di cui al comma 2".*

Art. 6

## 6.300

Il Relatore

*Al comma 2, dopo le parole "dell'erogazione" sono inserite le seguenti: ", pattuita o eseguita,".*

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1441](#)

**G/1441/1/12**

[Boldrini](#)

La 12ª Commissione,

premessi che:

sta finalmente per diventare legge un provvedimento che dà importanti risposte in tema di potenziamento delle opportunità di salvare vite umane;

57.000 persone muoiono ogni anno in Italia per arresto cardiaco, 156 persone ogni giorno, una ogni nove minuti;

l'arresto cardiaco è la causa del 10 per cento dei decessi che si verificano ogni anno in Italia;

si tratta di un provvedimento che interviene in modo concreto sul problema prevedendo la diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE), l'installazione dei DAE nei luoghi pubblici, l'utilizzo dei DAE da parte di società sportive che usufruiscono di impianti sportivi pubblici, l'introduzione dell'insegnamento della rianimazione cardiopolmonare di base e dell'uso del DAE, la registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria «118», la rapida geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE più vicini al luogo ove si sia verificata l'emergenza e, *last but not least*, la possibilità di utilizzo del DAE anche a chi non ha ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare, stabilendo altresì la salvaguardia giuridica rispetto a tutti gli eventi riconducibili ai tentativi di rianimazione e defibrillazione con defibrillatori nei confronti della vittima;

si tratta di un provvedimento che mira a eliminare le insopportabili diversità esistenti a livello territoriale anche nel sistema di emergenza;

per alcune misure contenute nel provvedimento se ne prevede l'attuazione, da parte delle amministrazioni interessate, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di implementare nei prossimi provvedimenti le risorse destinate all'attuazione del presente provvedimento.

**G/1441/2/12**

[Faraone](#), [Parente](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero",

premessi che:

come dimostrano le esperienze avviate in alcune parti d'Italia, l'adozione di un'applicazione mobile integrata per la rapida geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE consente di dare un impulso determinante alla diffusione e al corretto utilizzo di tali strumenti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure volte alla creazione, in via sperimentale, di un'apposita applicazione mobile per monitorare il funzionamento e migliorare l'utilizzo dei DAE su tutto il territorio italiano.

**G/1441/3/12**

[Binetti](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero",

premessi che:

i casi di arresto cardiaco sono molto numerosi e intervenire tempestivamente è vitale per salvare

una vita. Circa 60mila persone all'anno in Italia vengono colpite da un arresto cardiaco e il 70% di questi episodi avviene in presenza di qualcun altro. L'uso del defibrillatore associato alla rianimazione cardiopolmonare è un intervento che, se eseguito tempestivamente e nella maniera corretta, può salvare le persone vittime di un arresto cardiaco;

oggi molte persone potrebbero essere caute nell'usare un defibrillatore automatico per timore di rischiare qualcosa nel caso in cui l'arresto cardiaco sia fatale nonostante il pronto intervento. Ma per paura di essere puniti dalla legge nel caso di un mancato risultato positivo, oggi solo il 15% delle persone interviene per salvare chi è colpito da un arresto cardiaco, nonostante gli operatori del 118, in ogni caso, siano chiamati a supportare passo dopo passo chi segnala l'arresto cardiaco, per aiutarlo a valutare i segnali effettivi di un arresto cardiaco e per seguirlo nell'uso del defibrillatore;

già da diverse legislature sembra che il disegno di legge sui Defibrillatori, intesi come strumenti Salvavita, possa essere approvato velocemente, salvo poi assistere ad un suo blocco nel passaggio da una Camera all'altra. Questa volta è volontà condivisa, almeno attraverso il dibattito che si è svolto in commissione, che il ddl, già approvato all'unanimità alla Camera, possa essere velocemente approvato anche in Senato, rimandando ai successivi decreti attuativi quegli aspetti che potrebbero migliorare il testo e renderne più agevole l'applicazione;

uno degli aspetti emersi con maggiore chiarezza durante le audizioni svolte è una sorta di duplice paura che assale chi dovrebbe applicarlo: la paura a fare del danno al paziente, invece di riuscire ad aiutarlo adeguatamente e il timore che da eventuali errori commessi possa derivare per il soggetto che ha fatto uso del defibrillatore una qualche penalizzazione. Già durante l'approvazione alla Camera, è stato affermato con chiarezza che chi usa i defibrillatori per salvare una persona colpita da arresto cardiaco non è punibile per legge in nessun caso. Ma resta comunque forte l'altra paura: quella di arrecare un danno al paziente. Per cui il vero e proprio investimento va fatto sul piano della formazione, intesa come informazione, ma anche come esercitazione pratica, come sperimentazione nell'uso del defibrillatore, garantendo al paziente le migliori condizioni possibili;

serve quindi una formazione all'uso dei defibrillatori che inizi già nelle scuole primarie e secondarie e che trasmetta ai potenziali utenti la non punibilità delle azioni di chi interviene per salvare una vita umana in caso di arresto cardiaco. Ma serve anche una diffusione capillare degli apparecchi per la defibrillazione nelle sedi con almeno quindici dipendenti e con servizi aperti al pubblico. La loro installazione va poi considerata "prioritaria" nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università. Essenziale, a tal fine, l'installazione dei defibrillatori anche in condomini, aeroporti, alberghi, aerei, treni, navi e nei centri commerciali. Ogni luogo dove ci sono assemblamenti va quindi fornito di un defibrillatore,

impegna il governo:

a valutare la possibilità di condurre una intensa campagna di sensibilizzazione, di informazione e di formazione, che coinvolga docenti di ogni ordine e grado, in collaborazione con le famiglie nel caso dei soggetti più giovani, per introdurre l'insegnamento della rianimazione cardiopolmonare di base e di utilizzo del DAE e la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo;

a valutare la possibilità di creare un'app o un tutorial, scaricabile sul cellulare, da cui sia possibile ricavare con facilità tutti i gesti e le manovre necessarie all'applicazione dei defibrillatori.

**G/1441/4/12**

[Leone](#)

Il Senato

premessi che

il provvedimento in esame è volto a favorire la progressiva diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni: *a)* presso le sedi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui siano impiegati almeno quindici dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico; *b)* negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei porti, a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione

interna che effettuano tratte con percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, della durata di almeno due ore;

l'articolo 1, definisce, altresì, il programma pluriennale per favorire la progressiva diffusione e l'utilizzazione dei DAE nei luoghi e sui mezzi di trasporto indicati al comma 1, con priorità per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

impegna il Governo

a valutare l'installazione obbligatoria dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni nei luoghi e nei mezzi di trasporti indicati al comma 1 dell'articolo 1 del presente provvedimento;

a valutare l'installazione obbligatoria dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni presso le scuole di ogni ordine e grado e le Università e a bordo degli autoveicoli in dotazione alle forze dell'ordine e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco su strada adibiti a servizi di polizia e di protezione civile

a prevedere agevolazioni fiscali per l'acquisto di DAE fino a un importo di 1.000 euro;

a prevedere l'istituzione in ogni regione e provincia il registro dei soccorritori e degli istruttori di BLSD, in cui vengono iscritti da chi gestisce i corsi di formazione i soggetti, residenti nella regione o nella provincia autonoma, in possesso dell'attestazione di cui all'allegato A del decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011 e i soggetti abilitati all'erogazione dei corsi di formazione di cui all'allegato A dell'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 30 luglio 2015.

**G/1441/5/12**

[Castellone](#)

Il Senato

premessi che

l'articolo 1 prevede la definizione un programma pluriennale per la progressiva diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di rendere obbligatoria l'installazione dei DAE nei centri commerciali, negli alberghi, negli stabilimenti balneari, nelle farmacie, nelle palestre e nelle discoteche e a bordo degli autoveicoli in dotazione alle forze dell'ordine e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco su strada adibiti a servizi di polizia e di protezione civile;

a incentivare, anche attraverso l'individuazione di misure premiali, l'installazione dei DAE nei luoghi e nelle strutture aperte al pubblico, nel rispetto dell'equilibrio dei rispettivi bilanci e della normativa vigente;

a valutare la riduzione dell'iva al 5 per cento dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni;

a valutare l'istituzione di un fondo atto a garantire un contributo pari al 50 per cento del costo di acquisto di DAE per i condomini con un numero di unità abitative superiore a dieci che, previa richiesta, decidano di dotarsene;

a registrare il Punto di Defibrillazione Precoce con DAE presso la centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria "118" territorialmente competente, a cui devono essere altresì comunicati, attraverso opportuna modulistica informatica, l'esatta collocazione del dispositivo.

**G/1441/6/12**

[Drago](#)

Il Senato

premessi che

l'articolo 5 prevede l'introduzione dell'insegnamento della rianimazione cardiopolmonare di base e dell'uso del DAE;

considerato che

il comma 10 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevede che "*Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono realizzate, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, nel rispetto dell'autonomia scolastica, anche in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale «118» del Servizio sanitario nazionale e con il contributo delle realtà del territorio.*";

il comma 1 dell'articolo 5 del presente provvedimento stabilisce, inoltre, che le iniziative di formazione volte alla comprensione le tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base, l'uso del defibrillatore semiautomatico e automatico esterno e la disostruzione delle vie aeree del corpo estraneo;

impegna il Governo

al fine di salvaguardare la salute degli studenti, a prevedere nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, ad esclusione della scuola dell'infanzia, la dotazione di defibrillatori semiautomatici in ognuna delle sedi impiegate per lo svolgimento dell'attività didattica, di quella sportiva e di ogni altra attività organizzata dall'istituto che comporti la presenza di uno o più studenti;

a prevedere la presenza, durante lo svolgimento delle attività scolastiche e in ognuna delle sedi, persone adeguatamente formate all'impiego dei dispositivi e a garantire la loro presenza, anche alternativamente, durante l'arco temporale in cui verranno svolte le attività didattiche, sia curricolari che extracurricolari.

a valutare per i fornitori degli istituti scolastici una compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, in misura pari al 100% dell'importo sostenuto per la dotazione di defibrillatori semiautomatici.

**G/1441/7/12**

[Marinello](#)

Il Senato

premessi che

il disegno di legge in esame reca disposizioni volte a favorire la progressiva diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni;

l'articolo 5 prevede l'introduzione dell'insegnamento della rianimazione cardiopolmonare di base e dell'uso del DAE;

considerato che

le iniziative di formazione volte alla comprensione le tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base, l'uso del defibrillatore semiautomatico e automatico esterno e la disostruzione delle vie aeree del corpo esterno sono di notevole importanza per poter intervenire tempestivamente a aiutare le persone in pericolo di vita;

impegna il Governo

ad incentivare iniziative di formazione al fine di garantire interventi tempestivi ed efficaci da parte di coloro che operano negli istituti scolastici, palestre, teatri, cinema e centri commerciali sulle manovre di base BLS (*Basic Life Support*) e della Posizione Laterale di Sicurezza (PLS).

**G/1441/8/12**

[Boldrini](#)

La 12ª Commissione,

premessi che:

l'articolo 8 del disegno di legge in esame riguarda le campagne di informazione e di sensibilizzazione sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e sull'uso dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE);

l'articolo 3 prevede che in assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche a chi non abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare, stabilendo altresì la salvaguardia giuridica rispetto a tutti gli eventi riconducibili ai tentativi di rianimazione e di defibrillazione con defibrillatori nei confronti della vittima;

proprio perché l'uso dei DAE non pone problemi diagnostici a chi lo usa, dato che è lo strumento stesso a riconoscere le condizioni del paziente, è di fondamentale importanza far capire a ogni cittadino che chiunque può usarli in modo appropriato, anche senza una specifica formazione;

l'uso tempestivo del DAE può rappresentare la differenza tra la vita e la morte ed è per questo motivo che occorre incentivarne l'utilizzo da parte di ogni cittadino che si trovi a poter soccorrere un'altra persona spiegando, in modo diffuso e convincente, che non sussiste alcun tipo di ostacolo, giuridico o medico, nell'intraprendere quella che spesso è l'unica scelta da fare per salvare una vita;

impegna il Governo:

ad attuare campagne di informazione e di sensibilizzazione che incentivino i cittadini all'utilizzo dei DAE spiegando in modo chiaro ed esauriente che non ci deve essere alcuna remora o timore nel soccorrere una persona che rischia di morire per un attacco cardiaco e che la tempestività nell'intervento può essere decisiva per salvare una vita.

#### Art. 1

##### 1.1

[Faraone](#), [Parente](#)

*All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:*

1. Al comma 1, lett. a), le parole «in cui siano impiegati almeno quindici dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico» sono soppresse.

2. Al comma 1, lett. b), aggiungere infine le seguenti parole «, nonché nelle aree di sosta».

##### 1.2

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole:*

" , in cui siano impiegati almeno quindici dipendenti e".

##### 1.3

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#)

*Dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

«a-bis) a bordo dei mezzi operativi delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco;».

##### 1.4

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#)

*Al comma 1 lettera b) apportare le seguenti modifiche:*

1) sopprimere le parole da "che effettuano" a "due ore";

2) dopo le parole "negli aeroporti" aggiungere le seguenti «nei parcheggi e nelle stazioni metro,".

##### 1.5

[Fregolent](#), [Lunesu](#), [Cantù](#), [Marin](#)

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole "mezzi di trasporto indicati al comma 1" inserire le seguenti:*

« , ivi incluse le attività di formazione di cui al successivo art. 5 della presente norma»

#### Art. 2

##### 2.1

[Faraone](#), [Parente](#)

*All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:*

1. *Al comma 1, dopo le parole "gli enti territoriali" sono aggiunte le seguenti: "*, sentito il parere della centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente competente".

2. *Al comma 3, dopo le parole "gli enti territoriali" sono aggiunte le seguenti: "*, sentito il parere della centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente competente".

## 2.2

[Faraone](#), [Parente](#)

*All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:*

1. *Al comma 2, dopo le parole «in teche», sono aggiunte le seguenti: «dotate di strumentazione che attiva la chiamata automatica della centrale 118».*

2. *Al comma 3, la parola «possono» è sostituita dalla seguente: «devono».*

## 2.3

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#)

*Al comma 3 sostituire le parole "possono incentivare" con le seguenti:*

"incentivano"

## Art. 3

### 3.1

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#)

*Al comma 1 lettera a) sopprimere il seguente periodo:*

"Si applica l'articolo 54 del codice penale a colui che, non essendo in possesso dei predetti requisiti, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco, utilizza un defibrillatore o procede alla rianimazione cardiopolmonare."

### 3.2

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1», al terzo periodo, sostituire le parole: "utilizza un defibrillatore o procede alla rianimazione cardiopolmonare", con le seguenti: «**utilizza un defibrillatore e/o procede alla rianimazione cardiopolmonare**».*

### 3.3

[Rizzotti](#), [Binetti](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

"Non sono punibili le azioni connesse all'uso del defibrillatore, nonché alla rianimazione cardiopolmonare intraprese dal personale non sanitario formato di cui al primo periodo che agisce in base all'articolo 51 del codice penale, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco.«

### 3.4

[Fregolent](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Cantù](#)

*Al comma 1, al termine della lettera a), aggiungere i seguenti paragrafi:*

«1-bis. Chiunque applichi un defibrillatore automatico o semiautomatico ad una persona apparentemente priva di conoscenza non è considerato responsabile, in sede penale e civile, di qualsivoglia conseguenza derivante dall'impiego del DAE stesso, salvo il caso in cui non abbia intenzionalmente modificato il dispositivo o sia a conoscenza del fatto che qualcun altro lo abbia modificato;

1-ter. Il possessore o detentore di un DAE non può essere considerato responsabile, in sede penale e civile, di qualsivoglia conseguenza derivante dal mancato o dall'errato impiego del DAE stesso in presenza delle indicazioni al suo utilizzo»

## Art. 4



#### 4.1

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nelle competizioni e negli allenamenti» con le seguenti: «durante le gare inserite nei calendari delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, durante lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive ed attività agonistiche di prestazione organizzate dagli enti di promozione sportiva, nonché durante le gare organizzate da altre società dilettantistiche; sono escluse dall'obbligo di defibrillatori le attività sportive a ridotto impegno cardiocircolatorio e quelle svolte al di fuori degli impianti sportivi, così come indicato nell'articolo 4 del decreto del Ministro della salute 26 giugno 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 2017.»;

2) al comma 2, sostituire le parole: «n.169 del 20 luglio 2013, al fine di adeguarlo» con le seguenti: «n.169 del 20 luglio 2013, e il decreto del Ministero della salute 26 giugno 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.149 del 28 giugno 2017, al fine di adeguarli».

#### 4.2

[Faraone](#), [Parente](#)

*Al comma 1, lett. a), dopo le parole "«nelle competizioni e negli allenamenti»" sono aggiunte le seguenti "«nonché in ogni luogo di attività sportiva, la quantità e la collocazione dei quali è determinata in ragione dell'estensione dell'area di attività sportiva interessata»".*

#### 4.3

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*All'articolo 4, comma 1, lettera b), capoverso «11-bis», al secondo periodo, dopo le parole: "emergenza sanitaria "118""", inserire le seguenti: «**o rispettivamente il numero 112, numero unico per ogni emergenza,**».*

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, 2 e 3, dopo le parole: "emergenza sanitaria "118""", inserire le seguenti: «**o rispettivamente il numero 112, numero unico per ogni emergenza,**» e all'articolo 7, commi 1 e 3, dopo le parole: "emergenza sanitaria "118""", inserire le seguenti: «**o rispettivamente il numero 112, numero unico per ogni emergenza,**»;*

#### 4.4

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire la Rubrica con la seguente: «**Utilizzo dei DAE da parte di società sportive e associazioni che usufruiscono di impianti sportivi pubblici e privati**» ;

b) al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «11-bis», aggiungere il seguente: «**11-ter. L'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico è consentito anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare. In assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche a chi non sia in possesso dei requisiti di cui al primo periodo. Si applica l'articolo 54 del codice penale a colui che, non essendo in possesso dei predetti requisiti, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco, utilizza un defibrillatore e/o procede alla rianimazione cardiopolmonare.**»

Art. 5

#### 5.1

[Fregolent](#), [Lunesu](#), [Cantù](#), [Marin](#)

*Al comma 1, dopo le parole "da corpo estraneo" aggiungere il seguente periodo:*

«Le iniziative di formazione di cui al presente comma devono prevedere nozioni di diritto penale

e civile atte a chiarire la mancanza di responsabilità, sia in sede penale che civile, attribuibile ad un soggetto che utilizza un defibrillatore automatico o semiautomatico nel tentativo di prestare soccorso, a norma del comma 1, articolo 3 della presente norma.»

#### Art. 6

##### 6.1

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "soggetti pubblici e privati", con le seguenti: «soggetti pubblici».*

##### 6.2

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#)

*Al comma 1 primo periodo dopo le parole "devono darne comunicazione", aggiungere le seguenti: "attraverso modulistica informatica"*

##### 6.3

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#)

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:*

"I soggetti pubblici e privati che si dotano di DAE successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, all'atto dell'acquisto devono comunicare attraverso modulistica informatica, alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118?» territorialmente competente, le caratteristiche, la marca e il modello, l'esatta ubicazione, gli orari di accessibilità al pubblico, la data di scadenza delle parti deteriorabili, quali batterie e piastre adesive, nonché gli eventuali nominativi dei soggetti in possesso dell'attestato di formazione all'uso dei DAE. I soggetti di cui al precedente periodo sono tenuti altresì a inviare comunicazione di ogni variazione rispetto ai dati inviati in precedenza."

##### 6.4

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

"Nei luoghi pubblici e privati presso i quali è presente un DAE registrato ai sensi del comma 1 deve essere individuato un soggetto referente per la gestione del DAE, per una adeguata informazione all'utenza e per le comunicazioni con le centrali operative. La centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente competente, sulla base dei dati forniti, presta un servizio di segnalazione periodica delle date di scadenza delle parti deteriorabili dei DAE."

##### 6.5

[Faraone](#), [Parente](#)

*Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: «La medesima centrale operativa è tenuta a conservare ed aggiornare il registro dei DAE e ad evidenziare in cartografia tutti DAE distribuiti sul territorio di sua competenza. Parimenti, la medesima centrale operativa è tenuta a conservare ed aggiornare il registro degli operatori DAE che hanno ricevuto adeguata formazione, e a dare lettura dei dati registrati dai singoli DAE dopo ogni utilizzo».*

##### 6.6

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Al comma 3, alinea, dopo le parole: "I DAE", inserire le seguenti: «nei luoghi pubblici».*

##### 6.7

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#)

*Al comma 3, primo periodo, aggiungere alla fine le seguenti parole:*

«e attivare la chiamata automatica alla centrale operativa in caso di utilizzo.».

#### Art. 7

##### 7.1

[Rizzotti](#), [Stabile](#), [Binetti](#)

*Al comma 3, sostituire le parole "novanta giorni" con le seguenti: "sessanta giorni".*

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: "Ministero della salute", aggiungere le seguenti: "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,".

Art. 8

### 8.1

[Fregolent](#), [Cantù](#), [Lunesu](#), [Marin](#)

*Al comma 1, dopo le parole "rianimazione cardiopolmonare" aggiungere le seguenti:*

«le manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo»

### 8.2

[Fregolent](#), [Lunesu](#), [Cantù](#), [Marin](#)

*Al comma 1, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le campagne di informazione e di sensibilizzazione sociale di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, devono prevedere informazioni atte a chiarire la mancata responsabilità, in sede penale e civile, attribuibile ad un soggetto che utilizza un defibrillatore automatico o semiautomatico nel tentativo di prestare soccorso, a norma del comma 1, articolo 3 della presente norma.»

## 1.3.2.1.10. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 207 (ant.) del 31/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**IGIENE E SANITA' (12ª)**  
**MERCOLEDÌ 31 MARZO 2021**  
**207ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**PARENTE**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 luglio 2020.

La **PRESIDENTE** comunica che è pervenuto il parere della Commissione bilancio, espresso in esito al riesame del testo e all'esame degli ulteriori emendamenti.

Informa che il relatore Giuseppe Pisani ha presentato i seguenti emendamenti (pubblicati in allegato): 5.300, volto a recepire una condizione posta dalla Commissione bilancio, nell'ambito del predetto parere, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; 2.200, volto ad espungere dal testo il riferimento, non più attuale, ai "collegi professionali". Valutati i predetti emendamenti, dichiara non sussistenti le condizioni per aprire una fase subemendativa.

Dà atto che il relatore ha ritirato l'emendamento 6.300.

Dichiara improponibile, per estraneità, l'emendamento 6.100, volto a istituire un registro unico dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari, non limitato al settore sanitario ma inerente a tutti i comparti.

Infine, dopo aver ricordato che la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti è già stata svolta, avverte che si passa ora alle votazioni.

Prende atto la Commissione.

Previa verifica del numero legale, posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è respinto l'emendamento 1.1.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti gli emendamenti 1.2 e 1.3.

E' quindi posto in votazione e approvato l'articolo 1.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono posti distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti e approvato l'emendamento 2.100 del relatore.

E' quindi posto in votazione e approvato l'articolo 2, come modificato.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti e approvato l'emendamento 3.2. Sono conseguentemente dichiarati preclusi gli emendamenti 3.3, 3.4 e 3.5.

Posto in votazione con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è respinto l'emendamento 3.6.

Previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione e approvato l'emendamento 3.100 del relatore. E' conseguentemente dichiarato precluso l'emendamento 3.8.

Previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti e approvato l'emendamento 3.200 del relatore.

Posto in votazione con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è respinto l'emendamento 3.7.

E' quindi posto in votazione e approvato l'articolo 3, come modificato.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è approvato l'emendamento 4.100 del relatore.

E' quindi posto in votazione e approvato l'articolo 4, come modificato.

Previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti e approvato l'emendamento 5.200 del relatore.

Fatto proprio dalla senatrice [BOLDRINI](#) (PD), è posto in votazione e approvato, previo parere favorevole del Relatore e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 5.1. E' conseguentemente dichiarato precluso l'emendamento 5.7.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione e approvato l'emendamento 5.100 del relatore.

Posti distintamente ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti gli emendamenti 5.2 e 5.3, mentre l'emendamento 5.4 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono posti

separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 5.5 e 5.6.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione e approvato l'emendamento 5.300 del relatore.

E' quindi posto ai voti e approvato l'articolo 5, come modificato.

Posto in votazione con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è approvato l'emendamento 6.200 del relatore.

Sono infine posti distintamente ai voti e approvati l'articolo 6, come modificato, l'articolo 7, l'emendamento aggiuntivo 7.0.100 del relatore (previo parere favorevole del rappresentante del Governo) e l'articolo 8.

Previe dichiarazioni di voto favorevole delle senatrici [BINETTI](#) (FIBP-UDC), [PIRRO](#) (M5S), [BOLDRINI](#) (PD), [FREGOLENT](#) (L-SP-PSd'Az) e del senatore [ZAFFINI](#) (FdI), è conferito mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 1201 nel testo formulato dalla Commissione, con autorizzazione all'introduzione delle modifiche formali e di coordinamento che dovessero rivelarsi necessarie e alla richiesta di svolgimento della relazione orale.

La [PRESIDENTE](#) rileva che la Commissione ha deliberato all'unanimità.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(2144\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19**

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice [FREGOLENT](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo.

Premette che il decreto-legge in esame reca un complesso di misure in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, di sanità e di servizi territoriali, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si sofferma, quindi, sulle disposizioni che attengono ad aspetti di competenza della Commissione.

I commi da 1 a 3 dell'articolo 15 stabiliscono l'estensione, con alcune modifiche, fino al 30 giugno 2021 di due discipline temporanee - relative a "lavoratori fragili" - che hanno trovato già applicazione per alcuni periodi del 2020 e per il periodo 1° gennaio 2021-28 febbraio 2021; tali discipline prevedono:

- per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in determinate ipotesi, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria che abbia in carico il paziente, ai fini del trattamento giuridico ed economico, al ricovero ospedaliero. La novella di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, oltre alla suddetta proroga del termine temporale, opera alcuni chiarimenti ed introduce la limitazione dell'equiparazione medesima ai casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta - neanche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento (come definite dai contratti collettivi vigenti) - in modalità agile. Per la fattispecie in oggetto, il relativo stanziamento per il 2021 a carico del bilancio dello Stato resta pari all'importo già vigente di 282,1 milioni di euro;
- la possibilità, di norma, per i medesimi soggetti, di svolgimento del lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche

attività di formazione professionale, anche da remoto.

L'articolo 20 reca varie disposizioni in materia di vaccinazioni - con particolare riferimento a quella contro il COVID-19 - e in materia di farmaci.

Il comma 1 incrementa, rispettivamente nella misura di 2.100 milioni di euro e di 700 milioni, le risorse stanziare per il 2021 per l'acquisto dei vaccini contro il COVID-19 e per l'acquisto dei farmaci per la cura dei pazienti affetti dalla medesima infezione. Riguardo all'incremento relativo ai farmaci, la relazione illustrativa del disegno di legge in esame riporta che "si stima di destinare, per l'acquisto dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19, tipo Remdesivir, risorse pari a circa 300.000.000 e, per l'acquisto di farmaci anticorpi monoclonali per la cura dei pazienti con COVID-19, risorse pari a circa 400.000.000".

Il comma 2 opera una revisione della disciplina relativa ai professionisti sanitari competenti per la somministrazione della vaccinazione contro il COVID-19; nell'ambito delle novelle in oggetto, la lettera h) opera una revisione della disciplina che consente, in via temporanea, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico, prevedendo, tra l'altro, l'esclusione di tale possibilità per i vaccini diversi da quello contro il COVID-19.

Più in particolare, in base alle novelle di cui al predetto comma 2:

- si sopprime una distinta previsione relativa ai medici specializzandi e si introduce il riferimento agli stessi nell'ambito del reperimento dei medici mediante le agenzie di somministrazione di lavoro (lettere *a*), *b*) e *f*). In quest'ultimo ambito, si specifica che i medici specializzandi possono partecipare all'attività in oggetto anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione, a partire dal primo anno di corso, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e in deroga alle incompatibilità previste dai relativi contratti di formazione specialistica. In relazione alle suddette modifiche, la novella di cui alla lettera *g*) sopprime lo stanziamento di 10 milioni di euro, per il 2021, concernente l'eventuale rimborso spese forfettario ai medici specializzandi ed incrementa nella misura di 10 milioni (da 508.842.000 euro a 518.842.000 euro) lo stanziamento (per il 2021) relativo alla stipulazione dei contratti di somministrazione di lavoro tra le agenzie ed il Commissario straordinario;
- si sopprime (lettera *d*)) la clausola secondo cui il ricorso alle summenzionate prestazioni aggiuntive da parte di dirigenti medici, infermieri e assistenti sanitari dipendenti da enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale è subordinato all'insufficienza delle altre risorse professionali previste per la somministrazione della vaccinazione in oggetto. In relazione a tale soppressione, la novella di cui alla lettera *g*) opera un intervento di coordinamento e conferma il limite di 100 milioni di euro, per il 2021, per la remunerazione delle relative prestazioni aggiuntive (limite ripartito tra le regioni e le province autonome secondo gli importi indicati nell'allegato C della legge 30 dicembre 2020, n. 178);
- si introduce (lettera *c*) e relativo allegato) il ricorso, da parte delle regioni e province autonome, ai fini della somministrazione della vaccinazione in esame, ai medici di medicina generale, nonché, qualora sia necessaria l'integrazione delle disponibilità di questi ultimi, ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, ai pediatri di libera scelta, agli odontoiatri, a medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi. A tali fini, viene autorizzata una spesa pari a 345 milioni di euro per il 2021, con conseguente incremento, per il medesimo anno 2021, del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e con riparto (nel suddetto allegato) del medesimo incremento tra le regioni e le province autonome (ivi compresi gli enti territoriali a statuto speciale) sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020. Si prevede altresì che i suddetti professionisti trasmettano i dati relativi alle vaccinazioni, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, alla regione o alla provincia autonoma, secondo le indicazioni tecniche fornite dal medesimo ente territoriale ed anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria;
- l'eventuale partecipazione, al di fuori dell'orario di servizio, alle attività di somministrazione della vaccinazione in esame da parte degli infermieri viene esclusa dall'ambito delle norme che prevedono, per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, l'incompatibilità con altre prestazioni lavorative (lettera *e*)). L'esclusione è intesa a consentire la partecipazione del personale infermieristico all'attività di somministrazione svolta, in base alle varie fattispecie di

somministrazione introdotte dalle presenti novelle, da parte di soggetti e strutture diversi rispetto agli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale;

- si opera una revisione della disciplina temporanea che consente, in via sperimentale, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico (lettera *h*). Tale revisione - ferma restando l'applicabilità della disciplina al solo anno 2021 -: limita l'ambito della previsione alla vaccinazione contro il COVID-19 (escludendo, quindi, gli altri vaccini dalla possibilità di somministrazione nelle farmacie); consente la somministrazione da parte dei farmacisti secondo determinate condizioni e modalità, le quali non richiedono più la supervisione da parte di medici, eventualmente assistiti (come prevedeva sempre il testo previgente) da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato. La novella - così come il testo previgente - opera uno specifico richiamo dell'articolo 3, comma 3, lettera *b*), del decreto ministeriale 10 dicembre 2010, che prevede la possibilità di effettuazione di medicazioni e di cicli iniettivi intramuscolo da parte degli infermieri presso le farmacie (anche mediante il supporto di operatori socio-sanitari, ove operanti presso la farmacia). Anche quest'ultima ipotesi risulta in ogni caso subordinata alle condizioni e modalità poste dalla novella. In base ad esse, i farmacisti devono previamente svolgere un apposito corso di formazione a distanza, curato dall'Istituto superiore di sanità e relativo anche alla disciplina del consenso informato; inoltre, come già previsto dalla norma originaria, la possibilità di somministrazione nelle farmacie è subordinata alla stipulazione, sentito il competente ordine professionale, di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie; al riguardo, la novella specifica che nell'ambito dei suddetti accordi devono essere disciplinati anche gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini, nonché le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti. La novella in esame prevede inoltre che i farmacisti trasmettano i dati relativi alle vaccinazioni effettuate, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, alla regione o alla provincia autonoma, secondo le indicazioni tecniche fornite dal medesimo ente territoriale ed anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla somministrazione in oggetto presso le farmacie, la norma (lettera *h*) citata) fa riferimento sia alle risorse già stanziare per gli anni 2021 e 2022 (pari a 25,3 milioni per ciascuno di tali anni) ai fini del finanziamento della remunerazione, nelle regioni a statuto ordinario, delle nuove prestazioni e funzioni assistenziali erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale sia alla remunerazione delle farmacie disciplinata dai successivi commi 4 e 5 del presente articolo 20.

Questi ultimi commi prevedono, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie, relativamente ai medicinali erogati con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale - ivi comprese le somministrazioni, operate da parte delle medesime farmacie, del vaccino contro il COVID-19 -. La remunerazione aggiuntiva è determinata, nel rispetto di un limite di spesa pari a 50 milioni di euro per il 2021 ed a 150 milioni per il 2022, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Lo stanziamento suddetto è posto a valere sulle risorse destinate al finanziamento di progetti di carattere prioritario nel settore sanitario (comma 6).

I commi da 7 a 10 prevedono uno stanziamento di 200 milioni di euro, per il 2021, al fine del riconoscimento - mediante l'istituto del contratto di sviluppo - di agevolazioni finanziarie relative a: gli investimenti privati concernenti la ricerca e produzione di nuovi farmaci e vaccini inerenti al contrasto, nel territorio nazionale, di patologie infettive emergenti, nonché di quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione e forme di riconversione industriale; la realizzazione di interventi complementari e funzionali ai suddetti investimenti.

Si prevede che, ai fini della tempestiva attuazione delle suddette agevolazioni finanziarie, si applichino, in quanto compatibili, e fermo restando il limite di spesa di 200 milioni di euro, le disposizioni stabilite dall'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dai relativi provvedimenti attuativi. Questi ultimi prevedono che le risorse del suddetto fondo siano erogate mediante la stipulazione di contratti di



sviluppo tra l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia, che è anche il gestore pubblico del contratto), il Ministero dello sviluppo economico, la regione o le regioni interessate, le altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel finanziamento o nella realizzazione degli investimenti ed i soggetti beneficiari; la misura massima delle agevolazioni varia in relazione alla tipologia di progetto, all'area territoriale ed alle dimensioni delle imprese; in ogni caso, l'ammontare e la tipologia delle agevolazioni vengono definiti nell'ambito della fase di negoziazione del contratto di sviluppo.

Ai sensi del comma 10, le agevolazioni sono concesse previa autorizzazione della Commissione europea e nell'ambito, ove ne sussistano i presupposti, dei limiti e delle condizioni - più favorevoli per le imprese rispetto alle disposizioni europee ordinarie - stabiliti dalla Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (C/2020/1863 del 19 marzo 2020), e successive modificazioni.

Il comma 12 reca alcune modifiche ed integrazioni della disciplina sui sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico della vaccinazione contro il COVID-19. Le novelle sono intese ad includere nei suddetti sistemi l'informazione sull'eventuale pregressa infezione da COVID-19 della persona interessata, a garantire la circolarità delle informazioni tra i vari Servizi sanitari regionali, anche in relazione alle ipotesi di prenotazione e somministrazione del vaccino in una regione diversa rispetto a quella di residenza anagrafica, e a coordinare la disciplina dei medesimi sistemi con l'estensione (di cui al precedente comma 2) dell'ambito dei professionisti sanitari competenti per la somministrazione del vaccino.

Il comma 1 dell'articolo 21 differisce al 23 luglio 2021 il termine finale di applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, dell'articolo 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Tali norme prevedono, in via transitoria, che:

- qualora occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse alla gestione dell'isolamento delle persone contagiate da COVID-19, le regioni e le province autonome possano stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili, aventi analoghe caratteristiche di idoneità;
- le aziende sanitarie locali, tramite i distretti, provvedano ad implementare le attività di assistenza domiciliare integrata, o le attività equivalenti, anche per i pazienti in isolamento nelle suddette strutture, garantendo adeguato supporto sanitario per il monitoraggio e l'assistenza degli stessi, nonché il supporto per le attività logistiche inerenti alla ristorazione e all'erogazione dei servizi essenziali.

In relazione al differimento predetto, il successivo comma 2 dell'articolo 21 reca un'autorizzazione di spesa pari a 51,6 milioni di euro per il 2021, con conseguente incremento, per il medesimo anno 2021, del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e con riparto (nella tabella ivi allegata) del medesimo incremento tra le regioni e le province autonome (ivi compresi gli enti territoriali a statuto speciale) sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020.

Il comma 1 dell'articolo 22 proroga fino al 31 dicembre 2021 l'applicazione di alcuni arruolamenti e ferme eccezionali, relativi a medici ed infermieri militari; l'onere della proroga è quantificato pari a 11.978.000 euro per il 2021.

Il successivo comma 3 proroga per un periodo di dodici mesi gli incarichi a tempo determinato conferiti, in base ad una precedente norma transitoria, dal Ministero della difesa e concernenti quindici unità con profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica.

L'articolo 24 prevede l'istituzione di un fondo - nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze - con una dotazione pari ad 1 miliardo di euro per il 2021, da destinare al concorso del rimborso delle spese sostenute nel 2020 dalle regioni e province autonome per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e altri beni sanitari connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19. La norma in esame demanda ad un apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità di riparto delle somme.

Il comma 5 del successivo articolo 31 esclude per l'assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 ogni decurtazione del trattamento economico, ivi compreso quello accessorio.

I commi 1 e 2 dell'articolo 34 prevedono l'istituzione del Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento dello stanziamento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si demanda ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, l'individuazione degli interventi e dei criteri e modalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo. Il comma 6 dell'articolo 35 reca un'autorizzazione di spesa per il pagamento di alcune prestazioni del personale delle Forze armate medico o paramedico o di supporto o delle sale operative, con riferimento al periodo 1° febbraio 2021-30 aprile 2021. L'autorizzazione di spesa è pari a 6.489.000 euro per il 2021.

Il successivo comma 7 reca un'autorizzazione di spesa, pari a 5 milioni di euro per il 2021, per l'ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari in relazione all'epidemia da COVID-19, anche mediante l'approvvigionamento di dispositivi medici e presidi igienico-sanitari; il potenziamento è inteso ad incrementare le attuali capacità di prevenzione, diagnostiche, di profilassi, di cura e di supporto al piano vaccinale.

Il comma 1 dell'articolo 40 reca due stanziamenti, relativi al 2021, per interventi del summenzionato Commissario straordinario. Il primo, pari a 388.648.000 euro, è destinato a iniziative funzionali al consolidamento del suddetto piano strategico vaccinale, ivi inclusi le attività relative allo stoccaggio e alla somministrazione dei vaccini, le attività di logistica funzionali alla consegna degli stessi, l'acquisto di beni consumabili necessari per la loro somministrazione, il supporto informativo e le campagne di informazione e sensibilizzazione. Il secondo, da attivare su richiesta del medesimo Commissario e pari a 850 milioni di euro, è destinato a soddisfare esigenze di spesa connesse all'emergenza pandemica; nell'ambito di quest'ultimo stanziamento, 20 milioni di euro sono destinati al funzionamento della struttura di supporto del Commissario.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,10.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1201](#)

Art. 2

### **2.100**

Il Relatore

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: "o collegi".*

Art. 5

### **5.300**

Il Relatore

*Sostituire il comma 9 con il seguente: "Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2021 e pari a 50.413 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede, quanto a 300.000 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute, e, quanto a 50.413 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del*

fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute."

## 1.3.2.1.11. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 287 (ant.) del 23/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**IGIENE E SANITA' (12ª)**  
**MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 2022**  
**287ª Seduta (1ª antimeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
**PARENTE**

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

#### **Comunicazioni della Presidente**

La **PRESIDENTE** comunica che la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito un breve rinvio in Commissione del disegno di legge n. 1201 sulla trasparenza dei rapporti tra imprese produttrici e operatori della salute, per consentire l'adeguamento della copertura finanziaria alla luce del parere espresso ieri dalla Commissione bilancio. Saggiunge che l'ordine del giorno della Commissione è conseguentemente integrato a partire dalla seconda seduta antimeridiana odierna, che si appresta a convocare.

Prende atto la Commissione.

### *CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA*

La **PRESIDENTE** avverte che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 8,45 odierne per discutere in sede redigente l'argomento anzidetto.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 8,40.*

## 1.3.2.1.12. 12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 288 (ant.) del 23/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**IGIENE E SANITA' (12<sup>a</sup>)**  
**MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 2022**  
**288<sup>a</sup> Seduta (2a antimeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
**PARENTE**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.*

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie**, approvato dalla Camera dei deputati. Rinvio in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 22 febbraio 2022  
(Discussione)

La **PRESIDENTE** ricorda che la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito un breve rinvio in Commissione del disegno di legge in titolo, mantenendo per esso la sede redigente, per consentire l'adeguamento della copertura finanziaria alla luce del parere espresso dalla Commissione bilancio. Rammenta che il provvedimento in discorso era stato licenziato dalla Commissione in data 31 marzo 2021, con mandato unanime al relatore Giuseppe Pisani. Comunica altresì che, sulla scorta del predetto parere, reso ieri all'Assemblea e inviato anche alla Commissione per il seguito di competenza, il relatore ha presentato l'emendamento 5.1000 (pubblicato in allegato).

Fa presente che, poiché si tratta di una proposta di modifica che recepisce una condizione posta dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ed è unicamente volta all'adeguamento della copertura finanziaria, non ritiene di fissare un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Avverte quindi che si intendono acquisite tutte le precedenti fasi procedurali e che si discuterà esclusivamente l'articolo interessato dal succitato emendamento, salva la votazione finale sul conferimento del mandato al relatore.

Prende atto la Commissione.

Si passa quindi alla discussione dell'articolo 5 e dell'emendamento ad esso riferito, che viene dato per illustrato.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 5.1000.

Posto in votazione previa verifica del numero legale, l'emendamento in questione è approvato.

E' dunque posto in votazione e approvato l'articolo 5, come modificato.

La Commissione conferisce infine il mandato al relatore a riferire in senso favorevole sul disegno di legge n. 1201, già approvato dalla Camera dei deputati, nel testo risultante dalle modificazioni ad esso apportate nel corso della discussione in Commissione conclusa lo scorso 31 marzo e dalle ulteriori modificazioni testé apportate all'articolo 5, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad effettuare gli ulteriori interventi di coordinamento eventualmente necessari.

*La seduta termina alle ore 8,50.*

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1201](#)

Art. 5

### **5.1000**

Il Relatore

*Sostituire il comma 9 dell'articolo 5 col seguente: "Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2022 e a 50.413 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a 300.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritta nello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno 2022, e, quanto a 50.413 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute."*

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1201  
**XVIII Legislatura**

---

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie

---

Trattazione in consultiva

### Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 43 \(pom.\)](#)

2 luglio 2019

**Sottocomm. pareri**

[N. 44 \(pom.\)](#)

9 luglio 2019

**Sottocomm. pareri**

[N. 87 \(ant.\)](#)

1 luglio 2020

**Sottocomm. pareri**

[N. 90 \(pom.\)](#)

14 luglio 2020

**Sottocomm. pareri**

[N. 157 \(pom.\)](#)

22 febbraio 2022

**Sottocomm. pareri**

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia)

[N. 22 \(pom.\)](#)

2 luglio 2019

**Sottocomm. pareri**

[N. 23 \(pom.\)](#)

16 luglio 2019

**Sottocomm. pareri**

[N. 184 \(nott.\)](#)

21 luglio 2020

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio)

[N. 178 \(pom.\)](#)

9 luglio 2019



[N. 184 \(ant.\)](#)

23 luglio 2019

[N. 187 \(pom.\)](#)

30 luglio 2019

[N. 188 \(ant.\)](#)

31 luglio 2019

[N. 191 \(ant.\)](#)

5 agosto 2019

[N. 297 \(pom.\)](#)

30 giugno 2020

[N. 298 \(ant.\)](#)

1 luglio 2020

[N. 299 \(pom.\)](#)

7 luglio 2020

[N. 300 \(pom.\)](#)

8 luglio 2020

[N. 338 \(pom.\)](#)

20 ottobre 2020

[N. 340 \(pom.\)](#)

27 ottobre 2020

[N. 367 \(pom.\)](#)

12 gennaio 2021

[N. 368 \(pom.\)](#)

13 gennaio 2021

[N. 376 \(pom.\)](#)

2 marzo 2021

[N. 379 \(pom.\)](#)

9 marzo 2021

[N. 381 \(pom.\)](#)

16 marzo 2021

[N. 514 \(pom.\)](#)

22 febbraio 2022

[N. 515 \(pom.\)](#)

23 febbraio 2022

6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro)

[N. 114 \(pom.\)](#)

2 luglio 2019

[N. 115 \(ant.\)](#)

3 luglio 2019

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

[N. 9 \(pom.\)](#)

15 ottobre 2019

**Sottocomm. pareri**

10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

[N. 26 \(pom.\)](#)

18 giugno 2019

**Sottocomm. pareri**

[N. 27 \(pom.\)](#)

2 luglio 2019

**Sottocomm. pareri**

11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

[N. 191 \(pom.\)](#)

30 giugno 2020

[N. 192 \(ant.\)](#)

1 luglio 2020

14<sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 124 \(ant.\)](#)

15 ottobre 2019

[N. 127 \(pom.\)](#)

5 novembre 2019

[N. 131 \(ant.\)](#)

13 novembre 2019

[N. 176 \(pom.\)](#)

30 giugno 2020

[N. 196 \(nott.\)](#)

13 ottobre 2020

Commissione parlamentare questioni regionali

10 luglio 2019

(ant.)

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

## 1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 43 (pom., Sottocomm. pareri) del 02/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019  
43ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione  
[BORGHESI](#)

*La seduta inizia alle ore 14.*

**(1079) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016***  
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1084) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016***  
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1085) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018***  
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1143) *Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011***  
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1225) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107" (n. 86)**  
(Osservazioni alla 7ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive con rilievi)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive, rilevando, all'articolo 3, comma 1, lettera e), la necessità di indicare una data entro la quale l'accordo in sede di Conferenza unificata ivi previsto debba essere perfezionato.

La Sottocommissione conviene.

**(1110) *Deputato MOLINARI ed altri. - Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(716) ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia**

(Parere alla 12ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazione)

Il relatore **BORGHESI** (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti condizioni:

- all'articolo 2, comma 3, è necessario, nel rispetto del principio di uguaglianza, stabilire una percentuale identica di invalidità minima riconosciuta a tutti i soggetti presi in cura, nonché, quanto al riferimento all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999, citare anche il comma 4, che riguarda proprio la sopravvenuta inabilità dei lavoratori. In subordine, laddove il riconoscimento di una percentuale di invalidità maggiore alle persone già occupate sia finalizzato unicamente a evitare la perdita del posto di lavoro, si dovrebbe riformulare il testo specificando che, per tali soggetti, l'invalidità temporaneamente riconosciuta, anche se inferiore, è da considerarsi pari al 60 per cento ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 4, commi 3-bis e 4, della legge n. 68 del 1999;

- all'articolo 4, comma 2, con riferimento alla composizione della Commissione nazionale permanente per l'epilessia, occorre:

a) prevedere il numero di esperti indicati dal Ministero della salute;

b) prevedere chi presiede la Commissione;

c) precisare a chi compete l'indicazione dei professionisti operanti nei centri di riferimento regionali;

d) individuare l'autorità cui compete il potere di nomina dei componenti.

Formula, inoltre, la seguente osservazione:

- all'articolo 2, comma 1, si segnala l'opportunità di precisare il rinvio alla "legislazione vigente", elencando le norme cui si fa riferimento e, in ogni caso, riformulando il testo in modo da chiarire il carattere mobile e non fisso del rinvio stesso.

La Sottocommissione conviene.

**(867) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni**

(Parere alla 12ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **BORGHESI** (L-SP-PSd'Az), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti 1.200, 1.0.100/1 e 1.0.100 riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni.)

Il relatore **BORGHESI** (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- all'articolo 3, commi 3, 4 e 5, si invita a precisare se tali disposizioni si applichino anche con riferimento alle convenzioni di cui al comma 1, oltre che alle erogazioni e agli accordi.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 14,10.*



## 1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 44 (pom., Sottocomm. pareri) del 09/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 9 LUGLIO 2019  
44ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione  
[BORGHESI](#)

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

**(1383)** *Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica*  
(Parere alla 5ª Commissione. Rimessione alla sede plenaria)

Il senatore [PARRINI](#) (PD) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame del provvedimento è quindi rimesso alla sede plenaria.

**(1168)** *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 50(a) della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016; b) Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 56 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016*  
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1220)** *Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016*  
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1263) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1264) *Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Capitanio ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Battilocchio ed altri; Toccafondi ed altri; Silvana Andreina Comaroli ed altri; Mariastella Gelmini; Romina Mura ed altri; Schullian ed altri; Pella; Paola Frassinetti ed altri; Dalila Nesci ed altri; Lattanzio ed altri; Fusacchia; Brunetta e Aprea; Misiti; e di un disegno di legge di iniziativa popolare  
(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- agli articoli 2, commi 5 e 6, 3, comma 1 e 4, comma 1 si valuti l'opportunità di sostituire l'espressione "insegnamento dell'educazione civica" con la locuzione completa "insegnamento trasversale dell'educazione civica", al fine di uniformare la formulazione del testo;
- all'articolo 2, comma 4, sarebbe opportuno prevedere a chi è affidato l'insegnamento dell'educazione civica nel secondo ciclo di istruzione, nell'ipotesi in cui nell'organico dell'autonomia non vi siano docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche;
- all'articolo 3, comma 1, si invita a indicare un termine per l'adozione del decreto ministeriale per la definizione delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione della rete stradale di interesse nazionale della regione Piemonte (n. 91)**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione della rete stradale di interesse nazionale delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto (n. 92)**

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Osservazioni non ostative)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

**(888) SILERI ed altri. - Disposizioni per la diagnosi e la cura dell'endometriosi**

(Parere alla 12ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con condizioni)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti condizioni:

- all'articolo 2, comma 1, anche laddove si intenda conservare l'obbligo di istituzione di registri regionali dell'endometriosi, in aggiunta al registro nazionale, occorre sopprimere il riferimento allo strumento normativo da adottare a tal fine, nel rispetto delle competenze regionali in materia;
- all'articolo 6, comma 1, nell'ambito dell'istituzione della Commissione nazionale per l'endometriosi, si ritiene necessario specificare le modalità di designazione dei rappresentanti delle Regioni e degli enti di ricerca.

La Sottocommissione conviene.

**(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 6.100, parere non ostativo a condizione che sia indicata la natura del decreto istitutivo del Registro unico dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari, nonché l'autorità competente ad adottarlo;
- sui restanti emendamenti, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 14ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## 1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 87 (ant., Sottocomm. pareri) del 01/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 1° LUGLIO 2020  
**87ª Seduta**

*Presidenza del Presidente della Commissione*  
**[BORGHESI](#)**

*La seduta inizia alle ore 10.*

### **[\(1152\)](#) *Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare***

(Parere alla 4a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo proponendo di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, rilevando, all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), che occorrerebbe sopprimere le parole «e del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90», in considerazione del fatto che è già prevista nel testo un'autorizzazione al riguardo, correttamente collocata, al di fuori dei principi e criteri direttivi di delega legislativa, al successivo comma 3.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

### **[\(1458\)](#) *ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di riserva selezionata delle Forze armate***

(Parere alla 4a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, a condizione che, all'articolo 3, recante una delega al Governo, siano introdotti, nel rispetto dell'articolo 76 della Costituzione, i relativi principi e criteri direttivi.

Esaminati altresì gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 12a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **BORGHESI** (L-SP-PSd'Az) riferisce sugli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019**

(Parere alla 14a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte contrario e in parte non ostativo)

Il relatore **BORGHESI** (L-SP-PSd'Az) riferisce sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 9.49 parere non ostativo, a condizione che l'obbligo di cui alla lettera a) sia riformulato in termini di facoltà;
- sull'emendamento 15.16 parere contrario, in quanto i principi e criteri direttivi di delega attengono soltanto a una piccola parte dell'oggetto della delega che si propone di introdurre;
- sull'emendamento 15.17 parere contrario, in quanto prevede una delega legislativa senza indicare principi e criteri direttivi;
- sull'emendamento 20.0.33 parere contrario, in quanto recante modifiche a una fonte secondaria;
- sull'emendamento 20.0.34 parere contrario, in quanto prevede una delega legislativa senza indicare principi e criteri direttivi;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 10,10.*

## 1.4.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 90 (pom., Sottocomm. pareri) del 14/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 14 LUGLIO 2020  
90ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione  
[BORGHESI](#)

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

**(1646) Deputato Tiziana CIPRINI ed altri. - Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 11a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 12a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti 3.200, 5.200 e 6.300 del relatore, riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019**

(Parere alla 14a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sugli ulteriori emendamenti 5.6 (testo 3), 5.100 (testo 2) e 7.46 (testo 2), riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 14,20.*

## 1.4.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 157 (pom., Sottocomm. pareri) del 22/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2022  
**157ª Seduta**

*Presidenza del Presidente della Commissione*  
[PARRINI](#)

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

**(1201-A) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD) relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1684-A) Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi**  
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD) relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.



**(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellare ed altri; Soverini ed altri  
(Parere alla 7ª Commissione su nuovo testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni su nuovo testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario sugli emendamenti.)

Il presidente **PARRINI** (PD) relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con condizioni sul testo.

Esaminati altresì, i relativi emendamenti, propone di esprimere i seguenti pareri:

- sul nuovo testo parere non ostativo, a condizione che, al fine di ridurre le disparità di trattamento tra le fondazioni ITS già accreditate entro la data di entrata in vigore del provvedimento in esame e quelle già esistenti ma non ancora accreditate, l'articolo 14 sia riformulato nel senso proposto dall'emendamento del relatore 14.100, su cui si esprime altresì parere non ostativo;
- sul subemendamento 14.100/1, per le ragioni su esposte, parere contrario;
- sull'emendamento 11.10 (testo 2) parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2367) NENCINI ed altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in materia di cammini**

(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **PARRINI** (PD) relatore, illustra gli emendamenti 1.5 (testo 2), 1.6 (testo 2) e 5.2 (testo 2) relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2415) Deputato SCHULLIAN ed altri. - Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Schullian ed altri ed altri; Anna Ascani; Minardo; Sasso ed altri; di un disegno di legge di iniziativa del C.N.E.L. e di un disegno di legge di iniziativa del deputato Lattanzio

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **PARRINI** (PD) relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici**

(Parere alla 8ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD) relatore, illustra gli ulteriori relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(988-B) Deputato Maria Chiara GADDA ed altri. - Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD) relatore, esaminate le modiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La sottocommissione conviene.

**(716) ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia**

(Parre alla 12ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD) relatore, illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere i seguenti pareri:

- sull'emendamento 5.400 parere non ostativo, a condizione che sia indicata la cadenza temporale con la quale la validità della patente nautica in oggetto deve essere sottoposta alla valutazione della Commissione medica locale;
- sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

## **1.4.2.2. 2<sup>^</sup> Commissione permanente (Giustizia)**

## 1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 22 (pom., Sottocomm. pareri) del 02/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019  
**22ª Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
[CRUCIOLI](#)

*Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,20*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 12ª Commissione:*

**(867) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni** : parere favorevole con osservazione sull'emendamento 1.0.100 nonché sul subemendamento 1.0.100/1.

**(1201) Deputati Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie** , approvato dalla Camera dei deputati parere favorevole con osservazioni.

## 1.4.2.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 23 (pom., Sottocomm. pareri) del 16/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 16 LUGLIO 2019  
**23ª Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**[CRUCIOLI](#)**

*Orario: dalle ore 14,45 alle ore 14,50*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 7ª Commissione:*

**[\(1374\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020** : parere non ostativo con osservazioni sul testo e parere non ostativo sui relativi emendamenti.

*alla 12ª Commissione:*

**[\(1201\)](#) Deputati Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie** , approvato dalla Camera dei deputati: parere non ostativo sugli emendamenti.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2012/39/UE che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani [\(n. 90\)](#)** : osservazioni non ostative.

## 1.4.2.2.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 184 (nott.) del 21/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MARTEDÌ 21 LUGLIO 2020  
184ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

*La seduta inizia alle ore 20.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [CUCCA](#) (IV-PSI) fa presente che sta per avere inizio una riunione del proprio Gruppo parlamentare e richiede che i lavori siano rinviati ad altra seduta per consentirgli di prendervi parte.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la seduta è stata regolarmente convocata; raccolti gli orientamenti dei Gruppi in ordine al fatto che i lavori si prevedono di durata assai breve, conclude per mantenere la seduta.

Prende atto la Commissione.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(892) Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari**

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo che reca modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari; si compone di un solo articolo, di un unico comma. Il disegno di legge muove dalla constatazione di una disfunzione tra l'assolvimento dell'imposta e l'utilizzo della sentenza registrata. Nella pratica corrente la parte soccombente non versa l'imposta e la parte vincitrice della causa civile si fa carico delle spese di registrazione della sentenza per l'intero ammontare, pur di poter ottenere la utilizzabilità dell'atto giudiziario. In tal caso, i mezzi giudiziari per rivalersi sulla parte soccombente sono molto onerosi e in caso di mancato versamento l'Agenzia delle entrate riscossione si rivolge ad entrambi le parti. Per tali motivi con il disegno di legge si propone di prevedere che le spese relative al versamento dell'imposta di registro siano attribuite alla parte soccombente.

Previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce alla relatrice mandato ad

esprimere parere non ostativo.

**(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 12a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo sull'emendamento 6.300)

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) illustra l'emendamento 6.300 del relatore, che impatta sull'articolo 6 comma 2 del testo del disegno di legge (testo che già ricevette un parere favorevole con osservazioni dalla sottocommissione pareri il 2 luglio 2019). L'articolo 6 al comma 1 specifica che le imprese produttrici sono responsabili della veridicità dei dati contenuti nelle comunicazioni di legge; il successivo comma 2 commina all'impresa produttrice che ometta di eseguire la comunicazione telematica, nel termine previsto, la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di 1.000 euro (per ciascuna comunicazione omessa), aumentata di venti volte l'importo dell'eventuale erogazione alla quale si riferisca l'omissione. Il relatore alla Commissione di merito, col suo emendamento, precisa che l'elevamento della sanzione riguarda non solo i casi in cui l'erogazione abbia già avuto luogo ("eseguita"), ma anche tutte le ipotesi in cui essa sia prevista dalla convenzione ("pattuita").

Previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce alla relatrice mandato ad esprimere parere non ostativo.

**(1646) Deputato Tiziana CIPRINI ed altri. - Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 11a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo che è stato trasmesso al Senato dalla Camera dei deputati, la quale l'ha approvato l'11 dicembre 2019. Il testo reca una serie di novelle alla disciplina relativa al personale assunto a contratto - a tempo indeterminato o determinato - da parte degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Gli uffici interessati da tale disciplina sono le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura, nonché, in base all'inserimento operato dal presente disegno di legge, le delegazioni diplomatiche speciali.

La lettera *h*) concerne le norme sui procedimenti disciplinari relativi agli impiegati a contratto in esame: la relativa novella, oltre a modificare il termine per controdedurre, definisce in termini più articolati la procedura. La lettera *i*) integra la disciplina sulla risoluzione - da parte dell'ufficio all'estero - del rapporto di lavoro dei dipendenti in esame: essa rientrerà tra le fattispecie per le quali non è dovuto il preavviso di tre mesi l'ipotesi di risoluzione per violazione, colposa o dolosa, dei doveri generali di comportamento dei dipendenti all'estero dell'Amministrazione in esame, di gravità tale da non consentire, anche per ragioni di sicurezza, la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto di lavoro.

Previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce alla relatrice mandato ad esprimere parere non ostativo.

**(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti**

***dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019***

***(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020***

***(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2019***

(Relazione alla 14ª Commissione sul disegno di legge n. 1721. Parere alla 14ª Commissione sul documento LXXXVI, n. 3. Parere alla 14ª Commissione sul documento LXXXVII, n. 3. Esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 1721 e parere non ostativo sui relativi emendamenti. Parere non ostativo sul documento LXXXVI, n. 3. Parere non ostativo sul documento LXXXVII, n. 3)

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) illustra la legge di delegazione europea 2019 che, al comma 1 dell'articolo 1, reca la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione elencati nell'allegato A, che elenca 33 direttive da recepire con decreto legislativo. Mentre per 18 di queste direttive si aggiungono (negli articoli da 3 a 20 del provvedimento in esame) criteri di delega ulteriori e specifici, per le restanti 15 si fa pedissequo riferimento unicamente ai principi e i criteri direttivi della delega previsti dagli articoli 31 e 32 della [legge 24 dicembre 2012, n. 234](#). L'articolo 2 conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della [legge n. 234 del 2012](#), una delega biennale per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da precetti europei non trasfusi in leggi nazionali. Può trattarsi di direttive attuate in via regolamentare o amministrativa, quindi trasposte con fonti secondarie, come tali inidonee a istituire sanzioni penali.

L'articolo 3 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della [direttiva \(UE\) 2018/1808](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato. L'articolo 4 detta i criteri di delega per l'attuazione del nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche ([direttiva 2018/1972/UE](#)), approvato l'11 dicembre 2018 ed il cui termine per il recepimento è fissato al 31 dicembre 2020. L'articolo 6 detta i principi e criteri direttivi specifici che il Governo deve osservare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1 (Direttiva ECN Plus). L'articolo 7 reca i principi e criteri direttivi che dovranno presiedere all'attuazione, con decreto legislativo, della direttiva (UE) 2019/633 che ha dettato nuove disposizioni per contrastare le pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare. L'articolo 10 detta i principi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/878 e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/876. L'articolo 11 detta i principi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/879 e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2014/806. L'articolo 12 detta i principi e criteri di delega per l'attuazione della [direttiva \(UE\) 2019/944](#) relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (testo abrogativo e di rifusione della precedente Direttiva 2009/72/CE sul mercato elettrico e modificativo della Direttiva 2012/27/UE in materia di efficienza energetica). L'articolo 13 reca, al comma 1, i principi e i criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019. L'articolo 14 reca una disciplina di delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del [regolamento \(UE\) 2016/429](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, concernente le malattie animali trasmissibili nonché modifiche ed abrogazioni di taluni atti in



materia di sanità animale. L'articolo 15 reca una disciplina di delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di due regolamenti europei, relativi, rispettivamente, ai dispositivi medici in generale ed ai dispositivi medici diagnostici *in vitro* ([regolamento \(UE\) 2017/745](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e [regolamento \(UE\) 2017/746](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017). L'articolo 16 delega il Governo all'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017 (comma 1). L'articolo 17 delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo alle commissioni applicate ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione e alle commissioni di conversione valutaria. L'articolo 18 reca principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III ("Quadro di certificazione della cibersicurezza") del [regolamento \(UE\) 2019/881](#), del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019. L'articolo 19 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (UE) 2019/943 e 2019/941, in materia di regolazione per energia, reti e ambiente. L'articolo 20 detta principi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare nell'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del [regolamento \(UE\) 2019/1238](#), sul prodotto pensionistico paneuropeo.

Nel fascicolo degli emendamenti si segnalano, poi, come afferenti alla materia di competenza, i seguenti emendamenti: l'emendamento 20.0.2 ([Lorefice, Giannuzzi](#)), volto a dettare criteri di delega specifici per la direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio; l'emendamento 20.0.8 ([Lorefice, Giannuzzi](#)), volto a dettare criteri di delega specifici rispetto alla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione; l'emendamento 20.0.15 ([Candiani, Simone Bossi, Casolati, Tosato](#)), volto a dettare criteri di delega specifici rispetto alla direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza); l'emendamento 20.0.27 ([Collina, Fedeli](#)), pure esso recante analoghi principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1023; l'emendamento 20.0.35 ([Angrisani](#)), pure esso recante analoghi principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1023; l'emendamento 20.0.38 ([Giammanco, Masini](#)), pure esso recante analoghi principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1023; l'emendamento 20.0.1 ([Grasso](#)), volto a dettare principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1727 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale e della decisione 2005/671/GAI del Consiglio del 20 settembre 2005.

La senatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) illustra altresì il programma di lavoro della Commissione europea per il 2020, presentato il 29 gennaio 2020, e la Relazione consuntiva sulla partecipazione italiana all'Unione Europea per il 2019, per le parti di competenza della Commissione.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.

Previa verifica del numero legale, la Commissione, con separate votazioni, conferisce a maggioranza mandato alla relatrice ad esprimere, rispettivamente, relazione favorevole sul testo del disegno di legge in titolo, parere non ostativo sugli emendamenti esaminati e pareri non ostativi sui due documenti.

**(1441) Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Chiara Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Paola Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri (Parere alla 12a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere contrario sull'emendamento 3.4 (testo 2))

Il relatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) illustra l'emendamento 3.4 (testo 2) e propone uno schema di parere contrario, il cui testo è pubblicato in allegato.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) concorda con il relatore e dissente dalle argomentazioni addotte, a sostegno dell'emendamento dal senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*): quest'ultimo evidenzia la natura migliorativa del testo dell'emendamento rispetto alla sua prima versione, in quanto recepisce le osservazioni all'epoca formulate in sede consultiva e, nello stesso modo, offre una copertura necessaria alla condotta inconsapevole dell'agente (non si può infatti utilizzare in modo doloso del defibrillatore se non manomettendolo internamente).

Previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce a maggioranza mandato al relatore ad esprimere parere contrario.

*La seduta termina alle ore 20,25.*

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'EMENDAMENTO 3.4 (TESTO 2) AL DISEGNO DI LEGGE N. 1441

La Commissione giustizia, premesso che l'emendamento 3.4 (testo 2) sostituisce la lettera a) dell'articolo 3 del disegno di legge e che, nell'operare tale sostituzione, la proposta di modifica lascia inalterato l'attuale contenuto della lettera a) aggiungendo sostanzialmente che:

- non si applicherebbe l'articolo 54 del codice penale nel caso in cui un ad intervenire fosse un soggetto (che non è personale sanitario o non sanitario formato) che abbia intenzionalmente modificato il dispositivo o sia a conoscenza del fatto che qualcun altro lo abbia modificato
- nel caso di utilizzo del defibrillatore da parte di chi non ha i requisiti è altresì esclusa la responsabilità civile del soggetto che abbia fatto uso del defibrillatore o abbia proceduto alla rianimazione cardiopolmonare nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco.

In fine l'emendamento introduce un'esclusione della responsabilità civile e penale per il possessore o detentore di un DAE da qualsiasi conseguenza derivante dal mancato o errato impiego dello strumento qualora il possessore abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla legge in materia di detenzione e possesso di un DAE.

L'emendamento 3.4 (testo 2) dunque sembra voler escludere dall'applicazione della scriminante di cui all'articolo 54 del codice penale l'ipotesi di un dolo specifico da parte di chi presta soccorso nel tentativo di rianimare una persona anche senza avere una preparazione: l'aver manomesso il defibrillatore o comunque sapere che fosse alterato. La tipizzazione di tale fattispecie potrebbe tuttavia portare a problemi interpretativi rispetto ad altre ipotesi dolose non contemplate. L'accertamento di eventuali condotte, tali da comportare l'esclusione dell'applicabilità dell'articolo 54 del codice penale, è infatti più opportuno che venga lasciata alla discrezionalità dell'autorità giudiziaria caso per caso onde

evitare problemi interpretativi e restringere la portata innovativa della norma che è quella di incentivare il più possibile l'uso del defibrillatore anche da parte di comuni cittadini. Il resto dell'emendamento introduce una causa di esenzione da responsabilità civile del soggetto (non formato) che usi il defibrillatore o abbia proceduto alla rianimazione cardiopolmonare nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco. Tale esenzione si configura come una causa generalizzata di esenzione dalla responsabilità civile. L'ultima parte dell'emendamento introduce un'esclusione - che si configura come assoluta - della responsabilità sia civile che penale per il possessore o detentore di un DAE.

Per tutti i motivi sopraesposti la Commissione

esprime parere contrario sull'emendamento 3.4 (testo 2).

## **1.4.2.3. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

# 1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

## - Seduta n. 178 (pom.) del 09/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 9 LUGLIO 2019**  
**178ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PESCO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

### *SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il presidente **PESCO** comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(987-A) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016**  
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **ZULIANI** (L-SP-PSd'Az) illustrando il disegno di legge in titolo, segnala che, per quanto di competenza, atteso che la 3ª Commissione permanente ha recepito la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al parere non ostativo reso da questa Commissione, non vi sono osservazioni da formulare, proponendo pertanto di esprimere un parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, con l'avviso conforme del rappresentante del

GOVERNO e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.

**(1110) Deputato MOLINARI ed altri. - Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni. Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

In assenza di richieste di intervento, con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è approvata.

**(1123) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017** (Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [LUNESU](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, alla luce delle rassicurazioni contenute nella relazione tecnica, secondo cui gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo graveranno completamente sul bilancio dell'Unione europea, senza necessità di contributi addizionali né di cofinanziamento aggiuntivo da parte degli Stati membri. Altresì, precisa che le attività di collaborazione nel settore doganale non comporteranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trovando copertura finanziaria nella legge n. 215 del 2016 recante la ratifica dell'Accordo di cooperazione e mutua assistenza in materia doganale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Armenia. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.

Il presidente [PESCO](#), intervenendo incidentalmente, ricorda che, con riguardo ai disegni di legge di ratifica di trattati internazionali, il parere espresso alla Commissione di merito si intende reso, in assenza di modifiche, anche all'Assemblea.

**(1136) Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017** (Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare; propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO e previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

**(1201) *Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che è necessario richiedere la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, al fine di avere conferma dell'adeguatezza dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5, comma 9, funzionale all'istituzione e alla gestione del registro pubblico telematico "Sanità trasparente". Altresì, chiede conferma che le attività di vigilanza poste in capo all'Arma dei carabinieri e alla Guardia di finanza rispettivamente dai commi 8 e 10 dell'articolo 6 possano essere svolte nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per l'assolvimento dei compiti istituzionali.

Per quanto riguarda gli emendamenti, occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, le proposte 5.6 e 5.7 che introducono ulteriori criteri da seguire per la determinazione della struttura e delle caratteristiche tecniche del già citato registro pubblico "Sanità trasparente". Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria della proposta 6.100 recante l'istituzione del registro unico dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari, ferma restando l'opportunità di inserire una clausola di invarianza finanziaria. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti, trasmettendo, appena disponibile, la relazione tecnica aggiornata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1374) *Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020***

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta opportuno acquisire maggiori elementi in merito agli effetti finanziari dell'articolo 1, comma 2, laddove modifica l'articolo 22 del decreto legislativo n. 367 del 1996, sul rapporto di lavoro dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, prevedendo, nel nuovo comma 2 del suddetto articolo 22, che queste procedano al reclutamento del personale con contratti di lavoro a tempo indeterminato, previo esperimento di apposite procedure selettive pubbliche: al riguardo, andrebbe chiarito se dalla nuova disciplina possa derivare il rischio per le pubbliche amministrazioni di dover intervenire per remunerare i dipendenti assunti dalle fondazioni, in caso di difficoltà finanziaria di queste ultime. Con riferimento poi all'articolo 1, capoverso "Art. 22", comma 2-sexies, laddove dispone che le assunzioni a tempo indeterminato siano effettuate in coerenza con il fabbisogno della fondazione e previa verifica da parte del collegio dei revisori dei conti della compatibilità con le voci del bilancio preventivo e del rispetto del limite della dotazione organica, sarebbe opportuno acquisire chiarimenti circa le possibili conseguenze di ordine finanziario derivanti da eventuali scostamenti tra il bilancio preventivo e quello consuntivo. Altresì, andrebbe chiesta conferma del carattere strutturale delle voci del bilancio preventivo delle fondazioni, ai fini della sostenibilità di assunzioni a tempo indeterminato, considerato che le entrate delle fondazioni possono dirsi certe solo per i finanziamenti pubblici e che le asseverazioni del collegio dei revisori dei conti potrebbero non

essere compatibili con il carattere strutturale degli impegni legati ad assunzioni a tempo indeterminato. Analoga richiesta attiene alla disciplina transitoria di cui al comma 2-*octies*, laddove, nel penultimo periodo, subordina le assunzioni al rispetto del comma 2-*sexies* sopra richiamato e del limite della dotazione organica approvata previa verifica da parte del collegio dei revisori dei conti della compatibilità con le voci del bilancio preventivo e in coerenza con l'effettivo fabbisogno della fondazione. Risulta poi opportuno acquisire chiarimenti sul comma 2-*nonies* del novellato articolo 22, dal momento che il possibile utilizzo di risorse originariamente destinate a contratti a tempo determinato non appare del tutto compatibile con le assunzioni a tempo indeterminato, potendo inoltre comportare l'irrigidimento del bilancio delle fondazioni. Con riguardo all'articolo 2, comma 1, che reca un'autorizzazione di spesa di 15,4 milioni di euro per il 2019, per assicurare lo svolgimento dei servizi generali di supporto alle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e delle sue strutture periferiche, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, occorre acquisire conferma che gli ulteriori fabbisogni del Ministero beneficiari del presente stanziamento siano legati alla sola annualità 2019 e non abbiano un carattere strutturale. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota del Servizio del bilancio n. 81 del 2019.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di dare le risposte ai quesiti posti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(641) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia**

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo al testo, che occorre verificare la compatibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4 del capoverso "Art. 3-*bis*", con la previsione, al comma 1, di un obbligo di formazione alle manovre di disostruzione per tutto il personale docente e ATA della scuola dell'infanzia, da attuare nell'ambito delle norme sull'autonomia scolastica e, se necessario, nei limiti delle risorse iscritte nei bilanci delle istituzioni scolastiche, secondo quanto previsto dal comma 2 del citato capoverso.

Con riguardo agli emendamenti, occorre valutare, in relazione al parere sul testo, le proposte 1.2 e 1.3. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.8, 1.11, 1.12 e 1.13. Chiede conferma delle disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 1.15, che istituisce un Fondo per garantire alle istituzioni scolastiche la possibilità di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti. Comporta maggiori oneri l'emendamento 1.16. Occorre verificare la portata finanziaria della proposta 1.20 che, a partire dall'anno scolastico 2022/2023, estende l'obbligo di formazione ai docenti e al personale ATA di asili nido e della scuola primaria, nonché al personale addetto alle mense scolastiche, con disposizione che peraltro non risulta coperta dalla clausola di invarianza finanziaria. Occorre valutare altresì i profili finanziari dell'emendamento 1.0.1, che impone un obbligo di formazione specifica per il personale delle mense scolastiche e correlati doveri di informazione, mediante infografiche, nei locali delle scuole. Occorre valutare, anche mediante l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, la proposta 1.0.2, che prevede l'adozione di iniziative di formazione alle manovre di disostruzione anche nei corsi di accompagnamento al parto. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 1.0.3, che prevede l'adozione di iniziative di formazione in materia nei luoghi di lavoro ove si prevedono servizi di ristorazione. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di trasmettere alla Commissione gli elementi di riscontro



richiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 14ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **PIRRO** (M5S) illustra gli ulteriori emendamenti e subemendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme a quello della relatrice.

In mancanza di richieste di intervento, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

**(1111) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016**

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 luglio.

La relatrice **LUNESU** (L-SP-PSd'Az) richiama brevemente le richieste di chiarimento avanzate nella seduta del 2 luglio.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione dei senatori alcune note recanti elementi di risposta ai rilievi formulati dalla relatrice.

La RELATRICE, sulla base delle risposte rese disponibili dal rappresentante del Governo, propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce degli elementi istruttori forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, con l'avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.

**(1100) PATUANELLI ed altri. - Definizione del piano triennale di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici adibiti ad uso scolastico**

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il PRESIDENTE, in relazione alla necessità di evitare disagi o problemi in vista del prossimo avvio dell'anno scolastico, sollecita il rappresentante del Governo a fornire i necessari riscontri alle richieste già avanzate, a partire dalla predisposizione della relazione tecnica sul testo, richiesta l'11 giugno scorso dalla Commissione.

Il rappresentante del GOVERNO prende atto della sollecitazione, riservandosi di fornire, appena possibile, le risposte alle richieste della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1144) *Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio )

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 giugno.

La relatrice **RIVOLTA** (*L-SP-PSd'Az*) chiede al rappresentante del Governo se siano stati predisposti gli elementi istruttori sui rilievi sollevati in relazione al testo.

Il sottosegretario BITONCI, nel far presente che sono in corso le interlocuzioni tra i ministeri interessati, si riserva di fornire gli opportuni chiarimenti appena questi saranno disponibili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### **Schema di decreto ministeriale recante organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi (n. 93)**

(Osservazioni alla 1ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

La relatrice **RIVOLTA** (*L-SP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando per quanto di competenza, alla luce delle rassicurazioni contenute nella relazione tecnica, che non vi sono rilievi da formulare.

Il sottosegretario BITONCI ritiene che la Commissione possa esprimersi in senso non ostantivo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la RELATRICE avanza pertanto la proposta di osservazioni non ostantive che, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, è messa in votazione e approvata dalla Commissione.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 (n. 87)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio.

Il PRESIDENTE fornisce ragguagli sul possibile calendario di un breve ciclo di audizioni, che preveda l'intervento dei rappresentanti dell'INPS e dell'INAIL.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) rimarca l'importanza di acquisire il punto di vista dei maggiori enti previdenziali coinvolti nella applicazione delle nuove regole di armonizzazione contabile, al fine di avere un quadro più compiuto dell'impatto del provvedimento sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

#### **(1383) Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta precedente ha avuto inizio la discussione generale, chiedendo se vi siano ulteriori richieste di intervento.

Il senatore [MISIANI](#) (PD) fa presente che il decreto-legge in esame e il disegno di legge di assestamento delineano una corposa manovra correttiva, vicina al valore di 8 miliardi di euro, che coinvolge risorse relative a numerose voci del bilancio dello Stato. A tale proposito, richiama il contenuto della Nota del Servizio del bilancio, che pone una serie di questioni di notevole rilevanza, con particolare riguardo alla natura e alla sostenibilità degli accantonamenti di somme rese indisponibili a salvaguardia dell'effettivo realizzo dei risparmi previsti.

Ritiene quindi utile svolgere un ciclo di audizioni che consenta di raccogliere elementi di approfondimento non solo sugli effetti finanziari della manovra sul 2019, ma anche sulle prospettive e sugli obiettivi di finanza pubblica per il 2020. Pertanto, chiede formalmente l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, anche per acquisire elementi ulteriori sul carattere strutturale o meno dei risparmi di spesa oggetto della manovra correttiva; dell'Agenzia delle entrate o del Dipartimento delle finanze, con particolare riguardo ai profili connessi alle maggiori entrate derivanti dall'introduzione della fatturazione elettronica; dell'INPS, che potrà dare informazioni aggiornate per quanto concerne il "tiraggio" degli stanziamenti destinati al reddito di cittadinanza e all'anticipazione pensionistica denominata "quota 100", e quindi sulle previsioni dei risparmi attesi sul 2019 e, per quanto possibile, anche sul 2020; infine, dell'Ufficio parlamentare di bilancio, per avere un quadro analitico dei profili macroeconomici e di finanza pubblica della manovra correttiva.

Chiede, inoltre, al Governo di fornire l'elenco finale degli stanziamenti di bilancio, per un valore di 2 miliardi di euro, accantonati nell'ultima legge di bilancio e ora definitivamente destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (FI-BP) condivide le richieste di audizione avanzate dal senatore Misiani, che reputa necessarie per lo svolgimento di un esame completo e consapevole del decreto-legge in titolo, che si inserisce in una operazione più ampia e complessa di finanza pubblica. Pur ritenendo apprezzabili le correzioni in positivo apportate dalla manovra correttiva, che peraltro dimostrano gli errori di previsione contenuti nella precedente manovra di bilancio, ritiene essenziale ampliare il quadro conoscitivo del Parlamento sui dati di finanza pubblica, chiedendo al Governo di attivarsi per mettere la Commissione, che procede in sede referente, in condizione di svolgere un proficuo confronto nel merito delle questioni.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto delle richieste avanzate, segnala la difficoltà di organizzare un

ciclo di audizioni in relazione al decreto-legge in titolo, in considerazione dei tempi di esame che appaiono, ormai, piuttosto stretti; ritiene pertanto più agevole svolgere le audizioni nel corso della trattazione dei disegni di legge di rendiconto e assestamento, assicurando comunque che la questione potrà essere approfondita nell'Ufficio di Presidenza convocato per domani.

Il senatore [MARINO](#) (PD) evidenzia, in un'ottica costruttiva, l'importanza che le audizioni si tengano prima che il decreto-legge in titolo approdi all'esame dell'Assemblea, in modo da consentire l'acquisizione, per tempo, di elementi utili al confronto politico.

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az), pur comprendendo e condividendo la volontà di approfondire provvedimenti che risultano, con tutta evidenza, corposi e complessi, ritiene comunque necessario che il ciclo di audizioni richiesto si svolga in modo da consentire la conclusione dell'esame del decreto-legge in tempi rapidi, sfruttando eventualmente anche i giorni tradizionalmente privi di attività parlamentare.

Il PRESIDENTE, non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione generale e invita la relatrice a svolgere l'intervento di replica.

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) tiene a sottolineare come il provvedimento in titolo, insieme al disegno di legge di assestamento, non costituisca affatto una manovra correttiva in senso tradizionale, dal momento che non vi è stato né un incremento delle imposte né un doloroso taglio delle spese: si è trattato invece di un aggiustamento dei saldi pubblici, reso possibile da una oculata gestione contabile e dalla predisposizione, a tempo debito, di misure di carattere prudenziale, che hanno consentito di evitare l'avvio, da parte delle Istituzioni europee, di una procedura d'infrazione che avrebbe causato gravi difficoltà al Paese.

In relazione alle richieste di approfondimento avanzate da alcuni senatori della Commissione, anche con riguardo alle differenti valutazioni avanzate da alcuni esperti sulla stima dei risparmi di spesa correlati al reddito di cittadinanza e a "quota 100", fa presente che, per avere maggiore certezza, sarà comunque necessario attendere i dati sul monitoraggio condotto dall'Inps che saranno resi pubblici a settembre.

Il PRESIDENTE, in relazione alle richieste di chiarimento avanzate nel corso della discussione, osserva che il Governo potrà fornire le necessarie risposte in sede di replica, che è rinviata ad altra seduta.

A tale proposito, rappresenta l'opportunità che il Governo dia riscontro anche ai rilievi sollevati nel *dossier* del Servizio del bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno della Commissione è integrato, in sede consultiva, con l'esame del disegno di legge 739, recante disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.

La Commissione prende atto.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 10 luglio 2019, già convocata per le ore 9, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16.*

## 1.4.2.3.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 184 (ant.) del 23/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 23 LUGLIO 2019**  
**184ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PESCO**

*Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Laura Castelli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Santangelo.*

*La seduta inizia alle ore 12,25.*

### *SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il presidente **PESCO** comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1374) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020**

(Parere alla 7ª Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame del testo sospeso nella seduta del 18 luglio.

La relatrice **ACCOTO** (M5S) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 18 luglio e gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

In merito agli emendamenti accantonati nella seduta del 18 luglio, occorre valutare le proposte 1.100,

1.100 (testo 2), 1.100 (testo 2 corretto) e 1.101, che riducono i limiti all'erogazione dei trattamenti economici aggiuntivi. Chiede la relazione tecnica sull'emendamento 2.1 (testo 2) recante misure per il trasferimento all'Associazione Alberghi per la Gioventù di immobili di proprietà pubblica, con agevolazioni per il relativo adeguamento. Non vi sono osservazioni sulle proposte 1.200, 1.201, 1.202, 1.1000 (testo 2), 2.100, 3.101, 3.102, 3.103, 3.104, 3.105, 3.106, 3.107, 3.108 e 3.109. In merito agli ulteriori emendamenti, occorre acquisire la relazione tecnica sulla proposta 1.0.100, per la quale si ravvisa la potenziale onerosità del capoverso "Articolo 1-ter" che comporta un ampliamento della platea dei beneficiari dell'indennità di disoccupazione "Dis-Coll". Occorre valutare il subemendamento 1.0.100/1, con particolare riguardo al capoverso "Art. 1-ter", lettera a), per la possibile applicazione alle pubbliche amministrazioni. Chiede poi conferma dell'assenza di oneri derivanti dal subemendamento 1.0.100/3. Occorre valutare la congruità della copertura della proposta 5.0.2 (testo 2), riguardante gli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali finanziati dagli enti locali. Non vi sono osservazioni sulle proposte 1.0.100/2, 1.0.100/4, 2.101, 3.101 (testo 2), 3.101 (testo 3), 3.101 (testo 3)/1 e 3.0.100 (testo 2).

Il sottosegretario SANTANGELO esprime un avviso contrario, per i profili di finanza pubblica, sugli emendamenti 1.100 e 1.101, mentre subordina la valutazione non ostativa sulle proposte 1.100 (testo 2) e 1.100 (testo 2 corretto) alla riformulazione del testo in conformità all'emendamento 1.98, sostituendo il riferimento alla sottoscrizione delle parti sociali con la stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale. Chiarisce, infatti, che il riferimento alla sola sottoscrizione, oltre a far venire meno il ruolo degli organi di controllo preposti alla verifica finanziaria nella fase successiva, integrativa dell'efficacia del nuovo contratto collettivo, non configurerebbe più una norma interpretativa ma una nuova disciplina, con conseguenti possibili effetti onerosi.

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) chiede di accantonare l'esame dell'emendamento 2.1 (testo 2), che necessita di un approfondimento istruttorio.

Il sottosegretario SANTANGELO concorda con la relatrice sulla valutazione non ostativa delle proposte 1.200, 1.201, 1.202, 2.100, 3.101, 3.102, 3.103, 3.104, 3.105, 3.106, 3.107, 3.108 e 3.109.

Sull'emendamento 1.1000 (testo 2), invece, si pronuncia in senso contrario, nella sua attuale formulazione, atteso che le assunzioni ivi previste derogherebbero all'intera disciplina assunzionale delineata ai commi precedenti, con conseguenti effetti onerosi. Tuttavia, qualora la finalità fosse quella di prevedere che per le assunzioni di cui al comma 2-septies il "diritto di precedenza" sia comunque subordinato alle assunzioni connesse a procedure selettive già avviate, l'avviso diventerebbe non ostativo condizionato all'inserimento della proposta alla fine del capoverso 2-septies del comma 2.

La RELATRICE chiede che sia accantonato l'esame della proposta 1.0.100 e dei relativi subemendamenti.

Il sottosegretario SANTANGELO non ha osservazioni da formulare sugli emendamenti 5.0.2 (testo 2), 2.101, 3.101 (testo 2), 3.101 (testo 3), 3.101 (testo 3)/1 e 3.0.100 (testo 2).

Il presidente [PESCO](#) dispone l'accantonamento degli emendamenti 2.0.1 (testo 2) e 1.0.100, nonché dei subemendamenti riferiti a quest'ultima proposta.

Non essendovi richieste di intervento, la RELATRICE, alla luce del dibattito e sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, avanza la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati e quelli ulteriormente trasmessi, nonché le nuove riformulazioni, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.100 e 1.101. Sugli emendamenti 1.100 (testo 2) e 1.100 (testo 2 corretto) il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della

Costituzione, alla sostituzione delle parole: "fino alla sottoscrizione delle parti sociali del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro" con le seguenti: "fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.". Sull'emendamento 1.1000 (testo 2) il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione della proposta emendativa: «Al comma 2, capoverso comma 2-septies, inserire, infine, il seguente periodo: "Sono fatte salve le procedure selettive, riferite a personale tecnico, artistico e amministrativo delle fondazioni lirico-sinfoniche, in corso alla data di entrata in vigore del presente comma."». Il parere è non ostativo sulle proposte 1.200, 1.201, 1.202, 2.100, 2.101, 3.101 (testo 2), 3.101 (testo 3), 3.101 (testo 3)/1, 3.101, 3.102, 3.103, 3.104, 3.105, 3.106, 3.107, 3.108, 3.109, 3.0.100 (testo 2) e 5.0.2 (testo 2). L'esame resta sospeso sulle proposte 2.1 (testo 2) e 1.0.100, nonché sui relativi subemendamenti.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1387) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018***

**(1388) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019***

(Seguito dell'esame congiunto. Disgiunzione dell'esame)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'11 luglio.

Il PRESIDENTE

fa presente che non vi sono richieste di intervento nella discussione generale congiunta.

Le RELATRICI, in sede di replica, e il rappresentante del GOVERNO rinunciano ai rispettivi interventi, riservandosi di prendere la parola nel corso della discussione in Assemblea.

Il PRESIDENTE dispone quindi la disgiunzione dell'esame dei due disegni di legge in titolo.

La Commissione prende atto.

**(1387) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Il PRESIDENTE fa presente che non sono pervenuti né emendamenti né ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

Chiede, quindi, se vi sono interventi in sede di dichiarazione di voto sul mandato alla relatrice.

Il senatore **MISIANI** (PD), in considerazione del fatto che il Rendiconto riflette il bilancio di previsione predisposto e approvato alla fine della scorsa legislatura, dichiara, a nome del proprio Gruppo, il voto di astensione sul provvedimento, da interpretarsi in senso eminentemente tecnico.

Il senatore **PICHELTO FRATIN** (FI-BP), ricordando come il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2018 si riferisca all'attività di due Governi a cavallo delle ultime due legislature, rileva il miglioramento dei saldi finali che, tuttavia, non sembra affatto dipendere da una buona amministrazione, quanto piuttosto dal blocco delle attività amministrative, dipeso, in generale, dalla



persistente incapacità di spesa delle amministrazioni pubbliche e, nello specifico, dalla scelta del nuovo Governo di interrompere o sospendere una serie cospicua di investimenti.

Evidenzia, inoltre, come dall'analisi dei residui emerge il carattere elefantino della macchina burocratica, che nessun Governo, neanche quello in carica, al di là delle dichiarazioni, riesce a snellire, a semplificare, a rendere più efficiente.

Preannuncia pertanto il voto contrario del Gruppo di appartenenza.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*), nel concordare sul fatto che il Rendiconto del 2018 riflette in parte le politiche del Governo precedente, assumendo pertanto un contorno più tecnico che politico, dissente nettamente dalle considerazioni del senatore Pichetto Fratin, facendo presente che, nel passaggio da una legislatura a un'altra e di fronte a un cambiamento radicale di indirizzo politico, era inevitabile una breve fase di riflessione, seguita peraltro dall'avvio di misure importanti e innovative, su cui i dati del nuovo anno stanno dando ragione alla nuova impostazione promossa dal Governo.

Dichiara pertanto il voto favorevole del proprio Gruppo sul provvedimento.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, richiama l'attenzione, ai fini di una valutazione corretta dei risultati dell'esercizio finanziario, del contesto politico del 2018, caratterizzato da un profondo cambiamento in esito alle elezioni delle Camere.

Ritiene peraltro condivisibile la denuncia della lentezza dei centri decisionali, a livello amministrativo, che rappresenta un grave limite allo sviluppo e alla crescita del Paese, senza però risultare efficace nella lotta alla corruzione: si tratta di un nodo centrale da sciogliere per rilanciare le attività imprenditoriali e l'economia italiana.

Il senatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), nel dichiarare il voto di astensione del Gruppo delle Autonomie, prendendo atto del miglioramento dei saldi risultante dal Rendiconto, vede tuttavia con preoccupazione l'aumento della spesa corrente e il peggioramento del risparmio pubblico.

Preoccupazione suscita altresì la difficoltà di spesa delle pubbliche amministrazioni, a livello sia centrale che periferico, riconducibile all'eccesso di burocrazia e alla diffusione del malaffare. Per affrontare tali criticità, la risposta più idonea non appare rappresentata da nuove norme e ulteriore regolamentazione, ma da misure di semplificazione delle procedure che consentano di realizzare più agevolmente e rapidamente gli investimenti.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo, motivato principalmente per le scelte, comuni peraltro agli ultimi governi, adottate in tema di investimenti, che hanno determinato sovrapposizione e confusione di organi, di competenze e di funzioni, senza centrare l'obiettivo di accelerare la realizzazione delle opere. Al riguardo, segnala come gli unici investimenti che effettivamente risultano in corso di implementazione sono quelli che fanno capo ai comuni, come aveva già preconizzato durante la sessione di bilancio: a tale proposito, coglie l'occasione per chiedere al Governo informazioni sui nuovi strumenti introdotti dall'ultima legge di bilancio, di cui sembra si siano perse le tracce. Osserva, infine, sulla ricorrente lamentela in merito all'incapacità di spesa delle pubbliche amministrazioni, che il problema principale è in realtà rappresentato dalle disponibilità di cassa, dipendenti in parte dalle determinazioni del Cipe e dalla loro attuazione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo autorizzandola, altresì, a chiedere al Presidente del Senato di poter riferire oralmente.

**(1388) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019**  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Il PRESIDENTE fa presente che sono pervenuti emendamenti e un ordine del giorno, pubblicati in allegato al resoconto.

Dichiara quindi improponibile la proposta 2.0.1 per estraneità di materia.

Si passa quindi all'illustrazione dell'ordine del giorno e degli emendamenti.

Il senatore [MISIANI](#) (PD), nell'illustrare l'ordine del giorno G/1388/1/5, nonché l'emendamento 1.Tab.2.3, di analogo argomento, fa presente che l'atto si riferisce alle decurtazioni apportate, nel 2019, ai contributi previsti in favore dei comuni che sono stati oggetto di fusione, sottolineando che tali riduzioni, oltre a violare gli impegni assunti dallo Stato, stanno creando gravi difficoltà agli enti locali interessati. L'ordine del giorno, pertanto, è volto a impegnare il Governo a porre rimedio a tale problema, mediante il rifinanziamento del Fondo di solidarietà destinato ai comuni istituiti a seguito di fusioni e incorporazioni, nella misura stabilita dalla legge.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (FI-BP) illustra gli emendamenti presentati dal proprio Gruppo, dando conto degli intenti politici perseguiti dalle variazioni compensative ivi previste, segnalando che, qualora alcuna delle proposte dovesse essere approvata, risulterebbe necessario un ordine del giorno per individuare la specifica finalizzazione dello stanziamento all'interno del programma di spesa incrementato.

Il PRESIDENTE dà la parola alla relatrice per l'espressione dei pareri.

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) formula un parere contrario sull'ordine del giorno e su tutti gli emendamenti.

Su richiesta del senatore [MISIANI](#) (PD), specifica che la valutazione contraria sull'ordine del giorno è motivata dal carattere troppo perentorio dell'impegno, che appare suscettibile di determinare, in prospettiva, maggiori oneri.

Il sottosegretario SANTANGELO concorda con i pareri espressi dalla relatrice; in relazione all'ordine del giorno, fa presente che la questione ivi trattata, sicuramente rilevante, richiederebbe uno specifico provvedimento con adeguata copertura.

Il senatore [MANCA](#) (PD) considera un errore, per il Governo e per la maggioranza, sottovalutare il problema della decurtazione degli incentivi alla fusione degli enti locali, dal momento che si tratta di comuni che si sono visti sottrarre risorse già programmate e destinate al miglioramento, qualitativo e quantitativo, dei servizi forniti alle persone.

Stigmatizza pertanto la posizione assunta dal Governo, anche in considerazione dell'entità relativamente modesta della copertura necessaria, pari a circa 30 milioni di euro, che non dovrebbero essere così difficili da reperire, se ci fosse la volontà politica. Invita pertanto a non commettere lo stesso errore compiuto lo scorso anno sul bando destinato alle periferie e a ispirare l'azione del Governo al principio della leale collaborazione tra le Istituzioni.

Si procede quindi alle votazioni.

Previa verifica del prescritto numero legale, l'ordine del giorno G/1388/1/5 è posto ai voti e respinto.

Posti distintamente in votazione, vengono respinti tutti gli emendamenti presentati.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo autorizzandola,

altresì, a chiedere al Presidente del Senato di poter riferire oralmente.

*La seduta, sospesa alle ore 13,25, riprende alle ore 15,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 14ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **PIRRO** (M5S) illustra l'ulteriore emendamento 15.28 (testo 2) segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la portata finanziaria della proposta in oggetto che, nel sostituire all'articolo 15 la lettera *e*) del comma 1, reca criteri e principi per la riforma della disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto, con due specifiche indicazioni, una relativa alla disciplina transitoria per le autorizzazioni in essere e l'altra per l'istituzione, presso il Ministero dell'Ambiente, di un registro nazionale delle autorizzazioni rilasciate per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti.

Il vice ministro Laura CASTELLI esprime un avviso di nulla osta sull'emendamento in esame, rilevando che l'istituzione del registro nazionale delle autorizzazioni in materia di rifiuti, che risulterà autofinanziato dai contributi delle imprese interessate, non comporta nuovi o maggiori oneri.

Nessuno chiedendo di intervenire, la RELATRICE propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo che, posto ai voti, risulta approvato.

**(716) ERRANI e DE PETRIS. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia**  
(Parere alla 12ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica)

Il relatore **DELL'OLIO** (M5S) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 2, occorre valutare gli effetti finanziari del comma 3, ove si prevede il riconoscimento, alla persona presa in cura per epilessia, di un'invalidità minima del 46 per cento per un periodo di un anno dall'avvio della terapia, percentuale portata al 60 per cento per chi è già occupato in azienda pubblica o privata; il successivo comma 4 rende permanente il riconoscimento di una percentuale minima d'invalidità alle persone affette da forme di epilessia farmaco-resistenti. Osserva che va altresì valutata la portata finanziaria del comma 5 del medesimo articolo, che riconosce, per le forme di epilessia farmaco-resistenti, i benefici previsti per la situazione di gravità di cui all'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, con possibili effetti onerosi per gli enti previdenziali. Osserva che devono inoltre valutarsi i profili finanziari del riconoscimento alle persone epilettiche delle agevolazioni per la mobilità, di cui al successivo comma 6, nonché gli effetti sulla finanza pubblica della somministrazione di farmaci in orario scolastico agli studenti epilettici, che il comma 7 impone alle autorità scolastiche di garantire. Con riguardo all'articolo 4, che istituisce una Commissione nazionale permanente per l'epilessia, segnala l'opportunità di valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 1, in relazione alla possibile portata finanziaria delle funzioni attribuite all'organo, con particolare riguardo alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*); può assumere rilievo, ai fini della valutazione, anche il numero indeterminato dei componenti della Commissione, per i quali andrebbe comunque specificamente previsto il divieto di compensi, indennità, rimborsi o altri emolumenti comunque denominati. In merito all'articolo 5, rileva che occorre valutare eventuali effetti finanziari in termini di minori entrate del comma 1, che prescrive il contenimento dei costi per il rilascio e il rinnovo delle patenti di guida speciali in caso di patologie invalidanti. In merito al

successivo comma 2, che estende a tutte le persone inidonee alla guida a causa dell'epilessia i benefici riguardanti la scelta della sede di lavoro e il trasferimento, rileva l'opportunità di valutare il possibile impatto della disposizione sulla finanza pubblica in termini di creazione di posizioni sovranumerarie e incremento di oneri gestionali ed organizzativi. In relazione alle suddette criticità, ritiene opportuno richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica verificata.

Il vice ministro Laura CASTELLI concorda con la richiesta di relazione tecnica.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(1137) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016***

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere un chiarimento sulla natura dei partenariati strategici di cui all'articolo 19 dell'Accordo e conferma che dall'attuazione della suddetta disposizione non derivino oneri finanziari per la Regione Lombardia.

Il vice ministro Laura CASTELLI, confermando l'invarianza finanziaria del provvedimento, fornisce rassicurazioni sui rilievi avanzati dalla relatrice.

La RELATRICE propone, alla luce delle rassicurazioni fornite dalla rappresentante del Governo, l'espressione di un parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

***(1139) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007***

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [LUNESU](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, l'opportunità di chiedere conferma che dall'attuazione degli articoli 6 (Istituti e Associazioni culturali) e 8 (Cooperazione archeologica ed etnologica) dell'Accordo non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 15 dell'Accordo sulla commissione mista, posto che la disposizione non reca riferimenti alla composizione della commissione e alla frequenza delle riunioni, chiede conferma che la quantificazione degli oneri contenuta nella relazione tecnica rivesta natura prudenziale e valga come limite massimo di spesa.

Il vice ministro Laura CASTELLI conferma che dagli articoli 6 e 8 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, in relazione all'articolo 15, che la quantificazione degli oneri indicata nella relazione tecnica è da qualificarsi come tetto di spesa.

La RELATRICE formula, sulla base dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta è approvata.

***(1140) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007***

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **FERRERO** (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, l'opportunità di chiedere conferma della correttezza della quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 4 dell'Accordo, sull'insegnamento della lingua e della letteratura dell'altra parte contraente, mediante l'attivazione di cattedre e lettori. Altresì, chiede conferma che dall'attuazione degli articoli 7 (sulla creazione di istituzioni culturali e scolastiche) e 12 (sulla collaborazione tra gli organismi radiotelevisivi delle due parti contraenti) del medesimo Accordo non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Chiede poi conferma che le facilitazioni di cui all'articolo 19 dell'Accordo funzionali all'ingresso, alla permanenza e all'uscita di persone, materiali e attrezzature rivestano natura esclusivamente amministrativa e non fiscale. Con riguardo all'articolo 21 dell'Accordo, sulla commissione mista, segnala un refuso nella relazione tecnica, laddove fa riferimento alla Repubblica slovacca, anziché a quella del Mozambico. Fa presente che non risulta poi chiara la frequenza delle riunioni, dal momento che la disposizione di cui al citato articolo 21 fa riferimento a riunioni annuali, mentre la relazione tecnica fa riferimento a riunioni da tenersi ogni tre anni. Sul punto, nonché sul carattere prudenziale della copertura e sulla composizione della commissione mista (se solo tecnica o anche politica) rileva che appare opportuno chiedere chiarimenti.

Il vice ministro Laura CASTELLI mette a disposizione una nota istruttoria recante risposte ai rilievi avanzati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(1372) Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d'iniziativa governativa

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **TOSATO** (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, per chiarire, in particolare, la portata finanziaria di alcune disposizioni di cui si dà dettagliatamente conto. In particolare, con riguardo all'articolo 2 sui centri sportivi scolastici, occorre acquisire elementi volti a dimostrare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 8, al fine di scongiurare il rischio di coperture a bilancio. Con riguardo all'articolo 5 recante delega per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo, chiede chiarimenti sulla portata finanziaria dei criteri di delega di cui alle lettere *b*), sul riconoscimento del rapporto di lavoro sportivo, *c*), sull'individuazione della figura del lavoratore sportivo e sulla definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale, *f*), sulla disciplina dei rapporti di

collaborazione non professionali per le prestazioni rese in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, *l*) sulla revisione e trasferimento delle funzioni di vigilanza e covigilanza esercitate dal Ministero della difesa, previa puntuale individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da trasferire, ed *m*) sul trasferimento delle funzioni connesse all'agibilità dei campi e degli impianti di tiro a segno, sempre previa puntuale individuazione delle risorse da trasferire. In merito all'articolo 6, recante delega in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive, chiede elementi volti a dimostrare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4, anche in relazione ai criteri di delega di cui alla lettera *f*), laddove fa riferimento a previsioni di carattere fiscale e previdenziale connesse a modalità di svolgimento di transazioni economiche. Relativamente all'articolo 7 recante delega per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza degli impianti sportivi, chiede chiarimenti sulla portata finanziaria dei criteri direttivi di cui alla lettera *f*), laddove prevede la possibilità di affidamento diretto degli impianti esistenti alle federazioni sportive nazionali e ad altri soggetti che abbiano i requisiti per assicurare la sostenibilità economico-finanziaria della gestione. Altresì, chiede chiarimenti sulla lettera *g*), che dispone l'individuazione di strumenti economico-finanziari da affidare alla gestione e al coordinamento dell'Istituto per il credito sportivo, al fine di appurare se ciò rappresenti una copertura a bilancio di risorse da destinare al finanziamento dell'Istituto. In merito all'articolo 9 recante delega in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, chiede elementi sulla portata finanziaria del criterio di cui alle lettere *a*), sulla revisione della disciplina in materia di autorizzazione e concessione, con riguardo ai possibili riflessi fiscali, *b*), numero 3), relativamente agli oneri connessi all'individuazione dei criteri di sicurezza, e numero 4), sull'attività formativa, al fine di verificare se vi sia compatibilità con l'invarianza delle risorse disponibili a legislazione vigente. In linea generale, con riferimento alle deleghe recate dagli articoli 1, 5, 7, 8 e 9, che rinviano, nel caso di decreti delegati che comportino nuovi o maggiori oneri non compensati al loro interno, a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità, non appare esente da criticità la prassi, sempre più frequente, di rinviare la quantificazione e la copertura di nuovi o maggiori oneri recati dalle leggi di delega al momento dell'adozione dei relativi decreti legislativi, mentre, in base alla richiamata disciplina, si dovrebbe ricorrere a tale possibilità solo in via eccezionale, in presenza di deleghe caratterizzate dalla complessità della materia trattata.

Il vice ministro Laura CASTELLI deposita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'inviato è quindi rinviato.

**(1416) PATUANELLI ed altri. - Modifica all'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, in materia di proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la revisione e l'integrazione del codice della nautica da diporto**  
(Parere all'8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma del carattere ordinamentale del provvedimento.

La rappresentante del GOVERNO, nel confermare il carattere ordinamentale del provvedimento, rileva che da esso non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alla luce delle rassicurazioni del Governo, il RELATORE propone l'espressione di un parere non ostativo che, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, è posto ai voti e approvato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare (n. 96)** (Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 15, commi 5 e 7, della legge 28 luglio 2016, n. 154. Esame e rinvio)

La relatrice **RIVOLTA** (*L-SP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, segnalando, preliminarmente, che l'atto è assegnato con riserva, in attesa di acquisire il parere della Conferenza Stato-Regioni.

Per quanto di competenza, rileva che l'articolo 2, comma 1, lettera *l*), capoverso "Articolo 16", dispone la soppressione di Agecontrol Spa e la successione delle funzioni e dei rapporti in Sin Spa, demandando (comma 4) ad un decreto interministeriale la quantificazione degli eventuali maggiori oneri derivanti dalle misure in materia di personale, ai quali si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole. Al riguardo, il fatto di demandare la quantificazione degli oneri - sia pure definiti "eventuali" - e l'individuazione della copertura ad una fonte secondaria (ossia un decreto interministeriale) non risulta pienamente conforme all'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica, secondo cui l'individuazione degli effetti onerosi e la conseguente copertura devono essere rimessi alla fonte legislativa, al fine di assicurare la dovuta verifica in sede parlamentare. Inoltre, considerato che Agecontrol Spa è attualmente inserita nell'elenco del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, andrebbero acquisiti chiarimenti circa i possibili effetti dell'assorbimento della medesima Agecontrol nella società Sin Spa non ricompresa nel predetto elenco. Nel prendere poi atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito ai risparmi di spesa derivanti dalla riorganizzazione disposta con l'atto in esame, andrebbero comunque acquisiti chiarimenti su eventuali effetti onerosi derivanti dalle misure per il personale interessato, al quale sarà applicato il trattamento economico ed il regime previdenziale spettante al personale della società ricevente, con l'eventuale attribuzione di un assegno *ad personam* riassorbibile. Inoltre, sul piano meramente formale, anche in considerazione del disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), recante attribuzione al Ministero delle politiche agricole di funzioni in precedenza spettanti ad Agecontrol, occorre valutare la riformulazione della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 3, comma 4, con la seguente: "Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente".

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 12ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il vice ministro Laura CASTELLI deposita una relazione tecnica aggiornata sul provvedimento, verificata positivamente a condizione che al testo siano apportate le modifiche ivi

indicate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  
N. [1388](#)

**G/1388/1/5**

[Misiani](#), [Manca](#), [Marino](#), [Stefano](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'assestamento del Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019» (A.S. 1388);

premesso che,

il 21 giugno 2018 il Ministero dell'interno ha predisposto una Tabella riepilogativa con la quale ha ripartito le risorse messe a disposizione dei Comuni che sono stati oggetto di fusione e/o fusione per incorporazione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto del Ministero dell'interno, del 27 aprile 2018;

con il Comunicato n. 2 del 27 giugno 2019, la Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, dopo il parere condizionato all'integrazione delle risorse ottenuto durante la Conferenza Stato, Città ed Autonomie Locali nella seduta del 6 giugno 2019, la Tabella contenente le voci di riparto del contributo erariale per l'anno 2019 agli Enti costituiti a seguito di fusioni e incorporazioni;

ai 67 enti, istituiti a seguito della fusione di 166 Amministrazioni, sono state destinate risorse, per il 2019, per un importo complessivo di 46.549.370 euro, contributi statali che risultano insufficienti rispetto al fabbisogno dei Comuni;

secondo l'Anci sono circa 30 i milioni di euro mancanti ai Comuni che hanno scelto la fusione e che servirebbero a garantire lo stesso coefficiente di maggiorazione previsto per ogni anno di anzianità nella fusione già utilizzato per la ripartizione delle risorse nel 2018;

considerato che:

le decurtazioni relative al contributo erariale assegnato per l'anno 2019, in favore dei Comuni che si sono fusi, oscillano, per ogni singolo ente, da un meno 21 per cento fino a un meno 58 per cento con riferimento alle risorse spettanti;

l'articolo 20, comma 1-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, relativo a «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», prevede che a decorrere dall'anno 2016, il contributo straordinario per favorire la fusione di comuni è commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, elevato al 50 per cento per l'anno 2017 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2018, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario;

l'Anci nella riunione tecnica del 30 maggio 2019, ha rappresentato che essendo lo stanziamento per l'anno 2019 insufficiente, non è possibile formulare proposte di criteri che possano comportare una ripartizione minimamente soddisfacente per i comuni interessati;

per la prima volta, da quando nel 2014 all'interno del Fondo di solidarietà comunale è stato costituito un accantonamento di risorse destinato in favore delle unioni e delle fusioni di comuni, le risorse stanziare non riescono a soddisfare la corretta erogazione, secondo la normativa vigente, del contributo straordinario per favorire la fusione di comuni;

lo scorso 28 giugno, Roberto Pella, vice presidente vicario Anci, e Massimo Castelli, coordinatore Anci piccoli Comuni, hanno affermato: «Auspichiamo il mantenimento della linea che incentiva i Comuni a stare insieme nelle forme previste dall'ordinamento, per migliorare la qualità dei servizi erogati alle comunità. Così chiediamo che venga portato a compimento il percorso di



approvazione delle nuove norme in materia di gestione associata, peraltro già condiviso nel tavolo presieduto dal sottosegretario all'interno Stefano Candiani»;

tenuto conto che:

l'interrogante con l'Atto di Sindacato ispettivo n. 3-00878 aveva già evidenziato le criticità e richiesto il finanziamento adeguato della dotazione del fondo di solidarietà comunale destinato in favore delle unioni e delle fusioni di Comuni rispetto alle richieste pervenute per il 2019;

tali criticità sono state purtroppo confermate dal decreto del Ministero dell'interno del 27 giugno 2019;

impegna il Governo:

ad adottare, con urgenza, misure per il rifinanziamento del Fondo di solidarietà comunale in misura pari a 31.631.951 euro per l'anno 2019 al fine di garantire il ripristino di tutti i contributi erariali da destinare per il corrente anno ai 67 enti costituiti a seguito di fusioni e incorporazioni.

Art. 1

### **1.Tab.2.1**

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Mallegni](#), [Gallone](#), [Minuto](#), [Toffanin](#)

*Alla Tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1, Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

*Conseguentemente alla Tabella 2, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 11, Competitività e sviluppo delle imprese, interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9) programma Agevolazioni fiscali a favore delle imprese, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: + 500.000.000;

CS: + 500.000.000.

### **1.Tab.2.2**

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Mallegni](#), [Gallone](#), [Minuto](#), [Toffanin](#)

*Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 33, Fondi da Ripartire (23), programma 33.1, Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: - 153.000.000;

CS: - 153.000.000.

*Conseguentemente, alla Tabella 4, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 24, programma 24.12, Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: + 153.000.000;

CS: + 153.000.000.

### **1.Tab.2.3**

[Misiani](#), [Manca](#), [Marino](#), [Stefano](#)

*Alla Tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 2. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) 2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da*

attribuire agli enti locali (3.10), *apportare le seguenti variazioni:*

CP: + 31.631.951;

CS: + 31.631.951.

*Conseguentemente:*

- *alla Tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23.*

Fondi da ripartire (33) 23.1 Fondi da assegnare (33.1), *apportare le seguenti variazioni:*

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000;

- *alla medesima Tabella 8:*

*alla missione 6. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 6.1 Indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:*

CP: - 11.631.951;

CS: - 11.631.951;

*alla missione 6. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:*

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

#### **1.Tab.4.1**

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Mallegni](#), [Gallone](#), [Minuto](#), [Toffanin](#)

*Alla Tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla voce missione 3 diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: + 600.000.000;

CS: + 600.000.000.

*Conseguentemente, alla Tabella n. 8 dello Stato di previsione del Ministero degli interni, Missione 5, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: - 600.000.000;

CS: - 600.000.000.

#### **1.Tab.4.2**

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Mallegni](#), [Gallone](#), [Minuto](#), [Toffanin](#)

*Alla Tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: - 600.000.000;

CS: - 600.000.000.

*Conseguentemente alla Tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 24, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 24.12, Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: + 600.000.000;

CS: + 600.000.000.

### **1.Tab.4.3**

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Mallegni](#), [Gallone](#), [Minuto](#), [Toffanin](#)

*Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1, Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

*Conseguentemente alla Tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 24, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 24.12 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: + 500.000.000;

CS: + 500.000.000.

### **1.Tab.4.4 (testo 2)**

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Mallegni](#), [Gallone](#), [Minuto](#), [Toffanin](#)

*Alla Tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1, Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000.

*Conseguentemente alla Tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 24, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 24.12, Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000.

### **1.Tab.4.4**

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Mallegni](#), [Gallone](#), [Minuto](#), [Toffanin](#)

*Alla Tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 24, Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12), programma Benefici connessi al permesso di soggiorno e qualifica di rifugiato, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000.

*Conseguentemente alla medesima Tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 24, Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva*

(24.12), *programma* Politiche per l'infanzia e la famiglia, *apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000.

#### **1.Tab.4.5 (testo 2)**

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Mallegni](#), [Gallone](#), [Minuto](#), [Toffanin](#)

*Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23, Fondi da ripartire (33), programma 23.1, Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000.

*Conseguentemente alla medesima Tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 24, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 24.12, Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000.

#### **1.Tab.4.5**

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Mallegni](#), [Gallone](#), [Minuto](#), [Toffanin](#)

*Alla Tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 24, Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12), programma Benefici connessi al permesso di soggiorno e qualifica di rifugiato, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000.

*Conseguentemente alla medesima Tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 24, Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12), programma Assegni e pensioni sociali, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000.

#### **1.Tab.8.1**

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Mallegni](#), [Gallone](#), [Minuto](#), [Toffanin](#)

*Alla Tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1, Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

*Conseguentemente, alla medesima Tabella 8, apportare le seguenti variazioni:*

a) *alla voce missione 3, Ordine pubblico e sicurezza, Programma 3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: + 250.000.000;

CS: + 250.000.000;

b) *alla voce missione 3, Ordine pubblico e sicurezza, Programma 3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: + 250.000.000;

CS: + 250.000.000.

Art. 2

## 2.0.1

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Zuliani](#), [Tosato](#), [Lunesu](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 2- bis.**

*(Abrogazioni)*

1. L'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato».

## 1.4.2.3.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 187 (pom.) del 30/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 30 LUGLIO 2019**  
**187ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Garavaglia.*

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

### *SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il presidente [PESCO](#) comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

### *SULL'ORDINE DEI LAVORI*

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) rivolge un indirizzo di saluto al vice ministro Garavaglia, esprimendo compiacimento per il buon esito della vicenda giudiziaria che lo ha riguardato e confermando la stima sempre avuta nei suoi riguardi.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(944-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi

dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre valutare l'inserimento, in via prudenziale, di una clausola di invarianza finanziaria nell'articolo 22 del testo proposto dalla Commissione, recante delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni in materia di codice doganale dell'Unione europea.

In merito agli emendamenti, propone di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 9.200 (già 8.1), 9.201 (già 8.2), 12.401 (già subemendamento 11.4/31), 14.217 (già 13.22), 16.204 (già 15.7), 16.206 (già 15.11), 16.210 (già 15.19), 16.217 (già 15.26), 16.218 (già 15.27), 16.219 (già 15.30 (testo 2)), 16.220 (già 15.31) e 23.200 (già 21.1). Propone di confermare il parere di semplice contrarietà sull'emendamento 15.201 (già 14.5). Con riguardo all'emendamento 4.400, recante delega per l'adeguamento del diritto interno alla normativa Ue in tema di Agenzia europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), occorre valutare gli effetti finanziari, con particolare riguardo alle lettere *a)*, *d)* ed *f)* del comma 11-*quater*, verificando la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 11-*quinquies*. Occorre valutare i profili finanziari delle proposte 14.401 e 14.402, in relazione al possibile impatto fiscale della traslazione sui consumatori degli oneri imposti ai produttori di autovetture. Su tutti i restanti emendamenti, non vi sono osservazioni.

Il vice ministro GARAVAGLIA concorda con l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'articolo 22.

In merito agli emendamenti, concorda con la valutazione della relatrice, per quanto riguarda le proposte emendative segnalate come suscettibili di una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché su quella per la quale viene ribadito un parere di semplice contrarietà.

Per quanto riguarda la proposta 4.400, esprime un avviso contrario, mentre non ha osservazioni da formulare sugli emendamenti 14.401 e 14.402.

Alla luce del dibattito svoltosi, la RELATRICE propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, in relazione al testo, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente modifica: all'articolo 22 si aggiunga, in fine, il seguente comma: "5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.". In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 9.200 (già 8.1), 9.201 (già 8.2), 12.401 (già subemendamento 11.4/31), 14.217 (già 13.22), 16.204 (già 15.7), 16.206 (già 15.11), 16.210 (già 15.19), 16.217 (già 15.26), 16.218 (già 15.27), 16.219 (già 15.30 (testo 2)), 16.220 (già 15.31), 23.200 (già 21.1) e 4.400. Esprime parere di semplice contrarietà sull'emendamento 15.201 (già 14.5). Esprime, infine, parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta risulta approvata.

**(1416) PATUANELLI e SANTILLO.** - *Modifica all'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, in materia di proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la revisione e l'integrazione del codice della nautica da diporto*  
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, confermando per l'Assemblea, per quanto di competenza, il parere non ostativo già formulato per la Commissione di merito.

Il vice ministro GARAVAGLIA si esprime in senso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

**(728-A) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale**  
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che le modifiche apportate dalla Commissione di merito risultano conformi alle condizioni espresse dalla Commissione bilancio nel corso dell'esame in sede consultiva. Propone pertanto di formulare per l'Assemblea un parere di nulla osta.

Il vice ministro GARAVAGLIA si esprime in senso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

**(1110) Deputato MOLINARI ed altri. - Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in sede redigente, non sono state apportate modifiche al testo. Propone pertanto di ribadire il parere non ostativo già espresso alla Commissione di merito.

Il vice ministro GARAVAGLIA si esprime in senso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

**(1187) ROMEO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia**  
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [LEONE](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre chiedere conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 10, comma 2, in relazione al comma 1, lettera b), della medesima disposizione, laddove rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri per la determinazione dei contributi pubblici da erogare per le prestazioni rese dalle comunità familiari che accolgono minori. Non vi sono invece osservazioni da formulare in merito all'istituzione e alle funzioni della Commissione di inchiesta, essendo le relative spese poste a carico dei bilanci interni del Senato e della Camera dei deputati. Con riferimento alle proposte emendative, occorre valutare da parte della Commissione la portata dell'emendamento 3.10 che prevede la possibilità per la Commissione di inchiesta di avvalersi di una



struttura consultiva di supporto per le materie socio-sanitarie, pedagogico-psicologiche e legali, con riferimento agli eventuali costi della suddetta struttura. Occorre poi valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 5 dell'emendamento 9.0.2 recante l'istituzione, presso il Dipartimento della famiglia della Presidenza del Consiglio, dell'Osservatorio nazionale sulle case famiglia. Comporta maggiori oneri la proposta 9.0.3 recante l'istituzione, presso il Dipartimento della famiglia della Presidenza del Consiglio, del registro nazionale delle case famiglia e delle famiglie affidatarie. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire i necessari elementi di chiarimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1144) Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio )

La relatrice **RIVOLTA** (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, con riguardo all'articolo 2, che appare necessario avere chiarimenti sulle modalità di copertura degli oneri derivanti dalla nomina del Commissario. Rileva infatti che, in linea di principio, sarebbe più in linea con le regole di contabilità individuare direttamente nel provvedimento il soggetto destinato ad assumersi i costi della gestione commissariale, si osserva che il testo in esame si discosta anche dal precedente più rilevante, rappresentato dalla legge 3 agosto 2009, n. 117, sul distacco di altri sette comuni dalle Marche a favore dell'Emilia-Romagna: in tal caso, infatti, era stato previsto che il Commissario fosse nominato previa intesa tra il Ministro dell'interno e la provincia di Rimini, anche al fine di individuare l'amministrazione chiamata, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, a sostenere gli oneri connessi all'attività del Commissario. La previa intesa era stata posta dalla Commissione bilancio come condizione al parere favorevole, al fine di dare certezza alla previsione di invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Nel testo in esame, invece, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, non è prevista l'intesa, atteso che la nomina del Commissario è effettuata dal Ministro dell'interno sentite le regioni Emilia-Romagna e Marche nonché la provincia di Rimini. Tale procedura potrebbe non assicurare che gli oneri per il funzionamento del Commissario siano posti a carico di una amministrazione dotata nel proprio bilancio dell'effettiva disponibilità delle risorse occorrenti a sostenere le spese. In relazione a tale profilo è opportuno acquisire elementi informativi ulteriori.

In relazione agli emendamenti non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro GARAVAGLIA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1437) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore **TOSATO** (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo all'articolo 2, comma 1-bis, che istituisce, nello stato di previsione del

Ministero dell'interno, un fondo alimentato dalle somme derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate per violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, che occorre segnalare che la facoltà di impegnare nell'esercizio finanziario successivo le eventuali somme iscritte nel fondo suddetto e non impegnate nell'anno in corso non appare pienamente in linea con il principio dell'annualità del bilancio e con la relativa norma attuativa di cui all'articolo 34, comma 6, della legge di contabilità.

Relativamente all'articolo 4, sul potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura, andrebbe verificata la congruità della copertura disposta mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), della legge n. 44 del 1999 (fondo di solidarietà per le vittime di richieste estorsive).

In merito all'articolo 8 che reca misure straordinarie per l'eliminazione dell'arretrato relativo all'esecuzione delle sentenze penali di condanna definitive, chiede conferma della congruità della copertura realizzata attraverso la corrispondente riduzione del Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, con riguardo all'esistenza delle necessarie disponibilità e all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di fabbisogni di spesa eventualmente già programmati. Analoga richiesta attiene all'articolo 8-ter, comma 2, lettera *a*), che copre sul medesimo Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente quota parte degli oneri derivanti dall'incremento del monte ore di lavoro straordinario per il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Occorre poi acquisire conferma dell'effettiva sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui al comma 1, capoverso 2-quater, dell'articolo 10-ter, che dispone l'istituzione dell'ufficio dirigenziale di livello generale dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato.

In merito all'articolo 12-bis, recante misure urgenti per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno, segnala che il comma 4, lettera *b*), prevede la possibilità di incrementare le dotazioni di alcuni fondi per il personale dirigenziale e non dirigenziale mediante risparmi strutturali di spesa corrente derivanti dalla razionalizzazione dei settori di spesa per autonoleggi e assicurazione di automezzi: al riguardo, andrebbero forniti elementi circa la compatibilità della destinazione dei risparmi alle suddette finalità di spesa, a fronte delle norme di contenimento della spesa per beni e servizi delle amministrazioni centrali, i cui effetti sono già scontati nei tendenziali a legislazione vigente.

Anche al fine di chiarire i suddetti profili, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 87/2019 del Servizio del bilancio.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire la relazione tecnica aggiornata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1140) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007***

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 24 luglio.

La relatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di svolgere un approfondimento istruttorio sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 luglio.

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) si riserva di predisporre una proposta di parere, alla luce dei rilievi contenuti nella relazione tecnica aggiornata trasmessa dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1264) Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Capitanio ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Battilocchio ed altri; Toccafondi ed altri; Silvana Andreina Comaroli ed altri; Mariastella Gelmini; Romina Mura ed altri; Schullian ed altri; Pella; Paola Frassinetti ed altri; Dalila Nesci ed altri; Lattanzio ed altri; Fusacchia; Brunetta e Aprea; Misiti; e di un disegno di legge di iniziativa popolare  
(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte contrario condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 24 luglio.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda che, nella precedente seduta, la Commissione ha espresso un parere non ostativo sul testo del disegno di legge, alla luce della relazione tecnica aggiornata positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Fa altresì presente che erano stati segnalati, per un approfondimento sui profili finanziari, undici proposte emendative.

Il vice ministro GARAVAGLIA, nel mettere a disposizione dei senatori una nota di approfondimento sulle proposte emendative, esprime un avviso contrario sugli emendamenti segnalati dalla relatrice, ossia le proposte 1.1, 1.3, 1.11, 2.2, 2.14, 2.16, 3.3, 3.4, 5.0.2, 6.1 e 12.0.2.

Altresì, segnala l'onerosità anche delle proposte emendative 1.2 e 1.4.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU) ritiene che non siano chiari i profili di criticità addotti dal rappresentante del Governo in merito all'emendamento 1.2; inoltre, chiede di specificare le motivazioni alla base della contrarietà sull'emendamento 3.4.

Il vice ministro GARAVAGLIA fa presente come l'istruttoria condotta dalla Ragioneria generale dello Stato segnali le criticità di proposte emendative che, rispetto al testo del disegno di legge, ne ampliano l'ambito applicativo, senza una precisa quantificazioni degli eventuali oneri e delle necessarie coperture finanziarie.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU) dissente dalla valutazione espressa dal rappresentante del Governo in merito sia all'emendamento 1.2 sia al 3.4, ritenendo improprio un metodo volto a valutare negativamente ogni proposta emendativa che si limita a specificare istituti giuridici disciplinati da un disegno di legge già valutato dalla Commissione in senso non ostativo.

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel richiamare i contenuti del disegno di legge volto a disciplinare l'insegnamento dell'educazione civica per un'ora a settimana, nell'arco delle trentatré settimane dell'anno scolastico, osserva come le proposte emendative volte ad ampliarne l'ambito applicativo possano comportare oneri, anche di carattere indiretto, per i quali prospetta la possibile espressione di un parere di semplice contrarietà. Rammenta altresì come il disegno di legge sia assistito da una clausola di invarianza finanziaria, contenuta nell'articolo 13, la cui sostenibilità potrebbe essere compromessa da un ampliamento dell'ambito applicativo della legge.

Il senatore [STEFANO](#) (*PD*) ritiene inaccettabile che la Commissione bilancio debba adeguarsi in maniera supina alle indicazioni della Ragioneria generale dello Stato.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*) denuncia un problema di correttezza metodologica che dovrebbe stare a cuore anche alla maggioranza e al Governo, al fine di scongiurare una disparità nelle valutazioni formulate dalla Commissione.

Infatti, non si possono ritenere onerosi emendamenti che si limitano a precisare o a meglio definire l'istituto giuridico dell'insegnamento dell'educazione civica e che quindi risultano pienamente compatibili con la clausola d'invarianza finanziaria recata dall'articolo 13 del provvedimento. In caso contrario, si sarebbe dinanzi ad un utilizzo abnorme dell'espressione del parere contrario *ex* articolo 81 della Costituzione.

Il presidente [PESCO](#) rappresenta la necessità di distinguere, in sede di disamina degli emendamenti, tra le proposte che ampliano effettivamente l'ambito applicativo del provvedimento e quelle che si limitano a fornire semplici specificazioni.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene giustificato esprimere una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti che estendono l'ambito applicativo del provvedimento, mettendo a rischio la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria.

Nel caso, invece, di emendamenti che si limitano a specificare contenuti già presenti nel disegno di legge, appare dubbia la relativa portata innovativa.

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel sottolineare come il disegno di legge in esame rappresenti il massimo sforzo ottenibile nelle attuali condizioni finanziarie, prospetta una valutazione di semplice contrarietà sulle proposte 3.3 e 3.4, condizionata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di corrispondere ai componenti della Commissione ivi costituita ogni forma di emolumento, indennità o rimborso di spese.

Con riguardo alle proposte 1.2 e 1.4 segnalate dal rappresentante del Governo, prospetta una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il vice ministro GARAVAGLIA rileva poi la necessità di un approfondimento sulle proposte 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.13, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 3.1, 3.2, 3.5, 4.1, 5.1, 6.2, 7.1, 8.1, 8.0.1, 9.1, 9.2, 10.2, 10.3, 11.1 e 12.0.1.

Il PRESIDENTE, alla luce di un approfondimento istruttorio, prospetta la formulazione di un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.3, 2.7 e 2.8. Reputa poi opportuno esprimere una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.4, 2.5 e 2.6, rinviando ad una successiva seduta l'esame delle altre proposte emendative segnalate dal rappresentante del Governo.

Alla luce del dibattito svoltosi, la RELATRICE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di

legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.11, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.14, 2.16, 5.0.2, 6.1 e 12.0.2. Esprime parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.3, 2.7 e 2.8. Sugli emendamenti 3.3 e 3.4, il parere di semplice contrarietà è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di corrispondere ai componenti della Commissione ivi prevista indennità, compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Esprime, infine, parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte 2.10, 2.13, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 3.1, 3.2, 3.5, 4.1, 5.1, 6.2, 7.1, 8.1, 8.0.1, 9.1, 9.2, 10.2, 10.3, 11.1 e 12.0.1, sulle quali il parere resta sospeso."

Messa in votazione, la proposta di parere viene approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

## 1.4.2.3.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 188 (ant.) del 31/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2019**  
**188ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Garavaglia.*

*La seduta inizia alle ore 9,35.*

### *SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il presidente [PESCO](#) comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1264) Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Capitanio ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Battilocchio ed altri; Toccafondi ed altri; Silvana Andreina Comaroli ed altri; Mariastella Gelmini; Romina Mura ed altri; Schullian ed altri; Pella; Paola Frassinetti ed altri; Dalila Nesci ed altri; Lattanzio ed altri; Fusacchia; Brunetta e Aprea; Misiti; e di un disegno di legge di iniziativa popolare (Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda che, nella seduta di ieri, è rimasto sospeso l'esame degli emendamenti 2.10, 2.13, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 3.1, 3.2, 3.5, 4.1, 5.1, 6.2, 7.1, 8.1, 8.0.1, 9.1, 9.2, 10.2, 10.3, 11.1 e 12.0.1, segnalati dal Governo.

Il vice ministro GARAVAGLIA, alla luce di ulteriori approfondimenti istruttori, non ha osservazioni da formulare, per i profili finanziari, sugli emendamenti 2.18, 3.2, 4.1, 5.1, 6.2, 7.1, 8.1, 9.1, 10.3, 11.1 e 3.5.

Esprime un avviso contrario sulle proposte 2.10, 2.13 e 2.17, in quanto comportano maggiori oneri non quantificati e non coperti, nonché sull'emendamento 3.1 per profili di onerosità in termini di personale e di funzionamento. In mancanza di una relazione tecnica necessaria a verificare gli effetti finanziari, la valutazione è contraria anche sugli emendamenti 2.19, 2.20, 8.0.1 e 12.0.1.

Si pronuncia nel senso di un parere di semplice contrarietà sulle proposte 9.2 e 10.2, in relazione all'incertezza applicativa derivante dal riferimento a una disposizione inesistente nel testo del provvedimento.

Non essendovi richieste di intervento, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, la relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) avanza la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo precedentemente accantonati, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.10, 2.13, 2.17, 2.19, 2.20, 3.1, 8.0.1 e 12.0.1.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 9.2 e 10.2.

Il parere è non ostativo sulle proposte 2.18, 3.2, 3.5, 4.1, 5.1, 6.2, 7.1, 8.1, 9.1, 10.3 e 11.1.".

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta della relatrice.

La proposta di parere, messa ai voti, è approvata.

**(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio del seguito dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [PIRRO](#) (*M5S*), nel ricordare che il Governo ha depositato una relazione tecnica positivamente verificata a condizione che vengano recepite le modifiche ivi indicate, illustra la seguente proposta di parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 6, il comma 12 sia sostituito dal seguente: "I proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni di cui al presente articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura pari al 50 per cento, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute ed essere destinati, nell'anno di riferimento, al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di vigilanza svolte ai sensi del comma 8."; dopo l'articolo 7, sia inserito il seguente articolo 7-bis (Disposizioni finanziarie): "Ad esclusione delle attività di cui all'articolo 5, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

Il vice ministro GARAVAGLIA concorda con la proposta della relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1372) Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d'iniziativa governativa  
(Parere alla 7a Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore **TOSATO** (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che occorre valutare la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4 della proposta 1.11, che introduce un criterio direttivo volto ad armonizzare le disposizioni fiscali relative agli organismi sportivi. Occorre poi valutare la portata finanziaria dell'emendamento 1.12 che prevede la definizione di norme agevolative per il riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche. Occorre valutare inoltre la portata finanziaria dell'emendamento 1.24, recante criteri per il finanziamento delle federazioni sportive. Chiede conferma del carattere ordinamentale delle proposte 1.34 (uguale all'1.51), 1.35 e 1.36 (uguale all'1.52), che introducono principi direttivi finalizzati all'individuazione dei criteri per il finanziamento delle federazioni sportive. Occorre valutare la portata finanziaria e la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4 della proposta 1.43 che dispone una riduzione delle sanzioni da irrogare alle associazioni sportive dilettantistiche, a seguito di irregolarità di natura fiscale, tributaria o amministrativa. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 2, risulta suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 2.3, che prevede l'obbligo, anziché la facoltà, in capo alle scuole di istituire centri sportivi scolastici. Occorre richiedere la relazione tecnica sull'emendamento 2.6, che, nel rendere obbligatoria l'istituzione dei centri sportivi scolastici, prevede una copertura a tetto di spesa (150 milioni di euro) a valere sul maggior gettito derivante dalla tassazione di bibite analcoliche. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 2.15 che prevede l'affiliazione dei centri sportivi scolastici alle federazioni sportive. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 2.16 relativo all'adeguamento della copertura assicurativa per le istituzioni scolastiche che abbiano costituito un centro sportivo scolastico. Occorre valutare la congruità della copertura delle proposte 2.21 (a valere sul Fisper) e 2.22 (a valere sul fondo per il reddito di cittadinanza). Appare suscettibile di determinare minori entrate l'emendamento 2.0.1, che amplia la quota deducibile delle spese di pubblicità connesse all'attività delle società sportive dilettantistiche. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, può essere opportuno inserire una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 4.4 che delega il Governo ad introdurre uno strumento di rappresentanza dei tifosi. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria e la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4 dell'emendamento 5.31, che prevede la possibilità riconoscere la qualifica di impresa sociale sportiva agli enti privati che esercitano attività sportive dilettantistiche. Comporta maggiori oneri la proposta 5.33 che espunge, dalla lettera c) del comma 1, il riferimento al rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4. Chiede chiarimenti sulla portata finanziaria dell'emendamento 5.36 che prevede l'esclusione dall'obbligo contributivo per i soggetti che già godono di copertura previdenziale. Occorre poi valutare la portata finanziaria della proposta 5.37, laddove consente la costituzione di un "fondo di fine



carriera" per i lavoratori sportivi. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 5.46, laddove, alla lettera *f*), fa salve alcune esenzioni fiscali vigenti. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 5.56 che prevede di destinare alle leghe sportive inferiori il 15 per cento delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi da parte dell'organizzatore delle competizioni di serie A. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 5.58 che dispone, nell'ambito dell'autonomia universitaria, l'individuazione di determinate figure professionali. Chiede chiarimenti sulla portata finanziaria dell'emendamento 5.62, che prevede l'individuazione del rapporto di collaborazione degli sportivi dilettanti delle associazioni sportive che aderiscono al codice del Terzo settore. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 5.63 relativo all'individuazione della figura del lavoratore sportivo. Comporta maggiori oneri l'emendamento 5.74 che sopprime il comma 4, facendo venir meno la clausola di invarianza finanziaria. Chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 5.0.1 che modifica la disciplina sull'esercizio dei diritti audiovisivi. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 6 e 7.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 8, comporta maggiori oneri la proposta 8.18, soppressiva del comma 5, in quanto fa venir meno la clausola di invarianza finanziaria. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 9, chiede conferma della corretta quantificazione degli oneri della proposta 9.1 che sostituisce interamente l'articolo 9, recando disposizioni sulla sicurezza nella pratica degli sport invernali. Occorre valutare, nella proposta 9.9, l'inserimento della previsione per cui l'obbligo di dotare ogni pista per gli sport invernali di una corsia di sosta sia posto a carico del gestore. Analoga valutazione attiene all'emendamento 9.12. Comporta maggiori oneri la proposta 9.14, che sopprime, alla lettera *b*), numero 4), il limite dell'invarianza delle risorse finanziarie. Occorre valutare la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4 della proposta 9.17, che prevede forme di agevolazioni fiscali per i gestori delle aree sciabili che adeguano le proprie strutture, al fine di favorire la partecipazione delle persone diversamente abili agli sport invernali. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

Non vi sono emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1144) Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo )

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro GARAVAGLIA deposita una relazione tecnica positivamente verificata.

Il presidente [PESCO](#) segnala che la relazione tecnica appena depositata, in relazione all'articolo 2, comma 2, chiarisce come la norma non comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le spese effettuate dal commissario in conseguenza degli adempimenti da svolgere, di cui all'articolo 1, saranno sostenute dalla Regioni interessate, con particolare riferimento alla Regione ricevente, nell'ambito delle risorse disponibile a legislazione vigente nei propri bilanci.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), premettendo di non avere obiezioni sulla scelta fatta dai comuni

interessati, ritiene singolare la decisione di porre le spese sostenute dal Commissario a carico della Regione ricevente, che appare peraltro differente rispetto alla strada seguita in casi precedenti. Nel segnalare che, oltre ai costi della gestione commissariale, si dovrà far fronte ad ulteriori spese per i necessari adeguamenti di carattere amministrativo, chiede al rappresentante del Governo se la Regione ricevente abbia dato il proprio assenso all'assunzione dei costi, paventando, in caso contrario, il rischio di carenza di copertura.

Il vice ministro GARAVAGLIA osserva che la regolazione finanziaria dell'operazione si inserisce nel quadro dei rapporti reciproci tra Stato e Regioni.

Alla luce delle indicazioni emerse dal dibattito e sulla base della relazione tecnica depositata dal Governo, la relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*), rimarcando come il passaggio odierno segni un momento importante per la conclusione di una vicenda che le popolazioni interessate attendono da oltre dieci anni, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica positivamente verificata, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo. In merito agli emendamenti, formula un parere di nulla osta."

Il vice ministro GARAVAGLIA concorda con la proposta della relatrice.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) annuncia un voto di astensione sulla proposta di parere.

La senatrice [ACCOTO](#) (*M5S*), in dissenso dal proprio Gruppo, dichiara il voto di astensione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 10.*

## 1.4.2.3.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 191 (ant.) del 05/08/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**LUNEDÌ 5 AGOSTO 2019**  
**191ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PESCO**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Laura Castelli.*

*La seduta inizia alle ore 11,15.*

### *SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il presidente **PESCO** comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1374-B)** *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice **ACCOTO** (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione alle parti del testo modificate nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura del piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, di cui all'articolo 4-bis.

Il vice ministro Laura CASTELLI si riserva di consegnare la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1372) Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d'iniziativa governativa  
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, ribadendo, per quanto di competenza, il parere non ostativo già espresso per la Commissione di merito, alla luce della relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. Per quanto concerne gli emendamenti già presentati in 7ª Commissione e ripresentati in Assemblea, ribadisce un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.43, 2.3, 2.6, 2.15, 2.16, 2.21, 2.22, 2.0.1, 5.31, 5.33, 5.36, 5.37, 5.74, 8.18, 9.1, 9.9, 9.12, 9.14 e 9.17. Sull'emendamento 1.24, conferma parere non ostativo condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento, in fine, dopo la parola: "associate" delle seguenti: "e comunque nel rispetto della quota annuale complessiva del finanziamento". Sugli emendamenti 4.4, 5.58 e 5.63, ribadisce parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Sull'emendamento 5.0.2, conferma un parere di semplice contrarietà, osservando l'opportunità di riformulare tale proposta, in modo da inserirla tra i principi e i criteri direttivi della delega. Su tutti i restanti emendamenti, ribadisce un parere di nulla osta.

Il vice ministro Laura CASTELLI concorda con l'illustrazione svolta dal relatore.

Il [PRESIDENTE](#) specifica che il parere sul testo si intende formulato nel presupposto che la Commissione di merito non apporti modifiche nel corso dell'esame in sede referente. Qualora, invece, dovessero essere inserite delle modifiche, il parere verrà conseguentemente aggiornato.

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone pertanto l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto della relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo. In merito agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.43, 2.3, 2.6, 2.15, 2.16, 2.21, 2.22, 2.0.1, 5.31, 5.33, 5.36, 5.37, 5.74, 8.18, 9.1, 9.9, 9.12, 9.14 e 9.17. Sull'emendamento 1.24, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento, in fine, dopo la parola: "associate" delle seguenti: "e comunque nel rispetto della quota annuale complessiva del finanziamento". Sugli emendamenti 4.4, 5.58 e 5.63, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Sull'emendamento 5.0.2, esprime parere di semplice contrarietà, osservando l'opportunità di riformulare tale proposta, in modo da inserirla tra i principi e i criteri direttivi della delega. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

I senatori [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) e [MANCA](#) (*PD*) annunciano il voto contrario.

Il senatore [CALANDRINI](#) (*FdI*) annuncia il voto di astensione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 12ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 31 luglio.

La relatrice [PIRRO](#) (*M5S*) ricorda che sul testo del provvedimento la Commissione ha approvato un parere non ostativo condizionato all'approvazione di alcune modifiche indicate nella relazione tecnica aggiornata.

Con riguardo agli emendamenti, fa presente che si chiede una valutazione sulle proposte 5.6, 5.7 e 6.600, di cui riepiloga il contenuto.

Il vice ministro Laura CASTELLI formula un avviso contrario sui tre emendamenti segnalati, in quanto produttivi di oneri non considerati dalla relazione tecnica aggiornata.

La relatrice [PIRRO](#) (*M5S*) concorda con la valutazione del Governo, alla luce degli oneri derivanti dalle misure tecniche previste negli emendamenti 5.6 e 5.7, nonché della necessità di quantificare le eventuali spese connesse alla proposta 6.600 istitutiva del registro unico dei portatori di interessi. Propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.6, 5.7 e 6.100. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

La proposta di parere, posta ai voti, viene approvata.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 (n. 87)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizione e osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il relatore [PRESUTTO](#) (*M5S*) illustra una proposta di parere favorevole con una condizione e con osservazioni (pubblicata in allegato).

Il vice ministro Laura CASTELLI concorda con la proposta illustrata dal relatore, sottolineando che l'Atto in esame si inserisce in un percorso normativo volto a disciplinare un nuovo sistema di contabilità del quale sarà necessario valutare le conseguenze in termini di impatto sulle

pubbliche amministrazioni.

Resta ferma la disponibilità del Governo, in cooperazione con il Parlamento, a predisporre eventuali misure migliorative che si rendessero necessarie in presenza di criticità nell'applicazione della nuova disciplina.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*) concorda con la proposta di parere illustrata dal relatore, esprimendo altresì apprezzamento per l'approccio adottato dalla Commissione e dal Governo. Altresì rammenta le linee guida del processo di riforma della normativa contabile sotteso alla legge n. 196 del 2009, volto al potenziamento del bilancio di cassa e al superamento dei capitoli quali unità di voto parlamentare.

Il RELATORE ringrazia il vice ministro per aver dimostrato disponibilità ad apportare, qualora fossero necessari, gli interventi migliorativi richiesti, anche con riferimento ai contributi documentali trasmessi dall'INPS.

Ricorda, altresì, come, nel corso delle audizioni informali, l'INAIL abbia fornito degli spunti molto interessanti per quanto riguarda il problema delle valutazioni di *performance*.

Da ultimo, ringrazia il senatore Pichetto Fratin per le considerazioni testé formulate.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva quindi la proposta di parere illustrata dal relatore.

*La seduta termina alle ore 11,35.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 87**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, premesso che:

- il provvedimento si inquadra nel processo di armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche avviato dalla legge n. 196 del 2009, che all'articolo 2 ha delegato il Governo ad adottare nuove regole e strutture contabili in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica;
  - in attuazione della suddetta delega è stato emanato, tra gli altri, il decreto legislativo n. 91 del 2011, volto a introdurre la nuova disciplina contabile delle amministrazioni pubbliche diverse da quelle territoriali e da quelle centrali dello Stato, individuate quindi in via residuale;
  - l'articolo 4 del suddetto decreto legislativo dispone che, per migliorare la qualità dei dati di finanza pubblica, rendendoli più trasparenti e raccordabili con il sistema europeo dei conti, le amministrazioni pubbliche che utilizzano la contabilità finanziaria sono tenute ad adottare un comune piano dei conti integrato, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione: a tal fine la medesima disposizione prevede - al comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)* - l'adozione di tre diversi regolamenti, concernenti rispettivamente il piano dei conti integrato, l'amministrazione e la contabilità delle amministrazioni pubbliche e i principi contabili applicati;
  - il regolamento previsto dalla lettera *a)* è stato emanato con D.P.R. n. 132 del 2013; quello di cui alla lettera *c)* non è stato fin qui adottato, mentre il regolamento previsto dalla lettera *b)* costituisce l'oggetto dello schema di decreto in titolo;
- considerato che:
- l'articolo 40 della legge n. 196 del 2009 ha delegato il Governo a completare la revisione della struttura del bilancio dello Stato, da attuare in coerenza con quanto previsto dal citato articolo 2;
  - la definizione di competenza finanziaria adottata per il bilancio dello Stato con la legge n. 196 del

2009 - aggiornata con i decreti legislativi nn. 116 e 29 del 2018, correttivi rispettivamente dei decreti legislativi nn. 90 e 93 del 2016 - allinea sostanzialmente il criterio di contabilizzazione statale a quello già in uso presso gli enti territoriali;

ritenuto che:

- il mantenimento di un diverso criterio di iscrizione contabile da parte delle amministrazioni pubbliche a cui si applica lo schema di decreto in titolo rappresenterebbe un fattore di mancata armonizzazione, anche in relazione al fatto che per molti enti di tale perimetro le risorse sono assicurate mediante finanza derivata;

auditi i rappresentanti dell'INAIL e dell'INPS, con specifico riguardo ai profili concernenti la gestione contabile degli enti di previdenza e assistenza;

acquisite le osservazioni della 1ª e della 6ª Commissione permanente,

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole con la seguente condizione:

- agli articoli 27 (Accertamento) e 32 (Impegno di spesa), la definizione di competenza finanziaria sia resa omogenea a quella introdotta per il bilancio dello Stato, come definita negli articoli 21-*bis* e 34 della legge n. 196 del 2009, apportando conseguentemente al testo le occorrenti ulteriori modifiche di coordinamento;

e con le seguenti osservazioni:

- valuti il Governo l'opportunità di ribadire nelle disposizioni a carattere generale quanto già previsto all'articolo 81, comma 7, che esclude l'applicazione delle norme in materia di bilancio di enti previdenziali privati di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996;

- valuti altresì la compatibilità della disciplina sulle procedure e gli organi chiamati, rispettivamente, a predisporre e approvare bilancio preventivo e rendiconto generale (articoli 11, comma 1, e 39, comma 4), con la *governance* delle amministrazioni che adottano il modello duale, e in particolare degli enti di previdenza e assistenza, apportando, ove ritenuto necessario, gli idonei adattamenti;

- valuti infine l'opportunità, all'articolo 90, di posticipare di sei mesi l'entrata in vigore del decreto, prevedendo l'applicazione delle relative disposizioni con riferimento al bilancio di previsione e al rendiconto generale relativi all'esercizio 2021.

## 1.4.2.3.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 297 (pom.) del 30/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 30 GIUGNO 2020**  
**297ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.*

*La seduta inizia alle ore 18,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1703) Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [CALANDRINI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento, corredato di relazione tecnica, presenta oneri che ammontano complessivamente a 200.052 euro annui a decorrere dal 2020, con copertura sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che presenta la necessaria capienza. Per quanto concerne gli oneri eventualmente derivanti dall'articolo 22, paragrafo 2, del trattato di assistenza giudiziaria in materia penale, qualora la richiesta comporti spese elevate o di carattere straordinario, come nel caso delle squadre investigative comuni e delle consegne controllate, l'articolo 4 del disegno di legge in esame dispone che si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Nel corso dell'esame in sede consultiva presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, il Governo ha confermato la congruità della stima degli oneri annui per il trasferimento in Colombia di persone condannate, riferita all'ipotesi, formulata in relazione tecnica del trasferimento di 2 persone all'anno. Sempre nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, sono state recepite le condizioni rese nei pareri espressi dalla Commissione bilancio, volte a specificare il carattere annuo degli oneri e a spostarne la decorrenza a partire dall'anno 2020, nonché a riferire la clausola di



copertura al bilancio triennale 2020-2022. Per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario VILLAROSA esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**(1704) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento in esame è corredato di relazione tecnica, la quale asserisce che dall'attuazione dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ad eccezione degli oneri eventualmente connessi agli articoli IV (danni derivanti da guerre, altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, conflitti civili o altri eventi analoghi), V (nazionalizzazioni ed espropri), X e XI (ricorso al tribunale arbitrale). Al riguardo, rappresenta che, ove tali oneri dovessero verificarsi, si provvederà con apposito provvedimento legislativo. In tal senso dispone l'articolo 3, comma 2, del disegno di legge in esame, mentre il comma 1 del medesimo articolo reca, per la restante parte dell'Accordo, la clausola di invarianza finanziaria. Alla luce di quanto sopra illustrato, non ha osservazioni di competenza da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario VILLAROSA esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**(1373) Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 2, comma 5, che occorre chiedere conferma che gli ulteriori compiti attribuiti all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari possano essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In relazione all'articolo 3, occorre avere conferma dell'assenza di effetti finanziari derivanti dall'esclusione del ricorso alle aste elettroniche per gli appalti di beni e servizi in materia di ristorazione e fornitura di derrate alimentari.

Con riguardo all'articolo 5, recante delega al Governo per la disciplina delle filiere etiche, rileva che i principi e criteri per l'adozione dei decreti delegati appaiono comportare oneri, in particolare alle lettere *b)* e *d)* del comma 2, che contemplano l'introduzione di agevolazioni fiscali e di sistemi premianti. Il rinvio, previsto dal successivo comma 4, della determinazione degli oneri e delle relative coperture alla fase dell'adozione dei decreti delegati non risulta, come già per altre deleghe

segnalate in precedenza, perfettamente in linea con l'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, che impone - di regola - alle leggi di delega comportanti oneri di indicare i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi, mentre solo in via di eccezione, nel caso di particolare complessità della materia trattata, la quantificazione degli effetti finanziari può essere effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi.

In merito all'emendamento 1.0.1, in materia di vigilanza sulle vendite sottocosto di prodotti agricoli ed agroalimentari, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e la previsione del divieto di corrispondere compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese ed emolumenti comunque denominati in favore dei componenti della Commissione di cui al comma 1.

Il sottosegretario VILLAROSA fa presente che sono in corso approfondimenti istruttori sia sul provvedimento che sulla proposta emendativa in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1458) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di riserva selezionata delle Forze armate**  
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre avere conferma che il richiamo in servizio degli ufficiali della riserva selezionata, di cui all'articolo 1, possa avvenire nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Con riguardo all'articolo 2, che prevede un corso unico per gli ufficiali della riserva selezionata, occorre acquisire, attraverso relazione tecnica, elementi sulla corretta quantificazione dell'onere, al fine di verificare la congruità della copertura di cui all'articolo 4. All'articolo 3, segnala che il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari è previsto solo al secondo passaggio parlamentare degli schemi di decreti delegati, che si verifica nel caso in cui, al primo passaggio, il Governo non si conformi al parere delle Commissioni competenti per materia. Al riguardo, sarebbe opportuno che il parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari sia obbligatorio già al primo passaggio parlamentare. Relativamente alla copertura finanziaria, di cui all'articolo 4, segnala l'opportunità di aggiornare la decorrenza temporale degli oneri.

In conclusione, al fine di approfondire i profili sopra illustrati, occorre valutare di richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il sottosegretario VILLAROSA concorda con la richiesta di relazione tecnica.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1152) Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare**  
(Parere alla 4a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri le proposte 1.3 e 1.4. Non ha osservazioni sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla relatrice.

La RELATRICE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3 e 1.4. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

**(867-B) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 giugno.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) riepiloga le precedenti fasi dell'esame del provvedimento e dei relativi emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO fornisce rassicurazioni circa il fatto che l'attuazione dell'articolo 7 del disegno di legge possa avvenire nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Concorda poi con il relatore sull'onerosità dell'emendamento 7.1 e sull'assenza di oneri derivanti dalla proposta 2.1.

Il RELATORE propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e alla luce della rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 7.1. Il parere è non ostativo sull'emendamento 2.1."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali (n. 180)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 1, comma 174, della legge 4 agosto 2017, n. 124. Esame e rinvio)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che esso interviene esclusivamente sul riassetto organizzativo dell'ente, in base ai criteri posti dall'articolo 1, comma 174, della legge n. 124 del 2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza). La relazione tecnica conferma che dall'attuazione del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il Banco nazionale di prova non riceve contributi a carico del bilancio dello Stato, ma si autofinanzia totalmente con i proventi dei servizi resi all'utenza. Le tariffe per la prova delle armi e il controllo delle munizioni sono stabilite dal Ministero dello sviluppo economico su proposta del Banco e coprono il costo economico del servizio, determinato dal costo tecnico e dall'aliquota di spese

generali ad esso imputabili. Ne consegue che il Banco opera in piena autonomia finanziaria, essendo assicurata dalle tariffe la totale copertura dei propri costi diretti e indiretti. Inoltre, la relazione tecnica afferma che il Banco non è comunque inserito nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (elenco delle Amministrazioni individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009).

Per quanto di competenza, segnala che l'articolo 14 dello schema di decreto, nell'attribuire compiti di vigilanza, in massima parte già previsti ai sensi della legislazione vigente, in capo al Ministero dello sviluppo economico, prevede, altresì, che il Banco sia tenuto alla trasmissione al medesimo dicastero di una relazione semestrale con particolare riferimento allo stato di avanzamento del riordino e al contenimento delle spese. Sul punto, andrebbe quindi confermato che l'amministrazione ministeriale sia in grado di assolvere a tutti i compiti istruttori correlati ai compiti di vigilanza, come ridefiniti ai sensi dell'articolo citato, potendo a tal fine avvalersi delle sole risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Il sottosegretario VILLAROSA si riserva di fornire gli elementi di risposta chiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1201) Deputati Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli ulteriori emendamenti. Riesame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non ha osservazioni da formulare sulle proposte emendative citate.

Ad integrazione del parere sul testo reso lo scorso 31 luglio, segnala la necessità di aggiornare la decorrenza dell'onere e della relativa copertura del registro pubblico telematico di cui all'articolo 5. Pertanto, il comma 9 del medesimo articolo 5 andrebbe così modificato: "9. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2020 e a 50.413 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.".

Il sottosegretario VILLAROSA si riserva di fornire l'avviso del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1745) FERRAZZI ed altri. - Disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti**

(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 giugno.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che è in corso di predisposizione la relazione tecnica da parte del Ministero dell'ambiente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) sollecita il Governo a fornire la relazione tecnica sul disegno di legge n. 727, recante delega per il riordino della normativa sul trasporto aereo, già formalmente richiesta dalla Commissione il 17 febbraio scorso.

#### *POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 1° luglio 2020, alle ore 10, è posticipata alle ore 11.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 19,05.*

## 1.4.2.3.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 298 (ant.) del 01/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
MERCOLEDÌ 1° LUGLIO 2020  
**298ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 11,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di poteri speciali, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 (n. 178)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 giugno.

La relatrice [CONZATTI \(IV-PSI\)](#), sulla base degli elementi emersi in sede istruttoria, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il [PRESIDENTE](#) fornisce un chiarimento su una delle osservazioni formulate nella proposta, evidenziando che si tratta dell'invito ad includere nell'operatività dei poteri speciali le ipotesi di trasferimento della sede sociale in un Paese non appartenente all'Unione europea.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime un avviso favorevole sulla proposta della relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per il riordino del**

**Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali (n. 180)**  
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 1, comma 174, della legge 4 agosto 2017, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [MANCA](#) (PD) richiama la richiesta di chiarimento formulata al Governo in sede introduttiva dell'esame.

La rappresentante del GOVERNO conferma che l'amministrazione competente è in grado di dare attuazione alle attività istruttorie correlate ai compiti di vigilanza, come definiti all'articolo 14 dello schema di regolamento in esame, con le risorse già previste a legislazione vigente.

Il RELATORE, sulla base della rassicurazione appena fornita dal Governo, formula una proposta di parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta del relatore è posta ai voti e approvata.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" (n. 175)**  
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 giugno.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA mette a disposizione della Commissione una nota del Ministero del lavoro recante ulteriori risposte ai rilievi sollevati dal relatore. In particolare, con riguardo alla novella di cui all'articolo 7, comma 7, dello schema di decreto in esame, che consente l'omologazione degli accordi di ristrutturazione anche senza l'adesione degli enti gestori di previdenza o assistenza, sono fornite rassicurazioni sull'assenza di rischi di mancato recupero dei crediti previdenziali. In merito, poi, all'articolo 9, comma 3, del correttivo, che estende l'ambito applicativo della disciplina delle transazioni fiscali, nel quadro degli accordi di ristrutturazione, anche ai contributi previdenziali, si rappresenta l'assenza di pregiudizi per le casse degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie.

Il presidente relatore [PESCO](#) (M5S), alla luce degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, illustra un nuovo schema di parere, pubblicato in allegato.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) fa presente che la Commissione giustizia, competente per i profili di merito, ha programmato lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo, avendo acquisito dal Governo la disponibilità ad attendere fino al 9 luglio per l'espressione del parere.

Alla luce di tale circostanza e in considerazione del rilievo che assume il correttivo in esame per le significative modifiche che apporta al Codice della crisi d'impresa, reputa opportuno che anche la Commissione bilancio possa attendere lo svolgimento delle audizioni prima di completare l'esame del provvedimento. A tale riguardo, segnala come le modifiche recate dallo schema in titolo non tengano conto del devastante impatto sul tessuto economico della pandemia da COVID-19, paventando il rischio che la nuova disciplina possa peggiorare, se possibile, la già drammatica situazione delle imprese.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FIBP-UDC*), associandosi alle considerazioni fatte dalla senatrice Ferrero, pone in evidenza il massiccio incremento del livello di indebitamento delle imprese e il connesso deterioramento del patrimonio aziendale, causati dalla pandemia, che certamente determinerà un profondo cambiamento nel modello di riferimento delle imprese. Fermo restando il rinvio dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa al 1° settembre 2021, diventa necessario, con il concerto di tutte le amministrazioni interessate, adeguare il sistema delle segnalazioni previsto dal provvedimento al nuovo contesto di riferimento, nella prospettiva di una ragionevole e leale collaborazione tra lo Stato, le imprese e i professionisti.

Il presidente relatore [PESCO](#) (*M5S*), concordando sull'importanza delle tematiche appena sollevate, osserva che si tratta di questioni da affrontare principalmente presso la Commissione di merito. Condivide peraltro l'opportunità di un ulteriore spazio di approfondimento, al fine di valutare se dalle prossime audizioni possano emergere elementi utili per la valutazione dei profili finanziari di competenza della Commissione bilancio.

A seguito degli ulteriori interventi del senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FIBP-UDC*), che richiama l'attenzione sulle competenze della Commissione bilancio anche in materia di programmazione economica, nonché della senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), che rinnova la richiesta di un supplemento di istruttoria, il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA dichiara la disponibilità del Governo ad attendere fino al 9 luglio anche per l'espressione del parere sui profili finanziari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1373) Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) chiede se il Governo sia in grado di fornire le risposte ai quesiti posti sul testo e sugli emendamenti relativi al provvedimento in titolo.

La rappresentante del GOVERNO risponde che risultano ancora in corso le interlocuzioni di carattere istruttorio con gli uffici competenti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli ulteriori emendamenti. Seguito del riesame del testo e degli ulteriori emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.



In risposta alla richiesta di raggugli formulata dal presidente relatore [PESCO](#) (M5S), il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA rappresenta che l'istruttoria sugli ulteriori profili finanziari del provvedimento in titolo non è stata ancora completata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1745) FERRAZZI ed altri. - Disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti**  
(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

A seguito della domanda di informazioni del relatore [STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) sullo stato dell'istruttoria, la rappresentante del GOVERNO fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze è in attesa della predisposizione della relazione tecnica da parte del Ministero dell'ambiente.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) manifesta perplessità sulla valutazione contraria manifestata, sul provvedimento in esame, dal Dipartimento delle finanze, per una presunta perdita di gettito che deriverebbe dalla riduzione degli introiti correlati alla "plastic tax", quando risulta dalla documentazione disponibile che la Ragioneria generale dello Stato non ha osservazioni da formulare per i profili di competenza.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, dopo aver osservato che l'eventuale perdita di gettito correlata a un provvedimento, pur apprezzabile, richiede l'individuazione di una copertura finanziaria adeguata, chiarisce che la Ragioneria generale dello Stato non ha ancora assunto una posizione conclusiva sul provvedimento; aggiunge che le interlocuzioni in corso tra le amministrazioni interessate sono proprio finalizzate a trovare una soluzione efficace e finanziariamente sostenibile per un intervento legislativo che appare, nelle sue finalità ambientali, meritevole di condivisione.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) ribadisce che, a suo avviso, la valutazione espressa dal Dipartimento delle finanze appare errata in radice, escludendo che il provvedimento, proprio per il suo ambito applicativo, possa incidere sul gettito fiscale riveniente dalla "tassa sulla plastica".

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che le sedute della Commissione bilancio, già convocate oggi, alle ore 15, e domani, giovedì 2 luglio 2020, alle ore 10, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 12,05.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 178**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, acquisiti dal Governo gli elementi istruttori, con i quali, in relazione alle attività aggiuntive che saranno richieste alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle Amministrazioni che compongono il gruppo di coordinamento, si fa presente che:

- il gruppo di coordinamento, istituito con decreto del presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014 è attualmente costituito dai rappresentanti dei Ministri che, in ragione delle relative competenze, svolgono la funzione di amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta; tale modello organizzativo e procedurale viene esteso, per effetto dello schema in titolo, anche agli altri Ministeri competenti; ne deriva che l'incremento delle notifiche, in relazione all'ampliamento dei settori strategici, si diluisce tra le varie amministrazioni, comprese le nuove che integreranno il gruppo, determinando un effetto complessivamente non significativo tale da non influenzare il fabbisogno di personale;
  - per ogni notifica che perviene alla Presidenza del Consiglio dei ministri, trasmessa al gruppo di coordinamento, i Ministeri competenti, ordinariamente per il tramite delle strutture degli uffici di diretta collaborazione, acquisiscono le informazioni necessarie per valutare l'esercizio dei poteri speciali da parte del Governo, rivolgendosi alle loro strutture tecniche che detengono le informazioni utili per la valutazione delle notifiche; anche sotto questo aspetto, le attività, che non hanno una cadenza quotidiana o un carattere permanente, si diluiscono tra più uffici senza arrecare un effetto di carico di lavoro tale da richiedere nuove risorse;
  - come già accaduto per i settori ricompresi nel testo originario del decreto-legge n. 21 del 2012, non occorre creare nuove strutture, che non avrebbero peraltro le informazioni necessarie; conseguentemente le relative attività potranno essere svolte a risorse vigenti, eventualmente rimodulate all'occorrenza;
  - sul piano organizzativo, l'utilizzo di modelli standard consente di velocizzare le attività di raccolta di informazioni e di coordinamento tra le stesse;
  - per quanto riguarda la Presidenza del Consiglio dei ministri, il servizio che ha le competenze in materia è composto da sei unità di personale non dirigenziale e da un dirigente di seconda fascia; il servizio è inserito nell'ambito di un ufficio di livello dirigenziale generale, che supporta e coordina l'attività del *golden power*, incardinato presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo; la struttura può far fronte anche alle attività che derivano dalla prossima applicazione dello schema in titolo, tuttavia altre unità sono in corso di acquisizione nell'ambito delle risorse umane della medesima Presidenza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- acquisite le osservazioni non ostative della 1ª Commissione, quelle favorevoli della 4ª, della 9ª, della 13ª e della 14ª Commissione, nonché quelle favorevoli con rilievi della 3ª, della 6ª e della 8ª Commissione,
- esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
- si valuti, a proposito degli articoli 3, 4, 5 e 8, l'opportunità di integrare, fra le definizioni di cui all'articolo 2, quella di "attività economiche di rilevanza strategica" per rendere più chiara l'applicabilità delle disposizioni ai soggetti che esercitano attività d'impresa;
- si valuti altresì l'opportunità di differenziare i requisiti di fatturato e di dimensioni relativi alle imprese operanti nei settori dell'energia, dell'acqua, della salute e del settore finanziario in ragione delle specifiche condizioni di base dell'offerta dei relativi prodotti e servizi;
- in particolare, si valuti l'opportunità di prevedere, all'articolo 8, comma 1, lettera c), una riduzione delle soglie minime indicate, ai fini dell'inclusione nel perimetro dei poteri speciali, in relazione al fatturato annuo netto e al numero medio annuale di dipendenti delle imprese che esercitano attività economiche aventi una rilevanza strategica nel settore finanziario, creditizio e assicurativo, allo scopo di ampliare la portata applicativa della disciplina in oggetto e quindi il suo grado di efficacia in ambiti particolarmente delicati sotto il profilo della criticità e della strategicità dei relativi beni e rapporti giuridici;
- si valuti la possibilità di prevedere, nell'ambito dell'articolo 12 relativo ai prodotti a duplice uso, l'esclusione delle micro e piccole imprese dalla possibile soggezione agli oneri burocratici derivanti

dall'esercizio dei poteri speciali, anche attraverso la determinazione di una soglia di fatturato al di sotto della quale le imprese non sarebbero soggette all'esercizio dei suddetti poteri;  
si valuti l'opportunità di escludere dalle operazioni infragruppo per le quali, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, non si applica l'esercizio dei poteri speciali, le ipotesi di trasferimento della sede sociale in un Paese non appartenente all'Unione europea;  
si valuti l'opportunità di includere tra i beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale la disciplina relativa al settore di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 2019/452/UE, lettera "e) libertà e pluralismo dei media", già prevista al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

### **NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 175**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi presentati dal Governo, dai quali risulta che:

- in merito alla nuova disciplina dell'obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati da parte dell'Agenzia delle entrate, di cui all'articolo 3, comma 4, si rappresenta come il nuovo criterio garantisca maggiormente la concreta funzionalità dell'istituto della segnalazione, consentendo di contenere il numero delle segnalazioni entro limiti gestibili;
- il termine di invio dell'avviso al debitore, introdotto dal medesimo comma 4 dell'articolo 3, è ritenuto sufficientemente ampio da consentire all'Agenzia delle entrate l'individuazione dei soggetti che abbiano superato la soglia di esposizione debitoria;
- relativamente all'articolo 4, comma 2, che trasferisce la competenza per l'adozione delle misure protettive nell'ambito delle procedure di allerta dal tribunale in composizione "collegiale" a quello in composizione "monocratica", viene confermata l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- riguardo all'articolo 7, comma 1, si rappresenta che l'intervento del pubblico ministero in tutti i procedimenti diretti all'apertura di una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza è previsto come facoltà e comunque si conferma l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto le attività connesse potranno essere fronteggiate attraverso le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;
- relativamente alla novella di cui all'articolo 7, comma 7, che consente l'omologazione degli accordi di ristrutturazione anche senza l'adesione degli enti gestori di previdenza o assistenza, sono fornite rassicurazioni sull'assenza di rischi di mancato recupero dei crediti previdenziali;
- con riguardo all'articolo 9, comma 3, recante modifiche alla disciplina della transazione fiscale e agli accordi sui crediti contributivi nell'ambito degli accordi di ristrutturazione, includendovi i contributi previdenziali, si rappresenta l'assenza di pregiudizi per le casse degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie;
- in merito all'articolo 12, comma 6, che interviene sull'articolo 80 del Codice della crisi di impresa, consentendo l'omologazione del concordato minore da parte del giudice, oltre che in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria, anche in mancanza di adesione da parte degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, si rappresenta l'impossibilità oggettiva di fornire dati sugli effetti della norma relativamente ai crediti tributari, stante la proroga al 1° settembre 2021 dell'entrata in vigore del Codice, ivi incluso il vigente articolo 80;
- con riferimento all'articolo 25, comma 1, lettera a), sulle modalità di liberazione dei beni

immobili nella procedura di liquidazione giudiziale, si conferma l'assenza di nuovi o maggiori oneri per spese di giustizia a carico della finanza pubblica;

- con riguardo all'articolo 31, si rassicura circa l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica connessi all'obbligo di pubblicazione sul sito *web* del tribunale o del Ministero della giustizia dei decreti che dichiarano l'esdebitazione del consumatore o del professionista;
- relativamente all'articolo 42, viene confermata l'effettiva sostenibilità della clausola di neutralità finanziaria valida per tutte le disposizioni contenute nello schema di decreto;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

## 1.4.2.3.8. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 299 (pom.) del 07/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 7 LUGLIO 2020**  
**299ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(1086\)](#) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016**

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [SACCONE](#) (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, relativamente alla copertura finanziaria di cui all'articolo 3 del disegno di legge, che l'onere è stato configurato come tetto di spesa: trattandosi di spese di missione, si pone l'esigenza di riformulare il testo come previsione di spesa, sostituendo le parole: "pari a", con le seguenti: "valutato in". Inoltre, pur rientrando il provvedimento nell'elenco dei cosiddetti "accantonamenti slittati" ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità, occorre comunque valutare l'aggiornamento della copertura finanziaria al bilancio triennale 2020-2022, modificando conseguentemente il riferimento temporale dello stato di previsione. Il Governo dovrebbe infine chiarire se l'onere, indicato ad anni alterni, decorra effettivamente dal 2020 o dal 2021, adeguando di conseguenza il testo.

Il sottosegretario VILLAROSA esprime l'assenso del Governo alla riformulazione dell'onere come previsione di spesa, nonché all'aggiornamento della decorrenza degli oneri e della relativa copertura. Conferma altresì che l'onere decorrerà dall'anno finanziario 2020, con cadenza annuale alternata.

Il RELATORE, alla luce dell'avviso del rappresentante del Governo, propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo

condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 1 dell'articolo 3 con il seguente: "1. All'onere derivante dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 5.504 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

***(1087-A) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997, fatto a Skopje il 3 febbraio e il 23 agosto 2017***

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che non vi sono osservazioni di competenza da formulare, considerato che la Commissione esteri ha recepito la condizione espressa, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nel parere reso lo scorso 9 giugno.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario VILLAROSA si esprime in senso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

***(1385-A) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materie di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019***

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che la Commissione di merito ha recepito le condizioni espresse, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nel parere reso lo scorso 16 giugno, aggiornando la decorrenza temporale degli oneri e della relativa copertura, di cui all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge e inserendo, nel medesimo articolo 3, una specifica clausola di invarianza finanziaria riferita all'articolo 27 dell'Accordo, sullo scambio di informazioni. Propone, quindi, di esprimere per l'Assemblea il seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che: con riguardo all'articolo 10 dell'Accordo, in tema di dividendi, si osserva che le disposizioni previste dal paragrafo 5, in relazione all'esenzione della tassazione, risultano invariate rispetto alla normativa vigente, e pertanto non si producono variazioni di gettito; rispetto all'articolo 11 dell'Accordo, in tema di interessi, in relazione alle esenzioni di imposta previste dai paragrafi 3 e 4, si osserva che dall'analisi dei flussi finanziari rilevati dalle dichiarazioni fiscali non è possibile prevedere e valutare tale evoluzione dello scenario di riferimento, e che la disposizione prevista dal paragrafo 8 risulta invariata rispetto alla normativa vigente, non producendosi pertanto variazioni di gettito; con riferimento all'articolo 12 dell'Accordo, in materia di canoni, per quanto riguarda i possibili effetti di sostituzione

che potrebbero derivare da ipotizzabili trasferimenti di produzione da aziende domestiche verso aziende estere cinesi, si evidenzia che dall'analisi dei flussi finanziari rilevati dalle dichiarazioni fiscali non è possibile prevedere e valutare tale evoluzione dello scenario di riferimento; si rappresenta poi che la disposizione prevista dal paragrafo 6 risulta invariata rispetto alla normativa vigente, e pertanto non si producono variazioni di gettito; in relazione all'articolo 13 dell'Accordo, sugli utili di capitale, si fa presente che l'Accordo in parola non introduce sostanziali variazioni rispetto alla convenzione vigente, e pertanto non si producono variazioni di gettito; per quanto attiene l'articolo 18 dell'Accordo, in tema di pensioni, viene evidenziato che non si dispone in Anagrafe tributaria di elementi utili a rispondere alle osservazioni poste; con riguardo all'articolo 22, concernente gli altri redditi, si rappresenta che l'Accordo ha soppresso, rispetto alla vigente convenzione, il comma che prevede la tassazione di redditi non esclusiva da parte di uno dei due Stati contraenti per le somme erogate a soggetti residenti nell'altro Stato, e si ritiene che tale soppressione non comporti variazioni di imposizione e quindi di gettito; rilevato che, in relazione alle disposizioni in materia di interessi, canoni e pensioni, non risulta possibile, dall'analisi dei flussi finanziari, prevedere e valutare l'evoluzione dello scenario di riferimento, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Il sottosegretario VILLAROSA si esprime in senso conforme alla relatrice.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo. Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

**(1588-A) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019**

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando l'assenza di osservazioni di competenza da formulare, considerato che la Commissione esteri ha recepito la condizione espressa, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nel parere reso lo scorso 3 giugno.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta del relatore.

**(1646) Deputato Tiziana CIPRINI ed altri. - Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [ACCOTO](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che, alla luce dei chiarimenti e delle modifiche intervenute nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario VILLAROSA esprime un avviso non ostativo sul provvedimento in esame.

Il PRESIDENTE reputa opportuno un rinvio dell'esame, per consentire ai senatori un breve approfondimento sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1763) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze Armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede**

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **FAGGI** (*L-SP-PSd'Az*), in via preliminare, riepiloga la disciplina vigente in materia di ordinariato militare e di assistenza spirituale alle forze armate, dando poi conto delle modifiche che deriverebbero dal provvedimento in esame.

Soffermandosi quindi sui profili di competenza, segnala, relativamente all'articolo 3, comma 1, i seguenti aspetti: in merito alla lettera *a*), dove la nuova formulazione dell'articolo 17, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, prevede espressamente l'obbligo per le autorità militari di mettere a disposizione dei cappellani militari "i luoghi e mezzi che siano necessari per l'assolvimento delle loro funzioni", chiede conferma che tale previsione possa essere attuata con le risorse umane e strumentali previste in bilancio a legislazione vigente. Circa la lettera *c*), osserva che i commi 1, 3 e 4 del nuovo articolo 1533-*bis* del Codice dell'ordinamento militare prevedono che il servizio di assistenza possa svolgersi oltre l'orario di servizio, che vi possa essere la collaborazione di altri sacerdoti in servizio della diocesi e che si sostituisca il cappellano, in caso di sua assenza, con il parroco competente per territorio. Dal momento che ognuna delle disposizioni specifica che ciò dovrà avvenire senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione, chiede conferma della sostenibilità di tale previsione. Chiede analoga rassicurazione anche in merito alla previsione del comma 5 dello stesso articolo 1533-*bis*, dove è stabilito che le Forze armate dovranno garantire l'alloggio di servizio ai cappellani. Sulla lettera *e*), che inserisce nel Codice dell'ordinamento militare l'articolo 1534-*bis*, segnala che la disposizione in questione esclude che dal conferimento dell'incarico di cappellano "coordinatore" - figura di nuova istituzione - derivino modifiche al trattamento economico. Sul punto, andrebbe confermato che non si determineranno ulteriori oneri indiretti connessi all'espletamento dell'incarico (uffici, personale, trattamento di missione per le ispezioni nelle sedi, ecc.), considerato peraltro che la struttura organizzativa vigente prevede l'analoga figura degli "Ispettori" (equiparati, ai fini economici, al grado di brigadieri generali) per i quali è ad oggi stabilita una specifica dotazione in organico. Relativamente alle lettere *ss*), *vv*) e *zz*), osserva che dalla riformulazione dei criteri e dei parametri validi ai fini dell'avanzamento in carriera dei cappellani militari sembrano scaturire effetti eterogenei ai fini finanziari, sui quali la relazione tecnica non si sofferma. Andrebbe quindi fornito un quadro di dettaglio degli effetti finanziari derivanti dalle singole modifiche alle forme di avanzamento e alle permanenze minime nei gradi, rispetto a quanto scontato a legislazione vigente. Più in generale, va considerato che il riassetto in esame dispone una sensibile riduzione dell'organico di diritto del numero complessivo dei cappellani militari rispetto alla legislazione vigente, che passerebbe da 204 a 162 unità. Tuttavia, al fine di pervenire ad una valutazione dell'effettivo impatto sul bilancio, occorre tenere sempre conto del costo effettivo sostenuto ai sensi della legislazione vigente, in relazione alle unità che sono ad oggi effettivamente presenti in organico. In tal senso, la relazione tecnica fornisce dati che espressamente dichiara non corrispondenti alle consistenze effettive, in quanto l'Ordinariato militare ogni anno richiede l'inserimento di un numero di cappellani militari pari o di poco inferiore al limite organico. Infatti, il dato riportato è di 197 unità a fronte dell'organico di diritto di 204 unità. Risulta quindi opportuno conoscere l'organico effettivo presente e non il numero che viene inserito nel sistema conoscitivo del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche (SICO). Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 158/2020 del Servizio del bilancio.



Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato la relatrice per gli approfondimenti svolti, sottolinea la necessità di verificare il costo effettivo sostenuto a legislazione vigente, in modo da individuare chiaramente l'impatto finanziario delle modifiche recate dal provvedimento.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire i necessari elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019**

(Parere alla 14a Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 1, occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari degli emendamenti del Relatore 1.1 (che introduce un criterio di delega riferito al Covid-19 generico e indeterminato anche dal punto di vista finanziario) e 1.2 (che stralcia la direttiva su Campione d'Italia, con scadenza 31/12/2019) sia al fine di valutare se il bilancio 2020 sconta eventuali maggiori entrate, sia in termini di eventuali sanzioni da parte dell'Unione europea per il mancato recepimento. Occorre valutare, con riferimento all'emendamento 1.4 (che aggiunge il recepimento di ulteriori direttive in materia fiscale) se i relativi effetti finanziari sono coerenti con l'impianto di copertura del disegno di legge o se necessitano di una specifica copertura; occorre valutare inoltre gli emendamenti 1.5 (che prevede alla lettera c), la concessione di contributi e detrazioni), 1.6 (che alla lettera b) prevede l'attivazione di adeguate detrazioni), 1.7 (che prevede l'istituzione di un fondo ) e 1.9 (che prevede un credito d'imposta per le imprese a fronte dei maggiori costi di adeguamento alle direttive). Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, segnala che occorre valutare la compatibilità degli effetti finanziari degli emendamenti 3.1 (che prevede campagne informative ), 3.3 (che alla lettera d-bis prevede l'istituzione di registri), 3.4 (che prevede misure per la promozione delle opere europee anche per le piattaforme di condivisione di contenuti video) e 3.14 (in relazione ai compiti di tutela del diritto d'autore per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), con la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 2 del medesimo articolo 3. Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, osserva che occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari degli emendamenti 4.9 (con particolare riferimento al punto 1, che innalza il livello del servizio universale), 4.11 (che prevede la mappatura geografica delle reti, misure per favorire e accelerare la migrazione dalle infrastrutture preesistenti e alla lettera c-bis l'obbligo di un livello minimo di velocità di connessione), 4.14 (che prevede la garanzia di uniformità tra aree geografiche di accesso e di velocità minima), 4.36 (in materia di compiti di mappatura geografica delle reti per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.43 e 4.44 (in materia di ridefinizione dei contributi per la concessione dei diritti d'uso delle frequenze radio), 4.34 (in materia di proroga dei diritti d'uso individuali dello spettro radio), 4.32 (in materia di co-investimento e accordi di cooperazione per lo sviluppo di reti a banda ultralarga), 4.37 e 4.38 (in materia di differenziazione tra ricerche di mercato e servizi di promozione commerciale come televendite e *telemarketing*), 4.41 e 4.42 (in materia di certezza degli investimenti nel campo dell'"internet degli oggetti") e 4.47 (in materia di zone bianche). Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 5, segnala che occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari degli emendamenti 5.1, 5.5 e 5.7 (che prevedono ulteriori tipologie di impianti che possono accedere agli incentivi e il superamento dei vincoli sui terreni agricoli), 5.2 (che

prevede l'istituzione di una banca dati pedologica nazionale), 5.4 (in materia di utilizzo di aree agricole e di competenze delle Regioni con possibilità di richiedere il supporto tecnico-specialistico delle società del gruppo GSE), 5.13 (in materia di aree agricole ai fini di ammissione agli incentivi statali), 5.14 e 5.16 (in materia di silenzio assenso), 5.15 (che stabilisce termini massimi decadenziali), 5.18 (che prevede il riordino della normativa in materia di riconoscimento degli incentivi statali agli impianti fotovoltaici), 5.22 (che prevede in materia di autoconsumo specifiche disposizioni anche nel trattamento fiscale per consorzi, cooperative e società consortili), 5.27 (che prevede interventi sul sistema tariffario), 5.30 (in materia di oneri di sistema), 5.31 (che prevede misure volte a favorire lo scambio di energia anche all'interno dello stesso edificio, di un condominio o tra edifici contigui), 5.32 (che prevede la garanzia di misure per favorire contratti tra utenze limitrofe), 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39, 5.41, 5.65, 5.66 e 5.107 (in materia di obiettivi di consumo energetico da fonti rinnovabili e incentivi nel settore dei trasporti e dell'aviazione, nonché di crediti d'immissione al consumo), 5.44 (che prevede la promozione della silvicoltura fuori foresta di essenza legnose di pregio tropicali), 5.45 (in materia di sostegno della filiera del biogas e biometano), 5.48, 5.49, 5.50, 5.72, 5.73, 5.75, 5.79, 5.80, 5.81, 5.82, 5.95 e 5.108 (in materia di biocarburanti, promozione dell'utilizzo energetico di biomasse e riconoscimento, tra le materie prime, del ruolo dei rifiuti e residui), 5.51, 5.53 e 5.109 (in materia di misure di incentivazione per invasi, traverse e dighe e di promozione delle bonifiche dei medesimi), 5.54 e 5.55 (in materia di valorizzazione dell'autoconsumo), 5.56, 5.59 e 5.86 (in materia di copertura finanziaria per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici e gestione RAEE delle pile e degli accumulatori), 5.58 (che prevede il soccorso amministrativo rispetto ai casi di decadenza dalle tariffe incentivanti, possibilità di modificare liberamente la configurazione degli impianti rispetto quella ammessa al sostegno, tutela degli investimenti già avviati, abrogazione dello scambio sul posto e introduzione di nuovi meccanismi volti a premiare l'autoconsumo istantaneo nonché la condivisione dell'energia), 5.61 (in materia di teleriscaldamento e teleraffrescamento), 5.83 (in materia di bonifica e sostituzione degli impianti in amianto o eternit con contestuale installazione di impianti fotovoltaici a tetto), 5.84 e 5.85 (che prevedono di potenziare il meccanismo di sostegno per l'installazione di impianti fotovoltaici realizzati su fabbricati rurali strumentali), 5.87 (in materia di pianificazione e monitoraggio dei consumi energetici), 5.88 (in materia di promozione dell'idrogeno verde nell'industria siderurgia e chimica), 5.90 (in materia di incentivi alle tecnologie a fonte rinnovabile), 5.92 (in materia di strumenti per promuovere la ricerca e l'innovazione), 5.100 (in materia di idoneità delle aree, di aree agricole, di previsione di ulteriori tipologie di impianti che possono accedere agli incentivi, di silenzio assenso, di cogenerazione e di revisione degli attuali vincoli alla realizzazione degli interventi), 5.103 (che prevede la sostituzione e lo smaltimento di impianti inquinanti), e 5.106 (che prevede il principio di neutralità tecnologica). Per quanto riguarda le deleghe al Governo previste dagli emendamenti 5.98 e 5.99, occorre valutare l'opportunità di prevedere il parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari e l'introduzione di una clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica. Appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 5.24 (che prevede oltre a diverse disposizioni agevolative anche l'estensione alle comunità di energia dei benefici degli enti del terzo settore), 5.25 (che prevede, in materia di autoconsumo, il trasferimento alla fiscalità generale degli oneri non connessi direttamente allo sviluppo ambientalmente sostenibile o di contrasto alla povertà energetica), 5.29 (che prevede in materia di comunità energetiche, la forma di impresa senza scopo di lucro, modalità di incentivazione tariffaria e fiscale, e la definizione di un regime fiscale dedicato per le cooperative) e 5.97 (che prevede che maggiori oneri derivanti dall'articolo 5 non devono trovare regolazione nell'ambito delle componenti tariffarie a carico degli utenti finali). Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, osserva che appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 6.4 (che prevede la sospensione di un anno dei canoni demaniali marittimi, in caso di squilibri della concorrenza a danno di imprese balneari nazionali, derivanti dall'emergenza da Covid-19). Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 7, osserva che occorre valutare gli emendamenti 7.12 (che sopprime la lettera *b*) del comma 1, in materia di coordinamento dei termini di pagamento

del corrispettivo, con le previsioni relative alla fatturazione elettronica), 7.14 (che prevede di designare l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, quale autorità nazionale di contrasto deputata alla vigilanza e all'applicazione delle relative sanzioni), 7.29 (in materia di designazione dell'autorità di contrasto), 7.16, 7.17 e 7.28 (in relazione all'applicazione dei termini di pagamento anche alle pubbliche amministrazioni), 7.26 (in relazione alle funzioni previste per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi e del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari). Appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 7.45 (che prevede l'istituzione di un fondo di compensazione dei danni subiti dalle imprese a seguito dell'applicazione di dazi sui prodotti dell'agroalimentare italiano). Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

Non ha, per quanto di competenza, osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 8.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, segnala che appare opportuno valutare la portata normativa e gli effetti finanziari degli emendamenti 9.9 (in materia di pubblicazioni scientifiche finanziate con fondi pubblici), 9.11 (in materia di reti di istituti di tutela del patrimonio culturale), 9.19 e 9.20 (in materia di funzioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato) e 9.49 (che prevede obblighi per i comuni in materia di spettacoli viaggiatori). Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

Non ha osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 10 e 11.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 12, fa presente che appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 12.3 (che prevede incentivi fiscali per le comunità di cittadini e un regime fiscale dedicato per le cooperative) e 12.18 (che prevede il riconoscimento di crediti d'imposta). Appare altresì opportuno valutare la portata normativa e gli effetti finanziari degli emendamenti 12.4 (che prevede la creazione di nuovi sistemi di distribuzione chiusi), 12.5 (in materia di sistemi energetici di utenza), 12.12 (in materia di partecipazione delle imprese di ogni dimensione alle comunità energetiche dei cittadini), 12.17 (in materia di silenzio assenso), 12.20 (in materia di principi tariffari) e 12.21 (che prevede l'introduzione di misure per il potenziamento dell'infrastruttura di rete e la promozione di *smart grids*). Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 12.

Fa presente, inoltre, di non avere osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 14, rileva che occorre valutare gli emendamenti 14.2 (che prevede di concentrare, nella Banca dati nazionale, tutti i dati raccolti da altri sistemi di rilevamento e prevede il divieto di nuovi oneri per le imprese di allevamento), 14.8 e 14.8 (testo 2) (che prevedono di introdurre un sistema di rating degli operatori delle filiere agroalimentari), 14.10 e 14.11 (che prevedono il divieto di nuovi oneri per le imprese di allevamento), 14.12 e 14.13 (che prevedono di concentrare, nella Banca dati nazionale, tutti i dati raccolti da altri sistemi di rilevamento), 14.16 (che prevede di ammodernare i sistemi centrale e regionali di raccolta dati attraverso l'introduzione di una piattaforma unica), 14.14 (in materia di Registro Unico dei Controlli Ispettivi), 14.15 (in materia di applicativo REV) e 14.19 (in materia di formazione). Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 14.17 (che prevede misure di incentivazione per gli allevamenti non intensivi). Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 14. Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 15, segnala che occorre poi valutare, anche in relazione al parere reso sul teso, gli emendamenti 15.12, 15.13, 15.14 e 15.15, che sopprimono la lettera *h*), la quale dispone il finanziamento degli oneri di governo dei dispositivi medici a carico delle aziende mediante un contributo non superiore all'1 per cento del fatturato. Sembra comportare maggiori oneri l'emendamento 15.16 (che prevede indennizzi per danni da somministrazione vaccinale, anche non obbligatoria, mediante assegni vitalizi reversibili). Occorre valutare, con riferimento all'emendamento 15.17, l'opportunità di inserire una clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica. Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 15.

Non ha osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 17.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 19, rileva che occorre valutare le proposte 19.1 (in materia graduale superamento del prezzo unico nazionale-PUN, di dispacciamento, distribuzione e

autodispacciamento di energia da fonti rinnovabili non programmabili e dei sistemi di accumulo), 19.2 e 19.3 (che prevedono di attribuire competenze all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente). Sulla proposta 19.4, non ha osservazioni.

In relazione alle proposte riferite all'articolo 20, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 20.0.1, volto ad adeguare l'ordinamento interno al Regolamento istitutivo dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale. Con riguardo alla proposta 20.0.2, attuativa della direttiva in materia di informazioni finanziarie e prevenzione di determinati reati, si chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria, che va modificata sostituendo la parola: "derivano", con le seguenti: "devono derivare". Occorre verificare i profili finanziari degli emendamenti 20.0.3, 20.0.5, 20.0.7 e 20.0.11, diretti a porre rimedio ai ritardi dei pagamenti delle Amministrazioni Pubbliche nelle transazioni commerciali. Occorre valutare, anche in relazione al meccanismo previsto dall'articolo 1, comma 3, del disegno di legge, i possibili effetti finanziari delle proposte 20.0.4, 20.0.6, 20.0.12, 20.0.13, 20.0.14, 20.0.16, 20.0.17, 20.0.18, 20.0.19, 20.0.20, 20.0.21, 20.0.22, 20.0.23, 20.0.24, 20.0.28, 20.0.32 e 20.0.45, volte a introdurre specifici principi e criteri per il recepimento della direttiva in tema di riduzione dei prodotti di plastica. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 20.0.9, in materia di messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti, con particolare riguardo alla lettera *d*), che prevede la rideterminazione delle tariffe. Chiede conferma dell'assenza di oneri con riguardo alle proposte 20.0.15, 20.0.27, 20.0.35 e 20.0.38, volte, in sede di recepimento della direttiva sulle procedure di ristrutturazione e insolvenza, a intervenire sul Codice della crisi per modificare il sistema dell'allerta precoce. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 20.0.25, in tema di adeguamento al Regolamento UE concernente l'informativa sulla sostenibilità del settore dei servizi finanziari. Occorre valutare gli emendamenti 20.0.26 e 20.0.30, volti ad arricchire i criteri per il recepimento della direttiva in tema di conferimento dei rifiuti delle navi, con particolare riguardo, rispettivamente, alla lettera *c*) e alla lettera *e*), che sembrano configurare forme di deroga ed esenzione da tariffe. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 20.0.31 e 20.0.31 (testo 2), che istituiscono una struttura di supporto per il Commissario unico per la procedura di infrazione sulle discariche, a valere su una quota delle risorse allo scopo già stanziata. Occorre valutare l'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 20.0.34, diretto ad affrontare una procedura di infrazione in materia di Codice dei contratti pubblici. Sulla proposta 20.0.36, volta ad adeguare l'ordinamento interno al Regolamento UE in tema di cartolarizzazioni, chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria, che andrebbe comunque riformulata ed estesa. Allo stesso modo deve valutarsi l'emendamento 20.0.42, che verte sulla medesima materia, ma risulta privo di clausola di neutralità. Sull'emendamento 20.0.37, volto a recepire la disciplina europea riguardante le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite e la relativa vigilanza, chiede l'avviso del Governo, anche ai fini dell'inserimento di una clausola di neutralità. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 20.0.43, sul trattamento doganale di Campione d'Italia, con particolare riguardo al comma 2, lettera *a*), che configura un'esenzione dalla disciplina delle immatricolazioni dei veicoli. Chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 20.0.44, volto ad accelerare la realizzazione della TAV Torino-Lione. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 20.0.46. Chiede l'avviso del Governo sull'emendamento 20.0.47, concernente la disciplina europea in tema di requisiti prudenziali e relativa vigilanza sulle imprese di investimento, valutando l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Chiede, inoltre, conferma del carattere ordinamentale delle analoghe proposte 20.0.48 e 20.0.49, dirette a distinguere tra navi adibite alla navigazione marittima e navi destinate esclusivamente alle acque interne.

Non ha, infine, osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 20.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire i necessari elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1745) FERRAZZI ed altri. - Disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti**  
(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 giugno.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che la relazione tecnica sul provvedimento in titolo è in corso di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1373) Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 giugno.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) riepiloga le precedenti fasi di esame del provvedimento.

Il sottosegretario VILLAROSA conferma che le funzioni attribuite all'Ispettorato centrale della tutela della qualità, di cui all'articolo 2, comma 5, potranno essere svolte ad invarianza delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Avverte poi che sugli altri aspetti segnalati dalla relatrice è ancora in corso l'istruttoria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli ulteriori emendamenti. Seguito del riesame del testo e rinvio. Seguito dell'esame degli ulteriori emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1º luglio.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, riepiloga le precedenti fasi dell'iter del provvedimento.

Il sottosegretario VILLAROSA avverte che è in corso l'istruttoria sugli emendamenti segnalati, ferma restando la richiesta di aggiornamento della decorrenza dell'onere e della relativa copertura.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(716) ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia**  
(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 luglio 2019.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) ricorda, in via preliminare, che la Commissione bilancio ha chiesto formalmente la relazione tecnica sul testo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, nella seduta del 23 luglio 2019.

Illustra poi gli emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione alle proposte riferite all'articolo 1, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 1.4 e 1.5. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 2, richiede la relazione tecnica sulle proposte 2.1, 2.2, 2.10 e 2.19. Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, le proposte 2.8, 2.16, 2.17 e 2.20. Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 3, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalle proposte 3.2 e 3.3. Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare, nella proposta 4.1, l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e della previsione del divieto di corrispondere compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese ed emolumenti comunque denominati ai componenti dell'Osservatorio nazionale permanente per l'epilessia. Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria della proposta 4.2 interamente sostitutiva dell'articolo 4. Occorre valutare, nella proposta 4.3, la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 1 dell'articolo 4 e l'inserimento della previsione del divieto di corrispondere compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese ed emolumenti comunque denominati ai componenti della Commissione nazionale permanente per l'epilessia. Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, gli emendamenti 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9 e 4.10. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 5.1, 5.0.1 e 5.0.2. Non ha osservazioni su tutti i restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1441) Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri (Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 febbraio.

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) dopo aver ricordato che sul provvedimento in esame è stato chiesto, nella seduta dell'8 gennaio scorso, l'aggiornamento della relazione tecnica, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, che ampliano l'ambito di applicazione e diffusione dei defibrillatori. Occorre valutare altresì la proposta 1.5, che sembra determinare problemi di coordinamento, sotto il profilo della copertura, tra gli articoli 1 e 5 del provvedimento. Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 2, occorre valutare le proposte 2.2 e 2.3, nella parte in cui trasformano da possibilità in obbligo per gli enti territoriali l'incentivazione a installare defibrillatori, rendendo problematico il previsto rispetto dell'equilibrio finanziario. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, sulla proposta 4.3, che richiede la connessione dei defibrillatori, oltre che al sistema di emergenza "118", anche al numero unico "112", occorre valutare tale estensione in relazione sia alla clausola di invarianza di cui all'ultimo periodo del capoverso "11-bis", sia al parere che sarà reso sul testo per gli altri articoli richiamati. Rispetto all'emendamento riferito all'articolo 5, occorre valutare la proposta 5.1, che amplia il contenuto delle iniziative di formazione, in relazione al parere che sarà espresso sul testo. Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, le proposte 6.3 (recante ulteriori oneri di

comunicazione per i soggetti pubblici e privati), 6.4 (sull'individuazione del soggetto referente per la gestione del defibrillatore), 6.5 (che pone ulteriori oneri amministrativi sulla centrale operativa del sistema "118"), nonché 6.7 (che impone oltre al collegamento con la centrale operativa l'attivazione della chiamata automatica in caso di utilizzo). Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 8, occorre valutare in relazione al parere che sarà reso sul testo la proposta 8.2, che estende il contenuto delle campagne di informazione ai profili della responsabilità per l'utilizzo del defibrillatore. Su tutti i restanti emendamenti, non ha osservazioni da formulare.

Il sottosegretario VILLAROSA si riserva di produrre gli elementi di risposta richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1458) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di riserva selezionata delle Forze armate**  
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 giugno.

Il sottosegretario VILLAROSA avverte che sul disegno di legge in esame si è in attesa di acquisire la relazione tecnica del Ministero della difesa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" (n. 175)**  
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1° luglio.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, giudica opportuno rinviare la votazione del parere, anche alla luce del fatto che presso la Commissione giustizia sono in corso alcune audizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il presidente [PESCO](#) avverte che la seduta già convocata per domani, mercoledì 8 luglio 2020, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

## 1.4.2.3.9. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 300 (pom.) dell'08/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 2020**  
**300ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PESCO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1646) Deputati Tiziana CIPRINI ed altri. - Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice **ACCOTO** (M5S), nel ricordare che nella seduta di ieri non sono stati formulati rilievi, per quanto di competenza, sul testo in esame, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA ribadisce l'avviso favorevole del Governo.

La senatrice **FERRERO** (L-SP-PSd'Az) annuncia l'astensione del proprio Gruppo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere è posto in votazione e approvato.

**(1763) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze Armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede**

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)



Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La rappresentante del GOVERNO, nel rispondere alla relatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*), fa presente che l'istruttoria sui profili finanziari del provvedimento risulta ancora in corso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**[\(1721\)](#) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019***

(Parere alla 14ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, nel rappresentare che l'istruttoria sugli emendamenti è in via di completamento, assicura che il Governo sarà in grado di esprimere il proprio avviso già a partire dalla seduta di domani.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**[\(1745\)](#) *FERRAZZI ed altri. - Disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilenterestato utilizzato negli imballaggi per alimenti***

(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La rappresentante del GOVERNO, in relazione ai ragguagli già forniti nella seduta di ieri, ribadisce che la Ragioneria generale dello Stato sta verificando gli elementi istruttori trasmessi dal Ministero dell'ambiente.

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), auspicando una sollecita definizione dell'istruttoria, che sembra emergere dalle indicazioni del Governo, sottolinea l'importanza e la valenza ambientale del disegno di legge in esame, che nasce da un'iniziativa trasversale ai Gruppi di maggioranza e opposizione.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede alla rappresentante del Governo se è possibile rendere disponibile alla Commissione la nota del Ministero dell'ambiente.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, nel far presente di non avere al momento la disponibilità della nota istruttoria, assicura che si attiverà per soddisfare la richiesta.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**[\(1373\)](#) *Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) ricorda che, nella seduta di ieri, il Governo ha dato conferma della neutralità finanziaria con riguardo all'articolo 2, comma 5, riservandosi di fornire risposta sugli ulteriori rilievi formulati.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA dichiara che, con ogni probabilità, il Governo potrà rispondere ai restanti quesiti posti dalla relatrice già nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli ulteriori emendamenti. Seguito del riesame del testo e dell'esame degli ulteriori emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra gli ulteriori emendamenti 3.200, 5.200 e 6.300, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO assicura che, anche in questo caso, sarà in grado di dare le necessarie risposte nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(716) ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia**  
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

A fronte della domanda di raggugli posta dal relatore [DELL'OLIO](#) (M5S), il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA ritiene che sarà possibile fornire i chiarimenti richiesti, alla luce delle interlocuzioni in corso con il Ministero della salute, a partire dalla prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1441) Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri  
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) ricorda che la Commissione è in attesa dell'aggiornamento della

relazione tecnica, nonché dei chiarimenti sui quesiti posti in merito alle proposte emendative.

La rappresentante del GOVERNO osserva che, anche in relazione a questo provvedimento, le risposte ai rilievi della Commissione dovrebbero essere disponibili già nel corso della prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1458) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di riserva selezionata delle Forze armate**  
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, nel rispondere alla richiesta di ragguagli del relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S), fa presente che non sono ancora pervenuti gli elementi istruttori da parte dell'Amministrazione della difesa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1152) Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare**  
(Parere alla 4a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 giugno scorso.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'ulteriore emendamento 1.100 della relatrice, integralmente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre avere al riguardo conferma della possibilità di attuare ad invarianza di oneri il principio direttivo di cui alla lettera g) del comma 1, che richiede di ridefinire, in una prospettiva di semplificazione, razionalizzazione e omogeneizzazione, la nomenclatura dei gradi del personale militare.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si riserva di fornire risposta al rilievo avanzato dalla relatrice, per cui occorre acquisire le valutazioni del Ministero della difesa.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU), nel riconoscere gli sforzi della Presidenza per assicurare un'organizzazione dei lavori ordinata e ragionevole, segnala l'esigenza che l'attività della Commissione si svolga in modo proficuo, tenendo conto, per quanto possibile, dei tempi del Governo per completare gli approfondimenti istruttori.

La senatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az), nel condividere le osservazioni del senatore Errani, richiama l'attenzione del Governo sulla necessità di completare sollecitamente le istrutture sui provvedimenti all'ordine del giorno, in vista della presentazione del decreto-legge in tema di semplificazioni, che

presumibilmente richiederà alla Commissione bilancio, nelle prossime settimane, un impegno assorbente.

La rappresentante del GOVERNO conferma le assicurazioni già fornite al riguardo.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver tracciato un sintetico riepilogo dello stato e delle prospettive di esame dei disegni di legge inseriti nel calendario dei lavori, ritiene opportuno convocare un Ufficio di Presidenza per un confronto sull'organizzazione dei lavori concernenti il cosiddetto decreto-legge "rilancio", che dovrebbe essere trasmesso dalla Camera dei deputati entro il prossimo fine settimana.

#### *CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI IN COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine dell'odierna seduta plenaria, è convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi in Commissione.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## 1.4.2.3.10. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 338 (pom.) del 20/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 20 OTTOBRE 2020**  
**338ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PESCO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.*

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020**

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma del fatto che l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2020 di una serie di termini in materia di processo civile e penale, disposta dall'articolo 1, comma 3, lettera *b*), n. 7), possa avvenire senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Relativamente al punto n. 8), ove si dispone la proroga al 31 dicembre 2020 dell'utilizzo del contingente di 753 unità dell'operazione "Strade sicure", che comporta un'ulteriore spesa complessiva di 6.197.854 euro per l'anno 2020, non vi sono osservazioni per i profili di quantificazione, anche se, considerato che trattasi di oneri retributivi ai quali sono ordinariamente associati effetti indotti, la Relazione tecnica andrebbe integrata con il prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge di contabilità. In merito alla copertura finanziaria di cui all'articolo 6, comma 2, tramite riduzione del Fondo per le emergenze nazionali, chiede conferma della compatibilità degli oneri con un limite massimo di spesa, nonché dell'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura. Con riguardo all'articolo 2, comma 2, sulla continuità del sistema di allerta Covid, andrebbe confermato che la copertura a valere sulle risorse finanziarie disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri non sottragga risorse alle altre autorizzazioni di spesa, con conseguenti integrazioni per maggiori bisogni finanziari futuri. L'articolo 3 prevede la proroga dei termini scaduti per l'accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga. Al riguardo, andrebbe confermato che eventuali risparmi che dovessero venire meno per effetto della proroga non siano stati contabilizzati

nei tendenziali di finanza pubblica. Circa l'articolo 4, andrebbe confermato che l'inclusione della SARS-CoV-2 tra gli agenti virali nocivi non comporti un aggravio delle spese per la prevenzione a regime ovvero una volta superato il periodo della fase pandemica. Per ulteriori osservazioni fa rinvio alla Nota n. 171 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario BARETTA mette a disposizione una nota istruttoria, unitamente all'allegato recante il prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(812-A) CALIENDO.** - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato* (Parere all'Assemblea. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 4 del testo risulta dall'approvazione, da parte della Commissione di merito, dell'emendamento 3.0.1 (testo 2), sostanzialmente identico alla proposta 3.0.1, su cui la Commissione bilancio aveva espresso, in data 15 gennaio 2020, un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Prospetta pertanto di ribadire, sul citato articolo 4, il medesimo parere. Sulla parte restante dell'articolo, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BARETTA concorda con la relatrice, esprimendo un avviso contrario sull'articolo 4.

La RELATRICE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente all'articolo 4. Il parere è non ostativo sulla parte restante dell'articolo".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere della relatrice viene approvata.

**(1152) Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare**

(Parere alla 4a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 9 settembre.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda come il Governo avesse rappresentato la necessità di acquisire apposita relazione tecnica sull'emendamento 1.100, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge in esame.

Il sottosegretario BARETTA consegna la relazione tecnica che subordina la verifica positiva sull'emendamento 1.100 alla riformulazione della lettera f), espungendovi le parole: "e la durata".

La RELATRICE, alla luce dell'avviso del Governo, propone quindi l'approvazione del seguente

parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 1.100, riferito al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 1, lettera *f*) delle parole: "l'organizzazione, le modalità e la durata", con le seguenti: "l'organizzazione e le modalità".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere della relatrice viene approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2020 (194)** (Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 13-*bis*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 14 ottobre.

La relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) ricorda di aver illustrato, nell'ultima seduta, il contenuto del provvedimento in esame, sul quale propone l'espressione di un parere non ostativo relativamente ai profili finanziari.

Il sottosegretario BARETTA esprime un avviso conforme alla relatrice.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo, ricordando che, per il terzo anno consecutivo, questo tipo di provvedimento viene presentato negli ultimi mesi dell'annualità di riferimento, reiterando una prassi non accettabile e chiedendo quindi la rimodulazione della tempistica di presentazione.

Il PRESIDENTE concorda circa l'opportunità che tale provvedimento venga presentato all'inizio dell'anno di riferimento, consentendo al Parlamento di svolgere un esame effettivo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di rettifica dell'allegato FM 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2020, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2018, riferito alla categoria "Fame nel mondo", registrato dalla Corte dei conti con il numero 407 ( [n. 196](#) )**

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito dell'esame e rinvio )

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 14 ottobre.

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*), ricollegandosi alle considerazioni svolte dal presidente Pesco, in qualità di relatore, nella seduta del 14 ottobre scorso, segnala, per quanto di competenza, che in data

14 febbraio 2020 sono stati adottati i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione delle somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2018 riferito alle quattro categorie: "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati", "Conservazione dei beni culturali", "Calamità naturali" e "Fame nel mondo". I predetti decreti sono stati registrati dalla Corte dei Conti il 5 marzo 2020.

Per l'anno 2018, le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF, al netto della detrazione della quota destinata all'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, sono risultate pari a 27.515.039 euro, e sono state suddivise in parti uguali tra le quattro categorie di intervento suddette più la quota destinata all'edilizia scolastica, assegnata direttamente al Ministero competente, per un importo unitario di euro 5.503.008. Da un successivo esame sono stati rilevati errori di inserimento dei dati relativi ad alcune istanze nel sistema informatico, errori che si sono automaticamente trasferiti nell'allegato FM5 del decreto del 14 febbraio scorso, concernente la categoria "Fame nel mondo", e più precisamente nella colonna "Contributi da erogare" con riferimento a tre progetti. A seguito della correzione effettuata è emerso un residuo positivo di 25.506,45 euro. Tale importo verrà redistribuito tra i progetti che, pur ammessi in graduatoria dalla Commissione, non hanno ottenuto l'intero finanziamento per indisponibilità di fondi: si tratta degli ultimi quattro progetti in graduatoria, che hanno ottenuto il medesimo punteggio e tra i quali viene suddivisa la somma residua: a tale scopo è stato predisposto lo schema di decreto in esame. Ricorda che per la categoria "Fame nel mondo" sono state accolte 27 istanze, con una percentuale di ammissione (rapporto tra domande ammesse e domande presentate) pari al 25,2 per cento.

Il sottosegretario BARETTA esprime un avviso non ostativo sullo schema di decreto.

Il PRESIDENTE reputa opportuno rinviare ad una prossima seduta l'espressione del parere, onde consentire ai senatori un adeguato approfondimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(892) Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari**

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Richiesta di relazione tecnica. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice **CONZATTI** (IV-PSI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce di un approfondimento svolto, la necessità di acquisire apposita relazione tecnica.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la richiesta di relazione tecnica.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica sul disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1458) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di riserva selezionata delle Forze armate**  
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti )



Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 luglio.

Il PRESIDENTE chiede se sia disponibile la relazione tecnica richiesta dalla Commissione sul provvedimento in titolo.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che la relazione tecnica non è ancora pervenuta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1461) *Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare***

(Parere alla 11ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti )

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 luglio.

Il PRESIDENTE chiede se sia disponibile la relazione tecnica richiesta dalla Commissione sul provvedimento in titolo.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che non è ancora pervenuta la relazione tecnica da parte del Ministero del lavoro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(716) *ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia***

(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 luglio.

Il PRESIDENTE chiede se sia disponibile la relazione tecnica richiesta dalla Commissione sul provvedimento in titolo.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che la relazione tecnica non è ancora pervenuta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1373) *Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 luglio.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo ad acquisire dal Ministero delle politiche agricole gli elementi istruttori necessari per consentire alla Commissione di esprimere il parere sul disegno di legge in esame e sui relativi emendamenti.

Il sottosegretario BARETTA si riserva di acquisire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1441) Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri  
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 9 settembre.

La relatrice **CONZATTI (IV-PSI)** ricorda che la Commissione bilancio ha chiesto, da diversi mesi, l'acquisizione della relazione tecnica aggiornata sul testo del disegno di legge, oltre che elementi istruttori su diverse proposte emendative.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1762) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere**  
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 ottobre.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire la relazione tecnica sul provvedimento in esame.

La relatrice **CONZATTI (IV-PSI)** fa presente che sono in corso interlocuzioni tra la Commissione di merito e il Governo per predisporre la corretta riformulazione di alcune proposte emendative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli ulteriori emendamenti. Seguito del riesame del testo e rinvio. Seguito dell'esame degli ulteriori emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 luglio.

Il PRESIDENTE rappresenta la necessità di acquisire gli elementi di risposta già richiesti al Governo sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3**

**novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE ( [101-bis](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S), preliminarmente, rappresenta che lo schema di decreto legislativo in esame prevede la revisione e integrazione del richiamato decreto legislativo n. 171 del 2005, recante codice della nautica da diporto. Questa Commissione ha esaminato la prima formulazione del provvedimento (atto del Governo n. 101), sul quale ha espresso il prescritto parere nella seduta del 20 maggio 2020. Più precisamente, è stato espresso un parere favorevole con due osservazioni, entrambe recepite nel nuovo testo presentato alle Camere per l'espressione dei pareri definitivi. Le due osservazioni richiamate consistevano in una correzione della clausola di invarianza finanziaria dell'articolo 23 (ora 28) istitutivo dell'archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto e nella riformulazione della rubrica dell'articolo 29 (ora 34) recante la clausola di invarianza finanziaria generale.

Per quanto riguarda la nuova formulazione dell'atto, con riferimento all'articolo 3 - che fornisce la definizione di nautica sociale e prevede che, con il regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto, sia stabilita la disciplina di tale nautica e le eventuali facilitazioni all'ormeggio delle unità da diporto in transito e per la fornitura dei servizi in banchina - pur prendendo atto del fatto che la relazione tecnica attribuisce carattere ordinamentale alla norma, rileva che la stessa sembrerebbe volta a garantire agevolazioni e servizi, che appaiono avere un contenuto economico, ai fruitori della nautica sociale. Tanto premesso, oltre ad acquisire una valutazione circa l'esposta interpretazione, appare opportuno che sia chiarito se la concessione di tali agevolazioni e servizi sia suscettibile di recare oneri o comunque di ridurre gli introiti anche delle autorità portuali o di altre pubbliche amministrazioni. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Il sottosegretario BARETTA si riserva di acquisire gli elementi di risposta in corso di predisposizione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1721-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, di esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 22, comma 1, lettera *d*), in conformità al parere già reso dalla Commissione bilancio sul corrispondente emendamento 20.0.14 approvato dalla Commissione di merito. Propone altresì di formulare un parere di semplice contrarietà sull'articolo 5, comma 1, lettere *v*) e *bb*); sull'articolo 7, comma 1, lettera *h*), limitatamente alle parole da: "definendo" a: "elettronico"; sull'articolo 12, comma 1, lettere *l*) ed *m*); sull'articolo 14, comma 2, lettere *m*) ed *n*), nonché sull'articolo 29, risultanti dall'approvazione di emendamenti su cui la

Commissione bilancio ha espresso analogo parere alla Commissione di merito. Rileva quindi l'opportunità di valutare l'integrazione della clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 4 dell'articolo 25, aggiungendo in fine il seguente periodo: "Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente". Su tutto il restante articolato, propone di esprimere un parere non ostativo.

Per quanto concerne gli emendamenti già presentati in Commissione e riproposti in Assemblea, propone di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.6, 1.7, 3.1, 3.14, 4.14, 4.43, 5.79, 5.97 (testo 2), 6.4 (testo 2), 7.45 (testo 2), 12.18 (testo 2), 20.0.3, 20.0.7, 20.0.11, 20.0.16, 20.0.17, 20.0.18, 20.0.19, 20.0.20, 20.0.21, 20.0.22, 20.0.23, 20.0.24, 20.0.31 (testo 2) e 20.0.46 (testo 2). Sull'emendamento 5.50, propone di confermare il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del capoverso: "*n-bis*", con il seguente: "*n-bis* introdurre misure per la promozione dell'utilizzo energetico di biomasse residui industriali, di rifiuti e residui per la produzione di biocarburanti avanzati, massimizzandone il potenziale e riconoscendo la possibilità di poter impiegare nel processo produttivo il più ampio numero di materie prime, nel pieno rispetto dei criteri di sostenibilità stabiliti dalla direttiva e di utilizzabilità previsti dall'Allegato IX parte A della direttiva (UE) 2018/2001;". Propone quindi di riaffermare il parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 4.35, 5.6 (testo 3), 5.16, 5.36, 5.54, 5.59, 5.84, 5.85, 5.86, 5.90, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.16, 15.13, 15.15, 20.0.4, 20.0.6, 20.0.13, 20.0.15 e 20.0.38.

In relazione agli emendamenti di nuova presentazione in Assemblea, osserva che sembrano comportare maggiori oneri le proposte 4.100 e 5.200 (quest'ultima sostanzialmente corrispondente all'emendamento 5.1, sul quale è già stato espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione), nonché minori entrate l'emendamento 5.105 (rinumerato 5.305). Rileva che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 5.100 (rinumerato 5.300), 5.101 (rinumerato 5.301), 5.102 (rinumerato 5.302) e 5.103 (rinumerato 5.303), in tema di localizzazione degli impianti a energie rinnovabili. Rileva quindi la necessità di valutare la portata finanziaria dell'emendamento 5.106 (rinumerato 5.306), in materia di promozione dell'utilizzo di energia rinnovabile per la ricarica di veicoli elettrici, e della proposta 5.111 (rinumerato 5.311), laddove prevede la salvaguardia degli investimenti in impianti di generazione elettrica e la promozione di iniziative di riconversione energetica. Occorre quindi valutare gli emendamenti 12.102 (testo 2) e 12.102, che contemplano l'introduzione di misure per l'elettrificazione dei consumi e degli acquisti energetici. Rileva poi che devono valutarsi i profili finanziari degli emendamenti 15.100 e 15.101, che riducono la quota di fatturato destinata al finanziamento del governo dei dispositivi medici.

In relazione al parere sull'articolo 22, comma 1, lettera *d*), del testo, osserva che appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri le proposte 22.105 e 22.106, che modulano l'applicazione della direttiva (UE) 2019/904 ai bicchieri. Rileva quindi opportuno valutare, in relazione al parere sul suddetto articolo 22, comma 1, lettera *d*), la portata finanziaria degli emendamenti 22.105 (testo 2) e 22.105 (testo 3). Osserva che risulta suscettibile di determinare minori entrate l'emendamento 22.107. Su tutti i restanti emendamenti, ivi compresa la proposta 22.102 (testo 2), fa presente che non vi sono osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta di parere avanzata dal relatore sul testo approvato dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea.

Pertanto, esprime un avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente all'articolo 22, comma 1, lettera *d*), e un avviso di semplice contrarietà limitatamente agli articoli 5, comma 1, lettere *v*) e *bb*), 7, comma 1, lettera *h*), limitatamente alle parole da: "definendo" a: "elettronico", 12, comma 1, lettere *l*) ed *m*), 14, comma 2, lettere *m*) ed *n*), nonché limitatamente all'articolo 29.

Concorda, quindi, sull'opportunità di valutare l'integrazione della clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 4 dell'articolo 25, aggiungendo in fine il seguente periodo: "Le amministrazioni

interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".

Su tutto il restante articolato, concorda con l'espressione di un parere non ostativo.

Per quanto concerne gli emendamenti già presentati in Commissione e riproposti in Assemblea, esprime un avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte richiamate dal relatore 1.6, 1.7, 3.1, 3.14, 4.14, 4.43, 5.79, 5.97 (testo 2), 6.4 (testo 2), 7.45 (testo 2), 12.18 (testo 2), 20.0.3, 20.0.7, 20.0.11, 20.0.16, 20.0.17, 20.0.18, 20.0.19, 20.0.20, 20.0.21, 20.0.22, 20.0.23, 20.0.24, 20.0.31 (testo 2) e 20.0.46 (testo 2).

Concorda altresì con la riformulazione dell'emendamento 5.50, nel senso indicato dal relatore.

In merito agli emendamenti sui quali il relatore propone il parere di semplice contrarietà, rappresenta l'opportunità di esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.35, 5.6 (testo 3), 5.84, 5.85, 5.90, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.16, 20.0.4, 20.0.13, 20.0.15 e 20.0.38, stante la necessità di acquisire apposita relazione tecnica.

Il relatore [MANCA](#) (PD) propone di confermare anche sulle proposte richiamate dal Sottosegretario il parere di semplice contrarietà espresso per la Commissione di merito, trattandosi di una scelta già precedentemente ponderata.

Il sottosegretario BARETTA prende atto dell'indicazione del relatore.

In merito, poi, agli emendamenti di nuova presentazione in Assemblea, esprime un avviso contrario, per onerosità, sugli emendamenti 4.100 e 5.200, mentre rappresenta come l'emendamento 5.305 possa determinare una riduzione di entrate.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) chiede una rivalutazione da parte del Governo sulla proposta 5.305, ritenendo infondata l'obiezione circa la paventata riduzione di gettito tributario.

Il senatore [GIROTTA](#) (M5S) illustra la portata dell'emendamento 5.305, osservando che, qualora l'emendamento non venisse approvato, verrebbe meno la convenienza per i consumatori nella creazione di nuove configurazioni di autoconsumo denominate "autoconsumo collettivo" e "comunità energetiche".

Il rappresentante del GOVERNO osserva come, sull'emendamento 5.305 in esame, sia pervenuto un chiarimento da parte del Ministero dello sviluppo economico che evidenzia l'assenza di onerosità.

Il PRESIDENTE chiede, incidentalmente, al senatore Girotto se la configurazione di "comunità energetiche" determini anche il rilascio di una bolletta unitaria.

Il senatore [GIROTTA](#) (M5S) fa presente che, anche nelle "comunità energetiche" ogni componente può mantenere il proprio gestore.

Il rappresentante del GOVERNO formula quindi un avviso non ostativo sulle proposte 5.302 e 5.303, mentre chiede l'accantonamento degli emendamenti 5.300 e 5.301.

Il senatore [GIROTTA](#) (M5S) rileva come gli emendamenti 5.300 e 5.301 siano stati ritirati in Assemblea.

Sull'emendamento 5.306, il sottosegretario BARETTA osserva che si è in attesa di acquisire l'avviso del Ministero dello sviluppo economico sulle implicazioni di ordine finanziario. Altresì, occorre acquisire elementi istruttori sull'emendamento 5.311.

Sulla portata normativa dell'emendamento 5.306, intervengono i senatori [GIROTTA](#) (M5S) e

[DELL'OLIO](#) (M5S), che ritengono tale proposta priva di criticità di ordine finanziario.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento delle proposte emendative 5.306 e 5.311.

Il rappresentante del GOVERNO esprime quindi un avviso contrario, per onerosità, sugli emendamenti 12.102, 12.102 (testo 2), 15.100 e 15.101.

In merito agli emendamenti 22.105, 22.105 (testo 2), 22.105 (testo 3) e 22.106, formula un avviso non ostativo, ricordando che, secondo il Dipartimento delle finanze, gli eventuali effetti di natura fiscale correlati alle proposte in esame potranno essere stimati soltanto in occasione della predisposizione, da parte del Governo, dei decreti delegati.

Da ultimo, esprime un avviso contrario sull'emendamento 22.107, in quanto tale proposta risulta suscettibile di produrre effetti negativi sul gettito erariale.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede chiarimenti circa l'avviso contrario espresso sull'emendamento 22.107 che abroga la cosiddetta "*plastic tax*".

Il PRESIDENTE osserva come tale emendamento sopprima un tributo i cui effetti sono già scontati nei tendenziali di finanza pubblica.

Alla luce del dibattito svoltosi, il RELATORE propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente all'articolo 22, comma 1, lettera *d*). Formula un parere di semplice contrarietà sull'articolo 5, comma 1, lettere *v*) e *bb*); sull'articolo 7, comma 1, lettera *h*), limitatamente alle parole da: "definendo" a: "elettronico"; sull'articolo 12, comma 1, lettere *l*) ed *m*); sull'articolo 14, comma 2, lettere *m*) ed *n*), nonché sull'articolo 29.

Sull'articolo 25, comma 4, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, in fine, del seguente periodo: "Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.". Su tutto il restante articolato, il parere è non ostativo.

In merito agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.6, 1.7, 3.1, 3.14, 4.14, 4.43, 5.79, 5.97 (testo 2), 6.4 (testo 2), 7.45 (testo 2), 12.18 (testo 2), 20.0.3, 20.0.7, 20.0.11, 20.0.16, 20.0.17, 20.0.18, 20.0.19, 20.0.20, 20.0.21, 20.0.22, 20.0.23, 20.0.24, 20.0.31 (testo 2), 20.0.46 (testo 2), 4.100, 5.200, 12.102 (testo 2), 12.102, 15.100, 15.101 e 22.107.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 4.35, 5.6 (testo 3), 5.16, 5.36, 5.54, 5.59, 5.84, 5.85, 5.86, 5.90, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.16, 15.13, 15.15, 20.0.4, 20.0.6, 20.0.13, 20.0.15 e 20.0.38.

Sull'emendamento 5.50, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del capoverso: "*n-bis*)", con il seguente: "*n-bis*) introdurre misure per la promozione dell'utilizzo energetico di biomasse residuali industriali, di rifiuti e residui per la produzione di biocarburanti avanzati, massimizzandone il potenziale e riconoscendo la possibilità di poter impiegare nel processo produttivo il più ampio numero di materie prime, nel pieno rispetto dei criteri di sostenibilità stabiliti dalla direttiva e di utilizzabilità previsti dall'Allegato IX parte A della direttiva (UE) 2018/2001;".

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 5.306 e 5.311, il cui esame resta sospeso.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

**(1686) OSTELLARI ed altri. - Istituzione della «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari»**

(Parere all'Assemblea. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BARETTA si riserva di acquisire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana della Commissione bilancio, già convocata domani, mercoledì 21 ottobre 2020, alle ore 10, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA*

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1944, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione" e con l'esame, in sede consultiva su atti del Governo, dello "Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante compensazione di interventi fiscali per l'anno 2020 in relazione al *bonus* vacanze e al contributo a fondo perduto" (atto del Governo n. 198).

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 17.*

## 1.4.2.3.11. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 340 (pom.) del 27/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2020**  
**340ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1721-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020**

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 ottobre.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra gli emendamenti precedentemente accantonati, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 5.106 (rinumerato 5.306), in materia di promozione dell'utilizzo di energia rinnovabile per la ricarica di veicoli elettrici, e della proposta 5.111 (rinumerata 5.311), laddove prevede la salvaguardia degli investimenti in impianti di generazione elettrica e la promozione di iniziative di riconversione energetica. Segnala inoltre che gli emendamenti 12.102 (testo 2) e 12.102, che contemplano l'introduzione di misure per l'elettrificazione dei consumi e degli acquisti energetici, sui quali nella seduta del 20 ottobre scorso è stato espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, risultano di contenuto analogo alla proposta 12.23, che ha invece ricevuto una valutazione non ostativa, in conformità al parere già espresso alla Commissione di merito: occorre valutare al riguardo l'opportunità di rendere omogenei i pareri.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso non ostativo sugli emendamenti 5.306 e 5.311. Altresì, a rettifica della precedente valutazione, esprime un avviso non ostativo anche sugli emendamenti 12.102 (testo 2) e 12.102.

Il RELATORE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati, esprime per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 5.306 e 5.311.



A rettifica del parere espresso nella seduta del 20 ottobre scorso, formula parere di nulla osta sugli emendamenti 12.102 (testo 2) e 12.102."

La proposta di parere, posta in votazione, risulta approvata.

**(1144, 720 e 959 - A/R) Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, di ribadire il parere non ostativo già espresso nella seduta del 5 febbraio 2020 alla Commissione di merito, che non ha apportato modifiche.

Con riguardo agli emendamenti, occorre valutare i profili finanziari della proposta 3.100, che contempla l'espletamento di una nuova consultazione referendaria nei comuni interessati, ulteriore rispetto a quanto previsto dalla legge n. 352 del 1970.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso non ostativo sul testo del disegno di legge, nonché sugli emendamenti, fatta eccezione per la proposta 3.100, segnalata dalla relatrice, sulla quale formula un avviso contrario.

La RELATRICE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo. In merito agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, formula parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.100. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata.

**(812-A) CALIENDO. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato** (Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere non ostativo risulta approvata.

**(1686) OSTELLARI ed altri. - Istituzione della «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari»**

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra l'emendamento 1.100, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che in conformità al parere sul testo reso nell'ultima seduta, occorre valutare anche per l'emendamento 1.100, alla lettera *b*), capoverso "comma 3", relativa all'organizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione nelle scuole, di sostituire la parola "promuove" con "può promuovere".

Il vice ministro MISIANI concorda con la valutazione della relatrice sull'emendamento 1.100.

La RELATRICE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 1.100, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, alla lettera *b*), capoverso "3.", della parola: "promuove", con le seguenti: "può promuovere".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

**(835-A) DI NICOLA ed altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria**

(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso conforme a quello del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

**(1222) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile 2017**

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre avere chiarimenti in ordine agli effetti sulla finanza pubblica delle spese concernenti le pratiche ittologiche di cui agli articoli 19 e 24, capoverso 2, dello Scambio di note. Infatti, la relazione tecnica a corredo del provvedimento riporta che i progetti relativi alle suddette spese, approvati dalla Commissione italo-svizzera per la pesca, verranno autorizzati dai rispettivi Governi nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, ma tale limitazione non trova testuale riscontro nello Scambio di note. Occorre valutare, quindi, all'articolo 3 del disegno di legge, recante la clausola di invarianza, l'inserimento dell'espressa esclusione di nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nonché l'attuazione, da parte delle amministrazioni competenti, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il vice ministro MISIANI concorda con la modifica all'articolo 3 proposta dalla relattrice.

La RELATRICE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del testo dell'articolo 3 con il seguente: "1. Per le attività derivanti dallo Scambio di note di cui all'articolo 1, si provvede con le risorse disponibili previste a legislazione vigente dalla legge 22 novembre 1988, n. 530, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti danno attuazione alla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relattrice.

**(1958) Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **CALANDRINI** (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il disegno di legge recava, nel testo originario, anche la ratifica del protocollo n. 16, che è stata espunta nel corso dell'esame presso la Camera: al riguardo, non appare necessario un aggiornamento della relazione tecnica. Il protocollo oggetto di ratifica apporta modifiche procedurali al funzionamento della Corte europea dei diritti dell'uomo e non prevede a carico degli Stati membri alcun onere finanziario, come asserito anche dalla relazione tecnica. Non vi sono, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Propone, quindi, l'espressione di un parere non ostativo.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme a quello del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

**(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020**  
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con osservazione. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, propone l'espressione del seguente parere sul testo del disegno di legge in esame: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, preso atto che: in merito all'articolo 1, comma 3, lettera b), n. 7, recante la proroga al 31 dicembre 2020 di una serie di termini in materia di processo civile e penale, si rappresenta l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dal momento che gli adempimenti connessi saranno fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; relativamente all'articolo 1, comma 3, lettera b), n. 8, ove si dispone la proroga al 31 dicembre 2020 dell'utilizzo del contingente di 753 unità dell'operazione "Strade sicure", per un'ulteriore spesa complessiva di 6.197.854 euro per

l'anno 2020, per quanto attiene ai profili di quantificazione, viene fornito il prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi di finanza pubblica e sono indicati i parametri di calcolo utilizzati per la determinazione degli oneri; in merito ai profili di copertura del predetto articolo 1, comma 3, lettera *b*), n. 8, viene confermata l'effettiva disponibilità delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali indicate dall'articolo 6, comma 2; con riferimento all'articolo 3, che proroga al 31 ottobre 2020 i termini precedentemente scaduti per l'accesso ai trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, viene confermata l'assenza di effetti negativi per la finanza pubblica, oltre al fatto che eventuali risparmi che dovessero venir meno per effetto della proroga non erano stati comunque cifrati nei tendenziali di finanza pubblica; in relazione all'articolo 4, viene ribadita la natura ordinamentale della disposizione e viene confermato che, anche una volta superata la fase pandemica, l'inclusione del SARS-CoV-2 tra gli agenti virali potenzialmente nocivi per l'uomo non avrà riflessi sugli oneri per la prevenzione nei luoghi di lavoro, compresi quelli afferenti a pubbliche amministrazioni, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: con riguardo all'articolo 2, comma 2, sulla continuità del sistema di allerta Covid, nel prendere atto che gli oneri, pari a tre milioni di euro per il 2021, verranno coperti attraverso il reperimento di corrispondenti risorse allocate sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sull'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 8, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 135 del 2018, come rideterminata dall'articolo 1, comma 399, della legge di bilancio 2020, si segnala tuttavia che la copertura di un nuovo onere di spesa a carico del bilancio a legislazione vigente non risulta pienamente in linea con i principi della legge di contabilità e che sarebbe stato più opportuno procedere alla formale riduzione dello stanziamento utilizzato a copertura.".

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso conforme.

Non essendovi dichiarazioni di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*) illustra quindi gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che comportano maggiori oneri le proposte 1.1, 1.0.1 e 1.0.5. Richiede poi la relazione tecnica per gli emendamenti 1.18, 1.20, 1.35 (identico all'1.36), 1.0.3 e 1.0.8. Segnala che occorre poi acquisire conferma che la proposta emendativa 1.31 sull'operatività del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese sia compatibile con l'invarianza delle risorse disponibili a legislazione vigente. Riguardo alla proposta 1.0.4 sul pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco, occorre acquisire conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura. Occorre inoltre valutare la portata finanziaria della proposta 1.0.7 relativa alla fruizione della detrazione degli interessi passivi sui mutui per la prima casa.

Con riferimento ai subemendamenti all'emendamento 1.0.100 del Governo recante disposizioni in materia di riscossione, richiede la relazione tecnica sulle proposte 1.0.100/1 e 1.0.100/2. Osserva che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.0.100/3 che proroga dal 10 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020 il termine per effettuare il versamento della rate per poter accedere alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione.

Occorre inoltre valutare la portata finanziaria della proposta 1.0.100/4 che interviene sugli effetti della procedura del ravvedimento tardivo. Rileva che risulta suscettibile di comportare maggiori oneri il subemendamento 1.0.100/5. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 1.0.100/6. Fa presente poi che occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 1.0.100/7 interamente sostitutiva del comma 1, lettera *b*), dell'emendamento 1.0.100. Richiede la relazione tecnica sui subemendamenti 1.0.100/8 e 1.0.100/9. Rileva quindi che appaiono suscettibile di determinare maggiori oneri i subemendamenti 1.0.100/10 e 1.0.100/11.

Osserva inoltre che occorre valutare gli effetti finanziari del subemendamento 1.0.100/12 che, per quanto riguarda i termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle di pagamento in

scadenza nell'anno 2020, sopprime il riferimento alla proroga automatica di due anni disposta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2015 per i territori interessati da eventi eccezionali. Analogamente, rileva che occorre valutare gli effetti finanziari del subemendamento 1.0.100/13 che modifica i riferimenti al suddetto articolo 12 del decreto legislativo n. 159 del 2015. Occorre poi valutare la portata finanziaria della proposta 1.0.100/14 che estende le previsioni dell'emendamento 1.0.100 a tutti gli agenti della riscossione a cui la pubblica amministrazione affida la procedura esecutiva di riscossione delle proprie entrate. Richiede la relazione tecnica sui subemendamenti 1.0.100/15, 1.0.100/16, 1.0.100/18, 1.0.100/19, 1.0.100/20, 1.0.100/21 e 1.0.100/22. Segnala che occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 1.0.100/23 sulla rimessione in termini e sulla sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni. Occorre poi valutare gli effetti finanziari degli analoghi subemendamenti 1.0.100/24 e 1.0.100/25 sui versamenti dei contributi volontari INPS effettuati in ritardo. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 2.3 che interviene sulla durata temporale della continuità del sistema di allerta Covid. Per l'emendamento 2.6, che consente agli enti territoriali di avvalersi dei percettori del reddito di cittadinanza al fine di allertare le persone entrate in contatto con soggetti risultati positivi, osserva che occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, fa presente che comportano maggiori oneri le proposte 3.3, 3.4, 3.8 (analogo al 3.0.1), 3.0.3, 3.0.4, 3.0.15, 3.0.18 e 3.0.19. Rileva che occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 3.5 (sostanzialmente identica al 3.6 e 3.7), 3.0.2, 3.0.8 (analogo al 3.0.9 e 3.0.10), 3.0.11, 3.0.13, 3.0.14, 3.0.16, 3.0.18 (testo 2) e 3.0.21. Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 4, fa presente che occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 4.1 (già 1.38) e 4.0.1. Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 5, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 5.0.1 recante norme di semplificazione in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e per i consumatori. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti ed emendamenti.

Il vice ministro MISIANI fa presente che è in corso l'istruttoria sugli emendamenti al provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

**(892) Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari**

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che non è ancora pervenuta la relazione tecnica sul disegno di legge in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1458) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di riserva selezionata delle Forze armate**

(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti )

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il vice ministro MISIANI avverte che è ancora in corso l'istruttoria sul disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1461) *Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare***

(Parere alla 11ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti )

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il vice ministro MISIANI mette a disposizione una nota istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(716) *ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia***

(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il rappresentante del GOVERNO avverte che è in corso l'istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(992) *Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 giugno 2019.

Il vice ministro MISIANI avverte che è in corso l'istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1373) *Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione sul disegno di legge in titolo.

Il vice ministro MISIANI fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze è in attesa di acquisire elementi istruttori da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1441) Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri  
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) fa presente la necessità di acquisire la relazione tecnica aggiornata.

Il vice ministro MISIANI ricorda che, nella seduta del 20 ottobre, è stata messa a disposizione una nota della Ragioneria generale dello Stato che rappresenta al Ministero della salute la necessità di predisporre una relazione tecnica aggiornata volta a superare vari profili di criticità finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1762) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere**  
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) sollecita il Governo a produrre la relazione tecnica sul testo, formalmente richiesta dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli ulteriori emendamenti. Seguito del riesame del testo e dell'esame degli ulteriori emendamenti e rinvio )

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, sollecita il Governo a fornire gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione.

Il vice ministro MISIANI mette a disposizione una nota istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di rettifica dell'allegato FM 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2020, concernente la ripartizione**

**della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2018, riferito alla categoria "Fame nel mondo", registrato dalla Corte dei conti con il numero 407 ( [n. 196](#) )**

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) chiede di rinviare alle sedute di domani la votazione del parere sull'atto del Governo in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto ministeriale recante compensazione di interventi fiscali per l'anno 2020 in relazione al *bonus* vacanze e al contributo a fondo perduto ( [n. 198](#) )**

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 265, comma 8 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole )

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 ottobre.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) riepiloga le richieste di chiarimento illustrate nella seduta del 21 ottobre scorso.

Il vice ministro MISIANI, nel fornire, al riguardo, rassicurazioni, esprime un avviso non ostativo sull'atto in esame.

Il RELATORE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime parere favorevole."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

*La seduta termina alle ore 14,45.*



## 1.4.2.3.12. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 367 (pom.) del 12/01/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 12 GENNAIO 2021**  
**367ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PESCO**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1222-A) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile 2017**

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **FERRERO** (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, dal momento che la Commissione esteri ha recepito la modifica dell'articolo 3 richiesta da questa Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere approvato lo scorso 27 ottobre.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dalla relatrice.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2020, relativo allo sviluppo e produzione di cinque sensori di sorveglianza e ingaggio (radar) Kronos Grand Mobile High Power (GM HP) ( n. 235 )**

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore **Marco PELLEGRINI** (M5S) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, preliminarmente, che il programma pluriennale in esame si articola nelle seguenti attività: sviluppo e acquisizione di cinque sensori di sorveglianza e ingaggio (*radar*); supporto logistico decennale; gestione delle evoluzioni tecnologiche. Il costo complessivo del programma risulta pari a 200 milioni di euro e graverà sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (capitoli 7421-27), nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sul Fondo istituito dall'articolo 1, comma 95,

della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018). Si ricorda che le risorse del suddetto Fondo, pari a 42,7 miliardi di euro nel periodo 2019-2033, sono state assegnate per il 16,8 per cento al Ministero dello sviluppo economico e per il 13,6 per cento al Ministero della difesa.

In considerazione della priorità del programma, la scheda tecnica precisa che la copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione "Difesa e sicurezza del territorio", programma "Pianificazione generale delle FF.AA. e approvvigionamenti militari" dello stato di previsione del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese, concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Nella scheda tecnica viene altresì riportato un cronoprogramma dei pagamenti, dal 2021 al 2030, avente carattere meramente indicativo, da aggiornarsi a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa. La ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Per quanto di competenza, chiede conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, anche al fine di escludere che il loro utilizzo pregiudichi precedenti impegni di spesa.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota dei Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

Il vice ministro MISIANI dà conferma della effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e del fatto che il loro utilizzo non pregiudica precedenti impegni di spesa.

Alla luce delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, il relatore propone l'espressione di osservazioni non ostative.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di osservazioni è messa in votazione e approvata.

**(1223) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016*** (Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 novembre 2020.

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 3, del comma 1 con il seguente: "1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 3 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 123.831 a decorrere dall'anno 2021, e delle rimanenti spese, pari a euro 42.948 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.".

Il vice ministro MISIANI si esprime in senso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere della relatrice è posta

in votazione e approvata.

**(1658) VERDUCCI ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano**

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 novembre 2020.

Il relatore [MANCA](#) (PD) riepiloga le precedenti fasi dell'esame del provvedimento.

Il vice ministro MISIANI avverte che il Ministero dei beni e delle attività culturali ha trasmesso la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, che è attualmente in fase di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 novembre 2020.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 18 novembre riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che non vi sono osservazioni sulla proposta 1.1 (testo 2). Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 2.4 e 2.24. Su segnalazione del Governo, sono stati accantonati gli identici emendamenti 2.5 e 2.6, in base ai quali, per ciascun porto, deve essere predisposto ed attuato un adeguato piano di raccolta e di gestione dei rifiuti. Inoltre, sono stati segnalati dal Governo i seguenti emendamenti: 2.10, secondo cui l'impianto o l'area di raccolta deve garantire la separazione tra i flussi fisici dei rifiuti prodotti dalle navi rispetto a quelli pescati accidentalmente; 2.11 sull'identificazione delle strutture di raccolta e sull'ambientalizzazione paesaggistica; 2.25 che attribuisce all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente l'attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse relative al gettito della componente tariffaria; 2.28 (identico al 2.29), che rimette ad appositi decreti interministeriali la disciplina di una fase di sperimentazione per i soggetti che raccolgono rifiuti accidentalmente pescati; 2.0.1 sugli oneri di informazione degli imprenditori ittici da parte delle autorità portuali. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 2.13 (testo 2). Occorre valutare, in relazione al testo, la proposta 2.14 (testo 2). Occorre altresì valutare la portata finanziaria dell'emendamento 2.21 (testo 2), che attribuisce il compito di provvedere alla raccolta dei dati di monitoraggio anche alle autorità di sistema portuale. Non vi sono osservazioni sulle proposte 2.18 (testo 2) e 2.100.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 3.4, che attribuisce alle autorità di bacino il compito di avviare iniziative e programmi di contrasto dell'inquinamento da rifiuti delle acque interne. Su segnalazione del Governo, è stato accantonato l'emendamento 3.5, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, un fondo con una dotazione di due milioni di euro annui per il triennio 2020-2022 preordinato ad incentivare la ricerca sulla presenza delle microplastiche nelle acque lacuali, lo studio dei danni arrecati all'ittiofauna, all'avifauna e alla catena alimentare, nonché le opportune modalità di intervento. Non vi sono osservazioni sulla proposta 3.1 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria degli

emendamenti 5.0.1 (testo 2) e 5.0.1 (testo 3) che attribuiscono alle autorità di distretto il compito di introdurre, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi d'acqua dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti compatibili con le esigenze idrauliche e di tutela degli ecosistemi. Chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 5.0.3 recante norme in materia di dragaggi.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 10, su segnalazione del Governo sono stati accantonate le proposte: 10.0.2 recante disposizioni sui contenitori di prodotti ittici; 10.0.4 (identico al 10.0.5) recante norme sul contrasto all'abbandono e alla gestione illegale del fine vita delle imbarcazioni.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, non vi sono osservazioni sulla proposta 11.0.2 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 12, non vi sono osservazioni sulla proposta 12.1 (testo 2).

Il vice ministro MISIANI fa presente che è in corso l'istruttoria sulle proposte emendative segnalate dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1894) Deputato MULE' ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammì ed altri; Roberto Rossini ed altri  
(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 novembre 2020.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) ricorda che, per quanto riguarda le proposte emendative relative al disegno di legge in titolo, occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 1.1, nella parte in cui contempla iniziative di solidarietà sociale e inserisce nel titolo un riferimento a un Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19 che non trova riscontro nel testo. Occorre valutare i profili finanziari e contabili dell'emendamento 2.1, che istituisce un Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19, alimentato da trattenute volontarie sulle retribuzioni dei lavoratori pubblici e privati, che non appare comunque in linea con le regole di contabilità, mancando di una dotazione iniziale.

In relazione alla proposta 4.1, in tema di iniziative civiche e di studio delle istituzioni scolastiche, occorre valutare la sostituzione della parola: "promuovono", con le seguenti: "possono promuovere". Con riguardo all'emendamento 4.0.1, che istituisce borse di studio a favore degli orfani del personale sanitario, occorre valutare la portata finanziaria del comma 1, con particolare riguardo agli aspetti applicativi, e avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura, a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili, che allo stato appare capiente.

Comporta maggiori oneri la proposta 5.0.1, per mancata quantificazione degli effetti finanziari e inidoneità della copertura.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso contrario sulla proposta 1.1, segnalando la necessità di acquisire la relazione tecnica.

Formula poi un avviso contrario sull'emendamento 2.1, nonché sulla proposta 4.1, in quanto foriera di maggiori oneri.

Sull'emendamento 4.0.1 rappresenta poi la necessità di acquisire la relazione tecnica, ferma restando la sussistenza di criticità in ordine alla tipologia di copertura.

Esprime quindi un avviso contrario sulla proposta 5.0.1, nonché sull'emendamento 5.1 non segnalato dalla relatrice.

Concorda infine con la valutazione non ostativa sull'emendamento 3.1.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) fa presente come le proposte emendative presentate dal Gruppo della Lega siano finalizzate a rendere più incisivo il disegno di legge, accompagnando l'istituzione della giornata della memoria delle vittime dell'epidemia con la previsione di sussidi e riconoscimenti in favore di quei soggetti che tuttora si trovano a svolgere un ruolo attivo nel contrasto all'emergenza pandemica.

Il presidente [PESCO](#) concorda, per quanto riguarda il merito, con lo spirito alla base di alcune proposte emendative, segnalando, relativamente al tema dei messaggi promozionali trasmessi dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, di cui all'emendamento 5.1, la necessità di individuare quali siano gli spazi di manovra consentiti sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) manifesta l'opportunità di un supplemento di riflessione, associandosi alle considerazioni svolte dalla senatrice Ferrero e del Presidente.

Il vice ministro MISIANI, ad integrazione dei precedenti pareri, fa presente che sull'emendamento 4.1 è possibile accogliere la richiesta della Commissione di sostituire la parola: "promuovono" con le seguenti: "possono promuovere", in tema di iniziative civiche e di studio delle istituzioni scolastiche.

Il PRESIDENTE dispone poi l'accantonamento dell'emendamento 5.1.

Alla luce delle interlocuzioni con il rappresentante del Governo, la RELATRICE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esamina gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 2.1, 4.0.1 e 5.0.1. Sull'emendamento 4.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della parola: "promuovono", con le seguenti: "possono promuovere". Il parere è non ostativo sull'emendamento 3.1. L'esame resta sospeso sulla proposta 5.1."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(892) Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari**

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre 2020.

Il PRESIDENTE, in considerazione del fatto che non è ancora pervenuta la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, ne rinvia l'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1458) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di riserva selezionata delle Forze armate**  
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio.  
Rinvio dell'esame degli emendamenti )

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 novembre 2020.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta del 4 novembre scorso, il Governo ha consegnato la relazione tecnica negativamente verificata sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1461) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare**  
(Parere alla 11ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio.  
Rinvio dell'esame degli emendamenti )

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre 2020.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta del 27 ottobre scorso, il Governo ha messo a disposizione una nota istruttoria in cui si rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1977) NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della scomparsa di Luigi Einaudi**  
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio.  
Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 novembre 2020.

Il relatore **PICHELTO FRATIN** (FIBP-UDC) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 2.1, che amplia lo specifico ambito territoriale ove svolgere prioritariamente le iniziative di celebrazione dell'anno einaudiano, riconosciute meritevoli di sostegno e finanziamento. Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, la portata finanziaria degli emendamenti 3.1 e 3.1 (testo 2), che ampliano di quattro membri la composizione del Comitato promotore delle celebrazioni einaudiane, oltre che della proposta 3.4 che amplia di due membri la composizione del medesimo Comitato.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MISIANI fa presente che si è in attesa di acquisire dal Ministero competente gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione sia sul testo che sulle proposte emendative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(189) Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anorexia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri**

***disturbi del comportamento alimentare***

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 novembre 2020.

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) ricorda che si è in attesa di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il vice ministro MISIANI avverte che si è in attesa di acquisire la relazione tecnica da parte del Ministero della salute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(716) ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia***

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre 2020.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) ricorda che si è in attesa di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il vice ministro MISIANI avverte che si è in attesa di acquisire la relazione tecnica da parte del Ministero della salute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(1441) Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei

disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre 2020.

Il vice ministro MISIANI avverte che sul provvedimento in titolo si è in attesa di acquisire elementi istruttori da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli ulteriori emendamenti. Seguito del riesame del testo e dell'esame degli ulteriori emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 ottobre 2020.

Il vice ministro MISIANI ricorda di aver messo a disposizione della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato, nella quale si manifesta la necessità di acquisire l'aggiornamento della

relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(810) MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo**

**(918) TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo**

**(933) BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo**

(Parere alla 9a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 febbraio 2020.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che è stata trasmessa dal Ministero competente la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, che è in corso di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi ( n. 228 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86. Esame e rinvio)

Il relatore **DAMIANI** (*FIBP-UDC*) illustra lo schema di decreto legislativo, segnalando, preliminarmente, che l'atto è al momento privo dell'intesa della Conferenza Stato-Regioni. Per quanto di competenza, posto che, ai sensi degli articoli 4 e 6-8, è previsto il trasferimento delle funzioni di tenuta e aggiornamento del Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche - che viene ridenominato "Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche" - dal Coni al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio, espressamente senza oneri per il bilancio dello Stato (articolo 4), chiede conferma che il suddetto Dipartimento per lo sport possa svolgere l'istruttoria delle domande di iscrizione e rilasciare i certificati (compiti finora svolti dal CONI), avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente. Per i profili di copertura, considerato che l'articolo 13 fornisce assicurazione che alla copertura degli oneri relativi alla riconfigurazione e gestione del Registro si farà comunque fronte con le ordinarie dotazioni di bilancio della società Sport e salute Spa, stanziata a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge n. 145 del 2019 (legge di bilancio 2020) e premesso che la società Sport e Salute Spa rientra nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni ai fini di contabilità nazionale, richiede elementi informativi utili a confermare che al funzionamento del Registro, la società Sport e Salute potrà provvedere senza aumenti delle dotazioni di bilancio eventualmente utilizzando risorse rimodulabili, dando dimostrazione della loro adeguatezza rispetto ai nuovi costi da sostenere.

Con riguardo poi alle attività di certificazione previste dall'articolo 15, chiede conferma che il Dipartimento per lo sport possa provvedere ai relativi adempimenti avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

Infine, in merito all'articolo 16, chiede conferma che le Federazioni sportive nazionali - in quanto



rientranti nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche - possano svolgere, ad invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, i controlli diretti a verificare il rispetto dell'obbligo di adottare i previsti modelli organizzativi e di controllo e i codici di condotta da parte delle associazioni e società sportive.  
Per ulteriori osservazioni, rinvia al *Dossier* dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati

Il vice ministro MISIANI si riserva di acquisire gli elementi di risposta chiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo ( [n. 226](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, segnalando, preliminarmente, che l'atto risulta privo dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.  
Per quanto di competenza, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare in considerazione del tenore ordinamentale delle norme in esame, che non prevedono nuovi compiti per le amministrazioni pubbliche coinvolte e sono assistite da una clausola di invarianza. In particolare, prende atto dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica riguardo al funzionamento del Registro e della Commissione per gli agenti sportivi, che non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica, in quanto già istituito presso il CONI dall'articolo 1, comma 373, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018); al funzionamento della Commissione esaminatrice, i cui componenti operano tutti a titolo gratuito; agli oneri connessi alla gestione del "Registro dei contratti di mandato sportivo" di cui all'articolo 5, comma 8, ai quali si fa fronte con le risorse ordinarie destinate annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali.  
In merito ai profili di copertura finanziaria, preso atto che l'articolo 13, comma 1, reca una clausola di invarianza finanziaria riferita al complesso delle disposizioni introdotte dallo schema di decreto legislativo in esame, stabilendo che dall'attuazione del medesimo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, non ha osservazioni da formulare.  
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota dei Servizi del bilancio della Camera e del Senato.

Il vice ministro MISIANI si riserva di acquisire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi ( [n. 227](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86. Esame e rinvio)

La relatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, segnalando, preliminarmente, che, al momento, l'atto è privo dell'intesa della Conferenza unificata.

Per quanto riguarda l'articolo 4 (Misure di concentrazione, accelerazione e semplificazione), prende atto del carattere procedurale delle norme ivi contenute, nonché di quanto affermato dalla relazione tecnica e della clausola di invarianza finanziaria riportata nel testo (articolo 9). Evidenzia, altresì, che le norme recate dal suddetto articolo 4 perseguono finalità di concentrazione ed accelerazione dei procedimenti, con la previsione di specifici e ristretti termini per lo svolgimento delle varie fasi procedurali. Si dispone altresì (comma 2, ultimo periodo) che le misure di sostegno pubblico non rilevino ai fini del computo dei limiti massimi di finanziamento pubblico stabiliti, includendo anche le garanzie, dall'articolo 165, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici).

Per quanto di competenza, richiede elementi informativi utili a confermare che gli adempimenti previsti a carico dei soggetti pubblici competenti possano effettivamente essere realizzati nei termini previsti con le risorse già disponibili a legislazione vigente. Andrebbe inoltre confermata la coerenza delle previsioni con la disciplina europea in materia.

Sulle altre disposizioni non formula osservazioni, tenuto conto che alcune sono riproduttive di norme vigenti, altre pongono oneri in capo a soggetti privati o sono comunque di carattere ordinamentale, altre infine prevedono, per le amministrazioni coinvolte, facoltà e non obblighi, cui le amministrazioni potranno dunque dar seguito al sussistere delle necessarie disponibilità di bilancio.

Per approfondimenti ulteriori, rinvia alla Nota di lettura dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

In conclusione, rappresenta la necessità di verificare con attenzione, anche alla luce dell'esame presso le Commissioni di merito, l'impatto finanziario del provvedimento, con particolare attenzione ai riflessi che deriveranno sul codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il vice ministro MISIANI si riserva di acquisire i necessari elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), richiamando recenti episodi di maltrattamento sui bambini da parte di alcune maestre di scuola materna nella provincia di Torino, rappresenta al Governo e alla maggioranza la necessità di individuare un punto di sintesi sul tema della videosorveglianza negli istituti scolastici e nelle strutture di ricovero e di cura, partendo dal disegno di legge n. 897 di cui è relatore in questa Commissione.

Peraltro, l'emergenza epidemiologica rende ancora più attuale l'esigenza di tutelare i soggetti più deboli quali i bambini e le persone anziane, senza dimenticare, d'altra parte, che la predisposizione di strumenti di videosorveglianza rappresenterebbe una forma di garanzia anche per gli insegnanti e per il personale sanitario.

Il PRESIDENTE si riserva di approfondire il tema sollevato dal senatore Zuliani, anche in base all'*iter* del disegno di legge n. 897 presso la Commissione di merito.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 13 gennaio 2021, già convocata alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,05.*



## 1.4.2.3.13. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 368 (pom.) del 13/01/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
MERCOLEDÌ 13 GENNAIO 2021  
**368ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.*

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(1271\)](#) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016**

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 novembre 2020.

Il relatore [CALANDRINI](#) (FdI), sulla base delle indicazioni emerse nel corso della discussione, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'articolo 3 con il seguente: "Art. 3. (Disposizioni finanziarie) - 1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 4, 6, 12, 13 e 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, della presente legge, valutati in euro 24.000 a decorrere dall'anno 2021 e valutati in euro 10.400 a decorrere dall'anno 2021 ogni tre anni, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16 e 17 dell'Accordo stesso, pari a euro 251.220 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso conforme alla proposta del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

**(1658) VERDUCCI ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano**

(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota istruttoria della Ragioneria generale dello Stato, che segnala la necessità dell'inserimento nel testo di una apposita clausola di neutralità finanziaria.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione del relatore Manca, sulla base degli elementi istruttori forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, dopo l'articolo 1, del seguente: «Articolo 1-bis (Disposizioni finanziarie) - 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»".

In assenza di richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, messa ai voti, risulta approvata.

**(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) richiama i rilievi formulati, nella seduta di ieri, con riguardo gli emendamenti accantonati riferiti agli articoli 1 e 2.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso di contrarietà, in mancanza di una relazione tecnica necessaria a verificare gli effetti finanziari, sulle proposte 2.4, 2.24 (che presenta inoltre problemi di copertura), 2.5, 2.6, 2.10, 2.28 (identico al 2.29) e 2.0.1.

Si pronuncia altresì in senso contrario, per incapienza delle risorse utilizzate per la copertura finanziaria, sull'emendamento 2.21 (testo 2).

Ritiene invece adeguata una valutazione di semplice contrarietà sulle proposte 2.11, 2.25 e 2.14 (testo 2).

Concorda quindi con la relatrice sull'inserimento di una clausola di varianza finanziaria sulla proposta 2.13 (testo 2).

Conviene infine sull'assenza di osservazioni, dal punto di vista finanziario, per le proposte 1.2 (testo 2), 2.18 (testo 2) e 2.100.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), con riguardo all'emendamento 2.4, chiede di valutare la

possibilità di un ulteriore approfondimento, al fine di consentire la predisposizione di una relazione tecnica, segnalando che la misura proposta è diretta a colmare una lacuna del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#), dopo un rapido approfondimento della portata normativa e finanziaria dell'emendamento 2.4, rileva che la realizzazione di nuove strutture di raccolta, prevista dall'emendamento in questione, solleva un problema di copertura finanziaria, tenuto conto che il provvedimento in titolo pone i costi di gestione dei rifiuti e delle strutture di raccolta a carico di una componente della tassa sui rifiuti. Reputa, pertanto, inevitabile l'espressione di un parere contrario per i profili finanziari, in assenza di una relazione tecnica che verifichi la neutralità degli effetti.

La senatrice [ACCOTO](#) (M5S) formula una richiesta di delucidazioni sulla valutazione espressa dal Governo rispetto alla proposta 2.14 (testo 2).

Il rappresentante del GOVERNO, tenuto conto che l'emendamento 2.14 (testo 2) non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, ritiene che in effetti si possa esprimere anche un parere non ostativo.

Non essendovi ulteriori interventi sul punto, dopo aver ricapitolato le valutazioni relative ai primi due articoli, la relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) richiama le richieste di chiarimento formulate sugli emendamenti riferite all'articolo 3.

Il vice ministro MISIANI si esprime in senso contrario sulla proposta 3.4, per assenza di relazione tecnica e criticità nella copertura finanziaria, che non reca sufficienti disponibilità.

Con riferimento all'emendamento 3.5, manifesta un giudizio non ostativo, segnalando tuttavia l'esigenza di aggiornare la copertura finanziaria al nuovo bilancio triennale.

Condivide, infine, la valutazione di nulla osta della relatrice sulla proposta 3.1 (testo 2).

A una richiesta di chiarimenti avanzata dal senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) sugli emendamenti 4.1 e 4.2, non segnalati né dalla relatrice né dal Governo, risponde il [PRESIDENTE](#), rilevando l'assenza di criticità per quanto di competenza della Commissione.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S), precisate le conclusioni sull'articolo 3, riepiloga le questioni sollevate, nella seduta di ieri, sugli emendamenti riferiti agli articoli 5, 10, 11 e 12.

Il rappresentante del GOVERNO, con riguardo all'articolo 5, formula un avviso di nulla osta sugli emendamenti 5.0.1 (testo 2) e 5.0.2 (testo 3), segnalando al riguardo la necessità di aggiornare la copertura finanziaria al nuovo bilancio triennale, e conferma l'assenza di effetti finanziari sulla proposta 5.0.3.

Con riguardo all'articolo 10, ritiene sufficiente l'espressione di un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 10.0.2, 10.0.4 e 10.0.5.

Concorda infine con la relatrice sulla valutazione non ostativa delle proposte 11.0.2 (testo 2) e 12.1 (testo 2).

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), in relazione all'emendamento 10.0.2, che vieta di utilizzare per il prelievo e il trasporto dei prodotti ittici le cassette di polistirolo espanso, dopo aver espresso forti perplessità nel merito, segnala in prospettiva il rischio di effetti negativi sul gettito erariale, con riguardo alla cosiddetta "plastic tax".

Il vice ministro MISIANI, nel far presente che analogo aspetto è stato considerato dal Dipartimento delle finanze, ribadisce l'adeguatezza di una valutazione di contrarietà semplice.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S), sulla base degli elementi emersi nel dibattito, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo accantonati nella seduta del 18 novembre 2020, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.4, 2.5, 2.6, 2.10, 2.24, 2.28, 2.29, 2.0.1, 2.21 (testo 2) e 3.4. Sull'emendamento 2.13 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, infine, del seguente periodo: "Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.". Sull'emendamento 3.5, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 3-bis con il seguente: "3-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023, preordinato ad incentivare la ricerca sulla presenza delle microplastiche nelle acque lacuali, lo studio dei danni arrecati alla ittiofauna, all'avifauna e alla catena alimentare, nonché l'individuazione delle opportune modalità di intervento. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.". Sull'emendamento 5.0.1 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 3 con il seguente: "3. Per le attività di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.". Sull'emendamento 5.0.1 (testo 3), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 3 con il seguente: "3. Per le attività di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.". Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 2.11, 2.25, 10.0.2, 10.0.4 e 10.0.5. Il parere è non ostativo sulle proposte 1.1 (testo 2), 2.14 (testo 2), 2.18 (testo 2), 2.100, 3.1 (testo 2), 5.0.3, 11.0.2 (testo 2) e 12.1 (testo 2)."

Il PRESIDENTE pone in votazione la proposta della relatrice.

La Commissione approva.

**(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria**  
**(1516) IWObI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali**  
**(1555) MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale**

**(1582) BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo**  
**(1714) ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria**

(Parere alla 2a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame del testo unificato e rinvio. Richiesta relazione tecnica. Rinvio esame emendamenti)

Il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, in via preliminare, che il nuovo testo unificato è sprovvisto della relazione tecnica, mentre il testo del disegno di legge n. 1438, di iniziativa governativa, è corredato di relazione tecnica positivamente verificata. Come il testo del disegno di legge n. 1438, anche il nuovo testo unificato prevede, all'articolo 7, la corresponsione degli emolumenti ai magistrati onorari non più su base trimestrale, ma su base bimestrale. Al riguardo, occorre avere conferma che non ne derivino effetti negativi in termini di cassa. In aggiunta alle modifiche delle indennità già previste dal disegno di legge n. 1438, viene introdotta, all'articolo 11, la possibilità, da parte dei magistrati onorari che ne facciano richiesta, di svolgere le funzioni giudiziarie e di essere inseriti nell'ufficio per il processo cumulativamente nel medesimo giorno, con un'indennità lorda annuale onnicomprensiva di 38.000 euro. Al riguardo, andrebbe confermato che ciò non determini una corresponsione complessiva di maggiori emolumenti. A tal fine, sarebbe opportuno l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. All'articolo 15 viene prevista la riduzione di organico in misura superiore rispetto al disegno di legge n. 1438, con un passaggio da 6.500 a complessive 5.300 unità (a legislazione vigente, l'organico è definito in complessive 8.000 unità). Infine, nell'articolo 16, viene soppressa la clausola di invarianza già presente nel disegno di legge n. 1438 e, per la copertura dell'onere nel 2020, peraltro non quantificato, si utilizzano i risparmi di spesa conseguenti alla riduzione delle dotazioni organiche dei magistrati onorari, mentre, per la parte eccedente nel 2021, si utilizzano i fondi speciali di parte corrente. Al riguardo, per quanto di competenza, occorre avere conferma che le economie di spesa utilizzate per la copertura finanziaria si riferiscano alla soppressione di dotazioni organiche di fatto a fronte delle quali sussistono in bilancio le relative risorse finanziarie e non a mere posizioni fittizie sprovviste delle conseguenti risorse finanziarie. Va inoltre chiarito se le ulteriori riduzioni di organico previste siano sufficienti a coprire le modifiche introdotte dal testo unificato rispetto al disegno di legge n. 1438. Segnala, altresì, la necessità di aggiornare al bilancio triennale 2021-2023 la copertura finanziaria per gli oneri decorrenti dal 2021. In conclusione, per quanto riguarda le quantificazioni e le economie che costituiscono la copertura finanziaria, rileva che la relazione tecnica allegata al disegno di legge n. 1438 risulta superata dalle modifiche introdotte nel testo unificato e che pertanto risulta necessario acquisire una nuova relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo unificato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli ulteriori emendamenti. Seguito del riesame del testo e dell'esame degli ulteriori emendamenti e rinvio )

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.



Il relatore [PESCO](#) (M5S), in considerazione dell'esigenza di effettuare, in tempi contenuti, le necessarie verifiche sui profili finanziari del provvedimento in titolo, propone di richiedere formalmente la predisposizione di una relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, sul testo del provvedimento.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto legislativo recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali ( n. 229 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86. Esame e rinvio)

Il relatore [NANNICINI](#) (PD) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, segnalando, in via preliminare, che l'atto è, al momento, privo dell'intesa della Conferenza unificata.

Per quanto di competenza, in merito ai profili di quantificazione, osserva che le disposizioni in esame recano misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, riproponendo e innovando la normativa contenuta nella legge n. 363 del 2003, di cui si dispone l'abrogazione. Ciò premesso, riguardo agli adempimenti in capo ai soggetti pubblici interessati (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, regioni, province autonome, comuni, Polizia, Carabinieri, corpo della Guardia di finanza, corpi di polizia locali), non ha osservazioni da formulare atteso che le disposizioni in esame appaiono perlopiù riprodottrici di compiti già previsti a legislazione vigente.

Per quanto riguarda l'apparato sanzionatorio, rileva che il provvedimento in esame conferma l'importo, minimo e massimo, di alcune sanzioni già fissato a legislazione vigente (ad esempio, per la produzione o commercializzazione di caschi non conformi o per l'omissione di soccorso); per altre fattispecie (ad esempio, per il sorpasso o per il transito e risalita), invece, fissa direttamente gli estremi degli importi la cui definizione, a legislazione vigente, è invece demandata alle regioni, sempre in una gamma definita. Al riguardo, non formula osservazioni circa le sanzioni riprodottrici di quelle già previste a legislazione vigente; per quanto riguarda, invece, le sanzioni relative alle violazioni degli obblighi degli utenti delle piste, la determinazione dei cui importi passa dalle Regioni allo Stato, pur considerando che le entrate da sanzioni hanno carattere eventuale e che il provvedimento in esame non sconta - coerentemente - effetti di gettito, sarebbe utile acquisire una valutazione volta ad escludere eventuali variazioni del gettito da sanzioni.

Infine, relativamente alla possibilità che i soggetti affidatari di impianti sciistici rinegozino le condizioni dell'affidamento con i soggetti appaltanti o recedano dalla concessione, di cui all'articolo 39, evidenzia che le proposte di rinegoziazione (che la norma correla esplicitamente alla finalità di recuperare i maggiori costi che i gestori sopportano per gli adeguamenti al decreto in esame) appaiono presentare carattere potenzialmente oneroso - ove assentite - per gli enti concedenti.

In proposito, pur rilevando che gli enti affidanti hanno facoltà di accettare o meno le proposte di rinegoziazione, andrebbero acquisiti elementi di valutazione riguardo a possibili profili di onerosità per i soggetti pubblici concedenti interessati derivanti dalle disposizioni in questione e dalla correlata disciplina applicabile in caso di recesso, con relativi obblighi di rimborso dei costi sostenuti dall'operatore economico, ai sensi del medesimo articolo 39.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di dare risposta ai rilievi fatti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15.*

## 1.4.2.3.14. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 376 (pom.) del 02/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 2 MARZO 2021**  
**376ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PESCO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2066) Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021**

(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 febbraio.

Il presidente relatore **PESCO** (M5S) richiama i rilievi avanzati sugli emendamenti accantonati, riferiti all'articolo 1, nonché sulle riformulazioni.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE, esprime un avviso contrario, per inidoneità della copertura o in mancanza di relazione tecnica necessaria a verificare gli effetti finanziari, sulle proposte 1.9 (testo 2), 1.9 (testo 3), 1.12 e 1.12 (testo 2). Concorda quindi con il relatore sull'assenza di osservazioni in relazione all'emendamento 1.11 (testo 2).

La senatrice **FERRERO** (L-SP-PSd'Az), manifestando perplessità sulla valutazione negativa delle proposte 1.9 (testo 2) e 1.9 (testo 3), ritiene che non possano ravvisarsi profili di onerosità, atteso che il trasporto dei rifiuti speciali, ivi previsto, sarebbe rimesso ai privati.

La rappresentante del GOVERNO fa presente, al riguardo, che l'avviso contrario dipende dal fatto non sono pervenuti dall'Amministrazione competente gli elementi istruttori necessari a verificarne gli effetti sulla finanza pubblica.

Il presidente relatore [PESCO](#) (M5S) riepiloga sinteticamente i quesiti posti con riguardo agli emendamenti accantonati e alle ulteriori riformulazioni riferiti all'articolo 3.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE si pronuncia in senso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in mancanza di relazione tecnica, sugli emendamenti 3.2, 3.3 (testo 2), 3.8, 3.9, 3.8 (testo 2), 3.9 (testo 2), 3.0.12 e 3.0.13.

Il presidente relatore [PESCO](#) (M5S) reputa opportuno approfondire gli aspetti finanziari della proposta 3.0.13.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) ritiene, al riguardo, che non sia ravvisabile un aggravio per le finanze pubbliche.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) osserva che, non essendo chiaro il contenuto della proposta, risulta difficile anche valutarne i profili finanziari.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE evidenzia che, per valutare correttamente la portata finanziaria dell'emendamento, occorre conoscere i presupposti e gli effetti del decreto ministeriale ivi richiamato: andrebbe pertanto acquisita una relazione tecnica, in assenza della quale l'avviso non può che essere contrario.

Nota peraltro che l'obiettivo della proposta potrebbe essere probabilmente raggiunto anche mediante un intervento in via amministrativa.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU) ritiene decisivo verificare se la misura abbia una portata meramente statistica.

Il presidente relatore [PESCO](#) (M5S), all'esito del dibattito, in considerazione di possibili oneri indiretti connessi alla proposta emendativa, prospetta l'espressione di un parere di contrarietà semplice.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede chiarimenti sull'emendamento 3.0.12, su cui la relazione tecnica risulterebbe in via di predisposizione.

La rappresentante del GOVERNO assicura che, qualora dovesse pervenire, prima dell'approdo del provvedimento in Assemblea, la relazione tecnica positivamente verificata, il parere contrario potrà essere rivisto.

Il presidente relatore [PESCO](#) (M5S), in relazione all'emendamento del Governo 1.1000, corredato di relazione tecnica positivamente verificata, e ai relativi subemendamenti, trasmessi dalla Commissione di merito, non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare, fatta eccezione per il subemendamento 1.1000/10, del quale occorre valutare i profili finanziari.

Il sottosegretario Alessandra SARTORI esprime un avviso contrario per i profili finanziari sul subemendamento 1.1000/10, concordando per il resto sulla valutazione non ostativa del relatore.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente relatore [PESCO](#) (M5S), sulla base delle indicazioni emerse sulla discussione e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati, gli ulteriori emendamenti e le riformulazioni, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.9 (testo 2), 1.9 (testo 3), 1.12, 1.12 (testo 2), 3.2, 3.3 (testo 2), 3.8, 3.8 (testo 2), 3.9, 3.9 (testo 2), 3.0.12 e 1.1000/10. Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 3.0.13. Il parere è

non ostativo sulle proposte 1.11 (testo 2), 1.1000, nonché su tutti i restanti subemendamenti all'emendamento 1.1000."

La proposta di parere è posta in votazione e approvata.

**(2066) Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021**

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 febbraio.

Il presidente relatore [PESCO](#) (M5S) propone di ribadire, sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, le valutazioni già espresse sulle coincidenti proposte presentate presso la Commissione in sede referente, e illustra pertanto la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esamina gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea e riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.9, 1.12, 3.1, 3.2, 3.3, 3.8, 3.9, 3.19, 3.25, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6, 3.0.8, 3.0.10, 3.0.11, 3.0.12, 3.0.15, 4.6, 5.0.3 e 5.0.8. Sulla proposta 1.11 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle seguenti parole: "in tempo utile all'adozione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)",

Sull'emendamento 3.23 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, in fine, dei seguenti periodi: "Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al commissario *ad acta* non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato."

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 2.2, 2.3 e 3.0.13.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.»

La rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, la proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.

**(1892) Deputato DELRIO ed altri. - Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 novembre 2020.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra la seguente proposta di parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esamina il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, preso atto che: in merito alla portata finanziaria del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), istitutivo di un organismo preposto al monitoraggio dell'attuazione e alla verifica dell'impatto dell'assegno unico e universale, aperto alla partecipazione delle associazioni

familiari maggiormente rappresentative, si conferma che le attività del predetto organismo saranno svolte dalle amministrazioni interessate esclusivamente nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, già previste a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e senza l'erogazione di compensi, indennità, rimborsi spesa, gettoni di presenza o qualunque tipologia di emolumento in favore dei partecipanti; allo stato non si è in grado di stabilire presso quale dipartimento o ente sarà incardinato l'organismo suddetto e si rinvia, in sede di esercizio della delega, la valutazione circa l'opportunità di istituire un organismo apposito o di attribuire le funzioni di monitoraggio e verifica di impatto ad un ente o organismo già esistente; in merito alla portata finanziaria del criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), che prevede l'istituzione di una commissione nazionale preposta alla concessione di specifiche deroghe ai criteri previsti per la cittadinanza del richiedente, a fronte di comprovate esigenze connesse a casi particolari e per periodi definiti, su proposta dei servizi sociali e sanitari competenti, si conferma che l'istituzione e il funzionamento della commissione si attueranno nell'ambito delle risorse disponibili, già previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza l'erogazione di compensi, indennità, rimborsi spesa, gettoni di presenza o qualunque tipologia di emolumento in favore dei partecipanti; relativamente alla sostenibilità finanziaria della predetta commissione, si valuterà, in sede di attuazione della delega, l'opportunità di procedere all'istituzione di un apposito organismo ovvero di attribuirne le funzioni a commissioni consultive già in essere; circa le disposizioni finanziarie di cui all'articolo 3, si conferma che all'attuazione delle norme di delega di cui agli articoli 1 e 2 si farà fronte nei limiti delle risorse dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 339, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), che ha istituito il "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia"; sempre in merito all'articolo 3, si rappresenta che, per le ulteriori risorse rinvenienti dal graduale superamento o dalla soppressione delle misure indicate alle lettere a) e b) del comma 1, non è al momento possibile effettuare valutazioni, in mancanza di elementi di dettaglio sulle misure che saranno definite in sede di predisposizione dei decreti legislativi; considerato, altresì, che l'articolo 1, comma 2, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) ha istituito, al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma del sistema fiscale, un fondo con una dotazione di 8 miliardi di euro per il 2022 e di 7 miliardi annui a decorrere dal 2023, di cui una quota, a decorrere dal 2022, non inferiore a 5 miliardi annui e non superiore a 6 miliardi annui è destinata all'assegno universale e servizi alla famiglia, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo."

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso favorevole sulla proposta del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra, poi, gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che l'emendamento 01.1 necessita di relazione tecnica, al fine di verificarne la quantificazione degli oneri e la compatibilità con il tetto di spesa di cui all'articolo 3. Analoga richiesta di relazione tecnica è necessaria per la proposta 1.1, ancorché la copertura sia stata effettuata in eccesso rispetto agli oneri non espressamente quantificati. La relazione tecnica è necessaria anche per l'emendamento 1.10, che sembra eccedere le risorse stanziare. Comporta maggiori oneri la proposta 1.14, che elimina la modalità del credito di imposta per la corresponsione del beneficio. Occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 1.18 e 1.15 in quanto cumulano i benefici dell'assegno unico e universale con quelli previsti dalle regioni e dagli enti locali.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2 occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 2.1, 2.4 e 2.5, al fine di quantificare l'onere e la congruità delle risorse stanziare a copertura. Comportano maggiori oneri le proposte 2.2, 2.3 e 2.13. Per l'emendamento 2.9 occorre valutare la compatibilità con il tetto di spesa di cui all'articolo 3.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre acquisire la relazione tecnica sulla proposta 3.1, in quanto modifica la copertura a decorrere dall'anno 2022, utilizzando le risorse relative al reddito di cittadinanza. Altresì, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 3.2, che sopprime una delle voci integrative della copertura finanziaria. L'emendamento 3.6 sembra comportare maggiori oneri, in quanto reca una copertura finanziaria di 2 miliardi di euro annui dal 2022 a valere su provvedimenti amministrativi e regolamentari operanti tagli sulla spesa di dubbia attuabilità, stante la compressione delle voci di bilancio sopprimibili.

Non ha osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, si pronuncia in senso contrario, per oneri non quantificati e privi di idonea copertura o in mancanza di relazione tecnica, sulle proposte 0.1.1, 1.1, 1.10, 1.18 e 1.15, mentre formula una valutazione non ostativa sull'emendamento 1.14, dal momento che non comporta aggravamenti finanziari rispetto al testo cui si riferisce.

Il senatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) contesta che l'emendamento 1.18 presenti carattere di onerosità.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che la proposta, prevedendo la piena compatibilità dell'assegno unico con le prestazioni assistenziali erogate dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali, appare suscettibile di determinare il superamento dei limiti di spesa previsti per la copertura degli oneri recati dal provvedimento.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*), al quale si associa il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), osserva che l'assegno unico nazionale, a seguito della sommatoria con le misure erogate dalle autonomie territoriali, potrebbe in effetti superare la soglia finanziaria stabilita.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE, con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 2, si esprime in senso contrario, per inidoneità della copertura o in assenza di relazione tecnica, sulla proposte 2.1, 2.4, 2.5, 2.2, 2.3, 2.13 e 2.9.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 3, manifesta una valutazione contraria sulle proposte 3.1, 3.2 e 3.6, segnalati dal relatore. Esprime altresì un avviso contrario, per i profili finanziari, sugli emendamenti 3.3 e 3.7, non segnalati dal relatore, i quali richiedono una relazione tecnica per la verifica dell'impatto sulla finanza pubblica.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, in merito agli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 01.1, 1.1, 1.10, 1.15, 1.18, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.9, 2.13, 3.1, 3.2, 3.3, 3.6 e 3.7.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Messa in votazione la proposta, la Commissione approva.

***(2077) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)***  
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 febbraio.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (*M5S*) chiede se il Governo sia in grado di produrre gli elementi di risposta richiesti sul testo e sugli emendamenti.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE risponde che l'istruttoria è in via di definizione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli ulteriori emendamenti. Seguito del riesame del testo e dell'esame degli ulteriori emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 gennaio.

La rappresentante del GOVERNO deposita una relazione tecnica, negativamente verificata, recante l'indicazione di una serie di modifiche a cui risulta condizionata un'eventuale verifica positiva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe ( [n. 247](#) )**

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, commi 89 e 90, della legge 23 giugno 2017, n. 103. Esame e rinvio)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra lo schema di decreto in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, in merito ai profili di quantificazione, occorre evidenziare preliminarmente che lo schema di decreto in esame dà attuazione all'articolo 1, commi 89 e 90, della legge n. 103 del 2017 che, nel quadro di una più ampia disciplina di ristrutturazione e razionalizzazione delle spese per prestazioni (obbligatorie e funzionali) relative ad attività di intercettazione, domanda, con specifico riguardo alle prestazioni funzionali, a un decreto interministeriale la determinazione di un nuovo regime tariffario, "così da conseguire un complessivo risparmio della spesa" (lettera b) del comma 89). Rammenta che la relazione tecnica relativa alla legge n. 103 del 2017, con riferimento all'art. 1, comma 89, aveva stimato in 30 milioni di euro a decorrere dal 2019 i risparmi derivanti dalle misure di ridefinizione del regime tariffario relativo alle prestazioni funzionali delle attività di intercettazione. Tali risparmi non venivano comunque scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica. Si rileva inoltre che, pur essendo lo schema di atto in esame accompagnato da una lettera del MEF che dà conto del "parere favorevole" della Ragioneria generale dello Stato, la relazione tecnica predisposta dal Ministero della giustizia quale amministrazione competente non risulta formalmente "bollinata". Ciò posto, riguardo alla stessa relazione tecnica, evidenzia l'opportunità di chiarimenti riferiti ai seguenti profili. Il nuovo regime tariffario è definito dal provvedimento in esame (listino cui fa rinvio l'articolo 2) mediante la fissazione di importi da erogare in corrispondenza di specifiche categorie di prestazioni funzionali, i cui valori sono indicati prevalentemente in un *range* compreso tra un minimo e un massimo. Il provvedimento in esame è, altresì, corredato di una clausola di neutralità finanziaria (articolo 10) che, ai fini dell'attuazione delle disposizioni in esame, prescrive che le amministrazioni interessate provvedano ai relativi adempimenti organizzativi e gestionali con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La relazione tecnica valuta i suddetti risparmi in circa 9,9 milioni di euro a regime, precisando che gli stessi potranno, comunque, essere



verificati solo a consuntivo. In proposito, si prende atto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica e non si formulano osservazioni in proposito, anche in considerazione del fatto che tali effetti di risparmio non risultano scontati sui saldi di finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 4, la relazione tecnica evidenzia che agli adempimenti tecnico-informatici, legati anche all'adozione di adeguati protocolli di sicurezza si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Analogamente con riguardo agli adempimenti connessi all'applicazione dell'articolo 7 (verifiche e controlli di funzionalità e sicurezza da parte dell'autorità giudiziaria riguardo alle prestazioni), la relazione tecnica si limita a riferire che agli stessi si potrà provvedere, inoltre, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Più in generale, riguardo alla clausola di neutralità finanziaria riportata all'art. 10, la relazione tecnica afferma che agli adempimenti recati dal provvedimento in esame si provvederà mediante le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia sul capitolo 1363 "Spese di giustizia per l'intercettazione di conversazioni e comunicazioni" che reca uno stanziamento di euro 216.718.734 per il 2020 e di euro 213.718.734 per ciascuno degli anni 2021 e 2022: non vengono peraltro esplicitati gli elementi che consentano di verificare la sufficienza degli stanziamenti medesimi rispetto agli adempimenti connessi all'applicazione della disciplina in esame. In proposito sarebbero quindi utili ulteriori elementi di valutazione. Ravvisa peraltro l'opportunità di un chiarimento in merito alla disposizione che attribuisce al tavolo tecnico permanente - già operante presso il Ministero della giustizia per il monitoraggio del sistema delle prestazioni obbligatorie - le attività inerenti al monitoraggio del sistema delle prestazioni funzionali e delle relative tariffe (articolo 8). In particolare, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica - che rileva che la norma non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto ai partecipanti ai lavori del tavolo non sono attribuiti compensi o gettoni di presenza - osserva che il divieto di corresponsione di tali emolumenti non parrebbe normativamente esplicitato né nella legge n. 103 del 2017 né nel decreto ministeriale 28 dicembre 2017 istitutivo del tavolo tecnico.

Rileva, inoltre, che andrebbe acquisita una valutazione in merito agli effetti, sebbene di carattere eventuale ed indiretto, connessi all'applicazione della norma transitoria di cui all'articolo 9. Questo prevede, infatti, l'applicazione *ope legis* del nuovo regime tariffario disciplinato dal decreto in esame anche alle prestazioni eseguite in forza di incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del medesimo, con la possibilità, pertanto, che a tali incarichi possa essere applicato un trattamento tariffario peggiorativo rispetto a quello contrattualmente stabilito dalla vigente normativa. Andrebbe quindi acquisita una valutazione in merito all'eventualità di contenziosi connessi all'applicazione della disposizione e alle relative implicazioni finanziarie.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che andrebbe valutata l'opportunità di sopprimere il richiamato articolo 10, recante la clausola di invarianza finanziaria riferita al complesso delle disposizioni introdotte dallo schema di decreto ministeriale in esame, sia perché la legge n. 103 del 2017 - di cui il presente schema costituisce attuazione - all'articolo 1, comma 92, già reca una clausola di neutralità di carattere generale, sia perché un atto normativo di rango secondario, qual è quello in esame, non è per sua natura suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Su tale aspetto appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE si riserva di fornire le risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

# 1.4.2.3.15. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 379 (pom.) del 09/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 9 MARZO 2021**  
**379ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

## *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) chiede che venga reinserito all'ordine del giorno il testo unificato dei disegni di legge nn. 897 e abbinati, in materia di videosorveglianza, ritenendo urgente affrontare tale tematica, anche alla luce dei recenti ed inquietanti episodi di cronaca verificatisi in strutture scolastiche e assistenziali.

Il PRESIDENTE fornisce rassicurazioni circa la richiesta avanzata dalla senatrice Rivolta.

## *SULLA VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE formula un indirizzo di saluto alla senatrice Testor, entrata a far parte della Commissione, in sostituzione del senatore Zuliani, al quale altresì rivolge un ringraziamento per il lavoro svolto.

La Commissione unanime si associa.

## *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1474) DE BERTOLDI ed altri. - Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio**  
(Parere alla 2ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 3 marzo.

Il senatore [CALANDRINI](#) (FdI) si sofferma sul disegno di legge n. 1474, concernente la malattia dei liberi professionisti, facendo presente che sono in corso interlocuzioni tra le amministrazioni interessate, anche al fine di risolvere i profili di criticità finanziaria. Reputa quindi opportuno

subordinare il seguito dell'esame del provvedimento in questa Commissione all'acquisizione di ulteriori elementi istruttori tali da superare i profili critici riscontrati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1977) NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della scomparsa di Luigi Einaudi**

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 3 marzo.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*), alla luce degli elementi istruttori presentati dal Governo, propone l'espressione del seguente parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche: sia approvato l'emendamento 3.1 (testo 3), previa riformulazione della lettera *e*) nella seguente versione: «*e*) sostituire il comma 6 con il seguente: "6. Il supporto tecnico e amministrativo ai Comitati di cui al presente articolo è assicurato dal Ministero della cultura con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai componenti dei Comitati di cui al presente articolo non sono riconosciuti compensi, rimborsi spese diversi da quelli di missione o gettoni di presenza comunque denominati. Eventuali costi di funzionamento dei Comitati, inclusi eventuali rimborsi delle spese di missione dei componenti, sono posti a carico del contributo straordinario di cui all'articolo 4."»; all'articolo 4, comma 1, il primo periodo sia sostituito dal seguente: «Per le iniziative celebrative dei sessanta anni dalla morte di Luigi Einaudi di cui alla presente legge è attribuito al Comitato promotore un contributo straordinario di 325.000 euro per l'anno 2021, 650.000 euro per l'anno 2022 e 25.000 euro per l'anno 2023.»; all'articolo 5, il comma 1 sia sostituito dal seguente: «1. All'onere di cui all'articolo 4, pari a 325.000 euro per l'anno 2021, 650.000 euro per l'anno 2022 e 25.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».

Il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, posta ai voti, la proposta del relatore risulta approvata.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) riepiloga gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 2.1, che amplia lo specifico ambito territoriale ove svolgere prioritariamente le iniziative di celebrazione dell'anno einaudiano, riconosciute meritevoli di sostegno e finanziamento. Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, la portata finanziaria degli emendamenti 3.1 e 3.1 (testo 2) che ampliano di quattro membri la composizione del Comitato promotore delle celebrazioni einaudiane, nonché dell'emendamento 3.1 (testo 3), che oltre a incrementare i componenti del Comitato promotore, ne riduce la durata in carica, precisando altresì che il supporto tecnico-amministrativo ai due Comitati (promotore e scientifico) sarà assicurato dal Ministero per i beni e le attività culturali con le risorse disponibili a legislazione vigente. Occorre valutare, inoltre, in relazione al parere sul testo, la proposta 3.4, che amplia di due membri la composizione del Comitato promotore. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso non ostativo sulle proposte 2.1 e 3.4.

Fa presente, poi, che gli emendamenti 3.1 e 3.1 (testo 2) risultano superati dall'emendamento 3.1 (testo 3), sul quale la valutazione non ostativa è condizionata alle identiche modifiche apportate nel parere sul testo.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno formulare, in via cautelativa, un parere contrario sulle proposte 3.1 e 3.1 (testo 2).

Alla luce del dibattito svoltosi, il RELATORE propone l'approvazione del seguente parere sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.1 e 3.1 (testo 2). Sull'emendamento 3.1 (testo 3), il parere non ostativo è condizionato alla riformulazione della lettera e), nella versione sopra indicata in relazione al parere sul testo. Su tutti i restanti emendamenti, il parere è non ostativo."

La Commissione approva la proposta del relatore.

**(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli ulteriori emendamenti. Seguito del riesame del testo e rinvio. Rinvio del seguito dell'esame degli ulteriori emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 marzo.

Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, illustra la seguente proposta di parere sul testo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 5, il comma 9 sia sostituito dal seguente: "Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2021 e pari a 50.413 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede, quanto a 300.000 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, quanto a 50.413 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute."; all'articolo 6, il comma 12 sia sostituito dal seguente: "I proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni di cui al presente articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura pari al 50 per cento, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute ed essere destinati, nell'anno di riferimento, al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di vigilanza svolte ai sensi del comma 8."; dopo l'articolo 7, sia inserito il seguente articolo 7-bis (Disposizioni finanziarie): "Ad esclusione delle attività di cui all'articolo 5, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».

Avverte che la votazione avrà luogo in una successiva seduta, in modo da consentire alla Commissione l'approfondimento della proposta testé illustrata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1441) Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri  
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 gennaio.

Il PRESIDENTE chiede al Governo di fornire elementi istruttori utili a superare le criticità di ordine finanziario riferite al provvedimento in titolo.

La rappresentante del GOVERNO prende atto della richiesta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe ( n. 247 )**

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, commi 89 e 90, della legge 23 giugno 2017, n. 103. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 marzo.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) riepiloga i profili di competenza del provvedimento in esame.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE mette a disposizione una nota istruttoria recante i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2019 concernente gli interventi relativo alla categoria "Fame nel mondo" ( n. 243 )**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2019 concernente gli interventi relativo alla categoria "Calamità naturali" ( n. 244 )**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2019 concernente gli interventi relativo alla categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" ( n. 245 )**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2019 concernente gli interventi relativo alla categoria "Conservazione dei beni culturali" ( n. 246 )**

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito dell'esame congiunto e rinvio )

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana del 3 marzo.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) osserva che, analogamente agli atti riferiti alle precedenti annualità, persiste la problematica derivante dall'utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dall'otto per mille dell'IRPEF per finalità diverse da quelle previste dalla normativa vigente, ossia la fame nel mondo, la conservazione dei beni culturali, la tutela dei rifugiati, il contrasto alle calamità naturali e la riqualificazione dell'edilizia scolastica. Peraltro, su questo aspetto è più volte intervenuta anche la Corte dei conti, che ha stigmatizzato la distrazione delle risorse dell'otto per mille dell'IRPEF. In conclusione, si riserva di presentare, per la prossima seduta, una proposta di parere favorevole con un'osservazione volta a sensibilizzare il Governo a porre fine all'utilizzo distorto di tali risorse.

Il PRESIDENTE ritiene che le considerazioni svolte dalla relatrice diano voce ad un sentimento largamente condiviso dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

## 1.4.2.3.16. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 381 (pom.) del 16/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 16 MARZO 2021**  
**381ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PESCO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 17,25.*

### *SULLA VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il presidente **PESCO** formula un indirizzo di saluto alla senatrice Fiammetta Modena, entrata a far parte della Commissione, in sostituzione del senatore Pichetto Fratin, nominato Vice ministro dello sviluppo economico, al quale altresì rivolge un ringraziamento per il proficuo lavoro svolto.

La Commissione unanime si associa.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1197) BATTISTONI ed altri. - Misure per la valorizzazione della filiera produttiva del latte d'asina italiano, finalizzate all'aumento della produzione per il consumo umano**  
(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 2, comma 1, riconosce il diritto all'erogazione gratuita di latte di asina, mentre il comma 2 pone l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale. Il comma 3 del medesimo articolo 2 prevede che, con decreto del Ministro della salute, siano fissati i limiti massimi di spesa, il che appare difficilmente compatibile con il riconoscimento del diritto all'erogazione gratuita di cui al comma 1. Il comma 5 prevede, per il latte di asina confezionato, l'applicazione dell'aliquota IVA al 4 per cento. In relazione all'articolo 3, segnala che il comma 1 istituisce un credito d'imposta a favore dei soggetti che producono latte d'asina, in misura pari a 4 euro al litro. I commi 2 e 3 del suddetto articolo 3 prevedono inoltre l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di un Osservatorio permanente sul latte d'asina. Anche se, al comma 2, viene prevista la gratuità del mandato, occorre avere conferma che non derivino oneri né inerenti allo

svolgimento delle funzioni dell'Osservatorio previste dal comma 3, né dal supporto in termini di locali, beni strumentali e risorse di personale che il Ministero presumibilmente dovrà mettere a disposizione per lo svolgimento delle funzioni e delle attività dell'Osservatorio. L'articolo 4 prevede che il Ministero della salute promuova campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale. A tale riguardo, occorre valutare se le attività in questione possano comportare maggiori oneri o possano essere svolte nell'ambito delle risorse già previste in bilancio a legislazione vigente per tali finalità. Per quanto riguarda l'articolo 5, viene previsto che il controllo sulla produzione del latte d'asina sia demandato all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. Appare, quindi, opportuno acquisire conferma che tale previsione rientri tra i compiti dell'Istituto già previsti a legislazione vigente. L'articolo 6, infine, valuta gli oneri derivanti dal disegno di legge in esame in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 e dispone la copertura di tali oneri mediante la corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE).

In relazione alle osservazioni sopra esposte, risulta necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, apposita relazione tecnica per verificare la correttezza della quantificazione degli oneri. Appare, altresì, necessario riformulare la clausola di copertura di cui al richiamato articolo 6, inserendo dopo la parola: "mediante", la parola: "corrispondente" e spostando la decorrenza dell'onere all'anno 2021, nonché acquisire dal Governo conferma della disponibilità di tali risorse presso il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE concorda con la necessità di richiedere la relazione tecnica.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1935) Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009**

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione del relatore Fantetti, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, l'opportunità di chiedere conferma che l'applicazione dell'articolo 2 del Protocollo, recante misure per l'attuazione del diritto di partecipazione agli affari delle collettività locali, sia compatibile con l'invarianza delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La rappresentante del GOVERNO fornisce rassicurazioni sulla sostenibilità dell'invarianza finanziaria dell'articolo 2 del Protocollo.

Alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, propone quindi l'espressione di un parere non ostativo che, previa verifica del numero legale, è posto in votazione e approvato.

**(2120) Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021**

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione del relatore Steger, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 3, che introduce particolari



modalità di svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio, sarebbe opportuno avere conferma, in relazione all'estensione dei tempi di votazione anche al lunedì, che i membri degli uffici preposti alla proclamazione degli eletti e i componenti dei seggi ricevono un onorario fisso forfettario del tutto indipendente dalla durata della votazione, come asserito nella relazione tecnica.

Analogamente, chiede conferma che le spese per il lavoro straordinario del personale di prefetture e comuni nel pomeriggio e nella sera di lunedì siano compensate dal venir meno del turno per lo scrutinio nella notte tra domenica e lunedì, fornendo al riguardo anche dati integrativi a supporto. Infine, occorre avere chiarimenti sugli oneri per l'impiego delle forze di polizia per la vigilanza ai seggi che dovranno prolungare l'attività di un giorno o due. A tale proposito, infatti, la relazione tecnica richiama, a fini di copertura, il limite delle risorse complessivamente determinate dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 aprile 2020. Tuttavia, si tratta di una tipologia di spesa ricadente negli oneri inderogabili, come tali incomprimibili: occorre pertanto acquisire, a integrazione della relazione tecnica, elementi di quantificazione della spesa, allo scopo di verificare la loro sostenibilità nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota n. 211 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1708) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia**

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

Il relatore [DAMIANI](#) (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, per verificare la corretta quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame. Peraltro, con specifico riferimento all'articolo 6, occorre costruire la quantificazione degli oneri come previsione di spesa, anziché come tetto di spesa, e appurare l'effettiva disponibilità delle risorse allocate presso il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) utilizzato a copertura.

Per quanto attiene agli emendamenti, richiede la relazione tecnica sulle proposte 3.1 (che rimodula l'efficacia temporale dei benefici fiscali) e 3.2 (che introduce un'esenzione fiscale per i terreni agricoli).

Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 4.0.1 (sulla disciplina applicabile ai lavoratori che offrono sostegno nella vendemmia alle aziende agricole situate nelle zone montane).

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 5.1 che interviene sull'individuazione delle piccole e microimprese beneficiarie delle agevolazioni.

Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 e 6.9 che sostituiscono o modificano l'articolo 6, intervenendo sulla copertura finanziaria.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE mette a disposizione una nota istruttoria sul provvedimento in esame e concorda con la richiesta di relazione tecnica.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica sul disegno di legge, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli**

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 gennaio.

Il relatore [MANCA](#) (PD) riepiloga le precedenti fasi dell'esame.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE, nel mettere a disposizione una nota istruttoria, rappresenta la necessità di acquisire formale relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del provvedimento, in particolar modo per le attività di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2 previste in capo al Ministero del lavoro, all'INPS, all'INAIL, all'ISTAT e all'ANPAL, che sono tenuti a fornire annualmente i dati sulla cui base viene stimato il costo della manodopera, ai fini dell'elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica sul disegno di legge, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(716) ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia**

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 gennaio.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) ricorda che sul disegno di legge in esame la Commissione aveva chiesto formalmente la relazione tecnica nella seduta n. 184 del 23 luglio 2019.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che sono ancora in corso approfondimenti istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione del riesame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Seguito e conclusione dell'esame degli ulteriori emendamenti. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 marzo.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra la seguente proposta di parere non ostativo condizionato sul testo del disegno di legge, facendo presente che essa è sostanzialmente identica a quella illustrata lo scorso 9 marzo, con alcune correzioni di carattere contabilistico: "La Commissione programmazione economica, bilancio, riesaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti

condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- all'articolo 5, il comma 9 sia sostituito dal seguente: "Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2021 e pari a 50.413 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede, quanto a 300.000 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute, e, quanto a 50.413 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.";
- all'articolo 6, il comma 12 sia sostituito dal seguente: "I proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni di cui al presente articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura pari al 50 per cento, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute ed essere destinati, nell'anno di riferimento, al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di vigilanza svolte ai sensi del comma 8.";
- dopo l'articolo 7, sia inserito il seguente articolo 7-bis (Disposizioni finanziarie): "Ad esclusione delle attività di cui all'articolo 5, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

Il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime un parere conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta del relatore.

Il presidente relatore [PESCO](#) (M5S), con riferimento agli emendamenti 3.100, 3.200, 4.100, 5.100, 5.200, 6.200, 6.300 e 7.0.100, fa presente che non vi sono, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE concorda con la valutazione del relatore.

La Commissione approva quindi un parere non ostativo sugli emendamenti testé esaminati.

**(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri.** - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

**(182) Maria RIZZOTTI ed altri.** - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

**(200) BERTACCO ed altri.** - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

**(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri.** - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

**(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri.** - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori*

*in situazioni di disagio*

**(546) ROMEO ed altri.** - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

**(1020) Daniela SBROLLINI.** - *Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture*

**(1034) NASTRI e CALANDRINI.** - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 febbraio 2020.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) riepiloga le precedenti fasi dell'esame, ricordando che la Commissione aveva formalmente chiesto la relazione tecnica sul testo unificato nella seduta n. 132 del 6 marzo 2019. Peraltro, il tema alla base dei disegni di legge in titolo risulta di stringente attualità, alla luce dei numerosi episodi di cronaca che purtroppo continuano a verificarsi in diverse strutture scolastiche e assistenziali.

La rappresentante del GOVERNO ricorda che sul testo unificato era stata elaborata una relazione tecnica di cui si rende necessario l'aggiornamento.

Il PRESIDENTE invita quindi il Governo ad avviare le iniziative necessarie per aggiornare la suddetta relazione tecnica.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe ( [n. 247](#) )**

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, commi 89 e 90, della legge 23 giugno 2017, n. 103. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 marzo.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta dello scorso 10 marzo, il relatore Marco Pellegrini aveva presentato una proposta di parere non ostativo con una condizione e alcune osservazioni.

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) chiede di rinviare la votazione della proposta di parere alla prossima seduta, per consentire ai senatori un approfondimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il presidente [PESCO](#) avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 17 marzo 2021, già convocata alle ore 10, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 17,55.*

## 1.4.2.3.17. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 514 (pom.) del 22/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2022**  
**514ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**[\(2505\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico**  
(Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 febbraio.

Il presidente [PESCO](#) avverte che, alla scadenza del termine di ieri alle ore 15, sono stati presentati 2307 emendamenti e 15 ordini del giorno, che saranno pubblicati in allegato al resoconto di una prossima seduta.

Per quanto riguarda poi le modalità e i tempi di prosecuzione dell'esame, rinvia alle determinazioni dell'Ufficio di Presidenza convocato al termine della seduta odierna.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1201-A) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire l'avviso del Governo, al fine di procedere all'aggiornamento al 2022 della decorrenza degli oneri e, conseguentemente, della copertura finanziaria di cui al comma 9 dell'articolo 5, relativo all'istituzione e al funzionamento del registro pubblico telematico denominato "Sanità trasparente".

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiornamento della decorrenza degli oneri e, conseguentemente, della copertura di cui all'articolo 5, comma 9, stante il fatto che il precedente parere era stato reso nel 2021.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente modifica:

- all'articolo 5, il comma 9 sia sostituito dal seguente: "Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2022 e a 50.413 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a 300.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritta nello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno 2022, e, quanto a 50.413 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva la proposta di parere testé illustrata.

Il PRESIDENTE avverte che il parere espresso per l'Assemblea verrà trasmesso, per opportuna conoscenza, anche alla 12ª Commissione, per l'eventuale seguito di competenza.

La Commissione prende atto.

**(1684-A) Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi**

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, considerato che la Commissione di merito ha recepito le modifiche richieste dalla Commissione bilancio nel parere reso lo scorso 18 gennaio, non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo proposta dalla relatrice.

**(2390-A) PARRINI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela giurisdizionale nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica**  
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo, considerato che la Commissione di merito ha inserito la clausola di invarianza finanziaria e amministrativa richiesta dalla Commissione bilancio nel parere reso lo scorso 19 ottobre, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

**(988-B) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, preso atto delle modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni di competenza da formulare.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme al relatore.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

**(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021**  
(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) comunica che i senatori Dell'Olio e Tosato svolgeranno la funzione di relatori per l'esame, in consultiva, del disegno di legge in titolo.

La Commissione prende atto.

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 3, concernente la concessione di aree demaniali portuali, il maggior ricorso a procedure di evidenza pubblica per l'affidamento delle concessioni di aree e banchine nell'ambito portuale potrebbe comportare un aggravio di costi: al riguardo, si chiede conferma che l'autorità portuale possa far fronte agli eventuali maggiori oneri con le risorse disponibili a legislazione vigente. In riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera c), occorre valutare se le procedure di rinegoziazione, da parte delle regioni, dei rapporti concessori per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, nelle more del completamento delle procedure di assegnazione, possano determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Con riguardo all'articolo 6, recante delega al Governo in materia di servizi pubblici locali, occorre acquisire ulteriori elementi sui profili di onerosità connessi ai criteri di cui al comma 2, lettere d) ed l), anche al fine di valutarne la



compatibilità con la clausola di invarianza prevista dal successivo comma 4. Relativamente all'articolo 12, in materia di servizi di gestione dei rifiuti, occorre valutare se la riduzione della durata minima dell'accordo con il gestore pubblico o privato del servizio da cinque a due anni possa comportare effetti finanziari negativi, in relazione all'esigenza di adeguamento di strutture non ammortizzabili in un ridotto intervallo temporale. Riguardo all'articolo 13, in tema di prestazioni fornite da strutture sanitarie private per conto del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), chiede conferma che dall'eliminazione delle valutazioni comparative della qualità e dei costi per l'accreditamento e il convenzionamento delle strutture private, sostituite da criteri di selezione incentrati sulla sola qualità delle prestazioni, non derivino maggiori oneri per la finanza pubblica, ancorché indiretti, connessi all'allentamento dei parametri quantitativi e finanziari esistenti. Andrebbe poi assicurato, in relazione all'articolo 14, in materia di distribuzione dei farmaci, che l'eliminazione, per i distributori all'ingrosso, dell'obbligo di detenere una dotazione minima dei medicinali in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) non possa comportare una carenza di specialità e quindi la necessità di ricorrere a farmaci più costosi, con riflessi onerosi a carico del SSN. Con riguardo all'articolo 16, in tema di farmaci in attesa di definizione del prezzo, andrebbero acquisiti elementi di dettaglio al fine di escludere profili di onerosità, considerato che la lettera *a*) appare suscettibile di anticipare l'erogazione dei nuovi farmaci a carico del SSN, con possibili effetti finanziari negativi, mentre la lettera *b*) potrebbe comportare dei risparmi. Con riferimento all'articolo 17, sulla revisione del sistema di produzione dei medicinali emoderivati, pur considerando che l'onere è configurato come tetto di spesa e appare modulabile entro il limite previsto, andrebbe chiarito se siano congrui i prezzi presi a riferimento dalla Relazione tecnica per quantificare lo stanziamento necessario a incrementare la produzione di plasma tramite aferesi, prezzi che appaiono inferiori a quelli previsti nelle delibere di recepimento degli accordi tra Stato e Regioni. In relazione all'articolo 26, recante delega al Governo per rafforzare la concorrenza nel mercato unico, osserva che alcuni dei principi e criteri direttivi appaiono suscettibili, almeno astrattamente, di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con particolare riferimento al criterio di cui alla lettera *c*), che prevede l'individuazione dell'Ufficio Unico di collegamento. In relazione alla revisione dell'apparato sanzionatorio, di cui alla lettera *h*), andrebbe inoltre chiarita, rispetto alla disciplina vigente, la portata finanziaria della riassegnazione di una quota non inferiore al 50 per cento delle somme introitate agli appositi capitoli di spesa delle Autorità di vigilanza, di controllo e dell'Ufficio Unico di collegamento, atteso che tale previsione sottrae risorse altrimenti destinate all'entrata del bilancio pubblico, e fermo restando che le entrate da sanzioni assumono carattere meramente eventuale e non sono contabilizzate nei tendenziali. Alla luce di tali osservazioni, la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2 non appare pacificamente sostenibile: ciò sembra emergere dalla stessa relazione tecnica, nella parte in cui afferma che, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Sarebbe pertanto necessario inserire tale formula anche all'interno del testo normativo. Riguardo all'articolo 28, che attribuisce nuovi poteri istruttori per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di concentrazioni, considerato che l'AGCM è compresa nel Conto economico delle pubbliche amministrazioni ai fini della contabilità nazionale, andrebbe confermata l'adeguatezza delle risorse umane e strumentali per far fronte ai nuovi compiti previsti. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 288 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di acquisire gli elementi istruttori da parte delle competenti amministrazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021**, approvato dalla Camera dei

deputati  
(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3, concernente il recepimento di norme in tema di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, che occorre avere conferma della sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri, con particolare riferimento alle lettere *i*), *l*) ed *m*) del comma 1, che pongono una serie di compiti in capo al Governo.

In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 6, sul recepimento di norme in tema di vigilanza macroprudenziale, occorre valutare se, con riferimento alla partecipazione all'istituendo Comitato per le politiche macroprudenziali, di cui al comma 2, lettera *a*), siano previsti compensi, indennità, gettoni o rimborsi comunque denominati, al fine di verificarne la compatibilità con la clausola di invarianza degli oneri.

Per quanto concerne l'articolo 7, che interviene sul quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali, occorre acquisire ulteriori informazioni in merito agli effetti finanziari derivanti dai compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze dalle lettere *b*) e *c*) del comma 2, al fine di valutarne la compatibilità con la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 3.

Sempre con riferimento al medesimo comma 2 dell'articolo 7, si segnala che la lettera *c*) prevede l'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, prima di dare attuazione a decisioni dell'autorità di risoluzione che, alternativamente o congiuntamente: 1) abbiano un impatto diretto sul bilancio dello Stato; 2) abbiano implicazioni sistemiche che possano verosimilmente causare un impatto diretto sul bilancio dello Stato; 3) diano avvio alla risoluzione di una controparte centrale. Trattandosi di impatto sul bilancio dello Stato, andrebbe previsto nei casi sopra richiamati il coinvolgimento del Parlamento, in sede consultiva o, quantomeno, mediante la previa informativa alle Commissioni competenti per i profili finanziari.

Per quanto riguarda l'articolo 12, sul riconoscimento reciproco di provvedimenti di congelamento e confisca, appare necessario acquisire dal Governo maggiori elementi informativi in merito alla lettera *d*) del comma 2, concernente il rimborso degli importi versati a titolo di risarcimento nei casi di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1805, al fine di valutarne la compatibilità con la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 3.

In relazione all'articolo 17, in tema di protezione degli animali durante l'abbattimento, appare opportuno acquisire dal Governo ulteriori chiarimenti, con particolare riferimento ai criteri di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) del comma 2, che appaiono potenzialmente onerosi, al fine di valutarne la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3.

Più in generale, si rileva che gli articoli 4, 10, 13, 14, 15, 16, 18 e 19 presentano criteri di delega che potrebbero determinare effetti finanziari, per i quali allo stato non è possibile procedere alla relativa determinazione: pertanto la relazione tecnica, quando presente, rinvia il momento della quantificazione alla fase dell'adozione dei decreti delegati. Al riguardo, il Governo dovrebbe confermare la disponibilità delle risorse occorrenti all'integrale copertura dei nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe previste dal provvedimento in esame sul Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 287.

La rappresentante del GOVERNO consegna la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, che, oltre a rispondere ai rilievi del relatore, subordina la verifica positiva alla soppressione del comma 3 dell'articolo 17.

Il relatore [MANCA](#) (PD) si riserva di predisporre la proposta di relazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2117) COLLINA ed altri. - Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale**

(Parere alla 10a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 4 agosto.

La senatrice **RIVOLTA** (*L-SP-PSd'Az*), in sostituzione della relatrice Ferrero, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che occorre avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura del fondo istituito dalla proposta 1.0.1.

Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 1.0.2 per la quantificazione degli oneri correlati alle attività di mappatura e censimento dei depositi dei musei, e la conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura. Non vi sono osservazioni sul restante emendamento riferito all'articolo 1.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 2.1 e 2.2, che ampliano l'ambito operativo della qualifica di bottega storica e artigiana. Chiede conferma dell'assenza di effetti finanziari negativi dell'emendamento 2.4, che disciplina l'attribuzione della qualifica di maestro artigiano. Non vi sono osservazioni sul restante emendamento riferito all'articolo 2.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 3.0.1, che amplia i limiti dimensionali delle imprese artigiane che non lavorano in serie, in relazione all'impatto su eventuali misure di agevolazione.

Occorre avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 3.0.2, che istituisce un fondo per la formazione di giovani artisti e artigiani.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5 e 3.0.6.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare eventuali profili finanziari della proposta 4.2, nella parte in cui prevede per gli artigiani un'esenzione quinquennale dalla presentazione della dichiarazione di regolarità contributiva e previdenziale. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

In relazione all'emendamento riferito all'articolo 5, chiede conferma dell'assenza di profili finanziari della proposta 5.1, che contempla l'ampliamento dell'offerta formativa per le attività di didattica laboratoriale negli istituti tecnici superiori. Non vi sono osservazioni sull'emendamento del relatore 5.100.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, richiede la relazione tecnica sulla proposta 6.1, che estende l'ambito applicativo dei benefici fiscali per l'apprendistato. Comporta maggiori oneri l'emendamento 6.2.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 8, occorre avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 8.2, che istituisce un fondo per lo sviluppo di distretti di alto artigianato.

Occorre valutare gli eventuali profili finanziari, anche in relazione alla normativa europea, dell'emendamento 8.0.1, nella parte in cui prevede l'esonero di determinate imprese artigiane dagli obblighi di documentazione sulla tracciabilità dei prodotti. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 8, ivi compresa la proposta del relatore 8.100.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 9, ivi compresa la proposta del relatore 9.100.

La rappresentante del GOVERNO ricorda che si è ancora in attesa di acquisire la relazione tecnica sul testo richiesta formalmente dalla Commissione bilancio lo scorso 7 luglio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici**

(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Seguito dell'esame degli emendamenti e rinvio )

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 febbraio.

La relatrice **FAGGI** (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli ulteriori emendamenti 1.244 (testo 2) e 1.355 (testo 2), segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Procede poi all'illustrazione della proposta di parere sul testo, sottolineando che la condizione ivi contenuta è volta a prevedere che, sugli schemi dei decreti legislativi di attuazione della delega, venga acquisito il parere non solo delle Commissioni di merito, ma anche delle Commissioni bilancio, limitatamente ai profili di interesse per la finanza pubblica.

Propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, dai quali risulta che:

- il potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale delle stazioni appaltanti previsto dal disegno di legge in esame non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di attività svolte con oneri a valere sulle risorse già stanziato allo scopo dalla legislazione vigente;
  - circa il criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), le risorse per l'applicazione del meccanismo incentivante funzionale all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l'espletamento delle gare pubbliche saranno reperite nell'ambito del quadro economico di ciascun intervento, senza ulteriori oneri a carico delle amministrazioni interessate;
  - in merito al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *f*), viene rappresentato che le attività finalizzate alla digitalizzazione e all'informatizzazione delle procedure saranno svolte con le risorse già stanziato allo scopo dalla legislazione vigente;
  - con riguardo al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *i*), viene confermato che l'utilizzo delle banche dati centrali da parte delle stazioni appaltanti non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di un obbligo già previsto a legislazione vigente;
  - circa il criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *t*), viene confermato che le risorse per l'applicazione del meccanismo incentivante funzionale alla tempestiva esecuzione dei contratti pubblici saranno reperite nell'ambito del quadro economico dell'intervento, senza ulteriori oneri a carico delle amministrazioni interessate,
- esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, all'articolo 1, comma 4, secondo periodo, in fine, delle seguenti parole: "nonché delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari".

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla relatrice.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

## 1.4.2.3.18. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 515 (pom.) del 23/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 2022**  
**515ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(2330\)](#) Delega al Governo in materia di contratti pubblici**

(Parere alla 8a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) riepiloga gli elementi istruttori sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo e illustra le nuove proposte, segnalando, per quanto di competenza, che presentano profili di onerosità le proposte 1.84 (identica all'1.85) e 1.94 (analoga all'1.95). Occorre, invece, acquisire chiarimenti circa gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 1.1, 1.42 (identica all'1.43), 1.56 (identica all'1.57 e analoga all'1.58), 1.81, 1.86 (identica all'1.87), 1.88, 1.109, 1.112 (analoga all'1.113), 1.116, 1.133, 1.142 (analoga all'1.142, 1.143, 1.144 e 1.145), 1.155, 1.178, 1.191, 1.207, 1.295 (analoga a 1.296, 1.297 e 1.298), 1.304, 1.334 (identica a 1.335, 1.336, 1.337 e 1.338), 1.340 e 1.361. Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 1.95 (testo 2), 1.142 (testo 2) e 1.150 (testo 2) sull'inserimento nei bandi di gara di un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva ed eccezionale non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta. Si valutino, poi, gli effetti finanziari della proposta 1.155 (testo 2), per quanto attiene alla previsione di oneri in capo alle amministrazioni connessi alla stipula di polizze assicurative. Chiede conferma del carattere ordinamentale delle analoghe proposte 1.290 (testo 2) e 1.293 (testo 2).

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti, ivi incluse le proposte 1.3 (testo 2), 1.9 (testo 2), 1.16 (testo 2), 1.18 (testo 2), 1.24 (testo 2), 1.25 (testo 2), 1.38 (testo 2), 1.40 (testo 2), 1.45 (testo 2), 1.46 (testo 2), 1.48 (testo 2), 1.49 (testo 2), 1.70 (testo 2), 1.79 (testo 2), 1.80 (testo 2), 1.83 (testo 2), 1.90 (testo 2), 1.112 (testo 2), 1.117 (testo 2), 1.124 (testo 2), 1.137 (testo 2), 1.139 (testo 2), 1.189 (testo 2), 1.229 (testo 2), 1.243 (testo 2) (già 1.143 testo 2), 1.244 (testo 2), 1.247 (testo 2), 1.266 (testo 2), 1.273 (testo 2), 1.305 (testo 2), 1.316 (testo 2), 1.355 (testo 2) e 1.367 (testo 2).

La sottosegretaria SARTORE, nel riferire che l'istruttoria risulta in via di completamento, si riserva di fornire gli elementi di risposta alle richieste di chiarimento della relatrice, segnalando peraltro che sono in corso interlocuzioni tra la Commissione di merito e il Ministero competente, con la presentazione di varie riformulazioni che richiedono la valutazione dei profili finanziari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1402-A) BALBONI ed altri. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra il disegno di legge e i relativi emendamenti, trasmessi all'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sugli emendamenti.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere del relatore è posta ai voti e approvata.

**(2536) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), nel rinviare per la disamina dei profili finanziari relativi al disegno di legge in titolo alla nota n. 289 del Servizio del bilancio, richiede, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, l'aggiornamento della relazione tecnica.

La sottosegretaria SARTORE deposita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata.

Nessuno chiedendo di intervenire, il RELATORE illustra pertanto la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2536) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) propone di ribadire all'Assemblea il parere appena reso

alla Commissione in sede referente.

Con l'avviso conforme del GOVERNO, previa verifica del numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1201-A/R) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, illustra il nuovo testo degli articoli, formulato in sede redigente dalla 12ª Commissione permanente a seguito di rinvio da parte dell'Assemblea, relativo al disegno di legge in titolo. Al riguardo segnala, per quanto di competenza, atteso che la Commissione di merito ha recepito nel testo la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nel parere reso il 22 febbraio scorso, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Poiché nessuno chiede la parola, con l'avviso conforme del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

**(2356) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in materia di proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti**  
(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio )

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 febbraio.

A seguito di una richiesta di raggugli formulata dal PRESIDENTE, la rappresentante del GOVERNO conferma che, in sede di esame in prima lettura, presso l'altro ramo del Parlamento, del decreto-legge n. 228 del 2021, cosiddetto "proroga termini", è stato approvato un emendamento che differisce al 1º gennaio 2024 l'efficacia delle modifiche relative alle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti, in senso conforme al contenuto del provvedimento in titolo.

Il PRESIDENTE, alla luce di tale circostanza e in vista della definitiva conversione del citato decreto-legge, reputa opportuno prendere contatto con la Commissione di merito per le valutazioni circa il prosieguo dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2117) COLLINA ed altri. - Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale**  
(Parere alla 10a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore **TOSATO** (L-SP-PSd'Az), nel farsi portavoce delle istanze formulate dai senatori della Commissione di merito, sollecita il Governo a dare riscontro alle richieste di chiarimento della

Commissione bilancio, così da consentire la prosecuzione dell'esame di un provvedimento trasversale ai Gruppi parlamentari e molto sentito dal mondo dell'artigianato e della piccola impresa.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze non ha ancora ricevuto la relazione tecnica dal dicastero competente, assicurando comunque che si attiverà per sollecitarne la predisposizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1078) PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali**

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 febbraio.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) chiede alla rappresentante del Governo raggugli sull'istruttoria del provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SARTORE, nel rappresentare che risultano ancora in corso gli approfondimenti del caso, risponde che riporterà la sollecitazione della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2318) Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo**

(Parere alle Commissioni 7a e 11a riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 febbraio.

Il PRESIDENTE, d'accordo con il relatore, sollecita il Governo a produrre gli elementi di risposta chiesti dalla Commissione.

La sottosegretaria SARTORE prende nota della sollecitazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 febbraio.

Il relatore [MANCA](#) (PD) domanda al Governo notizie sull'istruttoria relativa al testo e agli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo.

La rappresentante del GOVERNO riferisce che sono in corso approfondimenti, prendendo comunque debita nota del sollecito della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.



*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il PRESIDENTE avverte che, al termine della seduta, è convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

## **1.4.2.4. 6<sup>^</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro)**

## 1.4.2.4.1. 6<sup>a</sup>Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 114 (pom.) del 02/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**  
**MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019**  
**114<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BAGNAI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.*

*La seduta inizia alle ore 16,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 ([n. 87](#))**

(Osservazioni alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Dopo aver riepilogato le finalità e le linee generali della disciplina di cui allo schema di decreto in esame, il relatore [FENU](#) (M5S) segnala innanzitutto come l'articolo 26 dello schema di decreto in esame specifichi che la gestione delle entrate consta delle fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento.

L'articolo 27, riguardante l'accertamento, attribuisce al funzionario competente la verifica della ragione del credito e della sussistenza di un idoneo titolo giuridico, l'individuazione del debitore, la quantificazione della somma da incassare e la fissazione della scadenza. Ai sensi del comma 2 l'accertamento presuppone: la fondatezza del credito, la certezza del credito e la competenza finanziaria a favore dell'esercizio considerato. L'accertamento avviene: per le entrate provenienti da trasferimenti, sulla base di provvedimenti aventi valore di legge che li regolano o altro titolo giuridico che documenta il credito; per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, a seguito di acquisizione diretta o di emissione di liste di carico; per le entrate relative a partite compensative delle spese, in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa; per le altre entrate, mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici.

L'articolo 28 disciplina la riscossione, consistente nell'introito materiale da parte del tesoriere o cassiere o di altri eventuali incaricati. La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo d'incasso, fatto pervenire al tesoriere o cassiere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione per il servizio di cassa o tesoreria. L'articolo disciplina inoltre requisiti e modalità dell'ordinativo d'incasso.

L'articolo 29 definisce il versamento come l'ultima fase dell'entrata, consistente nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'amministrazione. Gli incaricati della riscossione versano le somme

riscosse al cassiere o tesoriere nei termini e modi stabiliti dalle disposizioni vigenti e dagli accordi convenzionali. Gli incaricati interni versano le somme riscosse presso la tesoreria con cadenza stabilita dal regolamento di contabilità.

L'articolo 30 dispone che i responsabili dei centri di responsabilità che hanno gestione di entrate curano che accertamento, riscossione e versamento siano effettuati prontamente e integralmente. In caso di accertamento di scostamenti significativi rispetto alle previsioni, i responsabili devono darne immediatamente comunicazione all'organo di vertice e al servizio ragioneria. Nel caso in cui la riscossione delle entrate contributive abbia luogo mediante sistemi di autoversamento o di autoliquidazione, verrà appurata giornalmente la corrispondenza del documento attestante il versamento con la posizione del contribuente. Il comma 3 prevede l'esame da parte dell'organo di vertice di relazioni periodiche sottoscritte dai funzionari responsabili, concernenti l'acquisizione delle entrate dell'ente, nonché i ritmi di accumulo e riscossione dei crediti.

Ai sensi dell'articolo 62 sono agenti della riscossione i soggetti incaricati di riscuotere entrate di ogni natura e provenienza e tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, si ingeriscono negli incarichi anzidetti e riscuotono somme di spettanza dell'amministrazione pubblica. Le modalità di riscossione sono disciplinate dal regolamento di contabilità di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base dei seguenti principi: le somme riscosse dagli incaricati alla riscossione devono essere versate al tesoriere o cassiere non oltre il primo giorno lavorativo successivo; gli agenti della riscossione devono presentare periodicamente, e comunque al termine dell'esercizio, il conto degli incassi al servizio di ragioneria corredato della relativa documentazione giustificativa.

Ha quindi la parola in sede di discussione generale il senatore [D'ALFONSO](#) (PD), il quale sollecita innanzitutto una riflessione sull'opportunità di disporre di una disciplina contabile lineare e armonica riguardo agli anticipi contrattuali relativi all'avvio di opere pubbliche. Prosegue richiamando l'attenzione sull'urgenza di disporre di una banca dati nazionale, fruibile dagli enti locali, ai fini dell'attività di riscossione. Osserva poi l'opportunità della previsione di sanzioni per il funzionario responsabile nei casi di ritardo nei pagamenti. Segnala infine la questione dell'iscrizione a bilancio delle entrate derivanti dalla dismissione di cespiti immobiliari da parte degli enti locali, che dovrebbe essere disciplinata allo scopo di garantire l'aderenza con l'effettiva situazione contabile e giuridica dei beni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**[\(1201\) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri.](#) - *Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 12a Commissione. Esame e rinvio)**

Il relatore [MONTANI](#) (L-SP-PSd'Az), per quanto riguarda i profili di competenza, segnala che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, le imprese produttrici costituite in forma societaria, entro il 31 gennaio di ogni anno, comunicano al Ministero della salute i dati identificativi di cui all'articolo 3, comma 4, lettere a) e b) (cognome e nome, domicilio professionale e qualifica delle persone fisiche; ragione sociale, sede e natura dell'attività delle persone giuridiche; codice fiscale o partita IVA) dei soggetti che operano nel settore della salute e delle organizzazioni sanitarie per i quali ricorra una delle seguenti condizioni: siano titolari di azioni o di quote del capitale della società ovvero di obbligazioni dalla stessa emesse, iscritti per l'anno precedente, rispettivamente, nel libro dei soci o nel libro delle obbligazioni; abbiano percepito dalla società, nell'anno precedente, corrispettivi per la concessione di licenze per l'utilizzazione economica di diritti di proprietà industriale o intellettuale.

Il successivo comma 2 prevede che nella comunicazione siano indicati: per le azioni o quote del capitale e per le obbligazioni quotate in mercati regolamentati, il valore determinato ai sensi

dell'articolo 9, comma 4, lettera *a*) o *b*), del testo unico delle imposte sui redditi (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917); per le obbligazioni non quotate in mercati regolamentati, il valore nominale complessivo dei titoli posseduti, distinto per ciascuna emissione, con l'indicazione del rendimento annuo; i proventi da azioni, quote di capitale e obbligazioni percepiti dal titolare nell'anno; i proventi da diritti di proprietà industriale o intellettuale percepiti dal titolare nell'anno.

Il comma 3 stabilisce che nella comunicazione di cui al comma 1 deve essere indicato se il valore complessivo delle azioni o delle quote costituisca una partecipazione qualificata definita ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi. In tale caso la comunicazione di cui al comma 1 è pubblicata a cura del Ministero della salute in un'apposita sezione del registro pubblico telematico istituito ai sensi dell'articolo 5 (comma 5).

Ai sensi del comma 6, qualora le azioni, quote od obbligazioni siano attribuite al soggetto che opera nel settore della salute dall'impresa produttrice a titolo gratuito o quale corrispettivo, anche parziale, di prestazioni rese dallo stesso, resta fermo l'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 3. A tale fine, il valore della partecipazione o dell'obbligazione è determinato ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Il relatore propone infine l'espressione di un parere non ostativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

## 1.4.2.4.2. 6<sup>a</sup>Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 115 (ant.) del 03/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**  
**MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019**  
**115<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BAGNAI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.*

*La seduta inizia alle ore 11,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 12a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella seduta di ieri il relatore Montani ha proposto di esprimere un parere non ostativo. Constatato che nessuno chiede di intervenire, pone quindi in votazione la proposta del relatore.

Previa verifica della presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva.

Il **PRESIDENTE** registra l'unanimità dei consensi.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 (n. 87)**  
(Osservazioni alla 5a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Ha la parola il relatore **FENU** (M5S), il quale si riserva di approfondire le questioni poste nella seduta di ieri dal senatore D'Alfonso ai fini della predisposizione dello schema di osservazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1028) Anna Cinzia BONFRISCO. - Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati**

**(1095) Donatella CONZATTI ed altri. - Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per l'equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta antimeridiana del 10 aprile.

Il presidente [BAGNAI](#) fa presente che oggi si è concluso il ciclo di audizioni informali riguardante i disegni di legge in titolo.

Il relatore [FENU](#) (M5S) si riserva di valutare l'opportunità di proporre l'adozione di un testo base o di redigere un testo unificato, in modo da tener conto delle audizioni svolte e dell'interlocuzione informale con alcuni proponenti dell'iniziativa legislativa.

Il presidente [BAGNAI](#) comunica che la documentazione acquisita nell'ambito dell'audizione svolta oggi in sede di Ufficio di Presidenza sarà resa pubblica nella pagina *web* della Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 11,45.*

## **1.4.2.5. 7<sup>^</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)**



## 1.4.2.5.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 9 (pom., Sottocomm. pareri) del 15/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2019  
9ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
[PITTONI](#)

*Orario: dalle ore 15,25 alle ore 15,35*

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 12ª Commissione:*

**(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie**, approvato dalla Camera dei deputati : parere favorevole.

## **1.4.2.6. 10<sup>^</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)**

## 1.4.2.6.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 26 (pom., Sottocomm. pareri) del 18/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019  
**26ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[GIROTTO](#)

*Orario: dalle ore 14,45 alle ore 14,50*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 7ª Commissione:*

**(1146) Deputato GALLO ed altri. - Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica**, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'espressione del parere

*alla 12ª Commissione:*

**(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie**, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'espressione del parere

## 1.4.2.6.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 27 (pom., Sottocomm. pareri) del 02/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)  
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019  
27ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[GIROTTO](#)

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15,05

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 9ª Commissione:*

**(1110) Deputato MOLINARI ed altri.** - *Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole

*alla 1ª Commissione:*

**(1144) Deputato IEZZI ed altri.** - *Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole

*alla 7ª Commissione:*

**(1146) Deputato GALLO ed altri.** - *Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole

*alla 12ª Commissione:*

**(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie**, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole

## **1.4.2.7. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**

# 1.4.2.7.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 191 (pom.) del 30/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)  
MARTEDÌ 30 GIUGNO 2020  
191ª Seduta

Presidenza della Presidente  
[MATRISCIANO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Di Piazza.*

*La seduta inizia alle ore 16,05.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(716) ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia**  
(Parere alla 12a Commissione. Esame e rinvio)

Nel contesto del disegno di legge in esame, contenente disposizioni finalizzate a favorire l'inclusione sociale degli individui affetti da epilessia, la relatrice [NOCERINO](#) (M5S) mette innanzitutto in rilievo, per quanto di competenza, l'articolo 2, comma 3, il quale stabilisce le condizioni per il riconoscimento, per un anno, della condizione di «non remissione» e di un'invalidità minima del 46 per cento, anche ai fini dell'applicazione della legge n. 68 del 1999, sul diritto al lavoro dei disabili, mentre alla persona già occupata in azienda, è, per il medesimo intervallo di tempo, riconosciuta un'invalidità pari al 60 per cento anche ai fini delle quote di riserva per i lavoratori disabili.

Prosegue illustrando il successivo comma 4, finalizzato al riconoscimento a favore delle persone affette da forme di epilessia farmaco-resistenti di una percentuale d'invalidità civile pari almeno al 46 per cento. Osserva poi che il comma 5 disciplina il riconoscimento della situazione con connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge n. 104 del 1992, per i soggetti affetti da forme di epilessia farmaco-resistenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell'articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (n. 181)**

(Osservazioni alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 giugno.

La presidente [MATRISCIANO](#) ricorda il termine posto alle ore 12 di ieri per trasmettere alla relatrice proposte relative alla predisposizione dello schema di osservazioni. Nota a questo proposito che sono pervenute alcune indicazioni dal Gruppo Forza Italia.

La relatrice [CAMPAGNA](#) (M5S) si riserva di presentare il proprio schema di osservazioni nella giornata di domani.

In risposta a una segnalazione della senatrice [PIZZOL](#) (L-SP-PSd'Az), la presidente [MATRISCIANO](#) comunica che le difficoltà nella visualizzazione del testo del provvedimento - peraltro reperibile attraverso la pagina *web* della Commissione e le banche dati - per mezzo del *link* riportato nel testo delle convocazioni è dovuto a problemi di natura tecnica, alla cui risoluzione si è proceduto prontamente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1201) *Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 12a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [AUDDINO](#) (M5S) specifica in premessa che il disegno di legge in esame reca disposizioni volte a garantire il diritto alla conoscenza dei rapporti aventi rilevanza economica o di vantaggio tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie.

Per quanto più specificamente di competenza, dopo aver illustrato la definizione di "soggetti che operano nel settore della salute" di cui all'articolo 2, si sofferma sugli obblighi di pubblicità recati dall'articolo 3, riguardanti convenzioni ed erogazioni effettuate da un'impresa produttrice in favore dei soggetti che operano nel settore della salute, nonché gli accordi che producono vantaggi diretti o indiretti, mentre il successivo articolo 4 disciplina gli obblighi per le imprese produttrici costituite in forma societaria di comunicazione al Ministero della salute dei dati identificativi dei soggetti che operano nel settore della salute i quali siano titolari di azioni o di quote del capitale della società o di obbligazioni dalla stessa emesse, ovvero abbiano percepito dalla società corrispettivi per la concessione di licenze per l'utilizzazione economica di diritti di proprietà industriale o intellettuale. Di tali informazioni l'articolo 5 dispone la pubblicazione in un registro pubblico telematico. Con l'accettazione dell'erogazione ovvero dei vantaggi derivanti da accordi, nonché con l'acquisizione delle partecipazioni azionarie, dei titoli obbligazionari e dei proventi derivanti da diritti di proprietà industriale o intellettuale, si intende prestato il consenso alla pubblicità e al trattamento dei dati da parte dei soggetti che operano nel settore della salute. Le imprese produttrici sono comunque tenute a fornire loro un'informativa in merito.

Il senatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC), pur dichiarando l'orientamento favorevole del proprio Gruppo rispetto al disegno di legge in esame, esprime dubbi in rapporto all'effettiva efficacia dello stesso ai fini di una completa trasparenza dei rapporti degli operatori della sanità con le imprese fornitrici, facendo riferimento all'esiguità delle sanzioni previste, particolarmente in rapporto all'entità economica delle forniture destinate alle aziende sanitarie, e al carattere fondamentale dell'integrità etica degli operatori ai fini della prevenzione dei fenomeni corruttivi.



Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1715) Maria Domenica CASTELLONE ed altri. - Riforma del Sistema di emergenza sanitaria territoriale "118"**

(Parere alla 12a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LAUS](#) (PD) segnala, per quanto di competenza, l'articolo 4, relativo al passaggio dei medici operanti presso il Sistema di emergenza territoriale alla dirigenza medica, nonché l'attribuzione di compiti di coordinamento e supervisione ai medici impegnati nelle centrali operative. Ulteriori disposizioni recate dal medesimo articolo riguardano l'assunzione del personale infermieristico nel Sistema di emergenza, la qualificazione degli autisti soccorritori e l'allocazione del personale medico a funzioni interne ai presidi ospedalieri; viene inoltre prevista la dipendenza giuridica e funzionale del personale medico e infermieristico e degli autisti soccorritori dal SET 118; i relativi contratti di lavoro sono stipulati dalle aziende sanitarie locali competenti per territorio con le modalità previste dai contratti collettivi nazionali di categoria; al personale dei Sistemi di emergenza devono inoltre essere riconosciute specifiche indennità di rischio ambientale, da definire in ambito regionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1646) Deputato Tiziana CIPRINI ed altri. - Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura**, approvato dalla Camera dei

deputati

(Discussione e rinvio)

Il relatore [ROMAGNOLI](#) (M5S) rileva che l'articolo unico di cui consta il disegno di legge in esame apporta una serie di modifiche alla vigente disciplina relativa al personale assunto a contratto impiegato nelle rappresentanze diplomatiche, negli uffici consolari di prima categoria, negli istituti italiani di cultura e nelle delegazioni diplomatiche speciali.

Specifica quindi che le modifiche recate dal comma 1 concernono: l'estensione alle delegazioni diplomatiche speciali della possibilità delle assunzioni a contratto; la possibilità di rinnovo delle assunzioni a tempo determinato; l'effettività dell'applicazione delle norme locali che abbiano carattere imperativo o più favorevoli per il lavoratore; la durata della validità delle graduatorie risultanti dalle prove d'esame svolte per le assunzioni; la retribuzione, le assenze dal servizio e i viaggi di servizio; i procedimenti disciplinari; le fattispecie per le quali non è dovuto il preavviso di tre mesi per la risoluzione del rapporto di lavoro. Segnala infine che il comma 2 reca la clausola di invarianza degli oneri finanziari. In conclusione il relatore fa presente che il disegno di legge è idoneo a colmare lacune legislative di cui da molto tempo risentono i dipendenti a contratto. Rimarca inoltre il consenso condiviso dai diversi Gruppi politici nei confronti del provvedimento registrato alla Camera, oltre al favore dei soggetti interessati, reso evidente nel corso del ciclo di audizioni ivi svolto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(1461) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare**

**(55) PATRIARCA ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza familiare**

**(281) Vanna IORI e Assuntela MESSINA. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza**

**(555) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare**

**(698) FARAONE ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura nonché per il sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza**

**(853) DE VECCHIS ed altri. - Norme in materia di caregiver familiare**

**(890) Roberta TOFFANIN ed altri. - Disposizioni in materia di caregiver familiare**

**(1717) CANGINI ed altri. - Disposizioni per l'introduzione di una indennità in favore dei caregiver familiari**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 23 giugno.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FIBP-UDC) ritiene che la recente mancata approvazione presso l'altro ramo del Parlamento di una proposta emendativa volta a introdurre la fruizione di un *bonus* a favore di *caregiver* possa indurre a dubitare del reale interesse della maggioranza nei confronti del tema in discussione. Facendo riferimento al congiungimento del disegno di legge n. 1717 e alle numerose sollecitazioni pervenute da realtà associative, sollecita una riflessione sull'opportunità di aprire un nuovo e rapido ciclo di audizioni; a tale proposito segnala che non risulta finora alcun contributo di un soggetto rilevante quale l'ANMIC. Segnala infine la necessità di rendere efficace l'intervento legislativo per mezzo di risorse realmente adeguate, particolarmente in relazione alla questione dei contributi figurativi, di cui giudica evidente l'insufficienza.

A parere della senatrice [NOCERINO](#) (M5S), la richiesta di procedere a ulteriori audizioni riveste nell'attuale fase carattere dilatorio. Osserva inoltre l'opportunità del respingimento della menzionata proposta emendativa, la quale avrebbe comportato la destinazione delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione della legislazione in materia di *caregiver* a favore di una soluzione meramente transitoria.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FIBP-UDC) ribadisce che la propria richiesta è motivata dal recente congiungimento della discussione del disegno di legge n. 1717, che presenta spunti di rilievo per il prosieguo della discussione congiunta.

La presidente [MATRISCIANO](#) rammenta che, precedentemente all'assegnazione del disegno di legge n. 1717, la Commissione ha adottato quale testo base il disegno di legge n. 1461. Tale iniziativa legislativa, peraltro, costituisce la sintesi condivisa del lavoro approfondito svolto dal Comitato ristretto e reca infatti la firma di rappresentanti di tutti i Gruppi.

La senatrice [PIZZOL](#) (L-SP-PSd'Az) segnala la rilevanza delle memorie trasmesse dai soggetti interpellati ai fini della predisposizione degli emendamenti. Sollecita a tale proposito l'audizione di rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio, finalizzata a un migliore inquadramento degli aspetti finanziari del disegno di legge n. 1461.

La presidente [MATRISCIANO](#) specifica che la valutazione degli aspetti finanziari è di competenza della Commissione bilancio.

Il senatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC) giudica utile un chiarimento da parte del Governo circa la volontà di garantire risorse adeguate alla legislazione in materia di *caregiver*. Auspica quindi che possa essere

richiesto il contributo conoscitivo all'ANMIC e rileva che tale richiesta, anziché avere carattere dilatorio, è ampiamente giustificata dalla rilevanza di tale associazione.

La senatrice [NISINI](#) (L-SP-PSd'Az) osserva che non sussiste alcuna volontà di rallentare l'*iter* dei disegni di legge in titolo, mentre è possibile ottenere proposte utili al miglioramento del testo base da associazioni alle quali non è stato richiesto di far pervenire contributi scritti.

La presidente [MATRISCIANO](#) riconosce la qualità del contributo offerto dai soggetti che hanno trasmesso le proprie memorie alla Commissione. Fa peraltro presente che ANMIC è parte della Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità (FAND), che ha già trasmesso il proprio contributo scritto, contributo che è a disposizione di tutti i componenti della Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17.*

## 1.4.2.7.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 192 (ant.) del 01/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**  
**MERCOLEDÌ 1° LUGLIO 2020**  
**192ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**MATRISCIANO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Di Piazza.*

*La seduta inizia alle ore 10,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell'articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (n. 181)**  
(Osservazioni alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice **CAMPAGNA** (M5S) presenta uno schema di osservazioni favorevoli, pubblicato in allegato.

La senatrice **TOFFANIN** (FIBP-UDC) interviene per dichiarazione di voto contrario a nome del proprio Gruppo, osservando che il provvedimento in esame apporta modifiche alla disciplina vigente tali da favorire l'ingresso nel territorio nazionale di minori non accompagnati, con un conseguente aggravio degli oneri a carico degli enti locali, cui è demandata l'assistenza a tali soggetti. Prosegue rilevando l'incongruità delle misure proposte nella fase attuale, in considerazione dei rischi sanitari connessi e delle ripercussioni sul mercato del lavoro.

Interviene brevemente il senatore **FLORIS** (FIBP-UDC), il quale nota che sarebbe di particolare interesse disporre dei dati relativi agli esiti delle politiche di accesso al lavoro e all'istruzione dei minori stranieri non accompagnati.

La senatrice **NISINI** (L-SP-PSd'Az) fa presente che la questione dei minori stranieri non accompagnati è particolarmente sentita a livello degli enti locali, che spesso sostengono oneri di

notevole entità a vantaggio di interessi privati. Sottolineata quindi la presenza di altri elementi critici nello schema di decreto in esame, particolarmente in relazione alla coerenza con il decreto del Presidente della Repubblica n. 394, e ribadita la gravità dell'impatto finanziario sugli enti locali, preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, lo schema di osservazioni è infine posto in votazione, risultando approvato.

**(716) ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia**

(Parere alla 12a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [NOCERINO](#) (M5S) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni, il cui testo è pubblicato in allegato.

Il senatore [ROMEO](#) (L-SP-PSd'Az) auspica che il disegno di legge in esame venga migliorato in conseguenza dell'impegno in fase emendativa del proprio Gruppo presso la Commissione di merito. Preannuncia quindi l'astensione del proprio Gruppo.

Il senatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC) dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo, esprimendo perplessità in merito all'osservazione proposta, nel presupposto che, considerata la finalità di prevenire rischi per l'incolumità di altre persone, pur nel rispetto del diritto alla riservatezza dei dati personali, l'accertamento medico non possa essere conseguente solo a un'espressione di volontà del soggetto interessato.

Previa verifica della presenza del numero legale, lo schema di parere viene posto in votazione e approvato.

**(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Replicando brevemente agli interventi svolti in discussione generale, il relatore [AUDDINO](#) (M5S) rileva l'adeguatezza dell'apparato sanzionatorio recato dal disegno di legge in esame. Illustra quindi uno schema di parere favorevole sul provvedimento, il cui testo è pubblicato in allegato.

Pur rammentando il sostegno garantito dalla propria parte politica, allora parte della maggioranza di Governo, alla Camera dei deputati in prima lettura, il senatore [ROMEO](#) (L-SP-PSd'Az) nutre però oggi dubbi, rispetto alle finalità del disegno di legge, relativamente agli strumenti individuati. Preannuncia quindi il voto di astensione del proprio Gruppo.

Il senatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC) rileva la necessità di distinguere fra le lecite attività promozionali operate dalle imprese, spesso di grande utilità a fini informativi per il personale sanitario, dai veri e propri fenomeni corruttivi; a tale riguardo, valuta favorevolmente l'istituzione del pubblico

registro telematico prevista dal disegno di legge in esame. Dichiara infine il voto di astensione del proprio Gruppo.

Nel preannunciare, a nome del proprio Gruppo, il voto favorevole, la senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) richiama le finalità del disegno di legge, consistenti nella promozione della trasparenza dei rapporti fra imprese e sanità e nel contrasto alla corruzione.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva infine lo schema di parere presentato dal relatore.

**(1715) Maria Domenica CASTELLONE ed altri. - Riforma del Sistema di emergenza sanitaria territoriale "118"**

(Parere alla 12a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC) giudica con favore le disposizioni recate dal disegno di legge, volte a garantire un adeguato livello qualitativo del personale impiegato nel sistema di emergenza territoriale. Ritene pertanto indispensabile prevedere modalità di formazione e valutazione in riferimento al personale volontario impiegato in forza di convenzioni. Evidenzia poi l'utilità di conservare il numero 118, specificamente dedicato alle emergenze sanitarie, allo scopo di agevolare la rapidità degli interventi.

La presidente [MATRISCIANO](#) riconosce l'importanza del tema della formazione, auspicando in particolare l'investimento da parte dei soggetti privati nell'ambito dell'emergenza sanitaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1461) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare**

**(55) PATRIARCA ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza familiare**

**(281) Vanna IORI e Assuntela MESSINA. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza**

**(555) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare**

**(698) FARAONE ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura nonché per il sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza**

**(853) DE VECCHIS ed altri. - Norme in materia di caregiver familiare**

**(890) Roberta TOFFANIN ed altri. - Disposizioni in materia di caregiver familiare**

**(1717) CANGINI ed altri. - Disposizioni per l'introduzione di una indennità in favore dei caregiver familiari**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

La relatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) rammenta il lavoro proficuo svolto con il concorso di tutti i Gruppi

politici ai fini della redazione di un testo condiviso e auspica un'analogia armonia per il prosieguo della trattazione del disegno di legge n. 1461, nella consapevolezza della necessità di apportare miglioramenti al testo, con particolare riferimento all'articolo 5. Riguardo alle scelte compiute presso la Camera dei deputati, richiamate negli interventi di ieri, sottolinea che ricorrere alla dotazione finanziaria relativa al *caregiver* per finanziare una misura di sostegno di carattere temporaneo sarebbe stata una scelta inopportuna.

La senatrice [NISINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) richiama la proposta di integrazione del ciclo di audizioni presentata nella seduta di ieri, specificando che tale richiesta non è stata motivata da una volontà dilatoria, bensì dalla consapevolezza dell'importanza di talune realtà associative. Sollecita quindi la fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti, facendo presente la necessità di apportare diversi miglioramenti al testo base. Auspica a tale proposito che si verifichi un'adeguata apertura nei confronti delle proposte emendative del proprio Gruppo, il cui operato avrà carattere costruttivo.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) richiama l'attenzione sui destinatari dell'attività legislativa intrapresa, caratterizzata dall'attenzione verso persone che dedicano la propria vita all'assistenza. Si rivolge quindi alle forze di maggioranza e al Governo in ordine alla questione delle risorse finanziarie necessarie a consentire l'effettività dell'intervento legislativo, richiamando la possibilità offerta dalla disponibilità di fondi europei e dallo scostamento di bilancio.

La senatrice [NOCERINO](#) (*M5S*) ritiene che nell'attuale fase sussistano le condizioni per un confronto con il Governo utile a individuare ulteriori risorse finanziarie. Fa quindi presente il proprio impegno al fine del miglioramento del testo base e, dopo aver messo in evidenza il ruolo fondamentale dei singoli nell'ambito dell'assistenza ai disabili, osserva che la Commissione si è già avvalsa dell'apporto di un ampio numero di associazioni.

Il senatore [DE VECCHIS](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che la richiesta di integrazione del ciclo di audizioni è dovuta a una volontà di operare con il maggiore coinvolgimento delle realtà associative. Rimarca quindi l'importanza della fase emendativa in ragione della sussistenza di margini di miglioramento del testo base. Osserva che tale finalità deve essere auspicabilmente condivisa dai Gruppi parlamentari, posto che il progresso nelle politiche per la disabilità non può che essere patrimonio condiviso. Sollecita pertanto la fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti.

La senatrice [PIZZOL](#) (*L-SP-PSd'Az*) esorta il Governo ad attivarsi al fine di consentire di disporre delle risorse necessarie.

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) ribadisce che la richiesta di integrazione del ciclo di audizioni non è motivata da alcuna intenzione di allungare i tempi dell'*iter* e ricorda l'impegno personale di diversi componenti della Commissione nei rispettivi territori in rapporto alle istanze provenienti da associazioni e individui. Nell'auspicare un'ampia condivisione degli obiettivi, fa presente l'opportunità di un impegno del Governo al fine di disporre delle necessarie certezze in ordine al sostegno finanziario.

La presidente [MATRISCIANO](#) esprime apprezzamento per lo spirito collaborativo dimostrato dai diversi Gruppi, impegnati in un'opera di importanza fondamentale, consistente nell'innovare l'ordinamento con il riconoscimento della figura del *caregiver*. Dopo aver auspicato che lo spirito di condivisione già ampiamente manifestatosi continui a caratterizzare le fasi successive dell'*iter*, pone in evidenza la generale necessità di un cambiamento culturale nei confronti della disabilità.

Il sottosegretario DI PIAZZA riconosce l'importanza del tema trattato, che giustifica il coinvolgimento di un numero ampio di soggetti e apprezza il confronto finalizzato al conseguimento di un obiettivo funzionale al bene comune. Dato atto dell'importanza dello stimolo del Parlamento nei confronti del Governo, assicura il proprio impegno in merito alla questione dell'incremento delle risorse.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

La presidente [MATRISCIANO](#) avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori, è convocato immediatamente al termine della seduta.

La Commissione prende atto.

#### *SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA*

In considerazione all'andamento dei lavori, la presidente [MATRISCIANO](#) comunica che la seduta, già convocata alle ore 14,30 di oggi, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 11,15.*

#### OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 181

L'11ª Commissione permanente, considerato che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame è stato predisposto in forza dell'articolo 22 della medesima legge n. 47, che prevede la modifica del regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, segnalato che:

- l'integrazione dell'articolo 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 (articolo 1, comma 1, lettera *c*), numero 2) dello schema di decreto in esame) con una disposizione volta a specificare che il permesso di soggiorno per minore età e per motivi familiari consente di svolgere attività lavorativa e formativa finalizzata all'accesso al lavoro nel rispetto della disciplina in materia di lavoro minorile;
- il previsto inserimento nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 dell'articolo 14-*bis* (articolo 1, comma 1, lettera *d*) dello schema di decreto in esame), volto a disciplinare i casi in cui è richiesto il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini della conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per studio, lavoro o accesso al lavoro, al raggiungimento della maggiore età, esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.



PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 716

L'11a Commissione permanente,  
esaminato il disegno di legge in titolo, contenente disposizioni finalizzate a favorire l'inclusione sociale degli individui affetti da epilessia,  
considerato che l'articolo 2, comma 3, stabilisce che, a seguito di diagnosi di crisi epilettica o epilessia da parte del medico specialista e accertamento da parte della commissione medico-legale, alla persona presa in cura sono riconosciute per il periodo di un anno, la condizione di «non remissione» e un'invalidità con delle percentuali specifiche,  
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare, con riferimento all'articolo 2, comma 3, la possibilità di precisare che l'accertamento della commissione medica venga richiesto direttamente dalla persona presa in cura, così da evitare si configuri come automatismo. Appare, altresì, opportuno specificare che le percentuali di invalidità vengano stabilite di volta in volta dalla commissione medica di riferimento.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1201

L'11a Commissione permanente,  
esaminato il disegno di legge in titolo,  
premessi che il provvedimento:

- promuove la trasparenza dei dati d'interesse pubblico riguardanti le transazioni finanziarie e le relazioni d'interesse intercorrenti tra le imprese e i soggetti operanti nel settore della salute;
- prevede l'introduzione, all'interno di un registro telematico, di un obbligo di pubblicità delle convenzioni e erogazioni in denaro, beni, servizi e altre utilità effettuate da un'impresa produttrice in favore di un soggetto che opera nel settore della salute (quando abbiano un valore unitario maggiore di 50 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 500 euro) o di un'organizzazione sanitaria (quando abbiano un valore unitario maggiore di 500 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 2.500 euro). Inoltre, sono soggetti al medesimo obbligo pubblicitario gli accordi tra le imprese produttrici e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie, che producono vantaggi diretti o indiretti, consistenti nella partecipazione a convegni, eventi formativi, comitati, commissioni, organi consultivi o comitati scientifici ovvero nella costituzione di rapporti di consulenza, docenza o ricerca;

considerato che:

- il 1 agosto 2013 negli Stati Uniti è entrato in vigore il cosiddetto *Sunshine Act*, approvato all'interno di un pacchetto di leggi sulla protezione dei pazienti e l'accesso alle cure, allo scopo di rendere trasparenti i finanziamenti agli operatori sanitari;
- l'introduzione di disposizioni analoghe a quelle del *Sunshine Act* è doverosa al fine di agevolare buone prassi di comportamento che garantiscano il libero esercizio delle professioni sanitarie, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

## **1.4.2.8. 14<sup>^</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)**

# 1.4.2.8.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 124 (ant.) del 15/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)**  
**MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2019**  
**124ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
[LICHERI](#)

*La seduta inizia alle ore 11,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1476) Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali**

(Parere alle Commissioni 10a e 11a riunite su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 9 ottobre.

Il presidente [LICHERI](#) (M5S), relatore, illustra uno schema di parere sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti, in cui ricorda anzitutto che esso interviene a tutela del lavoro e in particolare per garantire la tutela economica e normativa di alcune categorie di lavoratori particolarmente deboli, quali i cosiddetti *riders*, i lavoratori con disabilità, gli LSU (lavoratori socialmente utili) e LPU (lavoratori di pubblica utilità) e i lavoratori precari (capo I, articoli 1-8). Il decreto contiene, inoltre, disposizioni di rafforzamento delle strutture amministrative dell'INPS, ai fini dell'attuazione della misura del reddito di cittadinanza (articolo 5) e reca disposizioni per fare fronte a importanti crisi industriali in corso in varie parti del territorio del Paese, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e garantire sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti (capo II, articoli 9-15). Nello schema di parere sottolinea, in particolare, gli articoli 11, 13 e 15, e richiama la normativa europea pertinente, in materia di aiuti di Stato e relativa al sistema europeo sullo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

In conclusione, ritiene che il provvedimento e i relativi emendamenti non presentino profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo.

La senatrice [FEDELI](#) (PD) preliminarmente ringrazia per la sollecita trasmissione ai commissari degli emendamenti pervenuti dalla Commissione di merito per il parere e condivide le conclusioni del Presidente relatore sull'assenza di elementi di criticità in ordine alla compatibilità con la normativa

europea.

Il senatore [ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia, invece, il voto di astensione del suo Gruppo, in quanto ritiene che l'emendamento presentato dal Governo sulla disciplina relativa ai *riders* rappresenti un passo indietro, ponendo paletti rigidi considerati in senso negativo dagli stessi soggetti interessati. Esprime invece valutazione positiva sull'emendamento in materia di reddito di cittadinanza, che supera la questione politica eliminando la possibilità di accesso da parte di chi è in custodia cautelare, e sulle disposizioni in materia di crisi aziendali, in cui si cerca di riequilibrare il vantaggio fiscale tra imprese di grandi e di piccole dimensioni.

Anche il senatore [FAZZOLARI](#) (*FdI*) preannuncia il suo voto di astensione, ritenendo che, accanto a disposizioni condivisibili, come quelle sul reddito di cittadinanza, la disciplina sui *riders* esprima una visione antica e fallimentare di chi pensa di poter risolvere il precariato e la disoccupazione per editto. Con l'equiparazione al lavoro subordinato, si otterrà, invece, l'effetto di scoraggiare le multinazionali datoriali a operare nel settore, con una conseguente minore occupazione degli stessi *riders*. Ritiene, inoltre, anacronistiche le norme del decreto a sostegno delle grandi aziende in crisi. Tali crisi, essendo espressione di un generale indebolimento dei rispettivi settori industriali, dovrebbero, invece, essere oggetto di una chiara politica di riconversione da parte del Governo.

La senatrice [TESTOR](#) (*FI-BP*) preannuncia il suo voto di astensione su un provvedimento che, a suo avviso, avrebbe dovuto occuparsi maggiormente delle piccole e medie imprese italiane. Auspica inoltre che gli emendamenti presentati dal suo Gruppo, sul provvedimento in esame presso la Commissione di merito, siano presi nella dovuta considerazione e che il Governo si faccia portatore delle esigenze delle PMI anche in sede europea.

Il presidente relatore [LICHERI](#) (*M5S*) replica agli intervenuti e ribadisce - pur condividendo le riflessioni del senatore Fazzolari - l'esigenza di intervenire con urgenza a tutela delle persone che lavorano in modo precario nel settore della consegna di beni per conto altrui, per adempiere a un dovere morale, di fronte a un'economia che non dà segnali incoraggianti, a partire dalla stagnazione tedesca.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**(1201) Deputati Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 12a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [GAUDIANO](#) (*M5S*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, in materia di trasparenza e di diritto alla conoscenza, nei rapporti aventi rilevanza economica o di vantaggio, intercorrenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari, e i soggetti che operano nel settore della salute, ivi comprese le organizzazioni sanitarie. Sottolinea, in particolare, l'articolo 2, in cui sono definite le nozioni, ai fini della disciplina in esame, di impresa produttrice, di soggetti che operano nel settore della salute e di organizzazioni sanitarie. Precisa, al riguardo, che la seconda categoria comprende i soggetti operanti nell'ambito di organizzazioni sanitarie e che, indipendentemente dall'incarico ricoperto, esercitino responsabilità nella gestione e nell'allocazione delle risorse o intervengano nei processi decisionali in materia di

farmaci, dispositivi, tecnologie e altri beni, anche non sanitari, nonché di ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione. Tra questi vi rientrano anche i professionisti iscritti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Riguardo alla nozione di organizzazioni sanitarie, rileva che vi rientrano anche: i soggetti che non svolgono prestazioni sanitarie, ma attività nei settori didattico, scientifico, di ricerca, di educazione continua in medicina; gli ordini o collegi professionali delle professioni sanitarie e le associazioni tra operatori sanitari, anche non aventi personalità giuridica; le società, le associazioni di pazienti, le fondazioni e gli altri enti istituiti o controllati dai soggetti considerati come organizzazioni sanitarie, ovvero che li controllano o ne detengono la proprietà o che svolgono il ruolo di intermediazione per i medesimi.

L'articolo 3 prevede un regime obbligatorio di pubblicità, a cura dell'impresa produttrice, mediante comunicazione dei dati al registro pubblico telematico istituito ai sensi del successivo articolo 5, relativamente alle convenzioni e alle erogazioni in denaro, beni, servizi o altre utilità, effettuate da un'impresa produttrice in favore di un soggetto operante nel settore della salute, qualora abbiano un valore unitario maggiore di 50 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 500 euro. Sono altresì soggette a obbligo di comunicazione le predette convenzioni ed erogazioni, in favore di un'organizzazione sanitaria, qualora abbiano un valore unitario maggiore di 500 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 2.500 euro, nonché gli accordi delle imprese produttrici con i soggetti operanti nel settore della salute o con le organizzazioni sanitarie che producano vantaggi diretti o indiretti, consistenti nella partecipazione a convegni, eventi formativi, comitati, commissioni, organi consultivi o comitati scientifici ovvero nella costituzione di rapporti di consulenza, docenza o ricerca. Nel caso in cui le imprese produttrici siano costituite in forma societaria, l'articolo 4 richiede loro una comunicazione annua al citato registro pubblico telematico, qualora uno o più soggetti operanti nel settore della salute o una o più organizzazioni sanitarie siano titolari di azioni o quote di capitale della società, o abbiano percepito dalla società corrispettivi per la concessione di licenze per l'utilizzazione economica di diritti di proprietà industriale o intellettuale.

L'articolo 5 prevede, come accennato, l'istituzione, nel sito *internet* istituzionale del Ministero della salute, di un registro pubblico telematico, denominato "Sanità trasparente", liberamente accessibile per la consultazione, in cui saranno pubblicati, oltre ai dati contenuti nelle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4, anche atti sanzionatori di cui al successivo articolo 6. L'istituzione del registro deve aver luogo entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disciplina.

L'onere finanziario derivante dall'attuazione dell'articolo 5, è quantificato in 300.000 euro per il 2019 ed in 50.413 euro annui a decorrere dal 2020.

L'articolo 6 reca le disposizioni relative al sistema di vigilanza e l'impianto sanzionatorio, nei confronti degli obblighi di comunicazione da parte delle imprese produttrici.

L'articolo 7 prevede la relazione annuale alle Camere, sullo stato di attuazione della legge, mentre l'articolo 8 reca le norme transitorie.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### *SULL'ATTACCO DELLA TURCHIA NEL NORD DELLA SIRIA*

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) stigmatizza le gravi azioni di aggressione che la Turchia sta compiendo nel Nord della Siria nei confronti della popolazione curda. Chiede quindi di poter procedere alle necessarie interlocuzioni con i ministri e i commissari europei competenti, ricordando gli ingenti stanziamenti che l'Unione europea fornisce alla Turchia, Paese candidato all'adesione e nell'ambito dell'accordo sui rifugiati.

La senatrice [FEDELI](#) (*PD*) concorda con il giudizio fortemente negativo sui fatti che stanno accadendo nel nord della Siria, che hanno visto tra le vittime anche la dirigente curda Hevrin Khalaf. Auspica che il tema sia portato anche all'attenzione dell'Assemblea e che la Commissione possa svolgere audizioni

di approfondimento.

Il senatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) rileva gli importanti risvolti europei della vicenda, di competenza della 14ª Commissione, anche in considerazione dello *status* della Turchia quale Paese candidato all'adesione. A suo avviso, va svolta una riflessione su un Paese che ritiene per molti aspetti illiberale, e che sta compiendo in queste ore una vera e propria azione di guerra. Ritiene necessario quindi che l'Unione europea esprima, in modo univoco, una ferma condanna su quanto sta avvenendo.

La senatrice [GINETTI](#) (*IV-PSI*) si associa alla condanna espressa dai colleghi nei confronti della Turchia e sollecita l'audizione dei ministri competenti in Aula, per la formulazione di una linea condivisa e da promuovere in sede europea. Condivide la proposta di discussione in Commissione, su questo e su altri temi, con audizioni compresi i commissari europei, dopo il completamento della formazione della nuova Commissione europea.

Anche il senatore [FAZZOLARI](#) (*FdI*) si associa alle richieste di audizione, sottolineando come la Turchia sia un Paese candidato all'adesione, che riceve sette miliardi di euro l'anno dall'Unione europea, cui si aggiungono i 3 miliardi previsti per fronteggiare le crisi migratorie e i circa 30 miliardi dalla BCE per favorire la crescita economica. Ricorda di aver trascorso alcuni anni in Turchia e come negli ultimi anni sia stata sempre più evidente l'islamizzazione del paese rispetto alla sua precedente connotazione come Stato laico. Condivide le posizioni di chi oggi richiede tutela per le popolazioni curde, ma non può non rilevare che analoghe posizioni non siano state tenute negli ultimi anni, quando faceva parte del fronte contrario a Damasco, contribuendo ad aggravare il problema.

La senatrice [TESTOR](#) (*FI-BP*) si associa alle posizioni già espresse dai vari colleghi intervenuti e alla proposta di audizione dei ministri e commissari europei.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) ricorda le azioni già svolte dal Ministro degli esteri e, nell'esprimere un giudizio di condanna per quanto avvenuto, ritiene necessario procedere agli opportuni approfondimenti conoscitivi in modo da consentire alle Commissioni del Senato di poter esprimere un conferente atto di indirizzo al Governo sulle posizioni da assumere anche in sede europea.

La senatrice [RICCIARDI](#) (*M5S*) e il senatore [FAZZOLARI](#) (*FdI*) intervengono per precisare diversi aspetti della situazione geopolitica relativa alle popolazioni curde.

Il senatore [PITTELLA](#) (*PD*) auspica un lavoro congiunto sul tema con le altre Commissioni eventualmente competenti e ricorda come già nel dibattito di domani sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del prossimo Consiglio europeo il tema potrà essere affrontato a pieno titolo.

Il [PRESIDENTE](#) constata la volontà dei Gruppi di procedere all'esame di una vicenda che sta assumendo toni di rilevante gravità. Si riserva quindi di valutare la via proceduralmente più idonea.

*La seduta termina alle ore 12,15.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1476 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti,

considerato che il decreto-legge in conversione interviene a tutela del lavoro e in particolare per garantire la tutela economica e normativa di alcune categorie di lavoratori particolarmente deboli, quali i cosiddetti riders, i lavoratori con disabilità, gli LSU (lavoratori socialmente utili) e LPU (lavoratori di pubblica utilità) e i lavoratori precari (capo I, articoli 1-8). Il decreto contiene, inoltre, disposizioni di rafforzamento delle strutture amministrative dell'INPS, ai fini dell'attuazione della misura del reddito di cittadinanza (articolo 5) e reca disposizioni per fare fronte a importanti crisi industriali in corso in varie parti del territorio del Paese, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e garantire sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti (capo II, articoli 9-15); considerati in particolare:

- l'articolo 11, che esonera, sussistendo determinate condizioni, le imprese operanti nel settore della fabbricazione di elettrodomestici, dal versamento del contributo addizionale dovuto in caso di ricorso al trattamento di integrazione salariale, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per il 2019 e di 6,9 milioni di euro per il 2020. Il comma 3 dell'articolo 11 subordina l'efficacia dell'agevolazione all'autorizzazione della Commissione europea, previa notificazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE in materia di aiuti di Stato;
- l'articolo 13, che destina 100 milioni di euro per il 2020 e 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 al "Fondo per la transizione energetica nel settore industriale", per finanziare interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale, nonché, per una quota fino ad un massimo di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, al "Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone", entrambi da istituire presso il Ministero dello sviluppo economico. Per la copertura degli oneri relativi ai predetti fondi si utilizzano i proventi delle quote di emissione dei gas a effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE. Inoltre, per il Fondo per la transizione energetica, il comma 2 dell'articolo 13 prevede che uno o più decreti ministeriali definiscano i criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del Fondo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati e previa notificazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE in materia di aiuti di Stato;
- l'articolo 15, che introduce diverse modifiche all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che ha istituito un Fondo salva opere per garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e tutelare i lavoratori, al fine di: consentire l'accesso alle risorse del Fondo salva opere anche ai fornitori nelle ipotesi di affidamenti da parte di contraente generale (lettera a); prevedere da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la surroga nei diritti dei beneficiari del Fondo, oltre che nei confronti dell'appaltatore o dell'affidatario del contraente generale, anche verso il contraente generale (lettera b); disciplinare la procedura per l'accesso a favore delle imprese beneficiarie alle risorse del Fondo salva opere, anche in pendenza di controversie giurisdizionali, contributive e fiscali (lettera c); richiamata la normativa europea in materia di:
  - aiuti di Stato e, in particolare, il regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti de minimis e i regolamenti (UE) n. 651/2014 e n. 702/2014, che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno;
  - scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE come modificata dalla direttiva (UE) 2018/410;valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

## 1.4.2.8.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 127 (pom.) del 05/11/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)  
MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2019  
127ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[LICHERI](#)

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1421) Deputato Flavia PICCOLI NARDELLI ed altri. - Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione sul testo e parere non ostativo sugli emendamenti)

La senatrice [ANGRISANI](#) (M5S), relatrice, dà conto del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che reca norme per promuovere la lettura a livello di scuole, amministrazioni pubbliche, enti locali e di altre istituzioni, per contrastare la povertà educativa e culturale, nonché disposizioni sul prezzo dei libri e sugli incentivi alle librerie. Esso si compone di 13 articoli.

L'articolo 1 reca i principi e le finalità della legge, attribuendo alla Repubblica il compito di favorire e sostenere la lettura quale mezzo per lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura, la promozione del progresso civile, sociale ed economico della Nazione, la formazione e il benessere dei cittadini.

L'articolo 2 reca disposizioni per l'adozione ogni tre anni del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, denominato "Piano d'azione". Quanto alle risorse, è prevista l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, gestito dal Centro per il libro e la lettura, e ripartito annualmente, con una dotazione di 4.350.000 euro annui dal 2020.

Per consentire agli enti territoriali la partecipazione al Piano d'azione, l'articolo 3 dispone che comuni e regioni aderiscono al Piano medesimo attraverso la stipula di patti locali per la lettura volti a coinvolgere le biblioteche e altri soggetti pubblici, come le scuole, nonché soggetti privati operanti sul territorio.

L'articolo 4 disciplina le modalità per il conferimento del titolo di "Capitale italiana del libro" - a partire dall'anno 2020 - ad una città italiana, al fine di favorire progetti, iniziative e attività per la promozione della lettura. I progetti delle città designate Capitale italiana del libro sono finanziati nel limite di spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2020.



L'articolo 5 dispone che le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado promuovono la lettura nell'ambito della loro autonomia. A tale scopo, gli uffici scolastici regionali individuano, con appositi bandi, la "scuola polo responsabile del servizio bibliotecario scolastico di ogni ordine e grado".

L'articolo 6 dispone che lo Stato contribuisce alle spese per l'acquisto di libri, prodotti e servizi culturali da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati mediante la "Carta della cultura". La Carta della cultura è una carta elettronica del valore nominale di 100 euro, utilizzabile dal titolare entro un anno dal rilascio per l'acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN. Per l'assegnazione della Carta, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo "Carta della cultura", con una dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2020.

L'articolo 7 esclude dal campo di applicazione dell'IVA le cessioni gratuite di libri e relativi supporti integrativi non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni o danni, che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo, effettuate a favore di enti pubblici o privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche.

L'articolo 8 reca disposizioni in materia di prezzo dei libri, al fine di contribuire allo sviluppo del settore librario, al sostegno della creatività letteraria, alla promozione del libro e della lettura, alla diffusione della cultura, alla tutela del pluralismo dell'informazione, nonché al fine di rafforzare la tutela dell'offerta editoriale, che si affianca alla tutela del pluralismo dell'informazione, attraverso il contrasto di pratiche limitative della concorrenza.

Inoltre, l'articolo 8 riduce lo sconto massimo applicabile sulla vendita dei libri, che passa dal 15 al 5 per cento e, solo per i libri adottati dalle scuole come libri di testo, dal 20 al 15 per cento.

Gli articoli 9 e 10 introducono disposizioni riguardanti le librerie. L'articolo 9 istituisce l'Albo delle librerie di qualità presso il Ministero per i beni e le attività culturali, a cui possono iscriversi su loro domanda le librerie che hanno i requisiti indicati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. L'iscrizione all'Albo dà alla libreria il diritto di utilizzare il marchio di «libreria di qualità», che ha validità di tre anni, rinnovabile. L'articolo 10 incrementa di 3.250.000 euro annui, a decorrere dal 2020, il limite di spesa relativo al credito di imposta di cui possono usufruire gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, o nel settore di vendita al dettaglio di libri di seconda mano.

L'articolo 11 abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'articolo 1, comma 318, della legge n. 205 del 2017, che aveva istituito il Fondo per la promozione del libro e della lettura, alla luce di quanto previsto all'articolo 2 del disegno di legge.

L'articolo 12 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 2, 4, 5, 6 e 10, pari a 10.250.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 9.250.000 euro a decorrere dal 2022.

La relatrice, quindi, valutato che non sussistono profili di incompatibilità del provvedimento in esame, e degli emendamenti ad esso relativi, con l'ordinamento dell'Unione europea, illustra un conferente schema di parere favorevole sul testo e non ostativo sugli emendamenti.

La senatrice [GINETTI](#) (*IV-PSI*) sottolinea l'importanza dell'obiettivo sotteso dal provvedimento ed esprime perplessità sulla limitazione delle disposizioni ai soli settori privati. Ritiene invece importante che la lettura sia sostenuta anche nelle biblioteche pubbliche e nelle scuole. Ricorda, a tale riguardo, l'iniziativa "nati per leggere", volta a promuovere l'attitudine alla lettura nella popolazione infantile. Propone, pertanto, di integrare lo schema di parere con l'estensione delle misure previste dal disegno di legge anche alle strutture pubbliche.

Il senatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime la propria adesione alla proposta della senatrice Ginetti e aggiunge la richiesta di richiamare la normativa europea volta ad assicurare parità di accesso alla lettura nei confronti delle persone ipovedenti e quelle affette da sordità.

La senatrice [ANGRISANI](#) (*M5S*) accoglie le proposte e riformula conseguentemente lo schema di parere.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere così riformulato, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 12ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 ottobre.

La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S), relatrice, ricorda che il provvedimento reca misure in materia di trasparenza e di diritto alla conoscenza, nei rapporti aventi rilevanza economica o di vantaggio, intercorrenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari, e i soggetti che operano nel settore della salute, ivi comprese le organizzazioni sanitarie, nell'ottica della prevenzione e del contrasto della corruzione.

Si sofferma sull'articolo 2, che definisce le nozioni di impresa produttrice, di soggetti che operano nel settore della salute e di organizzazioni sanitarie, sull'articolo 3, che stabilisce l'obbligo di pubblicità, nel registro "Sanità trasparente", in capo all'impresa produttrice, delle convenzioni ed erogazioni in denaro, beni, servizi o altre utilità, di valore superiore a determinate soglie, in favore di un soggetto operante nel settore della salute o di un'organizzazione sanitaria, nonché sull'articolo 4, che prevede analogo regime di pubblicità per le quote di partecipazione azionaria od obbligazionaria delle imprese produttrici nel capitale delle società sanitarie.

Rileva, infine, che l'obiettivo del contrasto e della prevenzione della corruzione e dei conflitti di interesse nel settore della sanità pubblica, attraverso misure di rafforzamento della trasparenza nei rapporti tra i soggetti interessati, si pone pienamente in linea con le raccomandazioni rivolte all'Italia dall'Unione europea, e che la specifica materia oggetto del disegno di legge non è, in quanto tale, disciplinata a livello dell'Unione europea.

Dà, infine, conto degli emendamenti presentati al disegno di legge, e propone di esprimere un parere favorevole sul testo e non ostativo sugli emendamenti, in quanto non sussistono profili di criticità in ordine alla loro compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az) esprime contrarietà rispetto agli emendamenti che prevedono un innalzamento eccessivo delle soglie di applicazione dell'obbligo di pubblicità delle convenzioni o erogazioni in denaro, poiché rischierebbero di vanificare in gran parte lo scopo del disegno di legge. Inoltre, non condivide l'assunto che sottende le disposizioni del provvedimento, secondo cui gli operatori nel settore sanitario sono tutti dei potenziali corruttori. Chiede poi delucidazioni sul concetto di organizzazione sanitaria.

La senatrice [GINETTI](#) (IV-PSI) chiede se esistano delle specifiche raccomandazioni europee in materia e di rinviare il seguito dell'esame, al fine di svolgere ulteriori approfondimenti.

La relatrice [GAUDIANO](#) (M5S) richiama, quindi, la definizione di organizzazione sanitaria contenuta nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 2.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(1570) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica**, approvato dalla

Camera dei deputati  
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [LICHERI](#) (*M5S*), relatore, evidenzia che il decreto-legge in esame - considerando l'attuale pervasività delle possibili minacce alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici - è finalizzato a garantire un livello elevato di sicurezza a tali reti e sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, attraverso l'istituzione di un "perimetro di sicurezza nazionale cibernetica".

Durante l'esame presso la Camera dei deputati, il decreto è stato integrato con disposizioni volte all'adeguamento del quadro normativo in materia di esercizio dei poteri speciali da parte del Governo, di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, al fine di apprestare idonee misure di tutela alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi strategici di comunicazione a banda larga basati sulla tecnologia 5G. Conseguentemente, anche il titolo del decreto è stato integrato con il riferimento alla "disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica".

Sottolinea, quindi, che a livello europeo esiste, in materia, una normativa volta alla tutela delle reti di comunicazioni elettroniche, costituita dalla cosiddetta "Direttiva NIS" sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (*Network and Information Security*), nonché dal recente Regolamento sulla cibersicurezza e dal Codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

La Direttiva NIS (direttiva (UE) 2016/1148), del 6 luglio 2016, reca misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione, al fine di conseguire un "livello elevato di sicurezza della rete e dei sistemi informativi in ambito nazionale, contribuendo ad incrementare il livello comune di sicurezza nell'Unione europea". La direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65. In particolare, al Presidente del Consiglio dei ministri compete l'adozione, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), della strategia nazionale di sicurezza cibernetica per la tutela della sicurezza delle reti e dei sistemi di interesse nazionale.

Il 27 giugno 2019 è entrato ufficialmente in vigore il Regolamento (UE) 2019/881 (cosiddetto *Cybersecurity Act*). Il regolamento costituisce una parte fondamentale della nuova strategia per la sicurezza cibernetica dell'Europa e consente non solo di rafforzare la resilienza dell'Unione agli attacchi informatici, ma anche di creare un mercato unico della sicurezza cibernetica in termini di prodotti, servizi e processi. La finalità è anche quella di imprimere maggior fiducia nei consumatori che guardano al mercato digitale.

Il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche ha la finalità di consentire ai consumatori di beneficiare di un maggiore livello di protezione uniforme in tutta l'UE e nel cui ambito si prevede la promozione degli investimenti nel 5G. Gli Stati membri dovranno garantire l'integrità e la sicurezza delle reti pubbliche di comunicazione, mentre gli operatori dovranno adottare misure tecniche e organizzative per gestire adeguatamente i rischi per la sicurezza delle reti e dei servizi; è previsto inoltre che le competenti autorità nazionali di regolamentazione dispongano dei poteri necessari, compreso quello di impartire istruzioni vincolanti e di garantirne il rispetto.

Il relatore procede, quindi, ad illustrare i 7 articoli di cui si compone il decreto-legge, evidenziando che l'articolo 1, al comma 1, istituisce il "perimetro di sicurezza nazionale cibernetica", al fine di assicurare la sicurezza di reti, sistemi informativi e servizi informatici necessari allo svolgimento di funzioni o alla prestazione di servizi, dalla cui discontinuità possa derivare un pregiudizio alla sicurezza nazionale. In particolare, si fa riferimento ad amministrazioni pubbliche, nonché ad enti e operatori nazionali, pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale le cui reti e sistemi informativi e informatici: sono necessari per l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato; sono necessari per l'assolvimento di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato; il cui malfunzionamento, interruzione - anche parziali - o uso improprio possono pregiudicare la sicurezza nazionale.

Il comma 2 dell'articolo 1 demanda l'individuazione dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza

nazionale cibernetica ad un DPCM. I commi da 3 a 5 disciplinano le procedure di segnalazione degli incidenti e misure di sicurezza. In particolare, si demanda ad un DPCM la definizione di un duplice profilo: le procedure secondo cui i soggetti del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica segnalino gli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e sistemi informatici; le misure volte a garantirne elevati livelli di sicurezza. Il comma 6 prevede che con apposito regolamento, da adottarsi con DPCM, sono disciplinati le procedure, le modalità e i termini con cui i soggetti che intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT (servizi di tecnologie dell'informazione e della comunicazione) ne danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. Il comma 7 individua alcuni compiti del CVCN. Il comma 8 determina alcuni obblighi per gli operatori dei servizi essenziali, i fornitori di servizi digitali e le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

I commi da 9 a 11-*bis* recano un articolato sistema sanzionatorio per i casi di violazione degli obblighi previsti dal decreto-legge, mentre i commi da 12 a 14 disciplinano l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni. I commi 15 e 16 dettano i raccordi organizzativi e i compiti dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID). Il comma 17 reca due novelle al decreto legislativo n. 65 del 2018. La prima novella attiene alla identificazione degli operatori di servizi essenziali, mentre la seconda prevede che anche l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione sia parte del *network* chiamato a collaborare per l'adempimento degli obblighi di cui al decreto legislativo n. 65 in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

L'articolo 2 reca le modalità di assunzione del personale per esigenze di funzionamento del CVCN e della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 3 detta disposizioni di raccordo tra il decreto in commento e la normativa in materia di esercizio dei poteri speciali governativi sui servizi di comunicazione a banda larga basati sulla tecnologia 5G. La norma stabilisce che i poteri speciali di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2012, in capo al Governo, sui servizi di comunicazione a banda larga basati sulla tecnologia 5G, siano esercitati previa valutazione sugli elementi di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, effettuata dal Centro Valutazione e Certificazione Nazionale e dal Centro di valutazione del Ministero della difesa.

Al riguardo, il relatore segnala che, a livello europeo, le politiche europee per lo sviluppo del 5G sono espone nel "Piano di azione per il 5G" della Commissione europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 14 settembre 2016. La Comunicazione prevede una serie di azioni mirate al dispiegamento tempestivo e coordinato in Europa delle reti 5G. In particolare, l'obiettivo della Comunicazione è quello di assicurare l'allineamento delle tabelle di marcia e delle priorità per il dispiegamento coordinato delle reti 5G per una loro rapida introduzione entro il 2018 e per una progressiva introduzione su larga scala entro il 2020. È inoltre in lavorazione, la revisione del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, che ha la finalità di consentire ai consumatori di beneficiare di un maggiore livello di protezione uniforme in tutta l'UE e nel cui ambito si prevede la promozione degli investimenti nel 5G, disponendo che gli Stati membri dovranno garantire agli operatori, in linea generale, la prevedibilità normativa per un periodo di almeno 20 anni per quanto riguarda la concessione di licenze relative allo spettro per la banda larga senza fili.

L'articolo 4-*bis*, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati in seguito alla soppressione dell'articolo 4, apporta una serie di modifiche al decreto-legge n. 21 del 2012. In particolare, si definisce una apposita procedura in materia di esercizio dei poteri speciali da parte della Presidenza del Consiglio e delle Amministrazioni coinvolte, che vengono dotate di specifici strumenti istruttori.

Inoltre, si prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Punto di contatto previsto dall'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 2019/452 relativo allo *screening* degli investimenti diretti esteri all'interno dell'Unione europea.

L'articolo 5 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, in presenza di crisi di natura cibernetica, possa disporre la disattivazione, totale o parziale, di uno o più apparati o prodotti impiegati

nelle reti, nei sistemi per l'espletamento dei servizi interessati.

L'articolo 6 reca la quantificazione degli oneri finanziari, mentre l'articolo 7 disciplina l'entrata in vigore.

Interviene la senatrice [BONINO](#) (*Misto-PEcEB*) per evidenziare come anche questo decreto contenga un certo numero di rinvii a futuri provvedimenti attuativi, consolidando una prassi che non va nella direzione della semplificazione burocratica e normativa. Rende noto, infatti, che da una ricerca svolta, risultano in numero di circa 600 i decreti attuativi mai emanati, che attengono alle materie più varie, di settori importanti, e che pertanto non consentono di rendere pienamente efficaci le normative di rango primario che li hanno previsti. Preannuncia di voler chiedere la creazione di una banca dati per il monitoraggio dei rinvii a regolamenti esecutivi.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 6 novembre, alle ore 13.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

#### ***PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1421***

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, considerato che esso reca norme per promuovere la lettura a livello di scuole, amministrazioni pubbliche, enti locali e di altre istituzioni, per contrastare la povertà educativa e culturale, nonché disposizioni sul prezzo dei libri e sugli incentivi alle librerie;  
rilevato che, in materia di politiche culturali, il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) attribuisce all'Unione una mera competenza, cosiddetta di sostegno, per svolgere azioni tese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri e che quindi la specifica materia oggetto del disegno di legge non è disciplinata da normativa europea;  
accolto con favore il richiamo all'articolo 2, tra le finalità del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, alla promozione della parità d'accesso alla produzione editoriale da parte delle persone con difficoltà di lettura ovvero disabilità fisiche o sensoriali in coerenza agli impegni previsti dal Trattato di Marrakech del 27 giugno 2013, i cui assunti sono ripresi dalla direttiva (UE) 2017/1564, attuata nel nostro ordinamento con l'articolo 15 della legge 3 maggio 2019, n. 37 (legge europea 2018);  
valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,  
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul testo del disegno di legge e parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti, con la seguente osservazione:  
si invita la Commissione di merito a individuare, nell'ambito del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, forme di sostegno e incentivazione alla lettura anche per le biblioteche pubbliche, nonché al fine di favorire la lettura da parte delle persone in condizioni svantaggiate.

## 1.4.2.8.3. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 131 (ant.) del 13/11/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)  
MERCLEDÌ 13 NOVEMBRE 2019  
131ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[LICHERI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Laura Agea.*

*La seduta inizia alle ore 12,15.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(1547) Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229**

(Parere alla 13ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere favorevole. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario )

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 31 ottobre.

Interviene in discussione generale la senatrice [TESTOR](#) (FI-BP) per sottolineare l'importanza di affrontare il fenomeno dei cambiamenti climatici e per sostenere la necessità di un approccio maggiormente inclusivo, con il coinvolgimento delle parti sociali e di tutti soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi. Nel sottolineare l'esiguità delle risorse previste dal decreto, richiama l'esempio della Germania che in 3 anni ha messo in campo 54 miliardi di euro, che raggiungeranno la somma di 100 miliardi entro il 2030.

Preannuncia, quindi, un voto di astensione del suo Gruppo, ribadendo l'esigenza di un cambio culturale e della messa a disposizione delle necessarie risorse finanziarie.

La senatrice [BONINO](#) (Misto-PEcEB) evidenzia la portata contenuta del provvedimento rispetto a quanto era stato preannunciato dal Governo in materia di clima e *Green New Deal*. Ritiene tuttavia meritoria la parte del decreto che affronta e risolve diverse procedure di infrazione in materia di aria, acque reflue e discariche, su cui l'Italia sta versando ingenti somme a titolo sanzionatorio.

Preannuncia, pertanto, un voto favorevole, riservandosi di rivalutare il provvedimento in Aula, come modificato dalla Commissione di merito.

Il senatore [PITTELLA](#) (PD) ricorda la cornice internazionale dell'Accordo di Parigi, in cui si inserisce il decreto-legge in esame, ritenendo che esso non ha valenza rivoluzionaria, pur costituendo un passo in avanti, commisurato all'entità delle risorse disponibili. A tale riguardo, ritiene che, nelle more di uno scomputo delle spese in materia di lotta ai cambiamenti climatici dal Patto di stabilità e crescita, non resta altro che limitarsi all'impiego delle esigue risorse disponibili. Sottolinea infine l'importanza di adoperarsi per la qualità dell'aria, ricordando che la pianura padana è tra le zone più inquinate in Europa.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az) reitera la richiesta di chiarimento relativa all'eventuale necessità di coordinamento tra l'articolo 8, che prevede il 40 per cento di compensazione, e il "Decreto sisma", che prevede una compensazione fino al 100 per cento. Sul complesso del provvedimento, preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo.

Il rappresentante del GOVERNO sottolinea come il provvedimento in esame miri a porre in essere misure concrete di attuazione di alcuni degli obiettivi ritenuti prioritari dal Governo. La normativa in esame infatti pone la protezione dell'ambiente e della biodiversità al centro del paradigma, realizzando un *Green New Deal* che passa per il coinvolgimento di tutti gli attori interessati, a partire dalle amministrazioni pubbliche a più livelli, agli esperti e ai cittadini.

In ragione dell'importanza degli obiettivi e del carattere di necessità ed urgenza delle azioni poste in essere, il Governo ha disposto misure importanti nei settori considerati maggiormente vulnerabili ai cambiamenti climatici come quelli dell'acqua, dell'agricoltura, della biodiversità, delle costruzioni ed infrastrutture, dell'energia, della prevenzione dei rischi industriali rilevanti, della salute umana, del suolo ed usi correlati, e dei trasporti.

Sottolinea, inoltre, l'importanza di questo provvedimento sotto un profilo a cui tiene in modo particolare, in qualità di Sottosegretario per le politiche europee ma anche a livello personale, che è quello della chiusura di procedure di infrazione mediante la risoluzione definitiva dei problemi che ne hanno causato l'apertura.

In particolare, il decreto definisce soluzioni per le procedure n. 2014/2147 e n. 2015/2143, legate al mancato rispetto della direttiva 2008/50/CE in ragione del superamento, in alcune zone, dei valori limite di biossido di azoto (NO<sub>2</sub>) e di polveri sottili (PM<sub>10</sub>).

Si agisce inoltre sulla procedura d'infrazione n. 2003/2077, in materia di discariche abusive, su cui l'Italia è stata condannata al pagamento di ingenti sanzioni pecuniarie. Ad oggi, a poco più di quattro anni dalla condanna del 2014, rispetto ai 200 siti di discariche abusive oggetto della sentenza, sono stati bonificati o messi in sicurezza 152 siti, permanendone ancora 48 da regolarizzare.

Infine, in materia di trattamento delle acque reflue, sono attualmente pendenti tre procedure d'infrazione: n. 2004/2034, n. 2009/2034 n. 2017/2181.

Pertanto, attraverso questo provvedimento e le azioni che ne seguiranno, il Governo si sta impegnando a risolvere problemi annosi e complessi e al contempo a far in modo che non vi siano più esborsi monetari da parte dello Stato.

Il presidente [LICHERI](#) (M5S) suggerisce di tenere a mente l'obiettivo più ampio, nel quale rientrano le misure previste dal decreto-legge in esame. Ritiene, infatti, che si tratta di un primo passo, che tuttavia ha un forte respiro europeo e che finalmente prevede un Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e l'obbligo per le amministrazioni locali di conformarsi ad esso. Ricorda, quindi, che ogni anno 60 mila persone perdono la vita a causa dell'inquinamento atmosferico. A fronte di ciò, con il provvedimento in esame si cerca di fare il possibile, con le esigue risorse disponibili.

Il presidente [LICHERI](#) (M5S), in sostituzione del relatore Loreface, illustra quindi uno schema di parere favorevole sul testo del disegno di legge, in cui si sofferma in particolare sugli articoli da 1 a 5,

che contengono disposizioni dirette alla definizione delle procedure di infrazione in materia di qualità dell'aria (n. 2014/2147 e n. 2015/2143), discariche abusive (n. 2003/2077) e acque reflue (n. 2004/2034, n. 2009/2034, n. 2014/2059 e n. 2017/2181). Propone, inoltre, di esprimere parere contrario sugli emendamenti 5.1, 5.27, 5.29 e 5.33, nella misura in cui tendono a sopprimere disposizioni volte a contribuire ad ottemperare agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, con particolare riferimento alle citate procedure d'infrazione in materia di discariche abusive e acque reflue, e parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Previa verifica del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione lo schema di parere, allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

**[\(1201\) Deputati Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie](#)**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 novembre.

La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S), relatrice, riepiloga i contenuti dello schema di parere favorevole già presentato, in cui ricorda che il provvedimento reca misure in materia di trasparenza e di diritto alla conoscenza, nei rapporti aventi rilevanza economica o di vantaggio, intercorrenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari, e i soggetti che operano nel settore della salute, ivi comprese le organizzazioni sanitarie, nell'ottica della prevenzione e del contrasto della corruzione.

Lo schema di parere richiama, in particolare, gli articoli 2, 3 e 4, che istituiscono e disciplinano l'obbligo di pubblicità dei rapporti tra soggetti sanitari e imprese produttrici di farmaci, apparecchiature, beni e servizi, rilevando che la specifica materia oggetto del disegno di legge non è disciplinata a livello dell'Unione europea. L'obiettivo del contrasto e della prevenzione della corruzione e dei conflitti di interesse nel settore della sanità pubblica, attraverso misure di rafforzamento della trasparenza nei rapporti tra i soggetti interessati, si pone comunque pienamente in linea con i principi e le raccomandazioni dell'Unione europea.

Valutato, pertanto, che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità del disegno di legge con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere parere favorevole. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti al disegno di legge, propone di esprimere parere non ostativo.

Il senatore [PITTELLA](#) (PD) preannuncia il suo voto favorevole, pur sollevando la questione dell'equilibrio tra rischio di burocratizzazione e rischio di invasione della *privacy*.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di parere, allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 12,50.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1547 E SUI**



## RELATIVI EMENDAMENTI

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti,

premesso che esso reca misure volte al miglioramento della qualità dell'aria e alla definizione di una politica strategica nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici, coinvolgendo le amministrazioni pubbliche a più livelli, gli esperti e i cittadini, e intervenendo in tutti i settori considerati estremamente vulnerabili ai cambiamenti climatici quali: acqua, agricoltura, biodiversità, costruzioni ed infrastrutture, energia, prevenzione dei rischi industriali rilevanti, salute umana, suolo, trasporti; rilevato che il provvedimento reca, al contempo, disposizioni volte a sanare procedure di infrazione in materia ambientale;

richiamata la normativa europea in materia di contrasto al cambiamento climatico (direttiva 2008/50/CE, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa), al trattamento delle acque reflue urbane (direttiva 91/271/CEE), ai rifiuti e ai rifiuti pericolosi (direttiva 2008/98/CE) e alle discariche di rifiuti (direttiva 1999/31/CE come modificata dalla direttiva (UE) 2018/850), considerato, in particolare, che:

- l'articolo 1 del disegno di legge disciplina l'approvazione del Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria, delineandone i contenuti e definendo l'obbligo delle amministrazioni pubbliche di conformarsi agli obiettivi fissati da esso. Nel Programma saranno individuate le misure nazionali volte ad assicurare la corretta e piena attuazione della direttiva 2008/50/CE e a contrastare i cambiamenti climatici. Con tali misure si contribuisce alla risoluzione di due procedure di infrazione n. 2014/2147 e n. 2015/2143, legate al superamento, in alcune zone, dei valori limite di biossido di azoto (NO<sub>2</sub>) e di polveri sottili (PM<sub>10</sub>). Per entrambe le procedure, la Commissione europea ha presentato ricorso innanzi alla Corte di giustizia dell'UE per far dichiarare l'Italia inadempiente (causa C-573/19 per la procedura NO<sub>2</sub> e causa C-644/18 per la procedura PM<sub>10</sub>).

- ulteriori misure volte a sanare le citate procedure di infrazione sulla qualità dell'aria sono contenute nell'articolo 2, che istituisce un fondo denominato "Programma sperimentale buono mobilità", nell'articolo 3, che incentiva il ricorso agli scuolabus con specifico riferimento a quelli a basse emissioni, nell'articolo 4, che reca azioni per la riforestazione urbana;

- l'articolo 5, disciplina la nomina e le attività dei Commissari unici per la realizzazione degli interventi in materia di discariche abusive e di acque reflue, al fine di accelerare l'archiviazione delle procedure di infrazione attualmente pendenti in materia: la n. 2003/2077 e la n. 2004/2034, per le quali la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha emesso sentenza di condanna nei confronti dell'Italia con relativo pagamento di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 260 del TFUE; la n. 2009/2034 allo stadio della messa in mora ex articolo 260 del TFUE; e le procedure n. 2014/2059 e n. 2017/2181, rispettivamente, allo stadio di ricorso alla Corte e di parere motivato ex articolo 258 del TFUE; valutato, quindi, che le disposizioni contenute nel disegno di legge concorrono a sanare una serie procedure di infrazione in materia ambientale e conseguentemente a porre fine al pagamento delle ingenti sanzioni pecuniarie

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul disegno di legge e parere non ostativo sugli emendamenti, salvo che sui seguenti emendamenti su cui esprime parere contrario: 5.1, 5.27, 5.29 e 5.33, nella misura in cui tendono a sopprimere disposizioni volte a contribuire ad ottemperare agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, con particolare riferimento alle procedure d'infrazione in materia di discariche abusive (n. 2003/2077) e acque reflue (n. 2004/2034, n. 2009/2034, n. 2014/2059 e n. 2017/2181).

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1201 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, considerato che esso reca misure in materia di trasparenza e di diritto alla conoscenza, nei rapporti

aventi rilevanza economica o di vantaggio, intercorrenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari, e i soggetti che operano nel settore della salute, ivi comprese le organizzazioni sanitarie, nell'ottica della prevenzione e del contrasto della corruzione;

considerato, in particolare, che:

- l'articolo 2 definisce le nozioni di impresa produttrice, di soggetti che operano nel settore della salute e di organizzazioni sanitarie, tra cui vi rientrano anche i soggetti che non svolgono prestazioni sanitarie, ma attività nei settori didattico, scientifico, di ricerca, di educazione continua in medicina, nonché le associazioni tra operatori sanitari e le associazioni di pazienti;
  - l'articolo 3 prevede un regime obbligatorio di pubblicità, mediante pubblicazione in un registro telematico denominato "Sanità trasparente", istituito presso il sito *internet* istituzionale del Ministero della salute, secondo cui l'impresa produttrice è tenuta a comunicare le convenzioni e le erogazioni in denaro, beni, servizi o altre utilità, di valore superiore a determinate soglie, effettuate dalla stessa impresa, in favore di un soggetto operante nel settore della salute o di un'organizzazione sanitaria. Sono soggetti ad obbligo di pubblicità anche gli accordi, tra le imprese produttrici e i medesimi soggetti o organizzazioni, che producano vantaggi diretti o indiretti, consistenti nella partecipazione a convegni, eventi formativi o comitati vari, ovvero nella costituzione di rapporti di consulenza, docenza o ricerca;
  - l'articolo 4 prevede analogo regime di pubblicità per le quote di partecipazione dei soggetti o organizzazioni operanti nel settore della salute, nel capitale azionario o obbligazionario delle società di imprese produttrici;
- rilevato che l'obiettivo del contrasto e della prevenzione della corruzione e dei conflitti di interesse nel settore della sanità pubblica, attraverso misure di rafforzamento della trasparenza nei rapporti tra i soggetti interessati, si pone pienamente in linea con le raccomandazioni rivolte all'Italia dall'Unione europea;
- rilevato, inoltre, che la specifica materia oggetto del disegno di legge non è disciplinata a livello dell'Unione europea;
- valutato, pertanto, che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità del disegno di legge con l'ordinamento dell'Unione europea,
- esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul testo del disegno di legge e parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti.

## 1.4.2.8.4. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 176 (pom.) del 30/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)  
MARTEDÌ 30 GIUGNO 2020  
176ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[LICHERI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Laura Agea.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

IN SEDE REFERENTE

**(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019**

**(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020**

**(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2019**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 26 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che alla scadenza odierna delle ore 12 non sono pervenuti subemendamenti e che le senatrici La Mura, Moronese e Floridia hanno aggiunto la propria firma agli emendamenti 5.42, 5.53, 5.57 e 5.62 a prima firma del senatore Quarto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

**(1201) Deputati Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S), relatrice, dà conto degli ulteriori emendamenti presentati al disegno di legge, su cui la Commissione aveva già espresso parere favorevole in data 13 novembre 2019.

Ricorda quindi che il disegno di legge reca misure in materia di trasparenza e di diritto alla conoscenza, nei rapporti aventi rilevanza economica o di vantaggio, intercorrenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari, e i soggetti che operano nel settore della salute, ivi comprese le organizzazioni sanitarie, nell'ottica della prevenzione e del contrasto della corruzione.

Con riferimento agli ulteriori emendamenti in esame, ritiene che questi non presentino profili di criticità in ordine alla compatibilità del disegno di legge con l'ordinamento dell'Unione europea e propone, quindi di esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, concernente il regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE (n. 179)**  
(Osservazioni alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame sospeso il 24 giugno.

La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S), relatrice, presenta uno schema di osservazioni favorevoli sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica, finalizzato al recepimento della rettifica al corretto recepimento della direttiva, in seguito alla rettifica, pubblicata l'11 giugno 2018, alla direttiva 2014/90/UE, sull'equipaggiamento marittimo.

Ricorda che lo schema di decreto è stato predisposto in forza dell'autorizzazione di cui all'articolo 18 legge di delegazione europea 2015 (legge n. 170 del 2016) per dare attuazione in via regolamentare (mediante DPR) alla direttiva 2014/90/UE, ai sensi degli articoli 30, comma 2, lettera e), e 35, comma 1, della legge n. 234 del 2012, in quanto materia non coperta da riserva assoluta di legge.

In particolare, la rettifica alla direttiva, dispone che gli organismi per la valutazione della conformità, per essere riconosciuti, devono rispettare i requisiti di cui ai punti da 2 a 19 del citato allegato III, in luogo dell'originaria previsione che richiedeva il rispetto dei soli punti da 2 a 11.

Conseguentemente, l'articolo 1 del provvedimento in esame recepisce la rettifica, modificando l'articolo 20 del DPR n. 239 del 2017, che attualmente richiede, quali requisiti necessari per ottenere il riconoscimento da parte degli organismi di valutazione della conformità, il possesso dei soli requisiti di cui ai punti da 2 a 17 dell'allegato III della direttiva 2014/90/UE, estendendoli anche ai punti 18 e 19 del medesimo allegato III.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SU ULTERIORI EMENDAMENTI**

### **RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1201**

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, ricordato che il disegno di legge reca misure in materia di trasparenza e di diritto alla conoscenza, nei rapporti aventi rilevanza economica o di vantaggio, intercorrenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari, e i soggetti che operano nel settore della salute, ivi comprese le organizzazioni sanitarie, nell'ottica della prevenzione e del contrasto della corruzione;

ricordato inoltre il parere espresso dalla Commissione sul testo e sugli emendamenti in data 13 novembre 2019;

valutato che gli ulteriori emendamenti non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità del disegno di legge con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

### **OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 179**

La 14ª Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo, considerato che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica (DPR) è stato predisposto in forza dell'autorizzazione, di cui all'articolo 18 legge di delegazione europea 2015 (legge n. 170 del 2016) per dare attuazione in via regolamentare (mediante DPR) alla direttiva 2014/90/UE, ai sensi degli articoli 30, comma 2, lettera e) e 35, comma 1, della legge n. 234 del 2012, che consente il recepimento mediante regolamento governativo quando la materia non è coperta da riserva assoluta di legge e che consente, con le medesime modalità, di dare attuazione anche alle successive modificazioni delle direttive europee;

considerato che in data 11 giugno 2018 è stata pubblicata una rettifica alla direttiva 2014/90/UE, secondo cui, gli organismi per la valutazione della conformità, per essere riconosciuti, devono rispettare i requisiti di cui ai punti da 2 a 19 del citato allegato III, in luogo dell'originaria previsione che richiedeva il rispetto dei soli punti da 2 a 11;

rilevato che l'articolo 1 del provvedimento, ai fini del corretto recepimento della direttiva, così come rettificata, modifica l'articolo 20 del DPR n. 239 del 2017, che attualmente richiede, quali requisiti necessari per ottenere il riconoscimento da parte degli organismi di valutazione della conformità, il possesso dei soli requisiti di cui ai punti da 2 a 17 dell'allegato III della direttiva 2014/90/UE, per estenderli anche ai punti 18 e 19 del medesimo allegato III, formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

## 1.4.2.8.5. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 196 (nott.) del 13/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MARTEDÌ 13 OTTOBRE 2020

196ª Seduta

Presidenza del Presidente

[STEFANO](#)

*La seduta inizia alle ore 21,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(Doc. LVII, n. 3-bis - Allegati I, II, III e IV - Annesso) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2020, allegati e relativo annesso**

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [NANNICINI](#) (PD) rileva che il documento in esame aggiorna le previsioni macroeconomiche e il quadro programmatico di finanza pubblica per il periodo 2021-2023, rispetto a quello contenuto nel Documento di economia e finanza dello scorso aprile (DEF 2020), tenendo conto delle Raccomandazioni specifiche per Paese emesse dal Consiglio UE il 20 luglio 2020 sul Programma di stabilità e sul PNR. La Nota indica poi i disegni di legge recanti le riforme "collegate" alla manovra di bilancio 2021 ed è corredata di quattro allegati: l'elenco delle norme pluriennali di autorizzazione di spese di investimento; il quadro programmatico relativo agli interventi fiscali; il rapporto sul contrasto all'evasione fiscale e contributiva; la relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva. Inoltre, insieme alla Nota di aggiornamento, il Governo presenta una nuova Relazione al Parlamento (la quarta nel 2020) con cui chiede l'autorizzazione a un ulteriore scostamento rispetto al piano di rientro verso l'obiettivo programmatico strutturale (OMT) già autorizzato nel 2019 e approvato nel 2020.

Osserva quindi che le risorse complessivamente stanziare nel corso del 2020 per reagire all'emergenza ammontano a 100 miliardi di euro, finalizzate a difendere la capacità produttiva del Paese e contenere gli effetti economici e sociali causati dalla pandemia. In particolare, l'ulteriore richiesta di scostamento deriva dalle aggiornate previsioni macroeconomiche delineate nella Nota di aggiornamento, in cui si profila una più grave contrazione del PIL reale per il 2020, che viene indicata a -9 per cento, rispetto al -8 per cento previsto nel DEF di aprile. Il principale motivo della revisione al ribasso risiede nella imprevista maggiore contrazione dell'economia nel secondo trimestre a causa dell'estensione del periodo di *lockdown*, con la forzata chiusura delle attività produttive, necessario a contenere la diffusione del Covid-19, nonché da una maggiore contrazione della domanda estera di

esportazioni italiane, previste per l'anno 2020 in calo del 17,4 per cento. Inoltre è stata considerata una previsione più cauta di incremento del PIL nel quarto trimestre, a causa della ripesa dei contagi in Italia e soprattutto all'estero.

In tale, peggiorato, contesto congiunturale, il quadro programmatico delineato nella NADEF è di una politica fiscale espansiva rispetto al tendenziale nel breve periodo, in linea con gli orientamenti di programmazione fiscale espansiva dettati dalle Istituzioni europee anche nelle Raccomandazioni specifiche per Paese relative all'Italia del 22 luglio scorso. In particolare, il Governo intende adottare nuove politiche di sostegno agli investimenti pubblici e di incentivo all'occupazione, e un piano di riforme strutturali che costituiscono parte integrante del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Per questi motivi il Governo chiede, con la Relazione al Parlamento prevista dall'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, l'autorizzazione a ricorrere ad un ulteriore scostamento nel percorso di convergenza verso l'obiettivo di medio periodo, per realizzare misure aggiuntive di sostegno all'economia e di rilancio della crescita economica.

L'oratore prosegue rilevando che l'indebitamento netto (*deficit*) programmatico per il 2021 viene quindi fissato a -7 per cento del PIL, rispetto al tendenziale del -5,7 per cento, per consentire di effettuare le spese necessarie ad effettuare gli interventi di natura fiscale, di sostegno alle imprese, di salvaguardia dell'occupazione e di rilancio degli investimenti pubblici e privati. La programmazione di bilancio prefigurata nella NADEF è prevista in piena coerenza e coordinamento con il programma di utilizzo delle risorse europee stanziato nell'ambito del *Next Generation EU* per il rilancio del Paese e il contrasto agli effetti della crisi pandemica. In tal senso, per consentire di avviare la realizzazione dei programmi di investimento, e di utilizzare appieno le risorse del Programma europeo, la manovra di bilancio provvederà ad anticipare alle Amministrazioni gli stanziamenti necessari, in funzione delle procedure e della tempistica previste in ambito europeo per l'assunzione degli impegni e il pagamento delle risorse.

Il nuovo percorso di aggiustamento dell'Obiettivo di medio termine, concordato con la Commissione europea, vede quindi il valore del rapporto *deficit*/PIL in termini strutturali (ovvero al netto della componente ciclica e delle misure *una tantum*), dopo l'aumento dal -1,9 per cento del 2019, al -6,4 del 2020, in riduzione al -5,7 nel 2021, -4,7 del 2022 e -3,5 per cento nel 2023. Si ricorda che i finanziamenti del NGEU incideranno sui saldi di bilancio, e dunque sul calcolo del percorso di avvicinamento all'OMT e della regola della spesa, solo per la componente in prestiti e non anche per la parte in sovvenzioni.

Osserva quindi che, a causa del crollo del prodotto interno lordo, del conseguente calo delle entrate fiscali e della politica di bilancio espansiva, il rapporto tra debito pubblico e PIL è previsto aumentare fino al 158 per cento nel 2020, per poi avviare una costante riduzione fino a tornare al livello pre-Covid, sotto il 135 per cento, nel 2030. Tale miglioramento si deve al quadro programmatico conseguente agli interventi di politica economica composti dalla manovra di bilancio e dalle risorse del *Next Generation EU*, in cui si prevede una ripresa del PIL al 6 per cento nel 2021, al 3,8 nel 2022 e 2,5 nel 2023 (rispetto ai valori tendenziali del PIL rispettivamente al 5,1, 3,0 e 1,8 per cento).

Per quanto riguarda le indicazioni dell'Unione europea, ricorda che a marzo 2020 è stata attivata la clausola di salvaguardia generale del Patto di Stabilità e Crescita (PSC) per consentire alle politiche di bilancio nazionali di affrontare meglio la grave recessione economica causata dallo scoppio della pandemia di Covid-19. L'attivazione della clausola non sospende le procedure del PSC ma consente una deviazione temporanea dal sentiero di aggiustamento fiscale verso l'obiettivo di bilancio a medio termine. Nella sua comunicazione sulla strategia annuale per la crescita sostenibile per il 2021, del 17 settembre 2020, la Commissione ha poi sostenuto la necessità di mantenere in vigore la clausola di salvaguardia generale anche nel 2021.

Nella primavera 2021, sulla base delle previsioni aggiornate della Commissione, si valuterà nuovamente la situazione e si farà un primo bilancio sull'applicazione della clausola, per vedere se si deciderà di tornare al vigente sistema di regole del PSC o se si concorderà una sua revisione. In ogni

modo, il Governo italiano ha affermato, all'interno della NADEF, uno scenario programmatico di riduzione progressiva del rapporto debito/PIL. Pur vigendo la clausola di salvaguardia generale, la Commissione potrebbe comunque avviare un'interlocuzione con i Paesi membri formalmente non in linea con il rispetto delle regole. La variazione dei saldi strutturali del *deficit* prevista per il 2021 risulterà essere ampiamente in linea con l'aggiustamento fiscale richiesto dalla matrice delle condizioni cicliche. L'interlocuzione con le istituzioni europee dovrebbe dunque vertere sulla dinamica del debito.

Un ruolo fondamentale assumeranno poi le risorse del NGEU, destinate agli investimenti già a partire dal 2021 e le riforme congiuntamente messe in atto. Ravvivare la crescita economica porterà dei ritorni non del tutto incorporabili - per motivi prudenziali - nelle stime di finanza pubblica. La natura della spesa per investimenti, in gran parte a carattere innovativo e di forte impatto sulla produttività, dovrebbe portare benefici in termini di crescita della produttività maggiori di quelli attualmente contemplati dalle proiezioni ufficiali.

L'oratore ricorda anche che il 15 settembre scorso il Governo ha presentato alle Camere la proposta di Linee guida per la redazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in coerenza con le linee guida della Commissione europea e con i sette obiettivi faro (*European flagships*) inseriti nella *Annual Sustainable Growth Strategy 2021* che pone le quattro dimensioni della sostenibilità ambientale, della produttività, dell'equità e della stabilità macroeconomica come principi guida.

Affinché venga approvato dalla Commissione Europea, è necessario che il PNRR e tutti i progetti che lo costituiscono facciano innanzitutto parte di un pacchetto coerente di investimenti e di riforme ad essi correlate. Inoltre, i progetti e le iniziative di riforma dovranno essere allineati con le Raccomandazioni specifiche per Paese e con le sfide e le priorità di *policy* individuate nell'ambito del Semestre europeo, in particolare quelle legate alla transizione verde e digitale. Le riforme dovranno inoltre contribuire alla correzione degli squilibri macroeconomici, soprattutto per i Paesi come l'Italia i cui squilibri sono stati giudicati eccessivi nell'ambito della Procedura sugli Squilibri Macroeconomici. I contenuti e gli obiettivi del PNRR dovranno infine essere coerenti con le informazioni fornite nel PNR, nel Piano Energia e Clima (PNIEC), nei Piani presentati nell'ambito del *Just Transition Fund* e negli accordi di partenariato e altri programmi operativi della UE.

Nella prima fase, relativa al 70 per cento del totale dei 672,5 miliardi di euro del *Recovery and Resilience Facility*, la quota di sovvenzioni che sarà ricevuta da ciascun Paese si basa principalmente sul PIL pro capite e sul tasso di disoccupazione, mentre l'ammontare dei prestiti è invece funzione del livello del Reddito Nazionale Lordo (RNL) e non potrà superare il 6,8 per cento di tale variabile secondo i dati 2018 nell'arco temporale di tutto il programma. Nella seconda fase, il restante 30 per cento delle sovvenzioni verrà allocato secondo una formula che riflette la caduta registrata dal PIL dei Paesi membri nel 2020 e la variazione complessiva registrata nel 2020-2021. Le risorse della RRF che dovrebbero essere allocate all'Italia sono quindi stimate in 193 miliardi di cui 65,4 miliardi di sovvenzioni e fino a 127,6 miliardi di prestiti.

Stante quanto precede, nella NADEF viene delineata un prima possibile ipotesi di utilizzo pluriennale dei fondi compatibile con la sostenibilità della finanza pubblica e la realizzabilità degli investimenti, in coerenza con le Raccomandazioni specifiche per Paese del 20 luglio 2020, in cui si raccomanda all'Italia di attuare, in linea con la clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita, tutte le misure necessarie per affrontare efficacemente la pandemia e sostenere l'economia e la successiva ripresa, garantire l'effettiva attuazione delle misure volte a fornire liquidità all'economia reale e migliorare l'efficienza del sistema giudiziario e il funzionamento della Pubblica amministrazione.

La Commissione europea ha anche evidenziato la necessità di mantenere alta l'attenzione sulla correzione degli squilibri macroeconomici, identificati principalmente nell'elevato debito pubblico e nella bassa crescita della produttività, e sulla promozione della transizione verde e della trasformazione digitale. A tal fine, la Commissione considera pienamente rilevanti, per l'Italia, le Raccomandazioni del 2019. Nelle Raccomandazioni 2020, la Commissione pone l'accento sui sistemi di protezione sociale e sulla tutela dell'occupazione, richiamando però l'importanza delle politiche



attive del lavoro e il miglioramento delle competenze, in particolare quelle digitali. I progressi in termini di istruzione e formazione continuano a rappresentare una sfida importante per l'Italia e azioni incisive in questo comparto appaiono essenziali per promuovere la ripresa. Si tratta, prosegue l'oratore, di politiche che rimangono coerenti in larga parte con quanto richiesto al Paese nelle Raccomandazioni del 2019, con l'obiettivo di migliorare la dinamica della produttività e rendere il mercato del lavoro più inclusivo soprattutto per i giovani e le donne ed in tal modo correggere gli squilibri macroeconomici.

In ogni caso, le debolezze infrastrutturali e la necessità di investire su ricerca e innovazione continuano ad essere una priorità per l'Italia, con un particolare accento sugli investimenti verdi e sul digitale come emerge dalle Raccomandazioni del 2020. Su queste aree molto può essere fatto attraverso i nuovi strumenti varati a livello comunitario e il PNRR rappresenta una possibilità senza precedenti che non può essere mancata.

Infine, osserva che il processo di trasformazione richiede un impegno costante da parte del Governo con obiettivi chiari, missioni e azioni dettagliate e ben scandite cronologicamente. Il PNRR è appunto definito in tal senso attraverso aree chiave di intervento per correggere le vulnerabilità del Paese e permettere di uscire da una prolungata fase di stagnazione esacerbata dall'attuale crisi.

Conclude dando conto di uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato), nelle cui premesse sono sintetizzati i punti chiave dell'analisi poc'anzi sviluppata.

Il [PRESIDENTE](#) constata che non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione generale.

Interviene, per dichiarazione di voto a nome del Gruppo di appartenenza, il senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az), stigmatizzando l'insensibilità mostrata dal Governo nel mese di marzo rispetto alle numerose sollecitazioni formulate dalle forze politiche di opposizione, che chiedevano un maggiore impegno per sostenere economicamente le famiglie e le imprese.

La NADEF, peraltro, conferma che sia nel 2020, sia nel 2021 e nel 2022 vi sarà un significativo aumento della pressione fiscale (sino al 43 per cento nel 2021), pressione che inizierà a ridursi solo nel 2023 e che andrà a gravare su di un tessuto sociale ed economico già sottoposto a forte logoramento.

Sulla base di quanto precede, preannuncia il voto contrario del suo Gruppo.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere favorevole del relatore, che viene approvato.

**[\(1201\) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie](#)**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [GAUDIANO](#) (M5S) illustra gli ulteriori emendamenti 3.200, 5.200 e 6.300, riferiti al disegno di legge in titolo, osservando che non risultano profili di criticità in ordine alla loro compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Propone pertanto alla Commissione un parere non ostativo (pubblicato in allegato).

Poiché nessuno chiede di intervenire, il [PRESIDENTE](#), previa verifica del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta di parere della relatrice, che viene approvata.

*La seduta termina alle ore 21,45.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LVII, N. 3-BIS, ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO**

La 14ª Commissione permanente,

esaminato il documento in titolo, che aggiorna le previsioni macroeconomiche e il quadro programmatico di finanza pubblica per il periodo 2021-2023, rispetto a quello contenuto nel Documento di economia e finanza (DEF) dello scorso aprile e che reca, in annesso, la Relazione alle Camere ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, in cui si chiede l'autorizzazione sull'ulteriore scostamento rispetto al piano di rientro verso l'Obiettivo di medio termine (OMT); considerato che:

- il documento prevede una variazione tendenziale del PIL nel periodo 2020-2023 rispettivamente di -9, 5,1, 3, 1,8 per cento e una variazione programmatica del PIL, che incorpora gli effetti degli interventi di politica economica composti dalla manovra di bilancio e dalle risorse del *Next Generation EU*, pari rispettivamente a -9, 6, 3,8, 2,5 per cento;
- il livello dell'indebitamento netto (*deficit*) di bilancio programmatico nel periodo 2020-2023 è previsto rispettivamente a -10,8, -7, -4,7 e -3 per cento del PIL;
- in termini strutturali (ovvero al netto della componente ciclica e delle misure *una tantum*), che è il valore di riferimento di cui si tiene conto nell'ambito del Patto di stabilità e crescita dell'UE, il *deficit* nel periodo 2020-2023 è previsto a 6,4, 5,7, 4,7 e 3,5;
- per il rapporto debito pubblico/PIL, il quadro programmatico del periodo 2020-2023 prevede livelli pari rispettivamente a 158, 155,6, 153,4, 151,5 per cento, per proseguire la riduzione fino a raggiungere i livelli pre-Covid nel 2030;

rilevata con favore l'attivazione, da parte del Consiglio UE il 23 marzo 2020, della clausola di salvaguardia generale del Patto di Stabilità e Crescita (PSC) per consentire alle politiche di bilancio nazionali di affrontare meglio la grave recessione economica causata dallo scoppio della pandemia di Covid-19, e la comunicazione sulla strategia annuale per la crescita sostenibile per il 2021, del 17 settembre 2020, in cui la Commissione europea ha sostenuto la necessità di mantenere in vigore la clausola di salvaguardia generale anche per tutto il 2021;

considerato, inoltre, che le Raccomandazioni specifiche per Paese del 20 luglio 2020 invitano l'Italia ad attuare, in linea con la clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita, tutte le misure necessarie per affrontare efficacemente la pandemia e sostenere l'economia e la successiva ripresa, e di rinviare a quando le condizioni economiche lo consentano, il perseguimento di politiche di bilancio prudenti e in grado di assicurare la graduale riduzione del debito. Le Raccomandazioni 2020 invitano inoltre a: rafforzare la resilienza e la capacità del sistema sanitario; migliorare il coordinamento tra autorità nazionali e regionali, sostenere i redditi e il sistema di protezione sociale; migliorare le competenze, comprese quelle digitali, garantire liquidità all'economia reale; anticipare i progetti di investimento pubblici maturi e promuovere gli investimenti privati per favorire la ripresa economica specialmente quelli sulla transizione verde e digitale; migliorare l'efficienza del sistema giudiziario e il funzionamento della Pubblica amministrazione. Le Raccomandazioni evidenziano anche la necessità di mantenere alta l'attenzione sulla correzione degli squilibri macroeconomici, identificati principalmente nell'elevato debito pubblico e nella bassa crescita della produttività, e sulla promozione della transizione verde e della trasformazione digitale, e a tal fine considerano pienamente rilevanti le Raccomandazioni del 2019;

considerato, infine, che la Nota di aggiornamento al DEF tiene pienamente conto della programmazione in via di definizione delle risorse e degli interventi previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e degli altri programmi del *Next Generation EU*, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SU ULTERIORI EMENDAMENTI  
RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1201**

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti 3.200, 5.200 e 6.300 riferiti al disegno di legge in titolo,  
ricordato che il disegno di legge reca misure in materia di trasparenza e di diritto alla conoscenza, nei rapporti aventi rilevanza economica o di vantaggio, intercorrenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari, e i soggetti che operano nel settore della salute, ivi comprese le organizzazioni sanitarie, nell'ottica della prevenzione e del contrasto della corruzione;  
valutato che gli ulteriori emendamenti non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità del disegno di legge con l'ordinamento dell'Unione europea,  
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

## **1.5. Trattazione in Assemblea**

## 1.5.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1201  
**XVIII Legislatura**

---

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie

---

Trattazione in Assemblea

### Sedute dell'Aula

Seduta

Attività (esito)

[N. 406](#)

22 febbraio 2022

#### **Dibattito connesso**

*Sui lavori del Senato: dato conto del rinvio in Commissione stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo*

[N. 407](#)

23 febbraio 2022

#### **Discussione generale**

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

#### **Trattazione articoli**

Esame art. *da 1 a 9* testo della Commissione.

#### **Voto finale**

Esito: **approvato con modificazioni**

*Approvato all'unanimità*

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 200, contrari 0, astenuti 0, votanti 200, presenti 201.

## **1.5.2. Resoconti stenografici**

## 1.5.2.1. Seduta n. 406 del 22/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVIII LEGISLATURA -----

#### 406a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (\*) MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2022

Presidenza del vice presidente TAVERNA,  
indi del presidente ALBERTI CASELLATI

(\*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 407 del 23 febbraio 2022  
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA-CAMBIAMO!-EUROPEISTI-NOI DI CENTRO (Noi Campani): Misto-I-C-EU-NdC (NC); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-PARTITO COMUNISTA: Misto-PC; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.*

#### RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del vice presidente TAVERNA

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 16,35).

Si dia lettura del processo verbale.

PISANI Giuseppe, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 17 febbraio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

#### Comunicazioni della Presidenza

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### Sull'ordine dei lavori

**PRESIDENTE.** Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

#### Disegni di legge, annuncio di presentazione

**PRESIDENTE.** Comunico che in data 17 febbraio 2022 è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro della salute e dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali:*

«Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)» (2533).

**Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori (ore 16,37)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori». Collegi, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi il 16 febbraio e nel pomeriggio di oggi, ha approvato modifiche e integrazioni al calendario della settimana corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 2 marzo.

Nella seduta di oggi, che non prevede orario di chiusura, sarà discusso dalla sede redigente il disegno di legge n. 1684 sull'istituzione di un fondo per l'organizzazione di viaggi nella memoria per scuole secondarie di secondo grado.

Si passerà quindi all'esame e alla votazione della relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla proposta di attivazione di un conflitto di attribuzione per gli atti relativi a un procedimento penale nei confronti del senatore Renzi.

Nella seduta di domani, alle ore 9,30, sarà discusso il disegno di legge sulla tutela giurisdizionale nel procedimento preparatorio per le elezioni politiche.

Alle ore 12 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale renderà un'informativa sulla crisi tra Russia e Ucraina. I Gruppi potranno intervenire per venti minuti.

Nel pomeriggio di domani è prevista la discussione del disegno di legge sull'omicidio nautico e, dalla sede redigente, del disegno di legge sulla trasparenza dei rapporti tra imprese produttrici e operatori della salute, già approvato dalla Camera dei deputati. Su quest'ultimo provvedimento - fermo restando il mantenimento della sede redigente - la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito un breve rinvio in Commissione per consentire l'adeguamento della copertura finanziaria alla luce del parere espresso dalla Commissione bilancio.

Nella seduta di giovedì 24 febbraio, che non prevede orario di chiusura, sarà discusso il decreto-legge proroga termini, in fase di approvazione presso la Camera dei deputati. Previa intesa tra i Gruppi, sono stati attribuiti per la discussione generale venti minuti al Gruppo Fratelli d'Italia e dieci minuti al Gruppo Misto.

Il *question time*, già previsto per le ore 15 di giovedì 24, non avrà luogo.

Il calendario dei lavori della prossima settimana prevede, a partire dalle ore 11 di mercoledì 2 marzo, la discussione del decreto-legge sul contrasto all'emergenza Covid nei luoghi di lavoro e nelle scuole, in corso di esame presso la Camera dei deputati.

#### Calendario dei lavori dell'Assemblea

**PRESIDENTE.** La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi il 16 febbraio e nel pomeriggio di oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario della settimana corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 2 marzo:

Martedì	22	febbraio	h. 16,30	- Disegno di legge n. 1684 - Fondo «viaggi nella memoria» (dalla sede redigente) - Doc. XVI, n. 9 - Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla proposta di attivazione di
---------	----	----------	-------------	--



				un conflitto di attribuzione per gli atti relativi a un procedimento penale nei confronti del senatore Renzi
Mercoledì	23	febbraio	h. 9,30	- Disegno di legge n. 2390 - Tutela giurisdizionale nel procedimento preparatorio per le elezioni politiche - Informativa del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla crisi tra Russia e Ucraina <b>(mercoledì 23, ore 12)</b>
Giovedì	24	"	h. 9,30	- Disegno di legge n. 1402 - Omicidio nautico - Disegno di legge n. 1201 - Trasparenza dei rapporti tra imprese produttrici, operatori della salute e organizzazioni sanitarie <i>(approvato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente)</i> - Disegno di legge n. ... -

				Decreto-legge n. 228/2021, Proroga termini (ove approvato dalla Camera dei deputati) (scade il 28 febbraio)
--	--	--	--	---

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1402 (Omicidio nautico) dovranno essere presentati entro le ore 20 di martedì 22 febbraio.

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 228/2021, Proroga termini) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Mercoledì	2	marzo	h. 11	- Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 1, Contrasto emergenza COVID nei luoghi di lavoro e nelle scuole (ove approvato dalla Camera dei deputati) (scade l'8 marzo)
-----------	---	-------	-------	---

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 1, Contrasto emergenza COVID nei luoghi di lavoro e nelle scuole) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...  
(Decreto-legge n. 228/2021, Proroga termini)  
(Gruppi 30 minuti, escluse dichiarazioni di voto)**

Misto	10'
FdI	20'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...  
(Decreto-legge n. 1, Contrasto emergenza COVID nei luoghi di lavoro e nelle scuole)  
(5 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatori	20'
Governo	20'
Votazioni	20'
Gruppi 4 ore, di cui	
M5S	42'
L-SP-PSd'Az	39'
FIBP-UDC	34'
Misto	33'+5'

PD	30'
FdI	23'+5'
IV-PSI	21'
Aut (SVP-PATT, UV)	18'
Dissenzienti	da stabilire

**Discussione dalla sede redigente e approvazione del disegno di legge:**

**(1684) PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi (Relazione orale) (ore 16,40)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 1684.

La relatrice, senatrice Saponara, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

**SAPONARA, relatrice.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, Fondo per i viaggi della memoria, molto in sintesi, è il titolo del disegno di legge che oggi in quest'Aula siamo chiamati a licenziare dopo l'esame in sede redigente in 7a Commissione. Dal titolo, il disegno di legge potrebbe apparire o far presagire qualcosa di affascinante e romantico, ma in realtà intende dare maggiore forza la legge n. 211 del 20 luglio del 2000, con cui è stato istituito il Giorno della Memoria, in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti.

Per capirlo e comprenderlo meglio, vale la pena ripercorrere brevemente le tappe che hanno portato all'istituzione di una giornata dedicata alla memoria della *shoah* - termine ebraico con il quale viene indicato lo sterminio degli ebrei vittime del genocidio nazista - identificata nel 27 gennaio, in quanto giorno della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz.

È a partire del 1960, con un rinnovamento dei programmi scolastici, che si inizia a intraprendere la strada del recupero della memoria e i dibattiti storiografici su temi della deportazione e della *shoah* assumono una certa importanza, anche per la risonanza destata da importanti processi in Germania contro i carnefici nazisti e del successo di pubblico di fondamentali testimonianze letterarie sulla *shoah*, quali i libri di Primo Levi e Anna Frank, che diventano veri e propri classici letti e studiati anche nelle scuole.

Col decreto ministeriale del 4 novembre 1996 n. 682 vengono dettate modifiche ai programmi di storia nelle scuole di ogni ordine e grado, ampliando l'attenzione sui fatti del Novecento e dando il via, da quel momento, a una particolare attenzione alle leggi razziali, ai rapporti tra il fascismo e la deportazione, alla storia dei campi di concentramento, portando allo sviluppo di numerosi progetti che spesso si concludono con viaggi nei luoghi della memoria e nei predetti campi.

Da allora in poi il ricorso alla testimonianza è diventato un elemento fondamentale nell'ambito della didattica della *shoah*. L'incontro con il testimone è sempre stato basilare, perché crea una empatia enorme e dà agli studenti la possibilità di toccare la storia e di intraprendere un cammino di conoscenza capace di incidere sulla propria vita in modo duraturo, cercando di evitare il rischio che l'emozione passi e non resti nulla di quanto si è ascoltato e appreso.

Si giunge infine nel 2000 all'istituzione del Giorno della Memoria, con la legge n. 211 del 2000, che ha incentivato sempre più iniziative scolastiche, i cui protagonisti sono stati spesso proprio i sopravvissuti con i loro racconti di prigionia. (*Brusio*). Signor Presidente, mi scusi ma c'è molta confusione; è un argomento che penso interessi tutti.

**PRESIDENTE.** Ha ragione, senatrice. Richiamo l'Assemblea a mantenere almeno un tono basso per

consentire alla relatrice di parlare.

SAPONARA, *relatrice*. Se è vero che l'ascolto diretto dei testimoni sopravvissuti a quell'inferno è fondamentale per smuovere le coscienze dei giovani, è altrettanto vero che con il passare degli anni quegli stessi testimoni sono sempre meno, per cui assume ancora più importanza la visione diretta dei luoghi, per mantenere viva la memoria dei fatti.

Da quest'ultima considerazione è nata la necessità di offrire agli studenti una maggiore possibilità di visitarli, perché quei luoghi possono parlare, possono raccontare la tragedia di chi in essi ha subito atrocità enormi e di chi, pur sopravvivendo ad essi, ora non c'è più. Sensibilizzare i giovani e portarli a riflettere sul triste capitolo di storia è quindi l'obiettivo del disegno di legge oggi in quest'Aula, con cui si intende agevolare appunto i viaggi nella memoria.

Il disegno di legge si compone di un solo articolo, modulato secondo le indicazioni del parere della 5a Commissione. Tale articolo va a novellare la suddetta legge 20 luglio 2000, n. 211, con l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione, di un fondo con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i viaggi nella memoria ai campi di concentramento nazisti per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni rispetto all'estrema sofferenza patita dal popolo ebraico durante la persecuzione nazista della *shoah*. Spetterà quindi sempre al Ministero dell'istruzione, con un proprio decreto da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, definire le modalità di utilizzo delle risorse e stabilire la tipologia di spese finanziabili. Al Ministero dell'economia va invece il compito, con un proprio decreto, di apportare le variazioni di bilancio occorrenti.

In quanto relatrice del provvedimento, ho presentato in Commissione un ordine del giorno, accolto dal Governo, con l'invito a valutare la necessità di prevedere nel decreto attuativo l'aumento, se possibile, negli anni di tale fondo e a fare in modo che almeno il 40 per cento di tali risorse sia destinato prioritariamente all'organizzazione di viaggi nella memoria da parte di scuole secondarie di secondo grado site in territori disagiati o connotate dalla presenza di studenti in condizione di disagio sociale; oltre che, infine, a prevedere forme di sensibilizzazione all'organizzazione di viaggi nella memoria e altre forme di approfondimento della storia della *shoah* rivolte a istituti scolastici che non abbiano organizzato tali viaggi nel triennio precedente. Questo, in sintesi, è il contenuto del disegno di legge.

Prima di concludere, Presidente, vorrei ringraziare la collega Daisy Pirovano, che, in quanto prima firmataria del disegno di legge, ha dimostrato una grande sensibilità verso questo argomento, e naturalmente tutto il Gruppo Lega, che lo ha sottoscritto. Ringrazio il Presidente della 7a Commissione, senatore Riccardo Nencini, e tutti i colleghi senatori della Commissione che hanno appoggiato e condiviso il disegno di legge e il suo *iter*. Ringrazio infine il sottosegretario Barbara Floridia, per la disponibilità ad accompagnarci fino alla conclusione dell'*iter* stesso, sia in Commissione che oggi in Aula, dove auspico un voto unanime dell'Assemblea. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[FLORIDIA](#), *sottosegretario di Stato per l'istruzione*. Signor Presidente, rivolgo un ringraziamento alla 7a Commissione, alla relatrice del provvedimento e al Presidente della Commissione stessa.

Ritengo che coltivare la memoria sia fondamentale: questo è riconosciuto e lo sappiamo tutti. Ma in questo provvedimento, seppur apparentemente piccolo, il pensiero di fornire alle scuole gli strumenti anche economici per permettere ai ragazzi di usufruire di queste opportunità per coltivare la memoria credo sia stato un ottimo obiettivo raggiunto dalla Commissione. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Poiché il disegno di legge, nel testo formulato dalla Commissione, si compone del solo articolo 1, passiamo alla votazione finale.

Colleghi, posso chiedere cortesemente un po' di silenzio quando intervengono gli altri colleghi? Vi ringrazio.

[NENCINI](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NENCINI (*IV-PSI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, voglio ringraziare pubblicamente la senatrice Saponara per l'ottimo lavoro fatto, così come voglio ringraziare i colleghi della Commissione che ho il privilegio di presiedere.

La discussione di questo disegno di legge, anche se si tratta di un provvedimento che possiamo definire minore, è uno di quei casi rari attraverso i quali passa anche una parte di scrittura nuova della storia del Paese.

Un grande francese, Renan, riteneva che le Nazioni nascono quando c'è comune sentire e il comune sentire avviene soltanto su dei valori fondamentali. Il fatto che la Commissione e - come spero e auspico - oggi anche l'Aula vogliano scrivere la parola fine per quanto riguarda valori fondanti della società italiana e della nostra Nazione riguardo al dramma e alla tragedia avvenuti tra il 1940 e il 1945 trovo sia una storia importante che, attraverso la relatrice, il Senato comincerà a scrivere.

C'è però una seconda considerazione, che è figlia della prima, nel senso che la scelta fatta da alcune Regioni, a cominciare dalla mia molti anni fa - la Toscana - di portare studenti a vedere e toccare con mano quello che è accaduto tra il 1940 e il 1945 è il modo corretto perché la memoria non ripeta quelle tragedie. Infilare la tragedia negli occhi è uno dei modi migliori e più efficaci perché il pregiudizio cada e, soprattutto, perché non si segua la folla quando prende una strada che rappresenta poi, alla fine, il destino sbagliato delle grandi e piccole comunità.

La domanda che dobbiamo ancora oggi porci, alla quale è stata data una risposta diversa e non conclusiva da parte degli storici, dei sociologi e degli psicologi, è perché l'Europa allora cadde in quella tragedia. Stiamo parlando di un'Europa che rappresentava un faro nella civiltà universale da ogni punto di vista, nella storia della letteratura, delle arti visive, della musica. Eppure, quell'Europa divenne madre di una tragedia senza fine, che ha avuto pochi uguali nella storia dell'umanità.

È significativo che nessuno vide, nemmeno fra i grandi intellettuali del tempo. Ci fu solo uno che, nel 1939, predisse quello che sarebbe accaduto e morì suicida: fu Benjamin, in Spagna. Non vide invece Sartre che, il giorno stesso in cui Hitler invadeva Varsavia e apriva il primo campo di concentramento, parlava alla stazione di Parigi con Simone De Beauvoir della sua ultima conquista, la seduzione di Wanda. Non vide nemmeno Marlene Dietrich che, da una spiaggia tedesca, scrisse sul suo diario: «È una settimana indolente, di sole, di bagni, di alcol» e Hitler aveva già invaso la Polonia.

Ricordo questo perché non è vero che la storia non si ripete. La storia ripete una parte del suo destino in maniera diversa, perché cambiano i tempi e i tempi hanno strumenti diversi con cui la storia si ripete, ma non è affatto vero che non si ripete.

Non è questo il tempo - e ho concluso - nel quale possiamo rischiare di tornare a quella stagione amara e drammatica. Questo, però, è un tempo, una stagione in cui la facilità di linguaggio, il pregiudizio, il lavoro nei *social* - e non soltanto questo - e soprattutto - vorrei dire - la superficialità ci portano spesso ad affrettare giudizi di diversità che dobbiamo combattere ferocemente. Aveva ragione un nostro collega, poeta grandissimo e senatore per pochissime settimane - si chiamava Mario Luzi - quando sosteneva, con una poesia straordinaria, che la libertà è una palestra nella quale bisogna andare ogni giorno. Se non ci vai ogni giorno, muore e, siccome muore ogni giorno, non ti accorgi che muore.

(*Applausi*).

[BARBARO](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBARO (*FdI*). Signor Presidente, preliminarmente verrebbe spontaneo aprire questa dichiarazione di voto con alcune riflessioni sulla esiguità della cifra che è stata stanziata per permettere i viaggi della memoria. Lo ha detto poco fa anche il sottosegretario Floridia, riferendosi a quel piccolo stanziamento che ha contraddistinto il disegno di legge in esame. Crediamo, tuttavia, sia più opportuno soffermarci sull'enorme portata simbolica del provvedimento, sulla quale ovviamente anche noi di Fratelli d'Italia vogliamo dare il nostro contributo.

Il disegno di legge, nel novellare la legge n. 211 del 2000, che ha istituito il Giorno della Memoria, ha riproposto il tema della sensibilizzazione sulle questioni relative ai fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza. In tal senso il provvedimento ha voluto incentivare

e favorire i viaggi della memoria nei luoghi dove si è compiuta la barbarie più efferata delle persecuzioni. I viaggi della memoria nei campi di concentramento nazisti da parte degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado devono contribuire a formare, nella maturazione della coscienza critica dei nostri ragazzi, una compiuta determinazione a essere guardiani della libertà, al fine che mai più si ripeta tale abominio dell'uomo contro l'uomo, e, altresì, che mai più siano praticati il dispotismo, l'autoritarismo e la tirannia.

In quei campi di detenzione e di sterminio si è celebrato il ferale rito dell'odio fanatico, del bieco razzismo, della viltà violenta e degradante. Quei luoghi siano oggi un monumento perenne al valore della libertà, la cui mancanza può degenerare fino all'istituzione dei campi di morte. Ognuno di quei campi tecnicamente era una struttura governativa, incardinata in una burocrazia dello Stato e affidata a uomini dello Stato, incaricati di perseguire un criminale interesse collettivo della pubblica amministrazione. Riflettiamo su questo dato: in buona parte i reclusi di quei campi erano essi stessi cittadini tedeschi, non nemici catturati. Il loro stesso Stato, le loro istituzioni e il Governo avevano deciso che costoro non meritassero di vivere nella società e da essa dovessero essere esclusi e perseguitati, senza altra colpa che semplicemente esistere. Mai più ciò dovrà e potrà accadere.

I campi di concentramento nazisti, così come i *gulag* della Russia sovietica, fino a strutture in realtà tutt'ora esistenti nei regimi autoritari contemporanei, possono avere differenze sulla tipologia dei detenuti, deportati per ragioni razziali, religiose o politiche, ma in comune hanno pur sempre una cosa: la brutalità del totalitarismo.

Nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo parlamentare Fratelli d'Italia, anche personalmente tengo a condividere l'importanza di questo disegno di legge, con l'auspicio che esso autenticamente contribuisca a offrire alle nuove generazioni elementi di riflessione intimi, profondi, durevoli. È assolutamente giusto mostrare profondo rispetto nei confronti della sofferenza patita dal popolo ebraico durante la persecuzione della *shoah* ed è eticamente necessario che, nell'età evolutiva, le istituzioni, a partire da quelle scolastiche, offrano agli italiani del futuro l'occasione per comprendere quanto sia motivato e importante questo rispetto.

È nel sonno della pubblica coscienza che maturano le dittature. È fondamentale, ma non basta, ricordare e celebrare tutti coloro che sono stati oggetto di persecuzioni. Occorre altresì un'analisi efficace, anche frutto dell'esperienza fisica del viaggio nei luoghi di tali persecuzioni, per interiorizzare fino in fondo i pericoli del fanatismo e dell'integralismo, mali del tempo passato che non siamo ancora riusciti a sradicare. L'odio dei campi di sterminio contro gli ebrei, nella sua infinita tragicità, a tanti anni di distanza può trasformare quei luoghi che furono teatro di morte in novelli altari di libertà, da visitare con contegnoso rispetto.

Da questi viaggi si formi la gioventù che capisca l'importanza della libertà e sia pronta sempre a difenderla. È vero, come ha scritto nella relazione la collega prima firmataria di questa legge: i luoghi possono parlare. Occorre avere la predisposizione e la sensibilità per sapere ascoltare. La storia dell'uomo ci consegna la voce dei tanti luoghi che parlano di sofferenza, di eccidio, di vittime inermi e di carnefici spietati. I viaggi della memoria siano quindi promossi, favoriti, incentivati e sempre più praticati. Ma mi si consenta l'auspicio che gli stessi non si limitino a una forma di tragico turismo della morte. La scuola si prodighi nell'analisi e nello studio dei fatti che portarono a tali atrocità e sappia educare e formare la coscienza civile degli studenti sia verso il ricordo rispettoso, sia anche verso la difesa della libertà, il più supremo tra i beni.

Mi sia consentita una citazione dall'opera «Se questo è un uomo» di Primo Levi: «I *lager* tedeschi costituiscono qualcosa di unico nella pur sanguinosa storia dell'umanità: all'antico scopo di eliminare o di terrificare gli avversari politici, affiancavano uno scopo moderno e mostruoso, quello di cancellare dal mondo interi popoli e culture». Che mai più si ripeta tutto ciò.

Nel confermare, quindi, senza alcun esitazione il voto favorevole di Fratelli d'Italia, ci pare altresì doveroso sottolineare come il nostro partito si è da sempre schierato contro tutte le forme di antisemitismo presenti in Europa. In quanto membro del Partito dei conservatori e riformisti europei (ECR) - raggruppamento che tra gli altri gode anche del sostegno del partito israeliano del Likud - Fratelli d'Italia ha una posizione chiara e netta di condanna dell'antisemitismo, così come di ogni altra

forma di razzismo e xenofobia. In Italia, il nostro partito ha denunciato più volte l'incapacità di vedere l'antisemitismo nella sua interezza.

Vale la pena ricordare che Fratelli d'Italia ha presentato una mozione, che giace dimenticata in Senato, per condannare ogni forma di antisemitismo, quello di estrema destra come quello di estrema sinistra, che si cela dietro l'odio per Israele, e soprattutto quello di matrice islamista. Allora colgo l'occasione anche per riprendere alcuni passaggi di quella mozione - non voglio leggerla tutta - importanti e fondamentali che voglio lasciare agli atti di questa dichiarazione di voto. Leggo dalle premesse: «esiste a tutt'oggi un antisemitismo contemporaneo, che assume forme diverse, la cui condanna deve essere ribadita con fermezza e senza forma alcuna di reticenza».

Nelle considerazioni della mozione si fa riferimento a diversi esempi di carattere sia storico che politico, che hanno permesso la sua costruzione e sono riportati con estrema fedeltà: «l'antisemitismo si manifesta in diverse forme. Nel maggio 2017 Jonathan Greenblatt, CEO e direttore nazionale dell'Anti-defamation league, denunciò che milioni di messaggi antisemiti diffondono costantemente su "Twitter" stereotipi negativi e complottisti riguardo agli ebrei; il centro studi "Machiavelli" ha pubblicato e divulgato, in data 22 settembre 2018, il rapporto «L'antisemitismo nell'Europa contemporanea», realizzato da Fiamma Nirenstein, nel quale si evidenzia come "ai vecchi stilemi antisemiti" del passato "se ne sono aggiunti oggi di nuovi, travestiti da critiche a Israele ma in realtà motivati da odio verso gli ebrei in quanto tali", e attualmente riconducibili a tre matrici: il fondamentalismo islamico; alcune frange di estrema sinistra; alcuni movimenti di estrema destra; nel rapporto viene sottolineato come a pesare, oggi, sia soprattutto "l'antisemitismo di matrice islamica, la cui origine affonda nell'odio religioso e si nutre dell'ideologia islamista"».

Ben più importante è il "Rapporto sulle tendenze e gli episodi di antisemitismo del 2017", presentato dal ministro israeliano della diaspora Naftali Bennett, il quale durante la Giornata della Memoria ha dichiarato: «La popolazione di rifugiati in Europa è diventata un fattore di rischio per la comunità ebraica» e «oltre il 50 per cento dei rifugiati nell'Europa occidentale sostengono opinioni antisemite». Infine, «come sottolineato dal "Rapporto sulle tendenze e gli episodi di antisemitismo nel 2018", presentato dal Governo israeliano il 27 gennaio 2019, il fenomeno dell'antisemitismo vede anche una sorta di patto tra l'integralismo islamico e frange dell'estrema sinistra, "i cui interessi sono apparentemente incompatibili, ma che cooperano contro Israele e gli ebrei"».

Mi avvio alle conclusioni, richiamando sempre il contenuto della mozione e l'impegno al Governo ad adottare tutte le opportune iniziative.

Il Gruppo Fratelli d'Italia continua a pensare che il modo migliore per ricordare l'atrocità dell'Olocausto sia chiamare le cose con il loro nome e riconoscere l'antisemitismo in tutte le sue forme, senza omertà o calcoli politici.

Per i motivi che ho appena citato, dichiaro a nome del Gruppo Fratelli d'Italia il voto favorevole al disegno di legge in esame. (*Applausi*).

\*

[VERDUCCI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI (PD). Signor Presidente, desidero innanzitutto ringraziare la relatrice, senatrice Saponara, e tutti i colleghi che hanno sostenuto questa proposta di legge e in particolare la sua prima firmataria, la senatrice Daisy Pirovano, con la quale condividiamo responsabilità importanti nella Commissione contro ogni discriminazione e contro l'istigazione all'odio, fortemente voluta da Liliana Segre. Con la senatrice Pirovano, più volte in questi mesi abbiamo parlato di questa legge, del suo valore e del suo significato nel tempo che viviamo. Il Gruppo Partito Democratico ha da subito sostenuto con forza questa proposta di legge, che oggi finalmente è approdata nell'Aula del Senato, volta ad istituire un fondo da destinare ai viaggi della memoria, che permetteranno a sempre più ragazze e ragazzi delle nostre scuole di visitare luoghi emblematici, luoghi di martirio e di abominio, luoghi sacri alla nostra coscienza civile di italiani e di europei. Nei campi di sterminio nazisti venne compiuto il crimine assoluto e fu un crimine politico, pianificato e messo in atto con efferata meticolosità. La *shoah* fu l'abominio della volontà di potenza e di sopraffazione che diventa volontà di sterminio di un intero

popolo, il popolo ebraico. In quei campi morirono milioni di ebrei, rom, sinti, deportati politici, omosessuali, internati militari. In quei campi è morta l'umanità intera e noi abbiamo il dovere di sapere e di ricordare quello che è stato.

Nel pensare a tutto questo, ci coglie una vertigine di fronte a un orrore che sembra indicibile, quello della *shoah*, un'enormità che lascia atterriti. Invece noi abbiamo il dovere di trovare le parole e le azioni per riscattarci da quell'orrore. Abbiamo il dovere della memoria. Perché la memoria rende liberi, ha detto Liliana Segre, racchiudendo in questo monito la sua scelta di vita e di testimonianza ed un precetto morale e civile per ognuno di noi, per ogni persona.

Penso, Presidente, che i numeri tatuati sul braccio di Liliana non siano incisi solo sul suo corpo, ma siano ferite aperte anche per ognuno di noi. La memoria è un legame tra le generazioni e a questo serve questa legge. È un legame che costruisce identità, appartenenza, senso di comunità. La nostra democrazia ha bisogno della memoria storica e politica, che è consapevolezza e cittadinanza. Nel nostro Paese, c'è stata a lungo una sorta di rimozione di quel che è stata la *shoah*, di quel che fu la vicenda italiana nella dimensione più vasta della *shoah*. Le leggi razziali e razziste del 1938 furono il punto più infimo della nostra storia, ci fu una complicità nella *shoah* ed è la più drammatica tra le responsabilità storiche del fascismo. È un passato e una responsabilità che ci riguarda.

L'Italia seppe risollevarsi dalle macerie materiali e morali del Fascismo con la riscossa civile della Resistenza, con la scrittura della nostra Costituzione repubblicana, che ha come fondamento i principi di eguaglianza, di non discriminazione, di rispetto inviolabile della dignità umana. Non sono principi astratti; è vita quotidiana, è possibilità di emanciparsi, di esprimersi, di realizzare il proprio progetto di vita, qualunque sia il colore della pelle, il credo religioso, l'idealità politica, l'orientamento sessuale. Viviamo - nel tempo di oggi - una recrudescenza dei discorsi di istigazione all'odio, con una pervasività legata alla capacità di propagazione nella rete; un linguaggio d'odio indirizzato contro le minoranze che, il più delle volte, prende avvio da campagne organizzate; ed è un veleno che corrode la nostra democrazia, la convivenza, la coesione, e che non ha nulla a che fare con il conflitto sociale né con il dibattito politico, anche aspro, che invece sono il fulcro della vitalità democratica.

Presidente, l'antidoto a tutto questo è la memoria, la conoscenza della storia che insegna a distinguere torti e ragioni, a non disperderli in un qualunquismo indistinto, perché un Paese senza memoria è un Paese che non ha futuro, ed è nelle aule di scuola ogni giorno che si impara la democrazia; è lì che si impara a vivere, anzitutto nella consapevolezza del rispetto dell'altro, della reciprocità.

Non può esserci alcuna zona franca né in rete né fuori dalla rete, per insulti o violenze verbali, perché sono l'anticamera della discriminazione, perché portano il veleno sottile della consuetudine e della banalizzazione dell'odio, che è quanto di più pericoloso perché fa riemergere stereotipi, pregiudizi e false narrazioni che alimentano ad arte risentimenti.

Il caso dell'antisemitismo è quello più paradigmatico. È riemerso violentemente in questi mesi di pandemia, in un crescendo di falsità, di complottismo, di cospirazionismo.

Abbiamo assistito a situazioni inaccettabili: la messinscena no vax con l'accostamento tra la deportazione e il *green pass* è un caso di scuola di banalizzazione della *shoah*, di negazionismo, di capovolgimento della realtà, di derisione.

C'è sempre un punto di congiunzione tra la manipolazione e la discriminazione, e l'antidoto è la memoria, una coscienza civile condivisa: la consapevolezza che nasce nel sentirsi parte di un destino collettivo e non solo individuale.

Presidente, nei sotterranei della stazione centrale di Milano, accanto a quello che era un deposito postale, c'è il Binario 21, da dove in migliaia vennero condotti con la forza nei treni piombati, e da quei convogli poi tradotti nei campi di sterminio, mandati a morire.

Nella sua testimonianza Liliana Segre racconta che nel tragitto dal carcere alla stazione di Milano nessuno volle vedere; i più voltarono lo sguardo, voltarono le spalle e la loro coscienza.

Presidente, oggi il Binario 21 è il memoriale della *shoah* e Liliana Segre ha voluto che su quel muro, di fronte a tutti coloro che arrivano, ci fosse scritta - molto grande - la parola «indifferenza». L'indifferenza può uccidere anche una democrazia.

Presidente, penso che questo provvedimento serva a tenere vivo e ad alimentare un sentimento civile:



la memoria che può diventare partecipazione e condivisione.

Penso che la legge che stiamo per approvare sia un dovere da parte nostra nei confronti di chi da quei campi di sterminio non è mai tornato è un dovere verso le nuove generazioni che continueranno a costruire la nostra Repubblica. *(Applausi)*.

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, io ringrazio la relatrice, i presentatori e anche la Commissione per il lavoro svolto su questo disegno di legge, che è molto importante, e non soltanto perché è stato condiviso da tutti. Vorrei, infatti, ricordare che completa la legge originaria, che vide l'istituzione del Giorno della Memoria.

Da allora, tanti studenti, tanti insegnanti, tante scuole, tante Regioni e Comuni hanno iniziato un percorso, che è stato assolutamente fondamentale negli ultimi anni. Quello dei viaggi della memoria, di andare ad Auschwitz nei campi di concentramento, è un percorso che è stato accompagnato da moltissimi dei sopravvissuti, come Piero Terracina. Insieme ai ragazzi, e con grande dolore, sono tornati in quei luoghi e hanno messo a disposizione dei ragazzi stessi una esperienza di dolore terribile. Per tantissimi anni molti di loro non hanno mai voluto neanche parlarne.

Questo percorso è iniziato, con i ragazzi e con loro, e lo dico perché quei luoghi possono parlare al cuore e alla mente. Possono non solo essere un simbolo, ma anche far comprendere fino in fondo quello che è accaduto. Trovarsi di fronte a quello che, nella storia tremenda del Novecento, è il male assoluto può far capire quello che è accaduto.

Ancora la scorsa legislatura, in quest'Aula si discusse del disegno di legge, tra l'altro anche molto discusso, sulla questione del negazionismo. La vicenda del negazionismo non è risolta, come molti di noi hanno pensato. Anzi, io penso che i viaggi della memoria non dovrebbero riguardare soltanto le scuole, ma andrebbero forse estesi alla platea maggiore, per far sì che si tocchi con mano quel che in quei luoghi è accaduto.

Ciò che è accaduto è che degli uomini hanno potuto concepire e pianificare lo sterminio di altre persone, considerandole esseri inferiori. Questo è quello che è accaduto e, siccome è accaduto, può accadere di nuovo. Non è vero che quel male assoluto è stato cancellato una volta e per sempre dalla storia.

È questa la funzione fondamentale dei viaggi della memoria, che risiede non soltanto nel viaggio, ma anche nel percorso, nella partecipazione, nel lavoro che si fa all'interno delle scuole stesse. Per noi e per il nostro Paese ciò è molto importante, perché nella storia del nostro Paese hanno lasciato un segno terribile le leggi razziali.

Non dimentichiamo mai quello che è stato il regime fascista, che fece una scelta che poteva non fare; una scelta che ha lasciato nel nostro mondo, in quello della scuola, dell'università, della cultura, delle tracce indelebili e ha accompagnato e gestito le deportazioni nelle nostre città: nella mia città, quella del 16 ottobre.

Tornando alla technicalità, le risorse sono certamente non tantissime, ma è molto importante che il fondo sia stato istituito, in quanto significa che vi è una capacità, da parte delle istituzioni, di mettersi al servizio per far crescere una coscienza collettiva in un momento come quello attuale.

Prima dicevo: siccome è accaduto, può riaccadere.

Noi non dobbiamo sottovalutare, come spessissimo si fa (lo si è fatto anche negli ultimi due anni terribili che abbiamo vissuto), le campagne d'odio e istigazione al razzismo, i complottismi e l'antisemitismo che, purtroppo, come un fiume carsico cerca sempre di riaffiorare nella storia dell'umanità con tesi assurde sui complotti e sulle plutocrazie. A maggior ragione, proprio in questo preciso momento storico, in cui i *social* possono tra l'altro diventare uno strumento ancora più pericoloso di grande espansione per veicolare i messaggi di odio e razzismo, è fondamentale che la nostra scuola e le Istituzioni siano al servizio di una capacità non solo di trasmissione della memoria ma di crescita e coscienza collettiva.

A mio avviso, al di là dei fondi che potranno essere incrementati ogni anno, è questo il significato profondo del provvedimento in esame, che - torno a ripete - completa l'istituzione del Giorno della

Memoria; un giorno che per il nostro Paese, la scuola italiana e decine di migliaia di ragazzi che sono andati ad Auschwitz nei campi di concentramento, è stato un elemento fortissimo di crescita, coscienza e partecipazione. Di questo ringrazio ancora la relatrice e la Commissione per il lavoro svolto.

In conclusione, preannuncio il voto favorevole della componente Liberi e Uguali-Ecosolidali del Gruppo Misto. (*Applausi*).

[PEROSINO](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEROSINO (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, nell'esprimere il voto favorevole di Forza Italia, confermo e provo a illustrare ciò che penso al riguardo e che è frutto anche di discussioni tra i colleghi di partito e della mia attività politica e amministrativa e che spero sia nella condivisione dei colleghi.

Vorrei inoltre esprimere alcune idee anche nel solco dei lavori della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, presieduta dalla senatrice Segre, di cui faccio parte. La legge 20 luglio 2000, n. 211 ha istituito il 27 gennaio di ogni anno il Giorno della Memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni nei confronti del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. Parlare di questo mi ricorda quando da bambino sentivo raccontare dai sopravvissuti i terribili fatti che erano loro accaduti in quanto ebrei o militari. Si trattava perlopiù di alpini che erano stati prelevati sui campi di battaglia in occasione dell'8 settembre. Ricordo che mi sembrava impossibile e inverosimile. Facevo domande fino al punto in cui, sentendo le risposte, mi veniva il groppo alla gola e, bambino, non riuscivo più a parlare. Negli anni successivi i superstiti hanno raccontato qualche cosa di più: sono arrivati libri, *film* e dibattiti e la sensazione che avevo era che fossero trattati non come bestie (perché le bestie si trattano bene), ma in modo inumano. C'è stato l'impazzimento di un popolo, un Continente - l'Europa - e della Germania. In un momento di debolezza della fede sembra di poter dire che Dio si era girato dall'altra parte.

Secondo me, nessun negazionismo è possibile: dire ridicolo è troppo poco perché si tratta di un atteggiamento gravissimo e finanche perseguibile. Allo stesso modo, sono ugualmente da condannare i negazionismi delle foibe e dei *gulag*. La realtà umana supera sempre la fantasia. La violenza senza limiti per annientare il popolo ebraico quale causa di tutti i mali della storia: questo pensavano Hitler, alcuni attorno a lui e tutti coloro che sono stati soggiogati dalle sue pazze idee.

Un'altra componente era la vendetta verso gli italiani che avevano tradito. E, allora, lavori forzati, oppure morte attraverso metodi di sofferenza che soltanto menti perverse potevano inventare, soprattutto a partire dai più deboli, quali donne e bambini.

Ora, come tramandare quanto è successo affinché il ricordo illumini la mente? Certamente, a seguito dell'istituzione della Giornata della Memoria, sono aumentate le cerimonie che già si tenevano. Cerimonie solenni e pubbliche, accompagnate dalla pubblicazione di libri, da film e dall'educazione della scuola. Le visite ai campi di concentramento di Auschwitz (di cui ricordo il 27 gennaio l'anniversario dell'abbattimento del suo cancello), Mauthausen, Dachau, Buchenwald e altri, è un momento che di fatto obbliga coloro che li visitano, adulti o giovani, a confrontarsi con la storia e con quanto là dentro successe.

Aver ulteriormente stanziato un piccolo fondo che può servire come contributo per i viaggi e può diventare significativo se ben usato, con decreto del Ministero dell'istruzione, affinché gli alunni degli ultimi due anni delle scuole superiori aumentino il numero delle visite, penso sia una decisione saggia del Parlamento tanto più in questi giorni in cui i venti di guerra, qualunque essa sia, tornano a soffiare. Tali venti non soffiano bene perché la guerra è sempre da condannare.

Affinché perciò non si ripeta in alcuna forma quanto successo in quegli anni facciamo questo sforzo e rinnoviamone il ricordo nella data di oggi. (*Applausi*).

[PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, quanto vale una vita umana? Si può misurare in denti d'oro per fare lingotti, si può misurare in capelli per fare materassi, si può misurare in cenere per fare

fertilizzanti. Queste sono le cose che vediamo con i nostri occhi quando andiamo nei campi di concentramento. Due anni fa, il 27 gennaio del 2020, parlavo in quest'Aula in occasione del Giorno della Memoria per presentare la mozione e contestualmente il relativo disegno di legge. Pochi giorni dopo, il 22 febbraio 2020, il Covid arrivava a Bergamo e io, da sindaco, sono stata assente per tanto tempo dall'Assemblea per gestire l'emergenza. Il disegno di legge è rimasto «congelato» in mezzo alla pandemia, ma strada facendo, mi sono resa conto che era diventato ancora più importante proprio per quanto successo in questi due anni. Quanto vale una vita umana? 1.500 lire per un bambino ebreo, 3.000 lire per una donna, 5.000 per un uomo; questa è la cifra che prendevano coloro che nel nostro Paese denunciavano gli ebrei per mandarli nei campi di concentramento.

Ad Auschwitz quattro enormi camere a gas, che riuscivano ad uccidere nei giorni per loro migliori fino a 6.000 persone, erano il vanto di Rudolf Hess. Un'economia, quella tedesca, che prosperava non solo sul lavoro forzato nei campi, ma anche sulla morte stessa degli ebrei. Ebrei che sono stati traditi dal Governo che doveva proteggerli.

Quanto vale una vita umana? Quanti punti di PIL siamo disposti a perdere per salvare delle vite umane? Secondo alcuni economisti il valore di un uomo si calcola in base al PIL del suo Paese. In Italia una vita umana vale 4,7 milioni di dollari, alle Bermuda 15,5, in Burundi solo 45.000. Sembra che questa tendenza a quantificare il valore della vita sulla base della capacità di produrre reddito derivi dallo schiavismo, dalle piantagioni del South Carolina nel 1740.

Anche i disabili erano un peso economico per i nazisti e anche questi hanno trovato la morte nei campi di concentramento. Sono due anni che mi chiedo quanto valga una vita umana; due anni nei quali i fenomeni di istigazione all'odio sono aumentati in modo preoccupante anche nei confronti degli ebrei. Per qualcuno ancora oggi nelle camere a gas si faceva la doccia; per qualcuno la *shoah* è un'invenzione; per qualcuno sono morti, ma non proprio così e non proprio così tanti; per qualcuno nei camion militari di Bergamo c'erano delle bare vuote. Sembra che in ogni epoca storica la logica del negazionismo sia invertire causa con effetto, perché, secondo i negazionisti della *shoah*, gli Alleati avevano bisogno del mito dell'Olocausto per giustificare l'occupazione della Germania nel 1945. Dico questo solo per fare un esempio, ma ce ne sarebbero molti altri.

Allo stesso modo, limitare la libertà individuale per evitare che tutto il Paese soffrisse come la mia gente, si è tradotto in una frase del tipo: con la scusa del Covid si è fatta questa legge. Infatti, negare a un popolo ciò che ha causato una profonda sofferenza è qualcosa di disumano, che aumenta il dolore, lo amplifica e non permette di rimarginare le ferite.

Il negazionismo, però, non è solo ignoranza, ma soprattutto paura, perché è un classico meccanismo di difesa: il diniego psicologico, la paura che l'uomo possa essere davvero capace di tali atrocità, che è meglio negare. L'uomo però ne è capace davvero. È paura che se fosse vero, se un giorno qualcuno si svegliasse e dicesse di voler sterminare tutti quelli coi capelli castani, una persona con i capelli castani come potrebbe combattere contro chi vuole distruggerla? Semplicemente ricordandosi che il coraggio è ciò che cambia il destino di un popolo, perché gli uomini malvagi ci sono sempre stati e ci saranno sempre, perché un pazzo può svegliarsi un giorno e venire seguito da altri che, magari per interessi politici, economici, o personali gli danno corda senza nemmeno rendersi conto di dove sta andando, di quale tragedia si sta creando. In ogni epoca siamo sempre occupati a fare qualcos'altro, ad avere sempre più cose o ad avere sempre più *like*, mentre la memoria è l'unica cosa che abbiamo per far sì che la storia tramandi un'esperienza di migliaia di anni ed è impossibile che ciascuno di noi la conservi se non viene tramandata dalle generazioni. (*Applausi*).

I giovani saranno la nostra salvezza, magari anche alcuni di quelli che sono stati o che andranno in viaggio nei campi di concentramento, perché basta anche che solo uno capisca che è successo davvero e può succedere ancora. Tuttavia, prima di dar loro le ali per volare, come dovrebbe fare questo Parlamento legiferando assieme al nostro Governo, bisogna che arrivino nel profondo dell'abisso dell'animo umano e vedano chiaramente cosa può succedere e da cosa potrebbero doversi difendere in futuro, da cosa potrebbero dover difendere i propri cari.

Oggi ho saputo per caso che è mancata proprio in questa giornata Virginia Gattegno, una sopravvissuta ad Auschwitz, nata a Roma nel 1923. Aveva novantotto anni, la sua famiglia è stata sterminata, sono

sopravvissute solo lei è la sorella Lea. Questa donna che ci ha lasciato proprio in questa giornata viveva a Venezia, dove si era trasferita dopo la guerra e dove faceva la maestra, avendo dedicato tutta la sua vita a insegnare ai bambini, che hanno avuto un'insegnante eccezionale. Vorrei leggere una sua poesia (perché era anche poetessa) intitolata «Dimenticare Auschwitz»: vorrei che le mie figlie avessero una vita felice, vorrei che un Dio mi aspettasse al termine della mia vita, ma soprattutto vorrei dimenticare Auschwitz, ma non posso, non ci riesco.

Noi invece non dobbiamo dimenticare e dobbiamo fare in modo che, quando non ci sarà più nemmeno l'ultimo dei sopravvissuti, qualcuno porti avanti la memoria non solo sui libri, ma con le testimonianze e con i viaggi sul posto. Durante questa terribile pandemia ho avuto l'enorme fortuna di conoscere personalmente la senatrice Segre, con cui collaboriamo nella Commissione di cui ho l'onore di essere Vice Presidente. A me non piace guardare le persone per il ruolo che hanno, per l'ufficialità e per tutta la costruzione che viene fatta intorno a un essere umano. Ma, in quanto tale, la senatrice Segre per me è un esempio di come si possa restare allegri con dentro un dolore enorme, di come si possa restare sorridenti e fare dell'umorismo con una grande intelligenza. Questo significa che il male diventa un monito (il male che qualcuno ha subito e il dolore che qualcuno ha provato) e che tu dedichi la tua vita, una parte della tua vita, per far sì che gli altri non provino quello che hai provato tu.

Ringrazio la collega Saponara, tutta la 7a Commissione e il sottosegretario Floridia. Nonostante l'esame di questo disegno di legge sia stato interrotto a causa del Covid, esso è ripreso velocemente e sono orgogliosa di dichiarare il voto favorevole a nome del mio Gruppo. (*Applausi*).

[DE LUCIA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCIA (M5S). Signora Presidente, oggi farò parlare qualcun altro in Aula attraverso di me. Adesso capirete perché.

«Questo viaggio per me è stato importante: tante le emozioni diverse e contrastanti. Credo che sia stato uno dei più significativi fatti in tutta la mia vita e me lo porterò nel cuore. Prima di arrivare sentivo racconti, molti mi dicevano: è pesante, piangerai e starai malissimo. Io non ho pianto, ma non vuol dire che ciò che ho visto non mi abbia impressionata. Anche se non ero nata in quell'epoca, mi sentivo in colpa e impotente, ero piena di rabbia per tanta crudeltà verso persone che non avevano fatto niente e mi sono chiesta più volte: e se fosse capitato a me? Avevo i brividi ogni volta che le guide parlavano. Nella camera a gas mi è salito il cuore in gola, non sapevo proprio cosa pensare e anche solo entrarci mi ha dato una sensazione di impotenza totale. Ma non è stata solo quella visita a creare un senso di forte disagio, di impotenza, di un'ingiustizia che viene rinnovata ogni volta che qualcuno nega ciò che è avvenuto, lo mette in discussione e lo ridimensiona. È stato uno degli orrori più efferati della guerra e riconoscerlo è il minimo che possiamo fare; non dimenticare, mantenere viva la memoria di quell'orrore, perché non si ripeta mai più. Eppure, nonostante abbia visto con i miei occhi ciò che avevano costruito con volontaria ferocia, continuo a dirmi: non può essere vero, non può essere vero. Nessuno dovrebbe soffrire così tanto, nessuno dovrebbe vivere tale sofferenza, nessuno merita di perdere in tal modo la propria umanità. È stata un'atrocità. Fin quando non entri in un campo di concentramento e non ascolti i familiari delle vittime, non riesci a comprendere quello che è realmente successo. Ho capito ancora una volta l'importanza della vita, alla quale è indispensabile dare il giusto peso. Sono contenta che i professori ci abbiano accompagnato, sostenendoci in questa importante fase di conoscenza. Consiglierei questo viaggio a tutti gli studenti, perché cambia la visione della storia, che in genere non viene spiegata così dettagliatamente. Anzi, lo renderei obbligatorio, perché migliore di tante lezioni in classe (*Applausi*), che probabilmente, visto ciò che in molti pensano tutt'oggi, non bastano a spiegare l'orrore che è stato perpetrato ai danni di chi non ha potuto difendersi e non è stato difeso».

Questo breve scritto è di Sara, una ragazza di un istituto superiore di Perugia tornata da due giorni da una gita ad Auschwitz, in Polonia, e a Birkenau. Con lei anche Nico, un compagno di classe che in poche righe è stato ancora più chiaro: «È stata per me un'esperienza unica, un viaggio che mi ha fatto rendere conto delle fortune che abbiamo noi oggi, delle libertà di cui godiamo, per le quali tante persone hanno perso la propria vita. Sarà un'esperienza che non smetterò mai di raccontare, perché

solo tramite il ricordo possiamo essere persone migliori».

Credo che quanto ci hanno raccontato questi due ragazzi, di un gruppo di trecento provenienti da tante scuole italiane, valga più di qualsiasi altra considerazione e valutazione su questo disegno di legge sui viaggi della memoria.

Ebbene, qualsiasi insegnante può considerare che gli studenti scoprono l'interesse per la storia quale materia scolastica, quando capiscono che la memoria è cosa viva, capace di interagire con le scelte fondamentali della vita, alla quale ciascuno può contribuire con un proprio personale apporto, quando capiscono, cioè, che la memoria è costruzione sociale.

La fase della formazione, quindi, assume un valore importante e determinante, se viene vissuta con una partecipazione emotiva più tangibile.

Certo, comprendere i testi storici proposti dalle nostre scuole è determinante, ma, se a questi affianchiamo un'immersione nella realtà, non è un male. Ovviamente nella scuola lo sviluppo del sapere storico riguarda anche i processi, le trasformazioni e gli eventi che hanno portato al mondo di oggi, ma ciò non toglie che riuscire a scrutare tra le mura dei fatti realmente accaduti è preferibile. Del resto, è riconosciuto da tutti che il ricorso alla testimonianza è diventato un elemento fondamentale nell'ambito della didattica, soprattutto nello studio della storia contemporanea, nella quale si devono approfondire questioni come la *shoah* e l'Olocausto.

Il presente disegno di legge intende incentivare proprio i viaggi della memoria, affinché gli istituti scolastici possano offrire agli studenti questo tipo di esperienza, in quanto molto più formativa - lasciatemelo dire - di qualsiasi lezione sull'argomento.

Certamente le visite immersive ai campi di concentramento dovranno essere supportate da un percorso preparatorio molto attento e minuzioso, nel quale probabilmente l'intreccio con le altre discipline potrebbe essere fondamentale. Si tratta di un percorso, in realtà già compiuto dalle celebrazioni del Giorno della Memoria, in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, su cui oggi andiamo a novellare.

Come MoVimento 5 Stelle riteniamo sia indispensabile istituire questo fondo facente capo al Ministero dell'istruzione.

#### **Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI (ore 17,42)**

(Segue DE LUCIA). Chiudo con una sollecitazione che mi viene dall'ascolto di un interessante intervento dello storico Alessandro Barbero, secondo il quale la storia e la memoria sono due cose completamente diverse, sottintendendo, però, che troppo spesso la storia intende ricostruire la verità. Nel caso dell'Olocausto è diverso: la verità è tangibile, è riscontrabile, la memoria è ancora viva e può raccontare. Anche per questo ha un senso approvare questo provvedimento.

Per tutto quanto detto, a nome del Gruppo MoVimento 5 Stelle, dichiaro il voto favorevole sul provvedimento. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*). (*Applausi*).

#### **Discussione del documento:**

[\(Doc. XVI, n. 9\)](#) **Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla questione se il Senato debba promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato innanzi alla Corte costituzionale con riguardo agli atti posti in essere nell'ambito di un procedimento penale pendente dinanzi alla procura della Repubblica presso il tribunale di Firenze nei confronti del senatore Renzi (ore 17,43)**

#### **Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del documento XVI, n. 9.

La Giunta ha deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea l'attivazione nei confronti della competente autorità giudiziaria di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo alla relatrice, senatrice Modena, se intende

integrarla.

**MODENA**, *relatrice*. Signor Presidente, colleghi, ciò che è rilevante, alla luce della relazione che esaminiamo oggi, è il tema centrale, che deve essere individuato con precisione. Oggi discutiamo della lesione delle attribuzioni del Senato, quindi della lesione a prescindere dall'utilizzo come prova delle... (*Brusio. Richiami del Presidente*). Come dicevo, quello che è necessario fare oggi è riuscire a individuare il punto sostanziale di cui andiamo a discutere, che è la lesione delle attribuzioni del Senato. In sostanza, andiamo a discutere della lesione che ha o avrebbe subito il Senato, a prescindere dall'utilizzo come prova di una serie di elementi nei confronti del senatore Renzi. Questo è un punto sostanziale del ragionamento: l'attribuzione intesa come lesione delle prerogative e dei poteri del Senato. Da questo punto di vista, si ritiene fosse necessaria una richiesta preventiva di autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria e, conseguentemente, che la lesione dell'attribuzione sussista in quanto non ci sia stata l'autorizzazione richiesta in via preventiva.

I fatti, descritti nella relazione che è stata distribuita, hanno avuto inizio con una lettera pervenuta il 7 ottobre 2021, quando il senatore Renzi ha sollevato una questione attinente l'articolo 68 della Costituzione, come dicevo in precedenza, e in particolare il terzo comma di tale articolo. La questione quindi ha avuto inizialmente in esame l'istanza con cui i difensori del senatore Renzi hanno avanzato al procuratore aggiunto una formale intimazione di astenersi dallo svolgimento di qualsivoglia attività investigativa, preclusa sia i sensi dell'articolo 68 della Costituzione che dell'articolo 4 della legge costituzionale n. 140 del 2003, nonché dall'utilizzo di conversazioni e di corrispondenza.

Il senatore Renzi, nella sostanza, aveva chiesto alla Presidenza del Senato di porre in essere tutto quanto necessario per il ripristino e la tutela delle garanzie dei diritti costituzionali sanciti dall'articolo 68 e dalla legge n. 140 del 2003. Il presidente del Senato ha trasferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari copia della lettera con cui il procuratore della Repubblica del tribunale di Firenze rappresentava la sua totale disponibilità. In modo particolare, il senatore Renzi riteneva che dovesse essere posto all'esame del Senato e della Giunta il fatto che conversazioni, tra parlamentari e non, oggetto dell'istanza, sarebbero state utilizzate senza un'autorizzazione preventiva.

Il senatore ha riportato una serie di documenti e di fatti che sono stati analizzati dalla Giunta e anche a più riprese, nel senso che alcuni documenti erano stati presentati in una seduta, poi il senatore Renzi è stato ascoltato dalla Giunta e successivamente ha ulteriormente integrato la documentazione.

La documentazione che rileva è stata quella relativa all'utilizzo di una serie di messaggi, i famosi messaggi WhatsApp, con un imprenditore, Vincenzo Ugo Manes, in occasione di un viaggio a Washington del senatore Renzi, che è stata ritenuta dallo stesso una palese violazione delle prerogative parlamentari. Il 4 novembre 2021 il Presidente del Senato ha poi trasmesso un'ulteriore documentazione, fatta pervenire sempre dal senatore Renzi, che allegava in particolare la corrispondenza avvenuta fra lui stesso e il dottor Ugo Manes tra il 3 e il 4 giugno del 2018 e rilevabile in un faldone di atti relativi alla chiusura dell'indagine 415-*bis*. Inoltre, produceva una corrispondenza con terzi, quali il dottor Carrai, e l'annotazione della Polizia giudiziaria del 12 giugno 2020, dove si rilevava che era stato esposto per intero il suo estratto conto. La Giunta ha affrontato la questione in varie sedute e a maggioranza ha deliberato di prospettare all'Assemblea l'attivazione, nei confronti della competente autorità giudiziaria, del conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale, perché sia le intercettazioni di conversazioni o le comunicazioni, sia il sequestro di corrispondenza nei confronti dei membri del Parlamento sono disciplinati dal terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione, che sancisce la necessità dell'autorizzazione della Camera a cui il parlamentare appartiene. Per ciò che concerne il sequestro di corrispondenza, in particolare l'articolo 4, comma 1 della legge n. 140 nel 2003 presuppone un potere autorizzatorio preventivo da parte della Camera competente, che dovrà essere attivato dall'autorità giudiziaria con una richiesta di autorizzazione all'effettuazione del sequestro. Questo modulo operativo presuppone pertanto un'autorizzazione da ottenere *ex ante* e quindi prima dell'effettuazione di un sequestro di corrispondenza. L'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 contempla invece per i casi di intercettazione su utenze telefoniche di terzi non parlamentari il modulo della autorizzazione *ex post*, cioè successiva al compimento della captazione, che può essere rilasciata per le fattispecie in cui l'intercettazione del parlamentare sia fortuita o

occasionale, essendo la direzione dell'atto di indagine rivolta esclusivamente nei confronti dei terzi. Questo modello procedurale, diversamente da quello previsto dal predetto articolo 4, presuppone un'autorizzazione richiesta *ex post* ogni qualvolta l'autorità giudiziaria voglia utilizzare questi elementi di prova nei confronti del parlamentare. Lo schema operativo in questione, quindi, non si applica al sequestro di corrispondenza, che è citato nell'articolo 4 ma non nell'articolo 6 della legge n. 140. In altri termini, l'inquadramento di una fattispecie concreta nell'ambito del sequestro di corrispondenza comporta l'applicabilità o meno del modello procedurale previsto dall'articolo 6. Per le intercettazioni abbiamo due modalità operative: o un'autorizzazione *ex ante* per quelle dirette, cioè effettuate su utenze del parlamentare, o un'autorizzazione *ex post* per quelle indirette, ossia effettuata su utenze di terzi, ma per il sequestro di corrispondenza il modulo procedurale applicabile è solo quello dell'articolo 4, cioè di un'autorizzazione *ex ante* e ovviamente quando viene reperita la corrispondenza elettronica sul cellulare sequestrato ad un terzo non parlamentare l'autorità giudiziaria, se si accorge della presenza di una corrispondenza elettronica intercorsa con un senatore, deve inviare la richiesta al Senato e su questo abbiamo già avuto nel merito il precedente del senatore Armando Siri. Infatti, quando fu necessario chiedere il sequestro delle *mail* e delle *chat* contenute nell'Iphone di Armando Siri, l'autorità giudiziaria lo ha chiesto in forma preventiva.

Il concetto di corrispondenza ha subito un'evoluzione tecnologica rispetto a quella tradizionale, ovvero il formato cartaceo, quindi si sono aggiunte forme di corrispondenza che sono quelle di oggi: le *mail*, gli sms i messaggi WhatsApp.

La forma scritta o orale, in questo contesto tecnologico mutato, è il principale criterio idoneo a distinguere le intercettazioni di comunicazioni telefoniche o di conversazione, intese come conversazioni orali, dal sequestro di corrispondenza che, in quanto tale, presuppone materiale scritto da sottoporre a sequestro.

Per queste ragioni è necessaria un'autorizzazione preventiva del Senato, altrimenti lo stesso viene leso nelle proprie attribuzioni. La Giunta ha pertanto ritenuto che fosse necessaria l'autorizzazione preventiva della Camera competente, a prescindere dalla circostanza dell'utilizzo o meno delle suddette prove nei confronti del parlamentare, e, nella seduta del 14 dicembre 2021, ha deliberato a maggioranza di proporre l'attivazione - nei confronti della competente autorità giudiziaria - di un conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale, in quanto non era mai stato autorizzato dal Senato l'utilizzo delle *mail* e dei messaggi WhatsApp da parte dell'autorità giudiziaria senza aver fatto una richiesta preventiva di autorizzazione.

[PRESIDENTE](#). Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Renzi. Ne ha facoltà.

[RENZI \(IV-PSI\)](#). Signor Presidente del Senato, membri del Governo, desidero innanzi tutto ringraziare i componenti la Giunta, il suo Presidente e l'onorevole relatrice per il lavoro svolto che - come veniva ricordato dalla collega Modena - ha portato anche alla mia audizione.

Il 22 febbraio del 2022 è un giorno palindromo: i numeri possono essere letti in entrambe le direzioni, ma il concetto non cambia. La realtà, tuttavia, non è palindroma: non è che leggendo all'incontrario le situazioni, dando una versione opposta alle cose, arriva lo stesso risultato; anzi.

Chi oggi, in quest'Aula e altrove, dice che siamo in presenza del tentativo di un senatore di allontanarsi dal suo processo mente sapendo di mentire.

Quello che la Giunta - come testé ribadito dalla relatrice - propone all'Assemblea è un conflitto di attribuzione che nulla ha a che vedere con la posizione personale dell'imputato. Non cambia alcunché nel processo che mi riguarda. Perché allora siamo qui? Siamo qui perché su questo tema si gioca una battaglia di civiltà giuridica e di dignità della politica.

Oggi non parliamo di me; parliamo di noi, di voi. Qui non parliamo di Leopolda; parliamo del Senato della Repubblica, del Parlamento della Repubblica. Qui non parliamo di fondazione, parliamo di Costituzione.

La domanda alla quale voi, onorevoli colleghi, quest'oggi dovete dare una risposta è se in questo Paese l'articolo 68 della Costituzione, del quale si discute una possibile novella, è ancora in vigore o non vale più. Quantomeno non vale per i pm fiorentini.

Per la credibilità delle Istituzioni questo è un giorno nel quale bisogna leggere le cose nella giusta direzione e non al contrario.

Perché si parte da Open, allora? - vi domanderete. Perché si parte dalle carte illegittimamente acquisite dalla procura fiorentina? Illegittimamente non perché lo dice la difesa di un imputato; non perché lo dice un partito politico; non perché lo dice la relatrice di un provvedimento; non perché lo dice il Presidente della Giunta, ma perché lo dice la Corte di cassazione. E lo dice con cinque sentenze. Cinque! Un inedito: cinque sentenze della Corte di cassazione che hanno annullato i provvedimenti richiesti dalla procura di Firenze, soltanto nella fase preliminare. Cinque su cinque. La Corte di cassazione, in queste cinque sentenze, dice che sono stati illegittimamente acquisiti documenti, che dunque non andavano acquisiti.

Vedete, onorevoli colleghi, questo semplifica la nostra discussione. Che i pubblici ministeri di Firenze non abbiano rispettato le regole è un tema pacifico. Non è oggetto di discussione tra di noi. Lo ha statuito la Corte di cassazione per cinque volte.

Allora cosa stiamo facendo? Un attacco della politica alla magistratura? Si vergogni chi lo pensa. Si vergogni chi pensa che qui stiamo attaccando la magistratura. (*Applausi*). Noi stiamo rispettando la magistratura al punto da citare la Corte di cassazione. Noi stiamo chiedendo che la politica faccia i conti con la realtà, senza alcun attacco alla magistratura, anche perché, a chi dice che ci si difende nel processo, mi permetta, signor Presidente, di richiamare un dato di fatto. La Cassazione in questo processo ha definito i sequestri effettuati, non sequestri utili a provare un quadro indiziario, ma "un inutile sacrificio di diritti", che arriva a esercitare "una non consentita funzione esplorativa". Chi, come noi, ha una cultura giuridica meno vasta, la chiama pesca a strascico. Si incaricano 197 finanzieri, che si tolgono dalla strada e dal lavorare contro le vere truffe, le vere evasioni, di andare a prendere i telefonini di persone non indagate. Si compie l'inutile sacrificio di diritti e si prova la funzione esplorativa non consentita.

Ma che questa vicenda abbia un richiamo e una rilevanza politica, grazie alla volontà di tutti i Gruppi, è già stato oggetto di discussione in quest'Aula nel dicembre del 2019. Allora io ho detto, e lo ripeto oggi, che i pubblici ministeri fiorentini hanno deciso di imbastire, non già un'indagine per finanziamento illecito, per ricostruire il denaro che sarebbe stato illegittimamente preso da una fondazione o dall'articolazione di partito, ma per definire le forme della politica.

Attenzione! Questo è un passaggio molto importante. In questa vicenda i denari sono trasparenti, sono tutti lì, tutti bonificati. Non bisogna andare a ricostruire del flusso di denaro, magari con un'attenta azione investigativa, per cui si va a cercare dove erano quei denari. No, perché in questa vicenda i denari sono bonificati, trasparenti, sotto il controllo delle autorità di vigilanza, a cominciare da Banca d'Italia.

L'indagine qui non è sui soldi. Non è un'indagine sulla ricostruzione del finanziamento di denaro e del flusso di denaro. L'indagine qui è su che cos'è un partito e cosa non è. L'indagine non vuole mettere in discussione i denari, della cui tracciabilità nessuno dubita. Sono tutti bonificati, anche prima che la legge imponesse per tutti il bonifico bancario.

Diciamo a chi ci segue da casa che, con la legge del 2014, tutti i denari destinati ai partiti politici devono essere bonificati. Quindi, sono tutti tracciati; non c'è più un problema di trasparenza. Si può discutere delle opportunità, ma tutto è tracciato. No: l'indagine parte dall'assunzione del fatto che il giudice penale desidera stabilire che cos'è una corrente di partito, come si deve organizzare, quali modalità concrete di organizzazione della politica si possano fare oppure no. E pensa di poterlo fare il giudice penale.

Signora Presidente, richiamo l'attenzione dei colleghi. Questo passaggio può sembrare banale, ma è decisivo perché laddove il giudice penale interviene nelle dinamiche organizzative della politica viene meno il concetto di separazione dei poteri e la libertà del Parlamento di definire le modalità democratiche della politica. (*Applausi*). Ci rendiamo conto di cosa stiamo parlando, o no? Parliamo di questo.

Il finanziamento illecito alla politica ha scritto la storia di questo Paese negli ultimi trent'anni e si è aperta una discussione - credo opportuna - su quanto è accaduto. Tuttavia in questo caso non è come in



passato, quando i pubblici ministeri si facevano spiegare dai segretari amministrativi, cioè i tesoriери, il flusso di denaro. Qui siamo in un momento nel quale i pubblici ministeri si determinano come nuovi segretari organizzativi dei partiti, forse perché i partiti non sono più messi bene come prima.

Lasciatemi dire che, di fronte a questo, il Costituente ha fatto fatica nella definizione dell'articolo 49 della Costituzione. I lavori dell'Assemblea costituente andrebbero riletti. L'articolo 49 della Costituzione è stato oggetto di grande discussione e dibattito e la legge attuativa è sempre stata molto difficile. Il «concorrere con metodo democratico» alla vita del Paese è un tema sul quale chi ha studiato giurisprudenza sa che si sono scritti tomi e tomi. L'idea che tutto questo dibattito culturale, sociologico e politico che attiene alle forme della democrazia liberale possa portare nel 2022 a un giudice penale che decide che cosa è la corrente di un partito e cosa non lo è dovrebbe far scattare un campanello d'allarme. Onorevoli colleghi, nelle democrazie occidentali non è il giudice penale che decide che cosa è partito e cosa no. *(Applausi)*.

Pensate - ironia della sorte - che questo è un processo nel quale l'accusa porta a testimoniare dei colleghi, in alcuni casi anche amici, che facevano parte del partito al quale io appartenevo. Quindi, l'accusa è fatta di testimonianze di politici e la difesa di sentenze della Cassazione. Giudichino i signori senatori chi è che sta portando la politica dentro la magistratura. Noi ci difendiamo con le sentenze della Cassazione e siamo cresciuti nell'università di quella città, da cui parte l'indagine, che aveva Piero Calamandrei come punto di riferimento. Ricordiamo la frase «Quando la politica entra dalla porta del tempio, la giustizia fugge impaurita dalla finestra per tornarsene al cielo»: lo diceva Piero Calamandrei e credo che sia quanto mai vero in questo momento. *(Applausi)*.

Il punto del contendere non è neanche il metodo di lavoro di quella procura, di cui non parlerò: l'ho già stigmatizzato in altre sedi e non riguarda il dibattito parlamentare. Penso valga per tutti il principio per cui la legge è uguale per tutti davvero. Ci può essere una violazione della legge da parte di un magistrato, un senatore o un semplice cittadino: queste tre violazioni debbono essere perseguite allo stesso modo. Nelle aule di tribunale si legge che «La legge è uguale per tutti»: non per tutti tranne qualche pubblico ministero d'assalto. Il punto è che se un cittadino che se lo può permettere, per motivi politici anzitutto, decide di denunciare coloro i quali, a suo dire, non stanno rispettando la legge, egli non sta compiendo un atto eversivo, ma sta richiamando al rispetto della legge anche i custodi della legge. Infatti, in questo Paese l'impunità non è consentita a nessuno: non è consentita ai parlamentari - vivaddio - ma nemmeno ai magistrati. E se c'è un'ipotesi di abuso d'ufficio o di non rispetto della legge, richiamare l'attenzione degli altri colleghi magistrati di un'altra procura o un altro tribunale e verificare cosa è accaduto è un fatto di civiltà. No, noi non stiamo compiendo atti eversivi, né richiamiamo qui ciò che è accaduto a livello personale. Io lo voglio dire ai colleghi che non voteranno la proposta della senatrice Modena e della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari: il punto del contendere non è nemmeno il fatto che con quel metodo di sequestro invasivo, violento, illegittimo, utilizzato dai pubblici ministeri di Firenze, la mia vita privata, personale, familiare, con tutto ciò che questo comporta - perché la politica è importante, ma la vita lo è di più, signori senatori *(Applausi)* - questa vita è stata messa in pasto a una clamorosa campagna non soltanto di stampa. Vi auguro soltanto che non accada a voi ciò che è accaduto a me. Ve lo auguro dal profondo del cuore. *(Applausi)*. Ve lo auguro con il cuore in mano. Posso augurarmi che a voi non accada e non vi venga riservato un trattamento che non soltanto a me è stato riservato. Dal conto corrente privato fino a una lettera che ricevi da tuo padre con considerazioni di natura personale: si tratta di una sfera di intimità familiare davanti alla quale se c'è un reato, si persegue, ma in caso contrario non è consentito a nessuno violentare la vita delle altre persone pensando che questo sia giusto *(Applausi)*.

E allora qual è il punto in discussione? Io non voglio fare un dibattito su questi trenta anni, né sugli ultimi trenta mesi. Se vogliamo fare un dibattito vero, facciamolo anche nei prossimi mesi. Non ha riguardato soltanto la politica e la magistratura il dibattito di questa guerra dei trent'anni che si avvia, speriamo, ad una pace di Vestfalia, che ancora non vediamo. Quella dei trent'anni è una guerra che ha visto sicuramente la magistratura e la politica fare una battaglia dura, ma chi è intellettualmente onesto sa perfettamente che a questa analisi collettiva e catartica che il Paese deve fare, manca un terzo protagonista, che non è soltanto il magistrato o il politico. Chi vuole bene a questo Paese, chi è

intellettualmente onesto sa che ad una riflessione collettiva non può non partecipare anche il mondo dell'informazione e della stampa. (*Applausi*). Il mondo della libera comunicazione, che noi difendiamo fino in fondo, è parzialmente responsabile, insieme a noi, di quello che è accaduto. Quando infatti le veline di una procura valgono più delle sentenze di una Cassazione (*Applausi*) perché qualcuno fa il *pool* di giornalisti che di fatto diventa la gazzetta delle procure, questo tema riguarda anche il mondo dell'informazione che noi difendiamo perché è un guardiano della libertà costituzionale. Noi siamo pronti a tutto pur di difendere la libertà di informazione. Tale libertà non può vederci però silenziosi di fronte a quello che è accaduto in molti casi. Guardate, la velina della procura vale più della sentenza della Cassazione sui *social*, nel mondo del populismo, là dove si gioca con gli acchiappa *click*, ma dove si va a fare una riflessione sul futuro del Paese non è pensabile che notizie prive di rilievo penale vengano pubblicate in prima pagina e trafiletti siano destinati e dedicati a ciò che cambia la vita dei processi con le sentenze della Cassazione. Non sempre ciò che è virale è vero e se la stampa cede il proprio ruolo di guardiano democratico, noi abbiamo un problema perché il populismo vince non soltanto per debolezza della politica o per responsabilità della magistratura, ma anche per la mancanza di responsabilità da parte della stampa.

Oggi il punto di cui discutiamo è uno ed è semplice. La collega Modena ha ricordato l'articolo 68 della Costituzione. Il Costituente, con capacità di veggenza interessante e significativa, scrive che senza autorizzazione della Camera di appartenenza, è proibito, in qualsiasi forma, acquisire conversazioni o comunicazioni e addirittura arriva a vietare il sequestro di corrispondenza. Questo dice l'articolo 68. Di fronte a questo, la sintesi è molto semplice; non può essere acquisito senza il parere di questa Aula del materiale che riguarda la comunicazione e la corrispondenza di parlamentari. Perché? È un privilegio, come sostengono i populistici? No, è il frutto di una garanzia che cerca di separare, dopo decenni di cultura giuridica, il potere legislativo da quello esecutivo e da quello giudiziario. È uno dei capisaldi della democrazia liberale. Sulla spinta dell'indignazione popolare, negli anni Novanta, l'articolo 68 è stato riformulato e quella riformulazione oggi impedisce di fare quello che è stato fatto a me e che domani può essere fatto a voi. A me non possono fare altro: hanno già preso dalla corrispondenza del conto corrente, fino alle comunicazioni con gli amici, fino ai telefonini dei finanziatori.

A maggior ragione la nuova formulazione non può essere artatamente disattesa da alcuni. Infatti, a differenza di tanti altri pubblici ministeri che io vorrei ringraziare, perché ce ne sono tanti che rispettano la Costituzione di questo Paese e a cui va la nostra gratitudine (*Applausi*), alcuni hanno deciso di attribuirsi anche la funzione di padri costituenti. In questo caso, quindi, abbiamo dei pubblici ministeri che si ritengono depositari di una imprecisata verità fattuale; si ritengono sostituti del potere politico nell'organizzazione delle forme della politica; si ritengono gli ispiratori di articoli, commenti e veline, perché casualmente i dati e le comunicazioni passano nei giorni più importanti, ma addirittura si ritengono padri e madri costituenti, pronti a disattendere il principio e il dettato costituzionale.

Sicuramente tutto ciò è stato possibile anche per colpa della politica. Noi dobbiamo fare la nostra parte di autocritica e di responsabilità. Se la politica fa il suo mestiere, questo non è consentito; se la politica diventa pavida, paurosa, incerta, tentennante, malferma, accade quello che abbiamo visto anche in questi giorni.

Oggi è il 22 febbraio e non è soltanto un giorno palindromo. Per chi viene dall'esperienza educativa *scout* è la festa mondiale degli *scout*, la Giornata del pensiero; per chi è cresciuto con l'esperienza del movimento della Rosa bianca, un grande momento di formazione dell'identità europea e un terribile momento con dei giovani ragazzi uccisi dai nazisti il 22 febbraio del 1943, soprattutto i fratelli Scholl, il 22 febbraio è sempre stato speciale. Il 22 febbraio, però, è anche il giorno nel quale otto anni fa ho prestato giuramento nelle mani del presidente Napolitano come Presidente del Consiglio. Io ho provato a cambiare la Costituzione e non ci sono riuscito, ma l'articolo 138 prevede come si cambia la Costituzione e finché non è cambiata, la Costituzione va rispettata. Chi oggi viola scientificamente le prerogative dei parlamentari non sta creando un problema a un singolo parlamentare (che si farà il suo processo a prescindere), ma crea una ferita al Parlamento nella sua interezza.

Quando ho fatto la promessa *scout*, quando ho giurato sulla Costituzione, quando sono cresciuto con i ragazzi della Rosa bianca come modello, io ho promesso a me stesso che non avrei mai rinunciato a

una battaglia per paura. Ho promesso a me stesso che non avrei mai evitato di fare una battaglia di coraggio anche quando gli altri non la fanno. A me questa battaglia non conviene, perché nel momento in cui il processo ha cinque sentenze della Corte di cassazione a proprio favore, il primo consiglio che ti danno gli avvocati difensori è di star buono da una parte, di fermarsi e lasciare che gli atti parlino per sé. Questa però è una battaglia che io faccio a testa alta e a viso aperto non per me, ma per la dignità di un'istituzione che in questi anni è stata troppo spesso messa in secondo piano per paura e per pavidità della politica (*Applausi*). Io non scappo dal processo: chiedo di essere in condizioni di sollevare conflitto di attribuzione non perché penso che questo possa aiutare il processo nel quale sono impegnato. Non vi sto chiedendo di respingere un'autorizzazione a procedere. Io non fuggo dalle aule del tribunale; ci vado a testa alta in tribunale, udienza per udienza, a dire perché siamo di fronte a uno scandalo. Tuttavia dico ad alta voce che se qualcuno vuole invadere il terreno della politica, contribuendo a far vincere il populismo che svilisce l'impegno pubblico, a far passare il messaggio che chi fa politica ruba, a dire che sono tutti uguali, io mi alzo in piedi in quest'Aula e dico di no; non mi converrà, ma sono orgoglioso di onorare quella promessa che ho fatto combattendo (*Applausi*).

Dico questo perché rubare è reato, l'abuso d'ufficio è reato, non rispettare la Costituzione è reato, violare il segreto istruttorio è reato, diffamare è reato, ma fare politica non è reato (*Applausi*) e se non capiamo che c'è una differenza abissale tra chi sta cercando di combattere questo e chi scappa dal processo, significa che il giustizialismo è già entrato dentro di noi.

Signora Presidente, ho finito. Pensate alla vita che facciamo tutti noi: riuniamo migliaia di persone, organizziamo iniziative, proviamo a cambiare le cose (talvolta ci riusciamo, talvolta non ci riusciamo), le stesse cose che cerchiamo di fare tutti, a destra come a sinistra. Nel nostro agire rispondiamo (responsabilità) a una chiamata, a una vocazione laica; e questa vocazione laica è l'idea che l'impegno verso gli altri sia una delle cose più belle e più grandi che la vita politica ci possa dare. Se pezzi delle istituzioni, i magistrati, immaginano di fare un processo non sui soldi e sui finanziamenti, ma sul fatto che uno faccia politica e sulle modalità con le quali fa politica, si sta facendo venire meno l'idea stessa dell'impegno collettivo. E allora, a viso aperto, se c'è da denunciare un pubblico ministero che non rispetta la legge, io lo denuncio. Se c'è da lottare contro corrente, io lotto. Se c'è da dire che la politica è una cosa seria, io lo faccio, lo faccio a viso aperto, perché penso che, prima del consenso personale, venga la Costituzione, e lo faccio perché so che è una battaglia che vale soprattutto per i ragazzi più giovani. In questi ultimi trent'anni forse, in alcuni momenti, abbiamo perso l'attimo, abbiamo perso l'occasione, è mancato chi si alzasse in questa Aula (ci sono stati dei casi, ma non sufficienti) e dicesse: "difendo la politica".

Signora Presidente, io otto anni fa ho giurato come *Premier*. Oggi dico, qui: continuo a difendere l'idea che la politica non faccia schifo, l'idea che la politica sia un valore, l'idea che la politica sia una cosa diversa dal populismo. (*Applausi*). Lo faccio contro i populistici politici, ma lo faccio anche e soprattutto contro coloro i quali violano le regole della Costituzione, perché pensano di fare paura a chi invece paura non ha e gioca la carta del coraggio, in nome e per conto della dignità della politica. (*Applausi*).

**PRESIDENTE**. Dichiaro chiusa la discussione.

Passiamo quindi alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

**BALBONI (FdI)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**BALBONI (FdI)**. Signor Presidente, per Fratelli d'Italia la Costituzione è sacra. Noi siamo un partito patriottico e non si può amare la Patria se non si ama la legge fondamentale che il popolo italiano si è dato per regolare i propri rapporti sociali, politici, economici e su cui si fonda la convivenza civile alta e nobile del popolo italiano. E la Costituzione la si rispetta tutta quanta intera, compreso l'articolo 68.

Oggi quest'Aula è chiamata a giudicare se i pubblici ministeri di Firenze abbiano rispettato l'articolo 68 oppure non lo abbiano rispettato. Noi condividiamo le conclusioni della relatrice e riteniamo fuori discussione che la procura di Firenze abbia violato platealmente l'articolo 68 della Costituzione italiana. (*Applausi*). La norma è chiarissima (sia l'articolo 68, sia la legge di attuazione): non si può sequestrare la corrispondenza di un parlamentare senza l'autorizzazione dell'Aula a cui appartiene.

Questo è un dato inconfutabile. E per corrispondenza non si può ritenere ovviamente soltanto una lettera cartacea, ma si devono ritenere anche tutte le altre forme di comunicazione scritta che la tecnologia ha messo a nostra disposizione, si tratti di messaggi WhatsApp, si tratti di lettere *e-mail*, si tratti addirittura dell'estratto conto che la banca invia al proprio cliente.

Sono forme di corrispondenza che non potevano essere acquisite nemmeno nei confronti di terze persone, non soltanto di un parlamentare, come invece ha fatto la procura di Firenze.

Tuttavia, se ci fosse bisogno di un ulteriore riscontro, basta andare a guardare che cosa ha fatto la procura di Milano - quindi un'altra procura della Repubblica italiana - nei confronti di un senatore pure appartenente a quest'Assemblea: quando la procura di Milano, nel caso Siri, si è trovata di fronte a corrispondenza tra un terzo e il senatore, ha immediatamente sospeso le sue operazioni e ha chiesto l'autorizzazione al Senato per procedere, rispettando quindi la legge e la Costituzione.

Così non ha fatto la procura di Firenze che, anche di fronte agli inviti degli avvocati del senatore Renzi, ha ugualmente preteso di andare avanti, pur essendo consapevole che stava violando la Costituzione. (*Applausi*).

Non c'è dubbio allora che su questo la politica, il Parlamento, per la dignità del Senato, delle istituzioni e della democrazia - perché quest'Assemblea rappresenta il popolo italiano - abbia, non solo il diritto, ma, come giustamente sottolineava il senatore Renzi, il dovere di intervenire.

Per questo noi voteremo a favore della proposta della relatrice Modena, auspicando che l'Aula intera abbia il coraggio di affermare che le regole vanno rispettate, anche e soprattutto dalla magistratura, anche e soprattutto dalla procura di Firenze come da qualsiasi altro magistrato che, esercitando la giustizia in nome del popolo italiano, deve quindi prima e più di chiunque altro rispettare la legge fondamentale che il popolo italiano si è dato.

È ovvio, come ha detto il collega Renzi, che la questione non riguarda la sua vicenda personale, non riguarda il processo cui è sottoposto e la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti della sua persona, anche se cinque sentenze della Corte di cassazione sull'illegittimità dell'operato della procura di Firenze qualche dubbio devono farcelo venire e qualche domanda, colleghi, devono farcela porre.

Ad esempio, ci dovremmo interrogare tutti, se abbia ancora senso mantenere oggi un privilegio di natura feudale come la non responsabilità dei magistrati. (*Applausi*). Certo, la Corte costituzionale non ha ammesso il *referendum*, ma questo dovrebbe essere un incentivo al Parlamento a intervenire sulla responsabilità dei giudici per il loro operato. (*Applausi*). Non è possibile mantenere questo privilegio di ordine feudale - ripeto - per cui tutti noi rispondiamo dei danni che provochiamo con il nostro operato, ma i magistrati no, sono immuni, sono sopra e al di fuori della legge. Questo è un *vulnus* al principio democratico al quale come Parlamento italiano dovremmo avere finalmente il coraggio di mettere mano. (*Applausi*).

Un altro tema sul quale la vicenda ci interroga - e anche su questo concordo con il senatore Renzi - è quello dei rapporti tra politica e informazione, tra democrazia e informazione, perché l'informazione deve essere sempre e comunque limitata a ciò che è di interesse pubblico. Guardare dal buco della serratura per leggere cosa si scrivono padre e figlio non è informazione e non è neanche populismo: è vergognosa demagogia (*Applausi*), nei confronti della quale non c'è destra e non c'è sinistra, ma c'è soltanto chi difende la libertà, la dignità e il diritto di riservatezza, perché anche il politico, al di fuori della sfera pubblica, ha diritto alla propria riservatezza nei confronti suoi personali e della sua famiglia, esattamente come chiunque altro.

La vergogna di chi guarda dal buco della serratura per vendere qualche copia in più o per fare uno *scoop* in più è un altro tema su cui ci dobbiamo interrogare, senatore Renzi; non dobbiamo farlo soltanto quando pubblicano in modo vergognoso lettere private che la riguardano, ma anche quando, ad esempio, un giornalista si permette di chiedere a una madre se ha o se non ha vaccinato la sua bambina (*Applausi*). Lo scandalo è, signora Presidente, che nessuno si indigna per quella domanda che ferisce profondamente la dignità di quella madre o di quel padre. Qui ci dovremmo indignare per quella domanda e non per la risposta che quella madre ha dato, costretta, violentata da quella domanda impertinente e fuori luogo. La sfera privata è sfera privata e le scelte personali sono scelte personali (*Applausi*) e non dovrebbero essere strumentalizzate politicamente né dall'informazione, né

dall'avversario politico.

Vedete quanti temi oggi dovremmo e potremmo affrontare se avessimo la dignità - e spero che quest'Assemblea dimostri di averla - di affermare che la legge è davvero uguale per tutti, a cominciare dalla nostra Carta costituzionale? (*Applausi*).

[PARRINI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI (PD). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, nell'affrontare oggi una questione particolarmente delicata e, in quanto tale, specialmente esposta a strumentalismi e preconcetti, a mio avviso dobbiamo in primo luogo rispondere a una domanda di fondo: su cosa esattamente siamo chiamati a prendere posizione? In quale perimetro dobbiamo muoverci? Dobbiamo forse schierarci oggi nell'indiscriminato e ormai antico conflitto ideologico tra magistratura e politica, di cui la presente vicenda non sarebbe che un ulteriore episodio? Non dobbiamo fare questo, credo.

Sia chiaro, noi riteniamo quello scontro in sé riprovevole, alimentato com'è da tifoserie partitiche e mediatiche contrapposte e da una schiera troppo folta di professionisti dell'esasperazione e dell'esagerazione. Anzi, penso che anche oggi dobbiamo ribadire che quella disputa è stata ed è un danno per il nostro Paese. Non giova alla qualità della nostra democrazia ed ostacola l'encomiabile opera di chiunque voglia realizzare buone riforme della politica e della giustizia; buone riforme che sono estremamente necessarie e delle quali - desidero rimarcarlo - sono un ottimo esempio i provvedimenti che l'attuale maggioranza sta portando avanti, su impulso e coordinamento della ministra Cartabia. (*Applausi*).

A questo proposito, intendiamo essere assai netti: riteniamo che commetta un censurabilissimo errore chiunque, con i suoi atti e le sue parole, contribuisca ad esacerbare lo scontro e ad alimentare polveroni ideologici. Condanniamo i toni contundenti e da crociata da qualsiasi parte provengano e auspichiamo - sia detto per inciso - che tali toni stiano fuori anche dalla prossima pubblica discussione che concernerà i *referendum* in materia di giustizia ammessi nei giorni scorsi dalla Consulta. (*Applausi*).

I nostri concittadini, specialmente in questo momento, desiderano dai propri rappresentanti esempi di compostezza e di sobrietà istituzionale e invece troppo spesso vedono il contrario: smodatezza, mancanza di equilibrio e di senso del limite. La polarizzazione non è un bene, non lo è per nessuno. Oggi - sia chiaro - non siamo nemmeno chiamati a giudicare le ipotesi investigative che stanno alla base di una determinata inchiesta penale - non è compito del Parlamento dare questi giudizi, è un compito dei giudici - e nemmeno siamo chiamati a personalizzare e drammatizzare una questione di principio, anzi dinanzi a questioni di così alto spessore costituzionale penso che il primo dovere del Parlamento sia quello di immettere nella pubblica discussione opinioni saldamente ancorate alla realtà, senza indulgere in generalizzazioni pretestuose ed improprie, senza cedere a tentazioni tribalistiche e ideologizzanti. Il Parlamento deve fare ciò al di fuori di ogni personalizzazione e di ogni drammatizzazione.

Tutto ciò detto, risulta evidente che ben altro è il compito che noi siamo chiamati ad assolvere oggi. Quel che ci si richiede è di effettuare una puntuale, documentata e rigorosa valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione che dobbiamo assumere. Dobbiamo svolgere un'analisi mirata, una buona e corretta analisi differenziale, si sarebbe detto in altri tempi. I fatti sottoposti al nostro giudizio ruotano attorno all'articolo 68 della Costituzione, che la Costituente volle a tutela delle prerogative dell'indipendenza dei parlamentari e a protezione della dignità dell'istituzione che essi rappresentano. La Costituente volle ciò per affermare nella maniera più perentoria che tra i poteri dello Stato devono correre linee di confine sicure, chiare e ben presidiate. Questa frontiera è cruciale perché serve a bilanciare valori ed interessi egualmente degni di salvaguardia e che talvolta tendono a collidere. Sono frontiere che servono a dare concretezza al principio della separazione e dell'equilibrio tra i poteri dello Stato, un principio che insieme a quello dello Stato di diritto, e cioè dell'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, costituisce il cuore del nostro ordinamento democratico.

La difesa della centralità del Parlamento, del resto, è efficace e credibile solo nella misura in cui non viene messa in campo a corrente alternata. Quando vi è il fondato e ragionevole dubbio che in una

specificata circostanza uno dei poteri dello Stato abbia ecceduto, che abbia superato il confine che divide il suo territorio da quello di un altro potere costituzionale, è legittimo chiedere alla più alta Corte di pronunciarsi e di dire se vi è stata o meno una invasione di campo da sanzionare affinché non abbiano a verificarsene altre in futuro. Direi che avanzare questa richiesta è doveroso. Nella vicenda di specie, troviamo ragionevole l'argomento che i messaggi *e-mail* e WhatsApp coinvolgenti un parlamentare sono una forma di corrispondenza parificabile alle tradizionali comunicazioni scritte di tipo cartaceo, delle quali rappresentano un'evoluzione resa possibile dal progresso tecnologico. Ci pare perciò un'affermazione fondata sostenere che debbano beneficiare dello stesso grado di protezione e che, in quanto tali, ai sensi dell'articolo 68 già citato, esse non siano sequestrabili dall'autorità giudiziaria senza autorizzazione della Camera cui il parlamentare appartiene.

Certo, in questa circostanza non possiamo fare a meno di riaffermare la validità di quanto il nostro Gruppo ha asserito in sede di Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari: la posizione che oggi stiamo assumendo e che io sto esponendo è coerente con la condotta tenuta in quell'organismo. In Giunta chiarimmo che le nostre valutazioni avrebbero potuto essere più compiutamente e più precisamente motivate se fosse stata accolta la nostra richiesta di acquisire tutta la documentazione riguardante la genesi dei contestati atti di indagine. (*Applausi*). Quella richiesta fu rigettata e rigettarla fu un errore.

Vengo alle conclusioni. Investire la Consulta del problema di principio poc'anzi prospettato, chiederle di definire un preciso orientamento in proposito non è né una mancanza di rispetto per l'indipendenza della magistratura - valore per noi massimamente rilevante (*Applausi*) - né, a maggior ragione, un modo per intralciare l'opera magistratuale di lotta all'illegalità, obiettivo che riveste per noi primaria importanza. (*Applausi*).

Il conflitto di attribuzione oggi dibattuto può rappresentare, invece, un fattore di chiarezza, utile alla politica e alla magistratura, anche perché non è da escludere che la Corte, che fin qui non si è mai espressa su casi specifici di questo tipo, nell'affrontare il caso, possa decidere, con ordinanza di autorimessione, che è necessario occuparsi anche della legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge n. 140 del 2003, finora mai fatte oggetto di sindacato costituzionale; la qual cosa permetterebbe tra l'altro di dire una parola definitiva non solo sull'equiparazione delle comunicazioni scritte elettroniche alla comune corrispondenza cartacea, ma anche sul principio ispiratore della richiamata legge del 2003 che attua l'articolo 68 della Costituzione.

Quella legge - attenzione, colleghi - agli articoli 4 e 6 tutela la corrispondenza scritta di un parlamentare in maniera differenziata e più forte rispetto a quanto prevede per altre forme di comunicazione.

Tutti dovrebbero essere interessati - magistrati compresi - a fare completa chiarezza, cioè a sapere dalla Consulta se quella maggior tutela è o no costituzionalmente giustificata.

Per noi sostenere l'opportunità di chiedere che la Consulta si pronunci su questi temi significa muoversi con compostezza e sobrietà nel solco del costituzionalismo migliore e del più fecondo pensiero liberaldemocratico. (*Applausi*). Significa dare una prova di cultura delle garanzie, che è cosa ben diversa - lasciatemelo dire - e ben più seria di certo garantismo caricaturale consistente in un atteggiamento di pregiudiziale e ostentata ostilità verso i magistrati. Un atteggiamento che abbiamo sempre condannato e che non smetteremo mai di condannare. (*Applausi*).

[GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSO (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, la Giunta è definita un organo paragiurisdizionale, ma i dibattiti e i voti che vi si fanno non lo sono mai: sono sempre e solo guidati dalla convenienza politica.

Chiedo quindi scusa a quest'Assemblea se sembrerà che vada fuori tema, ma parlerò esclusivamente di questioni giuridiche, perché la decisione di oggi costituirà un importante precedente ed è quindi delicata.

Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, per sequestrare la corrispondenza o per intercettare l'utenza di un parlamentare ci vuole l'autorizzazione preventiva. Per le intercettazioni indirette o

casuali, invece, se una delle parti chiede l'utilizzazione, sarà il giudice delle indagini preliminari a richiederne l'autorizzazione successiva ai sensi dell'articolo 6 della stessa legge.

Entrando nel merito, chiariamo subito che il provvedimento di sequestro non è stato eseguito nei confronti del senatore Renzi, ma di un terzo non parlamentare. I messaggi di cui ci occupiamo non rientrano nella nozione di corrispondenza, che implica attività dinamiche di spedizione e di ricezione, né costituiscono attività di intercettazione, la quale richiede la captazione di un flusso di comunicazioni in corso, ma hanno la natura di documenti, un *tertium genus* non previsto dalla legge costituzionale n. 140 del 2003. Ciò è confortato dalla consolidata giurisprudenza della Cassazione che, con numerosissime sentenze - la più recente addirittura del 2021 - chiarisce che, sms, WhatsApp, posta elettronica scaricata o conservata nella memoria, rinvenuti in un cellulare sottoposto a sequestro hanno natura di documenti, con la conseguenza che la relativa acquisizione non soggiace alle regole stabilite per la corrispondenza né tantomeno alla disciplina delle intercettazioni.

Inoltre, con la sentenza n. 390 del 2007 la Corte costituzionale ha chiarito che l'espressione dell'articolo 68, comma 3, della Costituzione, «intercettazioni, in qualsiasi forma» si riferisce alle diverse modalità di intercettazione, in qualsiasi forma, ad esempio distinguendo le telefoniche dalle ambientali, ma non a forme di comunicazione diverse.

Dunque, ci troviamo di fronte a un caso particolare, ossia al caso di un sequestro di documentazione presso terzi, che, a tutela delle prerogative parlamentari, io ritengo debba essere equiparato alla disciplina delle intercettazioni indirette, ma che l'attuale legge non prevede.

La relazione considera l'acquisizione dei messaggi come sequestro di corrispondenza e conclude che occorre in ogni caso l'autorizzazione preventiva, a prescindere dalla circostanza dell'utilizzo o meno di tali prove nei confronti del parlamentare e a prescindere dal fatto che il sequestro avvenga presso terzi. Vorrei che l'Aula comprendesse l'abnormità di tale pretesa. Proprio per l'imprevedibilità, *ex ante*, dell'esistenza del dato riferibile al parlamentare, l'autorità giudiziaria non potrebbe, neanche volendo, munirsi preventivamente dell'autorizzazione della Camera di appartenenza. Inoltre, i documenti, pur legittimamente sequestrati a un terzo, per la mancanza di autorizzazione preventiva risulterebbero inutilizzabili anche nei confronti del terzo, estendendo, quindi, di fatto le prerogative parlamentari anche ai non parlamentari. Così argomentando, basterebbe che in un telefono sequestrato a un mafioso vi fosse un messaggio inviato a un parlamentare per determinarne la inutilizzabilità anche nei confronti del mafioso. (*Applausi*).

Assolutamente diverso il caso Siri, erroneamente indicato come valido precedente, perché si trattava di un atto di investigazione diretto nei confronti di un senatore, in quanto diretto nei confronti di un suo collaboratore, in un ufficio proprio del senatore.

Per quanto riguarda il cosiddetto estratto conto, ritenuto nella relazione anch'esso corrispondenza da sottoporre all'autorizzazione preventiva, va precisato che non si parla di quello inviato solitamente al titolare del conto, ma di un documento acquisito legittimamente dalla magistratura, tramite richiesta alla banca, a seguito di una segnalazione di operazione sospetta, come tale prevista dalla legge. Quindi, non può essere oggetto di conflitto di attribuzione, ma, semmai, di una valutazione circa la riservatezza e il rispetto del segreto istruttorio.

Senza che questo stupisca, su alcuni aspetti penso che il senatore Renzi abbia ragione. Io mi sono chiesto come mi sarei comportato da procuratore. Io avrei forse ritenuto opportuno investire della questione sollevata dal senatore Renzi il giudice per le indagini preliminari, che, nella sua terzietà, avrebbe garantito il corretto svolgimento delle indagini e avrei rispettato le sue decisioni.

Su tali questioni, fra l'altro, deve ancora pronunciarsi il giudice per l'udienza preliminare. Allo stesso tempo, però, credo che sia errato trascinare il Senato in un conflitto di attribuzioni che non ha ragione di essere. Io mi sforzo di credere che il senatore Renzi abbia affrontato questa battaglia, non per difendere se stesso dal processo, come ha detto, ma per difendere le prerogative del Senato e di tutti i parlamentari.

Per questo, ritengo che non ci siano i presupposti per sollevare un conflitto di attribuzione, come prevede la relazione, ma che sia invece urgente intervenire integrando la disciplina della legge n. 140 del 2003 a tutela di tutti i componenti del Parlamento.

Infatti, non ci può essere materia di conflitto tra poteri, perché il pubblico ministero non può aver abusato di una norma che non c'è.

Allo stesso modo, il Senato non può pretendere un'autorizzazione preventiva non prevista dalla legge per un sequestro effettuato non nei confronti del parlamentare, ma presso terzi, e nemmeno un'applicazione analogica della disciplina delle intercettazioni indirette nel caso di un sequestro di documento presso terzi.

Infatti, le norme che sanciscono immunità e prerogative parlamentari in deroga al principio di parità di trattamento dinanzi alla giurisdizione debbono essere interpretate nel senso più aderente al testo. Si dovrebbe quindi assimilare per legge ciò che transita dai nostri *smartphone* (sms, messaggi WhatsApp e di posta elettronica in memoria) alla disciplina già prevista per le intercettazioni indirette, prevedendo quindi per tutti i parlamentari la necessaria richiesta di autorizzazione all'utilizzo anche dei documenti. Questa innovazione legislativa non solo colmerebbe un vuoto, ma, per il principio del *favor rei*, si applicherebbe allo stesso senatore Renzi già nel procedimento in corso.

Se invece si vuole reintrodurre una nuova e più ampia forma di immunità o la vecchia autorizzazione a procedere abrogata nel 1993, discutiamone apertamente. Ci si metta la faccia con una proposta di legge: io sarò contrario, ma, come spesso accade, potrei essere in minoranza.

In conclusione, si ritiene che non esista la materia per sollevare nella specie un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto va individuato nel giudice mai investito della questione l'organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere dell'autorità giudiziaria, come previsto dall'articolo 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Inoltre, non si individua l'atto lesivo della funzione parlamentare se non nell'omissione della richiesta di autorizzazione a un sequestro eseguito nei confronti di un soggetto non parlamentare. Infine, come abbiamo visto, manca la norma che si assume violata nell'esercizio del potere.

Per questi motivi, annuncio il voto contrario della componente Liberi e Uguali-Ecosolidali del Gruppo Misto alla relazione proposta.

[MODENA](#) (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODENA (FIBP-UDC). Signor Presidente, vorrei soffermarmi brevemente su tre questioni sostanziali.

Quanto alla prima, perché siamo convinti che la strada sia quella del conflitto di attribuzioni? Perché è il segnale netto di un'azione della magistratura in base alla quale, nella sostanza, al senatore XY (lo voglio spersonalizzare) sono stati presi conti correnti, messaggi WhatsApp ed *e-mail* che poi - regolarmente - sono finiti sulla stampa. Ciò non è assolutamente ammissibile. (*Applausi*).

L'estratto conto di ognuno di noi (pur essendo soggetti politicamente esposti) è una corrispondenza fra la banca e un cittadino e non si comprende come possa essere assunto senza richiesta. Non dico che non si possa fare. Su questo bisogna chiarirsi: la magistratura lo può fare, ma se si tratta di un caso in cui è richiesto il sequestro preventivo, deve fare la domanda prima. Si chiede non di legare le mani alla magistratura, ma semplicemente di far rispettare la legge e la Costituzione, con la presentazione di una domanda *ex ante* alla quale si può rispondere positivamente o negativamente, così come è successo in tantissime altre ipotesi. Bisogna pensare però a questo voto perché c'è un altro aspetto; a volte c'è una tendenza strisciante da parte di moltissimi di non avere il coraggio di difendere quella che è la propria funzione e, quindi, di accettare, senza neanche rendersene conto, passivamente, che determinate cose accadano. Citando altri casi di conflitto di attribuzioni, accettiamo passivamente che un magistrato si metta a giudicare le ragioni per cui vengono presentati o meno determinati emendamenti oppure, utilizzando un'altra ipotesi, dovremmo accettare casi come quelli che stiamo analizzando oggi.

Io ho capito una cosa da questa esperienza: arretrare rispetto alla tendenza evidenziata è una impostazione sbagliata. Bisogna avere il coraggio, ma soprattutto la consapevolezza e la dignità del ruolo che si svolge e saperlo difendere a testa alta. (*Applausi*). La nostra capogruppo Anna Maria Bernini mi ha trasmesso questo principio come insegnamento, così come anche tutti i miei colleghi di Forza Italia. La difesa delle prerogative non è infatti la difesa dei privilegi, ma la difesa di una funzione che si svolge e che va svolta con la dignità e la compostezza che impone.



Certo, abbiamo perso delle occasioni. Non noi di Forza Italia. Se si vuole mettere la questione sul campo dei rapporti tra la politica e la magistratura, ha delle origini ben diverse e ben lontane. Non voglio mettermi a ripercorrerle tutte quante, ma ricordare invece che sicuramente pochi possono dire che gli è capitata una cosa terribile, ma sperano che non capiti ad altri. Noi abbiamo delle persone e - consentitemi di dire - credo che il nostro presidente Berlusconi (*Applausi*) abbia oggettivamente subito una tale persecuzione che rende difficile pensare che qualcuno potesse reggerne altre come quella che egli ha subito. (*Applausi*).

Il nostro voto sarà favorevole all'approvazione della relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Consentitemi di ringraziare tutti i colleghi e, in modo particolare, il Presidente della Giunta e gli Uffici per il supporto che ci hanno dato. (*Applausi*).

[PELLEGRINI Emanuele](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI Emanuele (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, cercherò di essere breve, avevo preparato un canovaccio di discorso, ma dopo aver ascoltato il senatore Renzi, dovrò probabilmente fare qualche deviazione.

Per la votazione di oggi dobbiamo partire da una parte preliminare. Dobbiamo cioè capire come senatori della Repubblica che la questione di specie che riguarda il senatore Renzi, in realtà non deve riguardare il senatore Renzi, deve riguardare qualcosa di molto più ampio. È proprio il richiamo costituzionale che ho apprezzato nel suo intervento. Noi siamo qui a tutelare questa Costituzione. Posso quindi apprezzare i contenuti e alcuni passaggi del suo intervento. Soprattutto deve essere chiaro nell'animo di ognuno di noi che questa premessa non guarda al caso specifico o ai preconcetti o ai pregiudizi che probabilmente qualcuno di noi, qualche Gruppo all'interno di questo Senato, può avere nei confronti della singola persona o del singolo parlamentare. Dobbiamo averlo chiaro in testa, perché è l'unico modo per poter esprimere un voto serio.

Ritengo, tuttavia, che questa premessa dobbiamo ricordare oggi, come probabilmente dovevamo fare anche in altre votazioni che hanno visto esprimersi il Senato. È evidente il richiamo al presidente Berlusconi - come ha fatto la senatrice Modena - ma io non posso non rammentare l'esempio che ha riguardato il senatore Salvini (*Applausi*). Anche in quel caso, infatti, abbiamo visto come il nome e il cognome di un senatore possano far cambiare il voto di un'Assemblea. È brutto da dire, ma purtroppo è così, e lo abbiamo già visto.

Questa era la premessa. Parliamo ora dell'articolo 68 della Costituzione. Tutti i colleghi hanno richiamato i principi che sottendono all'articolo 68 della Costituzione. Sono principi di garanzia delle attribuzioni delle Camere e dell'autorità giudiziaria, che cercano di eliminare le reciproche interferenze. Questo lo afferma la Costituzione, e non un parlamentare della Repubblica o un Gruppo parlamentare: è la norma che lo afferma. Vorrei poi ricordare che questa norma costituzionale fondante dell'ordinamento giuridico tutela non il singolo parlamentare - e questo probabilmente dobbiamo ricordarlo a qualcuno che invece l'ha strumentalizzata - ma l'Assemblea parlamentare, e si tratta di un interesse molto più ampio di quello del singolo parlamentare. Preserviamo la funzionalità del Parlamento, l'integrità della sua composizione e l'autonomia decisionale. Se eliminiamo una di queste tre, non ha più senso sedere in quest'Aula. Dobbiamo sostenere questa norma, perché è la base per la libertà democratica. Noi qui rappresentiamo la libertà democratica e l'Assemblea la rappresenta, perché siamo espressione di un voto, di un popolo: la gente ci ha votato, ci ha mandato qui e noi dobbiamo rappresentarla. Ripeto però che, per rappresentarla, per esercitare degnamente e liberamente la funzione legislativa, dobbiamo sempre rispettare la Costituzione, ma devono farlo tutti: noi in primo luogo, ma anche tutti i poteri dello Stato, a cominciare dai principali.

Se vogliamo davvero rispettare pienamente la norma costituzionale, dobbiamo ricordarci che la sua attuazione deve essere piena e nel rispetto di tutti i poteri. Su questo ho ascoltato il senatore Parrini dire che non bisogna buttare la questione - ovviamente sintetizzo - nella solita discussione tra politica e magistratura. Io sono tra quanti continuano sempre a sostenere che la libertà e l'indipendenza della magistratura devono essere tutelate; parimenti, però, devono essere tutelate la libertà e l'indipendenza della politica perché, se non le garantiamo, non garantiamo gli equilibri dello Stato. Ricordiamoci che

la nostra Costituzione poggia su precisi equilibri e che è stata scritta dopo un periodo nefasto della nostra storia, dal quale abbiamo imparato tante cose. Dobbiamo quindi mantenere quegli equilibri. Non basta continuare a cercare facile consenso con l'antipolitica, come qualcuno si ostina ancora a fare. Noi abbiamo bisogno di politica vera, quella che ha caratterizzato la nostra storia e anche il movimento a cui appartengo, perché noi abbiamo sempre guardato alla nostra base, abbiamo sempre ascoltato la gente. Questo ci ha sempre caratterizzato e deve continuare a caratterizzarci. Non possiamo permettere che rinunciare o reinterpretare norme della Costituzione renda più fanciullesca la politica, perché più facile da raccontare. La politica è un'arte difficilissima e, proprio per questo, dobbiamo essere particolarmente attenti e oculati quando assumiamo siffatte decisioni.

Al senatore Renzi si potrebbero dire tante cose. Alcune sue espressioni - glielo dico sinceramente - non le ho apprezzate particolarmente. Ma ovviamente la democrazia è bella proprio per questo: non possiamo essere d'accordo su tutto e non dobbiamo essere d'accordo su tutto. Ma ricordiamoci sempre le parole che sono state dette, come - ad esempio - che la velina della procura vale più di una sentenza. Ricordiamocelo sempre, anche quando magari ci sono degli attacchi sperticati, perché basta un avviso di garanzia per mettere in croce una persona. Cito, solo per contemporaneità, il fatto che oggi sia arrivata l'archiviazione al presidente della Regione Lombardia Fontana (*Applausi*), che è stato crocifisso per un avviso di garanzia. Ricordiamocelo sempre, quando ci saranno altri passaggi di Giunta, perché ovviamente ce ne saranno di passaggi di Giunta. Cerchiamo di ragionare sul merito delle cose e sulle regole costituzionali, perché, se non le rispettiamo, la politica se ne va a farsi friggere - scusate il termine - e noi qua diamo ragione a chi fa antipolitica.

Al contrario, qui noi dobbiamo fare la vera politica e tornare ai begli episodi di politica, come quelli che ci sono stati poco fa, quando abbiamo approvato all'unanimità un disegno di legge dal contenuto assolutamente meritorio. Cerchiamo di trovare quel contenuto della vera politica ed evitiamo di strumentalizzare i voti di Giunta, come è stato fatto in passato. Ricordiamo questo per il futuro; che rimanga agli atti e che ci sia memoria di questa cosa.

Nel richiamare tutto questo, per far sì che tutti quanti hanno proferito oggi queste parole le ricordino anche domani, annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier alla relazione della relatrice, con le premesse che però ho fatto: non è un voto a favore del senatore Renzi, ma è un voto a favore del rispetto delle regole costituzionali e della libertà democratica di questo Paese. (*Applausi*).

[CASTELLONE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLONE (M5S). Signor Presidente, oggi discutiamo se il Senato debba promuovere un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato innanzi alla Corte costituzionale con riguardo agli atti della procura di Firenze nei confronti del senatore Renzi. Anticipo con chiarezza che non consideriamo sufficienti gli elementi a disposizione per ritenere che tale conflitto possa essere sollevato. Ma su questo tornerò in seguito e di questo ha discusso bene in dettaglio il senatore Grasso.

Il senatore Renzi, invece, e anche il senatore Parrini hanno detto poco fa che oggi in quest'Aula si discute di dignità della politica. E allora, Presidente, ritengo indispensabile portare il nostro punto di vista su cosa sia per noi la dignità della politica e su quale debba essere il ruolo della politica, anche alla luce del dibattito che si è sviluppato nel Paese intorno a questa vicenda, e su come secondo noi l'attività dei parlamentari, dei membri del Governo e in generale di chiunque, facendo politica, assuma decisioni per i cittadini sia e debba essere sempre sottoposta a una valutazione etica.

L'etica, Presidente, è la responsabilità di rendere conto delle proprie azioni. Quindi, per un politico l'etica è rendere conto del proprio operato e delle proprie azioni ai propri elettori, in modo chiaro e trasparente, sempre. Il fine della politica deve essere perseguire il bene comune e individuare il percorso che serve per arrivare a raggiungere quel bene. Quindi il rapporto tra etica e politica è sempre positivo. Tuttavia, quando un politico non fa il bene comune, quel rapporto allora diventa negativo. (*Applausi*).

Signor Presidente, questa discussione rende certamente anche palese che, a trent'anni da "Mani pulite", il tema del finanziamento ai partiti è ancora un nodo irrisolto. Evidentemente non sono bastate le leggi finora approvate, poiché è chiaro che non può essere sufficiente spostare il finanziatore dal pubblico al

privato, se poi quel finanziatore non ha un obbligo di trasparenza e oggi i soggetti di diritto privato, ovvero le fondazioni, non hanno obbligo di rendicontazione. In realtà, solo grazie alla legge "spazzacorrotti" e al nostro ministro Alfonso Bonafede, oggi le fondazioni che al proprio interno hanno degli esponenti politici sono equiparate a partiti. *(Applausi)*.

Questo passo in avanti sostanziale che è stato fatto, però, va affiancato con un altro tassello: vale a dire l'approvazione quanto prima di una legge che vada a disciplinare l'attività lobbistica e una legge c'è, è stata approvata alla Camera dei deputati ed è, ancora una volta, una legge proposta del MoVimento 5 Stelle. *(Applausi)*.

Lavoriamo piuttosto allora a questo, colleghi: lavoriamo a dare al Paese una vera legge sul conflitto di interesse. Il problema non è se c'è un finanziatore che vuole sovvenzionare una forza politica: il problema è andare a chiarire e a eliminare tutte quelle zone grigie nei rapporti tra un politico o una forza politica e un portatore di interessi. Del resto, non è un caso se anche l'organo del Consiglio d'Europa che si occupa di lotta alla corruzione ha sollecitato l'Italia ad adottare quanto prima proprio una legge vera e seria sul conflitto di interessi.

È evidente che, ancora una volta, si tratta di una questione etica e per questi stessi motivi, colleghi, è indispensabile adottare quanto prima anche un codice deontologico dei senatori.

Oggi in quest'Aula abbiamo sentito parlare molto anche di autonomia della politica. Ma, se l'autonomia della politica è intesa come autoreferenzialità oppure come autonomia rispetto agli interessi collettivi, allora possiamo ancora parlare di politica intesa come tendere al bene comune, oppure stiamo parlando dell'opposto della politica, dell'antipolitica? *(Applausi)*.

Del resto, lo stesso senatore Renzi - lo ricordo bene - nel 2018, durante una trasmissione televisiva, diceva che la politica si fa seguendo un ideale, non i soldi, e che sulla trasparenza non avrebbe mai fatto sconti a nessuno. Noi quelle parole le condividiamo in pieno, ma alle parole devono seguire i fatti e ci deve essere l'attuazione dei principi contenuti in quelle parole, che altrimenti restano vuote.

Siamo anche fermamente convinti che, quando la politica passa da logica di servizio a logica di potere, allora anche i partiti non sono più quei mediatori - come previsto dalla Costituzione - tra Stato e cittadini. E, quando al centro della politica non c'è più il bene comune, ma solo quello di una parte, allora lo Stato non è più per i cittadini il luogo in cui riconoscersi, l'ente da cui si sentono tutelati *(Applausi)*; anzi, diventa quasi un nemico del bene comune, un nemico da combattere.

Collegli, vogliamo davvero che i cittadini continuino a vedere lo Stato come un nemico e noi parlamentari come dei privilegiati legati alle poltrone a pensare ai nostri interessi, oppure vogliamo tutti adoperarci per rinsaldare quel rapporto di fiducia tra Stato e cittadini che deve essere alla base della ripartenza di questo Paese? *(Applausi)*.

Signor Presidente, mai come in questo momento - e mi auguro che sia chiaro a tutti - è indispensabile rafforzare la coesione sociale, proprio per recuperare quel senso di fiducia nelle istituzioni che è alla base della condivisione necessaria perché tutti i cittadini possano contribuire a quel progetto sociale che deve far ripartire il Paese dopo la pandemia. Se vogliamo rafforzare la coesione sociale, dobbiamo costruire il futuro su tre pilastri. Il primo è la fiducia dei cittadini, che si basa sulla trasparenza anche delle nostre azioni; il secondo pilastro è la partecipazione dei cittadini, che devono agire da protagonisti anche nelle scelte pubbliche; il terzo è la solidarietà, a cui si aggiunge anche la tutela del bene comune o - come ci piace dire - dei beni comuni.

Signor Presidente, il MoVimento 5 Stelle ritiene che la trasparenza debba sempre contraddistinguere l'operato della classe politica, proprio per alimentare quella fiducia tra cittadini e istituzioni, evitando il rischio che il confine tra politica e affari, tra pubblico e tornaconto personale, si vada ad assottigliare sempre di più fino a scomparire. *(Applausi. Commenti)*.

In conclusione, oggi il MoVimento 5 Stelle voterà convintamente contro la richiesta di conflitto di attribuzione, perché sulla base degli elementi a disposizione risulta che questa indagine - come ha detto anche il senatore Grasso - era diretta a una terza persona. In questo caso non era da richiedere l'autorizzazione preventiva del Senato, che può intervenire solo in caso di concreto utilizzo degli atti in esame, cosa non ravvisabile in questa circostanza. Mancando pertanto gli elementi necessari per configurare e sostenere la richiesta di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ribadisco il nostro

voto contrario. *(Applausi)*.

[\\*QUAGLIARIELLO](#) (*Misto-I-C-EU-NdC (NC)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

QUAGLIARIELLO (*Misto-I-C-EU-NdC (NC)*). Signor Presidente, colleghi senatori, intervengo brevemente in dissenso, a nome della componente Italia al Centro del Gruppo Misto. Il dibattito che si sta svolgendo in quest'Aula non riguarda il senatore Matteo Renzi, e non riguarda nemmeno noi qui presenti come rappresentanti del popolo. Riguarda, per le ragioni che dirò, ciascun cittadino italiano, anche se ci sarà sempre qualcuno che riterrà le guarentigie costituzionali un privilegio prerivoluzionario. E riguarda soprattutto una concezione del garantismo che non è affatto, come è stato adombrato, un modo per camuffare un innocentismo pavloviano: è semplicemente l'altra faccia della legalità, perché si limita a chiedere che anche il controllo di legalità demandato all'autorità giudiziaria si svolga come legge comanda. Non mi pare si chieda troppo.

Collegli, condividiamo la relazione che ci viene proposta dalla Giunta; anzi, forse si tratta di un testo fin troppo morbido. La questione che oggi ci occupa non è infatti un fulmine nella placida notte, ma giunge all'esito di un processo di erosione che ha progressivamente ristretto il perimetro delle garanzie, spostando di volta in volta il margine dell'insindacabilità, l'asticella del sindacato giudiziario sull'esercizio del mandato parlamentare, il confine tra intercettazioni casuali e intercettazioni indirette che pure la Corte costituzionale negli anni addietro aveva scolpito con chiarezza adamantina. Un processo di erosione che si è consumato senza che la politica, per paura di essere additata dall'antipolitica al pubblico ludibrio, abbia levato una pur flebile voce.

Di tante mancanze che la mia parte si può rimproverare per quel che concerne la vita politica e istituzionale, almeno questa non può esserci addebitata. Parafrasando Bertolt Brecht, c'è stato chi si è seduto dalla parte di una ragione impopolare anche quando la parte affollata era quella di un torto ben più accattivante, e quella impopolarità l'ha sopportata anche quando in gioco vi erano i diritti di un proprio avversario politico che magari non aveva il coraggio di rivendicarli.

Prima che questo dibattito avesse inizio, mi chiedevo se magari oggi il processo di istituzionalizzazione intrapreso dall'antipolitica e la consapevolezza ormai trasversale e diffusa dei problemi enormi della giustizia italiana potessero aiutare a dire cose che sembravano fino a poco tempo fa lunari. Forse sì, o forse è una pia illusione. Ma a costo di apparire lunari è giusto affermare e riaffermare determinati principi. Perché a una garanzia costituzionale negata a un parlamentare non corrispondono maggiori diritti per i cittadini: è vero esattamente il contrario e la storia dovrebbe avercelo insegnato.

Alla luce di ciò, la relazione sottoposta oggi al nostro esame deve essere approvata. Perché l'articolo 68 esiste e va rispettato. Perché i concetti di "comunicazione" o di "conversazione" non sono materia per cavilli da azzeccarbugli, ma ambiti con una loro consistenza ontologica. Perché è incredibile che alla luce del progresso ogni nozione giuridica venga considerata in evoluzione ma non si debba invece tener conto di quanto la tecnologia abbia inciso sulla concezione di "corrispondenza". C'erano un tempo gli epistolari, nessuno potrebbe negare che gli epistolari moderni siano il portato degli scambi che quotidianamente viaggiano in rete.

Noi che queste cose le abbiamo sempre affermate, anche quando andavano assai poco di moda, non ci stancheremo di ripeterle oggi che le patologie della giustizia, e le gravi ricadute di un sistema istituzionale debole e indebolito, da latenti si sono fatte conclamate.

Auspichiamo che la stessa riflessione possa essere fatta in coscienza dai colleghi che muovono da concezioni diverse. Per quanto ci riguarda sosterremo senza se, senza ma, senza però, senza dubbio alcuno, la difesa dell'ordinamento italiano di fronte alla Corte costituzionale. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di sollevare conflitto di attribuzione nei confronti della procura della Repubblica presso il tribunale di Firenze nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Matteo Renzi.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*). (*Applausi*).

La Presidenza si intende pertanto autorizzata a dare mandato a uno o più avvocati del libero foro.

#### **Per fatto personale**

[LANZI](#) (*M5S*). Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LANZI](#) (*M5S*). Signor Presidente, mercoledì 16 febbraio sono stato vittima di un attacco politico; un attacco che però ha colpito non solo me, ma anche tutte le persone con disabilità. Infatti, questo delicatissimo tema è stato utilizzato strumentalmente per attaccarmi.

Inizialmente pensavo di lasciar correre, ma, data la gravità delle affermazioni pronunciate in quest'Aula del senatore Augussori, non posso in alcun modo esimermi da una doverosa precisazione. Si può discutere su tutto, ma nessuno deve permettersi di mettere in discussione il massimo rispetto e la mia totale dedizione nei confronti di un tema così delicato come quello della disabilità e di tutte le persone e le famiglie con disabilità. (*Applausi*).

La disabilità è stata presente nella mia famiglia: il fratello di mio padre Giulio fin dalla tenera età è stato ricoverato in strutture a causa dei suoi handicap; ha avuto sempre continua assistenza affettiva ed economica. Alla scomparsa di papà, principalmente insieme a mia madre e a mia sorella Marisa, senza soluzione di continuità, lo abbiamo assistito e sostenuto, ingaggiando anche fior di professionisti per redigere perizie che gli evitassero trasferimenti presso altre strutture che gli avrebbero fatto perdere punti di riferimento importanti.

Quindi, ritengo che strumentalizzare un episodio che in realtà era una mera critica politica, usando a sproposito il tema della disabilità, è davvero meschino; un giudizio che, peraltro, di certo non rientra tra le prerogative di questo consesso né tantomeno tra quelle del senatore Augussori, che invece si è permesso di dare un giudizio suo personale mistificando la realtà di fatto, insinuando che addirittura avrei voluto risolvere la questione con un blocchetto di assegni in mano.

Per suo tramite, Presidente, vorrei dire al senatore Augussori che, purtroppo, siamo tutti destinati a morire; magari fra centinaia di anni - chissà - a qualche mio discendente verrà voglia di fare ricerche su un antenato che ha avuto l'onore e l'onere di sedere tra questi scranni. Non voglio assolutamente lasciare che possa farsi l'idea di avere avuto un antenato riprovevole e degno di disprezzo, ma che al contrario ha operato con disciplina e onore sempre.

Il senatore Augussori, mercoledì, irridendomi, ha invitato i colleghi a leggere le carte: assolutamente giusto, fatelo colleghi, fatelo, andate a leggere - senza decontestualizzare - le singole affermazioni dell'intero *post* e vi renderete conto che anche cercare di chiudere bonariamente la diatriba è una questione onorevole, anche e soprattutto nel rispetto di una linea del Gruppo al quale mi onoro di appartenere.

Non tornerò in Aula la mia vicenda: la chiuderò per non creare imbarazzi.

Il relatore, Pellegrini Emanuele, che ringrazio, comunque si era rimesso all'Assemblea, e ho motivo di ritenere che il mio caso avrebbe avuto un esito a me favorevole se posto ai voti perché, a differenza del senatore Augussori che si è permesso parole irricevibili nei miei confronti, nel pensiero di tanti sono una persona che merita stima, considerazione, rispetto e fiducia; questo ovunque abbia interagito.

Concludo sempre per suo tramite, Presidente, con un'osservazione per il senatore Romeo. Pensi alla sua compagine e non si permetta di rivolgersi al mio Gruppo, come ha fatto mercoledì. Non ha titolo per dare lezioni ad altri. Stare zitti non si può sentire in Parlamento. (*Applausi*).

#### **Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

[FATTORI](#) (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FATTORI](#) (*Misto*). Signor Presidente, questo mio intervento di oggi fa parte di quell'iniziativa - voluta dalle donne in Parlamento - che abbiamo chiamato staffetta per le donne in Afghanistan.

Il 1° e il 2 febbraio il Parlamento europeo ha organizzato due giorni ricchi di conferenze, seminari ed eventi sulla situazione estremamente preoccupante per le donne in Afghanistan, a seguito della presa di potere dei talebani lo scorso anno.

Gli ospiti afgani hanno esortato la comunità internazionale ed europea ad agire e delegittimare i

governanti di fatto.

Tra gli ospiti della conferenza c'erano le 11 donne afghane finaliste del premio Sacharov per la libertà di pensiero 2021 del Parlamento europeo, rappresentanti della Commissione e delle Nazioni Unite, nonché rappresentanti di altre importanti organizzazioni internazionali e fondazioni locali afghane.

All'interno della diffusa crisi umanitaria in Afghanistan, le donne sono le più colpite. Dopo la grave siccità e i decenni di guerra e di occupazione, le truppe internazionali sono state evacuate in seguito al ritorno del potere dei talebani e il Paese è stato tagliato fuori dalle istituzioni finanziarie internazionali. Questo, a sua volta, ha innescato una crisi bancaria e peggiorato le condizioni economiche. Secondo il vicedirettore esecutivo del Programma alimentare mondiale, *Ute Klamert*, il 58 per cento della popolazione afghana ha bisogno di assistenza umanitaria e ci sono 23 milioni di persone con accesso insufficiente al cibo.

Nonostante i talebani affermassero di aver cambiato le loro politiche sulla partecipazione delle donne alla società, ciò si è rivelato falso. Le donne sono state escluse dalla vita pubblica, senza possibilità di istruzione, incapaci di entrare nel mondo del lavoro e senza accesso all'assistenza sanitaria, se non accompagnate da un uomo. Questo ha messo in atto un *apartheid* di genere. Come è stato discusso più dettagliatamente nella sessione, le ragazze vengono vendute per disperazione per sfamare il resto della famiglia, illustrando la gravità dei tempi attuali.

La Presidente del Parlamento europeo ha aperto la conferenza ad alto livello, accogliendo giornalisti, attivisti, parlamentari e altre donne venute a Bruxelles per la Giornata della donna afghana con le seguenti parole: «L'evento di oggi è per dare voce alle donne e alle ragazze in casa nostra e sostenere il lavoro svolto dalle donne finaliste del premio Sacharov. Ci hanno insegnato che, se anche c'è un tempo per piangere, c'è anche un tempo per resistere all'ingiustizia».

Non ripetete gli stessi errori del passato. Aiutate le donne, le persone, a continuare a educarsi attraverso piccoli progetti per raggiungere tutti gli afghani. Aiutateci a conservare ciò che abbiamo costruito in vent'anni. Aiutate il nostro popolo che sta morendo di fame. Non riconoscete il Governo talebano e, se negoziate accordi per ragioni umanitarie, che non siano mai incondizionati: questa è, in estrema sintesi, quanto è stato detto dalle donne afghane in un evento senza precedenti al Parlamento europeo. E questo è l'invito che oggi porto a questa Aula. (*Applausi*).

[MARINELLO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLO (*M5S*). Signor Presidente, ritengo utile e opportuno portare a conoscenza di quest'Aula le problematiche connesse all'eventuale approvazione del nuovo nomenclatore tariffario nazionale. Il Ministero della salute, in questo periodo, è impegnato nella elaborazione del tariffario e sempre più numerose sono le segnalazioni che stiamo ricevendo degli operatori del settore, che evidenziano possibili effetti negativi in caso di approvazione.

Tali effetti sarebbero pesanti specialmente per i medi e piccoli laboratori di analisi, che si troverebbero in una situazione di forte penalizzazione rispetto alle grandi strutture. L'ipotesi cui sta lavorando il Ministero prevedrebbe, infatti, un taglio medio ponderato delle attuali tariffe, con una percentuale compresa tra il 50 e il 60 per cento.

È facilmente comprensibile che i laboratori con un numero di prestazioni relativamente contenuto non avrebbero più i margini per poter continuare la loro attività e tutto ciò causerebbe un ridimensionamento o addirittura la loro chiusura, con inevitabili licenziamenti e perdite di migliaia di posti di lavoro in tutta Italia.

Totalmente differente sarebbe la situazione delle strutture in grado di lavorare quotidianamente milioni di prestazioni, le quali, nonostante il notevole abbattimento delle tariffe, potrebbero assorbire facilmente tagli.

A fronte di questo possibile scenario, ovviamente il settore è in forte fibrillazione e i piccoli operatori hanno già avviato azioni di protesta nei confronti del Ministero, al punto di inviare formali diffide legali contro la possibile promozione del nuovo tariffario alle condizioni che ho descritto in precedenza.

Ritengo, quindi, che il Ministero debba valutare altri elementi per un'analisi oggettiva delle tariffe,

quali il costo del personale e di gestione delle strutture stesse, oltre ovviamente ai costi del materiale necessario per esami di qualità. Auspico che nelle sedi competenti venga avviata una riflessione supplementare, attraverso una più approfondita istruttoria e un maggiore ascolto degli operatori, raccogliendo e recuperando le loro notevoli preoccupazioni.

Concludo ribadendo che, soprattutto nella sanità, il contenimento dei costi non deve penalizzare i lavoratori, le aziende e la qualità stessa del servizio offerto alla cittadinanza. Su questo il Parlamento e il Ministero devono sempre tenere alta l'attenzione, nell'esclusivo interesse di tutte le parti coinvolte.

*(Applausi).*

[QUARTO \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[QUARTO \(M5S\)](#). Signor Presidente, nei primi giorni del freddo febbraio molti giornali hanno battuto la notizia che gruppi di volontari sono stati allontanati dalla Stazione Termini di Roma perché distribuivano cibo caldo ai senza fissa dimora. È questa una notizia sconcertante, seguita poi da un'altra ancora più inquietante: la sera si getta acqua laddove costoro si preparano un giaciglio notturno.

Frequentando la Stazione Termini, ben comprendo il disagio che quelle persone provocano, ma non si può sacrificare la solidarietà umana. Sono nostri fratelli, solo più sfortunati, deboli e bisognosi. Invece di tendere loro la mano per aiutarli ad alzarsi e recuperare la dignità umana, li rimuoviamo in tutti i sensi. Il nostro cuore di pietra è perfino incapace di offrire loro ciò che non si nega nemmeno a un cane randagio.

La mancanza di lavoro, la povertà, l'emarginazione, la disabilità, l'alcolismo e l'incuria sociale inducono il degrado umano. Occorre agire con tutto l'amore che ogni essere umano merita, ancor più verso chi soffre un disagio: come fanno Lorenzo della Caritas, che organizza le unità notturne di strada in soccorso, con cibo e indumenti, di chi non ha un tetto, o Pino, che la sera porta loro coperte e la mattina li rifocilla con un cappuccino bollente e un sorriso.

Occorre che tutte le istituzioni pubbliche intervengano con assoluta urgenza su quanto sta accadendo alla Stazione Termini e non sono lì, sia con aiuti emergenziali per strada, sia tramite idonee politiche di accoglienza, riabilitazione e reinserimento sociale. *In primis* mi appello alla Giunta capitolina, che nel suo insediamento ha dichiarato la lotta alle diseguaglianze, coinvolgendo grandi stazioni e prefettura. Sollecito poi il Governo e il Parlamento alla massima cura di chi subisce la crudeltà della vita di strada, a partire da quest'Assemblea, che deve approntare adeguati strumenti legislativi che diano dignità a tutti.

Giacciono nella polvere disegni di legge che potrebbero risolvere in parte il problema. Cito - per esempio - il provvedimento recante «Disposizioni in materia di prevenzione e cura degli stati di dipendenza patologica», ma tanto altro ancora si può fare. Coraggio! Soltanto una società che si prende cura dell'ultimo può dirsi giusta. *(Applausi).*

#### **Atti e documenti, annuncio**

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### **Ordine del giorno**

##### **per la seduta di mercoledì 23 febbraio 2022**

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 23 febbraio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

*( Vedi ordine del giorno )*

La seduta è tolta *(ore 19,39)*.

*Allegato A*

#### **DISEGNO DI LEGGE**

Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole

secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi ( [1684](#) )

ARTICOLO 1 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 2 della legge 20 luglio 2000, n. 211, è aggiunto il seguente:

« Art. 2-*bis*. - *I*. Presso il Ministero dell'istruzione è istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i "viaggi nella memoria" ai campi di concentramento nazisti, per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni rispetto all'estrema sofferenza patita dal popolo ebraico durante la persecuzione nazista della *Shoah*.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Il Ministro dell'istruzione, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, stabilendo al contempo la tipologia di spese finanziabili ».

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio ».

N.B. Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

*Allegato B*

**Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1684**

La Commissione, affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

#### **VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

##### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Accoto, Auddino, Bagnai, Barachini, Barboni, Battistoni, Bellanova, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Bottici, Cattaneo, Centinaio, Cerno, De Poli, Di Marzio, Di Piazza, Donno, Fazzolari, Ferrero, Florida, Galliani, Ghedini, Giacobbe, Ginetti, Guidolin, Lomuti, Loreface, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Nannicini, Napolitano, Nisini, Pichetto Fratin, Pizzol, Porta, Pucciarelli, Rauti, Ronzulli, Russo, Sciascia, Segre e Sileri.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Anastasi, Paroli e Pinotti, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Caliendo e Floris.

##### **Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione**

Il senatore William De Vecchis, con lettera del 17 febbraio 2022, ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione e di aderire al Gruppo Misto.

La Presidente del Gruppo Misto ha comunicato che il senatore DeVecchis ha aderito, all'interno del Gruppo stesso, alla componente "Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano".

##### **Commissioni permanenti, variazioni nella composizione**

La Presidente del Gruppo Misto, con lettera in data 17 febbraio 2022, ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:



1a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Grimani, entra a farne parte la senatrice Granato;

2a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Crucioli;

6a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Crucioli, entra a farne parte il senatore Grimani;

7a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Granato, entra a farne parte la senatrice Angrisani;

11a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Angrisani.

#### **Commissioni permanenti, approvazione di documenti**

La 3a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), nella seduta del 15 febbraio 2022, ha approvato, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, una risoluzione a conclusione dell'esame dell'affare assegnato concernente "Le nuove prospettive geopolitiche nel Corno d'Africa e il ruolo dell'Italia" (*Doc. XXIV*, n. 61).

Il predetto documento è stato inviato al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

#### **Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, variazioni nella composizione**

Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario il deputato Antonio Zennaro in sostituzione del deputato Massimo Bitonci, dimissionario.

#### **Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, trasmissione di documenti**

Il Presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, in data 10 febbraio 2022, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 35 e 37, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, la Relazione sull'attività svolta dal 1° gennaio 2021 al 9 febbraio 2022, approvata dal Comitato medesimo nella seduta del 9 febbraio 2022.

Il predetto documento è stampato e distribuito (*Doc. XXXIV*, n. 8).

#### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro della salute

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA) (2533)

(presentato in data 17/02/2022);

DDL Costituzionale

senatore Mininno Cataldo

Modifiche all'articolo 83 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica (2534)

(presentato in data 21/02/2022);

senatrice Cantu' Maria Cristina

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione delle figure del soccorritore e del soccorritore autista (2535)

(presentato in data 22/02/2022).

#### **Disegni di legge, assegnazione**

*In sede redigente*

*2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia*

sen. Dal Mas Franco ed altri

Modifiche al codice di procedura penale in materia di impugnazione delle sentenze (2499)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio)

(assegnato in data 21/02/2022);

*6<sup>a</sup> Commissione permanente Finanze e tesoro*

dep. Ferro Wanda ed altri

Modifiche all'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,

e all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione (2456)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)

*C.2361 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.3069, C.3081)*

(assegnato in data 21/02/2022);

*8<sup>a</sup> Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni*

sen. Lanzi Gabriele

Disposizioni in materia di interscambio di pallet in legno per il trasporto merci (2506)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo), 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)

(assegnato in data 21/02/2022);

*9<sup>a</sup> Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare*

sen. Pavanelli Emma ed altri

Nuove disposizioni in materia di bollini adesivi applicati ai prodotti ortofrutticoli e di scontrini adesivi apposti sui sacchetti di frutta, verdura e altri prodotti da banco (2328)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo), 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)

(assegnato in data 21/02/2022);

*13<sup>a</sup> Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali*

sen. Pavanelli Emma ed altri

Disposizioni per favorire il riutilizzo di materiali tessili post consumo (2244)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 21/02/2022).

*In sede referente*

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari Costituzionali*

sen. Romano Iunio Valerio

Modifiche agli articoli 36 e 37 della Costituzione in materia di diritto a condizioni lavorative sicure e alla genitorialità (2497)

previ pareri delle Commissioni 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

(assegnato in data 21/02/2022);

*Commissioni 9<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> riunite*

Gov. Draghi-I: Pres. Consiglio Draghi, Ministro salute Speranza ed altri

Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA) (2533)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 4<sup>a</sup> (Difesa), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni), 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo), 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 18/02/2022).

#### **Inchieste parlamentari, nuovo deferimento**

È stata nuovamente deferita in sede referente, in data 17 febbraio 2021, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare, già assegnata in sede redigente:

alla 2a Commissione permanente:

Sen. Bernini e altri. - "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso politico della giustizia", previ pareri della 1a e della 5a Commissione permanente (*Doc. XXII, n. 26*).

#### **Affari assegnati**

È stato deferito, in data 17 febbraio 2022, alla 8a Commissione permanente (Lavori pubblici,

comunicazioni), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sulle problematiche attinenti alle infrastrutture ferroviarie nelle isole (Atto n. 1093).

È stato deferito, in data 17 febbraio 2022, alla 13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, l'affare sul tema dello scioglimento dei grandi ghiacciai alpini, in relazione al complesso delle problematiche concernenti i fenomeni legati al cambiamento climatico in atto (Atto n. 1094).

#### **Governo, trasmissione di atti e documenti**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 14 febbraio 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2022, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in ordine alla notifica della società Fastweb concernente l'acquisto di licenze necessarie per l'aggiornamento di un sistema di monitoraggio passivo fornito dal vendor extraeuropeo Anritsu (Giappone), al fine di supportare i nuovi protocolli previsti segnalazione della rete 5G (NSA e SA).

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 8a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 1095).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca dei seguenti incarichi:

alla dottoressa Marianna D'Angelo, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

al dottor Tullio Lavosi e al dottor Gianluca Siviero, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;

alla dottoressa Maria Teresa Mazzitelli, al dottor Giulio Puccio, al dottor Domenico Taddeo e al dottor Paolo Zambuto, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;

all'ingegner Mauro Mallone e all'architetto Gianluigi Nocco, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della transizione ecologica.

Il Ministro della salute, con lettera in data 15 febbraio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, della legge 4 luglio 2005, n. 123, la relazione sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di malattia celiaca, riferita all'anno 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12a Commissione permanente (*Doc. LXII*, n. 4).

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 16 febbraio 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 5-*bis*, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le relazioni sull'attività del sistema camerale, riferita agli anni 2019 e 2020 (*Doc. CXX*, n. 4).

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente.

#### **Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento**

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno (rifusione) (COM(2021) 804 definitivo), alla 10a e alla 13a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente.

#### **Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento**

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la sentenza n. 30 dell'11 gennaio 2022, depositata il successivo 3 febbraio, con la quale

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 47-*quinquies*, commi 1, 3 e 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che, ove vi sia un grave pregiudizio per il minore derivante dalla protrazione dello stato di detenzione del genitore, l'istanza di detenzione domiciliare può essere proposta al magistrato di sorveglianza, che può disporre l'applicazione provvisoria della misura, nel qual caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4, della medesima legge.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (*Doc. VII*, n. 138).

#### **Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 18 febbraio 2022, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'esercizio 2019. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 533);

di ANAS S.p.A. per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 534).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Croatti ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03081 del senatore Romano ed altri.

La senatrice Pavanelli ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03087 del senatore Romano.

La senatrice Papatheu ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03098 della senatrice Bernini ed altri.

Mozioni

[CAUSIN](#), [BERUTTI](#), [BIASOTTI](#), [FANTETTI](#), [LONARDO](#), [PACIFICO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [ROMANI](#), [ROSSI](#) - Il Senato,

premesse che:

l'Italia sta vivendo una vera e propria emergenza legata all'incremento dei costi energetici per le famiglie e le imprese, con un durissimo impatto sul benessere delle persone e della competitività delle imprese, soprattutto quelle energivore;

in sede di audizione al Senato l'autorità di regolazione ARERA ha confermato che nel primo trimestre 2022, rispetto al primo trimestre 2021, si è registrato un aumento del 131 per cento per il cliente domestico "tipo" di energia elettrica (da 20,06 a 46,03 centesimi di euro a chilowattora, tasse incluse) e del 94 per cento per quello del gas naturale (da 70,66 a 137,32 centesimi di euro per metro cubo, tasse incluse) come conseguenza dell'impennata dei prezzi all'ingrosso dell'energia nel 2021;

la domanda di energia elettrica nel 2020 (ultimi dati aggiornati di Terna) è stata pari a 301,2 terawattora. La domanda interna nazionale è stata soddisfatta per l'89,3 per cento da produzione nazionale destinata al consumo per un valore di 269 terawattora e per la quota restante (10,7 per cento) dalle importazioni nette dall'estero per un ammontare di 32,2 terawattora;

la produzione lorda nazionale è stata coperta per il 57,6 per cento dalla termoelettrica (idrocarburi) non rinnovabile, per il 17,6 per cento dall'idroelettrica (con un aumento del 2,8 per cento rispetto al 2019) e per il restante 24,7 per cento dalle fonti eolica, geotermica, fotovoltaica e bioenergie (eolica in calo del 7,1 per cento, fotovoltaica in aumento del 5,3 per cento, geotermica in calo dello 0,8 per cento e bioenergie in aumento dello 0,4 per cento rispetto al 2019);

secondo dati recenti, il fabbisogno di gas naturale dell'Italia è stato di circa 70 miliardi di metri cubi di gas e di questi solo 4,1, quindi poco meno del 6 per cento, sono stati estratti in Italia;

secondo i dati forniti dal Ministero della transizione ecologica, che ha pubblicato il nuovo censimento bilancio italiano del gas, aggiornato a tutto il 2021, le due fonti principali di gas per l'Italia sono la Russia (29,06 miliardi di metri cubi) e l'Algeria (21,16). L'Algeria ha aumentato molto il flusso, quasi raddoppiato dai 12 miliardi di 2020; ma anche la Russia nel 2021 ha accresciuto l'invio di metano

verso l'Italia;

sempre secondo il rapporto, le estrazioni di gas in Italia sono crollate del 18,3 per cento a fronte di consumi domestici e industriali che sono incrementati;

la produzione nazionale di petrolio all'1 per cento della produzione mondiale, con le riserve rimanenti di circa un miliardo di barili, che rappresentano lo 0,1 per cento delle riserve mondiali di greggio, rappresenta circa il 7 per cento del nostro consumo totale di petrolio e per tale ragione il nostro Paese è pressoché dipendente dalle variazioni che interessano i mercati internazionali, con un impatto enorme sui costi di produzione di energia elettrica, trasporto pubblico e privato su gomma, autotrasporto e logistica, trasporti aerei e navali;

il piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) per gli anni 2021-2030 è stato predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della transizione ecologica) e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) e successivamente adottato con tutti i passaggi istituzionali previsti;

i principali obiettivi del PNIEC italiano sono: a) una percentuale di energia da FER (fonti energetiche rinnovabili) nei consumi finali lordi di energia pari al 30 per cento, in linea con gli obiettivi previsti per il nostro Paese dalla UE; b) una quota di energia da FER nei consumi finali lordi di energia nei trasporti del 22 per cento, a fronte del 14 per cento previsto dalla UE; c) una riduzione dei consumi di energia primaria rispetto allo scenario PRIMES 2007 del 43 per cento a fronte di un obiettivo UE del 32,5 per cento; d) la riduzione dei "gas serra", rispetto al 2005, con un obiettivo per tutti i settori non ETS (ad alta intensità energetica) del 33 per cento, superiore del 3 per cento rispetto a quanto previsto dalla UE; e) nel quadro di un'economia a basse emissioni di carbonio, il PNIEC prospetta inoltre il *phase out* del carbone dalla generazione elettrica al 2025; f) un nuovo obiettivo nazionale di riduzioni emissioni climalteranti al 2030;

l'elaborazione del PNIEC in tutta evidenza è avvenuta in un contesto sociale ed economico e in un quadro internazionale completamente diversi e l'impatto dell'incremento della materia prima lo fa apparire superato e fuori contesto;

le misure per contrastare i prezzi dell'energia, che vengono quantificate dal Ministero dell'economia e delle finanze nella misura che va dai 5 ai 7 miliardi di euro, rappresentano solo una soluzione temporanea di contenimento, che peraltro appesantisce la situazione debitoria già grave del nostro Paese;

l'Italia è in prima linea nei progetti di ricerca sulla fusione nucleare come il reattore sperimentale "Joint European torus", con sede nel Regno Unito. E l'ENI attraverso la CFS (Commonwealth fusion systems), partecipata dal gruppo italiano come maggiore azionista insieme al MIT di Boston, ha condotto con successo il primo *test* di un super magnete che può contenere e gestire la fusione nucleare di deuterio e trizio: una forma di energia atomica pulita, che riproduce quanto avviene nelle stelle e nel sole, in grado di fornire elettricità quasi illimitata, senza gas serra e con pochissime scorie radioattive. Questi progetti potrebbero avere uno sviluppo industriale su larga scala tra il 2035 e il 2045,

impegna il Governo:

1) ad elaborare un nuovo piano energetico nazionale in grado di dare certezza sugli obiettivi fondamentali della sicurezza degli approvvigionamenti, della crescita, dell'autonomia energetica, del contenimento e riallineamento dei costi dell'energia alla media europea, del soddisfacimento degli impegni europei in tema di riduzione dell'anidride carbonica, di sviluppo delle fonti rinnovabili, dell'efficienza e del risparmio energetico;

2) a procedere ad una riorganizzazione e rimodulazione del sistema della fiscalità aggiunta alle bollette, di incentivi alle fonti rinnovabili, e a convocare un tavolo di concertazione con gli operatori di settore, le associazioni di categoria e gli enti locali, per la definizione della nuova disciplina, tenendo conto anche delle ricadute sulle famiglie, sulla filiera industriale nazionale, sull'ambiente, sul riequilibrio del *mix* degli approvvigionamenti energetici;

3) a prevedere misure di sostegno al contenimento dei costi per le famiglie in relazione ai consumi

elettrici, di riscaldamento e raffreddamento, prevedendo in modo permanente azioni di ammodernamento del patrimonio immobiliare volti alla riduzione di consumi;

4) ad adottare provvedimenti più incisivi volti al perseguimento degli obiettivi europei sull'energia prodotta dalle fonti rinnovabili;

5) a promuovere le attività di ricerca nel settore delle fonti rinnovabili e allo sviluppo delle tecnologie di stoccaggio dell'anidride carbonica, per abbattere l'impatto delle fonti fossili ancora in uso, e di immagazzinamento dell'energia, in particolare attraverso il vettore energetico dell'idrogeno verde, per sopperire alle fluttuazioni della domanda energetica;

6) a rivedere la legislazione in materia di concessioni e di estrazioni delle fonti di energia nazionali, in particolare del gas naturale e del petrolio, con l'obiettivo di aumentare la produzione nazionale e di ridurre rapidamente la quota percentuale di dipendenza da altri Paesi;

7) ad incrementare la quota di investimenti destinata alla ricerca e allo sviluppo industriale sulla fusione nucleare e a definire, già nel piano energetico nazionale, gli investimenti, le procedure di legge finalizzate alla realizzazione di un numero tale di reattori nucleari capaci di garantire l'autosufficienza energetica, un impatto ambientale bassissimo ed un costo molto ridotto dell'energia.

(1-00459)

[NATURALE](#), [TRENTACOSTE](#), [AGOSTINELLI](#), [LEONE](#), [PUGLIA](#), [QUARTO](#), [CAMPAGNA](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#), [PAVANELLI](#), [D'ANGELO](#), [MARINELLO](#), [FEDE](#), [VANIN](#), [GIROTTI](#), [L'ABBATE](#), [GALLICCHIO](#), [PIARULLI](#), [GAUDIANO](#), [CORBETTA](#), [LANZI](#), [PISANI Giuseppe](#), [GUIDOLIN](#), [MAUTONE](#), [ROMANO](#), [DI PIAZZA](#), [LOMUTI](#), [CASTALDI](#), [DI GIROLAMO](#), [SANTILLO](#), [PELLEGRINI Marco](#), [VACCARO](#), [COLTORTI](#), [MATRISCIANO](#), [PIRRO](#), [CATALFO](#), [MAIORINO](#), [CIOFFI](#) - Il Senato,

premessi che:

la gestione dei materiali di scarto, in un'ottica di circolarità, deve tendere al riuso o al riciclo al fine di ridurre lo smaltimento negli impianti di trattamento;

l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi assimilabili a questi o sottoposti a trattamento biologico, chimico o termico, è regolato dalla "direttiva nitrati" 91/676/CEE;

secondo quanto riferito a "Ecomondo" il 7 novembre 2019 nella maggior parte dei casi i fanghi di depurazione sono trasformati in gessi di defecazione; in Lombardia quasi il 100 per cento, in Emilia il 95 per cento;

in ogni caso i fanghi contengono una buona parte di materia organica unita ad altre sostanze utili alla fertilità e allo sviluppo delle piante;

col tempo, però, a causa dell'aumentare di sostanze di sintesi nell'uso quotidiano, della crescita significativa di allacci e scarichi in pubblica fognatura, con conseguente scarico in fogna di materiale potenzialmente tossico, la differenza tra acque reflue civili e industriali si è affievolita;

elementi di maggiore diffidenza nella popolazione verso l'utilizzo nei campi di questi fanghi provengono anche da alcune vicende che hanno riguardato il sequestro di impianti di trattamento per la violazione della normativa vigente;

considerato che:

l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura è effettuata in modo da evitare effetti nocivi al suolo, alla vegetazione, agli animali e all'uomo;

numerosi ordini del giorno sono stati accolti al Senato, volti alla stesura di una nuova disciplina organica della normativa di settore, inerenti al decreto-legge n. 109 del 2018, detto "decreto Genova", che all'art. 41 ha introdotto misure finalizzate a superare le situazioni di criticità normativa nella gestione dei fanghi di depurazione che ha necessitato, più volte, dell'intervento della giustizia amministrativa (sentenza del TAR Lombardia n. 1782 del 20 luglio 2018) e dalla Corte di cassazione (sentenza n. 27958 del 6 giugno 2017) per regolare e dirimere, nelle more dell'adozione di una disciplina omogenea in materia, la questione sull'uso o meno dei fanghi di depurazione in agricoltura. L'articolo suddetto ha il merito di aver introdotto la quantificazione degli idrocarburi C10-C40 presenti nei fanghi, fino a quel momento assenti dalla misurazione negli allegati al decreto legislativo n. 99 del

1992, aggiungendo, inoltre, la misurazione di altre sostanze tossiche nocive prima non contemplate, quali gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), le policlorodibenzodiossine i policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF), i policlorobifenili (PCB), toluene, selenio, berillio, arsenico, cromo totale e cromo VI; considerato, inoltre, che:

per la maggior parte i fanghi da depurazione sono trasformati in gessi o in altri correttivi per poi essere utilizzati in agricoltura. Tale processo di trasformazione, non essendo tracciato, fa sì che si utilizzino fanghi con idrocarburi C10-C40 in agricoltura vanificando, di fatto, quanto previsto dal decreto Genova;

nel "decreto semplificazioni" del 2021 (decreto-legge n. 77 del 2021) è stato aggiunto con emendamento l'articolo 37-*bis*, che ha escluso la possibilità di introdurre fanghi di depurazione in due gruppi di correttivi da fanghi su tre, i gessi di defecazione (decreto legislativo n. 75 del 2010, allegato 3, tabella 2.1, punto 21) e i carbonati di defecazione da fanghi (tabella 2.1, punto 22); resta in vigore il punto 23 "gesso di defecazione da fanghi";

nel rispetto della disposizione contenuta nella legge n. 117 del 2019, articolo 15, lettera *b*), si affida al Governo l'incarico di "adottare una nuova disciplina organica in materia di utilizzazione dei fanghi, anche modificando la disciplina stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99", seguendo determinate indicazioni;

tenuto conto che:

la recente sentenza del Consiglio di Stato del 26 marzo 2021, n. 2561, ritorna nuovamente sulla questione dell'utilizzo agronomico dei fanghi da depurazione delle acque reflue, e fornisce ulteriori elementi a fronte di una giurisprudenza contrastante sul tema, riguardo ad un caso di utilizzo agronomico di fanghi contenenti il paraxilene (un microinquinante organico) in cui sarebbe stata corretta la posizione dell'amministrazione che aveva sostenuto che, in mancanza di una determinazione normativa della soglia limite del paraxilene nei fanghi destinati all'agricoltura, si rischia di confondere, ancora una volta, i limiti applicabili ai fanghi con i limiti applicabili ai suoli, questi ultimi in grado di assorbire gli idrocarburi C10-C40 dei fanghi con un lieve incremento (circa 4 milligrammi per chilo); il Ministero della transizione ecologica ha promosso la nascita della piattaforma nazionale del fosforo, con la finalità, tra le altre, del raggiungimento dell'autosufficienza del ciclo del fosforo su base nazionale e coordinamento con le politiche europee, in particolare sulla conservazione e il recupero, con la partecipazione di centri di ricerca, istituzioni pubbliche e private, aziende e associazioni per la difesa dell'ambiente;

dal monitoraggio dei fanghi provenienti dalla depurazione di acque civili e assimilate, è stata evidenziata anche un'elevata qualità agronomica dei fanghi per la presenza di alte concentrazioni di sostanza organica, azoto e fosforo che possono contribuire a migliorare le caratteristiche dei suoli;

il riutilizzo agronomico dei fanghi di depurazione previo compostaggio è una valida soluzione al problema dello smaltimento e assume notevole interesse per l'efficacia agronomica ed economica in quanto sostituisce, in tutto o in parte, la concimazione chimica o altri tipi di concimazione organica, contribuendo così al recupero di nutrienti per il suolo;

considerato, infine, che:

nel decreto "sostegni bis" sono stati inseriti fondi per sistemi di sorveglianza delle acque reflue, finalizzati alla raccolta di dati sulla presenza di SARS-CoV-2 e delle sue varianti, come da indicazioni dell'Unione europea, senza dimenticare le indagini sul Centro ricerche ecologiche a Pavia e sulla WTE S.r.l. di Quinzano d'Oglio (Brescia) per gestione illecita di fanghi di depurazione, trasformati in gessi di defecazione con un sistema opinabile di trattamento e sterilizzazione (metodo chimico che può essere reversibile);

i fanghi da depurazione utilizzati in agricoltura devono avere dei limiti ben precisi per quanto riguarda la presenza di sostanze microbiologiche e chimiche tossiche o potenzialmente cancerogene, poiché alcune sostanze permesse nei fanghi e nei gessi di defecazione, seppur con limiti bassi, rappresentano un rischio troppo alto per la salute umana, in quanto cancerogeni certi (arsenico, nickel, cromo esavalente, benzene, cloruro di vinile, eccetera),

impegna il Governo:

- 1) ad intervenire in tempi congrui con apposite disposizioni normative da applicare uniformemente sull'intero territorio italiano e che abbiano come finalità la cura e la protezione dei suoli agricoli e della salute umana;
- 2) a definire, con maggiore dettaglio, le caratteristiche di riferimento dei fanghi provenienti da attività produttive o industriali assimilabili a quelli provenienti dagli insediamenti civili;
- 3) ad intervenire, in tempi congrui, con apposite disposizioni normative, per completare la tracciabilità di tutti i fanghi di depurazione a livello nazionale anche se trasformati in correttivi;
- 4) a prevedere sistemi di misurazione oggettiva e uniforme dei fanghi sparsi, e di raccolta e di divulgazione dei dati su piattaforme di pubblica visibilità, al fine di agevolare il controllo sui fanghi, sui terreni di utilizzazione e sui corpi idrici superficiali di falda;
- 5) ad ampliare il monitoraggio ad altre sostanze inquinanti e pericolose (ad esempio il boro o il paraxilene) non ancora contemplate negli attuali controlli, che possano emergere da studi sanitari ed ambientali;
- 6) a promuovere trattamenti di migliore affinazione allo scopo di ottenere fanghi di depurazione più consoni alla fertilizzazione del suolo e con il più basso contenuto di sostanze inquinanti;
- 7) a valutare l'impatto che l'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 ha sugli effetti dei fanghi di depurazione così come modificato dal decreto-legge n. 109 del 2018;
- 8) a promuovere, in un'ottica di economia circolare, studi e ricerche che abbiano lo scopo di impiegare i fanghi in ambiti diversi dall'utilizzo in agricoltura, contemplandone, anche, l'utilizzo per usi civili e di ripresa vegetativa nelle aree soggette ad erosione in alternativa allo smaltimento negli impianti di trattamento;
- 9) ad assumere iniziative volte a rifinanziare e implementare la piattaforma del fosforo e a pubblicizzare le buone pratiche esistenti di recupero dei fanghi mediante compostaggio.

(1-00460)

[LEONE](#), [RIZZOTTI](#), [PAVANELLI](#), [LANNUTTI](#), [FERRARA](#), [BARBONI](#), [MAIORINO](#), [DE LUCIA](#), [MATRISCIANO](#) - Il Senato,

premessi che:

ogni anno, nel mondo, milioni di bambine e adolescenti sono sottoposte a mutilazioni genitali femminili (MGF), procedure intenzionali, non eseguite per ragioni terapeutiche ma esclusivamente culturali, che compromettono irreversibilmente la qualità della loro vita, ledendo il diritto all'integrità psicofisica, alla dignità, alla libertà. Tali pratiche di escissione e infibulazione rappresentano inoltre un gravissimo rischio per la salute, essendo causa di traumi psicologici, infezioni, infertilità, morti prenatali e decessi;

sebbene sia internazionalmente riconosciuta come violazione dei diritti umani, secondo una stima dell'Organizzazione mondiale della sanità sono tra i 100 e i 140 milioni le bambine, ragazze e donne nel mondo che hanno subito una forma di mutilazione genitale, la maggior parte delle quali prima dei 15 anni, e si calcola che circa 68 milioni di bambine nel mondo rischiano di subire questa pratica prima del 2030;

l'Africa è di gran lunga il continente in cui il fenomeno delle MGF è più diffuso, con 91,5 milioni di ragazze di età superiore a 9 anni vittime di questa pratica, e sono circa 3 milioni le bambine che ogni anno vi vengono sottoposte. Circa la metà di loro vive in soli due Paesi: Egitto ed Etiopia. In tutto sono 28 i Paesi dell'Africa e del Medio Oriente in cui le donne corrono il rischio di essere sottoposte alle mutilazioni genitali. Anche se mancano effettive e chiare evidenze, queste pratiche orribili si riscontrano anche presso alcune popolazioni della costa yemenita del mar Rosso, in Giordania, Oman, nei territori palestinesi occupati (Gaza) e in alcune comunità curde dell'Iraq;

secondo l'OMS pratiche di escissione e infibulazione avvengono anche nel continente europeo. In Europa le stime dicono che oltre 600.000 donne avrebbero subito queste pratiche (stime eseguite al ribasso e non considerando che si tratta di un fenomeno nascosto, che viene diversamente praticato da immigrati di seconda generazione o irregolari). Le mutilazioni genitali femminili hanno assunto particolare rilievo anche in Italia in seguito all'aumento di famiglie straniere, provenienti da Paesi dove è alta l'incidenza di MGF: dal 15 al 24 per cento delle ragazze originarie dei Paesi dove sono



tradizionalmente praticate le MGF siano a rischio, su una popolazione totale di 76.040 ragazze (dato dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, riferito a ragazze di età compresa tra 0 e 18 anni provenienti da Paesi in cui si pratica la mutilazione genitale femminile), uno dei dati più elevati d'Europa. Le ragazze a rischio di mutilazioni genitali femminili in Italia sono per lo più originarie dell'Egitto. Gruppi più piccoli di ragazze a rischio provengono da Senegal, Nigeria, Burkina Faso, Costa d'Avorio, Etiopia e Guinea (risultati tratti dalle ultime ricerche condotte dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere sulle mutilazioni genitali femminili nell'UE);

le bambine sottoposte a queste pratiche tradizionali rischiano anche la morte, per cause che vanno dallo *choc* emorragico alla sepsi. Inoltre, le giovani donne costrette alle MGF con la crescita patiscono una serie indicibile e drammatiche conseguenze, quali infezioni e forti dolori, maggiore vulnerabilità all'infezione da HIV/AIDS e da HPV, con un maggiore rischio di sviluppare un tumore del collo dell'utero, oltre a epatite e altre malattie veicolate dal sangue, infertilità, incontinenza e da ultimo un elevato rischio di mortalità materna;

se per qualche motivo si sottraggono alla ripugnante pratica, le giovani donne subiscono comunque un danno, perché le mutilazioni genitali sono considerate un rituale tradizionale e obbligatorio per l'ingresso delle giovani donne nella società, pertanto per coloro che non vi si sottopongono vi è comunque l'esclusione e l'isolamento sociale;

considerato che:

il 18 dicembre 2014 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione A/C3/69/L.22 che afferma la richiesta di messa al bando universale delle mutilazioni genitali femminili, confermando la posizione già assunta dalla medesima Assemblea con la risoluzione A/RES/67/146 del 20 dicembre 2012. L'adozione di tali risoluzioni riflette l'intesa di tutti gli Stati di definire le MGF una violazione dei diritti umani, la quale deve essere combattuta attraverso tutte le misure necessarie, al fine di proteggere donne e bambine da questa forma di violenza;

in Italia sono stati compiuti determinanti progressi normativi per il contrasto alle MGF già vari anni prima. Con la legge 9 gennaio 2006, n. 7 ("Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazioni genitali femminili"), è stato introdotto nel codice penale il delitto di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'articolo 583-*bis*, che punisce con la reclusione da 4 a 12 anni chiunque cagioni una mutilazione degli organi genitali femminili. Inoltre, oltre ad istituire all'articolo 5 un numero verde finalizzato a ricevere segnalazioni da parte di chiunque venga a conoscenza dell'effettuazione sul territorio italiano delle MGF, all'articolo 3 prevede la predisposizione di apposite campagne informative rivolte alle comunità di migranti provenienti dai Paesi in cui sono effettuate le pratiche di mutilazioni genitali dirette a: diffondere la conoscenza dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine, e del divieto vigente in Italia di tali pratiche; organizzare corsi di informazione per le donne infibulate in stato di gravidanza; promuovere appositi programmi di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole dell'obbligo, anche avvalendosi di figure di riconosciuta esperienza nel campo della mediazione culturale; promuovere presso le strutture sanitarie e i servizi sociali il monitoraggio dei casi pregressi già noti e rilevati localmente;

in altre parole, si tratta di una campagna di sensibilizzazione che vede coinvolte le comunità di migranti, gli enti locali, le scuole e gli operatori sanitari proprio al fine di impedire che nel nostro Paese possa verificarsi un crimine tanto odioso, ma soprattutto le organizzazioni e le associazioni che operano nel campo della migrazione che nel nostro Paese hanno promosso e continuano a portare avanti iniziative volte a favorire l'abbandono della pratica, forti di un'esperienza spesso maturata nei Paesi di origine. L'attenzione delle associazioni e delle organizzazioni, non a caso, coinvolge anche le seconde generazioni, che rappresentano un'importante fonte di rinnovamento per le comunità emigrate; tenuto conto che:

in Italia vi sono anche altri atti normativi finalizzati ad arginare il fenomeno odioso delle MGF, quali la legge 1° ottobre 2012, n. 172, di ratifica della convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, la legge 27 giugno 2013, n. 77, di ratifica della convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, contro il femminicidio;

dal novembre 2009, il Ministero dell'interno ha istituito un servizio di prevenzione e contrasto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, gestito da operatori della Polizia di Stato in collaborazione con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, per accogliere segnalazioni e notizie di reato avvenute sul territorio italiano dando informazioni sulle strutture sanitarie e sulle organizzazioni di volontariato a cui rivolgersi;

è attivo il numero verde 800 300 558 dedicato alla prevenzione e al contrasto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, raggiungibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00. Il servizio, gestito dalla Direzione centrale anticrimine del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, accoglie le segnalazioni provenienti dal territorio italiano e fornisce informazioni sulle strutture sanitarie e sulle organizzazioni di volontariato, vicine alle comunità degli immigrati provenienti dai Paesi dove si effettuano queste pratiche;

a livello di azione sul territorio è determinante l'intesa Stato-Regioni del dicembre 2012 per lo sviluppo di un sistema di prevenzione e contrasto delle MGF;

considerato infine che:

trattandosi di un fenomeno "culturale", volontariamente occultato all'interno di ristretti gruppi sociali e familiari, il più efficace contrasto alle MGF si attua tramite politiche di integrazione, alfabetizzazione, inserimento scolastico, sensibilizzazione ed educazione delle famiglie e delle comunità di appartenenza, pertanto l'abbandono di tale pratica può avvenire solo attraverso interventi sul campo volti a promuovere un cambiamento sociale, che passi attraverso la presa di coscienza dell'inutilità e dei danni di tali pratiche;

molte ragazze e donne vittime o a rischio delle MGF hanno paura di parlare di questo argomento tabù, pertanto hanno bisogno di aiuto e informazioni facilmente accessibili, come pure, d'altra parte, i professionisti hanno bisogno di conoscenze specifiche per essere in grado di fornire una buona assistenza e consulenza a coloro che sono colpite o a rischio,

impegna il Governo:

1) a verificare l'applicazione della legge n. 7 del 2006, e delle linee guida della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite ONU A/C.3/69/L.22, n. 18, del dicembre 2014, nonché l'efficacia delle norme che ne regolano l'applicazione nel nostro Paese;

2) ad intraprendere iniziative volte ad incrementare ulteriormente le risorse di cui alla legge n. 7, in particolare implementando il ricorso a tutte le campagne d'informazione ivi disposte, in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed avvalendosi dei principali *media* e degli organi di comunicazione e di stampa, con periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione;

3) a proporre l'aumento delle risorse finanziarie destinate alla formazione delle figure professionali sanitarie e delle altre figure, che operano con le comunità di immigrati provenienti da Paesi dove si effettuano pratiche di mutilazione genitale, per realizzare un'attività di prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle bambine già sottoposte a tali pratiche, come previsto dall'art. 4 della citata legge n. 7 del 2006;

4) a finanziare un percorso integrato di ricerca, formazione e sensibilizzazione per gli insegnanti, finalizzato alla prevenzione e al contrasto di una pratica tradizionale pericolosa e da abbandonare, in quanto gli insegnanti non sono solo responsabili dell'apprendimento dei giovani, ma sono anche quelli più a stretto contatto con i giovani e che meglio di altri sono in grado di individuare i rischi e aiutare le studentesse potenziali vittime di queste pratiche;

5) ad avviare e, laddove già esistono, a potenziare corsi di educazione sessuale per le scuole italiane e per quelle straniere, attraverso i quali far conoscere e sensibilizzare i giovani anche su queste pratiche;

6) a pubblicizzare e potenziare, anche previa destinazione di ulteriori risorse, il numero verde 800 300 558 dedicato alla prevenzione e al contrasto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, attualmente attivo soltanto 5 giorni a settimana. Essendo un servizio di fondamentale importanza per il contrasto e la prevenzione delle MGF, è necessario fare in modo che venga conosciuto, con campagne *ad hoc*, soprattutto dalle comunità interessate;

7) a sostenere, anche economicamente, le Regioni che hanno sviluppato attività progettuali sul proprio

territorio finalizzate alla realizzazione di percorsi virtuosi di prevenzione e contrasto alle MGF, implementando i centri di consulenza regionali e quindi le attività di formazione del personale sociosanitario, per aiutare a contrastare una delle peggiori violazioni dei diritti umani subite dalle donne;

8) ad incrementare le somme destinate, nell'ambito della cooperazione internazionale, ai programmi di cui all'articolo 7 della citata legge, anche alla luce dei ripetuti allarmi lanciati dalle organizzazioni internazionali presenti nei numerosi Paesi in cui tale pratica è ancora drammaticamente diffusa;

9) a procedere, nel più breve tempo possibile, alla realizzazione di un sistema istituzionalizzato di raccolta dati sull'incidenza del fenomeno in Italia, al fine di predisporre politiche di prevenzione e contrasto adeguate, con anche il contributo di *report* forniti dalla magistratura e dalle forze dell'ordine riguardo all'attività d'indagine svolta, perché quando si parla di MGF si parla di un reato grave, che viola una sfera di diritti costituzionalmente e internazionalmente riconosciuti, oltre a praticare menomazioni sui corpi delle persone;

10) a sollecitare e realizzare un sistema di condivisione di dati tra l'Italia e i Paesi d'origine delle famiglie con ragazze, anche al momento delle partenze, degli arrivi e dei rientri, da e verso i Paesi che praticano le MGF, altro modo per monitorare il fenomeno e favorire la prevenzione;

11) a sensibilizzare gli uomini, attraverso strumenti adeguati, in merito agli effetti sulla salute di tali esecrabili pratiche, attraverso anche la creazione di spazi loro destinati, in modo da apprendere nel modo più adatto e rapido possibile informazioni sulle MGF, al fine di stigmatizzarle e conseguentemente per contribuire scientemente a prevenirle.

(1-00461)

Interrogazioni

[BOLDRINI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il "Finasteride" è un farmaco comunemente prescritto in campo dermatologico per contrastare l'alopecia androgenetica maschile;

la sindrome post Finasteride (PFS) è una condizione patologica caratterizzata dalla persistenza di effetti collaterali subentrati durante o a seguito il trattamento con inibitori della 5-alfa reduttasi, come finasteride e dutasteride;

i sintomi impattano fortemente sulla vita delle vittime e sui loro cari, spesso con ripercussioni professionali, relazionali e sociali;

i soggetti che ne sono affetti soffrono di gravi disturbi, e precisamente: riduzione della *libido*, del desiderio sessuale, difficoltà nell'eiaculazione, insensibilità nella zona genitale e modificazioni anatomiche di pene o testicoli. In aggiunta a questi disturbi, la sindrome colpisce talvolta i soggetti con ulteriori disturbi fisici e sistemici, come astenia, disturbi gastroenterici, nonché disturbi psicologici e quali depressione, anedonia, perdita della memoria, difficoltà di concentrazione e attenzione, irritabilità, attacchi di panico, pensieri suicidi;

i meccanismi alla base della PFS non sono ancora del tutto chiari e soprattutto non vi sono *test* o analisi ordinari che permettano di capire la predisposizione di un soggetto a sviluppare la condizione;

ad oggi la PFS non è ancora riconosciuta come patologia e questo comporta una difficile comprensione e diagnosi da parte dei clinici verso i pazienti che lamentano questa delicata situazione;

secondo l'associazione di pazienti AVF (Associazione vittime finasteride) nata per riunire, tutelare e dare supporto a tutti quei pazienti affetti dalla sindrome in Italia: essa colpisce concretamente pochi consumatori di Finasteride (dall'1 al 5 per cento); l'eziologia deve ancora essere del tutto definita; il mondo scientifico è discordante: una parte ne sostiene l'esistenza, mentre un'altra (specie i dermatologi) non attribuisce colpe al farmaco; non tutti i clinici attualmente sono informati sui fatti, dunque finiscono con l'attribuire i sintomi dei pazienti a "cause psicogene"; dato il carattere delicato del problema che può portare i pazienti ad evitare di esporsi, può esservi un'importante sottostima dell'epidemiologia del problema; non esiste attualmente una cura né trattamento valido,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione descritta in premessa, anche per tramite dei registri di segnalazione di eventi avversi pervenuti all'AIFA, e che cosa intenda fare al riguardo.

(3-03108)

[D'ARIENZO](#), [FEDELI](#), [ASTORRE](#), [IORI](#), [ROJC](#), [GIACOBBE](#), [PORTA](#), [COLLINA](#), [BOLDRINI](#), [CIRINNA](#), [PITTELLA](#), [VATTUONE](#), [PINOTTI](#), [FERRAZZI](#), [TARICCO](#) - *Al Ministro dell'interno.* -

Premesso che:

l'articolo 74-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 destinato a erogare "un contributo economico in favore dei familiari del personale delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza abbia contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19";

l'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 19 gennaio 2022, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 19 gennaio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 2022, n. 40, ha individuato come beneficiari del contributo i "familiari del personale della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza abbia contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19";

tale disposizione esclude dal beneficio, in contrasto con le indicazioni del decreto-legge, i familiari del personale della Polizia municipale deceduto in servizio a causa del virus, il cui numero si attesta a 31 casi confermati e la causa del cui decesso è difficilmente riconducibile a ragioni o meriti diversi da quelli del personale delle forze di polizia;

l'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno stabilisce che il contributo è pari a 25.000 euro per evento luttuoso;

considerato che:

l'esclusione dei familiari del personale della Polizia municipale appare assolutamente ingiusta e incomprensibile, in quanto prevede una discriminazione tra operatori della sicurezza;

la Polizia municipale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (legge-quadro sull'ordinamento della Polizia municipale), collabora, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le forze di polizia, come è avvenuto anche durante la crisi pandemica,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, per onorare degnamente il tributo di vita offerto dal personale delle Polizie municipali deceduto in servizio a causa del COVID-19 e sanare un'evidente discriminazione tra quest'ultimo e il personale delle forze di polizia, provvedere all'estensione del contributo economico anche ai familiari del personale della Polizia municipale, nel pieno rispetto dello spirito del decreto-legge n. 73 del 2021.

(3-03110)

[LA PIETRA](#), [BALBONI](#), [GARNERO SANTANCHE'](#), [IANNONE](#), [PETRENGA](#), [RAUTI](#), [RUSPANDINI](#), [TOTARO](#) - *Ai Ministri della transizione ecologica e della salute.* - Premesso che:

i progetti "LIFE" costituiscono uno dei programmi "storici" della Commissione europea, essendo operativo dal 1992 e rappresentando il principale strumento finanziario dell'Unione europea dedicato alla tutela dell'ambiente, alla conservazione della natura e all'azione per il clima. LIFE ha cofinanziato più di 5.500 progetti in tutta la UE mobilitando oltre 9 miliardi di euro di investimenti e contribuendo con oltre 4 miliardi di euro stanziati dalla Commissione europea a titolo di cofinanziamento. In Italia il programma ha avuto oltre 900 progetti finanziati, determinando un investimento complessivo di 1,5 miliardi di euro, di cui circa 700 milioni stanziati a titolo di cofinanziamento dalla Commissione europea;

il programma svolge un ruolo essenziale, poiché si prefigge di sostenere lo sviluppo, l'attuazione e l'aggiornamento della politica e della legislazione ambientale ed in materia di clima dell'Unione, attraverso il finanziamento di progetti di varie dimensioni diretti a garantire la conservazione e la

protezione della biodiversità;

sono molteplici i progetti LIFE interessati da interventi di eradicazione delle specie aliene invasive in numerosi ambienti del Mediterraneo, in particolare quelli che interessano l'eradicazione del ratto nero, *Rattus rattus* (L., 1758), e specifici vegetali, ad esempio *Ailanthus altissima* e *Carpobrotus*, sulle isole italiane;

nello specifico, la Nemo S.r.l. ha progettato tutte le eradicazioni di ratto svolte ad oggi su isole italiane: Montecristo e Pianosa (2010), isolotti minori della Toscana (1999-2001), Giannutri (2005-2006), Zannone (2006), Molaro (2008) e isolotti circostanti (2009-2010). A Molaro è stata per la prima volta (in Europa) effettuata la distribuzione aerea delle esche rodenticide, metodologia successivamente utilizzata a Montecristo (2010), Tavolara (2017) e isolotti adiacenti. Molaro è stata invasa nuovamente dal ratto neanche due anni dopo la conclusione del progetto, anche Montecristo e Tavolara sono state raggiunte nuovamente dal ratto; a tali progetti hanno preso parte: il Corpo forestale dello Stato, vari parchi territoriali fra cui l'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, alcuni istituti universitari, l'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) e, spesso, alcune società private tra cui, come detto, ricorre sempre la ditta Nemo S.r.l. di Firenze;

considerato che:

i progetti presi in carico dalla Nemo S.r.l. hanno visto l'utilizzo del veleno "*Brodifacoum*", principio attivo tossico per molte specie animali, oltre alla specie *target*, il quale è stato disperso sulla superficie di tali isole con un elicottero tramite esche costituite da *pellet* contenente tale principio;

la scheda di sicurezza del "*Brodifacoum*" indica i pericoli connessi al suo utilizzo: rischi per la salute in quanto il principio attivo è un potente anticoagulante e rischi per l'ambiente in quanto esso è altamente tossico anche per gli organismi acquatici sensibili e può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ecosistema acquatico; inoltre, nelle informazioni ecologiche della scheda, il prodotto viene classificato come "persistente"; il metodo scelto, quello della dispersione aerea, ha portato successivamente alla scomparsa o alla decimazione di altre specie protette presenti sulle isole, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo fossero a conoscenza dell'utilizzo della suddetta modalità (utilizzo di ingenti quantità di *pellet* contenenti "*Brodifacoum*", come a Montecristo dove ne furono distribuite via elicottero oltre 14 tonnellate pari a circa 7 milioni di bocconi avvelenati) che, lungi dall'essere mirata e selettiva, rappresenta un serio pericolo, oltre che per gli altri animali presenti sulle isole, anche per l'ambiente particolarmente protetto, andando ad inquinare le falde acquifere, il mare e a contaminare tutta la catena alimentare;

se intendano verificare se tale tipo di interventi abbiano portato ad una perdita, piuttosto che alla salvaguardia della biodiversità, data la mancanza di studi indipendenti condotti prima dell'esecuzione dei progetti di eradicazione che avrebbero potuto dimostrare che la specie "aliena" si era naturalizzata nell'ambiente e non rappresentava un rischio per la biodiversità, ma anzi ne erano un elemento costitutivo e se intenda verificare e quantificare le ingenti perdite ed estinzioni di animali non bersaglio alloctoni ed autoctoni, anche particolarmente protetti, in terra ed in mare, avute a seguito dell'avvelenamento generalizzato di intere isole o dell'eliminazione con trappole o tramite la caccia;

considerato che in nessuna delle isole mediterranee esistono ancora delle biocenosi originarie (perché perdute ormai da millenni per effetto anche dell'interferenza antropica), se abbia un senso procedere a programmi di "riqualificazione ambientale" (mediante i progetti "LIFE+"), che prevedono essenzialmente la massiva eradicazione di molte delle piante e degli animali ormai presenti da tempo, ma originariamente alloctone, che sono riuscite ad integrarsi nel nuovo ambiente interagendo con esso fino a diventarne parte ormai integrante;

se i Ministri fossero a conoscenza del fatto che, in nome della "purezza razziale", si sia proceduto in molte delle isole alla completa rimozione forzata di specie animali, come il riccio, *Erinaceus europaeus* L., 1758, la pernice rossa, *Alectoris rufa* (L., 1758), la coturnice orientale, *Alectoris chukar* J.E.Grasy, 1830, ed il fagiano, *Phasianus colchicus* L., 1758, da Pianosa (Arcipelago toscano), il coniglio selvatico, *Oryctolagus cuniculus* (L., 1758), e parte della popolazione di capra selvatica, *Capra aegagrus* Erxleben, 1777, di Montecristo, mentre al Giglio l'estirpazione degli ultimi individui

di muflone, *Ovis orientalis* Gmelin, 1774, è ancora in corso. E se non fosse invece il caso di contenerne la diffusione e conservare tali specie che possono costituire elementi unici di biodiversità e risorse genetiche di primaria importanza, anche in considerazione delle sfide presentate dal cambiamento climatico;

se fossero a conoscenza del fatto che, nella maggior parte dei casi, queste eradicazioni non sono state supportate da alcuno studio scientifico preliminare condotto localmente, ma solo arbitrariamente giustificate con riferimento a studi svolti in realtà geografiche ed ambientali molto lontane dal Mediterraneo, come nel caso dei mufloni del Giglio, dichiarati invasivi in base a studi condotti alle Hawaii o alle Channel Islands e che non è seguito uno studio, successivo all'operazione, sull'impatto effettivo del "*Brodifacoum*" sulle specie non target presenti sulle isole e sull'intero ecosistema;

se fossero a conoscenza del fatto che dietro ai numerosi progetti "LIFE+" ("LetsGo Giglio", "Montecristo 2010", "Life Puffinus Tavolara", "Resto con Life", "Life PonDerat", "Life Diomedee"), cui partecipano enti pubblici come l'ex Corpo forestale dello Stato, l'ISPRA, l'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano ed altri ancora, appaia ricorrere il coinvolgimento di alcune ditte private (come la fiorentina NEMO S.r.l., presente in ogni progetto e spesso la D.R.E.A.M. Italia di Pratovecchio Stia, in provincia di Arezzo) che redigono le relazioni tecniche per i piani di gestione, stilano le proposte progettuali presentate sui bandi, e vengono coinvolte come beneficiari associati o come *sub-contractor* in attività di progettazione esecutiva e supporto nello svolgimento dei lavori, nel monitoraggio scientifico e nella gestione generale del progetto finanziato. E che non sia mai stato chiesto ad alcun gruppo di ricercatori indipendenti dai progetti "LIFE+" di assistere alla loro realizzazione e di verificarne i risultati;

se intendano verificare, inoltre, visto che gli interventi risultano già effettuati, il rispetto della condizione di cui alla lettera c) dell'articolo 1 dell'ordinanza del Ministero della salute del 14 gennaio 2010;

se ritengano opportuno procedere ad una verifica delle motivazioni e giustificazioni sottostanti agli interventi finanziati, in quanto una volta alterato un ecosistema, soprattutto se insulare, è praticamente impossibile tornare indietro, ed è imbarazzante che questo possa avvenire grazie al sostegno dei fondi europei e dell'intera comunità.

(3-03114)

[CORRADO](#), [ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

il Ministro in indirizzo, sin dall'inizio del suo mandato, si è espresso sulla necessità di percorsi di carriera chiari e basati sul merito;

l'interrogazione 3-03089, pubblicata in data 15 febbraio 2022, richiamava l'attenzione sugli usi distorti cui si presta uno strumento di reclutamento dei docenti negli atenei italiani: la chiamata diretta dall'estero. Nella stessa sede si evidenziava la grave disparità di trattamento che ne deriva a danno di chi, interno o esterno ad un ateneo, deve invece percorrere, per diventare professore universitario, associato o ordinario, l'altro canale, *ex artt.* 16 e 18 della legge Gelmini n. 240 del 2010;

considerato che:

ai sensi degli artt. 16 e 18 della legge Gelmini, la *conditio sine qua non* per l'accesso alla posizione di professore (associato e ordinario) è il possesso dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN). L'accesso ai ruoli di professore associato e ordinario è perciò precluso a chi non riesce ad ottenere l'abilitazione, se ha deciso di rimanere in Italia e quindi non ricopre un ruolo equivalente, all'estero, da almeno un triennio e non trova un ateneo interessato a farlo rientrare tramite una chiamata diretta;

ogni anno al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, viene presentato un gran numero di ricorsi per l'annullamento di giudizi ASN: oltre un migliaio, nel solo 2015. In tali ricorsi alle commissioni sono sempre contestati l'eccesso di potere e l'abuso della discrezionalità tecnica;

per negare l'idoneità anche a candidati dotati di un ottimo *curriculum*, ricco e solido al pari di quello degli stessi membri della commissione, è infatti sufficiente che i commissari dichiarino, anche apoditticamente e magari all'unanimità, che la produzione del candidato non è abbastanza originale e innovativa, e che quindi il candidato non è ancora maturo;

molto rari sono i casi in cui un candidato che si presenta con un *curriculum* ancora più forte viene giudicato di nuovo e comunque non idoneo, e a più riprese. Talora questi "non idonei seriali" sono, ad avviso degli interroganti, gli stessi soggetti che, con documentata evidenza, non godono del gradimento di chi comanda nel loro settore di appartenenza, e anche dei commissari;

pare questo il caso di un professore associato di archeologia (classica) dell'ateneo di Bologna, dello stesso Dipartimento che, come già ricordato nella citata interrogazione 3-03089, fra 2020 e 2021 ha utilizzato una chiamata diretta dall'estero per assegnare la posizione di ordinario in archeologia (classica) ad uno specialista di storia antica che mai ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per quel ruolo. Per più motivi la vicenda del professore associato della "Alma Mater studiorum" appare come un lampante esempio della sorte che può toccare, nell'abilitazione scientifica nazionale, a chi decide di non essere organico al sistema, pur nel massimo rispetto dell'istituzione cui appartiene;

la professoressa Antonella Coralini, protagonista del caso in questione, ha un ricco e solido *curriculum* di rilievo internazionale (consultabile sulla sua pagina docente dell'ateneo di Bologna), che nulla ha da invidiare a quelli dei membri delle commissioni ASN del suo settore, e dei colleghi giudicati idonei. Eppure, dal 2012 ad oggi la professoressa Coralini, nonostante possedesse in tutti i casi, e *ad abundantiam*, tutti i requisiti oggettivi per il ruolo di ordinario, e anche per quello di commissario, ha ottenuto ben 6 giudizi di non idoneità al ruolo di ordinario, seguiti da altrettanti ricorsi, tuttora in essere;

l'abilitazione al ruolo di ordinario è stata sistematicamente negata alla Coralini con considerazioni che appaiono agli interroganti inadeguate ed erronee, evidentemente viziate ed estranee al corretto esercizio della discrezionalità tecnica. La sua produzione è stata giudicata settoriale (da commissari la cui produzione è molto più circoscritta), priva di rilievo internazionale (a dispetto dell'evidenza documentata e della realtà dei fatti), non originale (da parte di commissari che mai si sono occupati dei temi di suo interesse e che mai hanno spiegato in che cosa consista tale mancanza di originalità). Il rapporto fra l'evidenza del *curriculum* e l'*iter* logico che ha condotto alle conclusioni dei commissari resta, a parere degli interroganti, oscuro;

in più occasioni, inoltre, la professoressa Coralini ha subito gravi disparità di trattamento: illuminante è il caso di una monografia a più mani di cui è autore principale, declassata a opera collettanea, che nulla avrebbe di originale. Eppure, gli stessi commissari, negli ultimi due quadrimestri dell'ASN 2018-2020, e nel primo quadrimestre dell'ASN 2021-2023, non hanno esitato a valutare come monografie, e con ottimi giudizi, prodotti analoghi di altri candidati. E questo nonostante, sia durante i lavori della commissione, sia per molto tempo dopo, di quelle asserite monografie di altri candidati non esistesse traccia alcuna, né nelle biblioteche, né in commercio, né presso l'editore stesso;

per di più, in 3 casi su 6, delle commissioni che hanno valutato non idonea la professoressa Coralini hanno fatto parte anche due suoi colleghi, afferenti al medesimo dipartimento dell'ateneo di Bologna, entrambi promotori della già nota chiamata diretta dall'estero di un esperto di storia antica come ordinario proprio nel suo settore, l'archeologia classica. L'una (la stessa che ha valutato quella proposta di chiamata diretta anche per il Ministero dell'università e della ricerca, e sulla sola base di un mero esame estrinseco), ha valutato non idonea la professoressa Coralini nel settembre 2019 e nel novembre 2020; l'altro, nel febbraio 2022, subito prima e subito dopo la chiamata diretta, da lui stesso voluta, di uno specialista in storia antica ad occupare la posizione di ordinario in archeologia classica;

valutato che entrambi i commissari suddetti si sarebbero trovati in una situazione di grave conflitto di interessi, dato che risulta agli interroganti la loro radicata inimicizia nei confronti della professoressa Coralini, dimostrata, *inter alia*, dall'essere cofirmatari di una segnalazione infondata e diffamatoria al rettore di Bologna ai danni della loro collega; eppure, entrambi hanno omesso di dichiarare, all'avvio della valutazione ASN, la sussistenza di incompatibilità. E di astenersi dal giudicare una collega che già era stata oggetto di loro infondate e lesive accuse di fronte al rettore dell'Alma Mater, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo possa spiegare quali controlli e correttivi il Ministero adotta per prevenire, individuare e sanare gli abusi e i danni derivanti da un uso distorto ed illegittimo, da parte delle commissioni ASN, della discrezionalità tecnica;

se possa spiegare come la commissione ASN in carica per il settore archeologia abbia potuto, nel quarto e quinto quadrimestre dell'edizione 2018-2020, valutare opere che in quel momento non risultavano, né presenti nelle biblioteche nazionali, né disponibili presso l'editore.

(3-03115)

[MALAN](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

le relazioni diplomatiche tra Italia e Taiwan si sono interrotte il 6 novembre 1970, ma negli anni successivi i due Paesi hanno rafforzato i rapporti economici, commerciali e di investimento; nel 1989 l'ICE ha aperto un ufficio a Taipei e nel 1994 il Governo italiano vi ha inviato un suo rappresentante e istituito l'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale;

l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia è stato aperto nel 1991 e oggi gli scambi commerciali con Taiwan ammontano a quasi 5 miliardi di euro con un saldo, in termini di *import-export*, a favore dell'Italia, che la pone al ventesimo posto tra le controparti commerciali di Taiwan nel mondo e al terzo tra gli Stati membri dell'Unione europea;

Taiwan è una delle principali controparti commerciali asiatiche per l'Italia, tra le prime venticinque potenze economiche mondiali, *leader* nella tecnologia informatica e delle comunicazioni, nella transizione ecologica, nell'intelligenza artificiale, nelle biotecnologie e agricoltura di precisione, e produce il 65 per cento dei *chip* dei semiconduttori al mondo;

Taiwan ha investimenti esteri per un valore di 1.120 miliardi di dollari, che la colloca al quinto posto fra gli investitori mondiali, con una riserva valutaria che supera i 550 miliardi di dollari, sesta nella classifica mondiale;

sono oltre 1.700 le società quotate alla Borsa di Taipei; grazie all'alta concentrazione di nuove aziende innovative, incubatori ed acceleratori dell'imprenditorialità giovanile, è uno dei centri finanziari più vivaci in Asia e nel mondo;

la pandemia ha fatto emergere gli elevati *standard* qualitativi e di efficienza del sistema sanitario dell'isola essendo Taiwan uno degli Stati con il minor numero di contagi e decessi da COVID-19; Taiwan ha sempre fornito assistenza tecnica e finanziaria ai programmi di aiuti e alle attività sanitarie dell'Organizzazione mondiale della sanità e, nonostante non ne faccia parte, sostiene diversi progetti in aree povere del pianeta;

i Paesi del G7 e l'Unione europea hanno espresso sostegno a Taiwan ai fini della partecipazione all'OMS, anche alla luce delle conclusioni del Consiglio NATO del mese di giugno 2021;

il 20 gennaio 2021, il Parlamento europeo, con due distinte risoluzioni sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune, ha invitato al miglioramento delle relazioni politiche e commerciali tra l'Unione europea e Taiwan, nonché a sostenere in tutte le sedi la sua piena partecipazione alla rete dell'ONU, all'OMS e alle altre organizzazioni internazionali,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare per:

a) promuovere nuovi accordi economici e commerciali e migliorare il meccanismo di consultazione tra i due Paesi nel contesto del «Foro di cooperazione economica, industriale e finanziaria Taiwan-Italia», istituito nel 2010, con particolare riguardo ai settori dell'industria dei semiconduttori, con la relativa catena di approvvigionamento e stoccaggio dell'energia e mercato delle materie prime, dei semilavorati e dei lavoratori necessari per lo sviluppo della mobilità elettrica;

b) promuovere la collaborazione nel campo della giustizia e dell'extradizione dei cittadini dei rispettivi Paesi;

c) sostenere la partecipazione di Taiwan all'OMS e all'AMS, alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), all'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO), all'Organizzazione internazionale della polizia criminale (INTERPOL) e ad altre organizzazioni internazionali correlate;

d) promuovere lo scambio di opere d'arte, l'allestimento di mostre, l'organizzazione di concerti e altri scambi culturali tra i due Paesi;

e) assicurare l'implementazione dei rispettivi flussi turistici, anche attraverso la valorizzazione dell'accordo «Italia-Taiwan Working Holidays»;



- f) avviare programmi di cooperazione e valorizzazione della sicurezza sanitaria globale, in particolare nel settore epidemiologico, promuovendo la cooperazione tra i Ministeri della salute dei due Paesi;
- g) adottare protocolli di collaborazione su politica e tecnologia agricole, sicurezza alimentare, protezione della pesca, semplificazione dell'ispezione e del controllo di piante ed animali, e applicazione della quarantena;
- i) facilitare l'operatività del personale in servizio presso l'Ufficio di Rappresentanza di Taipei in Italia, equiparandone le funzioni rappresentative e consolari, esentandolo, al pari delle altre Rappresentanze straniere e degli uffici che svolgono attività consolare, dalla tassa doganale, dall'IVA e da altre tasse imponibili sui beni acquistati in uso alla Rappresentanza, consentendo una targa di tipo consolare per il servizio consolare svolto.

(3-03116)

[GRANATO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che a quanto consta all'interrogante:

con nota del procuratore della Repubblica reggente Bruno Bruni (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona) del 2 febbraio 2022, inviata al questore di Verona e al comandante provinciale, venivano date indicazioni operative in merito a denunce presentate contro il Presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, "da parte di No-Vax e No-Green Pass";

nello specifico, nella nota veniva richiesto di trasmettere alla Procura "settimanalmente, a mezzo portale NDR come Fatti Non Costituenti Reato (FNCR), con un'unica trasmissione";

considerato che a parere dell'interrogante, tale atto costituisce un modo di procedere irrispettoso delle legittime aspettative dei denunciati di poter entrare nel merito dei reati contestati;

sempre a parere dell'interrogante, la descritta modalità di trasmissione delle denunce disposta dal procuratore della Repubblica reggente presso il Tribunale di Verona appare del tutto inidonea a garantire imparzialità di giudizio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti.

(3-03117)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

[DE FALCO](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il 1° e 2 febbraio 2022 persone appartenenti al movimento internazionale non violento "Extinction Rebellion", impegnate nella campagna "Ultima Generazione - Assemblea Cittadina ORA!", dopo aver inviato numerosissime *e-mail* al ministro Cingolani, al Presidente del Consiglio dei ministri Draghi, al ministro Patuanelli, al ministro Giorgetti, al ministro Orlando e alla ministra Carfagna ed ai loro collaboratori, dal capogabinetto alla segreteria, tramite piattaforma "Action Network" per richiedere un incontro pubblico a sul tema "siamo l'Ultima Generazione di cittadini e cittadine italiane a poter evitare il collasso climatico e sociale?", senza aver avuto alcuna risposta, hanno dato vita ad un'azione non violenta presso il Ministero della transizione ecologica;

filmati e foto forniti dallo stesso movimento evidenziano il fatto che, a dispetto di quanto riportato da alcuni organi di stampa, l'iniziativa ha avuto carattere assolutamente non violento nei confronti di tutte le persone presenti nel Ministero e delle forze dell'ordine che sono intervenute per portare via gli aderenti al movimento;

il movimento ha anche ammesso di aver imbrattato le mura del Ministero in un'azione provocatoria, ma pacifica, volta ad attirare l'attenzione sul grave tema della crisi climatica e sulla mancanza di azione coerenti con gli impegni assunti e concrete da parte del Governo italiano;

considerato che, a quanto risulta all'interrogante:

nei giorni successivi si è registrata la risposta delle forze dell'ordine che hanno fermato, a quel che risulta d'iniziativa, persone appartenenti al movimento, sequestrando auto e cellulari e controllando gli spostamenti di tutti coloro che erano ospitati in un B&B di Roma;

successivamente, il 4 febbraio, le forze dell'ordine, in borghese, sono entrate nel B&B, ancora una volta d'iniziativa, pur ammettendo di non essere alla ricerca di armi o droga, ma di essere entrate per svolgere una "azione amministrativa" legata a presunte violazioni della normativa COVID da parte della struttura abitativa. Non è, quindi, chiaro quali fossero i presupposti legittimanti l'irruzione e la perquisizione effettuate;

nel contempo, due ospiti del B&B che erano riusciti ad avvisare alcuni giornalisti e che cercavano di esporre uno striscione, sono stati violentemente stratonati ed è stato impedito loro di dare conto pubblicamente di quanto stava accadendo all'interno dell'edificio;

alcune persone presenti nella struttura sono state poi portate in Questura, in manette, seppure non risulta che fossero state arrestate e non opponessero alcuna forma di resistenza. Tra i fermati vi era anche una minorenni che era passata a trovare il padre. I fermati sono stati trattenuti varie ore e rilasciati, sembra assurdo ed inverosimile, senza redigere un verbale delle operazioni di compiute;

considerato anche che:

martedì 8 febbraio aderenti al movimento hanno dato vita ad un *sit in* di sostegno e supporto alle cinque persone che avevano intrapreso uno sciopero della fame per ribadire la richiesta d'incontro con il ministro Cingolani, il quale ha fatto sapere che avrebbe "concesso" l'incontro solo dopo che avesse ricevuto le scuse per l'azione intrapresa nei confronti della sede ministeriale, con ciò dimostrando una conoscenza del proprio ruolo di Ministro della Repubblica totalmente inadeguata e dimenticando che l'autorità che egli rappresenta non è quella di un educatore, di un padre, ma è chiamato a servire e ad ascoltare i cittadini che pongono questioni attinenti alla responsabilità dell'amministrazione che fa capo al Ministro ed al suo ruolo;

solo dopo nove giorni di sciopero della fame dei manifestanti il ministro Cingolani si è deciso a "concedere" un colloquio a porte chiuse e dopo aver fatto deporre i cellulari. Sarebbe davvero una triste conferma di inadeguatezza se fosse vero che egli abbia affermato che non spetta a lui "decidere se concedere un incontro pubblico sul tema, in quanto [egli] è un sottoposto del Presidente del Consiglio Draghi". Un Ministro che si sente sottoposto del Presidente del Consiglio dimostra che non ha inteso quale sia il ruolo di Ministro: l'articolo 92 della Costituzione esclude esplicitamente qualunque subordinazione dei Ministri al Presidente del Consiglio;

il *sit in* pacifico è stato sciolto dai Carabinieri, che hanno trattenuto per oltre 8 ore i partecipanti in caserma, denunciandoli per violazione dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; visto che:

è appena il caso di ricordare che l'autorizzazione per una manifestazione pacifica non è necessaria, a norma dell'articolo 17 della Costituzione, e che si può procedere allo scioglimento solo per comprovati e concreti motivi di ordine pubblico o per tutela della sicurezza pubblica, circostanze che non risulta fossero in atto in quel momento;

la vicenda si inserisce in un complessivo clima di repressione generalizzata contro coloro che legittimamente esprimono dissenso, repressione che si è tradotta in violenze contro i giovani che protestavano per la morte dello studente diciottenne Lorenzo Parelli, ucciso da una trave di ferro da 150 chili durante il suo ultimo giorno di *stage* nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, e contro l'abuso di quello strumento e che arriva all'assurdo di vietare, invocando una direttiva del prefetto di Roma che viola l'articolo 17 della Costituzione, a padre Zanotelli di effettuare il digiuno di solidarietà coi migranti che pacificamente teneva a piazza Montecitorio ogni primo mercoledì del mese da vari anni,

si chiede di sapere:

se vi siano, e in caso positivo quali siano, gli elementi di prova che giustificherebbero i reiterati interventi delle forze dell'ordine contro persone ripetutamente identificate, impegnate a manifestare pacificamente il loro pensiero, diritto riconosciuto dalla nostra Costituzione. Mancando detti elementi si sarebbe, infatti, di fronte ad una inaccettabile limitazione della libertà personale e della manifestazione del pensiero posta in essere da parte di organi dello Stato impegnati in quella che appare un inaccettabile accanimento poliziesco;

inoltre, poiché le stesse forze dell'ordine hanno ammesso di non essere entrati nel B&B che ospitava i pacifici manifestanti per un'azione di polizia giudiziaria, quali fossero allora i presupposti legittimanti l'irruzione e la perquisizione effettuata, a quanto risulta compiuta di iniziativa della polizia.

(3-03109)

[ASTORRE](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

alla luce di quanto riportato da organi della stampa locale e da alcuni siti di informazione *on line*,

l'operazione realizzata dal comando provinciale dei Carabinieri di Roma, coadiuvato dai comandi di Rieti, Latina, Viterbo e Reggio Calabria, in esecuzione dell'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia della Procura di Roma, che ha portato alla richiesta di custodia cautelare per 65 persone (39 custodie cautelari in carcere e 26 arresti domiciliari), cui vengono contestati gravissimi reati, mette in chiaro un sistema criminale bene organizzato e inserito nei gangli vitali dell'economia locale;

data la portata e la vastità dell'operazione messa in atto dalle forze dell'ordine e dalla magistratura emerge con chiarezza uno scenario molto preoccupante, con la presenza di organizzazioni criminali di stampo mafioso nel litorale che tocca le città di Anzio, Nettuno e Aprilia;

tali organizzazioni criminali hanno una straordinaria capacità di infiltrare le pubbliche amministrazioni per ottenere vantaggi e benefici per i propri interessi economici, si chiede di sapere:

se e quali misure si intenda adottare al fine di potenziare i dispositivi e le misure di prevenzione, repressione e controllo nei territori laziali dove il rischio di presenza di organizzazioni criminali di stampo mafioso è concreto;

se il Ministro in indirizzo non reputi opportuno avviare un procedimento finalizzato all'accesso a tutti i documenti amministrativi dei Comuni di Anzio, Nettuno e di tutti gli altri Comuni interessati dalle attività inquirenti descritte, al fine di controllare la presenza, il grado e l'intensità delle infiltrazioni del potere criminale nelle pubbliche amministrazioni dei Comuni coinvolti.

(3-03111)

[NATURALE](#), [CORBETTA](#), [PRESUTTO](#), [FENU](#), [LANZI](#), [AGOSTINELLI](#), [GAUDIANO](#), [ROMANO](#), [PAVANELLI](#), [CROATTI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'aumento generalizzato dei prezzi sta causando seri problemi a tutti i settori dell'economia, tanto da far alzare il rischio di una battuta d'arresto alla crescita economica, necessaria dopo l'arretramento del PIL del 9 per cento nell'anno 2020 in seguito alla pandemia ancora in corso;

i rincari delle materie prime colpiscono maggiormente le classi sociali più deboli, le piccole e medie aziende, e queste ultime costituiscono circa il 90 per cento delle imprese attive e impiegano oltre l'80 per cento dei lavoratori in Italia;

il trasporto delle merci in Italia avviene per l'80 per cento su gomma con conseguente approvvigionamento, anche di beni di prima necessità, dipendente da questo tipo di servizio;

considerato che:

le aziende italiane del settore degli autotrasporti sono in difficoltà nei confronti dei *competitor* dell'Europa orientale dove il costo del lavoro è più basso. Secondo Contship Italia, gruppo *leader* nel trasporto intermodale, il calo del volume d'affari si aggira sul 5 per cento a livello nazionale e 10 per cento a livello internazionale;

il prezzo del gasolio è arrivato a sfiorare i 2 euro al litro mettendo in seria difficoltà gli autotrasportatori che, in ragione di un'evidente e riconosciuta debolezza contrattuale, non riescono a ribaltare, in modo automatico, il maggior costo del carburante ai propri committenti, di conseguenza, almeno nel breve periodo, tale maggior costo pesa negativamente sui loro bilanci;

per i servizi di autotrasporto di merci in conto terzi, il comma 5 dell'art. 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, prevede l'adeguamento del prezzo del servizio in presenza di un'oscillazione del prezzo del carburante quando questo supera il 2 per cento della tariffa concordata, tuttavia tale disposizione rimane confusa e incerta, e comunque non applicabile;

l'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, risulta poco applicato, riducendo ai minimi i margini di guadagno e sicurezza per gli autotrasportatori;

le imprese di autotrasporto che hanno investito in veicoli alimentati a gas (circa 4.000 mezzi autoarticolati immatricolati) sono passati da un costo di 0,58 euro al chilo a 2,10 euro al chilo e, di conseguenza, oltre al maggiore indebitamento del mezzo (40.000 euro in più rispetto a medesimi veicoli alimentati a *diesel*), subiscono oggi una retrocessione competitiva e un aggravio di costi di produzione dei servizi che li rende fuori mercato;

considerato infine che agli autotrasportatori si aggiunge il costo raddoppiato dell'additivo ADblue, prodotto che serve per ridurre le emissioni altamente inquinanti dei gas di scarico dei TIR Euro V e VI, obbligatorio per il funzionamento dei mezzi che ne fanno uso, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, in presenza di un'evidente tensione sociale che si sta manifestando principalmente nel Centro-Sud, intendano intervenire sulle problematiche del comparto degli autotrasporti con immediati provvedimenti di sostegno alla luce dei costi elevati delle materie prime in questo periodo;

quali iniziative reputino opportuno intraprendere per regolamentare il rapporto fra autotrasportatori e loro committenza, anche attivandosi al fine di rivedere il decreto-legge n. 103 del 2010, affinché vengano migliorate le condizioni contrattuali le quali, di fatto, si traducono in maggiore sicurezza stradale, sostenibilità economica per gli occupati e maggiori capacità di rispondere alla competizione internazionale.

(3-03112)

[DE FALCO](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

il 1° dicembre 2021 ITA Airways ha annunciato l'ordine di 28 aeromobili ad Airbus: sette A220, undici A320neo e dieci A330neo;

dal listino prezzi di Airbus si apprende che l'A220 ha prezzo pari a circa 77 milioni di dollari, che moltiplicati per 7 danno un totale di circa 520 milioni di dollari. Invece, l'A320 ha un prezzo che varia da 101 a 110,6 milioni di dollari l'uno. La spesa, dunque, si aggirerebbe tra un miliardo e 100.000 ed un miliardo e 216.000 dollari. Infine, l'A330 ha un prezzo che oscilla da 238,5 e 296,4 milioni di dollari e quindi la spesa si aggirerebbe tra i 2 miliardi e 380 milioni a poco più di 3 miliardi dollari;

pertanto, la spesa complessiva si aggira tra un minimo di 4 ad un massimo di 4,7 miliardi di dollari, ovvero tra 3 miliardi e 300 e 3 miliardi e 900 milioni di euro;

inoltre, il 18 febbraio 2022 ITA ha annunciato una *partnership* con German Airways, per un accordo di "west lease", su nuove tratte che saranno attivate dal 28 marzo tra Milano Linate e London City, e tra Lussemburgo e Ginevra. La German Airways fornirebbe una prestazione di servizio, non la disponibilità effettiva dei velivoli, operando i voli per conto di ITA e quindi con il codice IATA della compagnia italiana, ma utilizzando la struttura, i velivoli per il corto raggio, personale ed accessori (assicurazione, mantenimento, eccetera) in tutto e per tutto tedeschi;

inoltre è stato emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che consente la privatizzazione di ITA, già più volte annunciata dal suo presidente esecutivo, Altavilla;

si deve tenere anche conto della scadenza imminente per la presentazione delle offerte per l'acquisto delle attività di manutenzione ed *handling* da Alitalia SAI in amministrazione straordinaria, per le quali la Commissione europea permetterebbe ad ITA una partecipazione di minoranza nella prima e di maggioranza nella seconda;

considerato che:

ITA Airways è una compagnia totalmente pubblica e quindi è indispensabile che vi sia assoluta chiarezza circa l'impiego delle risorse, il loro effettivo ammontare, nonché la tipologia dei contratti stipulati e dei finanziamenti ottenuti;

lascia perplessi che si stia procedendo ora all'acquisto degli aeromobili, con un esborso per le finanze pubbliche che andrà a vantaggio solo di soggetti privati a cui, stante il decreto del Governo, passerà il controllo di ITA;

risulta che ITA non abbia disponibilità sufficienti per affrontare gli impegni annunciati per l'acquisto di tali aeromobili il cui prezzo di listino supera ampiamente il presunto valore dell'intera ITA, motivo per il quale è quindi necessario sapere dove si intende reperire le risorse occorrenti;

non è nemmeno chiara la ragione per la quale ITA stia aprendo le nuove tratte con impiego di mezzi e personale di German Airways a spese dell'erario dello Stato, lasciando in cassa integrazione, sempre a spese dell'Erario, 300 lavoratori che avrebbero potuto essere impiegati nei nuovi voli, operati con la stessa tipologia di aeromobili (Embraer) che erano in possesso di Alitalia e che ITA ha deciso di non

rilevare;

tenuto conto che dal 15 ottobre 2021 alla fine di gennaio 2022 ITA ha perso 170 milioni di euro, più di 2 milioni al giorno, come hanno ammesso i vertici della compagnia aerea in un'audizione presso le Commissioni competenti di Camera e Senato, ovvero più di quanto non perdesse tutta Alitalia prima del rilancio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda chiarire chi garantisce l'acquisto dei velivoli;

quale sia il prezzo effettivo per l'acquisto dei 28 aeromobili;

quale sia la scelta strategica per cui ITA debba acquistare degli aeromobili prima che sia ceduta la sua proprietà;

quale siano le ragioni che hanno determinato la scelta di acquistare la suddetta tipologia di aeromobili, rivolgendosi ad Airbus più che ad altre case costruttrici, la cui filiera produttiva è presente anche in Italia e attraversa un momento di crisi;

quale sia la logica di quell'acquisto degli aeromobili, peraltro a fronte dell'emanato decreto di privatizzazione, così come della *partnership* con German Airways, iniziative entrambe onerose per il bilancio dello Stato, con un appesantimento di spese che dovrebbero, invece, competere ai soggetti privati che decidessero di acquistare ITA derivante dall'enorme ridimensionamento di Alitalia SAI in amministrazione straordinaria;

se non si ritenga che sussista l'opportunità di sostenere la caducazione del decreto appena emanato;

se, infine, non si ritenga di dover sostituire i vertici di ITA, che si dimostrano ad avviso dell'interrogante sempre più inadeguati e responsabili sia delle perdite gravissime subite dalla compagnia in pochi mesi di vita, nonostante i tagli operati (in particolare la riduzione di personale che grava ora, a zero ore, sulle casse dello Stato), sia di operazioni a giudizio dell'interrogante evidentemente scellerate come quelle con Airbus e German Airways, nonché di bloccare quelle operazioni che appaiono prive di qualunque razionalità, soprattutto nella prospettiva di privatizzazione, quale allo stato si profila entro breve termine.

(3-03113)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[BINETTI](#) - *Ai Ministri per gli affari regionali e le autonomie e della salute.* - Premesso che:

in ambito sanitario, i livelli essenziali di assistenza (LEA) sono stati definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 (entrato in vigore il 23 febbraio 2002), che costituisce un classificatore e nomenclatore delle prestazioni sanitarie sulla base della loro erogabilità da parte del SSN;

le prestazioni e i servizi inclusi nei LEA rappresentano il livello "essenziale" garantito a tutti i cittadini. In proposito le Regioni possono utilizzare risorse proprie per garantire servizi e prestazioni ulteriori rispetto a quelle incluse nei LEA. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2001 indicava, negli allegati, le attività e le prestazioni incluse nei LEA, le prestazioni escluse e le prestazioni che potevano essere fornite dal SSN solo in determinati casi;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 ("Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992", pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017), sono stati definiti i "nuovi LEA" ma, per l'applicazione di tale decreto, è necessario che vengano introdotti i decreti attuativi che, però, tardano ad arrivare;

in attesa dei decreti attuativi si sono create delle evidenti disparità tra Regioni, a causa delle differenti condizioni economiche: alcune di loro (come Lombardia, Valle d'Aosta, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana) hanno ad esempio già reso esecutivi, con propri provvedimenti e investimenti, i cosiddetti *extra* LEA, prestazioni inserite nell'aggiornamento del 2017, che non erano presenti in precedenza, con l'obiettivo di consentire le prescrizioni necessarie da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta ed al fine di agevolare gli assistiti affetti da condizioni croniche;

il 29 dicembre 2021, il Ministero della salute ha inviato alle Regioni, ai fini del perfezionamento dell'intesa da parte della Conferenza Stato-Regioni, lo schema di decreto riguardante la definizione

delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica. Il decreto è il risultato del lavoro di una commissione permanente, composta dai rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Conferenza delle Regioni e Province autonome e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS);

nonostante ciò, le Regioni non hanno ancora firmato. È passato infatti più di un mese e, senza l'approvazione da parte delle Regioni, in base a quanto prescritto dal decreto-legge n. 502 del 1992, il Ministero non può procedere;

questo lungo ritardo causa tantissime difficoltà ai pazienti, che non ottengono i livelli essenziali di assistenza ai quali avrebbero diritto e che non hanno un accesso uniforme alle prestazioni più aggiornate sulla base del progresso medico e tecnologico contenute nel nuovo nomenclatore della specialistica ambulatoriale, come evidenziato di recente dall'Osservatorio malattie rare (O.Ma.R.) e da Cittadinanzattiva;

tra i provvedimenti che trovano un blocco in questa mancata attuazione dei nuovi LEA, ci sono il decreto di aggiornamento del *panel* dello *screening* neonatale, fermo al 2016, l'inserimento nella lista di malattie esenti di malattie rare e croniche precedentemente non incluse e anche il riconoscimento al diritto alla PMA per alcune persone affette da patologie genetiche trasmissibili;

da quanto esposto, emerge una situazione inaccettabile sotto il profilo della tutela della salute, della qualità di vita e della stessa dignità dei pazienti,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere, per quanto di competenza, per garantire l'approvazione e la piena operatività del nuovo nomenclatore tariffario.

(4-06619)

[FREGOLENT](#) - *Ai Ministri della giustizia, della salute e per le pari opportunità e la famiglia.* -

Premesso che:

è di qualche giorno fa la notizia, riportata da fonti giornalistiche, di due genitori cui è stata provvisoriamente sospesa la responsabilità genitoriale a seguito della richiesta di questi ultimi che non fosse usato sangue di una persona vaccinata per le trasfusioni durante l'intervento al cuore del proprio figlio;

a fronte di tale richiesta, che aveva portato al blocco dell'intervento, l'ospedale "Sant'Orsola" di Bologna aveva fatto ricorso al tribunale di Modena. Il giudice tutelare, dopo aver ascoltato le ragioni dei genitori, ritenuta preminente la necessità di curare il piccolo di due anni, aveva accolto il ricorso e nominato la direttrice generale del policlinico bolognese curatore speciale del bambino;

successivamente, a seguito del coinvolgimento della Procura dei minori di Bologna, è intervenuto il Tribunale dei minori di Bologna, il quale ha emanato un provvedimento volto a limitare la responsabilità dei due genitori che non avevano voluto firmare il consenso informato per operare il figlio;

la famiglia del bimbo ha chiarito, attraverso il suo legale, di non aver "mai negato il consenso all'intervento", chiedendo tuttavia "per motivi di carattere religioso" che il sangue della trasfusione venisse da soggetti non vaccinati. I due genitori avrebbero cercato, attraverso il *social network* "Telegram", delle persone non vaccinate disposte alla donazione, trovandone più di 40;

se questo è un caso limite, su cui sicuramente sarà necessario effettuare degli accertamenti per valutare l'opportunità e la proporzionalità del provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale, sono invece tanti i genitori che hanno visto la vaccinazione al centro del contendere negli ultimi mesi, a fronte di un orientamento giurisprudenziale costante secondo cui il vaccino è a tutela del minore e della collettività;

alla luce di tale panorama giurisprudenziale, e sulla scorta della pronuncia del Tribunale dei minori di Bologna, si intende portare l'attenzione sul tema della scelta dei genitori di sottoporre, o meno, i figli minori all'inoculazione del vaccino, in special modo i bambini sotto i 12 anni, per cui la vaccinazione non è nemmeno raccomandata, affinché possa essere scongiurata una limitazione della responsabilità genitoriale nell'ipotesi in cui questi ultimi scelgano, liberamente e consapevolmente, di non sottoporre i propri figli minori alla vaccinazione,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno e urgente procedere a un approfondimento della

questione per i profili di rispettiva competenza, affinché possa essere debitamente e formalmente scongiurata l'ipotesi, seppure meramente paventata, di una limitazione della responsabilità genitoriale a seguito di una scelta libera e consapevole rispetto all'opportunità o meno di sottoporre a vaccino i propri figli minori.

(4-06620)

[GRASSI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

negli ultimi giorni di gennaio 2022 si è verificato un crollo nella basilica paleocristiana dell'Annunziata a Prata di Principato Ultra (Avellino), testimonianza unica dell'epoca paleocristiana e bizantina;

la basilica risale all'epoca delle persecuzioni cristiane, e i primi cristiani vi si rifugiavano per sfuggire alla caccia data loro dagli imperatori romani. Le catacombe sono state datate tra il II-III secolo d.C., mentre nella parte superiore si trovano gli affreschi di epoca bizantina più tarda (VI-IX secolo d.C.). La basilica è aperta al pubblico e vi si celebrano anche matrimoni;

i danni architettonici sono ingenti, è crollato infatti l'ipogeo della basilica; un costone tufaceo, probabilmente a seguito di infiltrazioni di acqua piovana. Alcuni visitatori hanno lanciato l'allarme in quanto hanno scoperto alle spalle dell'altare dei cumuli di pietre e detriti;

nella basilica, che è di proprietà della curia di Avellino e sottoposta a vincolo dalla Soprintendenza di Avellino, ci sono importantissime testimonianze dell'arte bizantina. Il rischio adesso è che la frana possa estendersi anche alla parte superiore della basilica, che è ricoperta di affreschi di epoca bizantina,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda attivare con la massima urgenza la procedura per la messa in sicurezza della basilica che rappresenta un tesoro inestimabile del patrimonio artistico irpino e costituisce una tra le più rilevanti testimonianze dell'epoca paleocristiana in Campania e nel mondo;

se sia stato programmato il sopralluogo dei tecnici della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino, per accertare le cause del cedimento e studiare gli interventi opportuni per salvare l'ipogeo.

(4-06621)

[LONARDO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

la FICEI, Federazione italiana consorzi enti industrializzazione, è la federazione nazionale che raggruppa i consorzi per lo sviluppo industriale, enti pubblici economici istituiti ai sensi dell'art. 36 della legge n. 317 del 1991;

i consorzi sono stati costituiti per la promozione dell'industrializzazione e dell'insediamento di altre attività produttive nelle aree comprese nel territorio di competenza;

rappresentano soprattutto nel Sud del Paese una realtà significativa ed hanno una lunga tradizione ed approfondita conoscenza dei territori su cui insistono e possiedono un *know how* acquisito nel tempo e rafforzato attraverso progetti operativi, investimenti e rapporti con le aziende insediate; negli agglomerati dei consorzi ASI hanno sede le più importanti realtà produttive italiane e straniere insediate nel nostro Paese;

considerato, inoltre, che:

la FICEI non è stata invitata a far parte del tavolo permanente per il partenariato economico sociale e territoriale nell'ambito di attivazione del PNRR costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

i consorzi industriali, come emerge dai primi bandi emanati riguardo al PNRR, non sono tra i destinatari del finanziamento. Si veda ad esempio l'asse M2C.1.1/1.1: la linea C di intervento esclude i consorzi pur essendo per legge erogatori dei servizi idrici e depurativi;

oltre l'80 per cento dei suoli ZES ricade negli agglomerati di competenza dei consorzi ASI;

non si è ancora provveduto a nominare il rappresentante dei consorzi industriali nei comitati di indirizzo delle ZES (zone economiche speciali);

il piano nazionale per la ripresa e la resilienza può contribuire a porre i consorzi e gli enti di

industrializzazione al centro dello sviluppo territoriale attraverso la valorizzazione e la promozione della loro capacità di fornire infrastrutture e servizi alle imprese e mediante l'offerta di innovazione e tecnologie per l'utilizzo efficace delle telecomunicazioni, l'attivazione di strategie di riduzione delle emissioni di anidride carbonica e la riduzione dell'impatto ambientale delle produzioni, si chiede di sapere:

per quale motivo la FICEI non sia stata invitata a far parte del tavolo permanente per il partenariato economico sociale e territoriale nell'ambito di attivazione del PNRR;

perché i consorzi industriali, come emerge dai primi bandi emanati riguardo al PNRR, non siano tra i beneficiari dei bandi pur essendo erogatori di servizi (come depurazione e fognature) attribuiti loro per legge e quali provvedimenti si intenda porre in essere per sanare questa criticità;

perché non si sia ancora provveduto a nominare i rappresentanti dei consorzi industriali nei comitati di indirizzo delle ZES.

(4-06622)

**FATTORI** - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

in data 21 settembre 2016 è stato presentato al Senato l'atto di sindacato ispettivo 4-06364 a prima firma dell'odierna interrogante, in cui sono evidenziate alcune criticità e potenziali infiltrazioni mafiose nel contesto politico e sociale del Comune di Anzio (Roma);

con l'interrogazione 4-06766, pubblicata il 20 dicembre 2016 a prima firma dell'interrogante, si evidenziavano dubbi sui percorsi che portavano alle autorizzazioni su due impianti di smaltimento dei rifiuti;

il Ministro *pro tempore* dell'interno Minniti, nel corso di un discorso lungo e articolato svolto in Parlamento il 28 febbraio 2017, in cui ha mostrato un quadro completo della presenza e delle attività delle mafie sulla provincia di Roma, ha dichiarato che: "Ad Anzio e Nettuno si evidenzia la presenza delle 'ndrine dei 'Farao-Marincola', 'Mollica-Morabito' e 'Gallace-Novella', che si avvalgono della compartecipazione delle famiglie autoctone 'Romagnoli' e 'Andreacchio'", specificando che: "Da anni la mafia siciliana nel Lazio è interessata alla realizzazione di opere pubbliche, sia lungo la fascia della litoranea che nelle zone interne, con particolare riferimento a Roma ed al litorale a sud della Capitale, soprattutto nel tratto tra Fiumicino ed Anzio-Nettuno";

sulla situazione si esprime anche la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere nella relazione conclusiva, Doc. XXIII n. 38, della XVII Legislatura del febbraio 2018;

all'interno del documento della Commissione antimafia si legge: "La consorteria criminale dei Gallace è arrivata a condizionare anche l'attività degli enti locali come attesta lo scioglimento per condizionamento da parte della criminalità organizzata, del consiglio comunale di Nettuno nel 2005. Il territorio compreso tra Anzio, Nettuno e Ardea risulta essere caratterizzato dal radicamento del clan calabrese dei Gallace";

e ancora: "Inoltre numerose indagini delle DDA di Roma, Milano, Catanzaro e Reggio Calabria hanno attestato l'operatività e la potenza del clan Gallace negli scenari criminali della Calabria, del Lazio e della Lombardia. A più riprese sono state segnalate all'attenzione della Commissione le criticità della situazione di Anzio, in particolare: la posizione di alcuni consiglieri comunali, tra questi in particolare quella di Pasquale Perronace, fratello di Nicola Perronace, pregiudicato, elemento di spicco del clan Gallace imputato per articolo 416-bis del codice penale, poi morto per cause naturali; i molteplici lavori assegnati senza gara alla società Centro servizi immobiliari di Domenico Perronace, nipote del consigliere comunale di maggioranza Pasquale Perronace e del defunto Nicola Perronace, da parte dell'amministrazione comunale di Anzio, l'ultimo dei quali nel 2016; le vicende interessate dal procedimento penale denominato 'Mala Suerte', della procura di Velletri che nel maggio 2016 ha condotto all'arresto di diversi pregiudicati che operavano nella zona di Anzio, tra i quali spicca Roberto Madonna (già colpito da misure cautelari per estorsione aggravata, spaccio di droga e altri gravi delitti), detto anche il 're di Lavinio";

queste sono poi state le conclusioni del documento: "Nel complesso si può dire che nel territorio di Anzio e Nettuno ci si trova di fronte ad un quadro variegato e composito, dove logiche criminali,



strutture mafiose tra loro indipendenti e variabili culturali si alternano e si mescolano in una pluralità di relazioni tutte meritevoli di ulteriori approfondimenti";  
alla luce del quadro d'insieme dei documenti e degli elementi di informazione acquisiti dalla Commissione nel corso dei lavori, nonché dalle risultanze del processo "Mala Suerte", e dell'inchiesta "Evergreen", appare pertanto auspicabile svolgere quanto prima una nuova valutazione, complessiva e approfondita, della situazione della legalità nel Comune di Anzio, al fine di verificare compiutamente la sussistenza degli elementi di legge per nominare una commissione d'accesso in seno al Comune, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000;  
considerato inoltre che:  
nelle province di Roma e Latina, in particolare nei comuni di Anzio, Aprilia e Pomezia, si registrano da anni, con preoccupante cadenza, attentati e atti intimidatori ai danni di commercianti, attività commerciali, enti ed esponenti della pubblica amministrazione, non sempre denunciati;  
nella giornata del 17 febbraio 2022 sono stati effettuati 65 arresti tra Anzio e Nettuno di persone legate ai *clan* della 'ndrangheta, e nell'ordinanza di custodia cautelare si legge che le elezioni dei sindaci di Anzio e Nettuno avvennero con il sostegno delle cosche locali;  
i sindaci non sono attualmente indagati;  
nella stessa ordinanza di circa 1.500 pagine si legge anche della "contiguità" di alcuni esponenti politici locali con le cosche;  
l'interrogante nel 2017, in delegazione con il senatore Luigi Gaetti, andò personalmente dal prefetto Basilone a portare i dati allarmanti del territorio e richiedendo l'intervento ai sensi dell'art. 143 del testo unico degli enti locali,  
si chiede di sapere:  
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto descritto e quali provvedimenti intenda intraprendere per l'applicazione degli articoli 142 e 143 del testo unico, relativi allo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, sui Comuni di Anzio e Nettuno;  
quali provvedimenti o iniziative intenda intraprendere affinché si crei un percorso di effettiva lotta alle mafie nel territorio di Anzio e Nettuno.

(4-06623)

[IANNONE](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno*. - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

la società CEP S.p.A. è una società a totale partecipazione pubblica il cui capitale sociale è egualmente distribuito tra i soci costituiti da 15 Comuni dell'area metropolitana di Roma capitale, tra cui alcuni con una popolazione superiore ai 15.000 quali Palestrina e Zagarolo;  
fin dal 2019 il bilancio dell'esercizio ha fatto emergere un'obiettiva situazione di difficoltà patrimoniale evidenziando una perdita di esercizio di 53.178 euro, nella realtà molto più consistente considerata l'apposizione contabile di circa 4.000.000 euro di immobilizzazioni immateriali;  
questi *trend* negativi hanno visto un ulteriore peggioramento nel 2020 dove la perdita di esercizio è arrivata a 1.347.852 euro;  
a fronte di un fatturato di poco più di 1.800.000 euro nel solo esercizio 2019 la società ha proceduto ad affidamenti a società esterne per oltre un miliardo di euro, non coperti dalle entrate e dalla liquidità della società;  
è stato anche deliberato l'acquisto della nuova sede legale ed operativa della società per circa 2.000.000 euro a Zagarolo;  
in conseguenza della grave situazione finanziaria e di liquidità la società CEP non ha riversato ai Comuni soci le somme derivanti dalla riscossione dei tributi e all'area metropolitana di Roma capitale quelle derivanti dall'addizionale alla tassa rifiuti;  
durante la conduzione da parte del direttore generale Paride Pizzi, ex direttore della STS Srl, multiservizi del Comune di Frascati, e dell'amministratore unico Gaetano Bartoli, ex sindaco di Colonna, la società CEP ha visto peggiorare notevolmente i propri risultati patrimoniali;  
molteplici degli affidamenti a ditte esterne non appaiono giustificati a fronte delle attività svolte ed in alcuni casi da nessun incarico svolto a favore della CEP, come appurato dall'attuale consiglio di

amministrazione;

la Guardia di finanza ha più volte provveduto, su ordine della Procura di Roma, a svolgere perquisizioni e sequestri negli uffici della società, individuando, dalle notizie apprese a mezzo stampa, un disegno criminoso destinato a sottrarre indebitamente alla società pubblica ingenti somme di denaro di cui illecitamente appropriarsi attraverso un giro di fatturazioni false;

il mancato riversamento delle somme derivanti dall'attività di riscossione dei tributi e l'eventuale fallimento della società CEP avrà come ulteriore conseguenza il dissesto di molti dei Comuni soci, si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti riportati e quali azioni vogliano intraprendere per impedire il dissesto dei Comuni soci.

(4-06624)

[BARBONI](#), [PAGANO](#), [GALLIANI](#), [AIMI](#), [RIZZOTTI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che: dalla relazione del presidente della Corte d'appello di L'Aquila sull'amministrazione della giustizia nel distretto di Teramo, presentata all'inaugurazione dell'anno giudiziario, emerge una situazione molto critica rispetto allo stato di salute del distretto;

il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Teramo ha proclamato, lo scorso 25 gennaio 2022, lo stato di agitazione dell'avvocatura teramana insieme alla camera penale "Giuseppe Lettieri", alla camera civile, e a tutti gli avvocati del foro di Teramo, a causa delle ormai lunghe ed irrisolte criticità che non consentono il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria;

per come sostenuto dal COA, presso il tribunale di Teramo pendono i due terzi dell'arretrato dell'intero distretto, nonostante nell'ultimo anno vi sia stata una diminuzione del 16,1 per cento. Di fronte a tale scenario si registra il maggior tasso di *turnover* di magistrati in uscita, in parte anche a causa delle criticità operative dello stesso tribunale;

non solo i procedimenti iscritti da più di 10 anni pendono in misura percentuale maggiore presso il tribunale di Teramo, ma le nuove iscrizioni, inferiori solo a quelle del tribunale di Pescara, sono di gran lunga superiori a quelle degli altri, come il caso dei tribunali di Chieti e L'Aquila, dove le nuove iscrizioni sono rispettivamente circa 1.400 all'anno, pari ai due terzi dei nuovi giudizi contenziosi iscritti, invece a Teramo sono circa 2.100 all'anno;

nonostante la percentuale di smaltimento rispetto al carico di lavoro dei magistrati in servizio sia in percentuale tra le più alte del distretto, il "*disposition time*" del tribunale di Teramo, riguardo ai soli processi civili, è superiore ai 1.000 giorni, rispetto per esempio al tribunale di Chieti che si attesta sui 296 giorni o a quello di Pescara sui 368 giorni circa;

il personale amministrativo, con riferimento al periodo 2019-2020, ha avuto un carico individuale di lavoro superiore al 24 per cento rispetto alla media distrettuale;

presso il tribunale di Teramo, solo nell'anno in corso, verranno celebrati 7 processi in Corte d'assise, anche in assenza di una sezione penale, non ancora istituita a causa dell'attuale dotazione organica che non lo consentirebbe, anche se a piena copertura;

risulta che siano state presentate diverse domande di trasferimento di magistrati nel settore sia civile che penale, con conseguente aggravio della copertura organica, provocando una mobilità in uscita dagli effetti devastanti;

sia il consiglio giudiziario che il CSM avevano proposto di aumentare la pianta organica dei magistrati a Teramo di due unità, con conseguente ed automatica istituzione della sezione penale e del relativo presidente, con un'accelerazione dell'*iter* dei processi penali. Attualmente invece sono stati assegnati 9 nuovi cancellieri, di cui sei in tribunale e 3 in procura, e solo un nuovo magistrato;

per le strutture del tribunale, inadeguate a celebrare processi con numeri rilevanti delle parti in periodo pandemico, è stato necessario stipulare una convenzione con l'università per l'utilizzo di aule più capienti dove svolgere le udienze, pena il blocco dell'attività giudiziaria, nonostante il Ministero della giustizia avesse garantito la consegna dei lavori di ristrutturazione per novembre 2021,

si chiede di sapere:

quali tempestive azioni abbia deciso di intraprendere il Ministro in indirizzo, in merito alla particolare e grave situazione del Tribunale di Teramo, anche a seguito dell'incontro e degli impegni assunti il 6 maggio 2021 con il consiglio dell'ordine degli avvocati di Teramo, alla presenza dei capi dipartimento;

come intenda rispondere alle legittime richieste del COA di Teramo sulla revisione efficiente della pianta organica, sull'eliminazione delle scoperture e sull'adeguamento delle strutture edilizie, interventi fondamentali per consentire da un lato la difesa dei diritti e la tutela degli assistiti e dall'altro garantire a tutti gli operatori di esercitare il proprio lavoro in condizioni di dignità e decoro professionale.

(4-06625)

[NANNICINI](#) - *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il giudizio sanzionatorio è stato introdotto dall'allegato 1 del decreto legislativo n. 174 del 2016, ed è disciplinato dagli artt. 133 e seguenti del codice di giustizia contabile;

"ferma restando la responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, e successive modificazioni", il disposto dell'art. 133, comma 1, del codice limita espressamente l'applicazione di questo rito speciale ai soli casi in cui "la legge prevede che la Corte dei conti communi, ai responsabili della violazione di specifiche disposizioni normative, una sanzione pecuniaria stabilita tra un minimo ed un massimo edittale";

l'articolo 248, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico degli enti locali) prevede due trattamenti sanzionatori (uno di natura pecuniaria ed un altro di tipo personale), da comminare agli amministratori degli enti locali che la Corte dei conti abbia riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte dolose o gravemente colpose, sia omissive sia commissive, al verificarsi del dissesto finanziario;

tra i giudizi introdotti con il rito sanzionatorio dinanzi alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti nei confronti di sindaci ed amministratori che hanno svolto mandato negli enti locali in cui è stato dichiarato il dissesto, nell'anno 2021, vi rientra anche il giudizio pendente dinanzi alla sezione regionale Umbria nei confronti di alcuni amministratori del Comune di Terni che hanno svolto il loro mandato nel periodo della dichiarazione di dissesto dell'ente, per i quali, attraverso questo rito, è stato richiesto l'accertamento della responsabilità amministrativa e l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e di *status*,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei giudizi sanzionatori nei confronti di amministratori comunali di Terni;

se, nell'ambito delle rispettive competenze e con riguardo all'uniforme applicazione della materia della contabilità pubblica, non ritengano di evidenziare come l'azione di accertamento della responsabilità amministrativa debba essere esercitata, in conformità al principio previsto dall'art. 117 della Costituzione, ai sensi della legge n. 20 del 1994, articolo 1, e così informato ai principi di garanzia previsti nell'allegato 1 del decreto legislativo n. 174 del 2016;

se non ritengano che possano esserci conseguenze non conformi alle garanzie ordinamentali nella comminatoria di sanzioni personali, che comprimono i diritti fondamentali (sociali e politici) della persona, senza la celebrazione di un ordinario giudizio di responsabilità amministrativa;

quali siano le difficoltà e le criticità applicative per gli enti coinvolti, in base alle diverse competenze e funzioni, nell'esecuzione delle sanzioni personali all'esito dei giudizi introdotti ai sensi degli artt. 133 e seguenti del codice di giustizia contabile.

(4-06626)

[ROJC](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

nello scorso mese di gennaio 2022 vi è stato il dimezzamento delle forniture di gas naturale all'Italia e ad altri Paesi europei da parte della Russia;

dallo scorso 2 febbraio, la Russia ha altresì vietato l'esportazione dei concimi azotati, come il fosfato di ammonio; si tratta del concime utilizzato per la fertilizzazione dei campi del Friuli-Venezia Giulia e anche della pianura Padana;

la Russia è da anni *leader* mondiale di questa categoria merceologica;

è del tutto evidente che, in un tempo anche breve, il mancato utilizzo del concime potrebbe provocare all'agricoltura delle aree interessate gravi danni e ingenti perdite economiche relativi alla difficoltà di ottenere raccolti di qualità;

basti considerare che a breve avrà inizio la "ripresa vegetativa", ovvero quel periodo cruciale per la produzione di grano e frumento, durante la quale è fondamentale l'utilizzo dei concimi azotati: concimi le cui scorte si stanno progressivamente esaurendo, proprio a causa della restrizione alle esportazioni decisa dalla Russia;

a causa di ciò, vi è stato anche un immediato aumento del costo dei concimi azotati; il presidente della Coldiretti di Pordenone, Matteo Zolin, in un'intervista rilasciata al quotidiano "Il Gazzettino" lo scorso 19 febbraio, ha dichiarato che "siamo già di fronte a prezzi praticamente triplicati rispetto all'anno scorso. L'urea, ad esempio, che è il concime più utilizzato per le campagne del Fvg, veniva pagato fino a poco tempo fa 30 euro al quintale. Oggi siamo a 90 euro. Tre volte tanto";

per aggirare il divieto russo di esportazione, si conta adesso su Paesi che non sono stati colpiti da tale misura, come ad esempio la Turchia, ma è evidente che anche solo che un anello in più nella catena di approvvigionamento fa impennare i costi;

per sollevare l'attenzione su questa preoccupante situazione, la Coldiretti nazionale ha già avviato una mobilitazione generale e quella del Friuli-Venezia Giulia ha anche deciso di scendere in piazza nei prossimi giorni;

considerato che il comparto agricolo risulta già pesantemente colpito dagli aumenti del costo del carburante e la situazione legata al blocco russo alla vendita all'estero dei fertilizzanti può determinare, quasi inevitabilmente, un aumento del prezzo dei cereali con evidente ripercussione sul costo di pane e pasta,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano porre in essere al fine di consentire agli agricoltori di avere accesso ai concimi azotati a prezzo di mercato, e non a prezzi triplicati a causa delle restrizioni imposte dalla Russia;

quali urgenti iniziative di carattere diplomatico, concertate con gli altri Paesi membri della UE, intendano intraprendere così da garantire la fine della restrizione all'esportazione da parte della Russia; quali azioni a livello europeo intendano porre in essere al fine di garantire politiche europee adeguate ad evitare una pesante dipendenza da Paesi a rischio in particolare in settori strategici come quello agroalimentare, e assicurare la maggiore autonomia possibile all'Italia.

(4-06627)

[LANNUTTI](#), [ANGRISANI](#), [ABATE](#) - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti, il 20 dicembre 2021 il giornalista Andrea Cinquegrani, direttore del sito di inchiesta "La Voce delle Voci", correntista della Banca Popolare del Mediterraneo di Napoli, con sede unica in via Depretis, ha cercato di effettuare un prelievo al *bancomat* della filiale n. 11 del Monte dei Paschi di Siena di Napoli, in via Epomeo. L'impianto, però, non solo non ha effettuato l'operazione, ma non ha neppure restituito il *bancomat* a Cinquegrani. Il giornalista a quel punto si è rivolto al direttore dell'agenzia chiedendo la restituzione del *bancomat*. Il direttore ha fatto sapere che per le disposizioni bancarie avrebbe inviato il *bancomat* alla direzione generale di MPS e questa, poi, avrebbe provveduto a spedirlo alla banca del giornalista, assicurando peraltro che il tutto sarebbe avvenuto nel giro di due settimane, nonostante si fosse in periodo natalizio. Trascorsi i giorni, il giornalista ha contattato la sua banca, ma della tessera *bancomat* nessuna traccia. A questo punto ha chiesto alla Popolare del Mediterraneo se fosse possibile annullare quel *bancomat*, disattivandolo, e averne uno nuovo. Operazione di *routine*, ma non per l'istituto in quel periodo, visto che da alcuni mesi (hanno fatto sapere al giornalista) non disporrebbero di carte *bancomat*. Tornato alla carica con il Monte Paschi ai primi di febbraio 2022, il giornalista si è nuovamente presentato al direttore della filiale MPS di via Epomeo, chiedendo il motivo di un simile macroscopico e ingiustificato ritardo, il quale ha risposto che del *bancomat* non vi era alcuna traccia. Vista l'urgenza di risolvere il problema, avendo perso il "diritto" ad avere il *bancomat* e ad accedere a al proprio conto corrente (ma anche perché stava per entrare in vigore la nuova normativa in materia di *green pass* che di fatto gli avrebbe poi impedito di accedere liberamente in banca), il giornalista a quel punto ha chiesto la cortesia di fornirgli la "PEC" dell'agenzia per poter comunicare in futuro e avere notizie. In filiale gli sarebbe stato risposto che loro usano solo *email* ordinarie e, a dimostrazione della loro massima disponibilità,

all'interessato è stato detto di fornire un indirizzo mail "così adesso davanti a lei, in tempo reale, le mando una mail vuota, così se la ritrova appena va a casa". Rientrato a casa, il giornalista ha aperto la posta elettronica e non ha trovato alcuna *email* inviata da MPS. Oltre ai danni, adesso anche la beffa. A quel punto Cinquegrani ha deciso di denunciare l'accaduto all'Adusbef, l'associazione di tutela dei consumatori specializzata nel settore finanziario, bancario, assicurativo, postale e delle telecomunicazioni;

considerato inoltre che il direttore de "La Voce delle Voci" ha più volte scritto delle vicende riguardanti il Monte dei Paschi di Siena, sia sul fronte delle disinvolute operazioni che hanno costretto lo Stato a finanziare in modo massiccio da anni la banca più antica del mondo, nata vent'anni prima dell'approdo di Colombo nelle Americhe, per evitarne il *crac* (puntando i riflettori sulla famigerata acquisizione di Antonveneta), sia per quanto concerne David Rossi, il responsabile comunicazioni MPS "volato" dal quarto piano di palazzo Salimbeni ("La Voce delle Voci" ha sempre scritto di "omicidio" e contestato quelle che ad avviso degli interroganti sono state due incredibili archiviazioni della magistratura),

si chiede di sapere:

se risulti prassi quanto accaduto al direttore della testata menzionata, ovvero se sia da considerarsi normale procedura la mancata restituzione di un *bancomat* a distanza di ben oltre un mese, di cui peraltro sembra essersi persa ogni traccia;

quali misure urgenti il Ministro in indirizzo intenda attivare, nell'ambito della propria specifica competenza, per impedire che tali situazioni incresciose possano ripetersi, considerando che, oltre a creare forte disagio ai correntisti (peraltro obbligati da norme sempre più stringenti a utilizzare le carte di debito per ridurre la circolazione di contante), viene loro impedito di accedere al proprio sudato risparmio, bene garantito peraltro dalla Costituzione.

(4-06628)

**BRIZIARELLI** - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il 10 giugno 2017 si sono svolte le procedure elettive per l'insediamento dei nuovi organi di governo dell'Aero Club d'Italia per il quadriennio 2017-2021. Le delibere assembleari con le designazioni sono state inviate prontamente ai Ministeri vigilanti per l'adozione dei provvedimenti di nomina, ai sensi dell'art. 21 dello statuto;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 gennaio 2018, registrato presso la Corte dei conti il 2 febbraio 2018, n. 222, è stato disposto il commissariamento straordinario dell'ente, ritenendo superato il limite dei tre mandati consecutivi conferibili al designato presidente architetto Giuseppe Leoni, con la conseguente nomina a commissario straordinario del professor avvocato Pierluigi Matera, per la durata di un anno, con il compito di provvedere alle elezioni dei nuovi organi dell'ente; con decreti ministeriali n. 287 e n. 288 del 23 luglio 2020 è stata disposta la nomina rispettivamente di tre consiglieri federali e la nomina del presidente della commissione sportiva centrale aeronautica, consigliere federale di diritto (Reg. AeCI prot. 32250 del 6 agosto 2020) anche loro fino alla scadenza originaria del 2021;

in ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n. 8693/20219, che ha sancito l'infondatezza della mancata ratifica della nomina del presidente Leoni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 registrato presso la Corte dei conti il 15 luglio 2020, n. 1602 (Reg. AeCI prot. 16652 del 29 luglio 2020) è stata disposta la nomina dello stesso Leoni a presidente dell'ente fino alla scadenza originaria del 2021;

in data 26 giugno 2021, si sono svolte le elezioni degli organi sociali dell'Aero Club d'Italia per il quadriennio 2021-2025 con la nomina di Giuseppe Leoni a presidente e di tre consiglieri federali: Guido Guidi, Eva Montori e Giorgio Porta. Gli esiti di tale procedura sono stati trasmessi ai Ministeri vigilanti con nota prot n. 20010 del 1° luglio 2021, ma ad oggi non è pervenuto riscontro alcuno e ciò sta comportando il blocco della *governance* dell'ente con gravissime ripercussioni su tutta l'attività; infatti a seguito del decreto ministeriale n. 503 del 7 dicembre 2021 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 24 dicembre 2021 con il quale è stato approvato il nuovo allegato alla legge 25 marzo 1985,

n. 106, recante "Caratteristiche degli apparecchi per il volo da diporto e sportivo", risulta urgente revisionare le procedure conseguenti all'intervenuto mutamento della normativa tecnica del settore aeronautico di riferimento. Le nuove norme prevedono l'innalzamento del peso a 600 chilogrammi degli ultraleggeri (e 650 chilogrammi per gli anfibi), un'importante innovazione che recepisce quanto richiesto attraverso un ordine del giorno, a prima firma dell'interrogante, accolto in Senato il 27 ottobre 2020 all'interno della legge di delegazione europea 2019-2020 che impegnava il Governo a valutare l'opportunità, in sede di attuazione del regolamento (UE) 2018/1139, di adottare ogni iniziativa per favorire lo sviluppo dell'industria del volo turistico in Italia. Purtroppo l'assenza degli organi di vertice, non consentendo di dare piena attuazione all'innovata regolamentazione, sta determinando gravi danni non solo all'utenza, bensì all'intero comparto industriale aeronautico, già in grande sofferenza per la grave crisi economica causata dall'emergenza sanitaria in atto;

inoltre, non essendo stato possibile adottare il calendario sportivo nazionale 2022, l'intera attività sportiva agonistica risulta ad oggi ferma. Tutti i corsi di aggiornamento e ogni altra attività sono bloccati con grave pericolo anche per la sicurezza del volo;

l'Aero Club d'Italia pianifica inoltre le manifestazioni aeronautiche che vedono protagoniste le frecce tricolori dell'Aeronautica militare, esibizioni che richiamano ogni volta migliaia e migliaia di visitatori. Ebbene anche questa prestigiosa attività non si è potuta compiere con grave danno per l'intera comunità;

ad oggi non c'è stata nessuna soluzione a quest'*impasse* gestionale, malgrado le numerose sollecitazioni provenienti dall'Aero Club Italiano, dalle istituzioni, dal comparto aeronautico e sportivo,

si chiede di sapere se si intenda adottare, con la massima sollecitudine, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del presidente e degli altri componenti del consiglio federale dell'Aero Club d'Italia o, in caso contrario, quali siano i gravi motivi che impediscono la ratifica delle suddette nomine e, senza indugiare nel colpevole ritardo, se si intenda effettuare gli approfondimenti dovuti per consentire all'Aero Club Italia di operare nel pieno delle sue funzioni per il bene dell'ente stesso, di tutto il movimento tecnico-sportivo del volo e in generale del Paese.

(4-06629)

[BONINO](#), [MASINI](#), [RICHETTI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Vista la sentenza pronunciata il 16 febbraio 2022 dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in riunione plenaria (presidente Koen Lenaerts) relativa al ricorso C-156/21 presentato dalla Repubblica d'Ungheria avverso il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio;

vista la sentenza pronunciata il 16 febbraio 2022 dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in riunione plenaria (presidente Koen Lenaerts) relativa al ricorso C-157/21 presentato dalla Repubblica di Polonia avverso lo stesso regolamento;

vista la decisione del presidente della Corte, in data 25 giugno 2021, di autorizzare ad intervenire "a sostegno delle conclusioni del Parlamento e del Consiglio", il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e la Commissione;

considerato che il regolamento 2020/2092 condiziona la concessione dei sostegni dell'Unione europea, definiti nel piano di ripresa e resilienza, al rispetto dello Stato di diritto nei Paesi membri;

ricordato che la legge n. 234 del 2012 descrive il processo di valutazione del contenzioso in sede europea e attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro per gli affari europei, di concerto con altri Ministri eventualmente interessati, il potere di decisione sull'intervento dell'Italia nei ricorsi davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea;

sottolineato il fatto che il regolamento 2020/2092 mira alla difesa degli interessi finanziari dell'Unione europea e dei cittadini contribuenti;

constatato che non risulta che la Repubblica italiana abbia inoltrato richiesta di partecipare alle cause C- 156/21 e C-157/21 intentate dalle Repubbliche di Polonia ed Ungheria e chiuse con il citato

pronunciamento della Corte di giustizia che ha respinto i ricorsi, si chiede di sapere:

quali siano le ragioni per cui il Governo italiano non abbia sostenuto, insieme ad altri Paesi dell'Unione, compresi tutti gli altri cinque "fondatori" e alla Commissione, la posizione del Parlamento europeo e del Consiglio omettendo di autorizzare l'Avvocatura dello Stato a stare in giudizio presso la Corte di giustizia europea nelle cause citate;

in particolare, se il Governo nutra riserve, sinora mai pubblicamente espresse, sul regolamento 2020/2092 approvato il 16 dicembre 2020 dal Parlamento europeo e dal Consiglio, sulla cui validità si è espressa in modo inequivocabile la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

(4-06630)

[LANNUTTI](#), [ANGRISANI](#), [CORRADO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il 31 gennaio 2022 è stato arrestato l'ex responsabile della direzione Acquisti, Trasporti, Logistica e Servizi Operativi della RAI, Gianluca Ronchetti, con le accuse di turbativa d'asta e corruzione insieme agli imprenditori milanesi Giorgio e Andrea Gnoli, ex amministratori della AGEAS, impresa consortile Lombarda S.r.l. I fratelli Gnoli, attraverso la società AGEAS (adesso non più riconducibile a loro), avrebbero ottenuto affidamenti diretti nel settore dei servizi di facchinaggio e manovalanza per gli allestimenti scenici in vari centri di produzione RAI. Tra gli altri anche quelli relativi alla produzione di Sanremo Young 2018. Secondo il nucleo economico-finanziario della Guardia di finanza di Roma, ci sono stati centonovanta affidamenti diretti ritenuti sospetti. Si tratta di lavori commissionati dalla RAI tra il 2014 e il 2019. Tutti sotto la soglia di quarantamila euro, oltre la quale sarebbe stato necessario bandire una gara d'appalto. In cambio dell'affidamento degli appalti, il dirigente RAI avrebbe ottenuto, secondo i PM, mazzette, cene, Rolex e altre utilità. Per un totale di circa centosessantamila euro, una cifra che è stata sequestrata a Ronchetti. Si tratterebbe del prezzo della corruzione, finanziato con fondi neri creati attraverso false fatturazioni infra gruppo e guadagni fittizi;

nel periodo delle indagini, finito nel mirino degli investigatori, il capo di Ronchetti era Felice Ventura. Questi a marzo 2015 (si legge sul sito della RAI) rivestiva il ruolo di direttore della direzione Acquisti. Ruolo che ha ricoperto fino al 2019, quando è stato nominato direttore della direzione Risorse umane e organizzazione. Sebbene Ventura non abbia nulla a che fare con le indagini in corso, come capo di Ronchetti il sospetto che non abbia vigilato come dovuto c'è;

considerato che nel maggio 2019 Monica Caccavelli è stata nominata capo della direzione Acquisti, al posto di Ventura, nell'ambito della direzione generale *corporate* a cui si è aggiunto nel giugno 2019 la nomina di responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RSA) della RAI. Da giugno 2020 ella è stata anche nominata consigliere di amministrazione di RAI Pubblicità,

inoltre, a quanto risulta al giornale "La Notizia", Caccavelli sarebbe stata rimossa dalla direzione Acquisti;

gli interroganti si chiedono come si spieghi che Felice Ventura coinvolto, anche se indirettamente, in una vicenda di corruzione interna all'azienda sia stato promosso mentre Monica Caccavelli, non coinvolta in nessuna vicenda venga di contro rimossa;

del pari andrebbe spiegato perché la Rai si sia molto preoccupata circa l'eventuale acquisto di un video da parte della trasmissione "Report" (circostanza già chiarita dallo stesso responsabile della trasmissione, Sigfrido Ranucci), mentre non ha prestato quasi nessuna attenzione a un'inchiesta per ipotesi di corruzione di tale portata,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questa vicenda e se disponga di informazioni atte a spiegare il comportamento dell'azienda.

(4-06631)

[D'ALFONSO](#), [LAUS](#), [PITTELLA](#), [GRIMANI](#) - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

in data 5 ottobre 2021 sono iniziati i lavori di abbattimento dell'intero complesso del liceo "G. Marconi" di Pescara, a cui ha fatto seguito, in una cornice che ha visto contrapposti Amministrazione provinciale e comunità scolastica, una segnalazione ad ANAC, acquisita al prot. n. 57520 del 23 luglio

2021;

nella suddetta segnalazione si contestava la legittimità, l'adeguatezza e l'opportunità degli atti intrapresi dalla Provincia di Pescara nei confronti del liceo Marconi, in merito alla decisione di adottare una variazione del progetto preliminare da adeguamento dell'esistente a demolizione e ricostruzione di un nuovo edificio;

il progetto preliminare di adeguamento sismico, antincendio e impiantistico del liceo, finanziato nel 2018 dalla Regione Abruzzo con 7,8 milioni di euro, in conseguenza di una variazione approvata in 19 giorni dalla Provincia di Pescara, ha subito una lievitazione dei costi pari a 15,2 milioni di euro, con un nulla osta regionale arrivato tardivamente e valido solo per la prima parte dei lavori;

i lavori di demolizione finanziati consentiranno a soli 1.000 studenti dei 1.500 tuttora iscritti nel liceo di poter rientrare nelle loro aule. Per i restanti 500 non esiste né finanziamento, né tempi certi di ritorno a scuola;

considerato che:

l'ANAC in data 21 dicembre 2021 (Fasc. Anac n. 3498/2021) ha deliberato, in maniera molto netta, anche a seguito di un esposto-denuncia da parte di alcuni docenti, che la procedura presenta evidenti profili di anomalia e criticità con riferimento:

al "ricorrere di profili di approssimazione nella fase programmatica e di pianificazione degli interventi evidenziabili, oltre che in relazione alla inadeguatezza delle valutazioni condotte sulla tipologia di lavori necessari e comune fattibili";

"alla violazione del principio di immodificabilità dell'oggetto contrattuale, confermato dall'art. 106 del d.lgs. 50/2016 (Codice degli appalti pubblici)";

"alle approssimazioni inerenti alle procedure per l'approvazione degli atti progettuali relativi al progetto variato di sostituzione edilizia";

"all'intervenuta validazione del progetto definitivo, senza l'acquisizione dei pareri necessari alla definizione di tutti gli aspetti del progetto coerentemente con le previsioni di cui all'art. 26 del codice", si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti esposti in premessa;

quali iniziative di propria competenza intenda assumere, anche nell'interesse degli studenti del liceo "Marconi" di Pescara, per evitare che il cantiere si blocchi a causa delle improvvisazioni viziate, verificate nella procedura più volte forzata;

se, alla luce di quanto deliberato da ANAC, non sia necessario attivare, per quanto di competenza, le procedure per verificare l'idoneità degli incarichi dei dirigenti delle amministrazioni coinvolte;

quali misure, di propria competenza, intenda adottare affinché si appongano correttivi normativi in grado di evitare il ripetersi di fatti simili e affinché si possano reperire fondi necessari alla locazione delle sedi per il prossimo anno scolastico e al completamento del nuovo liceo "Marconi" di Pescara.

(4-06632)

[LANNUTTI, BOTTO](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della transizione ecologica.* - Premesso che:

la società Rete ferroviaria italiana (RFI), insieme al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Regione Abruzzo e alla Regione Lazio, ha presentato il progetto per la realizzazione di uno nuovo tracciato ferroviario da Roma e Pescara. Si tratta di oltre centosessanta chilometri di nuova ferrovia, che passerà per Sulmona e Avezzano. Verrà raddoppiata la linea, sono previste nuove gallerie per un totale di cinquantatré chilometri e un incremento della velocità dei treni fino a punte di centosettanta chilometri orari. Secondo le previsioni, il tempo di percorrenza da Roma a Pescara scenderà a due ore e quaranta minuti, quella da Roma ad Avezzano a cinquanta minuti, quello da Pescara a Sulmona a cinquanta minuti;

il tempo di realizzazione previsto è di sette anni, più altri cinque per la progettazione, l'iter realizzativo e la gara d'appalto;

il costo totale previsto è di 6 miliardi e 564 milioni di euro, finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;

considerato che il tracciato previsto nel progetto di pre-fattibilità della ferrovia Roma-Pescara prevede



due gallerie, lunghe rispettivamente 9,8 chilometri e 1,4 chilometri, da Scafa a Pratola Peligna, all'interno del massiccio del Monte Morrone. Costo complessivo di 930 milioni di euro;  
inoltre, a quanto risulta agli interroganti:  
il traforo interessa completamente le sorgenti del Giardino, col rischio che, in presenza di drenaggi, le stesse possano addirittura seccarsi. Il nuovo tracciato, infatti, andrebbe a intercettare trasversalmente il flusso della grande falda idrica del monte Morrone;  
le falde del Giardino, con acque oligominerali di eccezionale qualità chimico-fisica, sono captate fin dal 1958 a uso potabile e distribuite tramite il principale acquedotto d'Abruzzo. Alimentano i rubinetti di tutti i centri abitati della Valle del Pescara, inclusi i capoluoghi Chieti e Pescara e con le interconnessioni acquedottistiche, i sessantaquattro Comuni dell'Ambito Ottimale gestito dall'ACA. Vengono immessi in rete 88.000.000 di metri cubi all'anno a beneficio non solo di tutti i comuni della provincia di Pescara, ma anche di popolosi comuni della costa (Francavilla a Mare), dell'interno (Bucchianico) e parte di quella di Teramo (Silvi e Atri). La popolazione residente, che utilizza l'acqua del Morrone, è di circa 450.000 abitanti, con punte di oltre 650.000 nei periodi estivi;  
la necessità di drenare l'acqua, svuotando la montagna per le gallerie, mette a rischio di scomparsa completa o parziale di gran parte delle trentasette sorgenti censite alimentate dalla stessa falda, la scomparsa degli *habitat* con la loro biodiversità nelle pregevoli zone umide della Valle Peligna all'interno del Parco nazionale della Majella-Morrone. Scontata pure la diminuzione, a tratti drastica, delle portate idriche fluviali dei fiumi Sagittario, Vella, Pescara. L'esperienza del Gran Sasso ha mostrato inoltre come neppure le acque drenate ed eventualmente recuperate a uso potabile dalle gallerie siano immuni da impatti perché soggette a episodi d'inquinamento;  
per comprendere la gravità dei rischi, si ricorda che nella tratta Firenze-Bologna, a causa dei *tunnel* ferroviari, il Mugello è divenuto una terra devastata per lo sconvolgimento dell'intero equilibrio idrogeologico del territorio. La diminuzione dell'acqua ha comportato ricadute pesanti sull'ecosistema montano, influenzando negativamente sulla flora e sulla fauna, anche in aree a tutela naturalistica; ha costretto aziende agro-zootecniche a chiudere i battenti. Le gallerie principali del TAV hanno svuotato la montagna e provocato scomparse di sorgenti, pozzi e torrenti. Diversi corsi d'acqua sono stati dichiarati biologicamente morti, a causa della perdita totale del deflusso estivo. La falda si è abbassata di almeno duecento metri e grandissimi volumi di acqua sono andati perduti per sempre. È cambiato persino il percorso sotterraneo;  
infine, a quanto risulta agli interroganti il progetto di pre-fattibilità esclude dal collegamento ferroviario prossimale i comuni di Tocco da Casauria, Bussi sul Tirino e di Popoli, per l'abbandono dell'attuale linea ferroviaria, coi loro centri limitrofi. Per i cittadini di quest'area è una disincentivazione all'utilizzo del treno e la preclusione futura all'utilizzo del sedime ferroviario in funzione integrativa metropolitana per contenere il trasporto privato e le emissioni clima alteranti. È un incentivo all'abbandono delle aree interne, per carenza di servizi,  
si chiede di sapere:  
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di questa vicenda;  
se intendano coinvolgere nel processo decisionale del nuovo percorso ferroviario anche le popolazioni locali, la cui vita verrà certamente stravolta dall'opera;  
se il Ministro della transizione ecologica intenda valutare con più attenzione l'impatto ambientale che quest'opera avrà su quelle aree geografiche;  
se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti non intenda proporre, alla luce dei fatti elencati, un percorso ferroviario alternativo.  
(4-06633)  
[IANNONE](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che:  
dal sito di Trenitalia non è più possibile prenotare dal 1° aprile 2022 il treno Frecciarossa delle ore 5,15 che collega Salerno a Roma;  
già in passato questo collegamento era sparito per poi essere ripristinato in seguito ad atti parlamentari e proteste dei pendolari;  
tale collegamento è assolutamente indispensabile per i lavoratori che già conducono una vita di

sacrifici per tenere insieme lavoro e famiglia;  
il successivo collegamento da Salerno per Roma delle ore 5,50 non consente ai pendolari di poter essere al proprio posto di lavoro per le ore 8,  
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e quali iniziative intenda intraprendere per garantire il diritto alla mobilità dei pendolari salernitani.

(4-06634)

[LANNUTTI](#), [BOTTO](#) - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

l'8 febbraio 2022, un operaio che si trovava in bicicletta è stato multato nei pressi di Torino perché non indossava la mascherina, una volta sceso dalla sella per un controllo. Il verbale redatto dai carabinieri e consegnato all'operaio riporta infatti: "Dopo essersi fermato in bicicletta non indossava la mascherina". La multa prevede il pagamento di 280 euro subito o 400 euro dopo cinque giorni;

l'uomo ha ricostruito quanto accaduto ai giornalisti, definendo la multa "un'ingiustizia". E sostiene di aver pagato subito la multa, perché il rischio era quello di dover pagare di più, ovvero 400 euro, una cifra spropositata per le sue possibilità economiche, visto che il suo stipendio è di appena 600 euro al mese. Prima di essere stato fermato, il ventenne ha raccontato di essere stato quasi colpito dalla portiera aperta all'improvviso, senza guardare, da uno dei militari e per questo di aver vacillato con la bicicletta. Di getto, il giovane avrebbe poi detto, rivolto al carabiniere, "se non era abituato a guardare prima di scendere";

a qual punto, l'auto dei carabinieri lo avrebbe seguito fino al semaforo e a quel punto i carabinieri gli avrebbero chiesto di scendere e di mostrare i documenti. È in questo frangente che è scattata la multa, dato che il giovane non aveva con sé una mascherina da indossare, in quanto l'aveva dimenticata uscendo di casa, ma, ha raccontato l'operaio, sapeva di averne comunque al lavoro, dove la indossa tutto il giorno. A quel punto un passante avrebbe cercato di aiutare il giovane offrendogli una mascherina, ma non è stato sufficiente a evitare la multa;

considerato che i militari hanno raccontato che dopo l'apertura incauta dello sportello gli insulti dell'operaio erano stati più coloriti, evidenziando come la multa sia stata inflitta come parte di un normale controllo per verificare il rispetto delle norme anti COVID,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti in premessa;

se ravvisi nell'azione dei carabinieri una "rivalsa" e, quindi, un eventuale abuso di potere nei confronti dell'operaio, multato per non aver indossato la mascherina, dopo che, come loro stessi hanno raccontato, gli stessi militari sono stati oggetto di "insulti coloriti" da parte del giovane, insulti che però non hanno prodotto una denuncia per offese a un pubblico ufficiale, ma spinto i militari a inseguire il giovane fino al semaforo, dopo gli epiteti.

(4-06635)

[SANTANGELO](#), [LANZI](#), [PAVANELLI](#), [TRENTACOSTE](#), [ROMANO](#), [VANIN](#) - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

da articoli di stampa risalenti a inizio febbraio 2022, si è appreso dell'inizio dei lavori di costruzione di due nuovi sistemi *radar* che saranno integrati nella Rete Radar Costiera della Marina militare nei siti di Favignana (Trapani) e Portopalo di Capo Passero (Siracusa);

con riferimento alla fase progettuale di tali interventi, è noto che il 21 settembre 2021 l'Ufficio generale del Centro di responsabilità amministrativa della Marina militare pubblicava l'esito della gara di "acquisizione di due sistemi radar trasportabili da integrare nella Rete Radar Costiera (RCC) della Marina Militare";

i nuovi impianti saranno realizzati dalla GEM Elettronica S.r.l., società *leader* nella produzione di apparati *radar* e sensori navali, controllata per il 30 per cento dall'*holding* del complesso militare-industriale Leonardo S.p.A. (ex Finmeccanica). Il valore del contratto sottoscritto dalla Marina militare è di 2.266.580 euro (IVA esclusa) e l'appalto è connesso ad un programma finanziato dal Fondo Sicurezza Interna UE 2014-2020;

risulta agli interroganti che l'appalto sia stato affidato a GEM Elettronica senza previa pubblicazione dell'avviso di indizione di gara nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea in quanto, secondo la

Marina militare, "i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico perché la concorrenza è assente per motivi tecnici";  
secondo il Ministero dell'interno, cui è affidata la gestione del Fondo Sicurezza UE, i sistemi *radar* implementati nelle sedi di Favignana e Capo Passero garantiranno la continuità dell'attività di sorveglianza 24 ore su 24, 7 giorni su 7;  
con riferimento alle informazioni tecniche rese note, la dimensione esterna del nuovo sistema *radar* costiero sarà di 2.991 mm (lunghezza), 2.438 mm (larghezza) e 2.428 mm (altezza), mentre la sua funzione sarà quella di assicurare la scoperta e la sorveglianza marittima continuativa, l'identificazione e il tracciamento navale. Dalla scheda tecnica predisposta per i nuovi impianti di Favignana e Portopalo emerge che la portata *radar* strumentale non sarà inferiore a 90 NM (miglia nautiche), "con distanza minima di rilevazione bersagli dall'antenna uguale/inferiore a 50 mt. e discriminazione tra bersagli uguale/inferiore a 50 mt". All'impianto sarà aggregato un gruppo generatore (220V/50Hz 6Kw) carrellabile a benzina/*diesel* quale alimentazione di *backup* in caso di avaria alla rete dello *shelter* principale. È previsto inoltre un impianto di connessione telefonica e *internet* e un *modem* esterno di almeno 4G e un sistema di climatizzazione "in grado di assicurare, con tensione di alimentazione 220V/50Hz, a fronte di una temperatura esterna da - 5°C a + 43°C, una temperatura interna da + 18°C a + 24°C". A questo si aggiunge una dimensione esterna di 2.991 mm (lunghezza), 2.438 mm (larghezza) e 2.428 mm (altezza). Nessun'altra informazione viene fornita sulle emissioni elettromagnetiche delle antenne;  
dalla precisa descrizione tecnica ed estetica dello *shelter* sembra emergere un forte impatto visivo e sonoro;  
secondo il cronogramma predisposto dalla Marina militare i due sistemi dovranno essere sottoposti a collaudo improrogabilmente entro il 31 maggio 2022 per divenire pienamente operativi entro il 30 giugno;  
rilevato che:  
secondo quanto risulta agli interroganti, le amministrazioni dei due comuni investiti del descritto programma di installazione degli impianti *radar* non hanno ricevuto formale avviso in merito all'avvio della procedura;  
la rilevanza strategico-militare degli impianti, le caratteristiche tecniche e le potenziali emissioni hanno generato forte allarme e preoccupazione tra cittadini e associazioni. Il timore diffuso è che la realizzazione degli impianti possa mettere a rischio due territori di straordinaria bellezza naturale e paesaggistica, la cui economia si basa prevalentemente sul turismo durante la stagione estiva;  
con particolare riferimento all'impianto di Favignana, recentemente è stata richiesta dall'amministrazione comunale un'immediata sospensione dei lavori in attesa di un confronto pubblico sugli effetti delle emissioni;  
un'analoga richiesta è stata effettuata dal sindaco di Portopalo con riferimento all'impianto ivi programmato, ricevendo accoglimento,  
si chiede di sapere:  
per quale motivo la realizzazione degli impianti sia stata avviata senza dare preventivo avviso alle amministrazioni coinvolte, nonché alla cittadinanza, visto il potenziale forte impatto ambientale e sociale di tali infrastrutture militari;  
in base a quale interesse strategico sia stata individuato l'ambito territoriale di Favignana, area marina protetta, la cui economia si basa prevalentemente sui settori primario e terziario;  
se siano stati attentamente valutati i concreti rischi per l'ecosistema e per la salute umana derivanti dalla realizzazione dei suddetti impianti;  
se il Ministro in indirizzo non ritenga di sospendere immediatamente l'*iter* per la costruzione almeno fintanto che non saranno resi noti dati certi sulle radiazioni emesse e sui possibili danni consequenziali.

(4-06636)

[DE PETRIS](#) - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

nel territorio di Anzio (Roma) risultano fortemente radicate associazioni di tipo mafioso che portarono,

alla luce di gravi episodi intimidatori ai danni di amministratori e politici locali tra il 2012 e il 2016, nonché di alcune inchieste riguardanti esponenti politici locali, alla presentazione di diverse interrogazioni che chiedevano al Ministro dell'interno *pro tempore* di valutare la nomina di una commissione di accesso in seno al Comune di Anzio per verificare l'esistenza di eventuali presupposti dell'applicazione degli art. 141 e 143 del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

un'ulteriore interrogazione è stata presentata, da parte dell'interrogante, in seguito alla relazione conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere del 7 febbraio 2018, ove si leggeva: "Alla luce del quadro d'insieme dei documenti e degli elementi di informazione acquisiti dalla Commissione nel corso dei lavori, nonché dalle risultanze del processo 'Mala Suerte', e dell'inchiesta 'Evergreen', appare pertanto auspicabile svolgere quanto prima una nuova valutazione, complessiva e approfondita, della situazione della legalità nel comune di Anzio, al fine di verificare compiutamente la sussistenza degli elementi di legge per nominare una commissione d'accesso in seno al comune, ai sensi dell'articolo 143 del TUEL";

inoltre, nel maggio 2018 veniva distrutta da un incendio la "Smart" della dirigente del commissariato di Polizia di Anzio e Nettuno, il vicequestore Adele Picariello. Pochi mesi dopo viene intercettata una missiva con un proiettile e un messaggio: "stai zitta". La missiva era indirizzata al segretario generale del Comune di Anzio *pro tempore* Marina Inches. Un articolo pubblicato su "la Repubblica" del 24 aprile 2018 riportava le dichiarazioni del prefetto *pro tempore* Paola Basilone nel corso della presentazione del rapporto mafie nel Lazio: "Il mio grande rammarico è il non aver trovato elementi per inviare una commissione d'accesso nel comune di Anzio". Eppure, continua la giornalista, aveva dichiarato che gli elementi c'erano e che avrebbe "proceduto in fretta";

la questione della Commissione d'accesso per verificare l'esistenza di eventuali presupposti dell'applicazione degli art. 141 e 143 del testo unico sugli enti locali era già stata posta in più di un'occasione, ma non aveva mai trovato un impegno efficace da parte delle istituzioni;

da sottolineare anche alcune dichiarazioni del 2020 del sindaco di Anzio, Candido De Angelis, che nel corso di una trasmissione televisiva locale rispondeva: "Publio Razza prima ha detto una cosa, io ho sorvolato però non aveva torto perché il commissariamento era partito, la Angeli non aveva torto. Poi diciamo che le vie della politica sono infinite...". Una dichiarazione estremamente grave che faceva riferimento ad interferenze della politica nelle decisioni del prefetto di Roma;

nelle ultime settimane la situazione è giunta ad un livello di gravità senza precedenti: una retata della DDA e dei carabinieri di Roma ha portato all'arresto di sessantacinque persone appartenenti a cosche di 'ndrangheta, tra cui anche due carabinieri. Ai soggetti sono contestati i reati di associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti aggravata dal metodo mafioso, cessione e detenzione ai fini di spaccio, estorsione aggravata e detenzione illegale di arma da fuoco, fittizia intestazione di beni e attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti aggravato dal metodo mafioso;

le indagini del PM Giovanni Musarò, per anni PM antimafia a Reggio Calabria, avrebbero dimostrato l'esistenza di un'articolazione operante sul territorio dei comuni di Anzio e Nettuno. Nell'ordinanza di custodia cautelare il GIP ha richiamato l'esistenza di due "associazioni finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti anche internazionale" con una "capacità di penetrazione nel tessuto economico e politico della zona di Anzio e Nettuno", che avrebbero solidi legami esistenti con alcuni esponenti delle forze dell'ordine e politici locali nonché con altri *clan*;

nelle intercettazioni si leggerebbe anche del sostegno elettorale offerto dal gruppo criminale 'ndranghetista al candidato, ora sindaco, durante la tornata per le elezioni amministrative del 2018, quando a vincere fu Candido De Angelis,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno valutare la possibilità di procedere allo scioglimento del Comune di Anzio per infiltrazioni mafiose.

(4-06637)

[IANNONE](#) - *Ai Ministri della transizione ecologica e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* -

Premesso che:

secondo l'attuale panorama normativo di settore (decreto legislativo n. 209 del 2003), il centro di raccolta di veicoli fuori uso risulta essere l'unico ente autorizzato al trattamento di un veicolo fuori uso ed a gestirne la procedura amministrativa;

il veicolo che viene conferito ad un centro di raccolta di veicoli fuori uso acquisisce immediatamente lo "status" di rifiuto, in funzione della volontà estrinsecata dal suo ultimo detentore (art. 183, comma 1, lett. a), del testo unico ambientale, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché art. 3, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 209 del 2003);

gli obblighi del titolare del centro di raccolta di veicoli fuori uso consistono nell'identificare a mezzo di documento l'ultimo detentore conferente ed il veicolo da demolire, nel ritirare il certificato di proprietà, la carta di circolazione, la targa d'immatricolazione, caricarlo nei propri registi di carico e scarico ed entrata ed uscita veicoli, provvedere alla cancellazione dal PRA e rilasciare il certificato di rottamazione (art. 5 del decreto legislativo n. 209);

il certificato di presa in carico libera l'ultimo detentore dalle responsabilità penale, civile, amministrativa connesse alla proprietà e alla corretta gestione del veicolo stesso (art. 5, comma 12);

a questo punto, il titolare del centro raccolta di veicoli fuori uso, nell'ipotesi in cui la pratica di registrazione al PRA non andasse a buon fine (come per esempio l'esistenza di un fermo amministrativo sul veicolo), si trova in una circostanza giuridicamente contraddittoria, ovvero: da una parte, deve inevitabilmente trattarlo in tempi prescritti nella relativa autorizzazione, essendo un rifiuto pericoloso (difatti se superasse tale termine si configurerebbe il reato di discarica abusiva, ex art. 256, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006) e sempre secondo i principi generali del diritto ambientale, il veicolo fuori uso non può essere restituito all'ultimo detentore, in quanto non autorizzato a detenere un rifiuto pericoloso; d'altra parte, ancora, però, il demolitore non può trattare il veicolo fuori uso prima della cancellazione dal PRA, a pena di incorrere nella sanzione richiamata per violazione della disposizione ex art. 5, comma 9, del decreto legislativo n. 209 (trattamento prima della cancellazione dal PRA; tra l'altro, la sanzione è in funzione di ogni veicolo fuori uso trattato),

si chiede di sapere come i Ministri in indirizzo intendano superare le incongruenze tra la norma ex art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 209 del 2003 con la disposizione normativa ex art. 256, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 ossia il reato di discarica abusiva, visto che la prima previsione normativa al comma 4 prevede che "Chiunque viola le disposizioni dell'art. 5, commi 8, 9, 10, 11, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro", mentre la seconda previsione normativa al comma 3 prevede che "Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi".

(4-06638)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*1ª Commissione permanente*(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-03110 del senatore D'Arienzo ed altri, sull'estensione del contributo ai familiari del personale delle forze dell'ordine deceduto per coronavirus contratto in servizio al personale delle Polizie municipali;

*2ª Commissione permanente* (Giustizia):

3-03117 della senatrice Granato, su denunce presentate contro il Presidente del Consiglio dei ministri;

*3ª Commissione permanente* (Affari esteri, emigrazione):

3-03116 del senatore Malan, sulle relazioni bilaterali tra Italia e Taiwan;

*12ª Commissione permanente*(Igiene e sanità):

3-03108 della senatrice Boldrini, sugli effetti collaterali di un farmaco utilizzato per curare l'alopecia androgenetica maschile.

*13<sup>a</sup> Commissione permanente* (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-03114 del senatore La Pietra ed altri, sugli interventi previsti dai progetti europei "LIFE+" per l'eradicazione di specie aliene.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 3-03062 del senatore La Pietra ed altri.

## 1.5.2.2. Seduta n. 407 del 23/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVIII LEGISLATURA -----

#### 407a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 2022

Presidenza del vice presidente LA RUSSA,  
indi del presidente ALBERTI CASELLATI,  
del vice presidente ROSSOMANDO  
e del vice presidente CALDEROLI

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-PARTITO COMUNISTA: Misto-PC; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.*

#### RESOCONTO STENOGRAFICO

##### Presidenza del vice presidente LA RUSSA

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 9,32).

Si dia lettura del processo verbale.

GIRO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

##### Comunicazioni della Presidenza

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

##### Sull'ordine dei lavori

**PRESIDENTE.** Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

##### Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

**PRESIDENTE.** Comunico che in data 22 febbraio è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2021, n 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» (2536).

**Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**

**(2390) PARRINI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela giurisdizionale nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (ore 9,36)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2390.

La relazione è stata stampata e distribuita. Chiedo al relatore, senatore Parrini, se intende integrarla.

PARRINI, *relatore*. Signor Presidente, con il suo permesso e confidando nella comprensione dei colleghi, mi atterrei alla relazione depositata, riservandomi magari un breve intervento in fase di replica.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare in discussione generale.

PARRINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI, *relatore*. Signor Presidente, non abuserò della facoltà che mi concede. Vorrei soltanto ringraziare i componenti della Commissione.

Abbiamo fatto un lavoro corale su questo provvedimento, del quale vorrei sottolineare soltanto una caratteristica: è il primo provvedimento con cui il Parlamento dà seguito in maniera organica e compiuta a un appello-monito della Corte costituzionale sulla necessità di aumentare le garanzie dei cittadini.

Mi pare un fatto significativo e spero che si possa avere una replica di questo tipo di comportamento anche in altre questioni sollevate dalla Corte e che sono alla nostra attenzione in questi giorni.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sull'emendamento, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

In attesa che decorra il termine di venti minuti dall'inizio della seduta di cui all'articolo 119 del Regolamento, sospendo la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 9,40, è ripresa alle ore 9,52).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato, sul quale invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PARRINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.500.

BERGAMINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.500, presentato dal relatore.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3, nel testo emendato.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

BRESSA *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.



BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, la mia è una dichiarazione simbolica, perché non ho voce. Tuttavia, vorrei che la nostra posizione fosse chiara.

Il provvedimento che stiamo per votare nasce dalla sentenza della Corte costituzionale n. 48 del 2021, con cui la Consulta invitava a colmare una lacuna di tutela giurisdizionale del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni politiche. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, vi pregherei, visto che il collega ha un problema di abbassamento di voce, di lasciarlo parlare e di fare silenzio. Si può sempre consegnare il testo, senatore Bressa. In ogni caso, ho fatto alzare il volume del microfono.

BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*). La ringrazio, signor Presidente.

È la prima volta che la Commissione ha utilizzato la previsione dell'articolo 139, comma 2, del Regolamento, chiedendo al Presidente l'assegnazione di una sentenza della Corte non di accoglimento; è questo un fatto molto importante. Fatto ancora più importante è che ci sia stata un'approvazione all'unanimità. Si tratta forse dell'esempio più completo e virtuoso del seguito dato a una sentenza della Corte.

Nel merito, è stata scelta l'opzione di introdurre una nuova materia di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. I tempi sono stati contenuti nel limite di dieci giorni e tutte le procedure sono tali da non inficiare l'esito delle elezioni. Direi che si è trattato di un ottimo lavoro.

[SBROLLINI](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SBROLLINI](#) (*IV-PSI*). Signor Presidente, membri del Governo, con il provvedimento che votiamo oggi poniamo finalmente rimedio a un indiscutibile quanto problematico vuoto di tutela presente nel nostro ordinamento in materia di procedimento preparatorio per le elezioni politiche, introducendo un apposito rito nel codice del processo amministrativo.

Permettetemi di dire che questo disegno di legge rappresenta la chiara dimostrazione che, quando c'è condivisione nel merito e nel metodo da parte di tutti i Gruppi parlamentari, i risultati non solo ci sono, ma ci sono anche in tempi celeri. Con questo provvedimento abbiamo dimostrato che il Parlamento può fare e bene. (*Brusio*).

Presidente, posso avere un po' di silenzio? Mi scusi, ma faccio fatica a intervenire.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Sbrollini, so che le sue parole meritano grande attenzione e spero ne siano convinti anche i colleghi, che pregherei di aiutarla a essere ascoltata abbassando il tono della voce o eliminando le chiacchiere.

[SBROLLINI](#) (*IV-PSI*). La ringrazio molto, signor Presidente.

Come sappiamo, il disegno di legge in esame costituisce un intervento molto puntuale, che intreccia la delicata materia del procedimento preparatorio per le elezioni con la questione del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo e, più in generale, tra diritti soggettivi e interessi legittimi.

Come emerge anche dalla stessa relazione, si tratta di un intervento che nasce da una spinta esterna, quella della Corte costituzionale, che da ultimo, con la sentenza n. 48 del 2021, ha invitato il Parlamento a legiferare sul tema. È proprio con questa sentenza che la Corte costituzionale ha posto le basi per un profondo ripensamento del contenzioso sul procedimento preparatorio per le elezioni politiche. Lo ha fatto partendo dall'interpretazione dell'articolo 66 della Costituzione, che imputa alle Camere il cosiddetto giudizio sui titoli di ammissione dei propri componenti. Un'interpretazione maggiormente restrittiva vorrebbe che tutto il procedimento elettorale e le sue risultanze vedessero nelle Camere stesse il giudice del loro procedimento di formazione. Dobbiamo però fare i conti con lo sviluppo dell'ordinamento italiano sulle fasi preparatorie del procedimento elettorale, ossia quelle relative alla raccolta delle sottoscrizioni, alla presentazione delle candidature delle liste e dei simboli elettorali, ma in generale a tutti gli adempimenti precedenti all'apertura dei seggi, allo svolgimento delle consultazioni elettorali e allo scrutinio dei voti espressi che è da tempo in cerca di un giudice. È questo il vuoto che noi oggi dobbiamo colmare.

Questo giudice non possono essere le Camere, perché, comunque le si voglia considerare, non sono ontologicamente in grado di assicurare tutela piena, efficace e tempestiva alle situazioni soggettive e

alle esigenze obiettive di rilievo costituzionale che vengono in gioco nel corso del procedimento preparatorio alle elezioni. Qualunque forma di tutela posticipata che intervenga a elezioni concluse si rivela del tutto inidonea a garantire l'interesse del candidato a partecipare a una determinata consultazione elettorale senza che *medio tempore* si sia prodotto un pregiudizio. Dunque, la soluzione offerta dalla Corte di coniugare in una lettera armonica l'articolo 66 e il principio supremo di accesso al giudice, almeno in relazione al procedimento elettorale preparatorio, è secondo noi equilibrata.

Su di essa la 1a Commissione ha lavorato alacramente in questi mesi - e per questo ringrazio ancora il presidente Parrini - proprio per prevedere finalmente una normativa *ad hoc* in materia di giurisdizione sul contenzioso elettorale posta in capo al giudice amministrativo.

Ringrazio la Commissione e più in generale questo Parlamento non solo perché abbiamo preso sul serio le osservazioni critiche del giudice delle leggi, ma anche per lo spirito di leale collaborazione che deve sempre contrassegnare i rapporti tra le istituzioni e anche per ragioni più concrete. È quanto mai indispensabile, anche e soprattutto in questo particolare momento storico e istituzionale, che il Parlamento conservi il proprio ruolo. Non possiamo permetterci di rinunciare a dare risposte adeguate alle sollecitazioni ripetute che provengono dall'esterno.

Il Parlamento non può rischiare di rimanere vittima - anzi, in questo caso, direi artefice - della propria autoemarginazione rispetto ad altri soggetti istituzionali.

Signor Presidente, mi avvio a concludere, dichiarando in questo modo il voto favorevole del Gruppo Italia Viva - PSI e mi auguro che questo *modus operandi*, che il Parlamento ha dimostrato di saper realizzare con il provvedimento in esame, possa essere esteso anche ad altri temi, su cui è necessario mettere mano immediatamente, affinché sia lo stesso Parlamento, nel ruolo che gli è proprio, a fornire risposte che non possono più attendere. (*Applausi*).

[MALAN](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, il presente disegno di legge arriva all'esame dell'Assemblea dopo un lavoro proficuo fatto in Commissione e, peraltro, nasce da un disegno di legge firmato da rappresentanti di parecchi Gruppi. Ringrazio il presidente Parrini, relatore del provvedimento, e i colleghi che hanno collaborato alla stesura di questo testo, che risponde a una sentenza della Corte costituzionale che rilevava la carenza di tutela giurisdizionale nei procedimenti preparatori alle elezioni per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.

Il procedimento preparatorio, in altre parole, è il fondamentale passaggio di presentazione dei simboli e delle liste. In questo modo ci saranno le stesse garanzie di oggi, con la stessa rapidità, e in più ci sarà anche un'ulteriore possibilità di tutelare gli interessi di qualche formazione e partito che vogliono presentare delle liste, fornendo un'ulteriore occasione per difendere e far valere i propri diritti. Si tratta di un aspetto non così noto al grande pubblico, ma sicuramente molto importante: sappiamo in passato di fatti problematici, che poi devono essere affrontati - come è stato detto poco fa - addirittura anche dopo che il risultato elettorale è stato acquisito, e cioè in tempi evidentemente non più adeguati.

A questo punto, che dire? Visto che si è sistemato anche l'aspetto delle normative elettorali, come Fratelli d'Italia riteniamo opportuno andare a votare e dare la parola agli italiani. Ciò eviterebbe al Governo di dover mettere la fiducia su tutti i provvedimenti che presenta (cioè la maggioranza di quelli che il Parlamento esamina), andando peraltro contro, con le continue richieste di fiducia, a quello che il presidente Mattarella ha detto nel suo discorso di insediamento. Lo hanno applaudito tutti e anche noi l'abbiamo applaudito su questo passaggio. Qualcuno, però, probabilmente non lo ha capito, perché continua a fare esattamente ciò che il Presidente ha chiesto di non fare, e non per un suo gusto personale, ma perché la Costituzione prevede un ruolo importante e decisivo per il Parlamento e, anzi, affida al Parlamento la facoltà e il potere di fare le leggi, ai sensi dell'articolo 70 della Costituzione.

Anche per questo il Gruppo Fratelli d'Italia voterà a favore del disegno di legge in esame, nella speranza che il procedimento elettorale, così modificato e perfezionato, possa essere messo in atto al più presto, per dare la parola agli italiani. (*Applausi*).

[ROJC](#) (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROJC (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, è molto importante la giornata odierna, che determina l'approvazione di un disegno di legge che ci riguarda tutti, partiti e cittadini, nel compito più alto che siamo chiamati a espletare: il nostro diritto di voto per decidere chi governerà il Paese.

Nel 2021 la Corte costituzionale ha rilevato alcune questioni importanti, nel contesto del cosiddetto contenzioso elettorale preparatorio, riferendosi alle controversie relative agli atti del «procedimento preparatorio alle elezioni, nel quale è inclusa la fase dell'ammissione delle liste o di candidati».

Del resto, è la Costituzione a dirci quali siano i principi della rappresentatività democratica e del libero esercizio del diritto di voto, interpretati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Sono stati i Costituenti a garantire l'autonomia delle Assemblee parlamentari nelle decisioni che riguardano controversie sui titoli di ammissione dei propri componenti e, dunque, di coloro che vengono proclamati eletti.

Vorrei citare ancora ciò che viene sottolineato nella sentenza n. 48 del 2021, già richiamata dagli altri colleghi. Come emerge dai lavori dell'Assemblea costituente, l'articolo 66 «non sottrae affatto al giudice ordinario, quale giudice naturale dei diritti, la competenza a conoscere della violazione del diritto di elettorato passivo nella fase antecedente alle elezioni, quando non si ragiona né di componenti eletti di un'assemblea parlamentare né dei loro titoli di ammissione». Il cosiddetto elettorato passivo rappresenta l'aspetto essenziale della partecipazione dei cittadini alla democrazia, che è un diritto politico e democratico fondamentale come da Costituzione.

La legge che ci accingiamo ad approvare, con il convinto voto a favore del Partito Democratico, viene a colmare un vuoto di tutela giurisdizionale che riguarda le elezioni più importanti, quelle politiche. Il Parlamento dà seguito a inviti della Corte costituzionale, ma anche dei Ministri dell'interno e degli esteri, condivisi da tutti i Gruppi parlamentari, intervenendo così in materia di procedimento preparatorio per le elezioni politiche.

Vorrei sottolineare in particolare l'articolo 3 che definisce i termini per gli adempimenti preelettorali in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini residenti all'estero, per evitare che vi siano, in seguito all'introduzione del nuovo ricorso giurisdizionale, decisioni troppo ravvicinate alla data delle elezioni. Tutti i termini, sin dall'indizione delle elezioni, sono anticipati di cinque giorni e alcuni sono stati ridotti.

Come ha rilevato la citata sentenza della Corte costituzionale, mancava dunque una disciplina legislativa tale da assicurare accesso tempestivo alla tutela giurisdizionale nei confronti di decisioni in ipotesi lesive del diritto, come ricusazioni di liste o dichiarazioni di incandidabilità, affermando la presenza «di una zona franca dalla giustizia costituzionale, e dalla giustizia *tout-court*, quantomeno nella sua dimensione effettiva e tempestiva, ciò che non è accettabile in uno Stato di diritto».

Il diritto all'esercizio di voto dei cittadini italiani, anche di quelli residenti all'estero, è uno dei cardini della nostra democrazia. Permettetemi di ricordare in quest'Aula, che oggi si accinge a colmare una mancanza importante, la necessità di garantire la rappresentanza parlamentare anche ai cittadini appartenenti alle minoranze storiche con adeguati provvedimenti di natura costituzionale, non ordinaria. La Costituzione infatti - come sappiamo - tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Per quella slovena, che mi onoro di rappresentare grazie al Partito Democratico, è previsto l'obbligo dello Stato di facilitare l'elezione di un rappresentante nelle due Camere. Garantire il diritto di tribuna rappresenterebbe un'importante implementazione della nostra democrazia *tout-court*.

Sarà dunque importante concepire la legge che stiamo per approvare come necessaria per assicurare una giustizia preelettorale che garantisca gli elettori nelle loro proposte e scelte, definendo un termine unico per tutti gli atti del procedimento preparatorio, per l'impugnazione o l'appello, tanto da rendere possibile la definizione dell'intero giudizio entro otto giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato, mantenendo fermo il principio della sua definitività.

Il Parlamento fa proprio, dunque, il richiamo della Corte costituzionale, con l'auspicio, che facciamo nostro e che si legge nella relazione introduttiva, che questo disegno di legge possa inaugurare una nuova stagione di proficuo e costruttivo dialogo istituzionale tra il Parlamento e il giudice delle leggi.

*(Applausi).*

**DE PETRIS** (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**DE PETRIS** (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, non dobbiamo assolutamente sottovalutare il provvedimento, molto importante, che ci accingiamo a votare. Chiunque abbia avuto esperienza di presentazione delle liste elettorali e di ciò che a volte accade, anche dopo, con riferimento alle candidature e alle esclusioni, sa perfettamente che ci si muoveva in una sorta di limbo, in cui vi erano possibilità di ricorso alle commissioni elettorali e alla corte d'appello, ma con procedimenti francamente privi di certezza.

Su questo, per fortuna, è arrivata una giusta segnalazione della Corte costituzionale, con la sentenza n. 48 del 2021, con la quale la Consulta ha rilevato la mancanza di una disciplina legislativa che assicuri quello che è necessario nel momento in cui si presentano le liste e vi siano rilievi ed esclusioni, ossia l'accesso tempestivo alla tutela giurisdizionale nei confronti di decisioni che possono essere molto, ma molto lesive del diritto di elettorato passivo.

Badate che, in alcuni casi, e non rari, ciò ha influito molto sugli esiti elettorali complessivi. Tutto questo, infatti, ha un impatto sul momento più importante di un sistema democratico, quello delle elezioni, che non possiamo assolutamente sottovalutare.

La Corte ha mosso questo rilievo e ci ha segnalato con forza la mancanza di una disciplina legislativa in materia. Ringraziamo il presidente Parrini, che si è fatto carico dell'iniziativa legislativa, che poi è stata sottoscritta da tutti i Gruppi parlamentari, non solo per adempiere alla segnalazione fatta, ma anche per colmare finalmente questo che è un vero e proprio vuoto nel procedimento preparatorio per le elezioni politiche.

Il disegno di legge in esame introduce un apposito rito nel codice del processo amministrativo. Il procedimento viene delineato nell'articolato. Ovviamente stiamo parlando del procedimento elettorale preparatorio, che è esattamente quello su cui si è registrato e si registra attualmente il vuoto.

Peraltro, si introduce tra le materie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e si sceglie il TAR del Lazio come tribunale amministrativo regionale competente.

Come potete evincere dall'articolo 2, si tratta di una procedura molto rapida, i cui termini sono assai brevi: due giorni per l'impugnazione e anche per il ricorso presso il Consiglio di Stato avverso il pronunciamento del TAR.

All'articolo 3 del disegno di legge si interviene, poi, per quanto riguarda i procedimenti elettorali preparatori con riferimento ai cittadini residenti all'estero.

Penso che sia un disegno di legge assolutamente necessario. Noi ci troviamo, tra l'altro, alla fine della legislatura. Ovviamente non perdo la speranza di poter mettere mano a una nuova legge elettorale, ma nel frattempo cerchiamo almeno di colmare i vuoti di tutela del procedimento preparatorio delle elezioni politiche, nel caso specifico dell'elettorato passivo, e, in generale, per la questione - a mio avviso più grave - relativa alla ricusazione delle liste.

Per tutti questi motivi, annuncio il voto favorevole del Gruppo Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali.

*(Applausi).*

**VITALI** (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**VITALI** (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, la proposta che stiamo valutando interviene in materia di procedimento preparatorio per le elezioni politiche, introducendo un apposito rito nel codice del processo amministrativo.

Come è stato detto ampiamente dai colleghi, questo intervento si è reso necessario a seguito di una sentenza della Corte costituzionale, la n. 48 del 2021, che aveva rilevato come fosse carente la tutela giurisdizionale in questo specifico settore.

La Corte ha, quindi, invitato il legislatore a porre rimedio a tale *vacatio*. In tal senso, questa proposta è stata sottoscritta da tutti i rappresentanti dei Gruppi all'interno della 1a Commissione. La posizione di Forza Italia è stata ampiamente illustrata in Commissione dal pregevole intervento del collega Pagano, che ha fornito un contributo qualificante e sostanziale alla stesura definitiva della proposta che oggi

stiamo valutando.

In definitiva, l'intervento è sicuramente da accogliere in maniera favorevole, in quanto contiene semplificazioni al procedimento amministrativo in materia delicata e spesso oggetto di ricorsi, come quella del procedimento elettorale. Si interviene, sostanzialmente, sulla diminuzione dei termini previsti per i ricorsi e le decisioni. Si crea, in definitiva, un clima di maggiore serenità nel procedimento elettorale, in previsione di una competizione elettorale che deve basarsi esclusivamente sulle proposte e sui contenuti delle liste e dei candidati.

Il provvedimento introduce elementi di certezza all'interno del procedimento amministrativo che, in via complessiva, deve essere definito nel termine di otto giorni: tra ricorso, esito, ricorso in appello e decisione dell'appello; quindi, termini assolutamente brevi, compatibili con la materia sulla quale intervengono.

Per non ripetere ciò che è stato già detto in quest'Aula in sede di dichiarazioni di voto, nel ringraziare il collega Pagano per il lavoro svolto in Commissione, così come il relatore Parrini e tutti i colleghi che hanno dato un contributo importante, annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia su questo provvedimento. (*Applausi*).

[GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, il provvedimento che ci apprestiamo a votare si inserisce all'interno di un fecondo dialogo tra organi costituzionali, in particolare tra la Corte costituzionale e il Parlamento italiano. Il provvedimento rappresenta l'esito del lavoro armonico - questo devo sottolinearlo - della Commissione affari costituzionali, la quale ha raccolto la sollecitazione della Corte costituzionale contenuta in una sentenza del 2021.

La sentenza in questione delinea e chiarisce il rapporto tra l'articolo 66 della Costituzione e le norme che presidiano la presentazione delle liste elettorali.

Sul complesso delle norme citate - ricorda la Corte - si è consolidato un orientamento giurisprudenziale secondo il quale, rispetto alle decisioni dell'ufficio centrale, sussiste difetto assoluto di giurisdizione sia del giudice ordinario, sia del giudice amministrativo. In pratica, per quanto riguarda i contenziosi che nascono al momento della presentazione delle liste - osserva la Corte - la partita si gioca esclusivamente tra gli uffici elettorali e l'ufficio elettorale centrale e la Giunta delle elezioni.

La Corte costituzionale, però, ha chiarito - da un lato - che l'autodichia del Parlamento e la competenza esclusiva dello stesso non possono spingersi sino ai contenziosi che si instaurano prima dell'elezione, perché in quella fase ancora non sorge la necessità di difendere l'autonomia delle Camere che - come sappiamo - è alla base dell'autodichia. Nello stesso tempo - ricorda la Corte - l'attività decisoria degli uffici elettorali è un'attività amministrativa, non giurisdizionale (*iurisdictio* vuol dire pronunciarsi all'esito di un contenzioso in posizione di terzietà, applicando i principi fondamentali a tutela delle parti del processo). Gli uffici elettorali non svolgono attività giurisdizionale.

La Corte, in quella sentenza, ancorché abbia negato l'illegittimità costituzionale delle norme per cui si ricorreva, ha sottolineato dunque che c'è un vuoto di tutela - c'era e tra pochi minuti non ci sarà più - giacché, appunto, in presenza di un contenzioso all'esito della presentazione delle liste, nessun giudice degno di questo nome è chiamato a giudicare.

La Commissione affari costituzionali ha raccolto questa indicazione per mezzo dello strumento dell'affare assegnato e ha preparato un testo, che oggi propone all'Assemblea, il quale scioglie il nodo e affida al tribunale amministrativo il compito di decidere i contenziosi che dovessero sorgere all'esito della presentazione delle liste. In più, la Commissione è stata ben attenta a stabilire termini ridottissimi affinché le decisioni siano prese in tempo utile per consentire ai ricorrenti, eventualmente vittoriosi, di partecipare al procedimento elettorale. È ovvio, infatti, che qualunque decisione dovesse intervenire successivamente allo svolgimento delle elezioni sarebbe tardiva. Decidere tardi vuol dire non dare tutela a colui che invece ha ragione.

Questo provvedimento è dunque molto importante, sicuramente dal punto di vista tecnico, perché frutto di quel dialogo di cui ho parlato poc'anzi, ma anche perché consente di colmare una lacuna in

ordine alla tutela degli interessi di noi tutti, non in quanto parlamentari, ma in quanto cittadini.  
Per queste ragioni, dichiaro il voto favorevole della Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione.  
(Applausi).

[PERILLI \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PERILLI \(M5S\)](#). Signor Presidente, il provvedimento al nostro esame ha un titolo che sembra annunciare un contenuto complesso, particolarmente tecnico («Disposizioni in materia di tutela giurisdizionale nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica»).

Colleghi, è quindi un nostro dovere comunicare all'esterno di quest'Aula che si tratta di un provvedimento che fondamentalmente statuisce una questione semplice, ma molto importante - come è stato ricordato dai colleghi nei precedenti interventi - ovvero la necessità di dare seguito a un monito della Corte costituzionale. Quest'ultima, in una sua sentenza, ha ravvisato un vuoto di tutela giurisdizionale rispetto al contenzioso eventuale che si può creare nel procedimento elettorale preparatorio, per cui, nel caso di ricusazione di liste e incandidabilità, chi intende adesso ricorrere ha solo un rimedio di natura amministrativa, ovvero ricorrere all'ufficio centrale o all'ufficio nazionale elettorale.

La Corte costituzionale ha ravvisato, invece, la necessità di una tutela giurisdizionale forte che sia riconducibile - come è prescritto dal nostro ordinamento - a un giudice naturale che non può che essere il giudice amministrativo, come la stessa Consulta ha riconosciuto in precedenti sentenze.

La questione importante che si vuole qui sottolineare, in quanto presenta anche un carattere di attualità, è proprio il dialogo che c'è tra la Corte costituzionale e un altro organo costituzionale, quale il Parlamento. La Corte in molti casi ha indicato la strada da seguire al legislatore, pur rispettando i margini e la discrezionalità che, nel perseguire questo obiettivo, nel dibattito parlamentare il legislatore deve avere.

È importante perché la Corte costituzionale l'ha fatto in diversi modi, con sentenze anche recenti, stabilendo una data entro la quale sarebbe subentrata una pronuncia di incostituzionalità (ovvero, se il legislatore non avesse provveduto entro questa determinata data, sicuramente la Corte avrebbe dichiarato incostituzionale quel provvedimento). Abbiamo esempi molto specifici di questo, come la questione dell'ergastolo ostativo e quella dell'assistenza al suicidio. Ci sono, quindi, delle sentenze molto importanti che la Corte ha emesso, perché sta seguendo l'evoluzione della società e del nostro vivere quotidiano, che ha bisogno di regole. Questo invito al legislatore, pertanto, non può cadere nel vuoto, come spesso accade ed è accaduto in molti altri casi.

L'importanza di tale legge sta nel fatto che le forze politiche abbiano deciso, in maniera concreta e operativa, di dare seguito al monito della Corte costituzionale e di provvedere a colmare un vuoto. Naturalmente lo si è fatto - anch'io desidero rimarcarlo - a seguito di un'indagine in Commissione, un affare assegnato che ha dato l'occasione ai membri commissari di ascoltare costituzionalisti ed esperti, di farsi un'opinione, di leggere nei resoconti la storia della vicenda, di quello che è stato definito un nodo che è stato oggetto anche di una legge precedente, senza essere però mai veramente risolto.

Ora tutti coloro i quali, all'esito dell'approvazione definitiva di questa legge, dovranno ricorrere al proprio giudice per vedere soddisfatte eventuali controversie relative a diritti fondamentali - stiamo parlando di effettività di diritti politici e dell'elettorato passivo, che è un tema relevantissimo - con il ricorso a un giudice amministrativo beneficeranno di quella tempestività che non può esserci in altri casi.

La Corte ha esaminato anche il ruolo che la Giunta preposta alle verifiche previste dall'articolo 66 della Costituzione può avere rispetto a questo. La differenza, però, è sostanziale: stiamo parlando di controversie che nascono prima che le elezioni politiche si tengano (quindi nel procedimento preparatorio), mentre la Giunta interviene determinando la correttezza delle elezioni (quindi, sostanzialmente, dei requisiti per l'eleggibilità), ma dopo le elezioni. Vi è pertanto non una sovrapposizione, ma una distinzione di ruoli che deve essere mantenuta.

La Corte, poi, si sofferma su un altro dato importante, sul quale il MoVimento 5 Stelle intende

intervenire, ovvero la regolamentazione delle firme per la presentazione delle liste. Questo provvedimento esamina e colma il vuoto della tutela giurisdizionale, affidando al giudice amministrativo - e modificando il processo amministrativo - l'aspetto della tutela, ma mancano l'attuazione e il perseguimento dell'obiettivo della regolamentazione delle firme. È un fatto noto a tutti che i giovani movimenti politici e i nuovi partiti spesso non riescano, in tempi sempre variabili e con modalità sempre diverse, a presentare le firme necessarie per poter garantire l'effettiva rappresentatività dei propri cittadini e degli elettori che ne sono sostenitori. È quindi fondamentale rivedere la possibilità di garantire questo spazio e dobbiamo provvedere in tal senso. Intendo, con la nostra forza, presentare un disegno di legge per modificare, rendendola più semplice, la presentazione delle liste e garantire la rappresentatività, che è un obiettivo che non dobbiamo mai perdere e che è nel nostro DNA.

Signor Presidente, annuncio pertanto il voto favorevole del Movimento 5 Stelle a questo provvedimento, che spero sia il primo di una serie di misure che raccolgano altri moniti della Corte costituzionale, che intende dar seguito in maniera ancora più proficua a questa sorta di collaborazione tra organi costituzionali, così da andare al concreto e al pratico delle necessità della società. *(Applausi)*

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

A questo punto, colleghi, dovremmo sospendere i lavori per la sanificazione dell'Aula. Se non vi sono però controindicazioni, anticiperei gli interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, per poi sospendere e riprendere i lavori alle ore 12.

#### **Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

**ROMANO (M5S).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ROMANO (M5S).** Signor Presidente, le cronache ci parlano di quotidiani infortuni sul lavoro, purtroppo anche mortali, e di aggressioni nei confronti di chi ha il compito di vigilare sul rispetto degli obblighi prevenzionistici.

Il Governo, con il recente decreto-legge n. 146 del 2021, si è mosso sul fronte della sicurezza negli ambienti di lavoro, riportando in capo allo Stato la totalità delle competenze e potenziando gli strumenti di contrasto allo sfruttamento e di tutela dei lavoratori. Tuttavia, mi preme rimarcare che i progetti di potenziamento ed efficientamento della vigilanza in materia di lavoro, previsti dal PNRR, non risultano finanziati. Appare inoltre paradossale che il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, a cui si applica per legge il contratto collettivo dei Ministeri, sia rimasto fuori dall'armonizzazione delle indennità di amministrazione disposta per il personale ministeriale.

È facile proclamare cordoglio per le vittime sul lavoro, vicinanza verso chi subisce un'offesa alla propria dignità di lavoratore e solidarietà nei confronti di chi tra mille difficoltà è chiamato a presidiare la legalità. Tuttavia, con la politica del costo zero rimangono i proclami, ma gli obiettivi non si raggiungono, danneggiando e beffando i cittadini che confidano nel perseguimento di quegli obiettivi.

Su entrambe le questioni appena evidenziate ho presentato due interrogazioni parlamentari, confidando in una pronta risposta, ma soprattutto in un impegno serio, non solo a parole, a tutela del lavoro e dei lavoratori. *(Applausi).*

**MAUTONE (M5S).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Esauriamo in questo modo i due interventi del Movimento 5 Stelle, che ha una particolare predisposizione per gli interventi di fine seduta.

Ne ha facoltà.

**MAUTONE (M5S).** Signor Presidente, onorevoli colleghi, all'ospedale Maggiore di Bologna è nato uno dei primi ambulatori dedicati a chi è guarito da una forma più grave di infezione da SARS-Cov-2, a partire dai pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Dopo la guarigione clinica, infatti,

alcuni malati soffrono di effetti a lungo termine, il cosiddetto long Covid. Il centro nasce da un'idea dei medici dei reparti di terapia intensiva, ma si sviluppa per le richieste pressanti dei cittadini che soffrono di disturbi a lungo termine derivanti da questa grave patologia, con un coinvolgimento sintomatologico di diversi organi e apparati (respiratorio e cardiovascolare *in primis*), nonché dell'aspetto fisiiatrico-riabilitativo e, non ultimo, di quello psicologico.

Da qui la necessità di programmare e organizzare un ambulatorio denominato post-long Covid center, capace di dare una risposta completa alle persone in difficoltà, a cui spesso manca un riferimento, evitando così loro di dover organizzare un giro lungo ed estenuante tra i diversi specialisti, e avendo al contrario un unico punto di riferimento. È necessario costruire un percorso governato e coordinato da questo ambulatorio, comprensivo delle diverse specialità e professionalità, capace di dare ai pazienti le giuste risposte ai bisogni di salute che essi richiedono.

La sintomatologia del long Covid - come scientificamente dimostrato - è multiforme nelle sue manifestazioni cliniche, complessa nella sua diagnosi e variabile nel suo approccio terapeutico. Tali manifestazioni cliniche comprendono anche difficoltà di deambulazione e fragilità nelle normali attività della vita quotidiana. In alcuni casi, anche il semplice alzarsi o vestirsi può diventare un problema. Elementi comuni sono inoltre stanchezza, facile affaticamento, difficoltà di concentrazione: tutti sintomi che possono avere una diversa gravità e capacità di incidere sulla qualità della vita. Vi sono anche strascichi di natura psicologica, come disturbi d'ansia e depressivi, tutti legati ai sogni vissuti all'interno delle terapie intensive. Occorre quasi sconfiggere un mostro importante che si è creato nella loro mente (questa la denominazione usata).

Mi domando e domando a tutti noi perché un cittadino di Bologna può disporre di un post-long Covid center, attrezzato e funzionante, e un cittadino campano o siciliano, solo per fare... (*Il microfono si disattiva automaticamente*). Posso finire, signor Presidente? La ringrazio.

Anche sulla spinta di queste semplici considerazioni ho presentato un provvedimento legislativo ed emendativo che prevede l'istituzione di un post-long Covid center in ogni ASL. Spero che questa mia iniziativa, da molti condivisa, sia accolta e possa realizzarsi.

PRESIDENTE. Sicuramente, e glielo auguro.

MAUTONE (M5S). Una risposta semplice e concreta... (*Il microfono si disattiva automaticamente*). (*Applausi*).

PRESIDENTE. Vi prego di rispettare i tempi degli interventi di fine seduta.

[DRAGO](#) (Fdi). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DRAGO (Fdi). Signor Presidente, colgo questa occasione per rappresentare quanto sta accadendo ormai da anni, anche se sicuramente la dinamica si è attualmente acuita.

Vengono diffusi dal Ministero dell'istruzione documenti e circolari in tutto il territorio nazionale, con liceità poetiche da parte dei dirigenti scolastici, con diciture che sono quelle note dell'ideologia *gender*, utilizzando ad esempio lo *schwa*, ormai noto, oppure l'asterisco.

Alla luce di questo, Presidente, vorrei avanzare due richieste. La prima è che il Governo intervenga immediatamente con documenti e circolari urgenti, affinché venga fatta chiarezza. La seconda è di poter discutere l'interrogazione [4-06228](#), già depositata il 4 novembre 2021 su questo tema.

[PRESIDENTE](#). La ringrazio per l'estrema sintesi.

Sospendo la seduta fino alle ore 12.

(*La seduta, sospesa alle ore 10,46, è ripresa alle ore 12,02*).

#### **Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI**

#### **Informativa del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla crisi tra Russia e Ucraina e conseguente discussione (ore 12,02)**

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca: «Informativa del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla crisi tra Russia e Ucraina».

Ha facoltà di parlare il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Di Maio.

[DI MAIO](#), ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Signor Presidente, gentili



senatrici, gentili senatori, a due settimane dalla mia ultima informativa al Parlamento torno a riferire oggi, in quest'Aula, della crisi ucraina: una crisi che ha subito una forte e preoccupante accelerazione, che mette a rischio la stabilità e la prosperità del mondo e, soprattutto, minaccia l'ordine internazionale e la libertà. La questione sul tavolo non può essere limitata a una mera disputa territoriale. Ad essere in gioco non è solo il pur importante quadro di sicurezza europeo. In discussione sono i nostri stessi valori fondamentali. Mostrarci arrendevoli oggi significherebbe pagare un prezzo molto caro domani: la nostra volontà di dialogo nella fermezza si basa proprio su questo convincimento.

Voglio anche sottolineare che nelle ultime settimane i principali *leader* occidentali hanno profuso ogni sforzo per raggiungere una soluzione diplomatica: lo dimostrano l'incontro, le telefonate tra Biden e Putin, i diversi contatti del presidente Draghi con Putin e Zelensky, la missione del presidente Macron in qualità di presidente di turno dell'Unione europea e la più recente visita del cancelliere Scholz a Kiev e a Mosca. Nonostante i vari tentativi, testimoniati da questi sforzi, che hanno interessato un notevole arco di tempo, al termine della tregua olimpica il Presidente della Federazione Russa ha deciso di violare l'integrità territoriale dell'Ucraina.

Stamattina ci siamo coordinati con il presidente Draghi circa i prossimi passi da compiere, per favorire una soluzione diplomatica. Siamo impegnati al massimo nei canali multilaterali di dialogo. Riteniamo tuttavia che non possano esserci nuovi incontri bilaterali con i vertici russi, finché non ci saranno segnali di allentamento della tensione: linea adottata nelle ultime ore anche dai nostri alleati e *partner* europei.

Riassumerò quindi gli ultimi sviluppi e le reazioni dell'Italia, dell'Unione europea e degli altri *partner* e attori internazionali.

Cercherò oggi qui di spiegare la direttrice della nostra azione e le prospettive verso cui continuiamo a lavorare. Come sapete, in un clima già caratterizzato da fortissime tensioni, la crisi fra Russia e Ucraina ha registrato un'ulteriore e drammatica tappa nella serata di lunedì, quando il presidente Putin, accogliendo un appello della Duma, ha firmato un decreto di riconoscimento delle autoproclamate Repubbliche di Donetsk e Lugansk, in Ucraina orientale. Il provvedimento del Cremlino ha seguito di poche ore la riunione del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa russo, che aveva approvato all'unanimità lo stesso appello. La mossa era stata anticipata dal presidente Putin al presidente Macron e al cancelliere Scholz, in quanto rappresentanti del formato Normandia (di cui fanno parte Ucraina, Russia, Francia e Germania), principale quadro negoziale per l'attuazione degli accordi di Minsk.

La decisione di Mosca mina gravemente proprio gli accordi di Minsk che prevedono che le autorità di Donetsk e Lugansk siano subordinate a quelle di Kiev, seppur con ampie autonomie decisionali. Riconoscere l'indipendenza delle autoproclamate repubbliche separatiste lede l'integrità territoriale e la piena sovranità dell'Ucraina, già messa in discussione nel 2014 con l'annessione illegale della penisola di Crimea.

Condanniamo la decisione di Mosca di inviare nei territori delle due repubbliche separatiste un contingente di truppe con sedicenti funzioni di *peacekeeping*. È un gesto che rischia di esacerbare una situazione già molto tesa. Ricordo che si stima una presenza russa lungo i confini con l'Ucraina tra 170 e 190.000 unità. Inoltre, in questo contesto, desta molta preoccupazione la decisione delle autorità di Mosca e di Minsk di proseguire le esercitazioni congiunte che avrebbero dovuto concludersi domenica. Sono circa 30.000 le unità delle forze armate russe impegnate in queste attività di esercitazione.

Su richiesta del presidente Putin, ieri il consiglio della Federazione russa ha concesso l'autorizzazione a inviare forze militari russe all'estero. Inoltre, sempre ieri, in conferenza stampa Putin ha affermato di riconoscere le pretese di Donetsk e Lugansk sul territorio di tutto il Donbass, ben oltre la componente russofona presente nella regione, includendo quindi zone attualmente sotto il controllo delle forze armate ucraine e chiedendo per giunta il riconoscimento dell'annessione illegale della Crimea.

Questo duplice sviluppo rischia di aprire la strada a un'operazione militare su larga scala della Russia in Ucraina, che potrebbe essere preceduta o accompagnata da azioni ibride, incentrate soprattutto su eventuali attacchi cibernetici; analisi confermateci da fonti interne dell'Alleanza.

Resta inoltre elevata la preoccupazione di Kiev per le esercitazioni navali in corso nel Mar Nero e nel

Mar d'Azov. Si tratta di esercitazioni senza precedenti anche per via del blocco del traffico marittimo che impedisce i flussi verso i porti ucraini.

In considerazione di questi possibili scenari abbiamo chiesto ai connazionali di lasciare immediatamente l'Ucraina con i mezzi commerciali disponibili. Ad ogni modo abbiamo deciso, in coordinamento con i nostri *partner* europei, di lasciare la nostra ambasciata a Kiev pienamente operativa.

Appena appreso del provvedimento adottato dal presidente Putin nella serata di lunedì, il Governo ha espresso pubblicamente la più ferma condanna, in quanto questo passo costituisce un grave ostacolo per la ricerca di una soluzione diplomatica alla gravissima crisi in corso. A fronte della decisione del Cremlino, abbiamo ribadito il sostegno dell'Italia all'integrità e alla piena sovranità territoriale dell'Ucraina nei suoi confini internazionalmente riconosciuti e rivolto un appello alle parti perché tornino al tavolo negoziale nei formati appropriati.

Iniziative unilaterali allontanano il raggiungimento di condizioni di stabilità e sicurezza nella regione. Ieri l'alto rappresentante europeo per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrel, con il nostro attivo sostegno, ha rilasciato una dichiarazione a nome dei 27 Stati membri dell'Unione europea di forte condanna della decisione russa di riconoscere le due repubbliche separatiste. Ha inoltre invitato Mosca a riconsiderare la decisione e a sedersi al tavolo negoziale nell'ambito del formato Normandia e del gruppo trilaterale di contatto dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

L'Unione europea ieri ha adottato un pacchetto di misure restrittive nei confronti della Russia, che includono tre tipi di sanzioni: quelle che colpiscono individui, quelle che colpiscono entità responsabili della violazione dell'integrità territoriale dell'Ucraina, nonché lo stop a qualsiasi tipo di interscambio commerciale con le repubbliche separatiste.

Sempre ieri il presidente Biden ha firmato un ordine esecutivo che vieta nuovi investimenti, scambi e finanziamenti da parte di soggetti statunitensi verso, da o nelle regioni separatiste. Questo tipo di ordine conferisce l'autorità per imporre sanzioni a qualsiasi persona determinata a operare in quelle aree dell'Ucraina.

Nell'intervento pubblico di ieri sera il Presidente americano ha posto l'accento sulla compattezza degli alleati e ha confermato il pieno sostegno all'Ucraina a fronte di quella che Washington ritiene una minaccia di attacco imminente.

Il Regno Unito ha esteso alle repubbliche separatiste il regime sanzionatorio applicato alla Crimea: Londra ha sanzionato quattro banche russe coinvolte nel finanziamento dell'occupazione, nonché tre individui ritenuti molto vicini al Cremlino.

In questa situazione, che può cambiare rapidamente, è importante mantenere lo stretto coordinamento già in atto con i *partner* dell'Unione europea e con gli alleati della NATO. Lo dimostrano, da ultimo, il Consiglio affari esteri straordinario dell'Unione e la riunione tra i Ministri degli esteri dei Paesi G7, cui ho partecipato ieri a Parigi.

Sul piano NATO, il segretario generale Stoltenberg ha condannato, la stessa sera del 21 febbraio, la decisione russa, qualificandola come un'ulteriore erosione della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina e una violazione degli accordi di Minsk. Ha inoltre invitato Mosca a scegliere il percorso del confronto diplomatico e a ridurre il proprio dispositivo militare nell'area. Stoltenberg ha poi convocato, ieri mattina, una riunione straordinaria del Consiglio atlantico, per un confronto tempestivo tra alleati sugli ultimi sviluppi, a pochi giorni dalla ministeriale Difesa della NATO della scorsa settimana, cui ha partecipato il ministro Guerini, e in vista di possibili ulteriori riunioni internazionali.

Anche il Segretario generale delle Nazioni Unite ha espresso la sua preoccupazione per la decisione russa relativa allo *status* di alcune aree delle regioni ucraine di Donetsk e Lugansk, chiedendo una soluzione pacifica del conflitto nell'Ucraina orientale, in coerenza con quanto indicato dal Consiglio di sicurezza nella risoluzione n. 2202 del 2015, che invitava tutte le parti ad attuare integralmente gli accordi di Minsk.

Signori senatori, la crisi russo-ucraina è naturalmente al centro dell'azione internazionale del nostro Paese. Ne ho discusso lunedì al Consiglio affari esteri di Bruxelles, al margine del quale abbiamo

incontrato anche il ministro degli esteri ucraino Kuleba.

In qualità di Presidente del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, ho espresso pubblico sostegno alla dichiarazione del segretario generale del Consiglio d'Europa Burić, condannando con forza la decisione delle autorità russe di riconoscere le due entità separatiste, sottolineando che le iniziative unilaterali non sono una risposta alla crisi.

Ieri pomeriggio - come prima ricordavo - ho preso parte alla riunione dei Ministri degli esteri del G7, dedicata agli sviluppi della crisi, durante la quale ci siamo coordinati sulle misure restrittive da adottare in risposta alle azioni della Russia. La riunione straordinaria dei Ministri degli esteri dell'Unione europea, cui ho partecipato sempre a Parigi, ha poi avallato un articolato pacchetto di misure restrittive che - come già detto - include un bando a importazioni ed esportazioni e a investimenti nelle repubbliche separatiste, sanzioni economiche e finanziarie alla Russia e designazioni individuali di esponenti politici dei *media*, militari e operatori economici. Ulteriori misure restrittive potrebbero essere adottate in caso di altre azioni da parte russa.

Al riguardo, ricordo che l'Italia sta lavorando da mesi in ambito europeo, insieme agli Stati Uniti, per adottare un impianto di possibili sanzioni di varia natura e intensità, che siano improntate a efficacia e fermezza nel segnalare a Mosca gli elevatissimi costi e le conseguenze che una sua offensiva recherebbe. Per essere efficaci, le sanzioni devono fungere da deterrente contro ulteriori azioni militari ed essere, quindi - a nostra opinione - sostenibili, proporzionate, gradualmente e direttamente collegate a sviluppi concreti e oggettivi sul terreno.

Sappiamo bene che i nostri imprenditori, dal 2014 ad oggi, hanno sofferto pesanti perdite come conseguenza delle sanzioni e lavoreremo per contenere il più possibile l'impatto sui nostri interessi strategici ed economici.

Consapevoli di pagare un prezzo importante per la tutela di valori e principi comuni non negoziabili, siamo anche consci del valore deterrente delle misure restrittive, volto a impedire che la Russia alimenti ulteriormente la tensione sul terreno. Ciò comporterebbe un prezzo ancora più alto per tutti gli attori in gioco.

È fondamentale, in questa fase storica, alla luce delle ultime vicende, mostrare la compattezza di una Unione europea che non subisce condizionamenti rispetto ai suoi valori, come dimostra anche la decisione di ieri della Germania di sospendere il progetto Nord Stream 2. Ieri a Parigi si è anche discusso della possibilità di organizzare una riunione del Consiglio affari esteri a Kiev e abbiamo poi deciso di convocare gli ambasciatori russi nelle capitali europee per trasmettere un messaggio di fermezza.

In questa situazione, che potrebbe degenerare con gravissime conseguenze per la sicurezza del nostro continente, ritengo necessario continuare a compiere ogni sforzo possibile per preservare gli spiragli esistenti per una composizione pacifica della crisi. Dobbiamo evitare una guerra nel cuore dell'Europa. Come ha detto anche il presidente Draghi, la via del dialogo resta essenziale.

Con questo senso di urgenza e con l'obiettivo di tenere aperta la porta del dialogo, mi sono recato la settimana scorsa a Kiev e Mosca. Ho incontrato il ministro degli esteri ucraino Kuleba, il quale ha espresso apprezzamento per la concreta testimonianza della nostra solidarietà in un momento così delicato per il suo Paese. A lui ho ribadito il nostro convinto sostegno all'integrità territoriale e alla piena sovranità dell'Ucraina. L'Italia respinge il tentativo russo di ristabilire nel continente europeo sfere di influenza e sottolinea la validità del principio della porta aperta della NATO. Ho ricordato come la posizione italiana nei confronti della Russia sia anche volta a preservare un giusto equilibrio fra le esigenze di deterrenza e fermezza e la disponibilità a un dialogo costruttivo e genuino, volto a negoziare seriamente temi di comune interesse per disinnescare le tensioni.

Le autorità ucraine fanno affidamento sui rapporti che il nostro Paese ha saputo tessere con la Russia, malgrado le gravi tensioni fra Mosca e la comunità euroatlantica. Kiev chiede all'Italia di continuare a svolgere un' incisiva azione nei confronti del Cremlino nella direzione di una soluzione pacifica della crisi.

Come seguito concreto della visita a Kiev, stiamo valutando lo stanziamento di un contributo finanziario del valore di circa 110 milioni di euro, volto a sostenere la popolazione e l'economia

ucraina in settori da concordare con le autorità di Kiev. Intendiamo, inoltre, stanziare un contributo per il comitato della Croce Rossa internazionale per interventi nel settore umanitario. Sono anche allo studio misure di sostegno alle forze armate ucraine attraverso la fornitura di materiali non letali, come - ad esempio - quelli per lo sminamento.

L'Italia ha sostenuto e continua a sostenere attività umanitarie di assistenza alla popolazione civile nel Donbass. Forniamo il nostro contributo agli organismi internazionali impegnati sul terreno.

Vorrei, inoltre, richiamare qui il nostro ruolo nell'organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa. Voglio dire in questa Aula che sono fiero dei 15 italiani che continuano a prestare servizio nella missione speciale di monitoraggio dell'OSCE, dislocati anche in aree di conflitto in corso e di scambi di fuoco tra le parti. (*Applausi*).

Abbiamo a più riprese espresso l'impegno dell'Italia a continuare a sostenere il mandato della missione che - come sapete - svolge attività di rilevazione e trasparenza sul terreno. Gli osservatori individuano - ad esempio - le violazioni alle intese da entrambe le parti e monitorano eventuali provocazioni sotto falsa bandiera, che potrebbero esacerbare il conflitto.

Rilevano i danni a infrastrutture critiche e civili essenziali, i pericoli ambientali e l'impatto sulla popolazione di attività condotte dalle parti. Forniscono, per quanto possibile, un quadro credibile e neutrale di quel che accade in un contesto caratterizzato da una contrapposizione di narrative.

Il 17 febbraio mi sono poi recato a Mosca per incontrare il ministro degli esteri Lavrov. Nel corso dei colloqui abbiamo affrontato in dettaglio le questioni di più stringente attualità legate alla crisi in corso, all'architettura di sicurezza e alla stabilità strategica dell'Europa. Ho fatto presente al mio interlocutore la necessità di compiere ogni possibile sforzo per arrivare a una soluzione diplomatica.

Ho inoltre incoraggiato con forza la prosecuzione del dialogo tramite nuove riunioni del Consiglio NATO-Russia, dopo quella del 12 gennaio in ambito OSCE e a livello bilaterale con gli Stati Uniti.

Con riferimento alla possibile adesione dell'Ucraina alla NATO, ho ribadito la validità della politica della porta aperta come uno dei tratti fondamentali del Trattato di Washington, inclusa la libertà dell'Ucraina di compiere le proprie scelte di politica estera e di sicurezza nazionale.

Ho ricordato al mio interlocutore la natura essenzialmente difensiva della NATO e la prospettiva di una sicurezza continentale alla quale la Russia ha tutto l'interesse a partecipare in modo costruttivo, attraverso i meccanismi istituzionali esistenti, come - ad esempio - il Consiglio NATO-Russia e l'OSCE. Si tratta di concetti toccati anche nel corso dei colloqui telefonici dei giorni scorsi tra il presidente Draghi e i presidenti Putin e Zelenski.

L'Italia vuole continuare a dare un contributo concreto ed efficace alla ricerca di una soluzione diplomatica della crisi in corso, in cui sono in gioco nostri interessi vitali.

L'architettura di sicurezza in Europa è l'oggetto principale di alcune proposte avanzate dalla Russia agli Stati Uniti e alla NATO, che a loro volta hanno risposto prospettando proprie proposte messe a punto nel quadro di un importante coordinamento tra le due sponde dell'Atlantico; un coordinamento cui l'Italia ha dato un convinto contributo affinché venisse colta una possibile opportunità di confronto diplomatico e di dialogo con Mosca.

Sui *media* russi è stato diffuso un testo con le risposte di Mosca alle controproposte statunitensi. Auspichiamo che da Mosca giungano risposte anche alle proposte della NATO e che su tali basi - come ho già accennato - possa proseguire, nonostante le forti divergenze di principio, un confronto serio e costruttivo sugli importanti e concreti temi della sicurezza.

Con il nostro sostegno, l'Unione europea realizzerà programmi di *capacity building* per le forze di sicurezza ucraine, come concordato al Consiglio affari esteri di lunedì.

In ambito NATO l'Italia sta facendo la propria parte per assicurare gli alleati del fianco Est, dal Baltico al Mar Nero. E consideriamo di contribuire ulteriormente all'adattamento della postura della NATO, di cui occorre mantenere salda l'unità e la credibilità sul piano politico-militare. In particolare, oggi siamo già presenti in Lettonia, con un contingente di circa 200 unità dell'Esercito, nell'ambito della *enhanced forward presence*, e svolgiamo attività di *enhanced air policing* in Romania con circa 130 unità di personale. Partecipiamo, inoltre, alla forza navale NATO di reazione immediata con importanti assetti marittimi nazionali per esercitazioni e attività di sorveglianza nel Mediterraneo e nel

Mar Nero.

All'ultima Force generation conference del 17 gennaio abbiamo offerto ulteriori apporti, in particolare al gruppo marittimo permanente della NATO nel Mediterraneo. Questo impegno - insieme al nostro apporto alle missioni NATO in Kosovo e Iraq - fa dell'Italia attualmente il primo contributore di truppe dell'Alleanza. Siamo pronti a considerare nuove misure di rassicurazione per gli alleati sul fianco Sud-orientale e sono stati stabiliti contatti tecnici preliminari con le autorità ungheresi e bulgare.

L'attuale scenario di crisi si inserisce in un contesto di forte dipendenza sul piano energetico. Unione europea e Regno Unito importano complessivamente il 40 per cento del gas dalla Russia, ma anche Mosca dipende fortemente dagli introiti dell'*export* di energia e l'Europa è, per l'appunto, il suo miglior cliente.

Il gasdotto Nord Stream 2 offrirebbe alla Germania una rotta alternativa rispetto alla via ucraina, ma sempre legata alle forniture russe. Come sapete e come ho ricordato, il cancelliere Scholz, in risposta all'aggravarsi della crisi, ieri ha sospeso le procedure autorizzative del nuovo gasdotto. Il gas russo che arriva in Italia transita interamente per i gasdotti ucraini; una ragione in più per evitare il conflitto.

Disinnescare la minaccia sull'approvvigionamento via ucraina, che finora è stato per l'Italia regolare, significherebbe anche allentare le tensioni dei mercati che - come ben sappiamo - hanno riflessi sui prezzi del gas.

L'attuale impatto di questa crisi sui prezzi ci conferma l'esigenza di un coordinamento europeo nella fase non solo di stoccaggio del gas - iniziativa cui abbiamo già dato seguito negli ultimi mesi - ma anche e soprattutto di formazione dei contratti di fornitura. Una crisi del genere dovrebbe portare l'Europa, oltre ad aumentare gli sforzi sulle energie rinnovabili, ad accelerare il varo di una *energy union* per i contratti di fornitura del gas.

L'Italia sarà protagonista nel realizzare questo progetto. La sicurezza energetica del nostro continente passa attraverso la libertà e la sovranità di tutti gli attori europei.

In conclusione, signora Presidente, dobbiamo essere realisti: il susseguirsi degli eventi sta aggravando una situazione già di per sé delicata. È per questo che dobbiamo rimanere vigili, reattivi e pronti a fornire risposte efficaci da individuare e mettere in campo di concerto con i nostri *partner* europei e alleati. Malgrado la gravità del momento e gli ultimi sviluppi cui stiamo assistendo in queste ore, vogliamo continuare a concentrarci su ogni iniziativa diplomatica che possa scongiurare una guerra; una soluzione che riteniamo ancora possibile, anche se con margini che si riducono di giorno in giorno. Occorrerà, innanzitutto, compiere una valutazione approfondita soprattutto con Francia e Germania sulle reali prospettive del formato Normandia e del gruppo trilaterale di contatto, alla luce del duro colpo inflitto dalla Russia agli accordi di Minsk con il riconoscimento delle Repubbliche separatiste. Non faremo mancare il nostro contributo al negoziato e al confronto con la Russia sull'Ucraina e, più in generale, sulla sicurezza europea attraverso NATO e OSCE. Garantiremo, inoltre, un sempre maggiore coinvolgimento dell'Unione europea in un contesto di crisi che chiama in causa la sicurezza e la stabilità del nostro continente. Sosteniamo la ripresa di un'interlocuzione fra Unione europea e Russia a un livello adeguato alla gravità della crisi, valorizzando il ruolo dell'Europa, ruolo che non può solo comprendere la definizione delle misure restrittive, ma deve anche tradursi in una forte iniziativa politica.

Come ha osservato il presidente Mattarella in occasione del recente discorso di insediamento, da molti decenni i Paesi europei possono godere del dividendo di pace concretizzato dall'integrazione europea e accresciuto dal venir meno della guerra fredda. Non possiamo accettare che ora si alzi nuovamente il vento dello scontro in un continente che ha conosciuto le tragedie della Prima e della Seconda guerra mondiale. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sull'informativa del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

È iscritta a parlare la senatrice Nugnes. Ne ha facoltà.

**NUGNES (Misto).** Signor Ministro, ci fa piacere sentire da lei che faremo di tutto per evitare la guerra, ma - come ha detto Noam Chomsky - la Russia è circondata dalle armi offensive degli Stati Uniti e nessun capo politico potrebbe tollerare che l'Ucraina si unisca a un'alleanza militare ostile. Qui sta il

punto. Lo possiamo dire anche con le parole di Prodi del 2015, che molto più semplicemente disse che, se l'obiettivo era portare l'Ucraina nella NATO, allora si sarebbero create tensioni irreversibili.

Tanto la Russia quanto gli Stati Uniti hanno un approccio imperialista al di fuori dei propri confini, attraverso azioni militari e pressioni economiche sistematiche; usano il militarismo, l'aggressione e i legami economici per manovrare le relazioni internazionali e si criticano a vicenda per lo stesso comportamento. Gli Stati Uniti criticano giustamente la Russia di essere un'autocrazia, ma non hanno remore a rovesciare Governi democraticamente eletti se solo questi minacciano i loro interessi. Costruiscono e impongono basi militari; si impegnano in guerre; impongono ai propri alleati spese militari miliardarie, il 2 per cento del PIL, mentre tanti cittadini statunitensi - ma non solo - sono senza assistenza sanitaria, alloggi e sussistenza alimentare.

L'Ucraina è solo una pedina in questo gioco, ma il braccio di ferro anacronistico tra Russia e Stati Uniti pone l'Europa stessa, e l'Italia innanzitutto, nel mezzo come una pedina del Patto atlantico e mi sembra che questo non le sfugga, Ministro. A chi giova questa guerra, se non agli Stati Uniti per rafforzare la propria forza politica e militare e soppiantare la Russia nella fornitura di gas all'Europa con le proprie costosissime forniture di gas liquido? Le continue incursioni e pressioni degli Stati Uniti presso i Paesi dell'ex Unione Sovietica per un ingresso nella NATO negli ultimi decenni - diciamo così - sono state un supporto sistematico alle violazioni degli accordi di Minsk e di quelle rassicurazioni che l'America e l'Occidente fecero all'indomani della caduta del Muro di Berlino alla Russia.

Di cosa si è trattato, signor Ministro, se non di sistematiche provocazioni che non potevano che portare alla situazione che viviamo qui e oggi, e ciò senza alcuna utilità per l'Europa, come lei riconosce?

Già in un articolo del 1997 sul «The New York Times», il diplomatico USA Kennan prefigurava lo scenario che si sta delineando oggi, con la crisi ucraina, come un errore fatale: un allargamento a Est dell'Alleanza atlantica fino ai confini della Russia si trasformerà - diceva - nel più grosso errore della politica americana dalla fine della guerra fredda; un errore grave e inutile, data la debolezza politica della Russia, e soprattutto controproducente per noi europei - e questo non le sfugge, signor Ministro - da tutti i punti di vista.

La NATO dovrebbe essere sciolta: dopo ottant'anni non è più plausibile e si dovrebbero costruire alleanze non militarizzate e non divisive per la pace e la cooperazione, con la solidarietà internazionale come principio guida, obiettivo della Carta delle Nazioni Unite.

L'atlantismo e l'allineamento alla NATO oggi ci pongono nella veste subordinata e non più tollerabile di colonie militari e culturali; il che nuoce a un'unione dei Paesi europei e alla loro economia sociale oltre ogni misura e ci impedisce di costruire l'unione dei popoli europei che vorremmo. Oggi sarebbe necessario che l'Italia chiedesse, insieme agli altri Paesi europei, di assumere l'impegno di dire no all'allargamento della NATO. So che è una scelta difficile, ma questa sarebbe una vera scelta di pace.

*(Applausi).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nencini. Ne ha facoltà.

[NENCINI \(IV-PSI\)](#). Signora Presidente, ministro Di Maio, onorevoli colleghi, è arrivato il momento di chiedersi se la profezia di un grande scrittore cecoslovacco, Milan Kundera, sia ancora attuale. Kundera sosteneva che la guerra in Europa fosse diventata antropologicamente impossibile, perché ormai la rottura fra Francia e Germania era stata completamente sanata. Quello era il focolaio delle grandi guerre europee per secoli. Sanata quella ferita, però, la crisi si è spalancata nel suo opposto, a specchio, e ha visto sempre - ripeto, sempre - come protagonista la Russia di Putin: la Cecenia, la Crimea, la Georgia, il sostegno dato nella crisi che si è aperta tra Armenia e Azerbaigian pochissimi mesi fa.

Signor Ministro, è preoccupante che lei abbia confermato - e l'ha fatto correttamente con una precisione cristallina e con chiarissime parole - che il conflitto in corso è una scheggia che può colpire a largo raggio. Sappiamo, cioè, che è una scheggia che può colpire dal punto di vista sia degli equilibri geostrategici, sia da quello economico, soprattutto nel cuore dell'Europa. È una situazione, se seguo le sue parole e il corso del suo ragionamento, non del tutto dissimile - il che non vuol dire che le conseguenze siano le stesse - a quella vissuta in Europa nel 1938: una profonda lesione del diritto internazionale; in secondo luogo, il riconoscimento - allora un po' di più - delle regioni separatiste, che

avevano una vocazione nazionalista di un certo tipo; in terzo luogo, l'invasione, che allora fu piena, mentre oggi è un'invasione controllata. La differenza rispetto ad allora è che la Germania era una grande potenza economica e industriale, mentre la Russia è una potenza militare, ma è un nano economico. Non è una differenza da poco.

È anche tempo, però, di interpretare se quella Crimea, quella Cecenia, quella Georgia, quella Armenia e Azerbaijan nascondano qualcosa di diverso, e cioè se nascondano obiettivi di lungo periodo, essendo quello attuale di breve o di immediato periodo, e quindi un'idea che il vertice putiniano russo persegue con una certa tendenza e una certa costanza: allontanare la NATO dai suoi confini - ed è un fatto - allontanare le democrazie parlamentari dai suoi confini - ed è un altro fatto - e ragionare, come molti precedenti nei secoli passati, tornando a un'idea della grande Russia. Nel tempo, l'idea della grande Russia aveva tre obiettivi, che si sono variamente modificati e che oggi possiamo riassumere così: allontanare la NATO dai confini; contenere la pressione islamica da Sud (che esiste); controllare e vigilare sul rapporto e sulla politica di potenza della Cina ai confini orientali della Russia.

Oggi la Russia presidia in modo particolare il fronte che ci riguarda, con mezzi militari, ma soprattutto con una strategia economica che ci coinvolge direttamente. Il rischio per l'Occidente è quello di una tenaglia russo-cinese - lei non l'ha evocata, ma è un rischio che abbiamo di fronte - che potrebbe ridisegnare lo scenario geopolitico, con danni notevoli per gli interessi americani e naturalmente anche per gli interessi europei e occidentali.

Sappiamo benissimo che le politiche di difesa vengono determinate dalla politica estera, e non viceversa. È sulla base della politica estera che si stabilisce quali debbano essere le politiche di difesa. Lo dico perché chi si trova ad affrontare questa fase deve fare completamente a meno delle Nazioni Unite, le quali ormai sono diventate un organismo non commentabile, con parole apprezzabili e aggettivi giustificabili all'interno di un'Aula del Senato della Repubblica. Ma proprio per questo e anche per questo l'Unione europea deve stabilire che cos'è. Dalle mie parti si dice: o carne o pesce. Non è vero, infatti, che le politiche attuate con il PNRR e con i grandi investimenti abbiano stabilito un destino sicuro. Il destino sicuro potrebbe essere quello che questo Gruppo (Italia Viva-PSI) da tempo sostiene anche in Assemblea, e cioè creare un unico ministro delle finanze, un'unica politica della difesa e un'unica politica estera.

Questo è costruire un destino per l'Unione europea, per molti motivi, non ultimo - e vado verso la conclusione - perché sappiamo che il mondo post-Yalta è molto più complesso, articolato e complicato di quello precedente. Sappiamo che crescono le potenze regionali e che si sta acutizzando la sfida fra Cina e Stati Uniti. L'Europa non può essere soltanto un *partner* affidabile e un soggetto fondativo della NATO, perché i tre grandi ordini precedenti che hanno costruito la storia dell'Europa (Westfalia, Vienna e Yalta) sono scomparsi e sono destinati nel breve periodo a non ricomparire.

Noi - parlo dell'Italia - rischiamo più di altri, per l'influenza russo-turca nel Mediterraneo, perché abbiamo aperto, per il poco che potevamo, la strada alla via della seta - e potevamo utilizzare argomenti un po' più frenanti - e perché dipendiamo da una parte del mondo per le forniture di energia. Prima dei no vax c'erano i no TAP e oggi sono felice che quella categoria sia stata accantonata, se non messa nel cestino. Quindi ha ragione lei - e ho concluso - quando dice che l'Italia e l'Europa non devono mostrarsi arrendevoli e che bisogna lavorare per una soluzione politica.

A proposito delle sanzioni graduate, io nutro qualche dubbio sulla loro gradualità, perché, se vedo sanzioni che vanno a colpire i singoli e non ancora gli Stati, quando ammettiamo che è stata lesa la sovranità di uno Stato, mi chiedo se le sanzioni sui singoli possano essere bastevoli ad affrontare il problema e a circoscriverlo.

Quello che serve, in conclusione, se non vogliamo mostrarci arrendevoli, è una strategia di medio periodo che affronti decisamente, con l'Italia alla testa, il tema di cosa deve essere l'Europa: se carne o pesce. Per essere carne o pesce deve decidere di darsi una politica di difesa comune; di essere parte sì integrante della NATO, ma di farlo con l'autonomia che sia non soltanto quella di un libero mercato, ma anche di un insieme di Paesi che decidono di darsi un destino comune. Mi riferisco a quello che eravamo alla fine della Seconda guerra mondiale, grazie a grandi statisti popolari e cattolici; poi lo siamo diventati grazie a statisti che combinavano idee politiche diverse, tra le quali anche la mia.

Oggi, però, è tempo di prendere una decisione ulteriore, che esalti quella storia e la faccia evolvere, perché il tempo e la stagione che viviamo non sono e non saranno felicissimi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore La Russa. Ne ha facoltà.

[LA RUSSA](#) (*FdI*). Signor Presidente, dopo di me il senatore Fazzolari illustrerà più diffusamente la posizione di Fratelli d'Italia. Io desidero solo sottolineare come in questi giorni, da parte anche della stampa e nel corso delle trasmissioni televisive, agli esponenti dei partiti politici si faccia una domanda imperfetta, chiedendo se siamo filorussi o a favore di qualcos'altro.

Per Fratelli d'Italia la risposta è molto semplice: non siamo né filorussi, né filocinesi, né filoarabi. Se proprio si vuole applicare il concetto del filo, che - come dice Giorgia Meloni - appartiene più ai burattini che alle forze politiche, siamo filoitaliani (*Applausi*). In questa fase ciò significa essere, senza se e senza ma, in una posizione di adesione alla NATO e al blocco occidentale. Su questo non si discute. Tuttavia, essere portati a salvaguardare gli interessi italiani significa anche esaminare non solo la posizione di oggi, per la quale - come ha detto il Ministro, con cui concordo - siamo certamente per la difesa a tutti i costi dell'integrità territoriale e politica degli Stati europei, l'Ucraina in testa in questo momento. Siamo anche interessati a capire perché si è arrivati a questo punto.

Io ricordo la vicenda di non molti anni fa, per quanto riguarda il rapporto di Putin con l'Italia, dell'amicizia politica e non solo personale con Berlusconi, vicenda nota e sulla quale è inutile ritornare. Ma ricordo che anche l'America di George Bush aveva allora un rapporto assolutamente diverso con Putin, tanto da potersi allora immaginare che la Russia potesse entrare nella NATO, e ce lo siamo dimenticati; mentre adesso, pur di non avere la NATO ai confini, Putin è quasi disposto a dichiarare una guerra terribile. Io sono un atlantista convinto, ma gli errori di alcune amministrazioni americane - segnatamente quelle di Obama e quella di Biden - vanno fortemente sottolineate, perché hanno drammatizzato il confronto con la Russia, avendo agevolato e spinto l'Ucraina alla richiesta di entrare nella NATO.

Molti anni fa ero Ministro della difesa e ricordo che alle riunioni NATO cui partecipavo espressi forti perplessità rispetto all'azione che già allora era cominciata di avvicinamento all'Ucraina, o meglio volta a favorire l'avvicinamento dell'Ucraina alla NATO fino a farcela entrare. Era, infatti, chiaro che i vantaggi erano assai minori dei pericoli che questo avrebbe potuto sicuramente comportare nei rapporti con la Russia.

Vi è poi il problema del ruolo che noi solleviamo da sempre. Lo ha fatto bene il senatore Nencini, forse memore del principale esponente del suo partito, Craxi, che seppe dare senso all'identità nazionale.

Forse è stato il primo sovranista d'Italia, Craxi, per quella famosa vicenda, di cui è inutile ricordare i contorni, in cui, di fronte all'arrivo delle truppe e degli aerei americani, mise i carabinieri attorno all'aeroporto. Mi chiedo però perché l'Unione europea, oggi, non possa immaginare un percorso, che auspichiamo da tempo, volto a darsi un ruolo politico, anziché un ruolo squisitamente indirizzato a imprimere in qualche modo linee di diversa pressione agli Stati nazionali, su altre materie.

A noi piacerebbe che l'Unione europea si concentrasse su una politica militare comune, su una politica estera comune e su una linea fiscale comune, e lasciasse poi più libertà alle singole nazioni. Invece anche questa volta registriamo l'assenza totale di una strategia diplomatica e geopolitica dell'Unione europea. Per noi, che siamo più europeisti di chi lo è a parole, ma europeisti nella sostanza, momenti come questo dimostrano la necessità che l'Unione europea si evolva, cammini e vada in una direzione assai diversa da quella che ha seguito fino ad ora.

Credo di aver esaurito il tempo a mia disposizione e dunque, restando sul tema oggi all'ordine del giorno, ribadisco che, se devo guardare al futuro della nostra Nazione e quindi dei nostri figli, vedo, immagino, spero e desidero un'Italia fortemente legata al mondo occidentale, che sappia tenere ai valori della libertà, della democrazia e dell'indipendenza, che qualcuno vorrebbe invece venissero sottaciuti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Alfieri. Ne ha facoltà.

[ALFIERI](#) (*PD*). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, le parole del ministro Di Maio, che ringrazio per la sua esposizione, danno il senso della gravità della situazione e dell'*escalation* che sta



avvenendo ai confini con l'Ucraina, nel Donbass. L'ammassamento di truppe al confine e il dispositivo militare senza precedenti, dal punto di vista della marina militare russa, che stringe quasi in una sorta di blocco navale il Sud dell'Ucraina, fanno davvero preoccupare tutte le cancellerie europee e l'Alleanza atlantica.

Ancor più grave è la diretta televisiva andata in onda l'altro giorno, o meglio le due parti di tale diretta, in cui Putin ha mandato messaggi molto chiari. Da una parte, infatti, il riconoscimento delle autoproclamate repubbliche separatiste, che per otto anni non aveva riconosciuto, segna un punto di non ritorno, stracciando gli accordi di Minsk e surriscaldando la situazione a livelli che nel post-guerra fredda non avevamo visto. Basterebbe questo per dire che la sfida è davvero a livelli altissimi. Colpiscono le modalità, nel momento in cui dice che lo fa non tanto e non solo per dare una veste giuridica - è un'ossessione tipica della diplomazia russa quella di ritagliare un quadro giuridico, in cui poter definire e dire che si sta compiendo un'operazione di pace - e colpisce ancora di più l'ardita ricostruzione storica. Per dimostrare l'inesistenza della nazione Ucraina, infatti, torna indietro di dodici secoli, alla Rus' di Kiev, in qualche modo ricostruendo la storia. Lo fa parlando all'opinione pubblica russa, per dire che, se interverrà, lo farà per tutelare i fratelli russi oppressi. E lo fa soprattutto per indicare un suo disegno, con alle spalle non solo la bandiera russa, ma anche la bandiera dei Romanov, archiviando e prendendo a sberle i nemici del popolo dell'epoca dell'Unione Sovietica e in qualche modo presentandosi come epigono dell'impero zarista.

Invito chi non lo ha fatto a vedere il video in cui si vede uno dei capi dei servizi russi dell'*intelligence* venire bullizzato dallo stesso Putin, che lo accompagna a cambiare idea e a sposare la sua. È un messaggio chiaro alle opinioni pubbliche occidentali e alle cancellerie europee e atlantiche: qui sono io il capo, sono il Presidente della Repubblica, sono il capo dei servizi, sono il capo delle forze armate, non c'è suddivisione di poteri. E allora, davanti a questa prova di forza, serve un'adeguata risposta in termini di responsabilità da parte degli europei all'interno dell'Alleanza atlantica. Serve da parte delle classi dirigenti europee. Serve all'interno del nostro Parlamento da parte di tutte le classi dirigenti e anche qui dentro. Lo dico perché è bene mandare in soffitta sbandamenti e fascinazioni verso il regime autoritario russo che ha portato anche qualcuno qui dentro a dire addirittura «cederei volentieri due Mattarella in cambio di mezzo Putin». Inaccettabile. (*Applausi*). Tutto questo deve essere messo in soffitta. Resettiamo e apriamo una nuova fase, la fase della responsabilità.

Nel 1949 firmammo il Trattato dell'Alleanza atlantica non solo perché all'orizzonte si vedevano i rischi di un'instabilità dal punto di vista della sicurezza e della stabilità del nostro continente, di fronte all'Unione sovietica e al blocco sovietico, ma anche perché memori dell'oppressione nazifascista nei confronti delle democrazie liberali che si ritrovavano per una comunanza di valori e principi.

Non c'è spazio allora per distinguo, ambiguità e pericolose equidistanze. Noi sappiamo da che parte stare. (*Applausi*). Stiamo con le democrazie liberali e anche qui dentro non ci devono essere distinguo. Lo dico perché abbiamo visto il *modus operandi* di Putin. Lo abbiamo visto nel momento in cui occupò nel 2008 la Georgia, arrivando a pochi chilometri da Tbilisi e creando una situazione di fatto in Abkhazia e nell'Ossezia del Sud. Così è stato in Transnistria e in Crimea. Ha utilizzato questi conflitti latenti, che hanno causato peraltro migliaia e migliaia di morti, per porre dei temi di ridiscussione degli equilibri internazionali. Lo fa per affermare le sfere di influenza e per ridiscutere l'architettura di sicurezza europea, su cui da parte occidentale e all'interno della NATO c'è disponibilità a discutere. Comprendo e capisco, infatti, che i missili Tomahawk nello scudo missilistico della Romania e della Bulgaria possono rappresentare un elemento di insicurezza da parte della Russia di Putin. Ma per noi lo possono essere i missili Iskander a Kaliningrad, a una manciata di chilometri dai confini polacchi, a meno di 100 chilometri da Danzica, che dovrebbe evocare qualcosa nella storia del nostro continente.

E allora, davanti alla richiesta di Putin di parlare da pari a pari con Biden e con Xi Jinping, con la richiesta di fondo di partecipare alla riscrittura di un nuovo ordine internazionale, valgono le cose che ha detto molto bene prima il senatore Nencini. Se vogliamo giocare la partita, è il momento di gettare il cuore oltre l'ostacolo, abbandonare l'idea in cui tutto noi possiamo fare in un'Europa a 27. Servono un'unione politica, una politica estera e una di sicurezza comune. (*Applausi*).

Di questo ne parleremo dopo: adesso è il momento dell'emergenza e della compattezza del fronte

occidentale, atlantico e dei Paesi europei. Bene ha fatto ieri il Ministro, partecipando al consiglio informale, a rappresentare l'idea di un'Europa unita, che c'è perché non è vero che si sta andando in ordine sparso. Lo stiamo facendo sulle sanzioni e tutti noi siamo consapevoli del peso che potrebbero portare in prospettiva, in termini di rappresaglia del regime russo verso i nostri territori e la nostra imprenditoria. Tutti noi lo sappiamo e non lo si fa a cuor leggero. È però una scelta di deterrenza. Non si riporta al tavolo Putin con gli appelli al buon senso e al buon cuore: lo si riporta con la deterrenza. Ciò vuol dire stare nella NATO, prendere decisioni, essere pronti a rafforzare i dispositivi, ma soprattutto intervenire con le sanzioni che abbiamo ascoltato dal ministro Di Maio. Si tratta di sanzioni - diciamo così - sicuramente più *soft* rispetto a quelle che il Governo giallo-verde, con l'allora ministro dell'interno e vice *premier* Salvini, ha prorogato per ben tre volte.

Lo voglio ricordare, affinché tutti noi sappiamo che, quando si sta in uno scenario internazionale complesso e si governa, si prendono anche decisioni complicate e difficili, che devono essere raccontate con onestà all'opinione pubblica. (*Applausi*).

Da questo punto di vista, noi sappiamo - e mi rivolgo a lei, ministro Di Maio - che dovremo fare un lavoro molto attento sulle sanzioni, definendole in maniera modulabile - come si sta facendo - a seconda della *de-escalation* e della *escalation*, in maniera molto flessibile, provando a diminuirne l'impatto sul nostro territorio. Immagino stiate già negoziando - me lo auguro, altrimenti l'invito va in questo senso - anche forme di compensazione per i Paesi e per i settori più colpiti.

Colgo l'occasione per ringraziare, tramite lei, i diplomatici, coloro che lavorano all'interno dell'OSCE, le persone che stanno nelle ambasciate più sensibili e, in particolare, il nostro corpo diplomatico a Kiev. Grazie davvero. Esprimo gratitudine, vicinanza e rispetto per il loro lavoro. (*Applausi*).

Analogamente, tramite il ministro Guerini, vogliamo manifestare da parte del Gruppo Partito Democratico la vicinanza e la gratitudine per il lavoro che stanno facendo i nostri contingenti NATO nei settori più esposti. (*Applausi*).

Noi saremo pronti a fare la nostra parte. Abbiamo consapevolezza della posta in gioco dal punto di vista militare e diplomatico. Serve il massimo sforzo nel dialogo e nella diplomazia, fino all'ultimo momento; per questo servirà anche mettere in campo azioni di deterrenza, perché il nostro obiettivo è la pace.

Vorrei concludere dicendo che questo - ma vale per tutti, anche per il mio partito - non è il momento di comizi di parte per guadagnare qualche voto in più. Ma è il momento dell'unità, per difendere le democrazie liberali e quei diritti e quelle libertà scolpiti nella nostra Costituzione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fantetti. Ne ha facoltà.

**FANTETTI** (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*). Signor Presidente, colleghi, signor Ministro, noi della componente del Gruppo Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)) abbiamo molto apprezzato l'impostazione della sua relazione e l'attività di Governo in queste tristi circostanze.

Vorremmo mettere l'accento, nell'ambito della discussione, su due profili che vengono trattati poco o male. Quello che viene trattato male è il ruolo dell'Europa, e ci arriverò. Quello che viene trattato poco riguarda i numeri in ballo.

Vorrei far notare a tutti noi che l'economia russa nel 2021 ha registrato un PIL di 1.480 miliardi di dollari, a fronte dei 2,3 trilioni, quindi 2.300 miliardi del 2013, quindi in fortissimo calo. Il dato si compara con i 1.900 miliardi di dollari dell'economia italiana: l'economia della Federazione russa è quindi circa il 30 per cento più piccola di quella dell'Italia ed è un terzo di quella della Germania. Il PIL *pro capite* in Russia, in calo fortissimo negli ultimi anni, è di circa 10.000 dollari per cittadino, al confronto con i 35.000 dollari per cittadino italiano e i 50.000 dollari per cittadino tedesco. In Russia il tasso di interesse principale ufficiale è al 9,5 per cento; l'inflazione ufficialmente è al 9 per cento; il rublo vale meno della metà di dieci anni fa.

Stiamo parlando di un'economia in crisi, rispetto alla quale, nella storia dell'umanità, è abbastanza frequente che sia registrato il caso di ricerca di diversivi esterni da parte degli autocrati responsabili della situazione socio-economica, che non facciamo fatica a riscontrare anche in questo ambito. Putin, insieme alla cerchia di oligarchi che si sono arricchiti intorno a lui, ha bisogno di prospettare un

nemico esterno, che ha identificato nella NATO, rivendicando, con un discorso prolisso e completamente falso da un punto di vista di storico, addirittura attività di genocidio da parte degli ucraini nelle regioni di cui ha riconosciuto l'indipendenza. Ha bisogno di creare questo diversivo, per coprire la situazione economica e quindi sociale: l'aspettativa di vita in Russia e la gestione del Covid, infatti, sono fallimentari sotto tutti i punti di vista; diversivo che può essere individuato anche nell'occupazione, di fatto, della Bielorussia.

Sappiamo tutti, dalla storia del secolo precedente, che le truppe russe tendono ad arrivare e poi a rimanere in quei territori. Ma vi sono anche diversivi un po' più a oriente e questo certamente non lo vorremmo; e questi diversivi sono messi in atto da parte di sistemi autocratici che non riconoscono il valore della democrazia parlamentare e possono avere obiettivi ben più pericolosi. Questo è un primo profilo, che dobbiamo avere molto bene in mente quando analizziamo la situazione.

Un secondo profilo è quello della rappresentazione del ruolo dell'Europa. L'Europa c'è. C'è come gigante economico. L'Europa ha finanziato oltre 300 miliardi di investimenti diretti in Russia, a fronte di meno di 100 miliardi da parte dei russi in Europa, tra l'altro molto caratterizzati. L'Europa importa molto di più dalla Russia di quanto esporti.

L'Europa è un gigante economico, ma è un gigante anche politico, come si è visto nella capacità di mettere in campo una attività negoziale in capo al presidente Macron, che è Presidente di turno dell'Unione europea e per questo rappresentava l'Europa. Si è visto nella predisposizione della *leadership* tedesca di chiudere un progetto, che neanche la cancelliera Merkel aveva avuto il coraggio e il potere di fare, il Nord Stream 2. Si è visto ieri nell'allineamento di tanti Paesi, e questo è veramente uno dei pochi aspetti positivi della crisi. Penso - per esempio - ai polacchi, che hanno rapidamente considerato l'opportunità di rientrare nei ranghi europei e riconoscere lo Stato di diritto.

L'Europa c'è e noi siamo contenti che abbia una predisposizione non bellica rispetto alla gestione delle crisi internazionali. Noi abbiamo scelto di avere un ruolo militare all'interno della NATO. Ne siamo fieri e siamo contenti del ruolo che l'Italia riveste in tale ambito. L'Europa è un gigante anche politico, che continua a crescere. Se c'è una buona conseguenza del dibattito adesso in corso, anche qui al Senato, è che, da tanti punti di vista diversi, si chiede più Europa.

Ricordiamolo nei momenti in cui bisognerà stabilire qualche misura rilevante a livello di stoccaggio comune delle riserve energetiche. Ricordiamolo quando si dovrà decidere di dare atto allo *strategy compass*, e cioè a un nucleo di esercito comune. Ricordiamolo in tante situazioni in cui tendiamo a dare l'Europa per scontata e ad essere ipercritici, quando siamo estremamente beneficiari e, per fortuna, estremamente attivi in questo ambito. Situazioni di crisi come questa ci dimostrano quanto estemporaneo sarebbe rivendicare un ruolo come singolo Paese di 60 milioni di abitanti rispetto a una situazione strategica globale di crisi. L'Europa c'è e noi, come europeisti, ne siamo fieri.

La Federazione russa ha un problema, che è soprattutto economico finanziario, rispetto al quale i diversivi militari dovrebbero essere inquadrati più chiaramente. Nel frattempo, siamo consapevoli e ottimisti sul fatto che il Governo perseguirà ogni spazio possibile per evitare ulteriori estensioni del conflitto e che le sanzioni continueranno a essere sostenibili, proporzionate e gradualmente, in modo da non pesare più di tanto sulla nostra economia e sulla situazione socioeconomica del popolo russo, che è un popolo amico e continuerà a essere amico degli italiani. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Saccone. Ne ha facoltà.

[SACCONI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Ministro, in premessa mi permetta di dire che il Gruppo Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC condivide alla lettera la sua informativa di questa mattina; una posizione condivisa con il nostro Capogruppo in Commissione esteri, il senatore Aimi.

Signor Ministro, non voglio ripercorrere a livello cronologico tutti gli eventi che si sono succeduti in questo tempo, ma vorrei tentare di fare un ragionamento complessivo, con al centro delle domande. La prima domanda che mi viene da porre, e che si pongono soprattutto gli italiani fuori da questo Parlamento e da quest'Aula, in base anche ai molti commentatori in maggioranza stranieri, è la seguente: siamo dinanzi a un novello Hitler? Lo zar Putin, cioè, ripercorre storicamente le gesta infauste di Hitler?

Questa è la prima domanda che dobbiamo porci - ad esempio - partendo dalla Crimea, l'annessione

(l'Anschluss), e poi ancora la maschera dell'indipendenza e dell'autodeterminazione dei popoli e, quindi, l'annessione vera e concreta del Donbass.

Se tutto ciò fosse vero - ed è fondato - le sanzioni graduali, con tutto il rispetto, signor Ministro, sono inadeguate e insufficienti. Se abbiamo questo scenario imminente dello spazio vitale di hitleriana memoria dinanzi a noi, francamente queste sanzioni non sono sufficienti. Se, al contrario, si tratta dell'ossessione - come l'ha definita questa mattina il presidente Prodi sul Foglio, se non sbaglio - di un uomo - e nel merito della particolarità dell'uomo - di avere la NATO nel suo cortile, allora, sì, quelle sanzioni sono efficaci e puntuali.

Si tratta di una distinzione dirimente che la comunità internazionale deve porsi, al netto delle politiche domestiche dei singoli Stati. Qui non si sta giocando: c'è la possibilità di un conflitto alle porte, anzi nel cuore dell'Europa.

Le Nazioni Unite intervengono quando ci sono conflitti bellici in giro per il mondo; quando si parla d'Europa - ho visto che è stato di recente convocato il Consiglio di sicurezza - è francamente avvilente vedere come non funzioni quell'organismo con i famosi diritti di veto reciproci. Se, allora, siamo in questa circostanza, dobbiamo dircelo chiaro e tondo: se siamo dinanzi a questa ossessione, ne vale la pena?

Il gioco al massacro che si sviluppa in Europa tra i pro Putin e i contro Putin è altrettanto avvilente. Qui non c'è alcuna discussione, non c'è una sola virgola che accomuni il nostro pensiero a quello dello zar Putin sulla concezione della democrazia, delle libertà individuali e - mi permetta di dire - dei diritti umani; non c'è alcuna comunanza di vedute. Dobbiamo però riflettere se le sanzioni hanno validità o meno: a nostro modo di vedere, hanno validità e hanno un costo. Bisogna spiegarlo fuori da qui, signor Ministro, perché il sondaggio che ho letto stamane da cui risulta che due italiani su tre non comprendono perché bisogna pagare, perché è necessario sacrificarsi per l'Ucraina, dimostra che il messaggio non è passato.

Qui non si sta difendendo esclusivamente il popolo ucraino: si stanno difendendo i valori fondanti della nostra civiltà e della nostra democrazia; si sta difendendo la pace che caratterizza l'Europa da oltre settant'anni. Ecco perché, purtroppo, dobbiamo porre in essere dei sacrifici. Poi c'è una distinzione tra sacrificio e sacrificio.

Il Governo inglese ha posto in essere alcune sanzioni per cinque banche e due oligarchi. Dobbiamo dircelo, cari amici: l'Italia e la Germania pagano un prezzo elevato, coerentemente ai valori tradizionali della cultura del nostro Paese, con il 90 per cento di importazione di gas (il 40 per cento per l'Italia). Quelle sanzioni gravano seriamente sulla nostra bilancia commerciale, dato che già paghiamo questo prezzo dal 2014. E allora sì che ne vale la pena, perché bisogna spiegare che non stiamo difendendo esclusivamente gli interessi di un popolo, ma stiamo difendendo le ragioni fondamentali della nostra unità.

Signor Ministro, non entro nel merito delle varie organizzazioni internazionali. L'Unione europea ha dimostrato di non essere adeguata nel momento della crisi energetica perché non siamo riusciti neanche a creare un'unità di intenti da contrapporre in un negoziato per pesare di più nella contrattazione; non siamo riusciti neanche a farlo. Adesso mi auguro che questa unità di intenti si manifesti seriamente e con coerenza sulle sanzioni, altrimenti il rischio è perdere fiducia nelle istituzioni dell'Unione europea.

Signor Ministro, vado su un altro tema proprio perché non dobbiamo dividerci; sarebbe sbagliato, sarebbe un punto di debolezza. Se il tema centrale fosse l'ossessione di Putin di avere la NATO nel suo cortile, allora potremmo anche rievocare un detto latino: se vuoi la pace, prepara la guerra. Ebbene, auspicio di cuore che sia questo il tema; se fosse così, allora do il mio consiglio, come si fa con un amico.

Vede, Ministro, nei rapporti di amicizia - e grazie a Dio abbiamo alleati seri - è fondamentale essere chiari e autentici. E, se poniamo criticità ai nostri migliori alleati con cui abbiamo rapporti di fratellanza, e cioè gli Stati Uniti d'America, non lo facciamo perché qualcuno pensa che vogliamo denunciare trattati o posizionamenti, ma semplicemente poniamo delle criticità.

Vogliamo replicare una seconda Turchia nel cuore dell'Europa? È un dubbio che dobbiamo porci.

Sarebbe facile per tutti semplificare: da una parte, i brutti e cattivi e, dall'altra, i buoni e belli. Semplificare, però, non è nella nostra cultura: purtroppo la nostra è una cultura complessa. Dunque, in previsione e con una visione - direi - di prospettiva, cosa vogliamo fare dei russi e della Russia? Vogliamo marginalizzarla e isolarla? Non vorrei richiamare la trappola di Tucidide, rievocata dal politologo americano Alison riferendosi alla competizione che porterebbe a uno scontro tra gli USA e la Cina. Di certo, però, se l'Europa non avrà una visione lungimirante fondata sulla sua cultura, difficilmente potremo avere un dialogo con i russi e rischieremo di catapultarli nelle mani, magari, della sfera di influenza cinese, che non mi pare sia compatibile con quella degli Stati Uniti d'America. In conclusione, signor Ministro, noi siamo al suo fianco e al fianco di questo Governo. Auspichiamo che rimanga aperta - coerentemente con i nostri alleati - la speranza di un dialogo, perché siamo convinti che l'Europa possa fare la differenza ponendo in essere i suoi valori, al netto di quello che sta avvenendo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Candura. Ne ha facoltà.

**CANDURA** (*L-SP-PSd'Az*). Signor Ministro, mi viene alla mente, in prima battuta, la frase del filosofo cinese - nonché condottiero - Sun Tzu, ovvero: «conosci il tuo nemico» (o quanto meno il tuo avversario). La prima considerazione che faccio è di carattere geografico. Sui giornali e anche qui tra di noi si parla di un fronte ucraino, ma la Russia ha una visione un po' diversa. Per la Russia, tutto l'arco geografico che va dalla penisola di Kola al Mare del Nord, passa per l'Europa Orientale ed arriva - passando attraverso il Mar Nero e il Mar d'Azov - al Medio Oriente, nel Mediterraneo orientale, è un unico fronte dal punto di vista securitario. Faccio questa considerazione geografica perché è cronaca di lunedì che l'incrociatore Ustinov - come ben saprà - navigava tra Calabria e Puglia in direzione Sud, sfilando davanti al porto militare di Taranto (nostra base), per poi fare rotta verso la Grecia e probabilmente verso il Mediterraneo orientale. Tutti questi movimenti di sottomarini davanti alla costa ucraina non hanno un significato militare-operativo diverso rispetto a quello di sottomarini e navi militari russe nel Mare del Nord o nel Mediterraneo, perché è tutto un unico teatro operativo, se così possiamo dire.

L'altra considerazione geografica che vorrei fare è che giustamente parliamo di Ucraina in termini di sovranità violata, di problemi economici e sociali - ci sono profughi, morti e feriti - ma per la Russia il problema è di nuovo securitario. Tutte le invasioni che storicamente il popolo russo ha subito vengono da Ovest. È chiaro che Napoleone e Adolf Hitler non sono sicuramente l'Europa di oggi e non ci rappresentano in alcun modo. Ma, dal punto di vista psicologico, l'appoggio della popolazione russa al presidente Putin - qualcuno l'ha chiamato lo zar - deriva da questo. La sindrome di accerchiamento non è qualcosa di teorico o un capriccio dei giornali, ma è qualcosa di sentito all'interno della popolazione russa. Ed è un fattore importantissimo, se auspichiamo una democratizzazione della Russia. E, quando ci confrontiamo con essa, dobbiamo tenere conto per forza di cose della visione del nostro *competitor*. Lo facciamo in una relazione di amicizia e lo facciamo anche quando si combatte: si deve conoscere il proprio nemico. Il fatto poi che dall'Asia arrivi il precetto «conosci il tuo nemico», e in Europa Socrate dicesse «conosci te stesso», sottolinea di nuovo la diversità di visione della vita e dell'uomo tra due culture.

Parliamo, quindi, in questa visione, anche del manifestarsi delle intenzioni. Il riconoscimento della sovranità e dell'indipendenza di queste due Repubbliche è una violazione della legittima sovranità dell'Ucraina. L'Ucraina non è parte della NATO, ma il 12 giugno del 2020 l'Ucraina è diventata *opportunity partner* della NATO.

Non è un ruolo di *partner* nel senso di alleato, ma ha lo scopo di garantire l'interoperabilità tra i sistemi militari del Paese *partner* e del resto dell'Alleanza. Chiaramente, se mi metto dal punto di vista russo come declinato poc'anzi, non posso vedere in questo qualcosa di indirizzato alla pace e alla collaborazione. Mi fa piacere - è un principio sacro - che lei abbia parlato del principio della porta aperta: la NATO è aperta a tutti gli Stati che ne vogliono far parte. È giusto che sia aperta ed è giusto che l'Ucraina, con un Governo democratico, chieda di farne parte.

Anche il consiglio NATO-Russia - ricordo il vertice di Pratica di Mare del 2003 - aveva iniziato un percorso che sembrava estremamente promettente, ma non tutti i Paesi del mondo sono d'accordo,

anche a Occidente, con questa visione, che io condivido. Qui ci aiuta un inglese che sicuramente lei conosce: è Halford Mackinder, grande padre della geopolitica, che parlava di *Heartland*, il cuore della Terra, il continente euroasiatico. Chi controlla il continente eurasiatico, che va da Vladivostok alle sponde dell'Atlantico, controlla il mondo. È chiaro che la priorità, per chi non fa parte e non controlla tutto questo continente, diventa opporsi al fatto che questa immensa massa si coalizzi, si coaguli. Di qui la necessità di una Russia nemico e di un Occidente separato dalla Russia.

Quello che sto dicendo è che la democratizzazione e l'amicizia devono essere qualcosa che viene da entrambe le parti e non da una sola. Ciò che la Russia sta facendo in Ucraina è assolutamente illegittimo, dal punto di vista del diritto internazionale: ben vengano le sanzioni, che però devono avere un effetto sulla Russia e non sui nostri cittadini. Prima ho sentito parlare qualcuno di sacrifici per l'imprenditoria. Ebbene, guardate che un sacrificio per un imprenditore, italiano come di un altro Paese, non è il sacrificio di un estraneo: l'imprenditore aumenta i prezzi delle merci, licenzia, fallisce. Queste sono le reazioni di fronte a una crisi del genere. Fatto ciò, sono i nostri cittadini a pagare. Di conseguenza, auspico che lo Stato italiano, nel momento in cui le sanzioni verranno declinate, dia una mano a quei settori dell'economia italiana colpiti dagli effetti di tali sanzioni.

Sottolineo un secondo elemento, storicamente parlando. Nel 2014 sono state emanate delle sanzioni in particolare nel settore agroalimentare - io sono veneto - che hanno colpito duramente il tessuto economico del Nord-Est del Paese. La Russia in quel periodo importava circa il 32 per cento di *foodstuff*, dei materiali alimentari, dall'estero. Sapete qual è stata la reazione alle sanzioni? Nel 2021 hanno importato il 12 per cento: li abbiamo aiutati a essere autonomi. Le patate comprate prima in Europa centrale vengono comprate dal Kazakistan. Non so se quelle sanzioni abbiano avuto l'effetto auspicato; sulla nostra economia sono state disastrose. Al fine di ispirare buona volontà alla Russia e a Putin, ho più di qualche dubbio.

C'è una cosa che vorrei sottolineare: la questione dell'energia e del coordinamento dell'Unione europea, signor Ministro. La Francia e la Germania hanno due *mix* energetici completamente diversi: la Germania sta dismettendo il nucleare e il carbone, affidandosi al gas per la transizione ecologica, così come richiesto dalla tassonomia di recente approvata dall'Unione europea; la Francia invece prosegue sul nucleare. Possiamo ben capire che la strategia energetica e la strategia verso la Russia di questi due Paesi non può essere compatibile e non può esserlo nemmeno con la nostra. Di conseguenza, parlare di una strategia comune dell'Unione europea mi fa un po' sorridere: come può esserci una strategia comune dell'Unione europea anche solo sul piano energetico?

Sono d'accordo con lei, signor Ministro: bisogna attrezzarsi per affrontare le crisi non solo dal punto di vista geopolitico, ma anche sul lato della domanda e dell'offerta. Ma, quando abbiamo una capacità di stoccaggio del gas in tutta Europa pari a meno di un quinto del consumo annuale, dove possiamo andare?

Non si può assolutamente risolvere questo problema, perché le energie alternative rinnovabili arriveranno tra qualche anno, quando avremo risolto i problemi di accumulazione e trasmissione dell'energia, con la tecnologia. Ma l'energia è come l'aria che respiriamo: non ne abbiamo bisogno fra cinque, dieci o quindici anni, ma ne abbiamo bisogno subito. Quindi non è corretto - a mio avviso - affidarci alle energie rinnovabili di domani per risolvere un problema che oggi può strangolare la nostra economia; e questo semplicemente perché è evidente. Basta vedere quello che sta succedendo in Italia con il caro bollette, che è legato a un andamento dei prezzi dovuto alla crisi geopolitica, e non solo. Sarebbe auspicabile, in ambito europeo, ridiscutere i ritmi della transizione ecologica: il 2035 si avvicina e non come una data di speranza, ma come una minaccia.

Mi scuso se mi sono dovuto interrompere per problemi di respirazione. La ringrazio, signor Ministro, e auspico che lei difenda l'Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ferrara. Ne ha facoltà.

[FERRARA](#) (*M5S*). Signor Presidente, vorrei innanzitutto ringraziare il Ministro per la consueta celerità con cui si è reso disponibile a fornire l'informativa e per i suoi tentativi di dialogo con Kiev e Mosca.

La decisione della Russia di riconoscere le due regioni secessioniste del Donbass costituisce una

palese violazione del diritto internazionale e dell'integrità territoriale dell'Ucraina. È quindi naturale e doveroso che la comunità internazionale non rimanga inerte. Ed è corretto che l'Europa abbia reagito con sanzioni mirate, a tutela della legalità internazionale e della pace nel vecchio continente, messa a rischio da questa iniziativa; un'iniziativa che ha cancellato unilateralmente gli avanzamenti fatti con gli accordi di Minsk, sebbene le loro previsioni non siano mai state del tutto applicate.

L'Europa, in considerazione della sua drammatica storia, non può tollerare che i confini di uno Stato sovrano vengano modificati con le minacce, e non può tollerare annessioni di fatto, giustificate da un nazionalismo anacronistico. (*Applausi*). Bisogna tenere in considerazione la sovranità degli Stati e la libertà di scelta dell'Ucraina in relazione a una possibile adesione a un'alleanza militare, come il Patto atlantico, o a un'alleanza politica e commerciale, come l'Unione europea. I cittadini ucraini non possono e non devono vivere sotto minaccia armata, ma devono essere liberi di volgere lo sguardo dove desiderano.

L'Ucraina è un Paese già in serie difficoltà economiche e la tensione, che sta allontanando gli investitori, sta aggravando ulteriormente la condizione dell'economia nazionale. Tuttavia, per poter comprendere l'attualità e declinarla in maniera oggettiva, credo sia indispensabile conoscere il percorso storico che ci ha condotto al presente. Come siamo arrivati a questa situazione?

Nel 1991, durante i colloqui tra Stati Uniti e Unione Sovietica sulla riunificazione della Germania, fu promesso all'allora presidente Gorbačëv che la NATO non si sarebbe estesa verso Est nemmeno di un pollice, nelle parole del segretario di Stato James Baker. Se oggi si consulta una cartina politica dell'Europa orientale, si evince che tale promessa, fatta nel 1991 e reiterata due anni dopo a Boris Eltsin, è stata disattesa. In questi decenni l'espansione della NATO, che obiettivamente a oggi già lambisce i confini russi, ha generato nell'opinione pubblica russa e nelle istituzioni di Mosca una sindrome dell'accerchiamento. Gli Stati Uniti, mediante la NATO, hanno inglobato nell'Alleanza, uno dopo l'altro, quasi tutti i Paesi dell'ex Patto di Varsavia, fino ad aprire le porte a due Stati chiave dal punto di vista geopolitico per la Russia: Georgia e Ucraina.

E così la strategia del presidente Putin va al di là del Donbass e dell'Ucraina e punta a rivedere gli equilibri geopolitici europei post-guerra fredda, scaturiti dall'umiliante sconfitta dell'Unione sovietica: quella *pax americana* architettata dalla potenza vincitrice in un momento storico che sembrava sancire il trionfo definitivo dell'unipolarismo americano e con esso addirittura la fine della storia, come scrisse Francis Fukuyama. Questa tesi è stata smentita dai fatti, come riconosciuto dallo stesso autore.

Oggi, trent'anni dopo, viviamo in un mondo multipolare, in cui la Russia è tornata a essere un attore geopolitico non relegabile al piano regionale. Da anni Putin ha posto una linea rossa, chiedendo agli Stati Uniti di non far entrare Ucraina e Georgia nella NATO, per scongiurare che missili nucleari potessero essere dislocati a pochi chilometri da Mosca. Si tratta di una richiesta comprensibile come quella che, a parti inverse, potrebbero fare gli Stati Uniti, chiedendo di non far entrare il Messico o il Canada in una potente alleanza militare antiamericana. Il cambiamento alla guida dell'Ucraina del 2014 e poi la decisione degli Stati Uniti di Trump di uscire nel 2018 dal Trattato sulle forze nucleari a medio raggio sono state per Mosca un ulteriore motivo di preoccupazione.

A mio avviso, nell'ambito di un tentativo di preservare un negoziato che penso sia ancora possibile, sarebbe opportuno non ignorare questi fatti storici. Individuare una soluzione diplomatica deve rimanere l'obiettivo principale di tutti gli attori coinvolti. Anche se oggi è labile, se si spegne la luce della diplomazia il rischio potrebbe essere una degenerazione in una probabile, magari parziale, invasione russa dell'Ucraina. Tale scenario sarebbe intollerabile per tutti coloro che credono nella libertà e nella inviolabilità della sovranità degli Stati.

Russia, Stati Uniti e Unione europea dovrebbero convocare una conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, finalizzata a scrivere un nuovo trattato di Helsinki, come quello che nel 1975 garantì la coesistenza pacifica dei due blocchi; una nuova intesa sul dispiegamento degli armamenti strategici e sui limiti dell'espansione della NATO, che potrebbe prevedere come soluzione una garanzia di neutralità per l'Ucraina, sul modello finlandese. Questo al fine di scongiurare ulteriori avanzate russe su un territorio sovrano come quello dell'Ucraina.

Io temo che, tra chi soffia sul fuoco da una parte e dall'altra, sia l'Europa a rischiare di bruciarsi.

Questa crisi può pregiudicare non solo la stabilità e la pace del nostro continente, ma può anche avere ripercussioni molto serie dal punto di vista economico. In caso di ulteriore degenerazione, avremmo un'esponenziale impennata dei prezzi dell'energia e dei carburanti, che sarebbe insostenibile per i nostri cittadini e per le attività produttive; per non parlare dei gravissimi contraccolpi che sanzioni commerciali ed energetiche avrebbero sul nostro sistema economico e sulle nostre aziende. È noto anche ai meno esperti di politica internazionale che il nostro Paese non è autosufficiente dal punto di vista energetico e che quasi la metà del gas necessario lo importiamo dalla Russia. Questo dovrebbe spingerci ancor di più ad accelerare la trasformazione energetica e a puntare sulle energie rinnovabili e noi, come MoVimento 5 Stelle, con iniziative come le comunità energetiche e il superbonus, stiamo indicando il percorso da seguire. (*Applausi*). Con un'economia già molto provata dalla pandemia, sarebbe davvero devastante affrontare l'ennesima emergenza.

Per tutte queste ragioni - come ha detto Papa Francesco - bisogna sempre fare ogni sforzo necessario per la pace; bisogna tenere aperta la porta del dialogo per avviare una *de-escalation* e intavolare un negoziato che garantisca le esigenze di sicurezza di tutti gli attori coinvolti, nel rispetto del diritto internazionale. Io credo che in questo momento siano due gli attori che devono essere centrali: l'Unione europea e l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); la prima restando unita e cooperando con uno spirito di comunità, ponendosi finalmente come mediatore e dimostrando quell'unità politica internazionale che da tempo si persegue; l'OSCE continuando ad impegnarsi per ripristinare il dialogo tra le parti ed evitare scenari che sarebbero nefasti per tutti, possibilmente anche aumentando il numero dei delegati che svolgono un ruolo fondamentale nella missione di monitoraggio.

Concludo il mio intervento ricordando che la popolazione mondiale da ben due anni è in guerra con un nemico invisibile, che ha causato la morte di milioni di persone, mettendo a dura prova il sistema sanitario e quello economico. Reputo che i cittadini abbiano diritto a un periodo di pacificazione, tranquillità e serenità. Pertanto, mi auguro che la politica, quella che sa volare alto, possa prevalere e non commettere i soliti errori che la storia ci avrebbe dovuto insegnare a non replicare. (*Applausi*).

**Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 13,30)**

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Garavini. Ne ha facoltà.

[GARAVINI](#) (*IV-PSI*). Signor Presidente, signor Ministro, esponenti del Governo, onorevoli colleghi, i confini dell'Europa e della NATO non possono essere definiti con le armi e neanche con le minacce. Ecco perché sanzioni immediate e una risposta compatta di tutti gli alleati occidentali - dall'Alleanza atlantica all'Unione europea - rappresentano la reazione più giusta ed efficace nei confronti della decisione del Cremlino; quel Cremlino che, riconoscendo le repubbliche separatiste del Donbass, ha calpestato il diritto internazionale.

Putin ha compiuto un atto gravissimo, una palese violazione dell'integrità territoriale dell'Ucraina e del Protocollo di Minsk, e con le sue parole dello scorso lunedì sera ha attaccato non soltanto l'Ucraina, ma anche - apertamente - gli interi equilibri del diritto internazionale, sfregiando in modo palese lo Stato di diritto. Ledere la sovranità territoriale di un Paese vicino non è accettabile, così come non si può tollerare che un Paese pretenda di imporre a un altro come orientare la propria politica estera.

Bene, quindi, che tutte le istituzioni europee si siano espresse da subito per una posizione di unità, fermezza e determinazione, in piena solidarietà con l'Ucraina, e che si siano previste sanzioni immediate e mirate sulle quali si era già iniziata un'opera di definizione in via preliminare tra i diversi *partner* europei. In questa fase non ci si può permettere distinguo, nonostante la consapevolezza che prevedere sanzioni per colpire la Russia significhi, di riflesso, colpire anche le nostre imprese, italiane ed europee.

L'Italia è il secondo Paese europeo per esportazioni in Russia dopo la Germania. Dunque, è facile immaginare quali ricadute negative potranno derivare dall'adozione di una serie di sanzioni. Non è un caso che proprio Italia e Germania abbiano chiesto in sede comunitaria dei contrappesi per compensare i danni prodotti dall'introduzione delle sanzioni in determinati Paesi. È positivo averlo fatto, ma non possiamo rinunciare alle sanzioni solo per egoismo nazionale. Qui sono in ballo questioni più grandi degli interessi dei singoli Paesi.



Se lasciassimo Putin libero di agire indisturbato, sul medio-lungo periodo le ricadute sarebbero molto gravi, come ci insegna la storia. Si sta riproponendo lo stesso copione già messo in atto da Putin in altre due occasioni: nel 2014 con l'occupazione della Crimea e, prima ancora, nel 2008 con l'aggressione della Georgia, che si risolse con l'annessione alla Federazione russa di due regioni con tendenze separatiste.

Quanto già successo in passato ci dimostra che Putin, se non è costretto a confrontarsi con degli argini, adotta iniziative di politica estera via via più rischiose. Ecco perché, se non ci dovesse essere una risposta ferma e decisa da parte della comunità internazionale, dovremmo aspettarci ulteriori conseguenze anche in futuro. Putin sta scommettendo proprio su questo, e cioè sull'inattivismo dell'Occidente, provocato da eventuali spaccature interne.

Al più tardi da lunedì scorso, dalle dichiarazioni tenute dopo il Consiglio di sicurezza russo, sappiamo per certo come Putin stia perseguendo l'obiettivo di ridisegnare gli equilibri di forza tra Russia, Unione europea, Stati Uniti e NATO a suo beneficio. Nell'intervento con cui ha annunciato il riconoscimento dell'indipendenza del Donbass, Putin ha preteso di riscrivere la storia: dalla caduta dell'Unione Sovietica ad oggi, arrivando addirittura a sostenere che l'Ucraina non sia mai esistita come Stato indipendente. Nel tentativo di giustificare la guerra, ha dato al mondo la sua visione di una Russia imperiale che intende restaurare quei poteri di influenza nei confronti di Paesi satelliti che erano usuali all'epoca anteriore la caduta del Muro di Berlino. Putin non solo esige lo *status* di permanente neutralità dell'Ucraina, ma vorrebbe anche che la NATO ritirasse le proprie truppe dai Paesi dell'Europa orientale, limitando la sua presenza operativa ai confini del 1997.

Con una crescente strategia della tensione, nelle settimane scorse, la Russia ha insistito nell'offrire una prova di forza della sua potenza nel tentativo di ripristinare quel *modus operandi* che era tipico dell'Unione sovietica durante gli anni della guerra fredda, quando l'URSS si poteva permettere di fare il bello e il cattivo tempo sui Paesi rientranti nella sua orbita geopolitica; un atteggiamento volto a logorare l'Occidente, a spaccare la NATO e a indebolirne l'azione. Oggi però non siamo più ai tempi della guerra fredda. Oggi è normale che ciascun Paese possa definire per conto proprio se vuole entrare o meno in un'organizzazione internazionale, senza dover temere che un altro Stato si intrometta e si permetta di sindacare sulla questione. Ecco che è importante che, da parte dell'Occidente, si sia mantenuta in queste settimane la stessa linea in modo compatto, volto a dare un messaggio chiaro: l'integrità territoriale dei singoli Paesi non può essere messa in discussione. La sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, così come di qualsiasi altro Paese, vanno salvaguardate con fermezza.

Le pretese avanzate dalla Russia nel corso delle ultime settimane e in queste ore non sono ricevibili, a maggior ragione dal momento che cerca di estorcerle con l'uso della forza, attraverso una progressiva strategia della tensione. Si tratta di provocazioni senza precedenti che vanno affrontate con la più grande determinazione e fermezza da parte di tutte le democrazie occidentali. Se è positivo che nel corso delle ultime settimane l'Occidente abbia parlato con una voce sola, operando per la pace e la stabilità, adesso è necessario continuare a farlo attraverso l'adozione di sanzioni risolutive.

Pochi minuti fa, signor Presidente, ho ricevuto il messaggio di un nostro connazionale che vive in Ucraina, che mi scrive che la situazione sta precipitando; gli ucraini non hanno intenzione di rispondere militarmente alla presenza russa nel Donbass, ma si stanno intensificando le azioni degli indipendentisti per provocare una reazione dell'esercito ucraino, che serva poi da pretesto alla Russia per l'attacco militare. La gente si aspetta una campagna di attentati fatti apposta all'interno del Paese per provocare una reazione e che i bersagli saranno scuole, supermercati e ospedali per fare il maggior numero di vittime possibili. Ecco anche questa testimonianza negli ultimi minuti ci dice che dobbiamo mettere in campo tutti i possibili strumenti volti a scongiurare lo scoppio della guerra. Bisogna dimostrare a Putin la fermezza dell'Occidente.

Le immagini della colonna di blindati russi che entra nel Donbass sono uno schiaffo al principio di sovranità nazionale. Tra l'altro, si tratta per lo più di mezzi di colore bianco, come quelli adottati dall'ONU nelle operazioni di *peacekeeping*, a testimonianza della retorica putiniana di un presunto intervento di pace, che tutto è tranne che un intervento di pace.

Ecco che l'Europa e la NATO non possono tollerare provocazioni come queste, anche a costo di

rischiare dei contraccolpi economici; un pericolo che dobbiamo accettare di dover correre, come ha fatto - ad esempio - e va apprezzata, la Germania, sospendendo il gasdotto Nord Stream 2 e dimostrando in questo modo che i valori democratici per noi europei non possono venire dopo le logiche economiche e che l'Europa non è ricattabile. (*Applausi*).

Ecco perché è stata positiva la risposta data nelle ultime settimane con la rigorosa politica della deterrenza - da un lato - e con il mantenimento del dialogo con la Russia, dall'altro; strategia alla quale anche l'Italia molto opportunamente ha contribuito, nel solco della più profonda tradizione atlantista, consapevole anche del rischio che la Russia, accanto all'uso diretto della forza militare, non esiti a ricorrere anche a una guerra ibrida. È un ulteriore pericolo che si unisce al rischio e all'ambizione molto forte di Putin di affermare gli interessi nazionali russi su scala globale, in una sorta di nazionalismo imperialista, reso ancora più problematico dal contemporaneo riavvicinamento della Russia alla Cina.

Ecco che, oltre agli effetti disastrosi che il conflitto in corso in Ucraina rischia di avere in termini di costi di vite umane e di distruzioni materiali, resta il gigantesco problema di come gestire la questione degli equilibri internazionali a lungo termine. Si pone cioè la questione di come ripensare una nuova architettura per la sicurezza a livello globale, in cui ci sia posto anche per la Russia laddove Putin si allontani dalle sue ambizioni imperialiste e si renda disponibile a sedersi di nuovo al tavolo del dialogo.

In uno scenario di questo tipo l'Italia deve essere protagonista, insieme all'Europa.

Anch'io mi unisco alle considerazioni dei colleghi che mi hanno preceduto sulla necessità che, ora più che mai, l'Europa si doti di una difesa comune europea, che ci consenta di operare per la pace e di contrastare anche quei venti di guerra che purtroppo sono a noi così vicini. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fazzolari. Ne ha facoltà.

[FAZZOLARI](#) (*FdI*). Signor Ministro, la ringrazio per essere qui in Aula.

Noi, come forza di opposizione patriottica, non faremo oggi attacchi pretestuosi, ma proveremo a dare il nostro contributo. La ringrazio se mi ascolterà con attenzione, nonostante la desolazione di un'Aula vuota, mentre si parla di temi come questi, a testimonianza di un Occidente inadeguato a determinate sfide.

Prima di ogni cosa voglio rappresentare la vicinanza mia personale e quella di Fratelli d'Italia ai molti ucraini e russi che vivono in Italia e che in questo momento vivono con grande apprensione quello che sta succedendo, a prescindere dalle responsabilità dei relativi Governi. (*Applausi*).

Un ringraziamento va ai nostri diplomatici e ai nostri funzionari a Kiev e un ringraziamento a lei, Ministro, per aver lasciato aperta l'ambasciata: è un segnale importante di presenza, che si ripete dopo quello già dato in Afghanistan e che dà lustro alla nostra Nazione.

Con tutto il rispetto, però, devo dire che avremmo preferito avere un Ministro degli esteri con maggiore esperienza ad affrontare una crisi come questa. Lei ha detto che si è confrontato con il ministro Lavrov, diplomatico da prima che lei nascesse, persona di enorme spessore. Lei è una persona intelligente e preparata e sarà d'accordo con me che, in un contesto come quello, magari sarebbe stato più adeguato un Giulio Terzi Di Sant'Agata o l'ambasciatore Vattani o altri aventi lo stesso *standing* di Lavrov. Purtroppo il Governo dei migliori, al di là del nome che si è dato, ha scelto le sue caselle in base ad altre logiche e poi lo paghiamo in contesti come questo.

L'Italia arriva impreparata e, ancora peggio, arriva impreparata l'Unione europea, ancora una volta gigante burocratico, nano geopolitico e a livello internazionale. Quello che succede in Ucraina è anche figlio della debolezza europea.

In questo contesto è importante la chiarezza e, allora, voglio dire subito che Fratelli d'Italia sostiene un'Italia pienamente parte del blocco occidentale, pienamente parte dell'Alleanza atlantica, senza ambiguità. La nostra non è una scelta tattica o di convenienza: è la consapevolezza di far parte di un mondo occidentale dalle comuni radici, dalle comuni visioni filosofiche, figlio delle radici classiche e cristiane europee, che appartengono all'Europa e a tutti i Paesi di cultura europea. Questa è la nostra appartenenza all'Occidente. Non abbiamo mai strizzato l'occhio alla Cina, alle monarchie islamiche del Golfo, alla Russia: la nostra scelta di campo è chiara e netta.

Allo stesso modo, da sempre sosteniamo il rispetto del diritto internazionale, consapevoli che è l'unico strumento per impedire lo scoppiare di guerre e conflitti e anche per una ragione di opportunità: il diritto internazionale difende gli Stati meno potenti e, purtroppo, da molto tempo, l'Italia e l'Europa non sono tra le superpotenze di questo pianeta. Quindi, a maggior ragione, l'Italia e l'Europa devono con forza e sempre sostenere il diritto internazionale.

Siamo, però, stati facili profeti quando, in occasione della guerra in Serbia per il Kosovo, avevamo detto che stavamo creando un precedente pericoloso. Risolvere una crisi, anche se gravissima e sanguinaria, ridisegnando i confini di uno Stato europeo, sarebbe stato un precedente usato da altri in Europa. Ed è esattamente quanto sta facendo la Russia, citando il caso Kosovo quando si tratta di ridisegnare i confini per risolvere una situazione di conflitto armato.

Con la stessa chiarezza, però, noi ci chiediamo se la strada seguita finora da parte della NATO e dell'Occidente sia quella più opportuna. Se si è arrivati dagli accordi di Pratica di Mare del 2002, con una vicinanza tra NATO e Russia, ad una situazione di guerra alle nostre porte, qualcosa si è sbagliato. È un dato di fatto.

L'obiettivo, secondo Fratelli d'Italia - ma credo sia obiettivo condiviso da tutti gli europei - è arrivare a una pace definitiva tra l'Europa e la Russia per una serie di motivi. Per raggiungere questo obiettivo ambizioso bisogna riuscire a conciliare due esigenze molto diverse tra loro: da una parte, le esigenze dei Paesi dell'Est europeo, giustamente preoccupati dall'imperialismo russo, che hanno conosciuto sulla loro pelle più e più volte nell'arco della storia e, da ultimo, si sono liberati dal giogo sovietico solamente nel 1990. Da un punto di vista storico, vuol dire ieri. È chiaro, quindi, che tali Paesi sono preoccupati e spaventati. Dovremmo ricordarci del debito che abbiamo nei confronti dei Paesi dell'Est, da noi consegnati alla dittatura comunista in cambio della nostra libertà, quando, con troppa semplicità, attacchiamo la Polonia, l'Ungheria e il blocco di Visegrad. Se hanno qualche ritardo di democrazia, forse è perché li abbiamo consegnati al blocco sovietico per mezzo secolo. (*Applausi*).

È un discorso che vale ancora di più per l'Ucraina. Putin ha fatto una lunga ricostruzione storica, in parte anche vera, della vicinanza tra i due popoli. Egli ha, però, omesso di ricordare un evento storico. Signor Ministro, se però mi ascolta, magari è più utile per tutti noi.

PRESIDENTE. Senatore Fazzolari, sinceramente il suo richiamo è inopportuno, perché il Ministro le stava assolutamente prestando attenzione. La Presidenza è molto vigile, da questo punto di vista, sulla tenuta dell'Aula. Se la sua era una enfasi retorica, la prendiamo come tale. Prosegua pure.

FAZZOLARI (*FdI*). E noi siamo molto felici della ferma vigilanza della Presidenza.

Putin ha fatto una lunga ricostruzione storica, in parte vera, dei rapporti tra Russia e Ucraina, dei rapporti tra due popoli tra loro molto affini. Egli, però, ha omesso di ricordare le parentesi dolorose del rapporto tra questi due popoli, prima fra tutti quello del genocidio ucraino, l'*holodomor*, il genocidio per fame che i comunisti sovietici hanno imposto negli anni Trenta all'Ucraina per piegarla al nuovo modello bolscevico. Anche questo dobbiamo ricordare quando parliamo di Russia e Ucraina.

Dall'altra parte, però, c'è una superpotenza che chiede garanzie sulla propria sicurezza. Sotto questo aspetto, purtroppo, abbiamo dato sponda alle preoccupazioni russe. Noi abbiamo vinto la guerra fredda grazie allo scudo spaziale di Reagan, che era in parte un *bluff*, ma che ha funzionato. Eravamo in grado di colpire l'Unione Sovietica e l'Unione Sovietica non era in grado di colpire l'Occidente. Questo ha comportato una corsa agli armamenti da parte dell'Unione Sovietica, che l'economia sovietica non ha retto, ed ha quindi subito un tracollo proprio a causa dello scudo spaziale annunciato da Reagan.

Oggi noi vogliamo fare di più. Vogliamo riuscire ad avere un assetto della NATO tale da rendere inoffensiva la Russia; tale, cioè, da poter colpire le sue città vitali prima che la Russia abbia il tempo di reagire.

Ora, non siamo arbitri in questa partita: siamo di parte. Abbiamo vinto due a zero la guerra fredda. Se possiamo vincere sei a zero, siamo felici; otto a zero, dieci a zero, siamo d'accordo; basta che poi non facciamo due a due e perdiamo due a tre, ed è qui la nostra preoccupazione.

Siamo certi di essere in grado di rendere inoffensiva una potenza che ha 6.500 testate atomiche e 145 milioni di abitanti, che è il più ampio Stato del mondo da un punto di vista geografico? Se ne siamo certi, bene. Noi non ne siamo così certi per una serie di motivi: innanzitutto, è la potenza della Russia,

come abbiamo già detto; in secondo luogo, la Russia ha già dato dei segnali rispetto al fatto che non era disposta a determinate concessioni. Lo ha fatto in Georgia con una situazione molto simile a quella ucraina: la Georgia, in procinto di entrare nella NATO, è stata occupata militarmente dalla Russia e l'Occidente non ha reagito.

Il terzo motivo più grave è stato il segno di debolezza dell'Occidente e, in particolare, dell'amministrazione Biden. Parliamo di numeri, Ministro, che, se ragioniamo insieme, possono essere utili, magari, anche in qualche colloquio internazionale.

Biden ha annunciato alla sua opinione pubblica e al mondo intero che 3.000 morti americani in vent'anni di conflitto in Afghanistan erano un costo in termini di vite troppo elevato da sostenere, tanto che ha portato a un ritiro disordinato e vergognoso dall'Afghanistan. Ripeto: 3.000 morti in vent'anni.

Gli ucraini, in una guerra definita a bassa intensità, in pochi anni hanno avuto 14.000 morti nel Donbass: questi sono i rapporti.

Tutti gli esperti stimano che un qualunque conflitto terrestre, anche solo con armi convenzionali, porterebbe a decine di migliaia di morti in pochi giorni. Allora, come fa l'Occidente a dire contestualmente che non è disposto a sostenere un costo di 3.000 morti in vent'anni e far credere che sarebbe disposto ad avere 50.000 morti in pochi giorni? Ecco come ci siamo esposti alla reazione russa, con un'amministrazione americana incapace. Dobbiamo avere la forza di dirlo. Con Trump non sarebbe successo, e non lo dico io, ma lo dicono oggi molti negli Stati Uniti. Trump non avrebbe prestato il fianco a questa debolezza.

Parliamo degli americani che sono quelli che fanno sempre gran parte del lavoro per l'Occidente. E se poi vogliamo parlare dell'Occidente, siamo messi ancora peggio.

Un'Europa impoverita dal Covid, che impone l'obbligo vaccinale e di andare in giro con le mascherine e con il *green pass*, con quale credibilità parla di guerra? Al fronte si va con le FFP2 e si rispetta il distanziamento sociale? (*Applausi*). Cerchiamo di essere credibili. Sulla linea del fronte e con il *green pass*: certo che poi prestiamo il fianco a chi pensa di poter fare delle prepotenze all'Occidente. In tutto questo contesto l'Europa è davvero sempre inadeguata.

Ministro, le chiedo di protestare ufficialmente a nome dell'Italia con Borrell, responsabile della politica estera europea, che si permette di fare dei *tweet* idioti dicendo che, con le sanzioni, niente shopping a Milano per i russi. Lì la gente sta morendo, lì la gente combatte e noi abbiamo un pagliaccio che dice niente shopping a Milano? È questa la reazione dell'Occidente?

Le chiedo di far sentire la voce dell'Italia. Quando l'Europa parla di una situazione drammatica lo fa con serietà.

PRESIDENTE. Senatore, naturalmente gli appellativi vanno contenuti.

FAZZOLARI (*FdI*). Lei faccia il Presidente.

**PRESIDENTE**. Non è questo il punto. Recupererà poi il suo tempo. Non manco di sottolineare più volte che, per la *vis* polemica, esiste un vocabolario di cui i senatori hanno un'ampissima disponibilità e a cui possono attingere con la loro sapienza.

**FAZZOLARI** (*FdI*). Il termine pagliaccio non è un termine...

PRESIDENTE. Benissimo, ma la invito a concludere. Si assume la responsabilità di quello che dice.

FAZZOLARI (*FdI*). Ma certo che mi assumo la responsabilità di quello che dico. Chi altro si assume la responsabilità? Lei? (*Applausi*).

PRESIDENTE. La invito a concludere.

FAZZOLARI (*FdI*). Se si prendesse la briga di informarsi sulla storia del nostro Gruppo, saprebbe che non ci spaventiamo per la responsabilità di dire «pagliaccio» a qualcuno.

A proposito di inadeguatezza nel gestire determinati contesti, ministro Di Maio, nel 2019 ho presentato un'interrogazione parlamentare a lei indirizzata, perché ha inserito l'Ucraina tra gli Stati sicuri di provenienza degli immigrati illegali. Questo vuol dire che la persona ucraina trovata senza permesso di soggiorno poteva essere presa e rimandata in patria perché il Paese era sicuro, mentre c'era una guerra. Le ho chiesto come fosse possibile che la badante ucraina senza permesso di soggiorno venisse rispedita in Ucraina, dove c'era la guerra, e lei non avesse inserito tra i Paesi sicuri il Pakistan, l'Egitto, la Nigeria, la Costa d'Avorio, il Bangladesh, dove non ci sono guerre.

Ebbene, cerchiamo di vivere anche con più serietà i nostri confini orientali: se in Ucraina c'è la guerra, l'Ucraina non è un Paese sicuro; oppure in Ucraina non c'è la guerra e allora è un Paese sicuro, ma non può dire contestualmente le due cose. Le chiedo quindi, a margine di questo, di eliminare l'Ucraina dall'elenco dei Paesi sicuri, in modo da evitare di rimpatriare le badanti ucraine e di inserirvi magari il Pakistan, in modo che possiamo rimpatriare chi sbarca illegalmente sulle nostre coste senza averne alcun titolo. *(Applausi)*.

In conclusione, è giusto compiere ogni sforzo per lavorare alla pace. L'Europa ha poche armi a disposizione, tra queste forse le sanzioni, sempre se le sanzioni colpiscono più la Russia di quanto non ci colpiscono loro; altrimenti diventano delle prese in giro per tutti, in primo luogo per gli ucraini e per chi sostiene quella situazione. Inoltre, sostegno ai Paesi dell'Est Europa ancora una volta minacciati dall'imperialismo russo (basta con gli attacchi pretestuosi al blocco di Visegrad); condanna della violazione del diritto internazionale da parte russa per il riconoscimento delle Repubbliche separatiste del Donbass; un piano di autonomia energetica dell'Unione europea, perché possiamo parlare quanto vogliamo della cattiva Russia, ma poi dalla Russia dobbiamo comprare il gas, altrimenti spegniamo la luce nelle nostre case. E, soprattutto, va rispettato l'impegno del parametro del 2 per cento delle spese militari della NATO: si continua a parlare di Alleanza atlantica e di adesione alla NATO, ma Fratelli d'Italia è l'unico partito che ha sempre pagato il costo elettorale e di impopolarità di dire che non si risparmia sulle spese militari, che la libertà ha un costo e quel costo è la capacità di un popolo di difendersi. Esiste il parametro del 2 per cento del PIL per ogni Stato membro della NATO, che l'Italia continua sistematicamente a non rispettare. E, proprio in virtù di una situazione di tensione, chiediamo almeno che, già dalla prossima legge finanziaria, si preveda di rispettare il parametro del 2 per cento del PIL.

Da veri europeisti abbiamo a cuore questa Europa. Abbiamo a cuore la pace e i confini dell'Europa, ancora una volta messi in pericolo dall'inadeguatezza di questa Unione europea. Ancora una volta, il modello confederale sostenuto dai conservatori europei presieduti da Giorgia Meloni, vale a dire un modello con un'Europa che collabora in tema di politica estera, di difesa, di difesa dei confini, e affronta le grandi sfide della nostra epoca, è la strada che dobbiamo perseguire. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zanda. Ne ha facoltà.

[ZANDA](#) (PD). Signora Presidente, ringrazio molto il ministro Di Maio per l'accuratezza della sua analisi, che condivido; un'analisi difficile di una questione oggettivamente molto complessa. Ma prima di entrare nel merito delle gravi vicende dell'Ucraina, voglio esporre cinque punti preliminari che mi sembrano necessari: il primo è che le relazioni tra gli Stati non possono che essere regolate dal diritto internazionale e dagli impegni giuridici e politici assunti dalle Nazioni. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di fare silenzio e osservare una certa reciprocità. Sta intervenendo il senatore Zanda.

ZANDA (PD). Il secondo punto è che l'integrità territoriale degli Stati è sacra. Il terzo punto: prioritariamente, finché c'è il tempo, le controversie internazionali vanno risolte con la diplomazia e con tutti gli strumenti della pace.

Il quarto punto: l'Italia è membro della NATO e fondatore dell'Unione europea e, in una vicenda grave come quella dell'Ucraina, deve concordare con i suoi alleati tutte le iniziative da assumere.

Quinto punto: le sanzioni nei confronti della Russia devono essere proporzionate alla gravità dei suoi comportamenti, ed è così che l'Unione europea e gli Stati Uniti hanno iniziato a fare.

Ma devo dire che ho molta difficoltà a valutare le drammatiche vicende dell'Ucraina e del Donbass fuori dal più ampio contesto della forte instabilità globale del tempo che stiamo vivendo. Posso sbagliare. Anzi, mi auguro fortemente che le cose non stiano come temo. Ma vedo il rischio che un piano inclinato, nel quale sempre più velocemente larga parte del pianeta sta scivolando, ci conduca verso una condizione di guerra il cui esito oggi nessuno, nemmeno l'Europa, è in grado di prevedere. In questo momento, ragionando *a posteriori*, è molto facile - è stato fatto anche in quest'Aula, oggi, da più senatori intervenuti - denunciare errori commessi da noi e dai nostri alleati sulla vicenda dell'Ucraina. Ma è un calcolo sbagliato, perché sono i semplici fatti a chiarire chi è l'agredito e chi è l'aggressore *(Applausi)*, chi vuole la pace e chi vuole la guerra.

Chiunque abbia ascoltato le dichiarazioni televisive del presidente Putin, non può non aver capito che la decisione unilaterale assunta contro il diritto internazionale di riconoscere e, di fatto, anettere il Donetsk e il Lugansk era già stata presa da tempo. Chiunque abbia osservato la freddezza del suo sguardo e soppesato con attenzione il senso delle sue parole, non può non aver compreso che quell'armata di 150.000 soldati russi, quegli aerei, i missili ipersonici, le navi e i sottomarini atomici dislocati intorno all'Ucraina sono lì non per fare delle esercitazioni estive di *routine*, ma per minacciare l'invasione dell'Ucraina e, se servisse, per realizzarla. C'è stata molta doppiezza in questi comportamenti. Mentre accusava la NATO di volersi espandere ad Est, avvicinandosi sempre di più ai suoi confini, in realtà era proprio la Russia di Putin che stava progettando e attuando lo spostamento verso l'occidente dei suoi confini, E ora lo ha fatto.

Raramente abbiamo assistito a operazioni di disinformazione così significativamente raffinate e così ampiamente ramificate. Ma nessuna disinformazione, per quanto abile, può alterare la realtà dei fatti: gli attentati mirati, le incursioni cibernetiche, l'incitazione al separatismo, le manovre dell'*intelligence*, le truppe mercenarie confermano un metodo che oggi viola il diritto internazionale e i confini dell'Ucraina; ma, più in generale, deve purtroppo interrogarci sulla sicurezza del pianeta.

Questo è il piano inclinato sul quale stiamo scivolando: l'Afghanistan, la Siria, la Libia, le flotte militari russe e turche nel Mediterraneo, la presenza russa e cinese nell'Africa subsahariana, la Corea del nord, Hong Kong e Taiwan, le tensioni nell'Oceano Indo-Pacifico e infine la Crimea, la Georgia, la Transnistria e ora l'Ucraina, nei cui confronti è stato messo in atto, con la forza delle armi, un vero e proprio atto di guerra, come lo ha definito il commissario europeo Reynders. Cosa lega tra loro fatti politicamente tanto diversi e geograficamente così distanti?

Il punto in comune è la rapidità con cui rivendicazioni territoriali, contrasti economici, concorrenze commerciali e aspirazioni geostrategiche si trasformano in confronti militari, fino a diventare vere e proprie guerre. L'Italia e l'Europa vogliono la pace e la coesistenza pacifica, ma sanno che la strada per conservarle è faticosa e piena di insidie. E sanno anche che solo la verità può aiutare la pace, così come sanno che le aggressioni internazionali vanno chiamate con il loro nome.

Nella seconda metà del XX secolo, il confronto tra Oriente e Occidente ha visto come protagonisti due grandi ideologie, che si controllavano a vicenda nel terrore che si rompesse quell'equilibrio nucleare che garantiva la pace. Il XXI secolo mostra una realtà molto diversa: la storia non è finita, ma sono scomparse le ideologie che conosceamo; il mondo si è frantumato; in varie parti del pianeta sono addirittura nate forme di convivenza tra il socialismo e il capitalismo che, nel secolo scorso, erano i grandi nemici. E adesso Putin sostiene che l'idea liberale è diventata obsoleta e che i regimi autoritari avranno la meglio sulle democrazie.

In fondo, è questo il conflitto che nel nostro tempo ha sostituito la lotta tra le ideologie. Da una parte, ci sono le democrazie liberali, con i loro limiti e la loro forza; dall'altra, i regimi autoritari, con la spregiudicatezza e la rapidità delle loro decisioni. Oggi è vicino a dieci il numero delle nazioni che dispongono della bomba atomica e, mentre noi nel Senato italiano dibattiamo sulla pace e sulla guerra, sono in atto nel mondo alcune decine di guerre vere, piccole e grandi. Se vogliamo una coesistenza pacifica, questo è il piano inclinato che dobbiamo rovesciare e, per farlo oggi, ci è data una sola strada: la strada del rafforzamento dell'Europa e della NATO, la strada dell'unità politica dell'Europa, la strada di una sua vera politica di difesa cui hanno già accennato in quest'Aula i senatori Nencini, Alfieri e anche il senatore La Russa, il cui intervento ho apprezzato e che mi è parso di diversa linea rispetto a quello del senatore Fazzolari, del suo Gruppo, che ha parlato dopo di lui.

Se, di fronte alla necessità di imporre alla Russia sanzioni proporzionate al suo atto di guerra contro l'Ucraina, l'Europa si mostrerà unita non solo formalmente, ma anche sostanzialmente, vorrà dire che siamo sulla buona strada. La decisione di Scholz di sospendere il gasdotto Nord Stream non è solo una sanzione economica, ma ha anche un grande valore politico, perché ci dice che oggi gli interessi nazionali devono passare in secondo piano rispetto all'interesse complessivo dell'Europa e della sua democrazia liberale.

Chiudo, Presidente, ricordando che pochi giorni fa nelle librerie italiane è iniziata la distribuzione di un bel libro dello storico Florian Illies, che racconta, con molta sapienza, la fanciullesca incoscienza e

la colpevole distrazione con cui gran parte dei gruppi dirigenti europei visse il decennio del secolo scorso che precedette l'Olocausto e la Seconda guerra mondiale. Nessuno seppe vedere o volle guardare la tragedia verso la quale l'Europa stava precipitando. È un bel libro, di cui credo che oggi sia molto utile consigliare la lettura. (*Applausi*).

**Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI (ore 14,10)**

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Petris. Ne ha facoltà.

**DE PETRIS** (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, noi siamo assolutamente d'accordo con la linea assunta dal nostro Governo, che il ministro Di Maio è venuto ad illustrare - e di questo lo ringrazio - attraverso una compiuta e ampia relazione, così come con le posizioni assunte dal Presidente del Consiglio che io riassumerei - mi scuso per la sintesi - nell'assoluta determinatezza della condanna del gravissimo atto compiuto da Putin, che attenta all'integrità e alla sovranità territoriale di un Paese.

Contemporaneamente a un'assoluta e ferma condanna occorre però tenere aperta la strada del dialogo. Rifacendomi all'interessante intervento del senatore Zanda, per me la grande differenza tra l'essenza di un regime democratico e liberale e le dittature è che nei regimi democratici la strada principale per comporre i conflitti è assolutamente quella del negoziato, del dialogo, dell'apertura, del costruire ponti e non certamente quella di alzare i muri. A mio avviso, in questa vicenda, ancor di più nelle ultime ore drammatiche che il Ministro ci ha ben descritto, dovremmo mettere in campo tutti gli strumenti a disposizione della diplomazia per provare ad aprire quella che può sembrare una strada che si è andata stringendo sempre di più, ma che noi dobbiamo avere la capacità di forzare.

Certo, ogni volta che c'è una crisi - oramai siamo abituati - in quest'Aula, giustamente, invociamo e ci rammarichiamo del fatto che l'Unione europea non abbia una politica estera e di difesa comune, né una politica energetica comune. Tuttavia, proprio perché ce ne accorgiamo sempre quando ci sono le crisi, non possiamo rinunciare anche a svolgere questo nostro ruolo all'interno dell'Europa. A me sembra che questa sia l'unica strada che al momento possiamo percorrere in risposta ai nazionalismi.

Tutti abbiamo ascoltato il lungo discorso di Putin improntato all'ipernazionalismo: la grande Russia, siamo tornati agli zar Romanov. Si tratta, quindi, di un nazionalismo che sentiamo crescere, ma che è cresciuto anche dentro la nostra Europa. Si tratta di un frutto avvelenato che si mette di traverso sulla strada di una politica europea comune proprio nella difesa, nella politica estera e in altri ambiti. L'abbiamo visto crescere anche all'interno dell'Europa, in particolare nei Paesi nati dal crollo dell'Unione Sovietica, e quel nazionalismo esasperato è cresciuto anche all'interno dell'Ucraina. Ci siamo arrivati in modo esasperato: ci sono motivi storici, a partire dai milioni di morti per fame, al fatto che in Ucraina avevano accolto l'esercito neonazista come un esercito liberatore. I motivi storici sono tanti e la storia non bisogna mai dimenticarla, perché forgia lo spirito dei popoli.

Anche lì c'è quel nazionalismo crescente che ha portato alla riabilitazione di un criminale come Bandera, con monumenti e tutto il resto. Bisogna ricordarsene perché non possiamo approvare il provvedimento sui viaggi della memoria e poi dimenticare quanto accade. Dobbiamo farlo soprattutto noi, che siamo uno dei Paesi fondatori dell'Unione europea e che crediamo nei suoi valori fondanti quali libertà, democrazia e solidarietà.

C'è poi la questione delle risorse. Non dimentichiamo che il piano inclinato verso cui - come ha detto il senatore Zanda con preoccupazione - il mondo rischia di scivolare è legato alla competizione sulle risorse. Noi continuiamo a discutere di politica estera, ma non capiamo che ci avviamo sempre di più verso la competizione e la guerra per il controllo delle risorse. Certo, c'è l'imperialismo russo, ma molto si giocherà sulla questione energetica, che è la nostra preoccupazione.

Quale strada percorrere? Io potrei sottoscrivere l'intervento del collega Ferrara, che ringrazio per la sua esposizione. Penso che il modello che egli ha indicato, ossia la Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa di Helsinki del 1975, è quello che dovremmo perseguire. Anche la questione del diritto o meno dell'Ucraina di chiedere di entrare nella NATO, nonché il tema dei confini devono essere affrontati nell'ambito di una conferenza e di un negoziato, dove rimettere al centro la sicurezza nostra e di tutti i popoli (dai Paesi baltici, alla Georgia, alla Crimea, alla Russia). Questo è il punto: occorre avere la forza di rimettere in campo gli strumenti del negoziato, della diplomazia e delle conferenze per una questione di sicurezza e coesistenza pacifica che riguarda tutti noi.

Sono stati fatti degli errori in passato? Probabilmente sì, ma non voglio tornarci sopra. Questo è ciò che ci troviamo davanti oggi.

Io sono una pacifista e lo sarò sempre. Pertanto, dirò fino alla fine - essendo realista e, quindi, pacifista - che mai metteremo da parte la strada della diplomazia e ci arrenderemo ai rumori della guerra.

*(Applausi).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vescovi. Ne ha facoltà.

**VESCOVI** (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, permettetemi anzitutto di affrontare una questione importante.

È giusto parlare nei momenti di crisi di politica estera e lo stiamo facendo oggi per un'azione veramente pericolosa. Tuttavia, sarebbe bello se quest'Assemblea fosse coinvolta più spesso nel parlare di politica estera. L'ultima volta ciò è accaduto con riferimento alla situazione afghana e oggi ci troviamo a parlare dell'Ucraina.

Io penso che la grandezza di un Paese si misura dalla politica estera. Magari in quest'Aula potremmo parlare di più per trovare delle soluzioni e delle idee da suggerire al Ministro degli affari esteri e al presidente Draghi, in quanto è attraverso queste scelte che si determina la grandezza o meno del nostro Paese.

Io sono stato assai contento quando il presidente Draghi è stato molto deciso, risoluto e pragmatico nel difendere il presidente Ursula von der Leyen con riguardo alla questione turca, con una prova di diplomazia internazionale e decisione del nostro Paese. In questi momenti ci si sente orgogliosi di appartenere a un Paese che si vuol far rispettare anche all'estero.

Veniamo alla situazione attuale: l'economia si è appena rimessa in moto, ripartendo dopo due anni difficili. Vi è però anche una grande competizione sulle materie prime, una corsa molto importante agli armamenti, la tensione nel Mar Cinese orientale e la crisi in Ucraina. Bisogna avere chiara la situazione di quanto sta succedendo, per poi dare delle risposte. Ho ascoltato oggi molte sentenze da parte dei colleghi. Ritengo però che, a volte, sentenziare ed esprimere giudizi blocchi anche la diplomazia. Lei, Ministro, ha detto che la diplomazia - anche la nostra - sta facendo un ottimo lavoro. Sono molto contento e ringrazio tutti i nostri diplomatici e il personale che si sta prodigando per trovare una soluzione. Come lei ha detto, bisogna usare molto la diplomazia ed essere pragmatici per evitare un conflitto, che - mi auguro di no - potrebbe essere alle porte di casa.

Penso, in sintesi, come primo punto, che nessuno di noi sia favorevole alla guerra. Oggi, all'unanimità, siamo tutti contrari a qualsiasi atto di guerra; tutti in questa Aula, ma anche nel mondo reale del nostro Paese.

Secondo punto: la stragrande maggioranza di quest'Aula, così come la mia visione personale e del mio Gruppo, ritiene che, essendo nel Patto Atlantico, esso vada rispettato.

Terzo punto: bisogna però ascoltare e comprendere la volontà dei popoli che vanno rispettati, come ha sancito l'ONU nel 1966 con il Patto internazionale sui diritti civili e politici, recepito nel nostro Paese nel 1976.

Stavo facendo il conto degli attori dell'attuale situazione e dei loro interessi diversi e contrapposti. Abbiamo gli interessi italiani, quelli dell'America, della Russia, dell'Europa, dei Paesi del Patto Atlantico, dell'Ucraina e poi anche gli interessi del popolo della Crimea e del Donbass. Ci sono vari attori e, quando uno fa diplomazia, esprimere - come ho sentito oggi - certe sentenze non aiuta. È necessario trovare la sintesi dei vari interessi, il punto di incontro. Bisogna mettersi nei panni di quegli attori per trovare la sintesi ed evitare qualcosa di assolutamente disastroso che potrebbe essere la guerra, ma potrebbero anche essere - sono altrettanto disastrose - le sanzioni economiche, sulle quali naturalmente il Paese deciderà. Io non voglio dire che siamo contrari, e sono da considerare i dati di guerra. Bisogna però pensare anche alle ripercussioni di tali sanzioni. È facile, per chi le firma, fissare le sanzioni, ma poi esse hanno ripercussioni nel Paese reale; hanno ripercussioni nel popolo delle imprese, magari dei dipendenti degli imprenditori, delle aziende che chiudono proprio perché subiscono le loro conseguenze. Il Paese deciderà, ma stiamo attenti a stabilire sanzioni, ragionando anche nell'interesse del nostro Paese.

Signor Ministro, in conclusione, da parte nostra grande spazio e grande lavoro alla diplomazia per



riuscire ad ascoltare tutti gli attori che ho elencato prima - sicuramente ne ho dimenticato qualcuno, limitandomi a quelli più importanti - per trovare una soluzione che vada bene a tutti i Paesi interessati.  
(*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Castellone. Ne ha facoltà.

[CASTELLONE](#) (*M5S*). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, stiamo seguendo con grande apprensione le notizie delle ultime ore, a cominciare ovviamente dall'annuncio del presidente Putin sul riconoscimento dei due territori separatisti di Donetsk e Lugansk.

Ancora più sgomento suscitano le notizie secondo le quali i primi convogli militari russi stanno facendo ingresso in territori che ricadono nella sovranità ucraina. Abbiamo per questo apprezzato la più ferma condanna delle decisioni prese dalla Russia da parte del Governo, a partire dal presidente Draghi, e da parte sua.

In queste ore deve essere chiaro il sostegno dell'Italia alla sovranità democratica e all'integrità territoriale dell'Ucraina. Lei, Ministro, è stato molto netto nel ribadire l'importanza di mantenere la compattezza europea e il costante coordinamento con i nostri alleati, obiettivi cui sta lavorando e contribuendo da settimane.

Abbiamo seguito il susseguirsi di riunioni ad alto livello tra Ministri degli esteri, prime tra tutte quella di ieri del G7, e la riunione straordinaria del Consiglio degli affari esteri di Parigi. La sua informativa oggi ci ha offerto un quadro aggiornato e chiaro della situazione, delle nostre prese di posizione e della prospettiva, quella del dialogo nella fermezza, verso cui cerchiamo di orientare una crisi che può ulteriormente aggravarsi e arrecare danni gravissimi alla stabilità e alla prosperità del nostro continente.

Il Gruppo MoVimento 5 Stelle sostiene in modo convinto la condotta finora tenuta dal Governo e ribadisce con forza l'appello di tutta l'Unione europea, pronunciato ieri dall'alto rappresentante Borrell. Dobbiamo essere pronti ad adottare rapidamente sanzioni politiche ed economiche mirate, ribadendo il nostro pieno sostegno e il nostro impegno per l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini internazionalmente riconosciuti. Nel farlo, invitiamo la Russia a revocare il riconoscimento delle aree non controllate dal Governo ucraino nelle regioni di Donetsk e Lugansk; a mantenere i propri impegni; a rispettare il diritto internazionale e a tornare alle discussioni nell'ambito del formato Normandia e del Gruppo di contatto trilaterale. Sono queste le dichiarazioni dell'Alto rappresentante che noi condividiamo.

L'apprezzamento per l'incessante sforzo diplomatico suo e di tutto il Governo convive con la nostra preoccupazione per gli scenari cupi che sembrano aprirsi proprio ora che l'Europa stava cercando, con grande fatica, di sollevarsi dalla grave crisi economica provocata dalla pandemia.

Gli approvvigionamenti energetici potrebbero subire gravi ripercussioni, a seguito di un ulteriore precipitare della crisi. Penso - ad esempio - al peso che gli approvvigionamenti dalla Russia e transitanti dall'Ucraina hanno in relazione al fabbisogno energetico dell'Italia e di tutti gli altri Paesi europei.

La nostra attenzione, Ministro, va - come lei ha detto - anche agli italiani che si trovano in questo momento in Ucraina. Senza creare allarmismi, abbiamo preso nota dell'impegno della Farnesina e del Governo a loro tutela.

Da settimane la *leadership* ucraina denuncia il costo anzitutto economico di questa crisi, le cui ripercussioni - come confermato dalla sua informativa di oggi - iniziano a farsi evidenti anche in Russia. Chiediamo, quindi, che l'Italia possa assicurare il mantenimento del suo sostegno all'Ucraina anche con prestiti e aiuti di emergenza.

Quella degli ultimi giorni è anche una guerra di informazione, una guerra di narrative contrapposte. Per questo apprezziamo il ruolo sempre improntato al dialogo e alla trasparenza, impostato dal nostro Paese nei suoi contatti con la Russia, con l'Ucraina e con gli alleati. Il dialogo deve continuare a rivestire un ruolo centrale. È, infatti, l'unico antidoto alla disinformazione che accompagna le cronache di questi giorni. È l'unico metodo per cercare di ricondurre tutte le parti al tavolo del negoziato; tavolo che è stato abbandonato pericolosamente da parte russa.

Il dialogo tra Stati Uniti e NATO - da una parte - e Federazione Russa - dall'altra - sulle proposte russe

relative alle garanzie di sicurezza in Europa ha dimostrato che un confronto concreto può ancora essere aperto. Sta alla Russia adesso riprendere la strada del dialogo politico-diplomatico, nonostante gli ultimi sviluppi vadano purtroppo nel senso opposto.

Proprio per questo sosteniamo gli sforzi tesi a sensibilizzare Mosca, affinché risponda in maniera positiva alla disponibilità alleata a un confronto serio e concreto; sforzi che l'Italia, signor Ministro, deve continuare a approfondire.

A garanzia della sopravvivenza di un canale di dialogo, riteniamo importante fare affidamento - come lei ha detto - sulla missione OSCE e sul ruolo degli osservatori presenti nell'Ucraina orientale, alcuni dei quali oltre la linea di contatto tra l'area sotto il controllo governativo e quella controllata dalle autorità separatiste.

La presenza italiana lì è un altro simbolo della nostra determinazione a non dividere mai pace e sicurezza; un impegno per il quale l'OSCE offre i migliori strumenti. L'approccio onnicomprensivo alla sicurezza che caratterizza l'OSCE porta il nostro ragionamento anche alla Bielorussia, parte imprescindibile di questa equazione. Chiediamo, per questo, al Governo di continuare a vigilare in merito all'imminente *referendum* sulla riforma della Costituzione, che potrebbe addirittura favorire il dispiegamento di armi nucleari sul territorio bielorusso.

Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, stiamo affrontando una delle più gravi crisi per la sicurezza dell'Europa dalla fine della Guerra fredda. In questo momento, il Parlamento deve garantire al Governo tutto il sostegno necessario a una difficilissima azione di mediazione. L'Italia gioca un ruolo fondamentale grazie alla sua salda appartenenza all'Alleanza atlantica; grazie all'azione in ambito dell'Unione europea e ai rapporti strutturati con Russia e Ucraina, non solo sul piano economico e commerciale. Al Governo, signor Ministro, va dunque tutto il convinto appoggio da parte del Gruppo MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.

[GASPARRI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, ringrazio prima di tutto lei per la sua disponibilità. La concomitanza di voto in Commissioni dove era necessaria la presenza del numero legale, infatti, ha richiesto un'inversione dell'ordine degli interventi. Ringrazio anche i colleghi che hanno accettato questa modifica, dovuta a lavori parlamentari in contemporanea alla seduta di Assemblea.

Signor Ministro, il Gruppo Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC - come tutti i Gruppi parlamentari - ovviamente condivide l'azione del Governo e il fatto che si debbano assumere delle decisioni in sede internazionale; questo perché le violazioni che sono state compiute sono evidenti. Se ne è discusso e non devo sottolinearle una volta di più.

Tuttavia, voglio utilizzare questa occasione, signor Ministro, per fare qualche riflessione aggiuntiva. Questo scenario non è inedito. Abbiamo tutti studiato a scuola la guerra di Crimea. C'era ancora il Regno di Sardegna e Cavour mandò i suoi soldati, per far sì che il Regno di Sardegna potesse poi sedersi ai tavoli internazionali e così trovare appoggio nelle guerre d'indipendenza.

La guerra di Crimea si combatteva tra Paesi occidentali, che combattevano con i russi per il controllo degli sbocchi verso il Mediterraneo e per alcuni luoghi santi che erano stati occupati. La Crimea, comunque, sta lì. Dal 1853 sono passati quasi due secoli, ma evidentemente è una zona complicata, una zona dove i conflitti si sono poi rinnovati nel tempo. Dico ciò perché, altrimenti, sembra che sia uno Stato canaglia, che a un certo punto fa una ritorsione, e perché ce ne sono nel mondo, purtroppo. È una grande, enorme tragedia della storia, invece, che si è proposta anche in forma di conflitti nel corso dei secoli.

Dopodiché, la Russia è la Russia. Ha avuto le sue trasformazioni. Si è liberata, per fortuna, da quella fase, lunga e orrenda per il pianeta, dell'Unione Sovietica. La Merkel, però, disse qualche anno fa che Putin, come molti russi, ragiona nel XXI secolo con una mentalità da XIX, riproponendo alcune questioni storiche, quale l'influenza di geopolitica, che fanno parte - piaccia o meno - della storia dell'umanità.

Il mondo, signor Ministro, non è come noi vorremmo. Il mondo è com'è, con tutte le sue problematiche e con tutte le questioni che penso anche lei, in questa esperienza, avrà potuto imparare a valutare diversamente rispetto, forse, a un tempo quando ci si basava più su impressioni personali.

Gennaro Sangiuliano oggi ha scritto un bell'articolo - glielo segnalo - su «Il Sole 24 Ore» - ha scritto anche una bella biografia di Putin - e il titolo che ha dato il quotidiano è «La sindrome dell'assedio». Bisogna anche calarsi in quel contesto storico.

Quando ci sono delle parate a Mosca, molti sfilano con le foto dei loro genitori, dei loro nonni, che esibiscono alla fine delle parate; prima passano le forze armate, inquadrare in maniera geometrica, e poi passa il popolo. Una volta Putin è sceso dal palco e ha sfilato con la foto del padre: era stato coinvolto, come tante generazioni russe, nelle tragedie del secolo passato. Quindi, l'ossessione c'è sulla storia russa. Adesso non voglio ritornare indietro: ho già citato la guerra di Crimea nel 1853 e potrei parlare di Napoleone o delle vicende della Seconda guerra mondiale, che la Russia ha risolto anche grazie alla sua enorme dimensione e al generale inverno. Quindi, questa è una questione che c'è nella storia, nell'agenda dei popoli, e la si può affrontare in vari modi. Noi non riteniamo si debba affrontare con un conflitto. Ha fatto bene lei a sottolineare l'impegno del Governo. Il dialogo è essenziale e si deve continuare sulla via del dialogo, tenendo conto, tuttavia, delle condizioni storiche esistenti.

Giorni fa il generale Arpino, che è stato un apprezzato capo di stato maggiore delle Forze armate italiane, in un'intervista su un giornale, ha ricordato come dovremmo portare la Russia verso di noi: San Pietroburgo, la città di Putin, è Occidente; Putin è nato a San Pietroburgo e sa benissimo dove comincia e dove finisce l'Occidente; anche gli architetti italiani l'hanno modellata per quella che è. Quindi, bisogna un po' approfondire le ragioni della storia, capire le ossessioni e gli intrecci di storia e di civiltà, nonché gli scontri che ci sono stati, come quello in atto.

Non capisco perché i vari Governi italiani abbiano avuto *realpolitik* con la Cina - lei è stato un protagonista - la via della seta. Quando si è votato in Cina l'ultima volta, signor Ministro? Qual è il grado di democrazia in Cina? Quali sono i diritti garantiti in Cina ad alcune minoranze e ad alcuni popoli? Zero. Eppure, tutti sono genuflessi davanti alla Cina, Hong Kong, e potrei fare elenchi. Quindi, anche questa *realpolitik* in alcuni casi si applica, in altri no. Poi, bisogna difendere i popoli, gli ucraini, i loro confini, per carità, ma il mondo è complicato. Chissà gli uiguri o i cittadini di Hong Kong cosa pensano dell'ipocrisia del mondo occidentale che non è di oggi, che c'è sempre stata, anche nel passato. Pensiamo ai trattati di Monaco, e potremmo citare tante cose strane.

C'è poi il problema di indipendenza energetica: facciamo sanzioni differenziate, altrimenti comminiamo la sanzione ai nostri popoli. Piaccia o non piaccia, il 40-50 per cento del nostro gas arriva dalla Russia, e arriva con condutture per cui apri il rubinetto e quel gas arriva diretto. Proviamo a importarlo da altre parti del mondo, con le navi e i rigassificatori che non si fanno.

Riflettiamo - oggi lo fa Galli Della Loggia - sugli errori fatti: l'autonomia energetica dell'Italia e dell'Europa è un obiettivo che molti hanno ostacolato negli anni. (*Applausi*). Una volta ci sarà lo shock petrolifero con gli sceicchi, una volta il conflitto in Ucraina. Non so che cosa succederà nel 2148, ma forse ci sarà una crisi energetica. Non sono Nostradamus, ma ho studiato la storia.

Ricordo - qualcuno più grande lo ricorderà - le domeniche a piedi degli anni Settanta, e non quelle ecologiche, perché c'era la prima crisi petrolifera; poi ci fu la seconda con la guerra Iran-Iraq. Quindi, quando programiamo l'indipendenza energetica? No alle trivelle, no a questo, no a quell'altro. È un tema che va affrontato, che non risolve il problema dell'energia domani mattina e delle bollette, per le quali servono i soldi ora e subito del Governo, come Forza Italia ha chiesto. Ma possiamo andare avanti per anni e anni o fino alla prossima tappa della storia con 5 miliardi alla settimana?

Il tema energetico va posto perché emerge. Ci può essere una crisi nel mondo e la si deve poter affrontare senza dipendere da altri. Peraltro, rispetto alle sanzioni, state anche attenti: abbiamo perso 10 miliardi di *export* con le altre sanzioni alla Russia per la Crimea e non li abbiamo mai recuperati.

Esportiamo mobili - perfino il tavolone con cui Putin tiene a distanza gli altri statisti è stato realizzato in Lombardia - prodotti agroalimentari e le calzature di Fermo. Quindi, subiamo dei danni.

I turisti russi che vengono da noi spenderanno anche in contanti. Diciamolo anche al Governo: i contanti non sono poi così maledetti quando vengono a pagare i nostri camerieri, i nostri albergatori, i nostri marinai. (*Applausi*).

Non facciamoci, quindi, le autosanzioni.

Quanto agli americani, sapete cos'è la dottrina Monroe? Un Presidente americano dell'Ottocento, già

Segretario di Stato - credo che gliene abbiano parlato alla Farnesina - stabilì che quello che accadeva nell'emisfero americano era competenza loro. Quando nel 1962 i russi portarono i missili a Cuba, John Fitzgerald Kennedy - osannato quasi come un santo, un uomo della pace - minacciò la Terza guerra mondiale, fino a quando i russi non si portarono via i missili. È proprio indispensabile ipotizzare che l'Ucraina debba entrare nella NATO? Anche questo è un fatto che va considerato. È bello l'allargamento dell'Europa ad Est, frutto della fine del comunismo in cui molti credevano ancora in Italia, ma l'ingresso nella NATO è una minaccia inutile, perché bisogna anche tenere conto delle ossessioni altrui.

Dobbiamo ricordare che si può fare un'altra politica. Mi richiamo allo spirito di Pratica di Mare: vent'anni fa, un Presidente del Consiglio come Silvio Berlusconi, con la *realpolitik*, dialogava con l'Oriente e con l'Occidente. Il più grande Presidente filoamericano, che al Congresso americano ringraziò gli americani per aver liberato il nostro Paese più volte dal rischio di dittature e di aggressioni o di dittature interne, Berlusconi ebbe una *standing ovation* ripetuta in quel consesso. Non prendiamo, quindi, lezioni di atlantismo e di lealtà da nessuno. (*Applausi*). Ma c'è anche la *realpolitik*, perché Berlusconi portò Putin - non Attila - al tavolo di Pratica di Mare, agli accordi NATO-Federazione russa. Quella è la strada che va presa.

Lei ha citato nel suo intervento i tavoli e i negoziati, ma ci vuole la capacità politica che forse oggi manca per gestire questi processi e Silvio Berlusconi l'ha avuta questa capacità ed è un riconoscimento che il Paese e la comunità internazionale gli devono. (*Applausi*). Lo stesso fece con Gheddafi e - guarda caso - dalla Russia e dalla Libia arriva l'energia italiana. Anche Gheddafi era antipaticissimo e adesso lei quante telefonate deve fare per parlare con la Libia? Era meglio Westminster in Libia al posto di Gheddafi, ma il mondo non è come noi vogliamo, è come è e quindi Berlusconi parlava con Putin, con Bush e con Gheddafi.

Ci vuole la capacità per gestire le crisi internazionali. Oggi non ci manca, signor Ministro, solo il gas: ci manca anche la *leadership* nell'Occidente, e non voglio dire solo in Italia.

Auguriamo quindi al Governo di riuscire ad affrontare queste vicende; di guardare ai precedenti della storia e di essere ancorati nell'Occidente, nella NATO, in questa realtà. Gli auguro anche di dialogare con il mondo com'è e di farsi carico delle ossessioni altrui. La NATO è talmente forte che non ha bisogno di spingersi oltre confine. Anzi, noi siamo contenti che molti stiano invece nell'Unione europea, anche se poi, invece di festeggiare che l'Ungheria e la Polonia non stiano sotto l'Unione sovietica che non c'è più, qualcuno le vorrebbe cacciare dall'Europa. Non facciamo le espulsioni sbagliate e le acquisizioni inopportune. Equilibrio, serietà: lo spirito di Pratica di Mare è la via del futuro della comunità internazionale. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione sull'informativa del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Al fine di procedere alla sanificazione dell'Aula, sospendo la seduta che riprenderà alle ore 15,45.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 14,44, è ripresa alle ore 15,47).

#### **Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO**

**Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**

**(1402) BALBONI ed altri. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche (Relazione orale) (ore 15,47)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1402.

Il relatore, senatore Cucca, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

**CUCCA, relatore.** Signora Presidente, signori membri del Governo, stimate colleghe e stimati colleghi, oggi stiamo affrontando un tema estremamente delicato, che si era posta da più parti la necessità di affrontare. Nella scorsa legislatura abbiamo approvato il testo sul cosiddetto omicidio stradale. Chi c'era e chi lo ricorda sa che quel testo originariamente prevedeva anche una parte che riguardava il cosiddetto omicidio nautico, che poi venne stralciata, perché si ritenne che sarebbe stato

meglio affrontare il tema in maniera isolata e autonoma rispetto all'omicidio stradale, che tanti problemi ha posto. Quindi si era deciso di stralciare tutta quella parte.

Debbo dire che, nonostante il testo sull'omicidio stradale abbia davvero tante criticità, che conosciamo e che affrontiamo nella quotidianità, è tuttavia innegabile che si sia ottenuto il risultato di diminuire in maniera assolutamente sensibile il numero dei morti a seguito di queste vicende, in particolare le morti del sabato sera. Il provvedimento è servito davvero a porre un po' di rimedio; certamente è una legge che va rivisitata, ma altrettanto certamente abbiamo la consapevolezza che un po' di risultati li ha portati.

Debbo dire che però si sentiva moltissimo anche nel campo della nautica l'esigenza di una maggiore sicurezza, in particolare durante i mesi estivi. Sempre più spesso assistiamo al ripetersi di incidenti gravi, in mare o nei laghi, che mettono a repentaglio la tranquillità, l'incolumità e la vita dei bagnanti e, più genericamente, di coloro che amano il mare, l'acqua e i laghi.

Anche di recente, nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario nel distretto della corte d'appello di Brescia, era stato ricordato il caso del bruttissimo incidente nautico che l'estate scorsa sul lago di Garda era costato la vita a due giovani, Greta Nedrotti e Umberto Garzarella, che erano morti travolti da un motoscafo guidato da due tedeschi che oggi si trovano a processo. Proprio in sede di inaugurazione dell'anno giudiziario il procuratore generale di Brescia aveva auspicato che si mettesse finalmente mano a questo tema che è estremamente sensibile.

Andar per mare, infatti, non è semplice e nonostante la mole di traffico sia notevolmente inferiore rispetto a quella dei mezzi che circolano sulle strade, sicuramente per farlo occorre una preparazione specifica che spesso e volentieri non si ha. Badate, inoltre, che spesso e volentieri chi circola per mare ha per le mani delle vere e proprie armi che, tra l'altro, si possono tranquillamente condurre senza nessuna patente: si pensi alle moto d'acqua di piccola cilindrata, ma soprattutto ai gommoni che spesso sono dotati di motori potenti da 40 cavalli, quindi sono estremamente veloci, e sono affidati alla guida di persone giovanissime e inesperte, che non conoscono le regole del mare, dove ci sono norme precise da rispettare. Queste situazioni creano spessissimo delle condizioni di pericolo per i bagnanti che si trovano sulla battigia, magari con i bambini, che si vedono sfrecciare davanti gommoni rapidissimi che, come dicevo, ne mettono a repentaglio l'incolumità.

Abbiamo quindi raccolto l'istanza del primo firmatario del presente disegno di legge, il senatore Balboni, che con pervicacia - in questo senso bisogna rivolgergli un ringraziamento - ha sostenuto la necessità di discuterlo e portarlo all'attenzione dell'Assemblea. In generale, infatti, agli incidenti che capitano in mare si applicava la disciplina generale sull'omicidio e sulle lesioni colpose; adesso invece si è messo mano alla materia e si è elaborata una sorta di provvedimento speculare a quello sull'omicidio stradale, che aggrava le pene soprattutto per i fatti più gravi. Era anche inconcepibile che ci fossero delle situazioni di omicidio stradale punite addirittura fino a diciotto anni (sappiamo che sono casi molto particolari e abbastanza rari), rispetto invece a un incidente in mare conclusosi con la morte di qualcuno che, come spesso accade, può essere punito con la pena di sei mesi di reclusione.

Con il presente disegno di legge si è quindi inteso colmare una vera e propria lacuna normativa, che è inaccettabile perché, come dicevo, non risponde ai criteri di proporzionalità per i motivi che ho testé detto. Tra l'altro, l'atteggiamento psicologico del reo è ancora più inaccettabile ove si pensi che la medesima persona responsabile della morte di un'altra, se è alla guida di un'automobile può essere punita astrattamente con una pena fino a diciotto anni di reclusione, invece nel caso degli incidenti in mare con una pena di sei mesi.

In quest'ottica, quindi, diventa determinante incidere non solo sull'entità della pena e sulle misure che ne garantiscano l'immediata efficacia, ma soprattutto sul corretto inquadramento dell'approccio psicologico di chi, consapevole della pericolosità della propria condotta (come vi dicevo, purtroppo non tutti hanno consapevolezza di avere tra le mani un'arma), ne accetta il rischio in spregio delle pressoché inevitabili conseguenze e soprattutto in spregio della valutazione della vita e dell'incolumità altrui.

Con il disegno di legge in discussione si propone quindi di introdurre una disciplina comportamentale in caso di incidente nautico il più possibile conforme a quella vigente per le lesioni personali stradali

gravi o gravissime, pertanto anche nei casi in cui la morte e le lesioni siano determinate da soggetti alla guida di imbarcazioni a motore. Come dicevo, è una sorta di provvedimento speculare a quello che riguarda l'omicidio e le lesioni stradali.

Con questo provvedimento abbiamo anche colto l'occasione per risolvere alcune criticità emerse dall'applicazione della normativa sull'omicidio e, in particolare, sulle lesioni stradali, intervenendo, nei limiti dello stretto necessario, su alcune disposizioni sia sostanziali, che procedurali. A questo riguardo, voglio dire che sicuramente non si tratta della panacea di tutti i mali, però era certamente necessario un primo intervento e poi, come sempre, cercheremo via via di sistemare ancora meglio questi due provvedimenti.

Signor Presidente, ho già ringraziato il senatore Balboni, primo firmatario del provvedimento, e vorrei ora rimarcare l'atteggiamento collaborativo che si è avuto durante l'esame del disegno di legge. La Commissione ha istituito un sottocomitato e tutti i suoi membri hanno lavorato alla stesura del testo che viene ora sottoposto all'Assemblea. Si è davvero lavorato in un clima di fattiva collaborazione.

Non si può pertanto non ringraziare tutti i membri della Commissione, il presidente Ostellari che ha accolto di buon grado questa proposta e il Governo per il suo atteggiamento collaborativo. Il sottosegretario Sisto ha seguito ed è stato sempre presente ai lavori e a lui va il nostro ringraziamento perché stiamo effettivamente colmando una lacuna del sistema.

Il provvedimento - lo sappiamo - non è certamente il meglio, ma con esso mettiamo intanto un po' di ordine in una materia molto sentita e delicata soprattutto nei mesi estivi, consentendo alle famiglie di stare più tranquille sul bagnasciuga. Avremo infatti la possibilità di applicare sanzioni molto più gravi per chi si mette alla guida di mezzi pericolosi, consapevole delle conseguenze cui va incontro.

In ultimo, un ringraziamento molto sentito va al dottor Buonomo e al dottor Ruscica, che come sempre hanno collaborato in maniera molto attiva, aiutandoci nella stesura del testo finale con grandissima professionalità e competenza. Quindi, credo sia doveroso da parte di tutti quanti noi formulare un ringraziamento sentito anche a loro. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Ruspandini. Ne ha facoltà.

**RUSPANDINI (FdI).** Signor Presidente, prendo la parola su questo tema estremamente delicato.

Con il disegno di legge a prima firma del senatore Balboni il Gruppo Fratelli d'Italia dimostra, ancora una volta, di essere un'opposizione costruttiva, che noi definiamo patriottica perché di qualità e responsabile. È per questo che oggi ci proponiamo di estendere la disciplina delle norme penali previste per l'omicidio stradale e le lesioni gravi e gravissime ai conducenti delle imbarcazioni a motore.

Come amiamo ricordare, il Parlamento, se messo alla prova e in condizioni di lavorare, sa dare delle risposte ed è per questo che voglio ringraziare pubblicamente il senatore Balboni per la sua sensibilità e per il lavoro svolto, volto a perfezionare il quadro normativo, che aveva bisogno di questa impostazione.

Nel mare, infatti, per una serie di motivi preoccupanti che non sto qui a elencare, non esiste sicurezza e si rischia troppe volte la vita. Come detto anche dal relatore, i giornali e i quotidiani riportano le tante tragedie che soprattutto nei periodi estivi si verificano nei laghi e nei mari e in cui troppo spesso perdono la vita i minori. Le ragioni sono tantissime, tra cui l'incuria. La Guardia costiera non ha mezzi, né uomini per provvedere alla sicurezza dei cittadini.

Ecco perché diventa indispensabile una legge che introduca il reato di omicidio nautico e che lo regoli con la medesima disciplina prevista per l'omicidio stradale. Nel disegno di legge al nostro esame i diportisti al timone di imbarcazioni a motore sotto l'effetto, per esempio, di alcol o di sostanze stupefacenti, che causino la morte di una persona o procurino gravissime lesioni, sono considerate alla stregua del conducente dell'automobile che commette lo stesso reato. Sembra a tutti, non solo a me, credo, palesemente folle e inaccettabile che il responsabile di una morte alla guida di un'automobile rischi diciotto anni di galera, mentre invece se è alla guida di una barca, rischia una condanna che può essere anche di soli sei mesi. Era presente un *vulnus* nel nostro ordinamento che ci siamo presi la responsabilità di provare a colmare.

Ringrazio per tale ragione il Gruppo Fratelli d'Italia e il senatore Balboni; serviva una pezza che potesse mettere al riparo la vita di migliaia e migliaia di cittadini. È un segnale forte proprio perché si tratta di una norma che può fungere da deterrente per un invito alla prudenza a chiunque si metta alla guida di un'imbarcazione. Condivido le parole del relatore che ricordava che sempre più spesso questi motoscafi ad altissima velocità vengono utilizzati anche da persone sprovviste di patenti ed anche - diciamo così - capacità dell'uso dello stesso veicolo. Si è un po' larghi dal punto di vista della permissività nell'utilizzo di queste potenti imbarcazioni soprattutto durante l'estate.

Il disegno di legge al nostro esame - voglio sottolinearlo - presenta un altro aspetto importantissimo che è quello sollevato dall'avvocatura delle camere penali, che fa seguito ad una proposta di legge del nostro capogruppo Ciriani, volta ad alleviare l'ingolfamento dei tribunali e dare la possibilità di risolvere piccoli conflitti privati in maniera bonaria, soprattutto quelli riguardanti gli incidenti stradali. È un altro segno di civiltà che mostra come il disegno di legge vada davvero nella direzione giusta.

*(Applausi).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Piarulli. Ne ha facoltà.

[PIARULLI](#) (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel rapporto sul diporto nautico in Italia del 2019 aveva registrato nell'ultimo triennio un numero di sinistri nautici pari a 742, con 32 morti e 154 feriti. Le ragioni che stanno a fondamento dell'intervento normativo sono quindi rinvenibili nella necessità di dotarsi di strumenti normativi adeguati al fine di migliorare i livelli di sicurezza della navigazione. Infatti la stessa pratica delle attività di navigazione, da una parte, e i dati riportati relativamente agli indici di sinistrosità dall'altra, rendono evidente la necessità del provvedimento legislativo.

L'esame in Commissione giustizia ha visto la costituzione di un comitato ristretto, cui ho partecipato in prima persona quale rappresentante del Gruppo MoVimento 5 Stelle, volto ad elaborare un testo condiviso da sottoporre all'attenzione della Commissione in sede plenaria. Il risultato è stato quello di un testo che ha assorbito in larghissima parte, direi quasi la totalità, gli emendamenti presentati dal Gruppo MoVimento 5 Stelle. Nel conferimento del mandato al relatore si è addirittura raggiunta l'unanimità.

L'intervento riformatore ha equiparato l'omicidio e le lesioni colpose stradali a quelle relative alla navigazione marittima. Era, infatti, illogico, da un punto di vista sanzionatorio, in relazione ai principi di proporzionalità e adeguatezza della sanzione, punire in maniera differente condotte pressoché identiche, compiute in contesti assimilabili. Sebbene per strada sia molto più semplice e frequente essere coinvolti in una collisione tra veicoli, il bene giuridico tutelato è il medesimo: la vita umana e la sicurezza della circolazione.

L'uguale comportamento che comporta la morte di una persona, in base alla normativa vigente, può essere, in caso di omicidio stradale, punito con la pena della reclusione fino a un massimo di diciott'anni, invece, in caso di omicidio avvenuto in relazione alle norme relative alla navigazione, con una pena assolutamente più modesta. Non è prevista nel nostro ordinamento una fattispecie penale *ad hoc*. Infatti, chi pone in essere una condotta spericolata, in spregio delle regole di prudenza e di navigazione, ad esempio avvicinandosi a tutta velocità e in stato di ebbrezza in motoscafo alla costa piena di bagnanti, al punto da prefigurarsi la possibilità di uccidere, allo stato attuale non può essere punito con la stessa norma dell'omicidio stradale, se non attraverso una serie di complicate valutazioni giuridiche in ordine all'elemento psicologico del reato, con cui la pena potrebbe essere aumentata.

Per questo era ed è urgente l'adeguamento dell'omicidio nautico a quello stradale.

Un ulteriore aspetto che intendo segnalare è la previsione dell'aggravante in caso di omicidio e lesioni stradali o nautici commessi in stato di alterazione, dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti ovvero in stato di ebbrezza da assunzione di alcolici. Anche questo tema è stato ricompreso nel disegno di legge.

Concludendo, è compito del legislatore tutelare la circolazione delle persone in tutte le modalità in cui essa avvenga, proprio a tutela della incolumità pubblica e del singolo individuo. *(Applausi).*

[PRESIDENTE](#). Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

**PILLON** (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, intervengo brevemente per dare contezza dell'emendamento 1.2, che mira a sostituire, ovunque sia riportata, l'espressione «unità da diporto» con l'espressione «natante, imbarcazione o nave». Questo perché, facendo riferimento esclusivamente alle unità da diporto, verrebbero escluse le unità che hanno finalità commerciali e ci sarebbe un'ingiustificabile esenzione rispetto alla pena. Con la definizione generica di «natante», che, come noto, è l'unità fino a 10 metri, di «imbarcazione», che, come noto, è l'unità da 10 a 24 metri, e «nave», che è la definizione giuridica di unità oltre i 24 metri, noi abbiamo abbracciato tutto quanto è da considerarsi unità navale, sia essa commerciale o da diporto.

**PRESIDENTE**. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

**CUCCA**, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.2.

**SISTO**, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

**PRESIDENTE**. L'emendamento 1.1 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore Pillon.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1, nel testo emendato.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

**EVANGELISTA** (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**EVANGELISTA** (*IV-PSI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il testo della petizione lanciata su Change.org, che ha raccolto più di 130.000 firme, così recita: «Il 19 giugno 2021 due ragazzi erano in barca a Salò, di sera, come tante persone al lago di Garda e in tutti i laghi e mari italiani. Erano tranquilli e si godevano la serata estiva e mai avrebbero pensato che un motoscafo potesse letteralmente passargli sopra uccidendo Umberto sul colpo e sbalzando Greta in acqua, provocandole numerose fratture e causandone la morte per annegamento».

L'incidente è quello di Umberto Garzarella e Greta Nedrotti, trentasette e venticinque anni rispettivamente, due amici travolti da un motoscafo di proprietà di due *manager* tedeschi la notte del 19 giugno del 2021 sul lago di Garda, nei pressi di Salò.

Credo sia importante partire da qui, signor Presidente, colleghi, non solo dalla tragedia, purtroppo non la sola, ma anche dalla richiesta, gridata a gran voce, di fare qualcosa affinché simili fatti possano trovare una risposta sanzionatoria adeguata. Oggi, in quest'Aula, stiamo finalmente per concludere un percorso molto travagliato, durato anni, che ha visto il tentativo da parte di questo Parlamento, già dalla scorsa legislatura, di colmare un vuoto normativo con riferimento alla fattispecie di omicidio nautico.



Parlare di lacuna normativa che deve essere colmata è una scelta obbligata, vista la necessità di tutelare il bene primario che il nostro ordinamento è chiamato a proteggere, ossia la vita e l'integrità fisica. Il legislatore ha il compito di approntare un'adeguata tutela al bene della vita. Nel caso specifico, ha il compito di farlo quando una condotta violativa delle regole che governano la navigazione marittima ha come conseguenza la morte o le lesioni di una persona.

Nel caso di specie, non è pensabile mutuare, come è stato fatto finora, la disciplina e il trattamento sanzionatorio dell'omicidio colposo semplice, quello di cui all'articolo 589 del codice penale, che prevede una pena da sei mesi a cinque anni. Pene troppo basse che, infatti, all'epoca, per il fatto che ho citato prima, non consentirono il fermo del signore tedesco.

Questo perché diventa indispensabile differenziare la tutela penale per settori, almeno quando le peculiarità del contesto, dello strumento adoperato e delle modalità siano tali da necessitare di una maggiore effettività sanzionatoria.

È compito dunque del legislatore tutelare la circolazione delle persone in tutte le modalità in cui ciò avvenga, ed è per questo che l'estensione delle norme penali previste per l'omicidio stradale e per le lesioni personali stradali gravi o gravissime era un passaggio obbligato anche ai casi in cui la morte e le lesioni siano causati da soggetti, appunto, alla guida di imbarcazioni.

La vita e l'integrità fisica possono essere messe a repentaglio allo stesso modo sia che ciò sia conseguenza della violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale sia che l'evento morte o le lesioni siano causati dalla violazione della disciplina sulla navigazione marittima o interna. Bene dunque che le fattispecie di omicidio nautico e di lesioni nautiche ricadano oggi nell'ambito degli articoli 589-*bis* e 590-*bis* del codice penale, che attualmente disciplinano la sola fattispecie di omicidio stradale e lesioni stradali, ma che con questo disegno di legge abbracceranno anche le omologhe ipotesi realizzate con unità da diporto, in violazione delle norme che disciplinano la navigazione marittima.

Anche volendo per un momento mettere in disparte le questioni più strettamente giuridiche, c'è un dato numerico che non possiamo permetterci di ignorare. I dati che ci vengono forniti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel rapporto «Il diporto nautico in Italia» del 2020 ci parlano di un aumento esponenziale dei sinistri nautici nel comparto della navigazione, per un totale di 287 con ben 65 vittime. Il dato - che include diverse tipologie di incidenti registrati - risulta, purtroppo, in costante crescita.

L'ormai estesa pratica delle attività di navigazione, da una parte, e i dati riportati sugli indici di sinistrosità, dall'altra, non possono che rendere evidente e impellente la necessità di intervenire con strumenti normativi adeguati, al fine di migliorare i livelli di sicurezza della navigazione su acque marine lacuali e fluviali.

Senza entrare nel dettaglio delle singole previsioni, su cui si sono soffermati già ampiamente i miei colleghi - i senatori che mi hanno preceduto e il relatore, Giuseppe Luigi Cucca, che ringrazio - mi preme sottolineare come la strada seguita da questo provvedimento sia stata quella di recepire, all'interno della disciplina della navigazione e del diporto nautico, la medesima impostazione seguita dalla disciplina della circolazione stradale, anche con riferimento alle regole e alle sanzioni previste per la guida sotto l'effetto di alcol e in stato di alterazione psicofisica, derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Anche in questo caso voglio ricordare che il signore tedesco si rifiutò all'epoca di sottoporsi agli esami del sangue per accertare se avesse assunto droghe o alcol.

Permettetemi di dire che questo risultato non era oggi così scontato, anche per le difficoltà che si sono manifestate lungo il percorso di approvazione, come ho ricordato all'inizio del mio intervento.

Sono molto soddisfatta dunque di tutto il lavoro compiuto dai colleghi della Commissione giustizia, in particolare dal senatore Balboni, primo firmatario di questo disegno di legge, che ringrazio, anche attraverso i miglioramenti che sono stati fatti in sede di comitato ristretto. Rivolgo di nuovo un ringraziamento al relatore, senatore Cucca, che si è speso con forza affinché questo risultato venisse conseguito.

Signor Presidente, concludo dicendo che con questo provvedimento abbiamo finalmente la possibilità

di colmare un importante *vulnus* di tutela, ponendo fine alla disparità di trattamento tra omicidio nautico e omicidio stradale e fornendo finalmente una risposta penale adeguata di fronte ai tragici eventi che si sono purtroppo moltiplicati negli ultimi mesi e negli ultimi anni.

Per tutti questi motivi, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-PSI. (*Applausi*).

**BALBONI** (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BALBONI** (*FdI*). Signor Presidente, cari colleghi, consentitemi innanzitutto di ringraziare il presidente Ostellari, il relatore, senatore Cucca e tutti i colleghi della Commissione, perché è vero che sono il primo firmatario di questo disegno di legge, ma in realtà il testo è frutto del lavoro di tutta la Commissione, in particolare del comitato ristretto che ci ha lavorato e sono stati recepiti tanti suggerimenti importanti per licenziare un testo che è più importante di quello che si possa credere. Il traffico nautico, infatti, negli ultimi decenni, ma soprattutto negli ultimi anni, è diventato molto intenso, le nostre spiagge, i nostri lidi, le nostre coste, il nostro mare sono frequentati per molti mesi all'anno da milioni di bagnanti, di utenti, di diportisti, senza contare, ovviamente, tutto il traffico commerciale, anch'esso in esponenziale aumento. Tutto questo, ovviamente, comporta un aumento dei rischi che un mezzo a motore, anche se viaggia sull'acqua, può rappresentare per altri che si trovano su altri mezzi a motore e soprattutto per chi si trova in acqua.

Credo che tutti abbiamo assistito a comportamenti assolutamente pericolosi ed imprudenti, abbiamo visto molto spesso sulle nostre spiagge moto d'acqua, gommoni o fuoribordo arrivare fin sulla battigia a tutta velocità, magari a volte facendo lo *slalom* tra i bagnanti, anche tra i bambini che facevano il bagno a pochi metri dalla riva e purtroppo ogni anno si susseguono incidenti mortali o anche, se non mortali, molto gravi, perché l'impatto di un'elica su una persona a volte lascia segni per tutta la vita e invalidità anche molto gravi. Si tratta di lesioni che comportano molto spesso una invalidità permanente anche molto elevata.

Era quindi necessario colmare quello che giustamente il relatore ha evidenziato come un *vulnus*, una lacuna nel nostro ordinamento giudiziario, perché è ovvio che il sentimento di giustizia di tutti noi si ribella nel momento in cui vede trattato in modo così differente un omicidio colposo o una lesione colposa grave che incide sullo stesso identico bene giuridico protetto, che è la vita e l'incolumità delle persone. Non si capisce perché, se l'omicidio o la lesione colposa viene provocata violando le norme del codice della strada si può arrivare a pene anche altissime in presenza di aggravanti come la guida in stato di ebbrezza, mentre se si violano le norme del codice della navigazione si deve applicare una disciplina tutta diversa, per cui - anche come ricordavano altri colleghi prima di me - alla fine si arriva a una pena di pochi mesi.

È notizia di pochi giorni fa la sentenza del tribunale di Tempio Pausania che ha condannato a otto mesi di reclusione, con tutti i benefici di legge (sospensione condizionale) il conducente di un fuoribordo che ha ucciso un sub mentre stava facendo pesca subacquea a pochi metri dalla riva col suo pallone di segnalazione. Immaginate la costernazione dei familiari, dei figli, della moglie di fronte ad una pena così esigua. Sono cose veramente inaccettabili. C'era quindi questa lacuna da colmare.

Ovviamente non possiamo arrivare a dire che approvando questo disegno di legge otterremo il risultato di risolvere immediatamente il pericolo per chiunque entri in acqua o stia in mare, perché c'è un lavoro culturale, di educazione e di prevenzione da fare. Esattamente come per gli utenti della strada, anche nei confronti di chi va in mare bisogna fare un'opera che sia di educazione e di sensibilizzazione. Molto spesso, infatti, chi oggi va in mare può condurre un'imbarcazione fino a 40 cavalli senza alcuna nozione, senza conoscere le regole, senza sapere nemmeno come si conduce quel mezzo; basta che vada al primo imbarcadero e affitti un'imbarcazione di questo genere. Sarebbe come consentire a una persona senza patente di guida stradale di poter condurre per le strade della nostra città una utilitaria, anche non di piccola cilindrata, perché i fuoribordo oggi sono molto potenti e tra l'altro troppo spesso vengono manipolati per aumentarne la potenza.

È chiaro quindi che c'è un discorso molto più ampio da fare. Come l'istituzione dell'omicidio stradale ha portato a una significativa riduzione degli incidenti gravi, gravissimi e soprattutto mortali, sono convinto che, se adeguatamente pubblicizzata, anche l'istituzione dell'omicidio nautico porterà un

beneficio. È chiaro che se soprattutto giovani e giovanissimi, ma comunque persone che non hanno nemmeno idea dei pericoli che provocano portando un'imbarcazione soprattutto vicino a riva, sanno che, anziché rischiare in caso di disgrazia sei mesi, otto mesi, un anno con la condizionale (soprattutto se hanno abusato di alcol o di sostanze stupefacenti), con questo disegno di legge - se, come mi auguro, sarà approvato anche nell'altro ramo del Parlamento, magari prima dell'inizio della stagione balneare - rischiano qualche anno, saranno indotti inevitabilmente a una maggiore prudenza e a una maggiore stima delle azioni che stanno facendo.

Ripeto, questo è un disegno di legge che sono felice di aver prodotto come *input*, ma è il risultato di tutte le forze politiche presenti in Commissione, che hanno lavorato tutte insieme per arrivare a questo testo. È importante che, insieme a questo risultato, abbiamo avuto l'occasione di cogliere anche l'invito che la Corte di cassazione ha fatto oltre un anno fa a rimodulare la perseguibilità nei confronti delle lesioni colpose stradali (a questo punto anche nautiche). Come ha detto la Cassazione in quella famosa sentenza, è irragionevole che sempre e comunque ci sia la perseguibilità d'ufficio; e noi siamo intervenuti anche su questo aspetto.

Tra l'altro, è una riforma che era già anticipata anche nella legge delega che abbiamo approvato pochi mesi fa, per cui le lesioni colpose non aggravate con questa riforma saranno perseguibili a querela e non saranno più perseguibili d'ufficio. Questo comporterà anche una maggiore facilità nell'ottenimento del risarcimento del danno. È chiaro infatti che molto spesso al danneggiato, a chi ha subito una lesione - stiamo parlando di lesioni, non di omicidio -, anziché una pena che poi rimane il 99 per cento delle volte soltanto scritta nel certificato penale e non va oltre, la cosa che interessa di più è ottenere il risarcimento del danno che ha subito. Con questa modifica rendiamo anche più facile un percorso che porti al risarcimento, quindi anche, come sottolineava il collega Ruspandini poco fa, a un maggior alleggerimento del carico dei nostri tribunali che, come sappiamo, hanno già abbastanza da fare, senza sovraccaricare di ulteriori processi questioni che possono essere risolte tra le parti.

Signor Presidente, concludo esprimendo davvero la mia soddisfazione perché oggi credo che la politica abbia dimostrato che, quando si vuole e quando si sa bene qual è l'obiettivo, si può lavorare tutti insieme per ottenere un risultato nell'interesse di tutta la nostra collettività. Chissà che la prossima estate, fra pochi mesi, le mamme, i bagnanti e i bambini possano avere un po' più di tranquillità nel godersi il nostro meraviglioso mare. (*Applausi*).

[MIRABELLI \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MIRABELLI \(PD\)](#). Signora Presidente, molto brevemente, credo anch'io che quello che voteremo oggi sia un provvedimento importante. Forse lo portiamo in Aula con qualche ritardo colpevole, ma è sicuramente un provvedimento che copre un vuoto legislativo che c'è nel Paese, così come è stato ricordato. Vorrei ringraziare il relatore Cucca, ma soprattutto il senatore Balboni, per la passione, l'impegno e la determinazione che ha messo nel portare avanti questo provvedimento, che - ripeto - è un provvedimento che copre un vuoto legislativo.

È stato evidentissimo in queste ultime estati e in questi ultimi anni che c'era qualcosa che non andava nella nostra normativa. Era evidente di fronte ai fatti di cronaca che si sono succeduti, in cui abbiamo visto incidenti e diverse morti di persone investite da chi utilizzava impropriamente il proprio natante, spesso sotto l'effetto di sostanze o di alcol. Ricordo la tragedia sul lago di questa estate e altre vicende. Con questa legge penso che si faccia un passo in avanti, non soltanto per colpire l'uso improprio e l'omicidio nautico; si fa qualcosa in più. È vero che noi prendiamo la normativa dell'omicidio stradale e ne costruiamo una analoga per l'omicidio nautico, ma - come è stato detto in diversi interventi - diamo anche un messaggio molto chiaro: ci sono delle regole da rispettare per andare in mare e quelle regole vanno rispettate. I natanti e il mare possono essere fonti di pericolo. È vero, non c'è la frequenza che c'è in una strada di città e non c'è il pericolo costante che ci può essere in una strada di una grande città; ma non vedere e non capire che anche in mare e anche in un lago ci possono essere dei pericoli concreti di fare del male è un problema su cui bisogna ricostruire un'attenzione e una cultura. Grazie a questo provvedimento mi pare che lo facciamo, così come diciamo chiaramente che è colpevole e pericoloso navigare dopo aver abusato di alcol e di altre sostanze.

Aggiungo, prima di concludere: bene anche il fatto che con questo testo modifichiamo in parte la legge sull'omicidio stradale. Come diceva poco fa il senatore Balboni, l'eliminazione della procedibilità d'ufficio per le lesioni colpose è un passo in avanti, che credo sia positivo. Mi fermo qui; molte cose sono già state dette. Credo anch'io che oggi l'impegno di tutte le forze politiche e dei Gruppi in Parlamento debba essere quello di approvare al più presto il provvedimento in via definitiva alla Camera, dopo il lungo lavoro di sintesi e di condivisione che è stato fatto in questo ramo del Parlamento. Ovviamente, per il tenore della dichiarazione di voto, è chiaro che noi voteremo a favore.

*(Applausi).*

**GRASSO** (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**GRASSO** (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, colleghi, purtroppo i recenti fatti di cronaca riportano le drammatiche morti causate da incidenti avvenuti nei nostri mari, nei nostri laghi, di fronte ai nostri litorali e confermano la necessità di introdurre nel codice penale il delitto di omicidio nautico come fattispecie autonoma di reato, estendendo la disciplina già prevista per l'omicidio stradale e accorpando i due reati in un unico identico articolo.

Nel corso della scorsa legislatura il Parlamento aveva già approvato la legge 23 marzo 2016, n. 41, che ha introdotto nel codice penale i delitti di omicidio stradale e di lesioni personali stradali, entrambi punibili a titolo di colpa. È stata una norma fortemente voluta dalle forze politiche in risposta a dei casi che hanno veramente creato emozione nell'opinione pubblica e un'esigenza di giustizia sociale. Con vari sforzi interpretativi, per il vero i giudici hanno sempre tentato di punire con il massimo delle pene coloro i quali si pongono alla guida sotto effetto di alcol e stupefacenti. Tuttavia, se il legislatore è arrivato a rivedere la politica criminale del fenomeno dell'infortunistica stradale è perché si erano raggiunti livelli di pericolosità non più contrastabili con il quadro normativo antecedente al 2016, basato su fattispecie di illecito penale caratterizzate dall'elemento psicologico della colpa per lo più specifica, in quanto correlata alle violazioni di norme di comportamento del codice della strada. Non esisteva nel nostro ordinamento giuridico un'autonoma considerazione del fenomeno, la cui tutela era affidata soltanto a ipotesi di reato non dolose, sebbene aggravate mediante la previsione di singole circostanze aggravanti. In altre parole, l'omicidio colposo commesso mediante la violazione delle norme del codice della strada rimaneva un'ipotesi aggravata di omicidio colposo, mentre la nuova previsione ha integrato una ipotesi autonoma di reato.

Il cuore della costruzione di queste norme è quindi l'individuazione di un corretto inquadramento dell'approccio psicologico di chi, consapevole della pericolosità della propria condotta, ad esempio il mettersi alla guida dopo aver assunto alcol o stupefacenti, ne accetta il rischio in totale dispregio delle possibili conseguenze. Questo secondo le categorie riconosciute dalla dottrina e dalla giurisprudenza che aggravano la responsabilità nei casi di colpa con previsione.

Oggi, a distanza di sei anni dall'approvazione di quelle norme, noi torniamo a occuparcene. Il testo che esaminiamo, infatti, estende la disciplina già prevista anche ai casi in cui ci si ponga alla guida di un natante, di un'imbarcazione o di una nave (secondo l'emendamento che è stato appena approvato) e si tratta di una equiparazione a mio avviso più che corretta.

Tuttavia è stato ancor più importante sfruttare l'occasione per correggere alcuni aspetti della disciplina introdotta nel 2016, migliorandola.

Nel caso di lesioni personali gravi e gravissime colpose, non aggravate dall'aver assunto sostanze stupefacenti o alcoliche, si è ad esempio introdotta la procedibilità a querela della persona offesa, evitando così di dover procedere d'ufficio per i casi meno gravi. Come è stato detto anche dal senatore Balboni, che ha dato forza all'iniziativa con la sua insistenza e pervicacia, l'introduzione della querela favorisce le ipotesi transattive tra le parti e una deflazione del carico giudiziario. Abbiamo quindi approfittato dell'equiparazione dell'omicidio nautico a quello stradale per effettuare queste correzioni che ormai da tempo erano inevitabili e sentite dall'opinione pubblica.

È poi importante la modifica della disciplina dell'arresto obbligatorio in flagranza nei casi di omicidio stradale (e, quindi, oggi anche nautico) laddove è stato correttamente specificato che tale forma di arresto obbligatorio non è prevista per quei conducenti che si siano immediatamente fermati

adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi. La disciplina precedente non prevedeva questo caso. In tal modo si sono distinti i comportamenti di chi si allontana dal luogo dell'evento senza prestare alcun soccorso e che va arrestato obbligatoriamente da quelli di chi, invece, si è allontanato ma solo dopo essersi attivato per soccorrere le vittime dell'incidente. Sono delle situazioni assolutamente diverse, che vanno quindi disciplinate in maniera diversa.

Da ultimo, vorrei rivolgere l'apprezzamento che ho già espresso all'iniziativa del senatore Balboni anche al lavoro che si è svolto in Commissione giustizia, anche attraverso il comitato ristretto di cui ho fatto parte. C'è stata una comune volontà e il risultato finale mi sembra essere assolutamente soddisfacente, il che non sempre è scontato.

Riteniamo che il provvedimento possa contribuire a una maggiore sicurezza dei cittadini anche nell'ambito dei nostri mari e laghi e che - soprattutto - si possa arrivare a una maggiore informazione ed educazione sul piano del rispetto delle norme non solo stradali, ma anche nautiche. Annuncio pertanto il voto favorevole della componente Liberi e Uguali-Ecosolidali del Gruppo Misto. (*Applausi*)

[DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAL MAS (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, signor Sottosegretario, mi associo in linea generale a ciò che è stato detto, ma lo faccio *sine ira et studio* perché credo che ci siano delle cose sulle quali possiamo e avremmo potuto riflettere, probabilmente in ordine non all'esito finale del disegno di legge, ma alla storia anche recente. Mi riferisco, in modo particolare, alla legge 23 marzo 2016, n. 41, che ha istituito l'omicidio stradale. Allora, nel corso dei lavori parlamentari, si decise di espungere la materia relativa a tutto ciò che accadeva in mare, affidandola al codice della navigazione.

Oggi diamo una risposta, ma allora evidentemente il problema c'era. L'articolo 589 del codice penale, al primo comma, afferma che «chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni». Troppo poco. Poi ci sono le circostanze aggravanti e sappiamo che la giurisprudenza, proprio rispetto alle questioni afferenti alla circolazione stradale, ha stabilito che a chi in una condizione di ebbrezza o di assunzione di stupefacenti, si pone alla guida, non si può applicare automaticamente la fattispecie del dolo eventuale, bisogna restare dentro la colpa e l'aggravante prevista dall'originaria formulazione dell'articolo 589. Tale formulazione al massimo poteva prevedere quanto stabilito dal comma 3, dell'articolo 61 del codice penale, e cioè la circostanza aggravante comune dell'aver agito con previsione dell'evento. Tolto questo e tolto l'altro fatto, cioè che si parlava di sinistri o delitti avvenuti in ambito di circolazione stradale, si evitava che la formulazione dell'articolo 589 entrasse nell'alveo delle compensazioni del bilanciamento delle circostanze aggravanti.

Pertanto il legislatore, dopo quattro anni di discussione, è arrivato ad un testo condiviso fino a un certo punto. Credo infatti che quella norma fu approvata con la fiducia. Oggi invece la fiducia in ordine al provvedimento è generale, senatore Balboni.

Mi pongo però il problema relativo all'eccessivo ricorso all'inasprimento della pena, alla figura penale, ad una sorta di panpenalismo strisciante che deve risolvere tutti i problemi (*Applausi*), quando dal punto di vista educativo siamo in ritardo. Dobbiamo cominciare a verificare cosa ha prodotto la norma sull'omicidio stradale del 2016. Al riguardo vorrei proporvi dei dati, tralasciando la parte giuridica relativa alla costituzionalità e agli articoli 3 e 25, secondo e terzo comma, della Costituzione. Dal punto di vista statistico, i dati Istat mostrano come a partire dal 1990 si sia registrata una netta diminuzione degli omicidi stradali e una costante riduzione degli stessi dal 2001. Nel 2001 si registrarono 7.096 vittime. Tale dato registrò poi un notevole decremento fino a scendere a 4.100 nel 2010, 3.428 nel 2015 e 3.283 nel 2016, anno in cui è stato approvato in via definitiva dal Senato il disegno di legge sull'omicidio stradale.

Dal punto di vista effettivo, aggiungo un ulteriore e recente dato: negli ultimi anni si è registrato un significativo incremento dei sinistri collegati all'uso di sostanze stupefacenti e alla guida in stato di ebbrezza dei nostri giovani. Questo è il dato preoccupante. (*Applausi*). È un dato che appartiene al comportamento, alla società e alla sua evoluzione.

Il senatore Balboni è intervenuto colmando un vuoto, in relazione alla materia, applicando lo stesso ragionamento svolto allora, che il Parlamento ha fatto per l'omicidio stradale, applicandolo in una zona vuota e colmando uno spazio. Sarà sufficiente tutto questo ad introdurre nuovi comportamenti? Siamo convinti che ricorrendo sempre all'inasprimento delle pene e all'individuazione di nuove fattispecie, riusciamo ad incidere profondamente sulla società? No, non credo sia così facile. Prendiamolo però per buono ed è per questo che dico *sine ira et studio*.

Condivido quindi questo disegno di legge, che il mio Gruppo appoggia, ma lo faccio con queste riserve, probabilmente non condivise da alcuni colleghi, ma che credo attengano all'ordine fattuale, per così dire. Del resto, come qualcuno suggerisce, i dati statistici vanno un po' in controtendenza rispetto all'individuazione di nuove figure di reato.

L'articolo 589-*bis* del codice penale viene a embricare al suo interno, non solo l'omicidio stradale, ma anche l'omicidio nautico e quindi la violazione delle norme sulla navigazione. Il tema è questo: dal punto di vista del principio di legalità - permettetemi di dirlo - continuo ad avere qualche dubbio sulla tassatività della fattispecie del comportamento penale. La giurisprudenza è chiarissima: un evento deve essere conseguente a un comportamento e qual è il comportamento conseguente alla violazione di una norma della circolazione stradale piuttosto che del codice della navigazione?

Per questo il legislatore - mi pare fosse Rocco al tempo - all'articolo 589 del codice penale fa riferimento a «chiunque cagiona (...) la morte di un uomo». Poi ci sono le circostanze aggravanti, a effetto speciale, ci sono le circostanze soggette a bilanciamento e quelle non soggette a bilanciamento. Pertanto, per tagliare la testa al toro, abbiamo previsto una nuova figura di reato, inserendo l'articolo 589-*bis*, che oggi andiamo a colmare e a questo punto dico giustamente.

Se forse è criticabile l'atteggiamento di allora, oggi almeno andiamo a mettere una pezza rispetto a un'ipotesi che non era stata considerata. Allora il legislatore decise di non intervenire perché non sapeva come affrontare la questione, mentre oggi la questione è stata affrontata egregiamente. Anche negli interventi che mi hanno preceduto sono stati ricordati gli articoli 2 e 3 del disegno di legge, l'intervento in ordine all'omicidio stradale, al profilo delle lesioni o della non obbligatorietà dell'arresto rispetto a chi mantiene un atteggiamento di tipo collaborativo.

Avendo esaurito il tempo a mia disposizione, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC. (*Applausi*).

[PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PILLON (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, la nautica è uno dei settori in cui il nostro Paese è eccellenza mondiale. Noi produciamo natanti, imbarcazioni e navi di eccellenza, ma siamo anche uno dei Paesi che maggiormente fruiscono dei benefici della nautica e non solo. Pensiamo alle attività della pesca sportiva, allo *snorkeling*, alle immersioni, al *diving*, all'apnea, alla nautica da diporto, di cui ho parlato anche prima, ma pensiamo anche alla semplice nuotata che nei nostri quasi 9.000 chilometri di costa è sempre un piacere fare, sia nelle acque marittime, sia nelle acque interne dei nostri laghi e dei nostri fiumi.

Siamo convinti che questa legge contribuirà a garantire sicurezza a questo tipo di attività. Siamo convinti che queste norme incrementeranno la sicurezza in uno degli *asset* principali del Paese. Ci sono tratti di mare, di costa, anche di laghi e di fiumi, splendidi, che tuttavia sono fortemente trafficati e che diventano - ahimè - pericolosi. Abbiamo sentito gli esempi che sono stati fatti, ma credo che a ciascuno di noi sia capitato almeno una volta nella vita di farsi una nuotata e di vedersi sfrecciare molto vicino una moto d'acqua, un gommone lanciato ad alta velocità e quant'altro. Dobbiamo garantire la sicurezza, anche della navigazione.

È vero ciò che diceva, però, il senatore Dal Mas e su questo sono d'accordo. Non possiamo entrare in un'ottica panpenalistica. Non è che con questa norma, che va a incrementare le pene per chiunque commetta il reato di omicidio nautico colposo oppure di lesioni nautiche colpose, abbiamo risolto il problema. Non è la bacchetta magica e credo che il Parlamento dovrebbe cogliere questa occasione per andare ad approfondire anche altre norme che, al di là del dettato penale, contribuiscano a incrementare la sicurezza di tutte quelle meravigliose attività correlate all'acqua del mare, all'acqua dei

nostri fiumi e dei nostri laghi.

Siamo convinti che da questa maggiore sicurezza della navigazione, ma anche del godimento delle nostre acque, deriverà un grande vantaggio anche per tutte le imprese sportive che vivono di tale attività, che vivono di turismo, che vivono di pesca, che vivono di attività sportive legate alla navigazione.

Un altro importantissimo principio, che abbiamo ribadito in questa norma e sono convinto che sia importante restituire in questa Aula, è che non si guida ubriachi, che non si guida in stato di intossicazione o di stupefazione. Sotto l'effetto appunto di sostanze psicotrope, non ci si pone alla guida di nessun veicolo. La vita, la sicurezza, l'incolumità delle altre persone e della nostra persona non deve essere messa a rischio e questa norma lo ribadisce ulteriormente.

Proprio oggi in Commissione infanzia abbiamo approvato l'esito di un'indagine conoscitiva sulle dipendenze dei giovani. Purtroppo, non abbiamo fatto altro che riscontrare come ci sia un aumento delle dipendenze anche da sostanze stupefacenti, da sostanze psicotrope, da alcol. Questa norma dà un segnale chiaro, anche ai giovani che magari vorrebbero farsi un giro con la moto d'acqua. Essi, però, devono sapere che non ci si mette alla guida di veicoli in stato di alterazione da alcol e da droga, perché questo è un rischio per la propria e per l'altrui salute.

Come Gruppo Lega voteremo con convinzione questa norma. Mi sento di ringraziare, come già è stato fatto, *in primis* il senatore Balboni, che ha presentato questa proposta, adottata da tutte le forze politiche in Commissione giustizia. Desidero ringraziare il relatore Cucca, il presidente Ostellari e il sottosegretario Sisto, che tanto ha fatto perché questa norma giungesse in Aula.

Ci sono due aspetti che vorrei illustrare ai colleghi prima di concludere. Un primo aspetto, che è importante sottolineare, è che abbiamo colto l'occasione per sistemare due norme del codice penale legate alla circolazione stradale che ponevano seri problemi nelle aule di tribunale. Chiunque abbia l'onore di svolgere la professione forense sa che la riforma dell'omicidio stradale e delle lesioni stradali aveva due limiti notevoli: un primo limite era dato dalla procedibilità d'ufficio di tutti i reati. Chi esercita la professione forense sa di cosa stiamo parlando: paradossalmente, questo diventava un limite. Nel momento in cui, di fronte magari a lesioni anche lievi, era comunque disposta la procedibilità d'ufficio del procedimento penale, la persona offesa si trovava ad avere un'arma in meno nella contrattazione con l'assicurazione per ottenere un risarcimento congruo, adeguato e in tempi brevi.

Restituire alla persona offesa l'arma della possibilità di rimettere la querela diventa utile per consentire alla stessa, ovvero a coloro che hanno subito ferite, malattia, a causa dell'incidente per colpa altrui, di avere un ulteriore strumento per ottenere il giusto risarcimento. Questa è una prima norma che abbiamo sistemato.

C'è una seconda norma che è stata messa a punto e che pure, a mio avviso, è importante che sia stata rimaneggiata dal Parlamento: quella relativa all'arresto in flagranza.

Confliggeva con ogni norma di buon senso prevedere l'arresto in flagranza per colui che, a titolo di colpa, non certo a titolo di dolo, avesse causato - ovviamente contro la sua volontà - un incidente stradale e si fosse fermato per garantire l'immediato soccorso alla vittima. È contro ogni logica che quella persona, che certamente ha commesso un reato e che quindi sarà giudicato, venga trascinato via in manette dopo che si è fermata per dare assistenza alla vittima e garantire l'arrivo immediato dei soccorsi. È chiaramente contro ogni buon senso, oltre al fatto che quella previsione paradossalmente favoriva la fuga perché, piuttosto che essere arrestato, a quel punto qualcuno aveva la tentazione malsana di fuggire, di allontanarsi.

Se questa norma sarà approvata anche dalla Camera - e siamo convinti che ciò accadrà - finalmente la persona che ha causato il sinistro, come che sia, non verrà arrestata in flagranza se, però, si fermerà a prestare assistenza, a chiamare i soccorsi, attenderà il loro arrivo e darà il necessario aiuto alla persona offesa. Questo è chiaramente un incentivo affinché si ponga fine al terribile fenomeno degli incidenti stradali con la fuga di colui che li ha causati. Credo quindi che questa sia una norma decisamente di buon senso, che va a sanare un *vulnus*.

Mi fermo qua, Presidente. Non posso che augurarmi che in questo scorcio di legislatura la Camera dei

deputati trovi il tempo per approvare in via definitiva questo disegno di legge. (*Applausi*).

[D'ANGELO](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANGELO (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò concisa, anche perché gli interventi dei colleghi sono entrati tutti nel merito del provvedimento.

Come più volte affermato nel corso del dibattito, vorrei evidenziare la finalità del disegno di legge in particolare, ovvero l'equiparazione sostanziale della normativa relativa all'omicidio e alle lesioni stradali all'ambito nautico. Il testo è pertanto volto a colmare il *vulnus*, rilevato da tutti dopo che, in effetti, era stato approvato il reato di omicidio stradale.

Questa evidenza si ripropone spesso durante il periodo estivo, quando ovviamente il flusso dei natanti è più cospicuo, ma anche in altri periodi in cui, per esempio, si hanno evidenti situazioni di pericolo per i natanti, come è accaduto nel Lago di Como, nel Lago Maggiore e così via. Quindi, l'esigenza sottesa al disegno di legge è chiara a tutti: prevedere una fattispecie penale *ad hoc* per i delitti colposi di omicidio e lesioni avvenuti per mezzo di una unità da diporto.

Per unità da diporto si intende tutti i mezzi che vanno al di sopra della sfera acqua nei laghi, nei mari, nei fiumi, quindi anche le nuove tecnologie: le moto ad acqua e quant'altro possa essere dotato di motore o remi. Si va pertanto a coprire un'ampia gamma di tipologie di mezzi.

La risposta sanzionatoria al bene giuridico tutelato è proprio l'integrità fisica, che era irragionevolmente compromessa nel caso di fatti avvenuti proprio in circostanze riferibili al codice della navigazione; quindi, c'era una disparità di trattamento fra utenti della strada e utenti terracquei.

Era quindi irragionevole dal punto di vista della proporzionalità, ma anche della sanzione prevista, perché ovviamente erano previste disposizioni difformi a seconda che il fatto fosse posto in essere con il mezzo di un autoveicolo piuttosto che di un'imbarcazione, quindi in casi di condotte pressoché identiche risultava una sanzione difforme.

Devo dire che in Commissione si è svolto un lavoro corale, tant'è che si è arrivati anche alla costituzione di un comitato ristretto, che ovviamente ringrazio insieme alla figura del relatore, che ha fatto un lavoro di sintesi per poter giungere a questo testo, poi votato all'unanimità. Aggiungo anche che mi fa piacere che molti degli spunti emendativi presentati dal mio Gruppo, il MoVimento 5 Stelle, siano poi diventati parte integrante del testo stesso, come ad esempio la fattispecie penale *ad hoc*, oppure l'aggravante per il fatto commesso in stato di ebbrezza alcolica o alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti, la procedibilità a querela nei casi di lesioni colpose sulla circolazione stradale, l'inserimento della fattispecie nel catalogo dei delitti per i quali è disposto l'arresto obbligatorio in flagranza, nonché la norma transitoria. Sono tutti temi trattati negli emendamenti presentati dal mio Gruppo che sono stati fatti parte integrante del testo oggi in discussione.

È sicuramente giusto e meritevole di attenzione intervenire dal punto di vista normativo su questo tema, anche per dare un segnale forte affinché si crei un ulteriore deterrente che inviti alla prudenza chiunque si metta alla guida non solo di un autoveicolo, ma anche di un natante.

Per queste ragioni, dichiaro il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*).

[DE FALCO](#) (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola. (*Commenti*).

Collegli, abbiamo proceduto celermente ed abbiamo esaurito gli interventi addirittura prima del tempo concesso.

DE FALCO (*Misto*). La ringrazio, Presidente, ringrazio anche tutti i colleghi, perché sono veramente simpatici.

Voterò contro questo provvedimento essenzialmente per alcuni motivi e vorrei mi fosse consentito esprimere e dichiarare. In primo luogo, si rientra ancora una volta in una tecnica legislativa parcellizzante in cui, anziché creare le giuste aggravanti alla fattispecie di reato, si creano sempre nuove figure di reato e questo, come poi si vede anche dalla stesura dell'articolato, crea una notevole difficoltà. Questo provvedimento è scritto in maniera pessima; in particolare l'articolo 3, di cui vorrei leggere un rigo, secondo me è anche incostituzionale, perché crea una vera e propria *reformatio in*



*peius*, consentendo ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore di questa norma di essere oggetto di querela dalla data di entrata in vigore di questa norma. Si badi bene che oggi in particolare i fatti marittimi - o nautici - in realtà sono punibili a querela, sicché non si può ritenere che una procedibilità d'ufficio sia sostituita da una procedibilità a querela e quindi si recuperano i fatti, ma in realtà si dà oggi il termine per cominciare a porre querela per fatti precedenti e questo è incostituzionale.

Vorrei però dire anche un'altra cosa. Se davvero ci tenete alla sicurezza, allora dotate le amministrazioni che devono fare i controlli del personale e dei mezzi, perché l'unico modo per garantire la sicurezza in mare è fare continui controlli, far vedere la presenza, evitare che ci siano comportamenti indisciplinati pericolosi. L'unico modo di fare prevenzione è attraverso il controllo; non attraverso norme che rimangono su carta e poi in questo caso creano pure problematiche di carattere giuridico.

Se davvero volete evitare di fare carta e volete fare sicurezza, il Governo dia disposizioni affinché i controlli siano efficaci ed effettivi; si eviti di controllare soltanto le ONG; controllate le barche da diporto, controllate il traffico: questo bisogna fare. Bisogna fare le persone serie. Queste norme sono carta e servono a mettere la coscienza a posto, ma non consentono di raggiungere un più elevato *standard* di sicurezza.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B). (Applausi).*

**Discussione dalla sede redigente e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**

**(1201) Deputato BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 17,12)*

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 1201, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Pisani Giuseppe, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

**PISANI Giuseppe, relatore.** Signor Presidente, il disegno di legge in esame, approvato in prima lettura alla Camera dei deputati e successivamente, con modifiche, dalla 12a Commissione del Senato in sede redigente, tratta il tema della trasparenza e il diritto alla conoscenza dei rapporti aventi rilevanza economica o di vantaggio che intercorrono tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi anche non sanitari, e i soggetti che operano nel settore della sanità.

L'articolo 1 prevede che le disposizioni in esame determinano il livello essenziale delle prestazioni concernenti il diritto alla conoscenza dei rapporti tra le imprese e i soggetti operanti nel settore della salute. A tale proposito viene richiamato l'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, che attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

L'articolo 2 reca le nozioni e precisa i termini, cioè il significato di impresa produttrice, di soggetti che operano nel settore della salute e di organizzazioni sanitarie.

L'articolo 3 prevede un regime obbligatorio di pubblicità: per le convenzioni e le erogazioni in denaro, beni, servizi o altre utilità effettuate da un'impresa produttrice in favore di un soggetto operante nel settore della salute; per le convenzioni e le erogazioni di denaro, beni, servizi, effettuate da un'impresa produttrice in favore di una organizzazione sanitaria; per gli accordi delle imprese produttrici con i soggetti operanti nel settore della sanità, che producono vantaggi diretti o indiretti consistenti nella partecipazione a convegni, eventi formativi, comitati, commissioni, organi consultivi e quant'altro.

La pubblicità reca i dati inerenti il periodo temporale, la natura, la causa dell'accordo, della convenzione o dell'erogazione e i relativi valori economici ed è effettuata a cura dell'impresa produttrice, mediante comunicazione dei dati medesimi al registro pubblico telematico istituito ai sensi del successivo articolo 5. *(Brusio).*

Presidente, le chiedo scusa, io cerco di coprire con la mia voce il brusio che ho alle mie spalle.

PRESIDENTE. Ha ragione, senatore Pisani. Colleghi, siamo molti in Aula e questo ci suggerisce di abbassare considerevolmente il volume della voce.

PISANI Giuseppe, *relatore*. Signor, Presidente, l'articolo 4 richiede una comunicazione annua al registro pubblico telematico da parte delle imprese produttrici, qualora uno o più soggetti operanti nel settore della salute o una o più organizzazioni sanitarie ricorrano in una delle seguenti condizioni: siano titolari di azioni o di quote del capitale della società ovvero di obbligazioni dalla stessa emesse oppure abbiano percepito dalla società, nell'anno precedente, corrispettivi per la concessione di licenze per l'utilizzazione economica di diritti di proprietà industriale o intellettuale.

L'articolo 5 prevede l'istituzione, nel sito Internet istituzionale del Ministero della salute, di un registro pubblico telematico denominato "Sanità trasparente", liberamente accessibile per la consultazione. L'istituzione del registro deve aver luogo entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disciplina. L'istituzione è preceduta dall'emanazione di un decreto del Ministro della salute, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale, l'Autorità nazionale anticorruzione e il Garante per la protezione dei dati personali. Le determinazioni del decreto ministeriale devono essere improntate a: facilità di accesso, semplicità della consultazione, comprensibilità dei dati e omogeneità della loro presentazione, previsione di funzioni per la ricerca semplice e avanzata e per l'estrazione delle comunicazioni secondo gli standard degli *open data*. Il comma 9 dell'articolo 5 provvede alla quantificazione dell'onere finanziario derivante dal presente articolo.

L'articolo 6, al comma 1, specifica che le imprese produttrici sono responsabili della veridicità dei dati contenuti nelle comunicazioni. Il successivo comma 2 commina all'impresa produttrice che ometta di eseguire la comunicazione telematica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di 1.000 euro per ciascuna comunicazione omessa, aumentata di venti volte l'importo dell'eventuale erogazione alla quale si riferisca l'omissione. Il comma 3 dello stesso articolo 6 prevede, per l'impresa produttrice che ometta di trasmettere le comunicazioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 3, nel termine ivi indicato, una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

Ai sensi del successivo comma 5, all'impresa produttrice che fornisca notizie false nelle comunicazioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 a 100.000 euro. Gli atti di irrogazione delle sanzioni sono pubblicati in un'apposita sezione del registro pubblico telematico. Il Ministero della salute pubblica in formato aperto tali atti nella prima pagina del proprio sito Internet istituzionale, per un periodo non inferiore a novanta giorni, con l'indicazione dei nomi delle imprese produttrici che non abbiano trasmesso le comunicazioni dovute ovvero che abbiano fornito notizie false nelle comunicazioni.

Il comma 9 specifica che è consentita la segnalazione al Ministero della salute delle condotte poste in essere in violazione della presente disciplina. In base al comma 10, l'amministrazione finanziaria e il Corpo della guardia di finanza verificano l'esecuzione degli obblighi previsti dalla presente disciplina. Il comma 12 prevede che gli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni di cui al presente articolo 6 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato; il 50 per cento di tali risorse è destinato, nell'anno di riferimento, al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di vigilanza svolte ai sensi del comma 8.

L'articolo 7 prevede che il Ministro della salute trasmetta alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente disciplina.

L'articolo 8 reca le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 9 reca le norme transitorie, le quali specificano che gli obblighi di comunicazione stabiliti dall'articolo 3 si applicano a decorrere dal secondo semestre successivo a quello in corso alla data di pubblicazione dell'avviso previsto dall'articolo 5, comma 1, e che gli obblighi di comunicazione stabiliti dall'articolo 4 si applicano a decorrere dal secondo anno successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del suddetto avviso.

In ultimo, signora Presidente, mi consenta di porgere il mio sentito ringraziamento al personale dei servizi del Senato, che ci mette sempre nelle condizioni di lavorare al meglio, a tutti i colleghi della Camera, ai colleghi della 12a Commissione e a tutti coloro che hanno collaborato alla stesura di questo

provvedimento, che è stato sempre fortemente voluto e sostenuto dalla nostra forza politica. Il disegno di legge in esame costituisce infatti un altro passo avanti molto importante sul percorso della massima trasparenza della pubblica amministrazione nei confronti di noi cittadini. *(Applausi)*.

**PRESIDENTE.** Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

**PARENTE** *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PARENTE** *(IV-PSI)*. Signor Presidente, il voto all'unanimità - o quasi - degli articoli testimonia la volontà del Senato di approvare il provvedimento in esame, che contiene tre concetti importanti, strettamente legati tra loro: il diritto alla conoscenza, la sanità trasparente e il Registro pubblico telematico.

Il disegno di legge che, come è stato ricordato dal relatore, è stato approvato in prima lettura alla Camera e successivamente, con alcune modifiche della 12<sup>a</sup> Commissione, in Senato in sede redigente, concerne la trasparenza e il diritto di conoscenza dei rapporti aventi rilevanza economica intercorrenti tra le imprese produttrici e i soggetti che operano nel settore della salute.

Il comma 1, dell'articolo 1 afferma un concetto fondamentale. Sappiamo che la tutela della salute è materia che, secondo la nostra Costituzione, rientra nell'ambito della competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, cui spetta la determinazione del livello essenziale delle prestazioni concernenti il diritto alla conoscenza dei rapporti tra le imprese e i soggetti che operano nel settore della salute. Il diritto alla conoscenza diventa pertanto livello essenziale di prestazioni ed è un concetto molto importante. Al riguardo, viene richiamato l'articolo 117, comma 2, lettera *m*), della nostra

Costituzione, che attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale.

È poi prevista l'istituzione sul sito *Internet* del Ministero della salute di un Registro pubblico telematico.

Perché ritengo che questi concetti siano fondamentali e aprano o rafforzino la strada anche per noi legislatori nazionali a tener fede alla Costituzione e, allo stesso tempo, a garantire il diritto alla salute costituzionalmente sancito all'articolo 32, legiferando in maniera ancora più forte in tema di livelli essenziali di assistenza (LEA) e livelli essenziali delle prestazioni (LEP)? Penso al tema della medicina territoriale - è qui presente il Sottosegretario - e allo sforzo che il Ministero sta compiendo per considerare i livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni nella medicina territoriale. Il provvedimento rafforza la garanzia del diritto alla salute e alla conoscenza dei cittadini in tutto il territorio nazionale.

Anche la trasparenza è necessaria dopo tante sofferenze della cittadinanza, soprattutto durante l'epidemia e adesso che iniziamo a uscirne.

Naturalmente è necessaria anche la parte sanzionatoria del provvedimento, che pure c'è, ma ricordiamo che non partiamo da zero in tema di trasparenza e adempimenti, in quanto lo stesso disegno di legge richiama il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, già esistente. Ritengo fondamentale il diritto positivo alla conoscenza e quindi, anche qui, dobbiamo andare avanti, a seguito dell'epidemia, su questo concetto elaborando un'impalcatura normativa. Penso, per esempio, alla trasparenza e alla necessità della messa a disposizione dei dati (non intendo, naturalmente, i dati dei singoli cittadini che, come sappiamo, sono coperti dalla *privacy*). Penso anche allo sforzo che si sta compiendo per implementare il Fascicolo sanitario elettronico, anche se durante l'epidemia non è sempre stato così. Sarebbe stato necessario mettere a disposizione dei centri di ricerca e della cittadinanza dati trasparenti non solo perché i cittadini potessero comprendere quello che stava succedendo, ma anche affinché i centri di ricerca, anche autonomi, potessero intervenire sulla situazione epidemiologica.

#### **Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 17,30)**

(Segue PARENTE). Sappiamo che l'oro importante di questo nostro tempo è rappresentato dai dati, la cui messa a disposizione è la più alta forma di democrazia che un Paese può avere.

Come Italia Viva esprimeremo un voto favorevole sull'importante provvedimento al nostro esame, con l'auspicio che i concetti in esso contenuti offrano la possibilità di incrementare la nostra legislazione anche in altri campi per garantire il diritto alla conoscenza, la trasparenza e l'accesso ai siti all'intera cittadinanza.

[ZAFFINI](#) (Fdi). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAFFINI (Fdi). Signor Presidente, il Gruppo Fratelli d'Italia voterà a favore del provvedimento al nostro esame. A volte accade che i colleghi aggettivino il voto favorevole, aggiungendo ad esempio convintamente. Noi possiamo dire che voteremo il provvedimento serenamente, nel senso che seppure esso rappresenta il primo passo di un percorso, sicuramente necessario ed, anzi, assolutamente indispensabile, non lo riteniamo un provvedimento esaustivo o comunque in grado di contrastare di per sé il problema della corruzione nelle transazioni di natura sanitaria. Il danaro dentro la sanità è tanto, tantissimo. Le Regioni mediamente destinano alla sanità una cifra compresa tra il 70 e l'80 per cento del proprio bilancio. Aver ad esse trasferito la sanità o gran parte della materia sanitaria è stato sicuramente un provvedimento positivo perché ha differenziato il rischio, frazionandolo. Lasciare l'enorme massa di danaro della sanità in capo ad un unico soggetto evidentemente, come la storia della prima Repubblica ci ha insegnato, era un problema enorme; frazionandolo su tutte le Regioni abbiamo almeno diviso il monte a rischio corruzione del capitale destinato alla sanità.

Per dare ai colleghi un'idea di cosa stiamo parlando, vorrei rilevare che nel 2020 i dati relativi ai casi di corruzione riportati dalle principali testate giornalistiche nazionali mostravano il settore della sanità al secondo posto. Vale a dire che circa il 17,33 per cento dei casi di corruzione riportati dai media italiani si è verificato nel settore sanitario. Si tratta di circa 117 casi. È evidente che il dato è approssimato per difetto, trattandosi dei casi di corruzione arrivati alla conoscibilità e quindi «scoperti». Rispetto a

questo dato è il sommerso che ci preoccupa.

La corruzione in sanità è tanto diffusa quanto più pericolosa perché danneggia il cittadino oltre che le casse dello Stato. Lo danneggia comportando cure scadenti, liste d'attesa interminabili, medici che utilizzano dispositivi scelti non per la loro qualità, ma per il profitto che possono trarne, più o meno legittimamente, più o meno in modo trasparente. Pensiamo anche ai percorsi assistenziali addirittura influenzati dal possibile tornaconto economico. Colleghi, è infatti inutile negare che la dimensione pubblica della sanità non la mette certamente al riparo, ad esempio, dalle incursioni delle *big pharma* o comunque dei fornitori di farmaci, di *device*, di supporti informatici e programmi. Tutto un mondo che afferisce al Sistema sanitario nazionale e che da esso trae linfa vitale.

Il Covid non ha semplificato il tema, anzi se possibile lo ha peggiorato perché ha aumentato la linfa vitale e le destinazioni di danaro alla sanità, allargando il campo a possibili incursioni e corruzioni.

Un gruppo di ricercatori, impegnato a facilitare l'accesso ai dati per migliorare la trasparenza in sanità, ha stimato che nel triennio 2017-2019 i finanziamenti destinati in modo trasparente dalle principali società farmaceutiche ammontano a circa un miliardo di euro; tutto questo in forma di donazioni, ristoro di spese di viaggio, compensi per consulenze, organizzazione di eventi, presidi ospedalieri e centri di ricerca.

Questa enorme mole di danaro, ripeto, trasparente e anch'essa evidentemente inferiore alla realtà in quanto approssimata certamente per difetto, dà l'idea di quanto sia necessario rendere il più possibile trasparente quanto accade nei rapporti che comportano esborso finanziario in sanità.

Il testo del provvedimento in esame, che presenta qualche ombra, ma che ci trova complessivamente favorevoli, tant'è che noi, come ho detto, serenamente ne voteremo l'approvazione, detta alcune regole di conoscibilità, nel presupposto che quello che è trasparente è di per sé legittimo. Va bene, visto che lo abbiamo fatto in tanti altri settori, come, per esempio, con le fondazioni della politica, con i rapporti bancari, con la famosa trasparenza nelle transazioni finanziarie. Proprio perché ci sono questi precedenti, abbiamo visto però che il solo fatto della conoscibilità e della pubblicazione in un sito Internet o su una pagina Facebook delle transazioni che attengono ai movimenti finanziari in sanità non comporta di per sé soluzione.

Quanto stiamo facendo con questo provvedimento è un primo importante passo. Esisteva una lacuna ed è stato opportuno colmarla; ora, però, è evidente che servono ulteriori riforme di sistema, perché purtroppo non c'è altro modo per costringere a una sostanziale - non a caso uso questo aggettivo - correttezza gli operatori del settore. L'unico modo che ci è dato è eliminare i lacci e i laccioli, così definiti da qualcuno prima di me, delle regole di mercato, rendendo cioè il più possibile le transazioni disponibili a tutti, allargando quindi al massimo le liste dei fornitori, con mille altri accorgimenti possibili, lasciando al mercato la possibilità di autoregolarsi sulla base della famosa legge della domanda e dell'offerta che alla fine, a mio avviso, è l'unica vera forma per garantire trasparenza. È evidente infatti che, partecipando a un sistema di gare e di forniture trasparenti, più si allarga la platea degli attori, più gli stessi si controllano a vicenda.

Ripeto, con questo disegno di legge non risolviamo il problema. Abbiamo fatto bene ad affrontarlo e siamo stati assolutamente concordi e favorevoli, ma molto e molto di più c'è evidentemente da fare. Pensate a tutto quanto è accaduto con la vicenda dei vaccini; pensate a quanto ci lascia perplessi e interdetti la vicenda dei famosi dieci vaccini acquistati per ogni cittadino europeo, secondo quanto pubblicato sul sito dell'Unione europea, anche se, a domanda diretta alla funzionaria addetta a queste transazioni, il sottoscritto non ha ricevuto risposta. Pensate a quanto c'è ancora da fare.

Con questo provvedimento abbiamo trattato un pezzettino del problema, ma deve essere evidentemente approfondito meglio; va ampliata una cultura che sostanzialmente dice che il denaro che serve per la salute pubblica è doppiamente prezioso e che chi se ne appropria in modo fraudolento e illegittimo commette un doppio e triplo reato rispetto a una norma di carattere generale che rende - o dovrebbe rendere - questo denaro veramente sacro e intoccabile. (*Applausi*).

[BOLDRINI \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BOLDRINI \(PD\)](#). Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi approviamo, in questa sede, un testo che

arriva dal 2019, anno in cui è stato approvato dalla Camera. Dico ciò perché, nel frattempo, nel mondo è arrivata la pandemia ed è successo di tutto. Devo dire, però, che, nonostante tutto, mi sembra che, anche dal punto di vista della consequenzialità, questa legge arrivi a compimento nel momento giusto, posto che dovrà avere l'ultimo allineamento alla Camera, perché alcuni emendamenti sottoposti dalla Commissione bilancio vedranno un altro piccolo passaggio alla Camera.

Siamo, però, al punto giusto, perché questa legge concerne la materia della trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, garantisce cioè il diritto alla conoscenza di quei rapporti aventi rilevanza economica o di vantaggio tra loro interrotti. Quindi di rapporti fra chi fornisce farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari, ed i soggetti che operano nel settore della salute ivi comprese le organizzazioni sanitarie.

Credo che davvero la mente di tutti subito corra a quanto sta avvenendo con i grandi investimenti che si stanno facendo in sanità. Tutti, dunque, abbiamo la mente che corre al PNRR e a tutti i progetti che si stanno mettendo in campo.

Questa proposta è stata ben esaminata alla Camera dei deputati, perché è vero che è arrivata nel 2019, ma ha avuto la sua germinazione nel passato ed è stata lavorata molto approfonditamente. Anche a me, a questo punto, corre volentieri l'obbligo di riconoscere ai colleghi della Camera, del Gruppo PD, di avere lavorato per migliorare il testo in maniera fattiva, con documenti, valutazione ed emendamenti, producendo un testo sicuramente migliorato ed in condizioni di essere giudicato positivamente anche dal nostro Gruppo, che in effetti, come ha votato favorevolmente alla Camera, così ha fatto anche nella nostra Commissione in Senato.

Quindi, tutti, fin dalla prima volta che il testo è arrivato in Commissione, abbiamo riconosciuto che doveva essere accolto. Devo dire che questa proposta di legge è esplicitamente ispirata al *sunshine act* americano ed infatti, fra di noi, nei corridoi, la chiamiamo *sunshine act*. Questo perché esso parla di trasparenza, ma ha una derivazione statunitense e da altre leggi che sono state varate negli scorsi anni in diversi Stati europei.

Era una sorta di vuoto normativo per noi, perché, appunto, si parla esplicitamente di sanità. Avevamo già delle altre leggi, come la n. 241 del 1990: chi non la conosce. Ancora, il cosiddetto decreto trasparenza, sul rapporto tra i cittadini e la pubblica amministrazione. Quindi, avevamo già delle norme. Ma questo disegno di legge viene a colmare un vuoto normativo per quanto riguarda proprio i rapporti stretti fra le organizzazioni e le persone che lavorano nella sanità e le imprese produttrici.

Anche su questo, però, non veniamo dall'anno zero, perché ricordo molto bene che l'Autorità nazionale anticorruzione nel 2014 aveva già varato un piano anticorruzione al 2015-2016, che prevedeva per la prima volta, e lo sottolineo, una sezione dedicata agli acquisti in sanità. Sezione che era appunto prodromica alle fondamenta di questa legge, poi arrivata a definizione con questa norma.

L'avvio dell'attività anticorruzione, con i piani nazionali del 2015 e 2016, ha sostanzialmente prodotto anche effetti politici, culturali e istituzionali, che la maggioranza ha condiviso, con voti all'unanimità, e che consente oggi di approvare questa norma. Era maturo il tempo, sicuramente, ma è una norma anche sistemica. In questo modo si è colto il senso di una storia che uno scenario internazionale stava già scrivendo.

La principale causa dei fenomeni di corruzione in salita risiede proprio nel cattivo funzionamento e nella mancanza di trasparenza della macchina amministrativa e tecnica di supporto alle cure.

L'applicazione di questa legge potrà almeno parzialmente contribuire a ridurre i rischi connessi alla cattiva gestione e magari disinnescare l'improvvisazione amministrativa, perché a volte succede anche quello: l'opacità dei processi e l'indifferenza di chi, con il proprio silenzio, a volte accompagnano i percorsi illeciti, molto spesso perché privo di tutele. C'è anche questo da dire.

Quindi, la lotta alla corruzione è comune a diverse norme; abbiamo dovuto approvare anche il decreto antifrode in relazione al *bonus* facciate. Ogni tanto dobbiamo rincorrere con queste norme un'interpretazione sbagliata nella condivisione di percorsi con lo Stato, ed è il senso civico che viene mancare, purtroppo, sia nei nostri cittadini sia in coloro che rivestono ruoli importanti nella pubblica amministrazione. Quindi, combattere la pratica odiosa della corruzione è doveroso e deve continuare

ad essere uno degli obiettivi principali delle azioni di tutti i Governi e del Parlamento.

Per questa ragione, credo sia assolutamente doveroso offrire la nostra piena collaborazione e disponibilità a migliorare questo modo di agire, ed è ciò che si farà senz'altro con questa legge.

Per noi è importante mettere l'accento sulla sanità. Come vi dicevo, stanno arrivando provvedimenti importanti; avete visto i fondi che sono stati messi a disposizione. In questo ci aiutano moltissimo i sistemi di monitoraggio messi in piedi dalle cabine di regia istituite dal nostro Governo. Sto pensando anche e soprattutto alla Conferenza Stato-Regioni dove sono stati raggiunti accordi importanti per una programmazione a stretto contatto anche con il privato. Tutto quello che andremo a mettere in pratica con i fondi messi a disposizione dal PNRR, a seguito di accordi ben precisi, passerà attraverso accordi anche con il privato.

Credo che in questo momento avere a disposizione una norma aggiuntiva - ricordo che esistevano già norme al riguardo - che interviene ulteriormente per combattere la corruzione sia importante, anzi determinante.

Il Partito Democratico, come dicevo, ha ben collaborato alla Camera; lo ho fatto sin dall'incardinamento del testo in Commissione sanità. Poi, purtroppo, ribadisco che per due anni abbiamo avuto altro a cui pensare con l'emergenza e i relativi decreti-legge, ma adesso è giusto portare a compimento norme che sono necessarie in questo specifico momento.

È per questo, Presidente, che dichiaro il voto favorevole del Partito Democratico. (*Applausi*).

[ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, colleghi e colleghe, il nostro è un voto favorevole a questo provvedimento: un testo importante che, comunque, costituisce un primo passo in relazione alla trasparenza di un rapporto tra mercato e sanità che è molto complesso e non è risolvibile solo ed esclusivamente con questo tipo di intervento legislativo.

Condivido quanto detto da diversi colleghi e colleghe; voglio solo fare alcuni esempi. Se il contratto sui vaccini dell'Europa con le grandi case farmaceutiche non è pubblicabile né conoscibile abbiamo un problema. Se, ancora, la normativa sui dispositivi medici - non mi riferisco ai dispositivi di protezione individuale, ma ad altri dispositivi medici, per esempio in relazione al trapianto d'anca e via dicendo - non ha criteri di valutazione qualitativi, perché in questo Paese non abbiamo ancora uno *standard* di criteri qualitativi sui dispositivi medici (per me questo è un *vulnus* serissimo perché stiamo parlando di dispositivi medici che vanno dalla valvola cardiaca alla protesi d'anca e a tutto il resto) è un problema.

È un problema che si risolve con un intervento normativo urgente e questo richiede una determinazione politica, perché tutti ben comprendiamo che la spinta delle *lobby* va esattamente nella direzione opposta. È un problema che non si risolve semplicemente con la trasparenza, pubblicando le attività, perché si presenterà in forme sempre più strategiche ed economicamente rilevanti rispetto a tutti i farmaci innovativi che definiranno la possibilità di vivere o meno degli anni in più, di risolvere o meno malattie considerate fino ad oggi incurabili e che saranno curabili, ma con costi assolutamente inavvicinabili, se non si cambia il rapporto tra *big pharma* e i sistemi pubblici, sul piano europeo, come minimo.

Se non ci vogliamo semplicemente salvare la coscienza, questa legge è uno stimolo per affrontare finalmente questa discussione alla luce del sole, perché è giusto quello che diceva il senatore Zaffini: una cosa sono le pulizie delle ASL e degli ospedali, perché in quel caso più è larga l'offerta, più ci si può mettere in competizione sul mercato; un'altra cosa sono quelle prestazioni che non sono a mercato, di fatto, ma che impropriamente seguono logiche distorte di mercato, perché se abbiamo a disposizione il farmaco per curare l'epatite B o l'epatite C e lo abbiamo pagato esattamente 36 volte più di quello che lo hanno pagato altri Stati, questo è un problema che non è risolvibile allargando l'offerta.

Questa legge è assolutamente positiva, ma dovremmo aver imparato qualcosa dall'emergenza Covid - almeno lo auspico, perché mi sembra che rispetto al dibattito della fase iniziale dell'emergenza Covid già molta acqua sia passata sotto i ponti - e la cosa mi preoccupa. Dobbiamo quindi ridefinire la funzione pubblica della sanità, ribadire che non è possibile mettere la sanità a mercato; dobbiamo essere coerenti e fare finalmente un processo di riforma reale della sanità, che è assolutamente

indispensabile. Questo processo di riforma non può essere, a mio parere, più rinviato.

La sfida - badate bene - non è semplicemente il Covid e non è solo vincere la battaglia delle liste d'attesa, benché sia un tema più che significativo oggi, dopo il Covid e con il rinvio di tutte le prestazioni sanitarie programmate.

Il tema è quello di costruire un nuovo impianto, altrimenti le risorse pubbliche non saranno mai sufficienti. È un mercato che va assolutamente regolato a monte, se vogliamo guardare avanti e avere la sanità pubblica come faro fondamentale del diritto di cittadinanza in questo Paese. Vedo che da questo punto di vista siamo ancora troppo fragili e deboli; per riuscire a dire che le aziende farmaceutiche devono pagare il *payback*, che ora vale in questo Paese 2,4 miliardi, bisogna proprio insistere - fatemelo dire così - e questo è un problema. Lo dico al Governo, alla maggioranza, all'opposizione, a tutti noi.

Vogliamo fare un salto di qualità in sanità? C'è bisogno di una riforma ed è arrivato forse il momento di discuterne seriamente in quest'Aula. (*Applausi*).

**BINETTI (FIBP-UDC)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**BINETTI (FIBP-UDC)**. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, stiamo toccando un tema cruciale, che tutti noi abbiamo vissuto sulla nostra pelle in questi due anni e mezzo, che ci hanno spalancato finestre di estrema generosità nel mettere la propria vita al servizio degli altri - l'abbiamo visto domenica scorsa, nella giornata dei camici bianchi -, ma che ci hanno anche rivelato orizzonti di una corruzione così miserabile, fatta sulla pelle della gente, che ci ha profondamente scandalizzato tutti. Credo che finché conserviamo la capacità di scandalizzarci, che poi è la capacità di indignarci davanti a quella strumentalizzazione della vita umana ridotta a bene di mercato, forse ancora abbiamo una speranza grande e forte davanti a noi.

Il disegno di legge in esame ha un grande merito: è uno dei pochi disegni di legge di iniziativa parlamentare che realmente abbia viaggiato sul doppio binario. Potrebbe passare alla storia, perché è stato di iniziativa parlamentare dei colleghi della Camera, è approdato al Senato, dove abbiamo avuto il coraggio di modificarlo, ed oggi lo approveremo nella versione modificata, perché abbiamo avuto la profonda convinzione che rimandandolo alla Camera sarebbe stato approvato in tempi brevi. Questo vuol dire uno stile di lavoro parlamentare maturo, ma disgraziatamente in questa legislatura è un'operazione quasi eccezionale, e va dato atto alle Commissioni sanità delle rispettive Camere di aver lavorato con un profondo rispetto per la dignità del proprio ruolo di parlamentari.

Detto questo, vorrei evidenziare che, in fondo, il binario su cui si costruisce questo disegno di legge è molto semplice da dire e difficilissimo poi da tradurre in pratica, come proverò a dimostrare. Il primo punto di questo binario è il diritto del cittadino - non dico nemmeno il diritto del paziente, attenzione - a sapere. Il secondo punto è l'obbligo dell'azienda di informare correttamente di tutte quelle destinazioni di beni che in qualche modo non sono oggetto di una transazione lineare, regolare, trasparente. Perché questo è importante? Quando, tanti anni fa, ero un giovane medico, le forme di corruzioni più facili, le più identificabili, erano quelle per cui la casa farmaceutica in qualche modo faceva e facilitava quello che noi chiamavamo il turismo congressuale: offriva a una persona di poter andare con l'idea di presentare una documentazione oppure semplicemente di partecipare a un congresso a un convegno.

Lo si faceva cercando di enfatizzare la formazione dei più giovani, per metterli a contatto con contesti internazionali, e ci si muoveva poco più che in questa dinamica. Poi abbiamo scoperto che queste forme, invece di vedere nel medico il garante della lealtà del rapporto tra un'azienda che produce farmaci e la sua destinazione naturale al paziente, inserivano dei costi impropri, che erano i costi del proprio turismo congressuale. Ma ci siamo resi conto presto che questa forma ogni tanto è tutt'ora presente; e la chiamo forma di corruzione, quando questo è una sorta di scambio, perché non è che il viaggio pagato o il *benefit* assegnato avvenissero senza chiedere niente in cambio. Adesso si utilizza spesso la formula che dice che questo è avvenuto al di là di ogni richiesta impropria; è una formula che troviamo molte volte in tutte le elargizioni («questo congresso è stato organizzato con il contributo totalmente gratuito»). Ma sappiamo tutti che totalmente gratuito è una parola un po' difficile anche da



dire. Tutte queste erano le piccole forme del quotidiano di una corruzione che maturava dietro a piccoli beni di scambio.

Poi però ci siamo resi conto che, laddove veramente questo tipo di corruzione raggiungeva cifre e importi molto più elevati, essa riguardava per esempio la ristrutturazione di un ospedale o l'aggiornamento del parco tecnologico. Sappiamo con quanta velocità oggi la tecnologia produce continuamente nuovi strumenti e come questi nuovi strumenti possano avere dei costi altissimi, che possono essere offerti a condizioni apparentemente vantaggiose, qualche volta realmente vantaggiose (ma più spesso apparentemente vantaggiose), dietro un bene secondario che l'azienda che produce questi strumenti richiede (non più necessariamente l'azienda farmaceutica).

Ricordo qualche anno fa - qualcuno di voi forse lo ricorderà ancora - il famoso scandalo delle valvole cardiache. Venivano prese valvole di basso profilo e di basso costo, che inevitabilmente non garantivano il risultato clinico atteso, perché si lucrava sulla differenza dei costi. Ecco, diciamo che il livello della corruzione cresce. Poco fa il collega Errani ha citato la mancata trasparenza o perlomeno la non conoscenza dei contratti che sono stati stipulati per esempio rispetto ai vaccini; una dimensione pazzesca, se pensiamo soltanto a quanti vaccini sono stati somministrati. Noi abbiamo il 91 per cento della popolazione che ha ricevuto per lo meno tre vaccini; quindi pensiamo solo in Italia, ma pensiamo anche nel mondo intero. Ci rendiamo conto che lì può crescere di molto il livello tra il bene offerto, il bene pagato e il valore lucrato.

Penso anche, nel piccolo, a una cosa che è successa in questi ultimi mesi rispetto ai tamponi. Voi sapete che il meccanismo che noi stessi abbiamo voluto, come un meccanismo importante per garantire salute alle persone, cioè il controllo sui tamponi giorno per giorno (con la televisione che ci dice quanti tamponi sono stati fatti), ha rappresentato in grandissima parte un costo a carico delle famiglie (e quindi sappiamo anche la difficoltà). Ma la cosa peggiore è stato il commercio dell'informazione deviata rispetto al risultato di questi vaccini.

Allora, dove voglio arrivare con questo? Voglio arrivare a una cosa che è molto semplice, così come era semplice all'inizio la premessa: il diritto alla conoscenza e l'obbligo alla trasparenza. Dobbiamo riscoprire una dimensione etica, che non è solo l'etica medica, cioè l'obbligo di garantire al paziente il miglior servizio possibile, ma è un'etica che molto spesso è farmaco-etica e che molto spesso tocca il tema del rapporto tra etica ed economia.

Se non ci rendiamo conto del livello degli interessi economici, anche da questo punto di vista c'è il rischio di aver lucrato sulla pelle delle persone con la malintenzionata idea di ottenere guadagno per sé e ciò ha anche una sua implicazione, nel senso che molto spesso abbiamo lucrato su una sciatteria di prodotti acquistati senza che fossero all'altezza della situazione. Alle volte l'oggetto della corruzione nasce dall'aver offerto un prodotto di minore qualità, a volte anche di cattiva qualità, a una persona che si aspettava di ricevere qualcosa che giovasse alla propria salute.

Si tratta di una dimensione etica che va riscoperta lungo tutta la filiera, che può essere oggetto di una sorta di emorragia e di perdita di dimensione etica della transazione. Il provvedimento lo fa passo passo, a cominciare dalla cosa più semplice, parlando di importi pari a 100 euro (e oggi sappiamo quanto possono essere pochi 100 euro, a meno di non moltiplicarli per tutte le funzioni); inizialmente però si parlava addirittura di 10 euro. Non si tratta solo di questo; dobbiamo percorrere l'intera filiera della potenziale corruzione per innestare quella rivoluzione che parte davvero dal rispetto per la persona e per le persone più fragili. *(Applausi)*.

[LUNESU](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUNESU (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame è stato approvato in prima lettura dalla Camera, come è già stato ricordato dalle colleghe, ed ora è stato migliorato con il passaggio al Senato proprio su quegli aspetti che potevano sollevare delle criticità.

Parliamo di un tema molto importante, la trasparenza sanitaria. Il disegno di legge contiene la trasparenza ed il diritto alla conoscenza dei rapporti aventi rilevanza economica o di vantaggio intercorrenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi anche non

sanitari e di soggetti che operano nel settore della salute, ivi comprese le organizzazioni sanitarie. Nel corso degli ultimi anni il principio della trasparenza è stato approfondito ed analizzato da molteplici punti di vista. Nel nostro partito siamo veramente convinti che la trasparenza sia importante e utile se consente a tutti i cittadini di conoscere, di comprendere l'impiego delle risorse pubbliche, di valorizzarne le finalità, i costi in relazione alle *performance*, stimolando l'appropriatezza e la comparazione tra *provider* e territori, incoraggiando la ricerca dell'eccellenza, individuando le responsabilità ed i ruoli di ogni soggetto istituzionale pubblico *profit* e *non profit*.

L'esigenza di trasparenza potrebbe in più di un'occasione scontrarsi con il diritto che si ha alla tutela dei dati, ma a questo proposito sono tante le norme e le disposizioni che intervengono proprio nell'ambito del contrasto a fenomeni di corruzione e conflitto di interessi. Tuttavia, una norma sulla trasparenza non deve mai essere confusa con una norma punitiva. Non è questo il senso del provvedimento oggi all'esame dell'Assemblea, anche se siamo consapevoli che esistono situazioni poco chiare, che talvolta possono portare anche a dei fenomeni di corruzione. Provvedimenti come quello in esame vanno nel senso di rafforzare il rapporto di lealtà con i cittadini. Anche l'accessibilità ai dati e ai documenti ha lo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, di promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Molteplici sono i provvedimenti che vanno in questa direzione: dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici al piano anticorruzione, dall'introduzione del patto di integrità tra ministrazioni pubbliche ed imprese partecipanti alle gare all'articolo 13 del disegno di legge concorrenza in questi giorni all'esame delle competenti Commissioni del Senato.

A proposito dell'articolo 13 del disegno di legge concorrenza, che dovrà arrivare in Aula, l'obiettivo del PNRR è, con riguardo all'erogazione dei servizi a livello regionale in ambito sanitario, introdurre modalità e criteri più trasparenti nel sistema di accreditamento, al fine di favorire verifiche e revisioni periodiche dello stesso su risultati qualitativi effettivamente conseguiti dagli operatori. Sono tutti provvedimenti che mirano a un puntuale tracciamento delle risorse per evitare possibili situazioni di conflitto di interesse e a garantire che le risorse vengano allocate in modo efficace.

Nel dettaglio, il provvedimento trasmesso dalla Camera deputati è stato modificato prevedendo l'aumento degli importi per i quali è previsto l'obbligo della pubblicità. Dovranno pertanto essere pubblicati, per ogni singolo operatore, le utilità che abbiano un valore unitario superiore a 100 euro per singola donazione, per un totale annuo complessivo maggiore di 1.000 euro. Per ogni organizzazione sanitaria dovrà invece essere data apposita pubblicità delle erogazioni o utilità di valore unitario maggiore di 1.000 euro e fino a 2.500 euro. Oltre a questo, le modifiche introdotte prevedono la pubblicità anche delle eventuali convenzioni. Per il resto, il provvedimento è rimasto sostanzialmente quello già approvato dai colleghi della Camera.

Sicuramente l'istituzione del Registro pubblico telematico avrà un ruolo fondamentale nel tracciamento dei dati ed auspichiamo quindi che la misura entri davvero in vigore nel termine di sei mesi dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, che avverrà dopo il successivo passaggio dei provvedimenti alla Camera dei deputati.

Per tutti questi motivi, dichiaro il voto favorevole al provvedimento del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. (*Applausi*).

[MAUTONE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAUTONE (M5S). Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge che siamo per votare reca disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici e i soggetti che operano a qualunque titolo nel pianeta salute, da un lato, e le varie organizzazioni e aziende sanitarie e istituti di ricovero e cura, dall'altro.

Parliamo di un provvedimento che rappresenta un atto dovuto nei confronti dei cittadini, a maggior ragione in questo particolare periodo della pandemia, in cui tali rapporti sono ancora più frequenti e stretti. È allora necessaria una lente di ingrandimento che metta a fuoco e chiarisca le procedure amministrative e le modalità nella fornitura di materiali, attrezzature e farmaci da parte di aziende

produttrici o soggetti privati alle aziende sanitarie pubbliche o a strutture private. Questa lente di ingrandimento è contenuta nel provvedimento in esame.

*Sunshine act*: atti alla luce del sole. Quest'espressione rappresenta in maniera semplice e concisa questa misura e la necessità da cui essa scaturisce. Il termine stesso, appunto, racchiude il significato profondo del provvedimento e le sue finalità: trasparenza, tracciabilità e opportunità concreta di prevenire e contrastare eventuali fenomeni di corruzione e degrado, frutto di deriva oscurantistica nell'azione amministrativa in sanità. È un diritto dei cittadini conoscere in tempo reale e in modo palese i rapporti di rilevanza economica tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti e apparecchiature scientifiche, beni e servizi sanitari e non solo e coloro che operano nel pianeta salute. Questi ultimi, per il ruolo che ricoprono, dovrebbero tutelare la salute dei cittadini in tutti i modi e mantenere comportamenti lineari, corretti ed equilibrati nelle loro azioni e decisioni. La trasparenza dei rapporti in sanità, come d'altronde in tutti gli altri campi della vita pubblica, è una condizione imprescindibile per un cambiamento radicale nella gestione migliore della *res publica*. Un obiettivo indispensabile per provare finalmente, ma soprattutto riuscire a riconquistare la fiducia dei cittadini, risvegliando il rispetto nelle Istituzioni e la sensazione di vivere in una collettività capace di tutelare lo Stato di diritto del singolo e delle persone più fragili.

L'augurio di tutti è che questa svolta crei le condizioni ottimali affinché ognuno si senta spronato e, oserei dire, quasi obbligato ad attuare dei comportamenti e delle azioni rispettosi degli altri, moralmente ed eticamente irreprensibili ed, infine, nel profondo del suo animo e della sua mente maturi la consapevolezza che lo Stato c'è, è presente, anche attivando i meccanismi e le tutele amministrative e giudiziarie per salvaguardare l'onestà, la legalità e la trasparenza dei tanti cittadini onesti di fronte ai pochi autori di atti fraudolenti, che fanno un uso fuorviato e distorto del potere e della posizione privilegiata occupata. Uno *status* ottenuto spesso non per professionalità o competenza, ma semplicemente per l'appartenenza a carrozzoni politici, che può favorire scelte clientelari o interessi personali.

Tutte le persone che per l'incarico ricoperto hanno responsabilità nella gestione delle risorse o decidono in materia di farmaci e dispositivi tecnologici, nella programmazione di ricerca e sperimentazione, gli stessi componenti delle commissioni giudicatrici per l'acquisto di beni e servizi nel settore sanitario, e l'elenco potrebbe non fermarsi qui, in sintesi tutti quelli che operano del pianeta sanità hanno una grande responsabilità morale e civile verso la collettività.

Tutte le erogazioni di denaro, le convenzioni e gli accordi tra le imprese produttrici e i soggetti di cui sopra devono essere resi pubblici e trasparenti. Nel sito Internet istituzionale del Ministero della salute con il provvedimento al nostro esame è previsto un registro pubblico telematico, denominato «Sanità trasparente», liberalmente e rapidamente accessibile e consultabile da parte di tutti. Nel sito saranno riportati gli enti coinvolti e le imprese produttrici, queste ultimi responsabili della veridicità dei dati contenuti.

Il MoVimento 5 Stelle si è sempre battuto per la trasparenza, la legalità e il rispetto dei ruoli dei ruoli decisionali ed istituzionali, ribadendo che chi viene chiamato a ricoprirli ha l'onore e l'onere di rappresentare e rispettare i cittadini. (*Applausi*).

La trasparenza - così sbandierata da tanti e da più parti, molte volte a sproposito - deve essere nella realtà vera, palpabile e verificabile a tutti i livelli e in qualsiasi momento. Questo provvedimento può diventarne la dimostrazione tangibile. La trasparenza deve contraddistinguere sempre l'operato sia della classe politica sia della classe dirigente e degli amministratori; solo così si può far rinascere ed alimentare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Il MoVimento 5 Stelle ha sempre denunciato pubblicamente distorsioni, mancanze e abusi di potere da parte di chi sotto banco, in modo ambiguo o più o meno palese, non adempie al suo ruolo ed utilizza la posizione occupata per favorire *lobby*, amici degli amici o semplicemente i suoi personali interessi.

Questo intervento normativo, promosso e fortemente voluto dal MoVimento 5 Stelle, in sintesi allinea l'Italia ad altri importanti Paesi come la Francia e gli Stati Uniti, ponendola al contempo all'avanguardia sul fronte della trasparenza, del contrasto ai conflitti d'interesse e della prevenzione della corruzione in sanità. (*Applausi*). Più trasparenza equivale a maggiore disponibilità di risorse per

il diritto alla salute degli italiani.

Questo provvedimento, signor Presidente - e vado a concludere - pur essendo solo un primo passo, serve a fare chiarezza e a dare ai cittadini la consapevolezza che i soldi pubblici, nel nostro caso appunto in campo sanitario, sono spesi nel rispetto della legalità.

Questa è la strada da seguire, la strada indicata dal MoVimento 5 Stelle, per cui il nostro non può che essere un voto favorevole a questo disegno di legge. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato per effetto delle modifiche introdotte dalla Commissione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Atti e documenti, annunzio**

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### **Ordine del giorno**

##### **per la seduta di giovedì 24 febbraio 2022**

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 24 febbraio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta (*ore 18,22*).

*Allegato A*

**DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE**

Disposizioni in materia di tutela giurisdizionale nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ( [2390](#) )

**ARTICOLI DA 1 A 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE**

Art. 1.

Approvato

(*Modifiche agli articoli 126, 133 e 135 del codice del processo amministrativo*)

1. Al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 126, al comma 1 è premesso il seguente:

« 01. Ferma restando la competenza delle Camere per la convalida dell'elezione dei propri componenti, il giudice amministrativo ha giurisdizione nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ».

b) all'articolo 133, comma 1, dopo la lettera z-septies) è aggiunta la seguente:

« z-octies) le controversie concernenti gli atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica »;

c) all'articolo 135, comma 1, dopo la lettera m) è inserita la seguente:

« m-bis) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera z-octies) ».

Art. 2.

Approvato

(*Rito relativo al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni politiche*)

1. Nel titolo VI del libro quarto del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo il Capo I è inserito il seguente:

« Capo I-bis.

**RITO RELATIVO AL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO PER LE ELEZIONI POLITICHE**

Art. 128-bis.

(*Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni politiche*)

I. Il ricorso avverso gli atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, concernenti i contrassegni, le liste, i candidati, i

collegamenti, inclusi gli atti di accertamento dell'incandidabilità previsti dall'articolo 2 del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, è proposto inderogabilmente innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

2. Il ricorso, nel termine di due giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, o dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati, deve essere, a pena di decadenza:

a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta o posta elettronica certificata, all'indirizzo dell'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, al Ministero dell'interno e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e pubblicazione nel proprio sito *internet* istituzionale; tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati;

b) depositato presso la segreteria del tribunale, che provvede a pubblicarlo nel sito *internet* della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi.

3. Le parti indicano, rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione, l'indirizzo di posta elettronica certificata da valere per ogni eventuale comunicazione e notificazione.

4. L'udienza di discussione si celebra, senza possibilità di rinvio anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine di due giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi. Alla notifica del ricorso incidentale si provvede con le forme previste per il ricorso principale.

5. Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicare nello stesso giorno; la relativa motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e far proprie.

6. La sentenza non appellata è comunicata senza indugio dalla segreteria del tribunale all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

7. Il ricorso di appello al Consiglio di Stato, nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza, deve essere, a pena di decadenza:

a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta o posta elettronica certificata, all'indirizzo dell'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, al Ministero dell'interno e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e pubblicazione nel proprio sito *internet* istituzionale; tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; per le parti costituite nel giudizio di primo grado la trasmissione si effettua presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato negli atti difensivi ai sensi del comma 3;

b) depositato in copia presso il tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, che provvede ad affiggerlo in apposito spazio;

c) depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, che provvede a pubblicarlo sul sito *internet* della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi.

8. Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni del presente articolo ».

9. Per i ricorsi avverso gli atti concernenti il procedimento elettorale preparatorio per il voto nella circoscrizione Estero, i termini di cui ai commi 2 e 7 del presente articolo sono ridotti di un giorno ».

Art. 3.

Approvato nel testo emendato

*(Modifiche di termini del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni politiche)*

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, terzo comma, le parole: « 45° giorno » sono sostituite dalle seguenti: « cinquantesimo giorno »;

b) all'articolo 14-*bis*, comma 5, le parole: « Entro il trentesimo giorno » sono sostituite dalle seguenti: « entro il trentacinquesimo giorno »;

c) all'articolo 15, primo comma, le parole: « non prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16 del 42° giorno » sono sostituite dalle seguenti: « non prima delle ore 8 del quarantanovesimo giorno e non oltre le ore 16 del quarantasettesimo giorno »;

d) all'articolo 17:

1) al primo comma, le parole: « 36° giorno » sono sostituite dalle seguenti: « quarantunesimo giorno »;

2) al secondo comma, le parole: « 33° giorno » sono sostituite dalle seguenti: « trentottesimo giorno »;

e) all'articolo 20, primo comma, le parole: « dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno » sono sostituite dalle seguenti: « dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 20 del trentanovesimo giorno »;

f) all'articolo 23, secondo comma, le parole: « entro 48 ore » sono sostituite dalle seguenti: « entro 24 ore ».

g) all'articolo 92, primo comma, numero 3), le parole: « dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno » sono sostituite dalle seguenti: « dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 20 del trentanovesimo giorno ».

2. All'articolo 4, comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, a le parole: « quarantacinquesimo giorno » sono sostituite dalle seguenti: « cinquantesimo giorno ».

3. All'articolo 8, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), le parole: « dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno » sono sostituite dalle seguenti: « dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 20 del trentanovesimo giorno »;

b) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

« d-bis) i termini previsti dall'articolo 16, quarto comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 per la presentazione e la decisione delle opposizioni aventi ad oggetto i contrassegni sono ridotti a 24 ore;

d-ter) i termini previsti dall'articolo 23, secondo e sesto comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 per la presentazione e la decisione dei ricorsi contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati sono ridotti, rispettivamente, a 24 ore e al giorno successivo. ».

EMENDAMENTO

3.500

Il Relatore

Approvato

*Al comma 3, lettera b), sostituire il capoverso «d-ter)» con il seguente:*

«d-ter) il termine previsto dall'articolo 23, sesto comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 per la decisione dei ricorsi contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati è ridotto al giorno successivo».

ARTICOLI 4 E 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

*(Disposizioni di coordinamento)*

1. All'articolo 129 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « tre giorni » sono sostituite dalle seguenti: « due giorni »;

b) al comma 3, lettera a), le parole: « mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax » sono sostituite dalle seguenti: « mediante consegna diretta o posta elettronica certificata »;

c) al comma 4, le parole: « o il numero di fax » sono soppresse;

d) al comma 5, le parole: « tre giorni » sono sostituite dalle seguenti: « due giorni »;

e) al comma 8, lettera a), le parole: « mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax »

sono sostituite dalle seguenti: « mediante consegna diretta o posta elettronica certificata » e le parole: « o il numero di *fax* » sono soppresse.

Art. 5.

Approvato

(*Disposizioni finanziarie*)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche ( [1402](#) )

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato nel testo emendato

1. L'articolo 589-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 589-*bis*. - (*Omicidio stradale o nautico*) - Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da due a sette anni.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una unità da diporto in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *c*), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché degli articoli 53-*bis*, comma 2, lettera *c*), e 53-*quater* del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-*bis*, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di una unità da diporto di cui all'articolo 53-*ter*, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e 53-*bis*, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una unità da diporto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-*bis*, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al quarto comma si applica altresì:

- 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
- 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
- 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l'unità da diporto sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o

dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell'unità da diporto cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto ».

2. Alla rubrica dell'articolo 589-*ter* del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nautico ».

3. L'articolo 590-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 590-*bis* - (*Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime*) - Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una unità da diporto in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *c*), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché degli articoli 53-*bis*, comma 2, lettera *c*), e 53-*quater* del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-*bis*, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di una unità da diporto di cui all'articolo 53-*ter*, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-*bis*, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una unità da diporto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-*bis*, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al quarto comma si applicano altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l'unità da diporto sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell'unità da diporto cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle



violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.  
Nei casi di cui al primo e al quinto comma il delitto è punibile a querela della persona offesa ».

4. Alla rubrica dell'articolo 590-ter del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nautiche ».

#### EMENDAMENTI

1.1

[Emanuele Pellegrini](#)

Ritirato

*Sopprimere l'articolo.*

1.2

[Pillon](#)

Approvato

*Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «unità da diporto» con le seguenti: «natante, imbarcazione o nave».*

#### ARTICOLI 2 E 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera *m-quater*) è sostituita dalla seguente:

« *m-quater*) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale, salvo che il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi ».

Art. 3.

Approvato

1. Per i delitti perseguibili a querela della persona offesa, di cui all'articolo 590-bis, primo e quinto comma, del codice penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

2. Se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

#### DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie ( [1201](#) )

#### ARTICOLI DA 1 A 9 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Art. 1.

Approvato

*(Principi generali)*

1. Le disposizioni della presente legge, nell'ambito della tutela della salute, in attuazione dei principi contenuti negli articoli 32, 41 e 97 della Costituzione, determinano, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, il livello essenziale delle prestazioni concernenti il diritto alla conoscenza dei rapporti tra le imprese e i soggetti operanti nel settore della salute.

2. Le disposizioni della presente legge, per finalità di trasparenza nonché di prevenzione e contrasto della corruzione e del degrado dell'azione amministrativa, garantiscono il diritto alla conoscenza dei rapporti, aventi rilevanza economica o di vantaggio, intercorrenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari, e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie.

3. Resta comunque salva l'applicazione delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché delle disposizioni del titolo VIII del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

Art. 2.

Approvato

*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per « impresa produttrice »: qualunque soggetto, anche appartenente al Terzo settore, che, direttamente o nel ruolo di intermediario o di impresa collegata, esercita un'attività diretta alla produzione o all'immissione in commercio di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni o servizi, anche non sanitari, ivi compresi i prodotti nutrizionali, commercializzabili nell'ambito della salute umana e veterinaria, ovvero all'organizzazione di convegni e congressi riguardanti i medesimi oggetti;

b) per « soggetti che operano nel settore della salute »: i soggetti appartenenti all'area sanitaria o amministrativa e gli altri soggetti che operano, a qualsiasi titolo, nell'ambito di un'organizzazione sanitaria, pubblica o privata, e che, indipendentemente dall'incarico ricoperto, esercitano responsabilità nella gestione e nell'allocazione delle risorse o intervengono nei processi decisionali in materia di farmaci, dispositivi, tecnologie e altri beni, anche non sanitari, nonché di ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione. Sono equiparati ai soggetti che operano nel settore della salute i professionisti iscritti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di cui all'articolo 78 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, gestito dall'Autorità nazionale anticorruzione, e selezionabili per le procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto e la produzione di beni e servizi nel settore sanitario;

c) per « organizzazione sanitaria »: le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e qualunque persona giuridica pubblica o privata che eroga prestazioni sanitarie, i dipartimenti universitari, le scuole di specializzazione, gli istituti di ricerca pubblici e privati e le associazioni e società scientifiche del settore della salute, gli ordini professionali delle professioni sanitarie e le associazioni tra operatori sanitari, anche non aventi personalità giuridica, i soggetti pubblici e privati che organizzano attività di educazione continua in medicina nonché le società, le associazioni di pazienti, le fondazioni e gli altri enti istituiti o controllati dai soggetti di cui alla presente lettera ovvero che li controllano o ne detengono la proprietà o che svolgono il ruolo di intermediazione per le predette organizzazioni sanitarie.

Art. 3.

Approvato

*(Pubblicità delle erogazioni, delle convenzioni e degli accordi)*

1. Sono soggette a pubblicità secondo le disposizioni del presente articolo le convenzioni e le erogazioni in denaro, beni, servizi o altre utilità effettuate da un'impresa produttrice in favore:

a) di un soggetto che opera nel settore della salute, quando abbiano un valore unitario maggiore di 100 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 1.000 euro;

b) di un'organizzazione sanitaria, quando abbiano un valore unitario maggiore di 1.000 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 2.500 euro.

2. Sono altresì soggetti a pubblicità gli accordi tra le imprese produttrici e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie, che producono vantaggi diretti o indiretti, consistenti nella partecipazione a convegni, eventi formativi, comitati, commissioni, organi consultivi o comitati scientifici ovvero nella costituzione di rapporti di consulenza, docenza o ricerca.

3. La pubblicità delle erogazioni, delle convenzioni e degli accordi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è effettuata a cura dell'impresa produttrice mediante comunicazione dei dati relativi all'erogazione, alla convenzione o all'accordo, da inserire nel registro pubblico telematico istituito ai sensi dell'articolo 5. La comunicazione di cui al presente comma è trasmessa in formato elettronico secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 5, comma 7.

Qualora l'impresa produttrice abbia sede all'estero, l'adempimento può essere eseguito dal

rappresentante della stessa in Italia.

4. La comunicazione di cui al comma 3 indica, per ciascuna erogazione, convenzione o accordo:

a) i seguenti dati identificativi del beneficiario dell'erogazione o della controparte della convenzione o dell'accordo:

1) il cognome e il nome, il domicilio professionale e la qualifica, qualora il beneficiario o la controparte sia una persona fisica;

2) la ragione sociale, la sede e la natura dell'attività, qualora il beneficiario o la controparte sia una persona giuridica;

b) il codice fiscale o la partita dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del beneficiario o della controparte;

c) la data dell'erogazione o il periodo di riferimento della convenzione o dell'accordo;

d) la natura dell'erogazione o della convenzione o dell'accordo;

e) l'importo o il valore dell'erogazione ovvero la remunerazione della convenzione o dell'accordo; nel caso di beni, servizi o altre utilità, è indicato il valore di mercato;

f) la causa dell'erogazione, della convenzione o dell'accordo;

g) il soggetto, identificato mediante i dati di cui alle lettere a) e b), che, in qualità di intermediario, abbia definito le condizioni dell'erogazione o i termini della convenzione o dell'accordo o, comunque, abbia intrattenuto i rapporti con il beneficiario o la controparte per conto dell'impresa produttrice, anche qualora si tratti di un dipendente dell'impresa medesima;

h) il numero di iscrizione del beneficiario o della controparte al proprio ordine professionale.

5. La comunicazione prevista dal comma 3 è eseguita, per le erogazioni effettuate e gli accordi e le convenzioni instaurati in ciascun semestre dell'anno, entro la conclusione del semestre successivo. In caso di superamento dei limiti annui di valore indicati al comma 1 nel corso dell'anno, la comunicazione è eseguita entro il semestre successivo a quello nel quale è intervenuto il superamento.

Art. 4.

Approvato

*(Comunicazione delle partecipazioni azionarie, dei titoli obbligazionari e dei proventi derivanti da diritti di proprietà industriale o intellettuale)*

1. Le imprese produttrici costituite in forma societaria, entro il 31 gennaio di ogni anno, comunicano al Ministero della salute i dati identificativi di cui all'articolo 3, comma 4, lettere a) e b), dei soggetti che operano nel settore della salute e delle organizzazioni sanitarie per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:

a) siano titolari di azioni o di quote del capitale della società ovvero di obbligazioni dalla stessa emesse, iscritti per l'anno precedente, rispettivamente, nel libro dei soci o nel libro delle obbligazioni;

b) abbiano percepito dalla società, nell'anno precedente, corrispettivi per la concessione di licenze per l'utilizzazione economica di diritti di proprietà industriale o intellettuale.

2. La comunicazione di cui al comma 1 indica, per ciascun titolare:

a) per le azioni o quote del capitale e per le obbligazioni quotate in mercati regolamentati, il valore determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a) o b), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) per le obbligazioni non quotate in mercati regolamentati, il valore nominale complessivo dei titoli posseduti, distinto per ciascuna emissione, con l'indicazione del rendimento annuo;

c) i proventi da azioni, quote di capitale e obbligazioni percepiti dal titolare nell'anno;

d) i proventi da diritti di proprietà industriale o intellettuale percepiti dal titolare nell'anno.

3. Nella comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo è altresì indicato se il valore complessivo delle azioni o delle quote costituisca una partecipazione qualificata definita ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa in formato elettronico secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 5, comma 7.

5. Nel caso previsto dal comma 3 del presente articolo, la comunicazione di cui al comma 1 è

pubblicata a cura del Ministero della salute in un'apposita sezione del registro pubblico telematico istituito ai sensi dell'articolo 5.

6. Qualora le azioni, quote od obbligazioni di cui al presente articolo siano attribuite al soggetto che opera nel settore della salute o all'organizzazione sanitaria dall'impresa produttrice a titolo gratuito o quale corrispettivo, anche parziale, di prestazioni rese dagli stessi, resta fermo l'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 3. A tale fine, il valore della partecipazione o dell'obbligazione è determinato ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Art. 5.

Approvato

*(Registro pubblico telematico)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito nel sito *internet* istituzionale del Ministero della salute il registro pubblico telematico denominato « Sanità trasparente ». La data di inizio del funzionamento del registro è comunicata mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Nel registro pubblico telematico sono pubblicate le comunicazioni di cui all'articolo 3 e, in distinte sezioni, i dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 4 e gli atti di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 7.

3. Il registro pubblico telematico è liberamente accessibile per la consultazione ed è provvisto di funzioni che permettano la ricerca e l'estrazione delle comunicazioni, dei dati e degli atti di cui al comma 2 secondo gli *standard degli open data*.

4. Le comunicazioni pubblicate ai sensi del presente articolo sono consultabili per cinque anni dalla data della pubblicazione. Decorso tale termine esse sono cancellate dal registro pubblico telematico.

5. I dati pubblicati nel registro pubblico telematico possono essere riutilizzati solo alle condizioni previste dalla normativa sul riutilizzo di documenti nel settore pubblico, di cui al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36. Resta fermo che, ove si tratti di informazioni riferite a persone fisiche, il riutilizzo dei dati pubblicati deve avvenire in termini compatibili con gli scopi originari per i quali le stesse informazioni sono state raccolte dal Ministero della salute.

6. Con la stipulazione delle convenzioni o degli accordi, di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, ovvero con l'accettazione delle erogazioni, di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 3, da parte dei soggetti che operano nel settore della salute e delle organizzazioni sanitarie, nonché con l'acquisizione delle partecipazioni azionarie, dei titoli obbligazionari e dei proventi derivanti da diritti di proprietà industriale o intellettuale, di cui all'articolo 4, comma 1, s'intende prestato il consenso alla pubblicità e al trattamento dei dati da parte dei predetti soggetti e organizzazioni, per le finalità di cui al presente articolo. Le imprese produttrici sono comunque tenute a fornire un'informativa ai soggetti che operano nel settore della salute e alle organizzazioni sanitarie, specificando che le comunicazioni di cui ai commi precedenti sono oggetto di pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Ministero della salute. Sono fatti salvi i diritti degli interessati di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché le forme di tutela di natura giurisdizionale e amministrativa ivi previste.

7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale, l'Autorità nazionale anticorruzione e il Garante per la protezione dei dati personali, sono determinati la struttura e le caratteristiche tecniche del registro pubblico telematico nonché i requisiti e le modalità per la trasmissione delle comunicazioni e l'inserimento dei dati, secondo i seguenti criteri:

a) facilità di accesso;

b) semplicità della consultazione;

c) comprensibilità dei dati e omogeneità della loro presentazione;

d) previsione di funzioni per la ricerca semplice e avanzata e per l'estrazione dei dati.

8. Con il decreto di cui al comma 7 sono altresì stabiliti i modelli per le comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4 ed eventuali ulteriori elementi da indicare nelle medesime comunicazioni.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 300.000 euro per

l'anno 2022 e a 50.413 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a 300.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritta nello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno 2022, e, quanto a 50.413 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Approvato

*(Vigilanza e sanzioni)*

1. Le imprese produttrici sono responsabili della veridicità dei dati contenuti nelle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4.
2. All'impresa produttrice che omette di eseguire la comunicazione telematica di cui all'articolo 3, nel termine ivi previsto, si applica, per ciascuna comunicazione omessa, la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di 1.000 euro aumentata di venti volte l'importo dell'erogazione alla quale si riferisce l'omissione.
3. All'impresa produttrice che omette di trasmettere la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 1, nel termine ivi indicato, ovvero omette, ricorrendone i presupposti, l'indicazione di cui al comma 3 del medesimo articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 a 50.000 euro.
4. Nel caso in cui l'impresa produttrice fornisca informazioni incomplete nelle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4, le stesse devono essere integrate entro il termine di novanta giorni. Nel caso in cui l'integrazione non venga effettuata nel termine stabilito, si applicano le sanzioni previste, rispettivamente, dai commi 2 e 3 del presente articolo.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, all'impresa produttrice che fornisce notizie false nelle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 a 100.000 euro.
6. All'impresa produttrice con un fatturato annuo inferiore a un milione di euro, le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 5 si applicano in misura pari alla metà degli importi definiti dai predetti commi, purché tale impresa non sia controllata, collegata o vincolata da rapporti di fornitura o subfornitura con altre imprese produttrici.
7. Gli atti di irrogazione delle sanzioni previste dal presente articolo sono pubblicati in un'apposita sezione del registro pubblico telematico di cui all'articolo 5. Il Ministero della salute pubblica, in formato aperto, tali atti nella prima pagina del proprio sito *internet* istituzionale, per un periodo non inferiore a novanta giorni, con l'indicazione dei nomi delle imprese produttrici che non abbiano trasmesso le comunicazioni dovute ovvero che abbiano fornito notizie false nelle comunicazioni.
8. Il Ministero della salute esercita le funzioni di vigilanza sull'attuazione della presente legge, avvalendosi del Comando carabinieri per la tutela della salute, e applica le sanzioni amministrative previste dal presente articolo.
9. In conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 novembre 2017, n. 179, è consentita la segnalazione al Ministero della salute delle condotte poste in essere in violazione della presente legge. Con il decreto di cui all'articolo 5, comma 7, sono disciplinate le modalità per l'attuazione del presente comma.
10. L'amministrazione finanziaria e il Corpo della guardia di finanza, nell'ambito delle attività di controllo effettuate nei riguardi delle imprese produttrici, verificano l'esecuzione degli obblighi previsti dalla presente legge. Qualora accertino irregolarità od omissioni, salvo che il fatto costituisca reato, ne informano il Ministero della salute per i fini di cui al comma 8.

11. Per l'accertamento, la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

12. I proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni di cui al presente articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura pari al 50 per cento, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute ed essere destinati, nell'anno di riferimento, al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di vigilanza svolte ai sensi del comma 8.

Art. 7.

Approvato

*(Relazione alle Camere)*

1. Il Ministro della salute trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 8.

Approvato

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Ad esclusione delle attività di cui all'articolo 5, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9.

Approvato

*(Disposizioni finali)*

1. Gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 3 si applicano a decorrere dal secondo semestre successivo a quello in corso alla data di pubblicazione dell'avviso previsto dall'articolo 5, comma 1.

2. Gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 4 si applicano a decorrere dal secondo anno successivo a quello in corso alla data di pubblicazione dell'avviso previsto dall'articolo 5, comma 1.

*Allegato B*

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2390**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1402 e sui relativi emendamenti**

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

**Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1201**

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

**Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Auddino, Bagnai, Barachini, Battistoni, Bellanova, Bini, Biti, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Cattaneo, Causin, Centinaio, Cerno, De Poli, Di Marzio, Di Piazza, Donno, Ferrero, Florida, Galliani, Ghedini, Giacobbe, Ginetti, Lorefice, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Nannicini, Napolitano, Nisini, Pianasso, Pichetto Fratin, Pizzol, Porta, Pucciarelli, Rauti, Ronzulli, Sciascia, Segre e Sileri.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Taverna, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE; Anastasi, Paroli e Pinotti, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Caliendo e Floris.

#### **Gruppi parlamentari, nuova denominazione di componente**

La Presidente del Gruppo Misto, con lettera in data 22 febbraio 2022, ha comunicato che la componente "IDEA-CAMBIAMO!-EUROPEISTI-NOI DI CENTRO (Noi Campani)" cambia la propria denominazione in "ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani))".

#### **Commissioni permanenti, variazioni nella composizione**

Il Presidente del Gruppo parlamentare Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, con lettera in data 22 febbraio 2022, ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

9a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Centinaio, sostituito in quanto membro del Governo dal senatore Rufa;

11a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Centinaio, sostituito in quanto membro del Governo dal senatore Rufa.

#### **Commissioni permanenti, approvazione di documenti**

La 3a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), nella seduta del 15 febbraio 2022, ha approvato, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, una risoluzione a conclusione dell'esame dell'affare assegnato concernente la prima Relazione sulle iniziative finanziate con le risorse del fondo destinato a interventi di sostegno alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi, riferite all'anno 2019 (*Doc. XXIV, n. 62*).

Il predetto documento è inviato al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

#### **Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

Presidente del Consiglio dei ministri

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (2536)

(presentato in data 22/02/2022)

*C.3431 approvato dalla Camera dei deputati.*

#### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatrice Maiorino Alessandra

Modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, nonché in materia di abolizione della prostituzione (2537)

(presentato in data 21/02/2022);

DDL Costituzionale

senatori Gallone Maria Alessandra, Galliani Adriano, Toffanin Roberta

Modifica dell'articolo 32 della Costituzione in materia di diritto allo sport (2538)

(presentato in data 23/02/2022);

Regione Sicilia

Disposizioni concernenti l'istituzione di un fondo di solidarietà per l'erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese dissequestrate (2539)

(presentato in data 22/02/2022).

#### **Disegni di legge, assegnazione**

*In sede referente*

*1ª Commissione permanente Affari Costituzionali*

Gov. Draghi-I: Pres. Consiglio Draghi ed altri

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (2536)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

*C.3431 approvato dalla Camera dei deputati*

(assegnato in data 22/02/2022).

### **Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli**

In data 23/02/2022 la 12ª Commissione permanente Sanità ha presentato nuovamente il testo degli articoli approvati in sede redigente dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:

dep. Baroni Massimo Enrico ed altri "Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie" (1201)

(presentato in data 08/04/2019) *C.491 approvato dalla Camera dei deputati.*

### **Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento**

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la sentenza n. 40 dell'11 gennaio 2022, depositata il successivo 22 febbraio, con la quale dichiara la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176, nella parte in cui non prevede che il provvedimento del Capo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19-octies, comma 2, del d.l. n. 137 del 2020, come convertito, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del d.l. n. 137 del 2020, come convertito, promossa, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6-bis, comma 16, del d.l. n. 137 del 2020, come convertito, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, 119, nonché al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19-septies, comma 4, del d.l. n. 137 del 2020, come convertito, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, 119, nonché al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 2a, alla 5a, alla 6a, alla 7a e alla 12a Commissione permanente (*Doc. VII, n. 139*).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Giuseppe Pisani ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03087 del senatore Romano e della senatrice Pavanelli.

Interrogazioni

[MININNO](#), [ROMANO](#), [GIANNUZZI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'articolo 4-*quater* del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, come introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, ha previsto, dall'8 gennaio e fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 ai cittadini italiani e degli altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, che abbiano compiuto il cinquantesimo



anno di età;

l'articolo 4-*quinquies*, come introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 1 del 2022, ha previsto, a decorrere dal 15 febbraio 2022, per tutti i lavoratori pubblici e privati ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-*quater*, il possesso e l'esibizione della certificazione verde COVID-19 di vaccinazione o di guarigione (cosiddetto *green pass* rafforzato) per l'accesso ai luoghi di lavoro;

con messaggio n. 721 del 14 febbraio 2022 l'INPS, d'intesa con il Ministero della salute e con SOGEL, afferma che il datore di lavoro, sia pubblico sia privato, può verificare il possesso del *green pass* del solo personale dipendente effettivamente in servizio, di cui è previsto l'accesso ai luoghi di lavoro, con esclusione degli assenti dal servizio e dei dipendenti in lavoro agile;

con lo stesso messaggio l'INPS sostiene che il datore di lavoro debba procedere alla verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale da parte del personale dipendente e, per giunta, a prescindere dalla presenza o meno del personale sul luogo di lavoro;

il comma 2 dell'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge n. 44 attribuisce al datore di lavoro l'onere della verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 rafforzata da parte dei soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione;

viceversa, la legge non dispone che il datore di lavoro possa (né tantomeno debba) procedere alla verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale da parte del personale dipendente *ultra* cinquantenne;

ritenuto che la verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale prescinde dall'accesso sul luogo di lavoro e compete agli organi deputati ad accertare e contestare l'eventuale illecito amministrativo, previsto dall'articolo 4-*sexies* del decreto-legge n. 44, come introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 1 del 2022,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto disposto dall'INPS con il messaggio n. 721 del 14 febbraio 2022, in merito al presunto dovere dei datori di lavoro di verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale da parte del personale dipendente *ultra* cinquantenne, in violazione del dettato normativo e delle indicazioni in materia di protezione dei dati personali, e quali iniziative intendano adottare per impedire condotte irregolari e illecite da parte del medesimo Istituto e dei datori di lavoro.

(3-03118)

[D'ALFONSO](#), [LAUS](#), [PITTELLA](#), [GRIMANI](#) - *Al Ministro dell'istruzione.* -

(3-03119)

(Già 4-06632)

[MARCUCCI](#), [MANCA](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica.* -

Premesso che:

l'articolo 119, comma 8-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ("decreto rilancio"), come introdotto dall'articolo 1, comma 28, lettera *f*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), prevede che "per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater* (cosiddetto "Superbonus") spetta in tutti i casi disciplinati dal comma 8-*bis*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento";

i citati commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater* del decreto-legge n. 34 del 2020 prevedono, rispettivamente, che: nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione; in determinati comuni, i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali "eco bonus" e "sisma bonus", sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma; nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione;

considerato che:

la risoluzione n. 8/E dell'Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2022 ha stabilito che la predetta disposizione "si applica alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali sia

prevista anche l'erogazione di contributi per la riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici", e che i contributi sono esclusi nei casi in cui "il danno sia preesistente all'evento sismico in seguito al quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per cui non sussiste il nesso di causalità diretta" e "il livello del danno non sia tale da determinare l'inagibilità del fabbricato (scheda AeDES con esito di agibilità corrispondente ad A, D, F)", con la conseguenza che la disposizione "non si applica nel caso di interventi effettuati su edifici che seppure ubicati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici richiamati dalla norma non hanno, tuttavia, subito danni derivanti da tali eventi";

la risoluzione, inoltre, chiarisce che, nel rispetto dello spirito del citato articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esclusi dalle predette misure gli "immobiliari riconducibili ai cosiddetti 'beni relativi all'impresa' (articolo 65 del TUIR) o a quelli strumentali per l'esercizio di arti o professioni (articolo 54, comma 2, del TUIR)";

i limiti posti dalla risoluzione dell'Agenzia delle entrate, come denunciato dalle istituzioni locali e dai cittadini interessati dalla misura, appaiono estremamente penalizzanti in ragione di un'erronea interpretazione delle norme in esame, che se seguita escluderebbe *ab origine* la possibilità di ottenere i *superbonus* in assenza di danni provocati all'edificio dal sisma, addirittura per gli interventi eseguiti prima dell'intervento normativo di proroga,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti esposti;

se non ritenga che la risoluzione n. 8/2022 adottata dall'Agenzia dell'entrate sia eccessivamente penalizzante per i soggetti interessati e viziata da una erronea interpretazione dell'articolo 1, commi 1-ter e 4-quater del decreto-legge n. 34 del 2020 e che alla luce di una corretta interpretazione degli stessi la proroga sia effettiva, come riportato dall'articolo 119, comma 8-ter, del medesimo decreto-legge, per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

(3-03120)

[CIRINNA'](#), [MALPEZZI](#), [MIRABELLI](#), [ROSSOMANDO](#), [BITI](#), [D'ARIENZO](#), [FERRARI](#), [MARCUCCI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

l'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, dispone, in via generale, che "la pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato 'domicilio'"; la medesima disposizione individua i casi nei quali l'esecuzione della pena presso il domicilio del condannato non è ammessa, ovvero i casi nei quali alla detenzione domiciliare devono applicarsi particolari cautele, come nel caso di condannato che sia alcoldipendente o tossicodipendente;

in considerazione dell'impatto dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di COVID-19 in ambito penitenziario, l'articolo 30 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, ha ulteriormente esteso l'applicabilità dell'articolo 1 della legge n. 199 del 2010; l'efficacia della disposizione, dapprima temporalmente circoscritta al 31 luglio 2021, è stata successivamente prorogata al 31 dicembre 2021 e infine, per effetto dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, al 31 marzo 2022;

la preferenza del legislatore va pertanto con chiarezza nella direzione di privilegiare il ricorso alla detenzione domiciliare nell'ultimo periodo di esecuzione della pena; e ciò, con ogni evidenza, tanto a fini deflattivi e di contenimento del sovraffollamento carcerario, quanto ai fini di agevolare il percorso di reinserimento sociale del condannato, in linea con l'articolo 27 della Costituzione, ma anche, con specifico riferimento all'articolo 30 del decreto-legge n. 137 del 2020, ai fini di contenere l'impatto dell'emergenza sanitaria sulle condizioni di detenzione e limitare la diffusione dei contagi da COVID-19 in carcere; obiettivi tanto più condivisibili, se solo si considera la gravità del disagio sofferto dalle persone detenute e il preoccupante aumento, a partire dal 2020, del tasso di suicidi in carcere;

in conseguenza di tale preferenza, le disposizioni richiamate enumerano con precisione i limiti all'applicabilità dell'esecuzione in forma domiciliare della pena detentiva residua, identificandoli con la commissione di delitti particolarmente gravi, l'essere il condannato delinquente abituale, professionale

o per tendenza ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale, l'essere il condannato sottoposto a misure di sorveglianza particolare, ovvero ancora la mancata disponibilità di luogo idoneo all'esecuzione domiciliare della pena detentiva;

in ogni caso, il magistrato di sorveglianza, competente a provvedere sulla richiesta di esecuzione domiciliare della pena, dispone di un margine di discrezionalità circoscritto alla verifica dei limiti posti dalle medesime disposizioni all'applicabilità della misura alternativa; solo in due ipotesi si prevede che il magistrato possa denegare la misura alternativa qualora sussista la "concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga" ovvero sussistano "specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti" (articolo 1, comma 1, lett. d), della legge n. 199 del 2010); e che parimenti la misura alternativa venga adottata salvo che il magistrato "ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura" (articolo 30, comma 2, del decreto-legge n. 137 del 2020);

i dati elaborati dal Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria e resi disponibili sul sito del Ministero della giustizia rivelano un ricorso non omogeneo all'esecuzione domiciliare della pena detentiva residua nelle diverse regioni; in particolare, un'analisi non ufficiale dei dati mostra, per un verso, una percentuale media di ricorso all'esecuzione domiciliare della pena detentiva ex art. 1 della legge n. 199 del 2020 che si aggira, negli anni, attorno al 67,5 per cento del numero delle persone attualmente detenute; tuttavia, a fronte di una percentuale media discretamente elevata, in molte regioni essa si ferma al di sotto del 50 per cento;

nel caso della regione Lazio, ad esempio, un tasso di sovraffollamento attorno al 6 per cento si accompagna a una percentuale complessiva di detenuti sottoposti all'esecuzione domiciliare della pena residua pari, negli anni, al 47,88 per cento delle persone attualmente detenute; sempre nel Lazio, i dati elaborati dal Garante regionale per i detenuti al 31 dicembre 2021 rivelano che il numero di persone attualmente detenute con pena residua inferiore a un anno o compresa tra uno e due anni ammonta a 1.579, a fronte di un saldo negativo tra capienza regolamentare e persone attualmente detenute che ammonta, al 31 dicembre 2021, a 823; nel circondario di Roma, in particolare, dati forniti dal medesimo ufficio del Garante rivelano una significativa contrazione della percentuale di procedimenti definiti, rispetto al carico di lavoro, dal locale Tribunale di sorveglianza, scesa dal 47 per cento del 2020 al 27 per cento del 2021; si osserva che, al contrario, la medesima percentuale è rimasta sostanzialmente invariata con riferimento all'attività del Tribunale di sorveglianza di Napoli ed è addirittura aumentata a Milano e a Torino;

alla luce di quanto esposto, e attesa la peculiare importanza del ricorso all'esecuzione domiciliare della pena detentiva residua, in uno con il potenziamento di tutte le misure alternative alla detenzione, ai fini del contenimento del sovraffollamento carcerario e della piena attuazione dell'articolo 27 della Costituzione, assume particolare urgenza la predisposizione di un'analisi statistica ufficiale dei dati disponibili, che evidenzii le discrasie nell'applicazione delle misure di cui all'articolo 1 della legge n. 199 del 2010 e all'articolo 30 del decreto-legge n. 137 del 2020, ma anche, più in generale, il tasso di accoglimento delle richieste di misure alternative alla detenzione nei diversi distretti di Corte d'appello, anche al fine di disporre le opportune verifiche mediante ispezioni,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della non uniforme applicazione dell'esecuzione domiciliare della pena residua e delle altre misure alternative alla detenzione da parte dei Tribunali di sorveglianza e se intenda disporre, al riguardo, adeguata ricognizione statistica, anche al fine di individuare casi che, come quelli indicati esemplificativamente, possano giustificare una più penetrante verifica di carattere ispettivo.

(3-03122)

[ZAFFINI](#), [RAUTI](#), [FAZZOLARI](#), [DRAGO](#), [PETRENGA](#), [GARNERO SANTANCHE'](#), [LA PIETRA](#), [TOTARO](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il vaccino "Spikevax" (Moderna) è stato il secondo vaccino COVID-19 autorizzato da AIFA in Italia (il 7 gennaio 2021);

AIFA ha raccomandato la somministrazione della seconda dose, a distanza di 4 settimane (e comunque non oltre 42 giorni) dopo la prima dose, per completare il ciclo di vaccinazione;

nella circolare 11 novembre 2021 "Aggiornamento delle indicazioni sulla somministrazione di dosi "

*booster*' nell'ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19" il Ministero della salute raccomanda la somministrazione del terzo richiamo "*booster*", qualora effettuato con Spikevax di Moderna, con 50 microgrammi in 0,25 millilitri, pari a metà dose;

considerato che:

il 6 ottobre 2021 Israele ha lanciato l'allarme per la maggior frequenza di miocarditi nei giovani *under 30* (articoli poi pubblicati nel "New England journal of medicine" il 2 dicembre 2021);

numerosi Paesi europei, tra cui Francia e Germania, hanno sconsigliato la somministrazione del vaccino Spikevax (Moderna) agli *under 30* per motivi precauzionali dovuti ad un eccesso di miocarditi e pericarditi anche rispetto al vaccino Pfizer;

il 3 dicembre 2021 l'Agenzia europea dei medicinali ha aggiornato il riassunto delle caratteristiche di prodotto per entrambi i vaccini a mRNA (Pfizer e Moderna), formalmente indicando le reazioni di miocardite e pericardite come eventi avversi con frequenza inferiore a uno su 10.000 e tale aggiornamento è avvenuto a seguito dei risultati di due ampi studi farmaco epidemiologici condotti in Francia, dove tra il 15 maggio e 31 agosto sono stati identificati 919 casi di miocardite e 917 casi di pericardite;

il 5 gennaio 2022 l'advisory committee on immunization practices (ACIP) del CDC americano ha pubblicato dati relativi alle miocarditi nei minori riportando incidenze paragonabili a quelle riscontrate in Europa;

il 25 gennaio 2022 il "Journal of American medical association" ha pubblicato un lungo articolo sul rischio di miocardite da vaccino nei giovani al di sotto dei 24 anni, concludendo che il rischio di sviluppare tale reazione avversa era aumentato soprattutto dopo la seconda dose ed in particolare negli adolescenti e giovani maschi, e concludeva affermando che tale rischio deve essere formalmente considerato nel contesto degli eventuali benefici della vaccinazione;

i rischi di eventi di miocardite a seguito della dose *booster* (terza dose) non sono stati ancora considerati nella valutazione del rapporto tra beneficio e rischio da parte dell'Agenzia europea dei medicinali, la quale infatti prudenzialmente e ad avviso degli interroganti molto opportunamente, raccomanda la dose *booster* esclusivamente nei maggiorenni o nei minori severamente compromessi;

AIFA invece, inspiegabilmente, ha unilateralmente deciso di autorizzare la dose *booster* in tutti i minori in aperto contrasto con le indicazioni europee,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni per cui il Governo non ha promosso e tuttora non ha avviato una campagna di sensibilizzazione sui rischi di infiammazione cardiaca *post* vaccino, ben accertati a seguito della vaccinazione nei giovani adulti, posto che la diagnosi e le conseguenti terapie sono "tempo dipendenti";

perché il Governo italiano, al pari di quelli di altri Paesi europei (fra cui Francia e Germania), non sconsigli in via prudenziale l'utilizzo del vaccino Spikevax negli *under 30*;

perché abbia autorizzato l'utilizzo della dose *booster* nei minori, con l'utilizzo del vaccino Spikevax di Moderna, in difformità dalla valutazione ufficiale dell'EMA ed in difformità rispetto ai dati riportati condivisi dalla comunità scientifica.

(3-03123)

[ZAFFINI](#) - Al Ministro della salute. - Premesso che:

il numero di decessi per COVID-19, oggi, viene presentato quasi come una nota a margine di una narrativa tutta positiva della situazione, facendo volutamente perdere la drammaticità vissuta durante tutto il periodo di pandemia;

a due anni dall'inizio della pandemia, si sono superati i 5,6 milioni di morti COVID nel mondo. L'Italia registra, oggi, 151.684 decessi legati al COVID dall'inizio della pandemia, il numero più alto nell'Unione europea e l'ottavo nel mondo. Sopra ci sono gli Stati Uniti, il Brasile, l'India, la Russia, il Messico, il Perù, che per popolazione totale e conformazione territoriale non possono certo essere paragonati alla nostra penisola;

l'unico Paese assimilabile all'Italia che ha più morti è il Regno Unito, al settimo posto, con uno stacco di circa 10.000 unità. Germania e Francia dichiarano meno morti, così come la Spagna, la Grecia e il

Portogallo, gli Stati baltici e mitteleuropei. Eppure è noto che molte zone d'Europa sono state colpite dal coronavirus con ondate particolarmente difficili anche per la tenuta degli ospedali; l'età media più alta degli italiani, l'organizzazione territoriale delle aziende sanitarie e la diversa conformazione della città, tanto per citare alcuni tra i fattori presi in considerazione dagli studi sui contagi, non bastano a giustificare un numero così alto di morti in Italia; considerato che:

le scelte fatte dai Governi italiani sono state tra le più severe d'Europa: tra il 31 gennaio e il 1° febbraio 2020, l'Italia è stata il primo Paese europeo a bloccare i voli diretti da e verso la Cina, con una delle misure più drastiche nella UE. Il 23 febbraio il Consiglio dei ministri ha emanato il decreto-legge n. 6, che sanciva la chiusura totale dei comuni con focolai attivi e la sospensione di manifestazioni ed eventi sugli stessi comuni; nei giorni successivi il Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte ha emanato una serie di decreti attuativi in cui le misure di restrizione si fanno progressivamente più ferree ed estese via via all'intero territorio nazionale; dal 26 novembre 2021 al 4 febbraio 2022 il Governo Draghi ha emanato 5 decreti-legge volti al contenimento dell'epidemia, l'uno più restrittivo dell'altro. Essi hanno introdotto oltre all'obbligo vaccinale per gli *over 50* anche un numero molto elevato di previsioni circa l'uso delle certificazioni verdi, sia base che rafforzate, necessarie per gli spostamenti e per l'accesso alla quasi totalità dei servizi e delle attività sul territorio nazionale;

l'Italia, in questo momento, tra tutti i Paesi dell'Unione è quella che fa più vaccini in rapporto alla popolazione, considerando prime, seconde e terze dosi. Infatti, al 91,12 per cento, pari a 49.212.974 abitanti, della popolazione *over 12* è già stata somministrata la prima dose di vaccino. L'88,72 per cento della popolazione *over 12*, pari a 47.917.549 persone, ha completato il ciclo vaccinale. Inoltre, il 93,70 per cento della popolazione *over 12*, pari a 50.609.258 abitanti, ha almeno una dose di vaccino e è guarito da 6 mesi al massimo;

l'emergenza pandemica ha mostrato tutta la debolezza del sistema sanitario nazionale, quanto nella medicina territoriale quanto in quella ospedaliera. Il servizio sanitario nazionale è arrivato alla pandemia due anni fa in condizioni di debolezza assoluta nell'organico e nei macchinari: ci sono 53.000 infermieri in meno rispetto a quelli che servirebbero e 10.000 medici in meno; inoltre, dall'ultimo rapporto del Ministero della salute, risulta che in Italia negli ospedali pubblici e privati convenzionati in media il 36 per cento dei macchinari ha più di 5 anni e il 32 per cento oltre 10. Una carenza che si traduce in un servizio più scadente, e tempestività e qualità dell'assistenza ne risentono, si chiede di sapere:

quali siano i veri motivi, nonostante la rigidità delle misure adottate di contenimento delle libertà, per i quali l'Italia continua a registrare un numero di morti (la media si aggira intorno ai 400 al giorno ed i 2.500 a settimana) così alto;

quali siano i motivi per cui il Ministro in indirizzo non ha sostenuto, fin dall'inizio dell'emergenza, un intervento massiccio di rafforzamento della medicina di base e territoriale, ancora oggi insufficiente.

(3-03124)

[MONTEVECCHI](#), [DE LUCIA](#), [MATRISCIANO](#), [PESCO](#), [CATALFO](#), [ROMANO](#), [AIROLA](#), [PIRRO](#), [RUSSO](#), [VANIN](#), [GAUDIANO](#), [LANZI](#), [LEONE](#), [PAVANELLI](#), [PRESUTTO](#), [RICCIARDI](#), [TRENTACOSTE](#), [CROATTI](#) - *Ai Ministri della cultura e del lavoro e delle politiche sociali.* -

Premesso che:

la 66a edizione dell'"Eurovision song contest", *festival* musicale internazionale che ha visto vincere i Maneskin nell'edizione del 2021, si svolgerà a Torino dal 10 al 14 maggio 2022;

il Comune di Torino ha lanciato l'annuncio "Giovani x Torino" per la selezione di 600 giovani *under 30*, prevedendo lo svolgimento di una serie di attività di volontariato dal 1° aprile al 20 maggio;

nell'annuncio viene esplicitato che le figure ricercate si occuperanno di attività quali "gestione flussi e servizi al pubblico interni alle sedi e nelle aree esterne, informazioni sulle sedi e turistiche, accoglienza delegazioni, presidi sala stampa e delegation area, accrediti, trasporti, collaborazione in segreteria volontari, attaché che prevede di entrare in contatto con una delegazione designata";

considerato che:

l'annuncio ha suscitato numerose polemiche. Alcune associazioni, come "Bauli in piazza", lamentano,

ancora una volta, come si stia sostituendo il lavoro retribuito con l'opera di volontari, penalizzando ulteriormente le professionalità del settore, già fortemente provate a causa dell'emergenza sanitaria. Ancora, la mancanza di *know how* specializzato non garantirebbe i migliori *standard* qualitativi in termini di sicurezza;

le professioni culturali, in particolare quelle legate al mondo spettacolo, sono state oggetto di approfondimenti tecnici anche grazie ad un'indagine conoscitiva in materia di lavoro e previdenza nel settore dello spettacolo, svolta alla Camera dei deputati. Il documento fa emergere le criticità che oggi alcune associazioni denunciano e emerge con dati chiari ed univoci l'urgenza di garantire più tutele ai lavoratori dello spettacolo;

il volontariato non può sovrapporsi e sostituirsi al lavoro professionale e l'organizzazione di eventi della portata dell'Eurovision, ad opinione degli interroganti, deve garantire i migliori *standard* di sicurezza, raggiungibili dunque solo da professionisti del comparto,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano agire celermente nei confronti delle autorità competenti per ottenere informazioni più accurate sulle mansioni che l'amministrazione intende affidare ai volontari e quali azioni ulteriori intendano intraprendere per garantire che mansioni, che richiedono competenze, siano effettivamente svolte da professionisti.

(3-03125)

[ZAFFINI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

l'elevatissima circolazione della variante "omicron" ha determinato una casistica di cui questo Governo non ha finora tenuto conto nell'estensione della campagna vaccinale, ossia quella dei casi di COVID-19 non diagnosticati perché del tutto asintomatici o paucisintomatici;

di fatto, la misurazione dei titoli anticorpali nei soggetti che si sono infettati, nel nostro Paese, non è mai stata contemplata come strumento per valutare la necessità o meno di somministrare vaccino e *booster* in modo mirato invece che "a tappeto";

fra le FAQ pubblicate sul sito del Ministero della salute, ce ne sono alcune che meritano, in tal senso, particolare attenzione;

alla domanda 10 "Le persone che hanno già avuto il Covid-19 possono essere vaccinate?" si legge: "Sì, la vaccinazione è raccomandata anche per le persone che hanno già avuto l'infezione da SARS-CoV-2, sia in maniera sintomatica che asintomatica entro 6 mesi dalla documentata infezione". La risposta non è corredata da alcun documento a supporto che motivi la raccomandazione sulla base di evidenze scientifiche sul calo dei titoli anticorpali sviluppati naturalmente nel lasso di tempo indicato dalla contrazione dell'infezione. Peraltro tale la raccomandazione è stata tramutata in obbligo attraverso l'imposizione del *green pass* rafforzato;

alla domanda 21 "Ho contratto l'infezione dopo aver completato il ciclo primario, devo comunque fare il richiamo ("booster")?" la risposta è "Sì, a distanza di almeno 4 mesi (120 giorni) dall'infezione". La risposta in questo caso è supportata da tre circolari in cui però la necessità del *booster* in chi ha contratto l'infezione non risulta motivata sulla base di evidenze scientifiche sul calo dei titoli anticorpali sviluppati naturalmente nel lasso di tempo indicato dalla contrazione dell'infezione, ma sulla base "dell'impatto epidemiologico correlato alla maggiore diffusione della variante B.1.1.529 (omicron) e sulla efficacia della dose booster nel prevenire forme sintomatiche di COVID-19 sostenute dalla citata variante": di fatto anche il *booster* viene somministrato a prescindere dalla quantità dei titoli anticorpali sviluppati naturalmente in seguito all'infezione. A questo proposito giova ricordare che la letteratura scientifica ha inequivocabilmente dimostrato come gli attuali vaccini presentino il fenomeno della "*waning immunity*" (ovvero perdita di efficacia nel corso del tempo) e la specifica variante omicron sia responsabile del cosiddetto *immune evasion*, ovvero della capacità di sfuggire alla protezione immunitaria offerta dalle attuali formulazioni vaccinali. Inoltre, le pubblicazioni scientifiche pubblicate in riviste mediche del calibro di "The Lancet", già dall'ottobre 2021 (quando omicron non era ancora presente), hanno evidenziato con estrema chiarezza come non vi siano dati di superiore efficacia della dose *booster* nella fascia di età 12-39 anni nella popolazione israeliana. Non si comprende, pertanto, come mai la raccomandazione per l'esecuzione del *booster* sia ancora vigente nonostante la sua inutilità per bloccare proprio la variante omicron e come mai, in ogni caso, non sia

stata limitata esclusivamente alle fasce di età superiori ai 40 anni;  
nella vicina Svizzera, dal 16 novembre 2021 (e fino al 17 febbraio 2022, giorno in cui la certificazione verde è stata abolita) in caso di un risultato positivo ad un *test* anticorpale eseguito da un laboratorio certificato, è stato possibile ottenere un certificato COVID di guarigione della validità di 90 giorni. La determinazione degli anticorpi *post* infezione attraverso il *test* garantiva gli stessi diritti delle vaccinazioni purché tale determinazione venisse ripetuta ogni tre mesi;  
la scelta di ignorare il *testing* anticorpale come parametro utile per lo *screening* dei soggetti da sottoporre a ciclo di vaccinazione primaria e dell'eventuale *booster* risulta oltremodo incomprensibile se si considera che per determinare l'efficacia dei vaccini durante tutta la sperimentazione è stato utilizzato come parametro di riferimento proprio la risposta anticorpale ritenuta alla base della immunità vaccinale. Giova infatti ricordare che dalla lettura dello European public assessment report, per il vaccino Comirnaty si è considerato proteggente un aumento del titolo di anticorpi neutralizzanti (misurato un mese dopo la seconda dose) superiore a 4 volte il valore pre vaccinazione. A tale proposito si ricorda che ad oggi non ci sono studi che possano ragionevolmente escludere che le reazioni avverse *post* vaccinazione, evidenziate anche nell'ultimo rapporto AIFA, non siano dovute ad una preesistente elevata immunizzazione individuale che, associata ad un'*over* stimolazione del sistema immunitario attraverso vaccinazioni "al buio", possa essere stata concausa delle stesse reazioni avverse;  
rispetto all'obbligo vaccinale imposto tramite il *green pass* rafforzato si ricorda che il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci", all'art. 1, comma 2, recita: "L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della Sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione". In altri termini, se la sierologia è positiva, il nostro ordinamento prevedrebbe l'esonero dalle vaccinazioni, ma questa previsione non si applica per il coronavirus;  
ad oggi non è possibile rinvenire in nessun canale del sito del Ministero alcuna pubblicazione scientifica o *report* che indichi, per singole fasce di età, i dati numerici della mortalità per COVID-19, e non con COVID-19, e quelli relativi allo sviluppo della malattia severa e del *long* COVID in soggetti sani e in soggetti con patologie pregresse e comorbidità;  
il mondo scientifico è sempre più orientato a ritenere fondamentale ricorrere al ciclo vaccinale completo per proteggere i soggetti con vari gradi di fragilità, per età, patologie pregresse e comorbidità, mentre rimarrebbe del tutto insensato vaccinare chiunque a prescindere da una composita valutazione dei rischi, soprattutto contro un virus ad RNA che si sapeva dall'inizio essere estremamente mutevole e che ad oggi ha manifestato, in appena due anni dalla comparsa, oltre 3.000 varianti contro le appena 129 varianti (meglio conosciute come ceppi) del virus influenzale negli ultimi cento anni;  
negli ultimi mesi la ricerca si è concentrata sulla messa a punto e sperimentazione di un vaccino diverso da quelli fin qui autorizzati a mRNA, detto "vaccino universale", che possa cioè superare l'incognita varianti risultando efficace su numerose e diverse proteine virali, pertanto a prescindere dalle mutazioni della proteina Spike;  
alla luce di quanto sopra, se poi si approfondiscono i rischi di reazioni avverse (che aumentano percentualmente al decrescere dell'età), appare del tutto priva di fondamento anche la decisione di somministrare il *booster* ai minori di 18 anni, somministrazione tuttora non autorizzata, in questa fascia di età, nemmeno nei documenti ufficiali dell'Agenzia europea dei medicinali (EMA), unica responsabile della valutazione del rapporto tra beneficio e rischio dei farmaci e vaccini mediante procedura centralizzata. Al contrario, EMA fornisce come indicazione quella di disporre di maggiori dati sulla vaccinazione prima di procedere in tal senso,  
si chiede di sapere:  
se il Ministro in indirizzo intenda rivedere la strategia vaccinale prevedendo il ricorso ai *test* per le risposte anticorpali come strumento utile alla pianificazione delle somministrazioni;

se intenda garantire la trasparenza dell'informazione sulle evidenze scientifiche disponibili dedicando un'apposita sezione del sito del Ministero alla pubblicazione di *report* che diano conto, per singole fasce di età, dei dati numerici della mortalità per COVID-19, e non con COVID-19, nonché di quelli relativi allo sviluppo della malattia severa e del *long COVID* in soggetti sani e in soggetti con patologie pregresse e comorbilità;

se intenda sospendere la somministrazione del *booster* ai minorenni in assenza di ulteriori dati sulle vaccinazioni che supportino tale scelta secondo le indicazioni fornite dall'EMA o, in caso contrario, rendere noti i dati scientifici a supporto della arbitraria scelta italiana di somministrare il *booster* ai minori.

(3-03126)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

[DE FALCO](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

il 1° dicembre 2021 ITA Airways ha annunciato l'ordine di 28 aeromobili ad Airbus: sette A220, undici A320neo e dieci A330neo;

dal listino prezzi di Airbus si apprende che l'A220 ha prezzo pari a circa 77 milioni di dollari, che moltiplicati per 7 danno un totale di circa 520 milioni di dollari. Invece, l'A320 ha un prezzo che varia da 101 a 110,6 milioni di dollari l'uno. La spesa, dunque, si aggirerebbe tra un miliardo e 100 milioni ed un miliardo e 216 milioni di dollari. Infine, l'A330 ha un prezzo che oscilla da 238,5 e 296,4 milioni di dollari e quindi la spesa si aggirerebbe tra i 2 miliardi e 380 milioni a poco più di 3 miliardi dollari;

pertanto, la spesa complessiva si aggira tra un minimo di 4 ad un massimo di 4,7 miliardi di dollari, ovvero, al cambio del 23 febbraio 2022, tra 3 miliardi e 500 milioni e 4 miliardi e 150 milioni di euro;

inoltre, il 18 febbraio 2022 ITA ha annunciato una *partnership* con German Airways, per un accordo di "*west lease*", su nuove tratte che saranno attivate dal 28 marzo tra Milano Linate e London City, e tra Lussemburgo e Ginevra. La German Airways fornirebbe una prestazione di servizio, non la disponibilità effettiva dei velivoli, operando i voli per conto di ITA e quindi con il codice IATA della compagnia italiana, ma utilizzando la struttura, i velivoli per il corto raggio, personale ed accessori (assicurazione, mantenimento, eccetera) in tutto e per tutto tedeschi;

inoltre è stato emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che consente la privatizzazione di ITA, già più volte annunciata dal suo presidente esecutivo, Altavilla;

si deve tenere anche conto della scadenza imminente per la presentazione delle offerte per l'acquisto delle attività di manutenzione ed *handling* da Alitalia SAI in amministrazione straordinaria, per le quali la Commissione europea permetterebbe ad ITA una partecipazione di minoranza nella prima e di maggioranza nella seconda;

considerato che:

ITA Airways è una compagnia totalmente pubblica e quindi è indispensabile che vi sia assoluta chiarezza circa l'impiego delle risorse, il loro effettivo ammontare, nonché la tipologia dei contratti stipulati e dei finanziamenti ottenuti;

lascia perplessi che si stia procedendo ora all'acquisto degli aeromobili, con un esborso per le finanze pubbliche che andrà a vantaggio solo di soggetti privati a cui, stante il decreto del Governo, passerà il controllo di ITA;

risulta che ITA non abbia disponibilità sufficienti per affrontare gli impegni annunciati per l'acquisto di tali aeromobili il cui prezzo di listino supera ampiamente il presunto valore dell'intera ITA, motivo per il quale è quindi necessario sapere dove si intende reperire le risorse occorrenti;

non è nemmeno chiara la ragione per la quale ITA stia aprendo le nuove tratte con impiego di mezzi e personale di German Airways a spese dell'erario dello Stato, lasciando in cassa integrazione, sempre a spese dell'Erario, 300 lavoratori che avrebbero potuto essere impiegati nei nuovi voli, operati con la stessa tipologia di aeromobili (Embraer) che erano in possesso di Alitalia e che ITA ha deciso di non rilevare;

tenuto conto che dal 15 ottobre 2021 alla fine di gennaio 2022 ITA ha perso 170 milioni di euro, più di 2 milioni al giorno, come hanno ammesso i vertici della compagnia aerea in un'audizione presso le



Commissioni competenti di Camera e Senato, ovvero più di quanto non perdesse tutta Alitalia prima del rilancio,  
si chiede di sapere:  
se il Ministro in indirizzo intenda chiarire chi garantisce l'acquisto dei velivoli;  
quale sia il prezzo effettivo per l'acquisto dei 28 aeromobili;  
quale sia la scelta strategica per cui ITA debba acquistare degli aeromobili prima che sia ceduta la sua proprietà;  
quale siano le ragioni che hanno determinato la scelta di acquistare la suddetta tipologia di aeromobili, rivolgendosi ad Airbus più che ad altre case costruttrici, la cui filiera produttiva è presente anche in Italia e attraversa un momento di crisi;  
quale sia la logica di quell'acquisto degli aeromobili, peraltro a fronte dell'emanato decreto di privatizzazione, così come della *partnership* con German Airways, iniziative entrambe onerose per il bilancio dello Stato, con un appesantimento di spese che dovrebbero, invece, competere ai soggetti privati che decidessero di acquistare ITA derivante dall'enorme ridimensionamento di Alitalia SAI in amministrazione straordinaria;  
se non si ritenga che sussista l'opportunità di sostenere la caducazione del decreto appena emanato;  
se, infine, non si ritenga di dover sostituire i vertici di ITA, che si dimostrano ad avviso dell'interrogante sempre più inadeguati e responsabili sia delle perdite gravissime subite dalla compagnia in pochi mesi di vita, nonostante i tagli operati (in particolare la riduzione di personale che grava ora, a zero ore, sulle casse dello Stato), sia di operazioni a giudizio dell'interrogante evidentemente scellerate come quelle con Airbus e German Airways, nonché di bloccare quelle operazioni che appaiono prive di qualunque razionalità, soprattutto nella prospettiva di privatizzazione, quale allo stato si profila entro breve termine.

(3-03121)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[PILLON](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

in data 17 ottobre 2020, Angela Maria Sartini, assessore per le politiche di genere e le pari opportunità del Comune di Orvieto, sporgeva denuncia nei confronti dell'ex assessore Massimo Gagnarini e di altri otto cittadini per "commenti gravemente lesivi della sua reputazione", ricevuti a seguito della sua partecipazione a una manifestazione organizzata a Orvieto per protestare contro la proposta di legge Zan ("Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere"), allora in discussione alla Camera dei deputati;

infatti, il giorno della manifestazione, il consigliere comunale Cristina Croce pubblicava sulla sua pagina "Facebook" alcune foto della manifestazione, che ritraevano anche l'assessore Sartini, scatenando una discussione a mezzo *social* con centinaia di *post*, alcuni dei quali gravemente diffamatori;

in particolare, la Sartini veniva apostrofata dall'ex assessore Gagnarini "assessore del nulla" e "omofoba, razzista", ovvero veniva definita da altri commentatori "inqualificabile (...) altro che clericofascista";

infine, in data 10 febbraio 2022, il giudice per le indagini preliminari ordinava l'archiviazione del procedimento;

nel provvedimento del giudice Simona Tordelli si legge che i *post* censurati devono essere contestualizzati "alla luce del comportamento obiettivamente inopportuno tenuto dalla Sartini nella vicenda, la quale, dotata di una carica istituzionale, ben avrebbe dovuto astenersi dal partecipare, anche a titolo personale, ad una manifestazione politica espressiva di una ideologia indiscutibilmente antitetica rispetto alle funzioni dalla stessa esercitate in materia di prevenzione e contrasto alla discriminazione di genere";

il giudice prosegue scrivendo: "Non è un caso che lo stesso sindaco del Comune di Orvieto abbia pubblicamente censurato la condotta di Sartini riferendo, in una lettera aperta, di averla convocata e di averle rammentato che gli assessori pur avendo avuto un preciso mandato politico dagli elettori, hanno

il dovere di rappresentare e tutelare tutti i cittadini della loro comunità"; considerato sconcertante il principio per cui il partecipare a una manifestazione politica da parte di una persona possa a qualunque titolo fungere da scriminante per reati commessi nei suoi confronti e ancor più sconcertante che nel nostro ordinamento non sia lecito per un politico partecipare a manifestazioni politiche di colore non gradito al magistrato di turno, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda e se intenda attivare relative iniziative di carattere ispettivo.

(4-06639)

[CALIGIURI](#) - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che:

sono numerosi i ricorsi che hanno denunciato presunte irregolarità durante le prove orali del concorso per dirigente scolastico, di cui al decreto del direttore generale n. 1259 del 23 novembre 2017;

il concorso, appena conclusosi, ha creato un contingente di 2.900 nuovi dirigenti scolastici rispondendo, nonostante il denaro investito, solo in parte alla situazione emergenziale delle reggenze nella scuola italiana;

difatti, nonostante gli iscritti al concorso fossero 35.044, di questi solo 3.795 hanno superato la prova scritta, e di questi solo 371 sono stati bocciati all'orale;

tra le irregolarità riscontrate, i ricorrenti evidenziano come, durante lo svolgimento delle prove, diversi commissari nominati nelle commissioni del concorso fossero incompatibili *ex* articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

al fine di garantire una valutazione oggettiva, equilibrata e sostanzialmente uniforme di tutti i candidati alla prova orale, il Ministero dell'istruzione ha provveduto a nominare 37 sottocommissioni le quali, prima dell'inizio delle prove, avrebbero avuto una griglia di valutazione unica ed uguale per tutti, nonché i quesiti da sottoporre ai singoli candidati, in accordo con la commissione in seduta plenaria;

in data 17 marzo 2019, il Ministero ha deciso di mutare la procedura di valutazione e di elaborazione dei quesiti stabilendo che le domande potessero essere formulate direttamente dalle sottocommissioni senza preventivo accordo con la commissione in seduta plenaria e rendendo quindi vaga l'intera procedura, mettendo a rischio la trasparenza e la parità di trattamento dei candidati, senza la garanzia di una valutazione corretta, ponderata ed imparziale di tutti i candidati,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda fornire chiarimenti in merito alle procedure del citato concorso per dirigente scolastico;

se si intenda procedere a nuove fasi di reclutamento di personale dirigente al fine di risolvere l'atavico problema delle reggenze e al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico, valutando la possibilità di ammettere coloro i quali abbiano sostenuto la prova orale del concorso per dirigente scolastico a un corso intensivo di formazione con prova finale, come già disciplinato dall'articolo 1, comma 88, della legge n. 107 del 2015.

(4-06640)

[MERLO](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

con la circolare n. 6497 datata 6 ottobre 2021 il Ministero dell'interno ha preso posizione e ha fornito agli ufficiali di stato civile dei Comuni italiani le linee interpretative sulla questione del riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* a stranieri di ceppo italiano, come richiamate dalle due sentenze di merito citate nella medesima circolare;

nella circolare, sulla base di tali due sentenze emesse, tra le innumerevoli di senso contrario, dalla Corte di appello di Roma, si stabilisce che, in base alla "grande naturalizzazione" brasiliana del 1889, nel caso di un cittadino italiano emigrato in Brasile a fine del XIX secolo, si configuri inequivocabilmente l'accettazione tacita dell'avvenuto acquisto della cittadinanza brasiliana e la contestuale rinuncia tacita a quella italiana alla luce dell'art. 11 del codice civile italiano del 1865;

nella sostanza, sulla base della giurisprudenza citata, viene richiesto agli ufficiali di stato civile dei Comuni italiani di stabilire un ordine di trattazione nelle domande di cittadinanza, dando priorità alla definizione delle pratiche di cittadinanza per *iure sanguinis* nelle quali sia vantata discendenza da dante

causa non interessato dalla grande naturalizzazione brasiliana del 1889, lasciando le pratiche interessate dalla stessa alla trattazione ad un momento successivo determinandone una "sospensione", considerato che:

la "grande naturalizzazione" del 1889-1891, introdotta dal Governo provvisorio brasiliano e successivamente confermata nell'art. 69 dalla Costituzione brasiliana del 1891, prevedeva che tutti gli stranieri di qualsiasi parte del mondo, presenti in territorio brasiliano alla data del 15 novembre 1889, giorno di proclamazione della Repubblica, avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana a meno che non avessero manifestato entro 6 mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di permanere cittadini della nazione di origine;

per la dottrina e la comunità internazionale, questo meccanismo di presunzione tacita del consenso fu ritenuto del tutto privo di fondamento giuridico poiché contrario ai principi internazionali di libertà individuale;

la giurisprudenza italiana, con riferimento alla grande naturalizzazione brasiliana, ha ribadito che il diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile dello *status* di cittadino non si può perdere automaticamente in caso di mancato esercizio di una rinuncia espressa ad una cittadinanza imposta per naturalizzazione di massa da uno Stato estero;

ritenuto che:

l'orientamento giurisprudenziale italiano è quasi del tutto univoco in senso opposto alle sentenze menzionate nella circolare (si veda, a titolo informativo, la recentissima sentenza dell'8 ottobre 2021, sezione I civile, della stessa Corte di appello di Roma, successiva a quelle oggetto della circolare, la quale sul medesimo argomento ritiene che la perdita di cittadinanza in base al codice civile del 1865 potesse avvenire solo sulla base di un esplicito atto d'impulso del cittadino italiano e non per decreto generale del Paese "ospitante", come menzionato alle pagine 4 e 5 della sentenza);

non è possibile provare che sia stata garantita la conoscibilità del decreto;

in sostanza, il provvedimento è da considerarsi illegittimo (a sostegno della propria tesi la Corte di appello richiama inoltre una sentenza della Corte di cassazione di Napoli del 5 ottobre 1907, dove si affermava, tra altro che: "il difetto di dichiarazione contraria all'accettazione della cittadinanza brasiliana non pure riusciva inefficace a provare la rinuncia alla nazionalità d'origine, ma violava altresì la libertà della scelta, in quanto vincolano alla forma negativa del silenzio l'espressione positiva di voler abbandonare l'antica cittadinanza ed acquistarne una nuova");

appare non del tutto aderente ai principi alla base del procedimento amministrativo l'adozione di un provvedimento di "sospensione" *sine die* delle decisioni in merito alle richieste di cittadinanza per *ius sanguinis* che rientrano nella casistica della circolare,

si chiede di sapere:

visto che la giurisprudenza sull'argomento risulta quasi del tutto univoca in senso opposto al tenore della circolare, con quali motivazioni il Ministro in indirizzo abbia scelto linee interpretative meno favorevoli con riguardo all'ordine di trattazione delle pratiche di cittadinanza, in particolare per le domande di cittadinanza per *ius sanguinis* che riguardano i discendenti di emigrati italiani interessati dalla "grande naturalizzazione" brasiliana del 1889;

se intenda riconsiderare la propria posizione con riferimento all'ordine di trattazione delle pratiche di cittadinanza per *ius sanguinis*.

(4-06641)

[MAFFONI](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

il minore M.Z.M., con cittadinanza italiana, nato a Brescia il 7 marzo 2010, figlio di L.A.Z.H. nato a Lima (Perù) e di A.M., è oggetto di una disputa sull'affido tra i genitori;

in data 23 agosto 2014 il minore doveva rientrare dal Perù accompagnato dal padre;

da tale data il minore non è mai rientrato in Italia e la madre ha potuto incontrare il figlio solo recandosi in Perù e richiedendo ogni volta il diritto di visita all'autorità peruviana; l'ultimo incontro risale al maggio 2019;

la signora A.M. ha ottenuto in Italia una sentenza di separazione con affido esclusivo del figlio e

ordine di riconsegnare lo stesso alla madre, oltre a una condanna in sede penale a carico di Z. con diritto di risarcimento per lei e il figlio;

l'*iter* giudiziario per la restituzione del minore secondo la convenzione de L'Aja del 1980 è stato tempestivamente attivato e la giustizia peruviana ha accolto la domanda di restituzione, tuttavia tale decisione è stata impugnata dal padre avanti la Corte di cassazione peruviana, la quale ha tenuto udienze nell'ottobre 2019 senza però emettere una sentenza,

si chiede di sapere che cosa intendano fare i Ministri in indirizzo in merito a questa gravosa situazione che sta negando ad un minore, nostro connazionale, di far rientro in Italia il prima possibile.

(4-06642)

[LANNUTTI](#), [ANGRISANI](#), [BOTTO](#), [VANIN](#) - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

il decreto attuativo del PNRR (decreto-legge n. 152 del 2021) contiene una sezione (artt. 20-23) dedicata ai temi dell'efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, messa in sicurezza degli edifici e del territorio e coesione territoriale, oltre a modifiche in materia di tutela. All'art. 21 si definiscono i "piani integrati" a favore delle Città metropolitane, con l'assegnazione di risorse volte a favorire una migliore inclusione sociale, promuovere la rigenerazione urbana, sostenere progetti legati alle *smart city*, e al comma 3 "le risorse sono ripartite tra le città metropolitane in base al peso della radice quadrata della popolazione residente in ciascuna area metropolitana, moltiplicata per il quadrato della mediana dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM)";

il decreto costituisce una sezione con dotazione di 272 milioni di euro per l'attuazione della linea progettuale piani integrati, BEI, fondo dei fondi - M5C2 - intervento 2.2 b) del PNRR; autorizza il cofinanziamento dei progetti ricompresi nei piani, con oneri a carico del bilancio dei soggetti attuatori, mediante stipula di mutui con BEI, CEB, CDP e sistema bancario. Per ciascun ente attuatore restano ferme le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento per ciascun ente, nonché l'obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000. Prevede (entro 150 giorni dall'entrata in vigore) un decreto interministeriale (Ministero dell'interno e Ministero dell'economia e delle finanze) che assegni le risorse ai soggetti attuatori per ciascun progetto integrato oggetto di finanziamento e per i singoli interventi che ne fanno parte (identificati da CUP); uno specifico "atto di adesione ed obbligo" contenente i criteri, indirizzi ed i relativi obblighi che regolano il rapporto con i soggetti attuatori; i due atti inoltre disciplinano i termini di avvio e conclusione dei lavori (marzo 2026), le modalità di erogazione e revoca delle risorse, i contenuti essenziali della documentazione di gara per il rispetto DNSH (*do not significant harm*); i soggetti attuatori devono poi assicurare l'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio per la rilevazione dei dati di avanzamento attuativo degli interventi finanziati; l'oggetto di finanziamento sono gli elementi anagrafici e identificativi dell'operazione, della localizzazione, dei soggetti correlati all'operazione, delle informazioni inerenti le procedure di affidamento dei lavori, dei costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, dei *milestone* e *target* collegati e di ogni altro elemento necessario richiesto dalla regolamentazione attuativa del PNRR; devono poi conservare gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e renderli disponibili per le attività di controllo e di *audit*, ivi inclusi quelli relativi all'individuazione delle progettualità;

visto che con il decreto 6 dicembre 2021 il Ministro in indirizzo ha approvato il modello con il quale le Città metropolitane, in attuazione della linea progettuale piani integrati - M5C2 - investimento 2.2 nell'ambito del PNRR, individuano gli interventi finanziabili per investimenti in progetti relativi a piani urbani integrati ed inviano le stesse via PEC, usando il *fac simile* ministeriale entro il 7 marzo 2022. Inoltre, il decreto contiene il *fac simile* di modello di presentazione delle proposte progettuali integrate, con il quale le Città metropolitane interessate comunicano le proposte progettuali, complete dei CUP identificativi dei singoli interventi, del cronoprogramma dei lavori, dei relativi soggetti attuatori nonché dei *target* di riferimento, per la realizzazione degli interventi integrati. Il decreto, poi, apre alla possibilità di partecipazione dei privati, attraverso il fondo ripresa resilienza Italia, di cui all'articolo 8, nel limite massimo del 25 per cento del costo totale dell'intervento; presenza facoltativa di *start up* di servizi pubblici nella proposta progettuale; coprogettazione con il terzo settore;

verificato che:

con la missione 5, componente 2, nell'ambito dell'investimento 2.2 del PNRR sono previsti investimenti per i piani urbani integrati (*general project*), per un ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026, cifra integrata con il fondo complementare per altri 210 milioni di euro per un importo complessivo di 2.703.790.000 di euro;

nel PNRR si prevede che le 14 Città metropolitane debbano completare entro il 2026 gli interventi di pianificazione integrata in almeno una delle tre dimensioni seguenti: manutenzione per il riutilizzo e la rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di edifici pubblici esistenti; miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante la ristrutturazione di edifici pubblici; miglioramento della qualità ambientale e del profilo digitale delle aree urbane mediante il sostegno alle tecnologie digitali e alle tecnologie con minori emissioni di anidride carbonica. Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dal conseguimento soddisfacente di un obiettivo secondario: completamento degli interventi di pianificazione integrata che coprono un'area di almeno 3 milioni di metri quadrati da parte di tutte le 14 Città metropolitane;

il piano di investimenti deve stabilire una serie di criteri in linea con gli obiettivi del dispositivo di ripresa e resilienza (RRF) e il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH). I progetti devono fare riferimento ai seguenti tipi di interventi: a) manutenzione per il riutilizzo e la rifunzionalizzazione delle aree pubbliche; b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale; c) miglioramento della qualità ambientale e del profilo digitale delle aree urbane. Alla Commissione europea bisogna fornire: a) copia dei piani adottati per la riqualificazione urbana; b) relazione che illustri come le azioni previste nella rigenerazione urbana contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi evidenziati nella descrizione del CID e nella *milestone*; c) copia della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del diritto primario e del diritto derivato fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi descritti nel CID e riferimento alle disposizioni in materia che ne indicano l'entrata in vigore; d) dettagli specifici contenenti informazioni rilevanti su come è assicurato il rispetto del principio DNSH;

ritenuto, ad avviso degli interroganti, che:

il Ministero, nell'assegnare le risorse alle 14 Città metropolitane, ha utilizzato per la ripartizione l'indice di vulnerabilità sociale calcolato dall'ISTAT a partire da livello di istruzione, strutture familiari, condizioni abitative, partecipazione al mercato del lavoro e le condizioni economiche. Pertanto l'indicatore favorisce l'allocazione delle risorse in alcune aree geografiche penalizzandone altre;

la diffusione del digitale nelle amministrazioni locali si presenta a "macchia di leopardo", come evidenziato anche dal recente studio dell'ISTAT che mostra un Paese a velocità multipla con situazioni in alcuni casi molto eterogenee fra loro, sia in termini di spesa ICT che di risultati conseguiti, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga sufficiente quanto previsto dall'art. 21, comma 3, del decreto-legge n. 152 del 2021, per la ripartizione delle risorse per ottemperare alle dimensioni previste dal PNRR;

quali azioni intenda mettere in campo per favorire il monitoraggio effettivo tra il soggetto responsabile (Ministero) il soggetto attuatore ed erogatore (le 14 Città metropolitane) e le diverse strutture amministrative dei Comuni, nel qual caso possono diventare il soggetto attuatore;

se intenda stabilire obiettivi e traguardi anche per i 210 milioni di euro stanziati per i piani urbani integrati ancora assenti nel fondo complementare.

(4-06643)

[LANNUTTI](#), [ABATE](#), [ANGRISANI](#), [CRUCIOLI](#), [GIANNUZZI](#), [ROMANO](#), [MANTERO](#), [MANTOVANI](#), [RICCIARDI](#) - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 che si è diffusa in Italia da fine febbraio 2020, il Ministro in indirizzo ha nominato consigliere per le relazioni dell'Italia con gli organismi sanitari internazionali il professor Walter Ricciardi, assegnandogli un ruolo determinante anche nel fornire indicazioni per il contenimento del contagio in tutto il territorio nazionale;

in questi giorni il professor Ricciardi ha dichiarato alla stampa che "la pandemia è ancora presente nel

mondo, basta vedere quello che sta succedendo a Hong Kong, dove esiste un sistema sanitario evoluto: 30.000 casi al giorno e non riescono a gestirli. In Italia grazie a vaccinazioni e uso del *green pass* abbiamo riconquistato un buon grado di libertà. Ora bisogna mantenerla". In realtà, i dati di Hong Kong dicono che vi è stato un *record* pari a 7.500 contagi. Inoltre, dopo l'annuncio del commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, il generale Francesco Paolo Figliuolo, dell'avvio della nuova campagna di vaccinazione per gli immunodepressi a partire dal 1° marzo 2022, Ricciardi ha rincarato la dose, sottolineando la necessità di una quarta dose "che è probabile che in autunno sarà utile a tutti"; considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

il professor Ricciardi era stato nominato presidente dell'Istituto superiore di sanità (ISS) nel 2015 dall'allora Governo Renzi. Ha poi rassegnato le sue dimissioni, a inizio 2019, qualche mese prima della fine del suo incarico, nelle mani dell'allora Ministro della salute, per le sue posizioni favorevoli alle vaccinazioni, emerse anche dalle inchieste giornalistiche che avevano svelato un presunto conflitto di interessi nel suo ruolo di presidente dell'ISS per aver collaborato con alcune società di *lobbying* nel settore farmaceutico e, in particolare, in quello dei vaccini, sia perché il Ministro aveva revocato tutti gli incarichi dei membri non di diritto del Consiglio superiore di sanità da lui nominati;

come commissario e presidente dell'ISS, Ricciardi ha promosso l'allargamento dell'obbligo vaccinale imposto ai bambini, attraverso il piano nazionale sui vaccini, apripista della "legge Lorenzin" (legge n. 3 del 2018), In particolare, Ricciardi avrebbe voluto l'imposizione di 13 vaccini (pneumococco, meningococco B e C), invece dei 10 passati poi con la legge;

per questo piano vaccinale nazionale 2016-2018 e il conflitto di interessi che ne scaturiva, in quanto il professor Ricciardi riceveva contestualmente finanziamenti e sponsorizzazioni da aziende farmaceutiche produttrici di vaccini, il Codacons fece un volantino che metteva in evidenza questo conflitto di interessi, per il quale il Ricciardi denunciò Carlo Rienzi per diffamazione. Il giudice emise poi una sentenza di assoluzione a favore di Rienzi perché "il fatto non sussiste", motivando che la sponsorizzazione riportata nel volantino era "oggettivamente dimostrata";

la giornalista Giulia Innocenzi ha pubblicato un documento, disponibile *on line*, in cui si spiega che il professor Ricciardi ha stilato gli HTA (health technology assessment), cioè la valutazione dell'impatto sulla salute, di una serie di vaccini per le case farmaceutiche. Inoltre, Innocenzi cita la lista che Ricciardi presentò alla Commissione europea in merito alle sue collaborazioni: Novartis per il vaccino MenB (2012); Menarini per il vaccino Nebivololo (2012); Menarini per il farmaco con Remimazolam (2012); IBSA per il vaccino Fostimon (2012); GlaxoSmithKline per il vaccino con Belimumab (2011); Pfizer per il vaccino Enbrell (2011); Pfizer per il vaccino PCV13 (2011); Astellas Pharma per il vaccino Mycamine (2010); Amgen Dompé per il vaccino Prolia (2010); Wyeth Lederle per il vaccino Prevenar (2009); Novartis per il vaccino Lucentis (2009); Sanofi Pasteur per il vaccino Gardasil (2008); GlaxoSmithKline per il vaccino Syn orix (2008); GlaxoSmithKline per il vaccino Lapatinib (2008); GlaxoSmithKline per il vaccino HPV (2007);

tenuto conto infine che il professor Ricciardi ha tentato anche di intraprendere la carriera politica. Risulta infatti agli interroganti che sia stato socio fondatore di "Italia Futura" di Luca Cordero di Montezemolo; si sia candidato nel 2013 con la lista "Scelta civica" di Mario Monti, senza successo, e attualmente sia responsabile per la sanità di "Azione", il partito di Carlo Calenda,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati;

se sia riscontrabile per il ruolo di consigliere del Ministro il pieno rispetto, formale e sostanziale, della normativa in materia di conflitti di interessi e di trasparenza;

se, in una materia così delicata come quella delle vaccinazioni e in un contesto così difficile come quello creato dalla pandemia, non sia opportuno evitare ogni possibile situazione di interessi in conflitto;

quali iniziative intenda adottare per evitare di minare la credibilità delle decisioni pubbliche in materia di vaccinazione e di indipendenza degli organi tecnico-scientifici, considerando anche gli eventuali interessi di parte che potrebbero, gioco forza, essere rappresentati.

(4-06644)

[RAUTI](#), [IANNONE](#), [PETRENGA](#) - *Ai Ministri della difesa e della transizione ecologica.* - Premesso che:

la notizia dell'arrivo di 213 *container* della "SRA" di Polla sbarcati domenica 20 febbraio 2022 nel porto di Salerno è destinata ad assumere una portata di interesse nazionale;

la Regione Campania, il 15 febbraio 2022, ha approvato lo schema di accordo con la Provincia di Salerno e l'ente d'ambito territoriale sul rimpatrio dei rifiuti stoccati illegalmente in Tunisia e, secondo quanto hanno fatto sapere dalla stessa Regione Campania: "L'accordo prevede che i container saranno prelevati dal porto di Salerno e trasportati nell'area militare di Persano, ove saranno stoccati per un periodo strettamente necessario alle operazioni di analisi, in vista del loro trasferimento presso impianti di trattamento finale fuori regione"; sono numerose, però, le perplessità su tale operazione, i cui contorni rimangono ancora opachi, così come appare difficile credere che i rifiuti tunisini saranno stoccati a Persano per un periodo limitato, come, purtroppo, hanno ampiamente dimostrato le esperienze pregresse e la storia di questa terra;

premessi altresì che il sindaco di Serre, contrariato da tale scelta, ha attaccato l'amministrazione regionale dichiarando che la decisione sarebbe stata assunta all'insaputa del Comune e che egli stesso l'avrebbe appresa dalla stampa;

considerato che:

non è accettabile che in una riserva naturale o anche solo a ridosso di essa vengano fatti stazionare rifiuti di qualsiasi genere; senza considerare che Serre ha già "servito" l'intera regione con la discarica di Macchia Soprana e con lo stoccaggio di ecoballe a Persano, pagando un prezzo elevatissimo con la presenza concentrata di discariche. È, inoltre, di questi giorni la notizia del rinvio a giudizio dei 18 imputati, accusati a vario titolo di associazione per delinquere aggravata, finalizzata al traffico illecito di rifiuti ecotossici, speciali e pericolosi, con la costituzione e gestione di numerose discariche abusive nella piana del Sele nell'ambito dell'operazione "Gold Business" condotta dai militari della compagnia di Eboli, culminata il 22 febbraio 2021 con 14 arresti;

è parimenti inaccettabile che questi rifiuti vengano stoccati a ridosso di un'oasi naturale e, per giunta, in un'area dell'Esercito, mortificando il personale e il ruolo istituzionale che ricopre. E dovrebbe essere interesse pubblico preservare le aree demaniali militari e non violarle, trasformandole in discariche; inoltre, le istituzioni locali stanno facendo un grande sforzo per rilanciare la vocazione agricola e turistica del territorio lungo il corso del Sele e tale ultima scelta della Regione Campania va nella direzione diametralmente opposta, nel silenzio delle istituzioni nazionali,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei gravi fatti esposti e quali iniziative di competenza intendano assumere al riguardo, anche al fine di preservare l'area demaniale militare di Persano e tutto il territorio della piana del Sele.

(4-06645)

[CANGINI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

ANAO-Assomed, l'associazione dei medici e dirigenti sanitari italiani, stima che nel quadriennio 2019-2023 si potrebbe arrivare a un *deficit* di 10.173 medici, frutto dello squilibrio fra 32.501 pensionamenti e gli appena 22.328 nuovi specialisti che opereranno per il servizio sanitario nazionale; da anni si registra un insufficiente numero di borse di formazione in medicina generale, che acuisce il problema della mancanza dei medici di base nell'intero territorio nazionale;

il protrarsi dell'emergenza sanitaria ha determinato ricadute sulla società, acuendo tutte le non risolte criticità di sistema: sono sempre vive nelle regioni le questioni della mancanza di medici e dell'esternalizzazione del servizio sanitario, la questione complessa e fiduciaria del rapporto con il proprio medico e la carenza di medici di base, il tema delle prestazioni sanitarie e le distanze da colmare per raggiungere le sedi per la somministrazione;

con riguardo alla provincia di Fermo, già dall'anno 2019, si sono riscontrate le seguenti criticità: una diminuzione consistente dei medici di famiglia per raggiunti limiti di età e un lento ricambio generazionale; pochi medici di medicina generale; il venire meno di medici nel servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica; persone costrette a curarsi fuori dal comune di residenza; la questione di come garantire un servizio sanitario base in quei piccoli comuni che sorgono in aree montane e che

sono distanti da strutture sanitarie attrezzate, si chiede di sapere, tenuto conto dell'oggettiva mancanza di medici in Italia, se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno: valutare con più attenzione gli effetti negativi che il numero chiuso per l'accesso alla facoltà di medicina determina sul servizio sanitario, soprattutto gli effetti negativi che ne discendono per i piccoli comuni, che devono fronteggiare il problema serissimo della mancanza di guardie mediche; valutare la possibilità di non richiedere la prova selettiva d'ingresso alla facoltà di medicina per gli studenti residenti da almeno 5 anni in comuni montani con meno di 5.000 abitanti; poiché i tagli prodotti nella sanità hanno avuto conseguenze negative per la medicina di base, rendendola poco avvicinabile anche dai neo laureati che sempre più spesso, nonostante ben formati in Italia, vanno all'estero per l'esercizio della loro professione, valutare di finanziare adeguatamente e snellire le procedure di accesso alle scuole di specializzazione per i neo laureati.

(4-06646)

[RIZZOTTI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

l'ingresso sul mercato dei farmaci biosimilari ha rappresentato un'opportunità straordinaria nella cura di molte patologie gravi e croniche, consentendo di ampliare il numero di pazienti trattati con terapie biologiche di comprovata qualità ed efficacia, stimolando la concorrenza e riducendo l'impatto economico a carico del SSN: secondo un *report* della fondazione "The Bridge", per la sola classe dei farmaci anti TNF, il risparmio generato dall'uso del biosimilare è stato di 163 milioni di euro nel 2019 e di quasi 58 milioni nel primo quadrimestre del 2020. Benefici, questi, ancora più tangibili in una fase critica come quella che il sistema sta vivendo a causa della pandemia da COVID-19;

al fine di garantire un equilibrio tra le esigenze di salvaguardia della spesa pubblica e la garanzia della libertà prescrittiva del medico attraverso la disponibilità di un novero ampio di terapie tra cui scegliere, la legge n. 232 del 2016 (modificando l'articolo 15, comma 11-*quater*, del decreto-legge n. 95 del 2012) ha specificato ulteriormente le modalità di ricorso all'accordo quadro per l'acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto, per i quali vi siano in commercio almeno tre biosimilari;

la norma prescrive infatti che i pazienti debbano essere trattati con uno dei primi tre farmaci nella graduatoria dell'accordo quadro, classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

l'accordo quadro rappresenta quindi uno strumento agile per stimolare il confronto competitivo tra tutti gli operatori, con ricadute positive dal punto di vista economico, ma soprattutto per tutelare la libertà prescrittiva del clinico, attraverso la compresenza di un numero adeguato di opzioni terapeutiche fissato dalla legge in tre prodotti aggiudicatari;

oggi, tuttavia, pervengono numerose segnalazioni da diverse regioni in cui si dà conto di un *trend* di interpretazione discrezionale dell'accordo quadro, attraverso la formulazione di atti e procedure, formali o sostanziali, con sola finalità economicistica, volti ad indirizzare la scelta prescrittiva del clinico esclusivamente sul primo classificato della graduatoria, esponendo così i pazienti a *switch* multipli e frequenti che possono creare disagio e disorientamento, a fronte di risparmi spesso di minima entità;

così facendo, si mortifica il principio ispiratore della norma, che è quello di garantire sì la razionalizzazione della spesa, ma anche e soprattutto di salvaguardare la libertà prescrittiva del medico, importante anche per il corretto monitoraggio dell'uso del biosimilare nella pratica clinica, e a tutela dell'appropriatezza terapeutica e della salute del paziente;

nell'ottica di un'adeguata gestione del paziente, l'autonomia prescrittiva del clinico è un atto imprescindibile, ed è quindi fondamentale vigilare sulla corretta applicazione della normativa sull'accordo quadro per scongiurare il rischio che lo sbilanciamento delle priorità verso il conseguimento di risparmi minimi porti a conseguenze più gravi nel lungo periodo dal punto di vista degli esiti di salute dei pazienti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questo fenomeno e quali iniziative intenda avviare per tutelare l'autonomia prescrittiva, assicurando che i clinici siano posti nelle condizioni di continuare a prescrivere liberamente una tra le opzioni terapeutiche aggiudicatarie dell'accordo quadro.



(4-06647)

STABILE - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

Damjan Nacini, segretario regionale del CONAPO del Friuli-Venezia Giulia, il sindacato autonomo dei Vigili del fuoco, ha dichiarato che sono troppo pochi i vigili del fuoco che il Ministro dell'interno sta per destinare al Friuli-Venezia Giulia;

in questi giorni il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero ha reso noti i numeri dei pompieri neoassunti che stanno terminando il corso di formazione e che, a breve, saranno destinati nei vari comandi d'Italia, ma per il Friuli-Venezia Giulia si tratta di numeri insufficienti;

oggi la regione ha una carenza di 176 unità tra le varie qualifiche così ripartite: comando di Pordenone, 32 unità in meno; comando di Udine, 51 unità in meno; comando di Gorizia, 36 unità in meno; comando di Trieste, 35 unità in meno: 11 specialisti nautici e 11 del nucleo sommozzatori in meno;

sono previste invece soltanto 20 unità, dieci a Trieste, cinque a Gorizia, tre a Udine e due a Pordenone; la situazione è veramente drammatica, ci sono numerose difficoltà a gestire i servizi e a volte è necessario chiudere dei distaccamenti per riuscire a formare le squadre di soccorso almeno nelle sedi centrali, come ad esempio succede spesso nell'ex provincia di Udine con la chiusura del distaccamento di Cividale del Friuli per carenza di personale;

da mesi nei distaccamenti dei Vigili del fuoco friulani si ritrovano solo in quattro unità a prestare servizio al posto delle cinque previste da decreto ministeriale;

in questo modo si mette a rischio sia l'efficacia degli interventi che il livello di sicurezza degli operatori,

si chiede di sapere quali interventi urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per aumentare le unità da destinare alla regione per supportare la attuale grave carenza di organico nei comandi provinciali.

(4-06648)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*7ª Commissione permanente*(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):  
3-03119 del senatore d'Alfonso ed altri, sul progetto di demolizione e di ricostruzione del liceo "Marconi" di Pescara;

*11ª Commissione permanente*(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):  
3-03118 del senatore Mininno ed altri, sulla verifica del possesso del cosiddetto *green pass* rafforzato da parte degli ultracinquantenni sul luogo di lavoro;

3-03125 della senatrice Montevocchi ed altri, sulla selezione di 600 volontari da parte del Comune di Torino per mansioni correlate all'organizzazione dell'Eurovision song contest;

*12ª Commissione permanente*(Igiene e sanità):

3-03123 del senatore Zaffini ed altri, sulla frequenza di miocarditi nei giovani under 30 a seguito di vaccinazione anti COVID;

3-03124 del senatore Zaffini, sull'alto numero di vittime per coronavirus in Italia;

3-03126 del senatore Zaffini, sulla mancanza di dati relativi alle analisi degli anticorpi contro il coronavirus in Italia.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 3-03113 del senatore De Falco.

*Avviso di rettifica*

Nel Resoconto stenografico della 406a seduta pubblica del 22 febbraio 2022, a pagina 5, alla penultima riga, dopo la parola: "africana", aggiungere la seguente: "(PSA)".

